

(A CURA DI)
FABIO LADELUCA

STRAGISMO IN ITALIA

PARTE SECONDA

GLI ANNI DI PIOMBO

STORIE DI SANGUE

VOLUME VIII - TOMO II



Pontificia Academia
Mariana Internationalis

Città del Vaticano



Liberare Maria dalle mafie

Dipartimento di analisi studio e
monitoraggio dei fenomeni
criminali e mafiosi

Dipartimento di analisi, studi e
monitoraggio dei delitti ambientali,
dell'ecomafia, della tratta degli esseri
umani, del caporalato e di ogni altra forma
di schiavitù

PRIMA LINEA

Gli omicidi

PONTIFICIA ACADEMIA MARIANA INTERNATIONALIS
CITTÀ DEL VATICANO

Elenco autori

Il presente volume è stato realizzato da:

- Prof. P. Stefano Cecchin, Presidente della Pontificia Academia Mariana Internationalis presso la Santa Sede;
- Fr. Marco Mendoza, Segretario della Pontificia Academia Mariana Internationalis presso la Santa Sede. Accademico Pontificio;
- Prof. Gian Matteo Roggio, Direttore dei Dipartimenti e degli Osservatori della Pontificia per l'analisi, lo studio e il monitoraggio dei fenomeni criminali e mafiosi, Pontificia Academia Mariana Internationalis presso la Santa Sede. Accademico Pontificio;
- Gianfranco Calandra, Accademico Pontificio;
- Prof. Fabio Iadeluca, Coordinatore dei Dipartimenti e degli Osservatori per l'analisi, lo studio e il monitoraggio dei fenomeni criminali e mafiosi, la Pontificia Academia Mariana Internationalis presso la Santa Sede. Accademico Pontificio.

AVVERTENZA

Nella presente opera vengono rievocate diverse inchieste giudiziarie, alcune concluse ed altre non ancora. Tutte le persone coinvolte e/o citate a vario titolo, anche se condannate nei primi gradi di giudizio, sono da ritenersi innocenti fino a sentenza definitiva.

Nota tecnica

I quarantadue volumi dell'opera "Stragismo in Italia" sono disponibili online e liberamente scaricabili, come da licenza CC BY-NC-SA 4.0 International, presso il sito della PAMI, Pontificia Academia Mariana Internationalis - <https://www.pami.info> - alla voce "Pubblicazioni del Dipartimento di analisi, studio e monitoraggio dei fenomeni criminali e mafiosi" - <https://www.pami.info/dipartimento-di-analisi-studio-e-monitoraggio-dei-fenomeni-criminali-e-mafiosi/#pubblicazioni> . Nella stessa pagina potete consultare e liberamente scaricare anche tutte le altre pubblicazioni della PAMI.

 CC BY-NC-SA 4.0



© Edizioni della
Pontificia Academia Mariana Internationalis
00120 - Città del Vaticano - 2024

ISBN 978-88-89681-55-8



9 788889 681558

A Papa Francesco luce della nostra speranza

Sommario

Introduzione	VII
Prima Linea. Gli omicidi. Ing. Carlo Ghiglieno	1
Omicidio di giudice Guido Galli	29
Prima Linea. Sentenza Corte di Assise di Torino	119
Prima Linea. Estratto della sentenza della Corte d'Assise di Appello di Torino	223
Prima Linea. Estratto della sentenza della Corte d'Assise di Appello di Torino	257
Prima Linea. Estratto della sentenza della Corte di Cassazione	451



Introduzione

Intervento del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano al giorno della memoria dedicato alle vittime del terrorismo

Palazzo del Quirinale, 9 maggio 2009

Signor Presidente della Camera,
Signori rappresentanti del Senato e della Corte Costituzionale,
Signori Ministri,

Cari amici che siete qui in rappresentanza di tante famiglie ferite a cui lo Stato democratico deve sempre e in concreto restare vicino, questa seconda celebrazione del “Giorno della Memoria”, istituito con legge del 4 maggio 2007, si pone in piena continuità con la celebrazione dello scorso anno, tendendo ad arricchirne, nello stesso spirito, il quadro di riferimento e la valenza storica. Il 9 maggio 2008 concentrammo l’attenzione sulla vicenda e sulle figure delle vittime del terrorismo italiano: e riprenderò anche oggi quel filone sempre così scottante e sensibile.

Ma in primo luogo saluto lo sforzo che si è fatto per integrare in una visione unitaria e pienamente comprensiva del “Giorno della Memoria” il ricordo degli italiani, militari e civili, caduti nelle missioni che hanno visto il nostro paese impegnato, in diverse aree di crisi, a sostegno della pace e contro il terrorismo internazionale. A ricordare quei caduti e ad onorarne la memoria ha dato un essenziale, esauriente contributo l’impegno, e in special modo la bella pubblicazione del Ministero della Difesa. Si parte dai precedenti più lontani, dagli anni ‘50 e ‘60 del secolo da poco conclusosi, per giungere alla lunga teoria dei sacrifici di vite italiane nelle maggiori missioni degli anni ‘90 e dei primi anni 2000 in Kosovo, in Irak, in Afghanistan. Quei volti, quelle medaglie ci raccontano storie di dedizione alla causa, di coraggio e di eroismo, che toccarono il culmine in quel tragico 12 novembre di oltre 5 anni fa a Nassirya, e che era giusto venissero tutte rievocate e onorate. Desidero ringraziare personalmente il ministro della Difesa per questo risultato, che concorre a rendere sempre più rappresentativa la celebrazione del “Giorno della Memoria”.

Nello stesso tempo rivolgiamo oggi la nostra attenzione e il nostro omaggio alle vittime delle stragi di matrice terroristica. Già un anno fa, in questa sala, ricordai come a partire dalla fine degli anni ‘60 dello scorso secolo “si incrociarono in Italia diverse trame eversive, da un lato di destra neofascista e di impronta reazionaria, con connivenze anche in seno ad apparati dello Stato, dall’altro di sinistra estremista e rivoluzionaria”, fino al “dilagare del terrorismo delle Brigate Rosse”. Fu quest’ultimo, dominante fenomeno che mettemmo allora a fuoco, assumendo come emblematico il terribile momento dell’uccisione, dopo angosciosa prigionia, di Aldo Moro, alla cui personalità e al cui sacrificio indirizzavo nuovamente il mio riconoscente pensiero, salutandone affettuosamente i famigliari. Nell’odierna celebrazione mettiamo invece a fuoco la prima di una serie di vicende devastanti: la strage di Piazza Fontana a Milano, di cui sta per ricorrere il quarantesimo anniversario.

Ricordare quella strage e con essa l’avvio di un’oscura strategia della tensione, come spesso fu chiamata, significa ricordare una lunga e tormentatissima vicenda di indagini e di processi, da cui non si è riusciti a far scaturire una esauriente verità giudiziaria. E ciò vale, lo sappiamo, anche per altri anelli di quella catena di stragi di matrice terroristica che colpì sanguinosamente città come Milano, Brescia, Bologna e altre, e di cui procedimenti giudiziari e inchieste parlamentari identificarono l’ispirazione politica ma non tutte le responsabilità di ideazione ed esecuzione. Se il fine venne indicato nella creazione di un clima di convulso allarme e disorientamento e quindi in una destabilizzazione del sistema democratico, fino a creare le condizioni per una svolta autoritaria nella direzione del paese, componenti non secondarie di quella trama - in particolare “l’attività depistatoria di una parte degli apparati dello Stato” (così definita nella relazione approvata nel 1994 dalla Commissione stragi del Parlamento) - rimasero spesso non determinate sul piano dei profili di responsabilità, individuali e non solo.

È ancora in corso il processo per la strage di Piazza della Loggia, e c’è da augurarsi che in tale sede si riesca a giungere a valide conclusioni di verità e di giustizia, e che anche in rapporto ad altre stragi siano possibili ulteriori sforzi per l’accertamento della verità. Desidero però dire che per quante ombre abbiano potuto pesare sulla ricerca condotta in sede giudiziaria e per quante riserve si possano nutrire sulle conclusioni da tempo raggiunte, non si possono gettare indiscriminati e ingiusti sospetti sull’operato di quanti indagarono e in particolare sull’operato della magistratura, esplicitosi in molteplici istanze e gradi di giudizio.

È parte - dobbiamo dirlo - è parte dolorosa della storia italiana della seconda metà del Novecento

anche quanto è rimasto incompiuto nel cammino della verità e della giustizia, in special modo nel perseguimento e nella sanzione delle responsabilità penali per fatti orribili di distruzione di vite umane. Il nostro Stato democratico, proprio perché è sempre rimasto uno Stato democratico e in esso abbiamo sempre vissuto, non in un fantomatico “doppio Stato”, porta su di sé questo peso : voglio dirlo nel modo più responsabile e partecipe a quanti hanno sofferto non solo per atroci perdite personali e famigliari, ma per ogni ambiguità e insufficienza di risposte alle loro aspettative e ai loro appelli. È comunque importante che continui una riflessione collettiva, sullo stragismo come sul terrorismo, in uno con lo sforzo costante per coltivare e onorare la memoria delle vittime. E per entrambi gli aspetti non posso che esprimere gratitudine alle Associazioni e alle persone che garantiscono un così essenziale impegno civile e morale.

Nello stesso tempo, questo “Giorno della Memoria” ci offre l’occasione per accomunare nel rispetto e nell’omaggio che è loro dovuto i famigliari di tutte le vittime - come ha detto con nobili parole Gemma Calabresi - di una stagione di odio e di violenza. Rispetto ed omaggio dunque per la figura di un innocente, Giuseppe Pinelli, che fu vittima due volte, prima di pesantissimi infondati sospetti e poi di un’improvvisa, assurda fine. Qui non si riapre o si rimette in questione un processo, la cui conclusione porta il nome di un magistrato di indiscutibile scrupolo e indipendenza: qui si compie un gesto politico e istituzionale, si rompe il silenzio su una ferita, non separabile da quella dei 17 che persero la vita a Piazza Fontana, e su un nome, su un uomo, di cui va riaffermata e onorata la linearità, sottraendolo alla rimozione e all’oblio. Grazie signora Pinelli, grazie per aver accettato, lei e le sue figlie, di essere oggi con noi.

Dicemmo un anno fa che è importante - anche se difficile, penoso, duro - riuscire a guardare avanti, senza dimenticare quel che è accaduto ma superando ogni istintivo rancore: e a proposito dei famigliari delle vittime dell’intolleranza e della violenza politica, mi hanno colpito le parole libere da rancore che ho di recente ascoltato dai famigliari dei fratelli Mattei travolti nell’orrendo rogo doloso di Primavalle dell’aprile 1973.

Guardare avanti ma senza - lo ripeto - mai dimenticare o rimuovere quel che è accaduto: anche e soprattutto per sventare ogni rischio che tornino i fantasmi del passato. Fantasmi come quelli del terrorismo rosso, che sono ancora di recente apparsi alla sbarra nel processo in corso a Milano. Fantasmi che non possono essere facilmente esorcizzati, sapendo come gli impulsi alla predicazione ideologica estremista e all’azione violenta potrebbero essere alimentati strumentalizzando nuove tensioni sociali in un eventuale contesto di difficoltà economiche acute.

Occorre perciò sviluppare un impegno costante di trasmissione della memoria e di diffusione della cultura della tolleranza, della convivenza pacifica, dell’esercizio dei diritti civili e sociali nell’ambito della legalità costituzionale. E occorre coniugare tale impegno con il massimo di attenzione e di rigore verso ogni tendenza di segno opposto.

È per me motivo di soddisfazione constatare come il messaggio partito di qui un anno fa per il “Giorno della Memoria” abbia incoraggiato molti famigliari di vittime del terrorismo a riprendere la parola, a far sentire com’era giusto la loro voce, prendendo iniziative, o collaborando a iniziative, volte a ricordare e lumeggiare casi egualmente significativi e spesso caduti in ombra.

E si può forse osservare come nel contempo si sia attenuato - lo chiedemmo lo scorso anno - il rumore di esibizioni e discorsi di ben conosciuti, e anche sanzionati, attori di imprese sanguinose, dimentichi delle loro incancellabili, pesanti responsabilità morali. Ma in questo senso si sono ancora verificati episodi che non posso passare sotto silenzio. Ad esempio, è possibile che a serie e oneste ricostruzioni filmiche (abbiamo visto stamattina delle belle immagini) della genesi e dello sviluppo, fino alla sconfitta, del terrorismo “di sinistra”, debbano affiancarsi ricostruzioni basate su memorie romanzesche e autogiustificative di personaggi che ebbero parte attiva in quella stagione sciagurata? Attenzione e rigore ho dovuto mostrare in tempi recenti, nell’esercizio delle mie funzioni, nei rapporti con i Capi di Stato della Francia e del Brasile, per trattamenti incomprensibilmente indulgenti riservati a terroristi condannati per fatti di sangue e da lungo tempo sottrattisi alla giustizia italiana. Ho dovuto farlo, tra l’altro, per difendere il prestigio del nostro sistema democratico che, in coerenza con i principi costituzionali, ha dato e dà tutte le garanzie dovute nell’amministrazione della giustizia e anche nella gestione delle sanzioni penali. Spero che la mia voce sia ascoltata, in spirito di amicizia. Perché non si può scambiare l’eversione, l’attacco criminale allo Stato e alle persone, per manifestazione di dissenso o contestazione politica. Per quelle scelte, per quei comportamenti, non c’è giustificazione o attenuante possibile: nemmeno per chi l’abbia nel passato cercata nel clima e nei fatti dello stragismo.

Non verrò meno, comunque, ai miei doveri costituzionali in questo campo, certo di poter contare su un

corrispondente impegno del governo, del Parlamento, di tutte le istituzioni democratiche, ed egualmente su uno stimolo e su un sostegno che vengano dal paese, da iniziative diffuse, da forme crescenti di consapevole partecipazione giovanile, di cui ci hanno dato una così bella testimonianza i ragazzi di “Sedie vuote” e il libro da loro composto.

Dobbiamo insomma aver cura che si rafforzino tutte le condizioni indispensabili per portare avanti, per portare a compimento un giusto sforzo di ricomposizione storica, nella chiarezza, e di rinnovata coesione umana, morale e civile della nazione.

Giorgio Napolitano
Presidente della Repubblica

Intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel Giorno della Memoria dedicato alle vittime del terrorismo

Rivolgo un saluto ai Presidenti del Senato e della Camera, ai Ministri, a tutti i presenti e a coloro che ci seguono attraverso la tv.

Ringrazio Ezio Mauro per le parole che ci ha rivolto. Ci ha ricondotto con efficacia a tanti momenti ed eventi dolorosi e luttuosi. Ci ha rammentato impegni e doveri cui assolvere. Ci ha presentato prospettive della nostra comune convivenza.

Ringrazio molto Michela Bivacqua e Filippo Ursillo per averci presentato i risultati del loro lavoro: complimenti ragazzi!

Complimenti a coloro che hanno ricevuto un premio, e a quanti si sono impegnati nelle ricerche e nelle attività.

Un ringraziamento al magnifico coro del teatro dell’Opera.

Questa cerimonia austera, sobria - come è giusto - interpreta questo giorno che è di memoria e di solidarietà. Memoria di chi ha pagato con la vita la crudeltà del terrorismo, di chi ha servito le istituzioni e la nostra società, non cedendo al ricatto e alla paura, di chi ha tenuto alta la dignità, divenendo così testimone della libertà di ciascuno di noi.

Ed è proprio la memoria a suscitare solidarietà. Anzitutto nei confronti dei familiari delle vittime, la cui sofferenza, tante volte, è stata aggravata da difficoltà materiali e da quotidiani sacrifici. Ad essi desidero far sentire la mia personale vicinanza, e quella delle istituzioni, consapevole che i sentimenti, che tutti noi oggi esprimiamo, nascono da un senso profondo di umanità e dalla comune coscienza civile.

Questo Giorno vuol essere segno autentico di una comunità che ricorda gli eventi, lieti o dolorosi, che ne hanno attraversato la vita, che sa guardare al futuro proprio perché capace di collegarsi alle proprie radici e di condividere, attraverso momenti difficili e anche dolorosi, un’ideale di persona e di giustizia.

Il nostro Paese è stato insanguinato, dalla fine degli anni Sessanta, da aggressioni terroristiche di differente matrice, da strategie eversive messe in atto, talvolta, con la complicità di soggetti che tradivano il loro ruolo di appartenenti ad apparati dello Stato, da una violenza politica che traeva spinta da degenerazioni ideologiche, persino da contiguità e intrecci tra organizzazioni criminali e bande armate.

Tante, troppe persone sono state assassinate barbaramente e vilmente. Tanti nostri concittadini sono stati colpiti, feriti, hanno portato e portano ancora i segni di quella insensata brutalità. Donne e uomini delle forze dell’ordine, professori, studenti, magistrati, giornalisti, uomini politici, dirigenti d’azienda, commercianti, operai, sindacalisti, militari, amministratori pubblici. Sono divenuti bersaglio perché individuati come simboli, oppure perché l’odio ha preso la forma del desiderio di annientamento, del messaggio trasversale di morte. La logica criminale - e non poteva essere altrimenti - alla fine si è impossessata anche del più ideologico dei gruppi terroristici.

Non dimenticare significa anche fare i conti con questa storia che ha attraversato la vita della Repubblica e ha messo a dura prova quella costruzione democratica che il popolo italiano è riuscito a erigere dopo la Liberazione e che la Costituzione ha reso un patrimonio di valori, non soltanto di norme giuridiche.

Abbiamo appreso che la democrazia non può dirsi mai conquistata una volta per tutte. Abbiamo appreso che la democrazia vince quando non rinuncia a se stessa, ai principi di civiltà che la sostengono, alla libertà, al diritto e al rispetto dei diritti. Abbiamo appreso che ci sono momenti in cui l’unità nazionale deve prevalere sulle legittime differenze: è stata anzitutto l’unità del popolo italiano a sconfiggere la minaccia terroristica.

Si è compreso, di fronte a quell’emergenza, che vi sono momenti che richiamano a valori costituzionali. A

impegni comuni; perché non divisivi delle posizioni politiche ma riferiti a interessi fondamentali del Paese, in questo senso neutrali.

Diversi affluenti hanno riempito l'invaso di odio e di violenza. Oggi possiamo dire - e non soltanto per l'insopportabile sequela di vite spezzate - che si è trattato di progetti eversivi, finalizzati a destabilizzare le istituzioni e a disarticolare la nostra convivenza. La violenza, l'omicidio, l'assalto alla democrazia e alla legalità sono il contrario di ciò che persegue fini liberatori: sono sempre moltiplicatori di intolleranza, di sopraffazione, di crudeltà.

Velleità rivoluzionarie della sinistra estrema, manifestate dal brigatismo rosso, trame reazionarie e rigurgiti neo-fascisti, criminali strategie della tensione, hanno avvelenato anni della vita della Repubblica. Ma possiamo convenire su un giudizio storico: la nostra democrazia, aggredita e ferita, è riuscita a prevalere per la forza del suo radicamento nella coscienza del popolo italiano.

Cercare la verità è sempre un obiettivo primario della democrazia. La verità è inseparabile dalla libertà. Tante verità sono state ricostruite e conquistate, grazie anche all'impegno e al sacrificio di servitori dello Stato, mentre altre non sono ancora del tutto chiarite, o sono rimaste oscure. Non rinunceremo a cercarle con gli strumenti della legge, e con un impegno che deve essere corale. Questa ricerca deve accompagnarsi alla riflessione e al confronto sulle radici sociali, ideologiche del terrorismo. All'opposto dei regimi autoritari, la democrazia ha sempre bisogno di sapere, di coinvolgere, di scavare nella realtà, di portare alla luce e non di occultare. Di avere la verità. Tanta strada si è fatta. Nelle attività di indagini, nei processi giudiziari, nel lavoro giornalistico e pubblicitario, nell'approfondimento storico e culturale. In questa giornata, è giusto sottolineare che il percorso va proseguito insieme.

I familiari delle vittime hanno dato un grande contributo per avviare la nostra società a una ricostruzione che svelasse le responsabilità, le possibili connessioni con interessi esterni al nostro Paese, le complicità, i disegni e gli obiettivi criminali. La sofferenza dei familiari è stata tradotta, nelle Associazioni a cui hanno dato vita, nell'impegno civile che ha aiutato la crescita di una consapevolezza collettiva.

Quando la verità è riuscita a emergere, e si è accompagnata, da parte di alcuni terroristi, al riconoscimento delle proprie colpe e alla presa d'atto della mancanza di qualunque giustificazione della loro folle strategia, talvolta si sono anche aperti canali di dialogo personali, e spazi nei quali le coscienze si sono interrogate sul senso della riconciliazione. Sono spazi che la dimensione pubblica non può varcare: si può soltanto rispettare una così grande umanità, che ha fatto seguito a una così crudele disumanità.

Non pochi di coloro che hanno seminato morte e violenza hanno finito di scontare la loro pena, e dunque hanno avuto la possibilità di reinserirsi nella società. Le responsabilità morali e storiche tuttavia non si cancellano insieme a quelle penali, e ciò impone un senso di misura, di ritegno, che mai come a questo riguardo appare indispensabile.

Ci sono stati casi, purtroppo, in cui questa misura è stata superata, con dichiarazioni irrispettose e, talvolta, arroganti, che feriscono e che, insidiosamente, tentano di ribaltare il senso degli eventi, di fornire alibi di fronte alla storia. Questo non può essere consentito.

Bene ha fatto il presidente Giorgio Napolitano - a cui rivolgo un affettuoso saluto - a raccogliere e pubblicare, dieci anni fa, in un volume edito dall'Istituto Poligrafico, tutti i nomi e i volti delle vittime degli anni di piombo, affiancando quanti sono stati colpiti dalle varie sigle del terrorismo rosso a coloro che sono rimasti vittime dei terroristi neri e delle stragi che hanno sconvolto il nostro Paese.

Quel documento non è il libro bianco di una democrazia fragile, ma un atto di coraggio dello Stato repubblicano che sa di aver sconfitto le trame eversive e i progetti di destabilizzazione, e che riconosce nei caduti una ragione di unità, un fondamento delle proprie basi morali.

Non dimenticheremo neppure un nome, neppure un volto, neppure una storia.

Quel libro fu pubblicato a cura della Presidenza della Repubblica dopo che il Parlamento decise di istituire questo Giorno della memoria, al fine di ricordare - così è scritto nella legge - "tutte le vittime del terrorismo, interno e internazionale, e delle stragi di tale matrice".

Il giorno scelto dal legislatore è quello dell'omicidio di Aldo Moro. Si tratta di una scelta carica di significato. Il rapimento di Moro, lo spietato sterminio degli uomini che lo scortavano, il sequestro, a cui è stato sottoposto per cinquantaquattro giorni, rappresentano indubbiamente il punto più emblematico di quell'attacco che mirava a travolgere l'ordine costituzionale dello Stato.

Si vivevano, allora, tempi insanguinati nelle scuole, nelle strade, nelle fabbriche: la violenza politica si era fatta incumbente e, nella nuova generazione, sembrava si dovesse convivere con una degenerazione del conflitto politico. Non tutti, anche nelle élite del Paese, compresero il pericolo e qualcuno evocò inverosimili neutralità

tra lo Stato democratico e i terroristi. Proprio nei ceti più popolari e tra i lavoratori, invece, le istituzioni democratiche vennero avvertite come espressione di tutti, del bene comune, e come misura del progresso possibile.

Aldo Moro aveva una straordinaria sensibilità per ciò che si muoveva all'interno della società. Per le nuove domande, per le speranze dei giovani, per i bisogni inediti che la modernità metteva in luce. Non gli sfuggiva la pericolosità di tanto "imbarbarimento" (è una sua espressione) della vita politica e civile. Ma al tempo stesso continuava a scrutare i "tempi nuovi che avanzano". Le stesse lettere dal carcere brigatista restano una prova della sua umanità, della sua intelligenza, della sua straordinaria tenacia di costruttore.

Oggi, a quarant'anni da quella tragedia, e da tempo, sentiamo il bisogno di liberare il pensiero e l'esperienza politica di Aldo Moro da quella prigione in cui gli aguzzini hanno spento la sua vita e pretendevano di rinchiuderne il ricordo.

Il Giorno della Memoria deve servire anche a questo: a restituirci l'opera, l'insegnamento, le speranze di chi è stato sradicato con la violenza e a mettere tutto questo a disposizione dei più giovani e di chi non rinuncia a costruire. Parlo di Aldo Moro, ma anche dei tanti martiri della democrazia che, come lui, possono tuttora dare molto al futuro della nostra comunità, di cui sono punti di riferimento. Per questo desidero ringraziare tutti gli storici, i ricercatori, gli intellettuali che, in questi decenni, hanno lavorato a liberare la Memoria e a restituirci la storia che ci appartiene, e che non può certo essere limitata al tragico rosario delle efferatezze dei terroristi.

Il corpo di Moro veniva ritrovato, nella Renault rossa, in via Caetani, il 9 maggio di quarant'anni fa. Lo stesso giorno la mafia uccideva Peppino Impastato. C'è un legame che unisce ogni violenza criminale contro la convivenza civile.

Anche nella giornata in cui la Repubblica invita a ripensare la specificità del pericolo terroristico, vogliamo tenere ben presente il nesso di libertà e di giustizia che sostiene l'impegno in ogni ambito per la legalità e il rispetto dei principi costituzionali. Le organizzazioni criminali, qualunque sia la loro origine, esprimono comunque un carattere di eversione che minaccia la nostra vita e restringe le opportunità di tutti. Fare memoria ci deve aiutare a contrastare ogni cedimento, ogni opportunismo, ogni connivenza, ogni zona grigia.

Il terrorismo e la violenza politica che giunsero negli anni '77 e '78 al culmine della loro macabra parabola, ebbero poi un rapido declino. Altre vite, purtroppo, furono colpite e stroncate. Altra violenza venne consumata. E apparve a tutti, via via, sempre più insensata, inspiegabile, crudele. Il terrorismo ha sempre cercato di aprire fratture, e di sconvolgere la normalità della vita per rendere deboli le istituzioni e vulnerabile lo Stato. Ma è stato sconfitto proprio dal tessuto sociale, da quell'elemento connettivo, che la democrazia produce, pur nelle sue imperfezioni.

Oggi la minaccia terroristica riveste nuove forme, e nuove modalità. Non sono meno pericolose di quarant'anni fa, colpendo all'improvviso nella società ormai globale e interdipendente. È il terrorismo internazionale, che reca anzitutto il segno del fondamentalismo islamista. Non è l'Islam il nemico, ma chi piega la fede religiosa per indurre all'odio e incitare alla guerra tra comunità religiose, tra popoli, tra persone.

Anche in questa stagione, la democrazia può e deve difendersi senza rinunciare ai propri valori, alla propria civiltà, all'idea di persona che fonda i diritti inviolabili. L'opera di prevenzione nel nostro Paese ha mostrato fin qui tutto il valore e la dedizione degli uomini e dei servizi che lavorano alla nostra comune sicurezza. Ma saremo ancora più forti se saremo capaci di far crescere la consapevolezza comune, e di assumerci la responsabilità, che come europei abbiamo, di favorire la pace e di costruire un equilibrio migliore nel pianeta.


Far memoria è parte di questa preziosa opera costruttiva. Far memoria anche di coloro che sono morti innocenti sotto i colpi di questo nuovo terrorismo cieco. Le cronache di questi mesi sono purtroppo piene di eventi spaventosi, di eccidi, di violenze in diverse regioni del mondo. Desidero ricordare, in questa giornata, le vittime italiane in alcune delle tragedie che più hanno sconvolto l'opinione pubblica mondiale.

Nostri concittadini hanno perso la vita nell'attentato del museo del Bardo, a Tunisi, nella strage di Dacca, in quella di Nizza, e ancora nelle Ramblas di Barcellona. Per ricordarli tutti rammento Valeria Solesin, stroncata con tanti altri giovani nel Bataclan, a Parigi, e Fabrizia Di Lorenzo, uccisa, a Berlino, a pochi giorni dal Natale. Le loro speranze devono continuare a vivere nel futuro della nostra comunità: lo dobbiamo a due giovani europee che non intendevano rinunciare alla vita e alle opportunità del tempo nuovo.

Questo è anche lo spirito del Giorno della Memoria, di questo giorno che celebriamo qui, oggi, al Quirinale. Che serve a rafforzare la democrazia, il migliore antidoto che conosciamo contro la violenza, la sopraffazione, e il migliore strumento di tutela della vita e della persona.

Sergio Mattarella
Presidente della Repubblica





PRIMA LINEA

**Gli omicidi
Ing. Carlo Ghiglieno
Torino, 21 settembre 1979**

2098

Omicidio dell'ing. Carlo Ghigliena avvenuto in Torino il 21 settembre 1979.

Imputazioni n.ri 159 (16/a), 170 (16/b), 171 (16/c) 173 (16/a)

Imputati: ALBESANO Franco, BIGNAVI Maurice, CONTI Maria Teresa, GIAY Fabrizio, LA RONCA Bruno, ROSSO Roberto, SANDALO Roberto, SERGIO Sergio, ZANBIANCHI Paolo, TOSI Liviana

il fatto

Risulta dalla segnalazione in data 21.9.79 e dal rapporto in data 3.10.79 (ff. 113 e 114 vol. 16) della Questura di Torino che alle ore 8,20 del 21 settembre 1979 ignoti avevano esplosi numerosi colpi d'arma da fuoco contro l'ing. Carlo Ghigliena, responsabile del settore "Pianificazione FIAT", che uscito di casa, si accingeva a salire sulla sua Fiat Ritmo tg. TO S 67096, parcheggiata in via Petrarca quasi angolo con C.so Massimo D'Azeglio.

L'ing. Ghigliena, raggiunto da tre colpi al capo e tre al torace ^{era} deceduto istantaneamente.

I due assassini, dei quali uno era armato di mitra, avevano allora raggiunto rapidamente una autovettura Fiat 112, verde, che li attendeva all'angolo tra via Petrarca e via P. Giuria, con a bordo un quarto com-
plice, e si erano dileguati in direzione di C.so

2099

Dente.

Durante la fuga uno dei terroristi aveva sparato in aria un colpo d'arma da fuoco che aveva attraversato la parte superiore della vetrina della Ditta Oddio-
finendo ⁱⁿ na, sita in via Petrarca ^{in terra} (poi veniva reperita
to un proiettile cal. 7,65.

Sul luogo del mortale agguato la Polizia, prontamente intervenuta, rinveniva accanto al cadavere dell'ing. Ghigliena un proiettile cal. .38 special e un'incavatura appartenente a proiettile del medesimo calibro.

L'autovettura utilizzata dagli assassini per la fuga veniva ritrovata pochi minuti dopo il tragico fatto su segnalazione dell'ag. di P.S. Mameli Federico, in servizio presso il complesso delle scuole di via Bidone - via Belfiore.

L'agente, infatti, aveva notato quattro giovani che a passo veloce si erano diretti lungo via Nizza in direzione di via Valperga Casuso ed aveva ricollegato la presenza di quei quattro giovani ad una vettura Fiat 112 verde tg TO H06675 che nel proseguimento del suo giro, aveva visto parcheggiata con i finestrini aperti.

Sulla vettura gli agenti rinvenivano due bossoli cal. 7,65 parabellum marca C.T.I..

2400

La macchina risultava rubata il 5 settembre 1979 in
via Nizza 71 al proprietario Martini Silvano che ne
aveva fatto regolare denuncia al Com.te di P.S. Bar-
riera Nizza (c. 172 e 173 loc.cit.)

Dal complesso delle dichiarazioni delle persone che
avevano assistito all'agguato emergeva che all'aggu-
to aveva preso parte, oltre ai due assassini, un ter-
zo giovane di età compresa tra i 25 ed i 30 anni, di
alta statura, castano chiaro di capelli con corpora-
tura atletica: questo giovane era salito con gli
altri due sulla Fiat 132 verde.

Dal complesso delle descrizioni venivano comunque trat-
ti degli identikit degli assassini (cfr. ff. 136, 142
e 143).

La rivendicazione

Intorno alle ore 9,25 dello stesso 21 settembre una
telefonata anonima all'agenzia A.N.S.A. aveva riven-
dicato all'Organizzazione terroristica Prima Linea
la paternità dell'omicidio: "Qui Prima Linea - Grup-
po di Pucco di Charlie e Carla, rivendichiamo l'eli-
minazione dell'ing. Ghiglieno Carlo, dirigente FIAT
del processo logistico. Perché non vi sbagliate l'ab-
biamo eliminato e on sette colpi cal. 38 special Nor-
ma punta cava. Questo è il primo atto della campagna
di terrore proletario verso il comando d'impresa."

2401

Qui prima linea in onore ai compagni Matteo e Barbara".

Analogamente telefonata era fatta pervenire al quotidiano
"la Stampa" nella stessa mattinata.

E nella serata un'ulteriore telefonata all'ANSA ave-
va indicato il luogo ove era stato lasciato il volan-
tino di rivendicazione (cfr f. 124 e seg.).

Le indagini

Fin dalle primissime ore la Polizia intraprendeva at-
tente indagini nella zona dell'omicidio alla ricerca
di tutti i possibili indizi dai quali risalire agli
autori dell'omicidio, mostrando con esito negativo

agli interpellati foto di appartenenti a formazioni
eversive, tra le quali quella di Zambianchi Paolo.

Sulla scorta di somiglianze tra gli identikit e le
sembianze di Giglio Sergio, Varese Vittorio e di Ste-
fano Gaetano, venivano effettuate, con esito negativo,
delle ricognizioni di persona.

Veniva poi tratto in arresto certo Potito Americo che
si era autoaccusato di una compartecipazione nell'omi-
cidio, materialmente eseguito da due individui che
lo avevano assolto come autista.

Il prosieguo delle indagini - delle quali qui non è
necessario e rilevante dare conto - dimostrava l'ina-
attendibilità delle dichiarazioni dell'Americo nei cui
confronti si decretava l'archiviazione dell'azione

pensale in relazione allo omicidio dell'ing. Chiglieno e lo si rinviava a giudizio del Pretore per il delitto di autocalunnia (Ordinanza-Decreto del G.I. in data 21.12.79 a f. 109).

Accurate indagini venivano condotte sulle tracce dattiloscopiche rinvenute sulla vettura e sui volantini di rivendicazione.

Mentre le prime non portavano a risultati di sorta, le seconde - quelle relative alle impronte lasciate sui volantini - fu fatta risaltare dagli esperti del Gabinetto di Polizia scientifica della Questura di Torino - permettevano di accertare che due delle impronte erano state lasciate dal pollice e dall'indice della mano sinistra di Tosi Liviana, (sul punto si veda il rapporto DIGOS 16.10.80 e atti allegati con la dimostrazione d'identità dattiloscopica, compiuta dalla Divisione polizia scientifica - sezione identità del Ministero degli interni a f. 454 e segg.).

Gli accertamenti compiuti sui volantini di rivendicazione evidenziavano ancora che detto volantino era stato battuto con la stessa macchina da scrivere e dal medesimo dattilografo che aveva battuto il volantino di rivendicazione dell'omicidio di Carmine Civitate (cfr. rapp. Digos 24.10.79 a f. 211 e perizia prof. Ghiò).

Veniva accertato attraverso la perizia ballistica, con giunta a quella legale, che ad uccidere l'ing. Chiglieno, erano stati tutti proiettili del tipo semi-blindato, proveniente dallo sparo di cartucce cal. 38 special o 357 magnum allestite dalla oga svedese Norma.

Le acquisizioni probatorie

Ancora una volta sono le dichiarazioni di Sandalo che, rendendo ampia e spontanea confessione, svelano i nomi degli autori e di tutti i compartecipi di questa gravissima impresa criminale.

Il Sandalo, infatti, nell'interrogatorio del 5.6.80 (f. 57 in vol. interr. gen. e f. 342 in vol. 16) dapprima ha riferito che in un incontro avvenuto con Davide e Claudio la sera del 31 agosto 79 a Caverotto, costoro: "mi comunicarono la linea di tendenza che l'esecutivo nazionale aveva programmato per l'autunno nel corso di riunioni tenutesi a Castiglioni della Pescaia nell'agosto. Mi dissero anche che già nel luglio Filippo aveva intrapreso insieme ad alcuni operai messigli in contatto da Giacomo ed Ivan, uno studio delle fabbriche della città. Nell'incontro mi fu detto che era già stato prescelto un obiettivo per i primi di settembre: si trattava del responsabile della ditta Carallo a nome Castellano... il Davi

2104

de ed il Claudio mi dissero che sul fronte delle fabbriche e comando d'impresa occorreva alzare il tiro perché a Torino la organizzazione, per i noti problemi interni, non era riuscita ad esprimere valide tematiche e linee di tendenza programmatiche nel luglio 79 (e cioè nel periodo in cui vi erano stati i blocchi stradali e le agitazioni per gli scioperi per il rinnovo del contratto dei metalmeccanici...)

Poi, dopo aver descritto i preparativi dell'azione e le ragioni che all'ultimo momento ne avevano arrestato il corso, ha iniziato a parlare dell'omicidio Ghiglieno (f. 62 in vol. interrog. gen. a f. 347 in vol. 16): "Fu l'esecutivo di P.L. tenutosi a Bordighera quello che lanciò l'inizio della campagna Fiat di cui Claudio può essere considerato la mente."

Lui e Filippo, individuarono una serie di dirigenti ad alto livello della Fiat e questi vennero seguiti (oltre che da Claudio e Filippo) anche da Davide.

Lucia, Ivan, = Di questi altri obiettivi ricordo solo il nome di Vittorio Ghidella, oltre a quello di Ghiglieno."

"Venne scelto il Ghiglieno perché risultò essere quello che aveva gli orari più regolari e viaggiava senza scorta."

Le ricognizioni su di lui furono fatte specificamente

2105

da Davide, Lucia ed Ivan."

"Fin dall'inizio si sapeva che l'attentato sarebbe stato omicidario."

"In una riunione avvenuta il lunedì 17 in via Susa, venne deciso il nucleo operativo: Ivan e Davide sarebbero stati gli esecutori contemporanei, e Davide ricordò più volte che si doveva mirare alla testa. Filippo doveva fare da copertura, io da autista. Il compito di rubare le auto fu affidato a Mario, che le rubò con Luigi."

"Sapei che Luigi era appena entrato nel Tecnico Logistico (TL) e seppi poi che si chiamava Filippo Mastropasqua."

"Personalmente non l'ho mai visto."

"Per quanto ne so io, né Mario né Luigi sapevano che le auto erano destinate all'azione contro Ghiglieno. Del resto io col Mario e col giro di Orbassano non ho mai avuto contatti."

"Una seconda riunione operativa fu tenuta il giorno 19 settembre alle ore 21 sempre in via Susa. Ivan comunicò che le auto erano state procurate secondo le disposizioni date: una Fiat 132 blu di tale Molino, che era stata posteggiata vicino a piazza Carducci. Una Fiat 127 rossa e una 127 color sabbia (che dovevano servire per il cambio macchina) posteggiate

davanti ad una scuola in via Valperga Caluso dove c'è un piccolo spiazzo. La via di fuga era stata pre-disposta verso il centro città, dal momento che andar verso piazza Carlucci poteva risultare pericoloso per via dei numerosi cavalcavia.

"L'attentato avrebbe dovuto essere compiuto il 20 settembre: le modalità operative furono rispettate a parte lo spostamento di un giorno e quindi ne parlo in sede di descrizione dell'attentato. L'appuntamento fu fissato alle ore 6,45 in corso Casale, nell'alloggio che serviva da base di appoggio per i clandestini di passaggio."

"Indossammo tutti e 4 i giubbotti antiproiettile. Io ebbi la Walter P. 38 7,65 parabellum; Filippo l'M.12; Davide aveva una Smith Wesson 38 special due pollici; Ivan una Colt Cobra 38 special due pollici; entrambe con guanciale in gomma al posto di quelle in legno, acquistate pochi giorni prima dalla Paola in un'armoria (non so quale)."

"Secondo gli accordi Davide infilò la sua arma in un nécessaire da viaggio e Ivan in un sacchetto di pane comprato per l'occasione."

"Sull'auto venne poi lasciato (sui sedili posteriori) lo Sten a doppio caricatore e 4 granate. Con vari mezzi raggiungemmo i giardinetti di via Madama Cristina

angolo via Belfiore. Davide ed Ivan, che avevano fatto il relativo controllo, dissero che la Ritmo gialla di Ghiglieno era posteggiata nella solita via.

Io andai a prendere la 132 e mi fermai in via Pietro Giuria angolo via Petrarca."

"Davide e Ivan, secondo gli accordi, dovevano raggiungere (attraverso la via Donizzetti) via Petrarca angolo la Corso Massimo."

"Il Filippo doveva invece stazionare sulla banchina spartì traffico del corso stesso. Si sapeva che Ghiglieno usciva intorno alle ore 7,50. Appena ero arrivato con l'auto all'angolo sopra citato vidi i tre compagni arrivare quasi di corsa; Davide passandomi a fianco mi disse "ciao vecchio; possiamo andare a casa" e ne dedussi che era successo qualcosa di anomalo. Andai a posteggiare l'auto vicino a piazza Carlucci, in una via dove c'è una clinica privata. Tornato in via Susa appresi che l'azione era saltata per la presenza di un posto di blocco dei CC. davanti alla facoltà di medicina."

"Il tutto venne rinviato alla mattina successiva. Arrivato in affetti che l'omicidio fu commesso la mattina del 21.9. Io mi accorsi che c'era un certo ritardo nell'esecuzione dell'attentato e i compagni me lo confermarono in seguito, riferendo che avevano

3108

visto Ghiglieno uscire di casa con la moglie e quindi Davide ed Ivan ebbero un attimo di esitazione perché non volevano coinvolgere la donna, che però si infilò in un garage sotterraneo per cui Davide e Ivan si avvicinarono a Ghiglieno e lo uccisero. Io sentii una serie di improvvise e secche detonazioni nella via; almeno 5, costanti.

" Con l'auto andai al centro dell'incrocio. I tre compagni raggiunsero l'auto di corsa. "

" Filippo aveva l'M 12 in mano. Fece un po' di fatica ad entrare sull'auto. "

" Mentre i compagni stavano salendo in auto, notai che alcune persone ci stavano osservando dall'interno di un negozio, posto sulla sinistra, una stireria; colla mano sinistra allora presi la pistola e sperai un colpo in alto; mi pare di aver letto che raggiunse l'insegna. "

" In auto, Davide si trovava alle mie spalle con lo Sten; di fianco a me Filippo con l'M 12 e Ivan dietro a Filippo; imboccammo via Monti, poi via Madama Cristina; utilizzando la solita paletta per bloccare il traffico; inoltre io avevo gli abbaglianti accesi e clacson schiacciato; imboccammo via Belfiore; attraversammo corso Raffaello e fermammo la 132 in via Belfiore angolo via Bidone; scendemmo al volo da via

3109

Bidone; svoltammo in via Saluzzo, indi in via Valperga; io e Davide (con la borsa contenente lo Sten e la paletta) camminavamo davanti agli altri due.

Salimmo sulla 127 rossa, che come l'altra aveva quale segno di riconoscimento il deflettore destro aperto. E le chiavi erano sotto il parabola. Io tirai l'aria per far partire l'auto che infatti subito mi mise in moto; gli altri due non ci riuscirono. Imboccai via Valperga il cavalcavia di corso Soumiller alla fine del quale mi fermai per attendere gli altri. Ma la 127 non si vide. Davide mi urlava di andare avanti dicendo "ai aggiuntino". Girai a destra in via Gioberti, la percorsi fino all'incrocio col corso Stati Uniti. Dopo mi fermai di nuovo per aspettare gli altri due, che però non arrivarono. La via di fuga concordata era fino a corso Soumiller; posteggiammo la 127 in via Magenta davanti alla palerata. Raggiungemmo corso Vittorio a piedi; prendemmo il 60 fino a corso Inghilterra e di qui andammo in via Susa. "

" Dopo oltre un'ora Ivan e Filippo arrivarono trafelati, riferendo che la macchina si era ingolfata e l'avevano lasciata sul posto, facendosi a piedi la strada da via Valperga a via Susa. Io stesso ho constatato più volte che per qualche mese (almeno fino a dicembre) quella 127 non venne recuperata. Sono stato io a dare

a Claudio alcuni numeri dello Illustrato Fiat che mi arrivavano regolarmente a casa perché mio padre lavorava in Fiat. La stessa cosa ho fatto col giornale dei capi (mio padre era stato caposquadra). Se non erro, si trattava un blocco di alcuni numeri del Giornale dei Capi che mi arrivò ai primi di settembre."

"Ricordo che (se non sbaglio prima dell'attentato) il Claudio mi fece vedere una sorta di schedario di vari dirigenti Fiat e tra le persone schedate c'era anche Ghiglieno. Ricordo infatti che su uno dei numeri del Giornale dei Capi vi era tutto un inserto sulla logistica della Fiat con foto di Ghiglieno. Tali pubblicazioni non erano fornite all'organizzazione solo da me ma anche arrivavano per altre vie."

"A quanto mi consta escludo un collegamento BR. P.L. sulla vicenda Ghiglieno come su altre vicende relative ad attentati."

"Interviene il P.M. dott. Bernardi."

"So che fu Claudio (se lo disse lui) a redigere il volantino di Ghiglieno se non erro, prima dell'azione dell'omicidio".

Nell'interrogatorio del 31.7.80 (f. 178 in vol. interr. gen) sempre il Sandalo ha precisato: "Sull'omicidio Ghiglieno so che il Salvi rubò una almeno delle due Fiat 127. Già da una quindicina di giorni prima del

21 settembre l'O. aveva fatto sapere ai vari componenti delle ronde che era necessario rubare delle auto e questo significava che era in preparazione un attentato di rilievo."

"Era inoltre noto che stava per partire la campagna sulla Fiat. Ovviamente non so dire quale grado di consapevolezza avesse il Salvi sulla destinazione della macchina che lui andava a rubare. A me risulta che all'epoca Salvi fosse iscritto nel TL o in una struttura TL, non so dire se dell'O. o delle Ronde". Si tratta della Fiat 127 beige di cui si è già detto nel capitolo precedente.

Il Sandalo poi ha aggiunto (interrog. 29/1 a f. 591 in vol. 16): "Conferma che all'epoca dell'omicidio Ghiglieno era appena avvenuto al trasferimento della casa di C.so Basile in quella di via De Verrazzano. In quest'ultima casa abitavano insieme Rosso e la Tosi con Zambianchi. So che quest'ultimo portò due coppie del volantino che lasciò in una cabina telefonica."

"Ricordo un particolare curioso e cioè che Zambianchi ci raccontò che, nonostante fosse in taxi mentre andava a depositare i volantini in questione che teneva in mezzo ad un giornale, era stato fermato dalla Polizia. Gli avevano chiesto i documenti, lui aveva

esibito quelli falsi a nome Crivellari Giorgio e avv
va potuto proseguire. Frenò atto di quanto su si
dice e cioè che sul volantino sono state individuate
due impronte digitali della Tosi Liviana. La cosa è
logica e si spiega col fatto che essa viveva con Rog
no, autore materiale del volantino e quindi detto vo
lantino lo sarà passato per le mani."

"Può anche darsi che l'impronta sia rimasta mentre la
Tosi dattiloscrittava il volantino; in genere era lei
(che era stata impiegata e che sapeva scrivere bene
a macchina) a dattiloscrittare i documenti che Rosso
preparava e che sottoponeva alla nostra approvazione
prima della stesura definitiva"; ha infine specificato
nell'interrogatorio 1.12.51 (f. 556 vol. 16): "In
ordine all'omicidio Ghiglieno richiamate tutte le
precedenti dichiarazioni e dopo aver udito più volte
le registrazioni delle tre telefonate di rivendicazio
ne sono in grado di precisare ed aggiungere quanto se
gus (l'ufficio dà atto di aver fatto ascoltare al San
dalo la cassetta contenente le registrazioni di cui
sopra)."

La prima telefonata, che è quella con voce femminile
falsata è mia. La seconda la riconduco con buona pro
babilità alla voce di Zambianchi. La terza è di nuovo
mia con voce questa volta normale".

(Int. 1.12.51).

Prima di passare alle dichiarazioni del Gias che co
stituiscono l'altro preciso e completo polo di rife
rimento del quadro probatorio, va solo accennato alle
dichiarazioni dello Zedda (interr. 21.4.80) che sono
ancora precedenti a quelle del Sandalo; lo Zedda ha
indicate nel Gias uno degli autori dell'omicidio avag
dolo compreso dai commenti del Gias su uno degli ides
siki apparsi sulla Stampa subito dopo il fatto.

Il Gias invece ha confermato l'accusa dello Zedda
rendendo un'esplicita confessione.

Nell'interrogatorio del 12.5.79 (f. 32 in vol. interr.
gen. e f. 339 vol. 16) il Gias ha infatti raccontato:

"Il dibattito politico complessivo rispetto alle lot
te contrattuali alla Fiat e ai componenti di violenza
operaia organizzata (ad esempio via Berthollet) si
svolse all'interno dell'organizzazione a partire dal
luglio 1980."

"E' cioè in questo periodo che iniziò il dibattito
sul comando di impresa. Il 9 e 10 settembre 1979 si
svolse una riunione nazionale a Bordighera in un
alloggio non so da chi affittato e del quale non so
fornire indicazioni circa la sua ubicazione."

"Ricordo che era all'interno del paese lontano dalla
via Aurelia...."

" La convocazione della riunione venne fatta attraverso Davide, Andrea e Claudio. Vi parteciparono io, Claudio, Davide, Andrea, Laura, Sirio, Anna, Alberto e l'altro Ivan che mi pare sia di Brescia, nel senso che politicamente operava a Brancia. Vidi questo Ivan in quella occasione per la unica volta e poi fu espulso. Io avevo in precedenza già sentito nominare da Alberto. Egli fu introdotto nella organizzazione non so in quale epoca precisa da Alberto che gli era amico. A quella riunione l'Ivan partecipò perché invitato da Claudio."

" In quella riunione si doveva anche eleggere l'Esecutivo Nazionale che venne nominata nelle persone di Andrea, Davide e Sirio con me quale componente aggiunto e con la condizione che entro pochissimo tempo avrei dovuto entrare in clandestinità."

" Si doveva, come detto, discutere anche della campagna Fiat, ma la riunione fu incentrata quasi esclusivamente sul dibattito politico relativo alla posizione di Alberto ed Ivan; in pratica, in quella riunione, si sancì la rottura rispetto alla organizzazione di Alberto ed Ivan anche se non fu adottato un provvedimento formale di espulsione..... "l'obiettivo fu individuato da Filippo e Claudio non da me perché rimasi in ferie dal 27 agosto al giorno 12 settembre

e mi trattenni in valle ancora qualche giorno riprendendo i contatti con l'organizzazione a Torino il 16 o 17 settembre."

" Il mio intervento quindi fu successivo alla scelta dello obiettivo e allo studio preparatorio della operazione."

" Prima ancora della azione io avevo due riserve da muovere: la prima era che l'azione fosse interposta nel senso che sarebbe stato molto più efficace politicamente il farla a luglio e cioè durante le lotte operaie per il rinnovo contrattuale."

" La seconda riserva era che ero sicuro che la FIAT per rispondere all'uccisione di Ghiglieno avrebbe messo in atti una rappresaglia assai dura contro la classe operaia, tenendo conto dell'alto livello di Ghiglieno nell'organizzazione Fiat. Mi risulta che i compagni avessero studiato una rosa di obiettivi tra cui il capo del personale della Mirafiori e quello di Rivalta."

" Ripeto che al momento del mio ritorno a Torino la scelta su Ghiglieno era già stata fatta e presumo in relazione al fatto che Ghiglieno era il più importante tra questi dirigenti rappresentando agli il maggior cervello per il settore auto della FIAT nel progetto logistico ed informatico."

Esclude, in rapporto all'azione Ghiglieno che vi sia
 no stati momenti di coordinamento tra PL. e BR.

Per Torino i rapporti con Le BR erano tenuti da Clay
 tio nel senso che fu lui ad incontrarsi due volte con
 Vicalisto a seguito di una richiesta delle E.R.

stesse ma si trattò di incontri successivi all'azio
 ne Ghiglieno e nei quali le BR approfondirono il
 nostro discorso sulla struttura delle bande e sul
 progetto di costruire l'esercito di liberazione co
 munisti.....

Il Ciai, poi, descrisse le modalità dell'omicidio:

"nella operazione Ghiglieno io e Davide eravamo in-
 caricati di sparare: io per primo al torace e Davi-
 de successivamente per il colpo di grazia.

" Filippo era di copertura mentre il Franco era l'au-
 tista. "

" Poiché l'azione si è svolta secondo lo schema opera-
 tivo predeterminato mi limiterò a descriverla come
 in effetti essa avvenne. "

" Io e Davide eravamo armati ciascuno di un revolver
 calibro 38 due pollici Smith e Wesson e di una Beret
 tta cal. 92 a testa: quelle prese alla polizia o in
 via Millio o nella rapina alla Polfer di Rogoredo.
 Prima che Ghiglieno uscisse dalla sua abitazione io
 e Davide ci mettemmo d'accordo nel senso che io avrei

sparato a Ghiglieno soltanto nel caso in cui non ci
 fosse stata con lui la moglie. Ed in effetti quando
 aprai a Ghiglieno la moglie non era più presente e
 nulla ha visto della esecuzione. "

" Il Filippo funzionò di copertura con l'M 12 mentre
 il Franco guidava la 128 che era stata procurata dal
 TL. "

" L'azione avrebbe dovuto essere compiuta il giorno
 precedente ma la dovenno rinviare perché arrivati
 sul posto constatammo che vi era un posto di blocco
 dei CC. sul corso Massimo D'Azeglio proprio di fron-
 te a Torino Esposizioni. "

" Il defilamento avvenne con la 128 sino a via Valper-
 ga Caluso (Franco, preso da un momento di nervosismo,
 aveva sparato con la sua arma contro la vetrina di
 un negozio vicino a dove l'auto era ferma e per que-
 sto suo gesto egli fu rimproverato). "

" In via Valperga Caluso erano già state piazzate due
 Fiat 127: su una salirono Franco e Davide che riusci-
 rono a metterla in moto allontanandosi. Filippo in-
 vece non mise in moto l'altra perché il motore si
 ingolfò ed allora a piedi attraversò via Belfiore e
 via Saluzzo raggiungendo il sottopassaggio di FN (Por-
 ta Nuova). Sul Corso Vittorio prendemmo un pulman
 che ci portò in via Susa".

"La mattina dell'omicidio Ghiglieno io avevo smontato dal lavoro alle ore 5.45-6. Mentre stavo venendo a Torino con la 850 di mio padre, venni fermato dalla polizia stradale che mi voleva fare una multa. Arrivai a Torino intorno alle 7.15-20, recandomi nell'alloggio di via Susa che funzionò come base per l'operazione."

"Il volantino di rivendicazione venne discusso prima della operazione da me, Davide, Claudio e Filippo e fu redatto dal Claudio."

"Dopo l'azione io fui colto da una crisi personale molto profonda, che peraltro io non dimostrai ai miei compagni. Ricordo di essere ritornato in Valle, di aver trascorso il pomeriggio in compagnia di Daniela. Non scambiai praticamente parola con lei. Nulla le dissi in maniera esplicita. Lei ovviamente comprese quello che era successo. Dopo aver partecipato alla riunione e riflettendoci sopra ho capito la ragione per la quale ero stato designato a sparare per primo contro Ghiglieno: ruolo cioè che mai in passato mi era stato affidato. Ciò avvenne per Ghiglieno, perché questa, secondo l'organizzazione avrebbe dovuto essere la mia ultima azione a Torino in quanto subito dopo avrei dovuto entrare in clandestinità, come membro dell'esecutivo nazionale. Mi accorsi cioè che in qual

che modo ero stato preso in mezzo: me ne accorsi quando vidi pubblicato sui giornali l'identikit dello sparatore e constatata la somiglianza sia pure generica con la mia immagine."

"Vi fu quindi da parte della organizzazione chiarissime una forzatura nei miei confronti sul problema del mio ingresso in clandestinità e la decisione di forzare i tempi non poté che avvenire attraverso una riunione dei compagni dell'esecutivo nazionale (Davide, Andrea e Sirio) precedente alla preparazione dell'omicidio Ghiglieno. Aggiungo adesso che dall'Esecutivo nazionale faceva parte anche Claudio per cui il totale dell'Esecutivo era di quattro più uno."

Anche Autino Marcos, nell'interrogatorio del 15.5.80 (f. 3 in fasc. richieste P.M. in vol. 11) ha fornito il suo contributo di collaborazione riferendo che:

"nel settembre del Filippo sentii parlare, prima dell'omicidio Ghiglieno, di un qualcosa di grosso che era in preparazione (disse testualmente che doveva succedere qualcosa che li "farà incassare molto"); non sentii però mai discorsi operativi su questa azione né - prima dell'omicidio - il nome del Ghiglieno. Dopo l'omicidio ricollegai quei discorsi con il fatto e si accentuò la mia crisi....".

Il 19.5.80 è la volta di Vacca Roberto (f. 14 in vol.

2120

interr. gen. e f. 675 in vol. 16) che, dopo aver
precisato che nel settembre 79 aveva incontrato il
Devide con il Claudio, che per la prima volta vedeva
a Torino, ha dichiarato: "Mi fu fissato in quell'occa-
sione un nuovo appuntamento con la Paola che in quel
periodo assunse la direzione del "L" per Torino. La
Paola mi disse in quell'occasione che era necessario
procurare delle auto da tenere a disposizione dell'org.
e mi presannunciò una telefonata del Sandalo per un
successivo appuntamento. In effetti fu poi la stessa
Paola a telefonare al Sandalo fissandomi un appunta-
mento in piazza Nizza.... dove trovai il Sandalo il
quale mi fissò un appuntamento con il "ciuccio" (ciòè
il Salvi Paolo) in C.so Stati Uniti" per apostare
una 127 rossa...." Pochi giorni prima dell'omicidio
Chiglieno mi telefonò la Paola fissandomi un appunta-
mento con il Sandalo. Il Sandalo mi disse di mettere
l'auto.... in via Valperga Caluso. Lì notai anche
l'altra auto e cioè una 127 beige... Dell'omicidio
Chiglieno ho poi saputo dopo il fatto leggendo sui giorn
nali ed il documento che lo rivendicava."
Questo documento ci venne consegnato a casa di Freeman
in occasione di una riunione.... il volantino era
stato predisposto da Claudio."
Avevano già saputo prima della riunione a casa Freeman

2121

che una delle auto 127 non era partita e che una dei
compagni aveva dovuto ritornare alla base a piedi".
Il 27.3.80 (f. 15 in vol. interr. gen.) è l'Albesano
a rivelare il suo ruolo nella vicenda e a fornire con-
ferme sui nomi degli esecutori: "Rubai io le due auto
(una 132 e una 127) usate per l'omicidio. Mentre ru-
bavo queste auto, sapevo che esse erano destinate a
commettere un omicidio."
"Ignoravo il nome della persona che doveva essere uc-
cisa; sapevo però che l'omicidio rientrava nella cam-
pagna Fiat. Ho rubato le due auto con uno dei sette
"Francesi", con uno cioè dei sette italiani arresta-
ti recentemente in Francia.... Conoscevo Filippo Ma-
stropasqua... Mastropasqua comunque non c'entra con
le due auto rubate per Chiglieno...."
"Le due auto da me rubate (non ricordo quanto tempo
prima dell'omicidio) io le avevo portate nella zona
di C.so Massimo e la sera prima le consegnai a GIAN-
facendogli vedere dove erano parcheggiate.
Non partecipai materialmente all'omicidio. L'azione
fu compiuta da Gian, Sandalo, Bignami e Filippo (Zag-
bianchi)".
Conferme sui componenti il nucleo degli esecutori
provengono anche da Michele Viscardi, che nell'inter-
rogatorio del 19.11.80 ha dichiarato "Posso affermare

con certezza che vi parteciparono Bignami (che sparò per primo) Giac, Zambianchi, Sandalo e forse un altro".

E da Donat Cattin (f. 198 in vol. interr. gen. a 565 in vol. 16 che ha affermato:

"Ero già uscito da P.L.. Me ne parlò il Sandalo dicendomi che vi avevano partecipato: lui con il ruolo di autista (che aveva sparato un colpo contro un negoziante); Giac e Bignami come esecutori; Zambianchi con funzioni di copertura (del nome di Zambianchi non sono sicuro)".

Rilevanti sono anche le dichiarazioni di Marangon sui meccanismi decisionali nell'organizzazione anche con riferimento alla campagna sul comando d'impresa e sulla composizione dell'Esecutivo nazionale.

Nell'interrogatorio 21.10.81 (f. 3 e 4 in interr. gen.) il Marangon ha affermato:

"A livello nazionale occorre fare una precisazione. A partire dall'autunno del 1979 e sempre più con l'andar del tempo, diventa decisivo a livello nazionale il peso politico della sede torinese."

"Ciò per l'autorità politica sempre maggiore esercitata da Rosso; tanto che ad un certo punto si può dire che in qualche modo la sede torinese di P.L. significa la direzione nazionale di P.G. Sino al gennaio 1980 non opera un Comando nazionale ma un Esecu-

tivo Nazionale, composto da Regio, La Ronza, Bignami e Giac. La soluzione provvisoria di un esecutivo nazionale era legata al momento contingente caratterizzato dai contrasti esplosi dall'interno dall'organizzazione e conclusosi con l'uscita di Donat Cattin e del suo gruppo. Nel gennaio 1980 viene nominato un Comando nazionale formato dalle stesse persone di cui sopra più Russo Silveria, Passa, Longa, Ronconi"

Per quanto riguarda i meccanismi decisionali delle varie operazioni militari di PL si può dire quanto la decisione di dare il via ad una campagna per quanto potesse partire da una indicazione della direzione di sede, doveva essere portata al Comando Nazionale, che la doveva ratificare. Ciò successe ad es. per la campagna sul Comando d'impresa, la cui ideazione fu di Roberto Rosso, l'unico in grado politicamente di maturare un progetto del genere e di pensare alla sua realizzazione. Fu Rosso ad individuare l'ing. Ghiglieno come obiettivo."

"Poi Rosso riportò la decisione della Direzione di Torino in sede nazionale e ci fu la ratifica."

"Ovviamente si trattò di una ratifica precedente all'inizio delle varie azioni militari che costituiscono la campagna in questione".

Per completezza va anche riportato quanto è a con-

Luigi

scenza del Salvi (interrogatorio 1.7.80 f. 12 in vol. interr. gen.)

"Tornai poi a Torino dopo le vacanze estive intorno al 25/26 agosto 79. Presi contatto col Giacomo, non so se telefonai io a lui o lui a me. Ci rivedemmo con Mario, Pio, Bevione e certo Luigi mai visto sino ad allora e la cui identità scoprii quando lessi del suo arresto: era Filippo Mastropasqua."

"Con gli altri del TL si vide in piazza Carducci; era un appuntamento che loro già avevano concordato prima, destinato alla ricerca di auto da rubare. Infatti erano già in 4: Luigi, Mario, Pio e il Bevione."

"Di Bevione e Mastropasqua sono assolutamente certo. Non posso escludere in maniera assoluta che uno degli altri due fosse il Sacco. Eravamo comunque in 5 poiché erano già in 4 per rubare le auto il modello era quello di lavorare in coppia, io fui dispensato a tale incarico. Oltre tutto sino ad allora non avevo mostrato doti in quell'attività perché spesso ero andato con altri del TL senza mai rubare una sola auto."

"In realtà io dissi che prima o poi avrei dovuto imparare e quindi mi aggregai a Bevione e al Luigi; dirigendoci verso piazza Bengasi. Luigi dalle parti di v. Genova rubò da solo una A. 112 e poco dopo tor

na da noi due che lo attendevamo davanti ad un bar dinanzi al quale eravamo passati a piedi poco prima. Il Luigi vide in lontananza questa A. 112 della quale era appena sceso il conducente; ci disse che sarebbe andato da solo e così fece."

"Dopo poco ci raggiunse davanti al bar e tutti e tre imboccammo la via Nizza da piazza Carducci verso P. Nuova. Notammo un centinaio di metri dopo la piazza e sulla nostra sinistra, una Fiat 127 beige posteggiata davanti ad un negozio. Era a due porte, vecchio modello con targa o TO H o TO K o TO N se non ricordo male."

"Il Luigi rimase sul marciapiede opposto rispetto a quello ove era ferma l'auto. Salii al posto di guida e chiesi al Bevione di salire anche lui; girai a sinistra e rischiai di urtare un autobus al quale tagliai la strada. Fermi l'auto in una traversa dalle parti di v. Orsua angolo C.so Dante. Diedi poi le chiavi al Bevione. Io infatti me ne andai a casa con lui si rivide con gli altri del TL."

"Certo il furto avvenne prima del 7.9.79 perché quel giorno io andai a Trieste a ritirare alla Fiat l'auto nuova. Il 9.9.79 andai a Bologna per un concerto e poi me ne andai a Torino arrivandovi il 10 settembre".

Il Dibattimento

Il Sandalo ha riconfermato la sua ampia confessione, ribadendo tra l'altro, che l'omicidio Ghigliano era il punto di partenza della campagna contro la Fiat ed il comando d'impresa decisa a livello nazionale e specificando che: "Noi di Torino proponemmo l'obiettivo, però non ci assumemmo la responsabilità di uccidere Ghigliano. Di questa campagna ne parliamo già ad agosto, nei momenti di dibattito in Toscana. Credo che dopo Bordighera vi fu un'altra riunione a settembre" (verb. 1033 retro) e che "Non so se l'esecutivo nazionale, al momento della decisione della campagna contro il comando d'impresa, decise anche la rivendicazione dei singoli stentati" (verb. 1034).

Anche il Vacca, il Donat Cattin ed il Marangon hanno ribadito quanto era a loro conoscenza della vicenda. Il Vacca ha, in particolare, specificato che la Tosi, già prima dell'epoca dei fatti, non solo era responsabile del settore TI ma anche faceva parte del Comando di Sede (verb. f. 590), insieme, dai primi di settembre, al Rosso; il Marangon, a sua volta, ha confermato la presenza della Tosi e del Rosso nel Comando di sede (verb. V. 957 retro).

Sull'omicidio Ghigliano e sulla campagna contro il comando d'impresa si devono poi registrare gli interventi di Rosso Roberto e di Zambianchi Paolo.

Il primo si è così espresso:

"Quel che viene definita campagna contro il Comando d'impresa viene ad essere un pochino il perno della azione politica a Torino ed in generale chiedo sul il fatto più significativo, ciò che caratterizza l'esistenza della nostra organizzazione a livello nazionale."

"In questi mesi avviene quella che sarà poi la scissione da P.L. condotta da Donat Cattin.... Evidentemente la campagna contro il comando d'impresa si caratterizza come nostra posizione all'interno di una battaglia politica all'interno di quel tipo di problemi, tanto è vero che nel dibattito politico che si avrà a Torino in quella fase questa cosa sarà sempre al centro. Questa campagna nasce come decisione torinese.... La determinazione e la scadenza politica nasce per determinazione di chi dirige la sede torinese in quella fase. Esclude quindi qualsiasi partecipazione di componenti del comando nazionale che non siano membri del comando di sede di Torino..... Noi in quella fase privilegiamo in modo decisivo l'azione diretta dell'organizzazione rispetto al dispiegarsi di una campagna fatta di piccole azioni condotte da organismi più o meno vicini alla nostra organizzazione", aggiungendo, quanto alle motivazioni "poli

tiche" sorrette da un giudizio negativo delle lotte
operarie di quei mesi, che "individuano un ritardo
dei processi ristrutturativi del nostro paese rispet
to ad altri paesi e riteniamo che si sia alla vigilia
di una grossa offensiva di quello che è il comando
d'impresa e in specifico della Fiat....."

Questo ci porta a ritenere che siamo in una fase di
transizione dei processi organizzativi, che siamo
in una fase quindi in cui un nuovo aspetto dell'attac
co ai processi organizzativi e di lotta si sta mani
festando. Riteniamo che la figura centrale di questo
attacco sia quello che chiamiamo comando d'impresa e
riteniamo dominante il formarsi di elementi di riorga
nizzazione societaria complessiva...."

Lo Zambianchi, a sua volta, ha affermato (verb. F.
1232 e ssg.):

"intendo rispondere, in termini politici, ad alcune
contestazioni, essenzialmente alla operatività rispet
to al comando d'impresa e agli elementi che vissero
in quel momento rispetto alle decisioni e alle temat
che che si svilupparono al di là della mia responsabi
tà che, come partecipe del comando torinese fin dalla
sua venuta a Torino, non posso declinare".

Dopo aver parlato dell'avvento dell'informatica nella
società e nelle aziende, ha aggiunto: "Noi riteniamo

che quella sia una rivoluzione in atto, che la rivo
luzione informatica non riguarda solo l'azienda e più
aziende ma che sia una rivoluzione che permea tutta
la società, aggraverono pesantemente gli spazi di
libertà degli individui, gli spazi di autodetermina
zione della propria vita, di autogestione della for
ma di lotta e che ponga una seria ipotesi sulla possi
bilità dello sviluppo della comunità umana. La Fiat
aveva iniziato, fin dal '74, con il progetto logistica,
questo tipo di operazione... Decidemmo di iniziare
l'operatività rispetto al comando d'impresa ed in
particolare la prima operazione eseguita fu l'omici
dio Ghiglieno, perché allora c'interessava in primo
luogo tentare di orientare il dibattito politico di
un'area, anche della sinistra sindacale, oltre che
delle forme varie che producevano combattimento, sul
messi che in quel momento la riforma del governo ag
ciale e della fabbrica pesantemente poneva".
Lo Zambianchi ha poi aggiunto: "Quando Sandalo parlò
dell'omicidio Ghiglieno, parlò di una scelta facil
tata dalla possibilità di trovarlo e di una rosa
vasta di nomi possibili. In realtà la rosa inizial
mente fu molto ristretta, poi si pose come scelta
politica su Ghiglieno perché aveva la responsabilità
tecnica di applicazione di processi informatici,

avendo lavorato alle Olivetti. Non ci fu una cerchia di personaggi, ma si fecero solo due nomi: l'ing. Ghiglieno e il dr. Costagnola, che era il responsabile politica della commissione informatica, cioè della commissione logistica dell'azienda. L'ing. Ghiglieno invece si occupava dei termini tecnici, come lavoro d'equipe, ma lui era evidentemente il responsabile.... L'ing. Ghiglieno aveva delle abitudini abbastanza regolari, però si decise che in qualsiasi modo si sarebbe tentato di operare rispetto a lui cioè di arrivare all'omicidio politico in qualunque modo..... Sapevamo benissimo che con l'operazione dell'ing. Ghiglieno e con altre poi fatte in seguito non saremmo riusciti a fermare il piano di ristrutturazione delle aziende. Allora ci interessava di intimidire il ceto di governo dell'azienda per poter far riflettere alcuni settori dei proletari e di operai su questi processi di ristrutturazione che venivano avanti...."

MOZIVI DELLA DECISIONE

Alla stregua delle risultanze processuali, ampiamente riportate, emerge di tutta evidenza la responsabilità degli imputati per i delitti loro contestati. Invero le concordanti ed attendibili chiamate di correo rese dal Gai e dal Sandalo, in uno con la chig

nata di corren messa dall'Albesano, e non le indicazioni accusatorie del Viscardi, del Donat Cattin, della Zedda e dell'Autino, consentono la piena identificazione degli esecutori materiali dell'orrendo crimine.

Giai e Bignami, armati ciascuno di un revolver cal. 38 - il che perfettamente corrisponde con le risultanze balistiche - si assumono il compito di sparare i 6 colpi che attingono mortalmente l'ing. Ghiglieno: lo Zambianchi, armato della mitraglietta M 12 svolge il ruolo di copertura dell'azione ed il Sandalo, armato di una pistola cal. 7,55, si trova alla guida dell'autovettura, sulla quale ancora vi sono come armamento di copertura, il mitra Sten e le granate Ananas.

Dalle congiunte affermazioni del Sandalo e del Gai, non ché da quelle del Maranzon, deriva la prova che all'individuazione dei possibili obiettivi e poi alla scelta dell'ing. Ghiglieno hanno provveduto il Rosso e lo Zambianchi.

Questi stessi imputati insieme al Bignami, alla Conti ed al Gai hanno anche provveduto alla effettuazione delle ricognizioni e dei pedinamenti sia in funzione della scelta della vittima sia per la scoperta delle abitudini della vittima designata sulle quali anche :

conformare il modello operativo.

La prova della partecipazione degli imputati citati alla attività di ricognizione deriva unicamente dalle affermazioni dell'Sandalo, oltre che dalle perorali ammissioni della Zambianchi, prima riferite.

Ed è chiaro che il problema ha un rilievo per la sola Conti la quale, a differenza di tutti gli altri imputati, risponde dell'omicidio e dei reati connessi - tranne di quello di istigazione ed apologia di delitti, mai contestatole - per aver partecipato proprio a questa attività ricognitiva, non risultando un diverso ed ulteriore ruolo.

Purtavia le ampie dimostrazioni di attendibilità derivanti dalle affermazioni del Sandalo ed i plurimi riscontri che anche nella vicenda che ci occupa si sono constatati non lasciano margine per dubitare dell'esattezza delle accuse.

Né si può pensare che le accuse, specificamente rivolte alla Conti siano state frutto di una deduzione del Sandalo per il fatto che alla medesima - come già era occorso nella vicenda Civitate - si era affidata tale incombenza, perché la varietà di ruoli svolta dal Sandalo conduce a ritenere che il prevenuto era direttamente e pienamente informato dell'intero iter formativo del progetto omicidiario e di quanti vi ave-

vano fornito un contributo.

Il Sandalo infatti, non solo partecipa alla fase della materiale esecuzione dell'omicidio, ma si occupa, come intermediario tra la Tosi e gli elementi del logistico, di predisporre le macchine necessarie per la fase terminale del defilamento e, soprattutto, partecipa come membro del Comando di Sede alla intera elaborazione del progetto omicidiario.

Orbene non vi è alcuna ragione per ritenere inattendibile la chiamata di correo della Conti, in relazione alla quale va anche ricordato come il Donat Cattin avesse riferito che l'attività di ricognizioni era costantemente affidato proprio alla Conti ed alla Tosi. Non si ha dunque ragione di dubitare dell'apporto rilevante della prevenuta nella realizzazione dell'evento mortale, giacché l'attività ricognitiva s'innesca nel procedimento, complesso per l'apporto di più persone, dal quale scaturirà l'omicidio.

Deltronde è certo che fin dal primo momento la individuazione dell'obbiettivo e la scelta della vittima concretamente caduta sull'ing. Ghiglieno, era stata collegata ad un attentato omicidiario; lo afferma il Sandalo e, lo conferma lo Zambianchi in dibattimento, onde non si può dubitare della precisa consapevolezza anche della Conti della finalità omicidiaria che, con

la condotta posta in essere, contribuiva a realizzare.

E' ancora il Sandalo che indica nell'Albesano l'incaricato di rubare le autovetture: l'Albesano invero

ammette di aver svolto tale ruolo, sottraendo la Fiat

132 ed una Fiat 127, con la precisa consapevolezza

della loro destinazione all'azione omicidiaria in preparazione e curandone la messa a disposizione del

nucleo operativo, facendo vedere al Ciat, a poche ore dell'azione, il luogo ove si trovavano parcheggiate.

Ancora sul furto della vettura, va - una volta di

più - sottolineata la attendibilità delle dichiarazioni del Sandalo per la piena corrispondenza delle

sue conoscenze con il reale svolgersi degli eventi e dei contributi che soggetti diversi hanno apportato

all'azione.

Il Sandalo, infatti, ha indicato come autori delle sottrazioni della vettura l'Albesano, che è confessò, il

Mastropasqua Filippo ed il Salvi.

L'Albesano in verità ha negato che con lui abbia partecipato ai furti il Mastropasqua, che, per parte

sua, si è sempre rifiutato di rispondere; tuttavia

il ruolo del Mastropasqua nella vicenda viene confermato dal Salvi.

Come si è visto, quest'ultimo ha confessato di aver sottratto insieme al Revione s., appunto, al Mastro-

pasqua, la Fiat 127 beige che al momento della azione

era a disposizione del nucleo operativo per il declassamento finale.

E ciò, al di là della consapevolezza che il furto

fosse finalizzato all'omicidio - consapevolezza che

anche il Sandalo esclude - dimostra ad un tempo la

esattezza, in linea di fatto, dell'affermazione del

Sandalo e la correttezza del giudizio, più volte

espresso da questa Corte, di attendibilità dei costanti processuali del prevenuto.

E' altresì provata la responsabilità della Tosi Liviana, che fornisce il suo contributo anche alla

fase preparatoria dell'omicidio, oltre che - come fra poco si dirà - a quella decisionale.

Va intanto premesso che in quel torno di tempo

Liviana Tosi rivestiva all'interno della sede torinese di P.L. un ruolo assai delicato ed importante.

Era infatti responsabile del settore T.L. e quindi aveva la responsabilità di approvvigionare quanto

necessario per la riuscita o, comunque, la esecuzione delle azioni programmate.

Conducono, invero, a questa conclusione le concorrenti dichiarazioni di numerosi imputati.

Il Sandalo, infatti, ha dichiarato nell'interrogatorio 3.5.80 (f. 22 in vol. interrogatorio generale)

e lo ha ribadito in dibattimento (verb. 1034) che:

"Del settembre la Paola fu la persona che nel polo torinese si occupò in maniera specifica del settore logistico....".

Lo Zedda, a sua volta, nell'interrogatorio 4.4.80 (f. 20 in vol. interr. gen.) ha affermato:

"Per quanto riguarda il tipo di struttura di P.L. a livello locale esiste in ogni città ove P.L. opera un servizio Tecnico - logistico, che nel nostro linguaggio indichiamo in maniera abbreviata T.L."

"Il T.L. è ovviamente un servizio di estrema importanza nel funzionamento di P.L. perché provvede alla gestione di numerosi problemi: il finanziamento, le armi, le basi, la ciclostilatura dei documenti e talora anche la dattiloscrittura degli stessi."

"Non mi risulta che esista un organismo autonomo T.L. a livello Nazionale mentre certamente esistono forme di collegamento stretta e frequenti fra i vari T.L., per le ragioni che in appresso indicherò."

"Per quanto riguarda Torino il responsabile del T.L. credo sia la Paola di cui ho già parlato nei precedenti interrogatori: infatti è lei che aveva la disponibilità delle armi; era a lei che ci si doveva rivolgere per ottenere i rimborsi delle spese."

Il Biasi, poi nell'interr. 11.5.80 (f. 49 in vol. in

terr. gen.) ha osservato che: "La gestione finanziaria è curata dal T.L. di organizzazione che per Torino non significava la Paola. A livello nazionale non esiste un organismo centrale bensì una forma di coordinamento tra i vari T.L. locali. Per Milano ed è attualmente se ne occupa Mario (Albesano Franco) mentre a livello nazionale il coordinatore del T.L. era Sirio".

Il che è confermato dal Vacca che, oltre che nell'interrogatorio già riportato, ha ribadito l'affermazione anche nell'interrogatorio 20.10.81 (f. 3 in vol. interr. gen.): "Nel periodo settembre/novembre (1979 nota del G.I.) la struttura T.L. è diretta dalla Tosi: ne facciamo parte io, Vacca, Matta Giorgio, Albesano, Peirolo, Marco Re (in posizione marginale)."

"Per quanto riguarda specificamente i furti di auto vi è un supporto al logistico dato da Bevione, Di Giacomo Lucio e Mastropasqua...."

e del Marangon (interr. 20.10.81 f. 1 loc. cit.):

"Per quanto riguarda la sede torinese, per il periodo da Ottobre 1979 a febbraio 1980 (arresto di Mastropasqua) la situazione era la seguente..... La Tosi era la responsabile del settore tecnico logistico...".
Orbene il fatto assodato di svolgere tale ruolo implica necessariamente il coinvolgimento materiale

della Tosi nella preparazione dell'azione; non è in
vero pensabile che proprio in relazione ad una così
grave operazione che, tra l'altro significa la ripre-
sa dell'attività di P.L., la Tosi, responsabile del
T.L., non abbia partecipato a quanto la sede di Torino
stava organizzando.

E tale prova logica trova pieno riscontro nella acqui-
sizione di elementi che una volta di più dimostrano
la diretta partecipazione della prevenuta.

E', infatti, proprio la Tosi che, secondo le dichia-
razioni attendibili del Sandalo, provvede ad acqui-
stare alcuni giorni prima dell'omicidio, le guanciale
in gomma che vengono applicate ai revolver, usati da
Giai e Bignani per ammazzare l'ing. Ghiglieno.

E' proprio la Tosi che, secondo le puntuali e cre-
dibili dichiarazioni del Vacca, promuove l'attività
di "accumulo" di autovetture destinate alla campagna
criminosa di prossimo dispiegamento e dirige, anche
attraverso il Sandalo, il materiale dislocaimento del-
le autovetture che il nucleo operativo deve utilizzare
dopo l'omicidio per la parte finale del defilamento.

Bene, infine, proprio della mano sinistra della Tosi
le impronte del dito pollice ed indice rilevate sulla
copia del volantino fatta ritrovare ai giornalisti
a pochissime ore del barbaro assassinio.

Questo dato invero significa certamente che la Tosi
ha anche contribuito alla diffusione del volantino.
Ma, se complessivamente si valuta il ruolo decisiva-
le svolto ed il complesso delle attività effettuate;
se si tiene conto di quanto ha affermato il Sandalo
circa il fatto che la Tosi, era solita dattiloscivere
i documenti redatti dal Rosso con il quale conviveva,
ciò porta inevitabilmente alla conclusione che la To-
si ha concorso nella redazione stessa del documento
di rivendicazione che alla stregua degli atti risulta
essere stato predisposto ed elaborato dal Rosso Robeg-
lio. Secondo il Giai infatti il documento è stato di-
scusso, prima dell'operazione, con il Bignani, lo
Zambianchi ed il Rosso, che in definitiva lo ha pre-
disposto; e su tale indicazione concordano pienamen-
te sia il Sandalo che il Vacca.
Responsabili dell'Omicidio Ghiglieno, a titolo di
concorso morale, sono anche i componenti del comando
di sede di Torino e dell'Esecutivo Nazionale.
Si tratta di problema che, in concreto, concerne solo
due dei componenti dell'esecutivo nazionale, e cioè
il La Ronga ed il Segio, giacché tutti gli altri ri-
spondono dell'omicidio e dei reati strumentali e con-
nessi per la partecipazione materiale, avendo svolto -
come si è visto - ruoli di esecutore e/o di collabora-

zione nella fase di preparazione.

E tuttavia si tratta di questione di rilievo perché l'uno e l'altro organismo hanno avuto parte nella elaborazione e nella decisione della "Campagna contro il comando d'impresa e contro la Fiat."

L'omicidio Ghiglieno, invero, è la prima e più grave delle azioni nelle quali si articola tale campagna che comprenderà, per rimanere a Torino, l'attentato contro l'ing. Andreolotti della società Praxi (5.10.79), la irruzione, con plurimi ferimenti, nella Scuola di Amministrazione Aziendale di via Ventimiglia (11.12.80) il ferimento dell'imprenditore Oracchia (7.12.79) e l'attentato contro la Concessionaria V.A.R.T. della Fiat (19.12.79).

Secondo l'idea dei suoi elaboratori, col l'omicidio Ghiglieno, pur nella consapevolezza che non si sarebbe riuscito ad arrestare il processo di ristrutturazione in atto nelle industrie - secondo la tragica affermazione dello Zambianchi a dibattimento - si attuava "una campagna di terrore proletario" (cfr. volanti di rivendicazione) contro il quadro dirigente industriale per "bloccare gli effetti devastanti che l'attacco padronale produce nei confronti della lotta di classe" in una prospettiva di indicazioni valide per tutta l'organizzazione eversiva ed articolanti

nel: "Prolungare la campagna di terrore proletario, lanciare la parola d'ordine dell'annientamento del comando d'impresa, estendere il terrore alle gerarchie intermedie, coinvolgere la rete combattente ed estenderla" (cfr. Vol. Cit.).

Invero risulta provato che nell'elaborazione di tale strategia eversiva e terroristica ha avuto un ruolo preminente il Comando di sede di P.L. di Torino.

Come in generale ha specificato il Donat Cattin nei suoi interventi a proposito dello stato dell'Organizzazione e come ha affermato il Marangon con specifico riferimento all'omicidio Ghiglieno ed alla campagna contro il comando d'impresa, il peso politico della sede torinese di P.L. era via via divenuta più influente nella elaborazione e nella gestione delle linee strategiche - programmatiche della formazione eversiva.

Tanto più che proprio a Torino si era inserito, definitivamente a partire dalla fine luglio '79, Romeo Roberto, che per le capacità politiche che gli venivano riconosciute in seno all'organizzazione, aveva assunto un peso crescente, tanto che sia il Sandalo che il Marangon lo giudicano la vera "mente", l'unico in grado di concepire ed elaborare il progetto di campagna contro il comando d'impresa (cfr. in parti

242

colare Marangon a f. 957 retro verso, dibatt.).
Tale ruolo decisionale del Comando di sede torinese
che discende dalle considerazioni espresse, è emerso
incontestabilmente dal complesso dei dati raccolti
ed in particolare dall'insieme delle dichiarazioni
sopra riportate, del Gial e del Sandalo; quest'ultimo
ancora a dibattimento (f. 1034), ha rammentato come
la c.d. campagna contro il Comando d'Impresa ed in
particolare l'omicidio erano stati oggetto di speci-
fiche discussioni in riunioni di Comando.
D'altronde l'intervento del Comando nella vicenda lo
si può anche ricavare per un verso, dalle participa-
zioni di tutti gli esponenti di primo piano della
se: torinese per un altro dalla considerazione che
la realizzazione di un'operazione di tale rilievo
e gravità non poteva neppure ipotizzarsi senza il
previo accordo ed il concreto appoggio dell'organi-
smo direttivo della formazione eversiva in sede
locale.
E tutto ciò, in dibattimento, ha registrato una si-
gnificativa ed esplicita conferma.
Il Rosso e lo Zambianchi, con una sostanziale ammis-
sione di responsabilità, hanno rivendicato ai diri-
genti della sede torinese di P.L. la progettazione,
la elaborazione, la decisione e l'esecuzione della

243

campagna contro il Comando d'Impresa e dell'omicidio
dell'ing. Ghiglieno, che di quella Campagna rappresen-
tava l'avvio.
Ed è dunque alla luce di questi dati probatori e di
queste considerazioni, che da quelli derivano, che
va riconosciuta la responsabilità, per aver parteci-
pato alla fase decisionale dell'omicidio, ai componenti
del Comando che all'epoca dei fatti era sicuramente
costituito da Bignami Maurice, Rosso Roberto, Gial
Fabrizio, Zambianchi Paolo, Sandalo Roberto e Tozi
Liviana.
Su questi nomi, invero, vi è sostanziale concordanza
tra le dichiarazioni del Sandalo, che vi partecipa
in prima persona (interr. 3.11.81 f. 3 in vol. interr.
gen. e poi a dibattimento, f. 1028 retro e 1034);
del Vacca (interr. 20.10.81 in vol. interr. gen. e a
dibattimento f. 590) e del Marangon (interr. 20.10.81
f. 1 citato), che però inserisce al posto del Sandalo
il D'Urai Francesco, nome che tuttavia a dibattimento
(f. 957 retro) non ha più ripetuto.
La accertata partecipazione del comando di sede alla
decisione del progetto omicidiario non esclude, però,
la concorrente responsabilità dei componenti della
massima istanza organizzativa di Prima Linea.
Il problema, che in teoria concerne il Bignami, il

244

Rosso, il Gisi, il Segio ed il La Ronga - che vengono indicati come facenti parte dell'Esecutivo Nazionale del Gisi - riguarda in pratica i soli La Ronga e Segio, che non sono coinvolti ad altro titolo nei fatti che ci occupano.

Sui nomi dei membri dell'esecutivo, si deve registrare la parziale conferma derivante dalle dichiarazioni del Sandalo, che tra i componenti - oltre a quelli già indicati - aggiunge la Ronconi, la Russo e lo Zambianchi, e da quelle del Marangon che omette il nome del Rosso. La Corte tuttavia, sul rilievo che il Gisi, a differenza degli altri, faceva parte dell'Esecutivo, avendo partecipato alla riunione di Bordighera nella quale era stato eletto, ritiene che le affermazioni del Gisi meritino maggiore attendibilità, essendo frutto di una diretta e, quindi, più precisa conoscenza della situazione.

Ciò premesso, va altresì rilevato come sia il Rosso che lo Zambianchi, nell'attribuire la responsabilità della campagna e dell'omicidio ai componenti del comando torinese, abbiano escluso un intervento decisionale dei compagni dell'esecutivo nazionale che non fossero anche membri del comando torinese.

Numerosi elementi, peraltro, convincono del contrario. Basterebbe osservare che la progettata campagna con

245

tra il Comando d'impresa doveva estendersi anche fuori Torino, per escludere che la responsabilità per la elaborazione e la decisione della campagna dovesse risalire ai soli compagni della sede torinese.

Risulta, infatti, che anche a Milano si era intrapresa un'operazione inserita nella campagna sul Comando d'impresa.

Ha affermato Bertani Piametta (interr. 14.6.80 in fasc. personale f. 15 in vol. 29/2) che la fallita irruzione dell'11.10.79 alla ditta Santagostino di Milano, azienda operante (- al pari della Praxi colpita a Torino solo alcuni giorni prima -) nel settore della formazione dei quadri di azienda, compiuta dal ricostituito Gruppo di fuoco di Milano, era inserita nella c.d. Campagna sul Comando d'impresa.

Come ha riferito il Viscardi (interr. 20.1.81 a f. 41 in fasc. personale sub. 3 in vol. 29/2), si era trattato di un'operazione decisa dal Comando Milano del quale all'epoca faceva parte, tra gli altri, proprio la Ronga, membro dell'E.N.

Ed è poi assodato che all'irruzione alla scuola di amministrazione aziendale di via Ventimiglia di Torino hanno preso parte i massimi rappresentanti dei vertici della organizzazione (cfr. Viscardi in interr. cit. da ultimo a f. 35), e tra essi il Segio ed il

la Ronga. Anche per questa via si perviene dunque ad escludere che la campagna sul comando d'impresa, non riguardante solo Torino ed i militanti di questa sede, potesse essere solo il frutto di un'autonoma decisione del Comando torinese di Prima Linea.

In maniera esplicita, infatti, il Sandalo ha ricondotto alla decisione dello E.N., riunito a Bordighera nei giorni 8 e 9 settembre 1979, il lancio della campagna e - come ha affermato in dibattimento - la decisione ultima dell'omicidio dell'ing. Ghigliano.

Ed il Ciai ha confermato che la riunione di Bordighera era stata convocata proprio per discutere della campagna contro la Fiat, anche se poi si era incontrata prevalentemente nel dibattito sulla posizione politica del Donat Cattin.

Peraltro non si doveva aver parlato solo di questo argomento se è vero che Donat Cattin, pur isolato nella discussione politica che aveva visto prevalere la tesi dei "c.d. falchi" sulla ristrutturazione di P.L. secondo un modello improntato a strutture verticalistiche e a rigidi criteri di partito, aveva visto offrirsi, nonostante la rottura e l'annunciata fuoriuscita dall'organizzazione, la partecipazione ad un attentato, proprio, contro un dirigente industriale che si diceva avesse investito degli scioperanti (cfr.

Donat Cattin interr. 27.2.81 f. 5 in col. interr. gen.).

Vero è che della campagna contro il comando d'impresa in P.L. - ed in particolare nei vertici della organizzazione - si parlava ormai da tempo, già da prima dell'estate (cfr. Sandalo, a proposito delle riunioni tenutesi a Castiglio della Pescaia sull'argomento e cfr. Zambianchi a dibattimento) e che un tema di tale rilievo non poteva che essere approvato dalla massima istanza della organizzazione.

È significativo, invece, che il Saragoni, sulla scorta delle conoscenze "dei procedimenti formali e tecnico politici per addivenire ad una decisione" (verb. P. 958) non abbia dubbi nell'affermare che l'E.N. doveva essere intervenuto nella decisione proprio perché l'argomento in discussione era di assoluto rilievo.

E nel caso di specie si trattava, invece, di campagna con la quale P.L. rilanciava un'organica iniziativa terroristica dopo via Millio, dopo gli arresti avvenuti nel maggio a Firenze ed in concomitanza con la spaccatura con la parte dei militanti che si riconfermano nelle posizioni di Donat Cattin; si trattava di campagna che rappresentava - come risulta dalle parole del Rosso e dalle proposizioni del valentino

248

di rivendicazione - il tema unitario destinato ad orientare la lotta armata dei mesi a venire e a verificare la compattezza della stessa organizzazione. Ne risulta dunque un quadro, nel quale, tenendo anche conto della crescente logica di strutturazione gerarchica della banda armata, l'avallo dell'E.N. alla proposta d'iniziativa elaborata, secondo le affermazioni di Rosso e Sambianchi, dalla sede di Torino, si presentava come un indispensabile passaggio ad un'imprescindibile necessità logica.

Vero è, peraltro, che l'E.N. non si è limitato ad avallare il progetto di campagna ma anche ha contribuito alla decisione di alcune modalità dell'omicidio.

Tale convincimento deriva dalle affermazioni del Gisi allorché ha spiegato che, per spingerlo ad entrare in clandestinità in modo da poter, a tempo pieno, assolvere ai compiti di membro dell'Esecutivo, erano stati gli altri membri del comando, in una riunione successiva a quella di Bordighera, a indicare che avrebbe dovuto sparare per primo alla vittima designata.

E dunque anche per questa via risulta rafforzato il convincimento che il La Ronga ed il Segio debbano rispondere dell'omicidio Ghiglieno e dei reati strutturali e consequenziali.

Leiti

249

La difesa del La Ronga e del Segio, peraltro, ha negato che nella condotta dei suoi assistiti possano ripetersi gli estremi del concorso di persona nel reato in quanto, al più, il La Ronga ed il Segio sarebbero intervenuti in un dibattito politico senza reale collegamento con il fatto omicidiario specifico.

Ma sul punto basta osservare che discutere e, quindi, dialetticamente contribuire all'approvazione di una campagna, che ha come tema di fondo "l'annientamento del comando d'impresa" (cfr. volantino di rivendicazione) - e che nei fatti si traduce nell'assassinio di Ghiglieno -, significa indifferentemente accettare tutti gli eventi che, in linea con la decisione assunta di comune accordo, scaturiscono dalla condotta materiale di coloro che in concreto gestiscono la esecuzione del progetto politico.

Ma nella specie, come si è detto, pur essendo ciò ampiamente sufficiente a delineare la responsabilità a titolo di concorso morale dei componenti dell'E.N. ed in particolare del La Ronga e del Segio, vi è anche la prova che oltre che alla discussione ed all'approvazione del progetto politico, i due prevenuti hanno avuto anche parte nello stabilire - come si è detto - alcune delle modalità operative dell'azione con ciò dimostrandosi di essere anche pienamente consapevoli





OMICIDIO DI GIUDICE GUIDO GALLI

Milano, 19 marzo 1980

voli in cosa la progettata campagna di annientamento
si sarebbe concretamente e tragicamente realizzata.

In definitiva, tutti gli imputati vanno condannati
per i delitti loro rispettivamente ascritti.

Tali i delitti, pienamente sussistenti negli elementi
costitutivi e nelle circostanze aggravanti, come la
parte espositiva e le confessioni degli imputati han
no dimostrato in maniera evidente, vanno unificati
sotto il vincolo della continuazione, in quanto lega
ti tra loro dal medesimo disegno criminoso.

Rosso, Bignami, Segio, La Ronga, Giasi, Sandalo,
Zambianchi, Posa, Conti ed Albessano, infine, vanno
condannati in solido al risarcimento dei danni mate
riali e morali cagionati a Giorgio e Alberto Ghigliano,
figli della vittima, costituitisi Parti Civili.

Come richiesto, la liquidazione del danno viene de
mandata al competente giudice civile, anche se come
ha affermato il difensore sottolineando il valore
morale della presenza in giudizio - nessuna somma
può compensare i figli della perdita del loro padre
vittima, inerme della cieca ed inutile violenza ter
roristica.

Omicidio del Magistrato Guido Galli, commesso in Mi
lano il 19/3/1980

Imputazioni n.ri 267 (29/a), 268 (29/b), 269 (29/c),
270 (29/d), 271 (29/e)

Imputati: ALESSANDRO Franco, BERETTA Giorgio, BERTANI
Piazzetta, BIGNAMI Maurice, BORELLI Giulia,
FIORONI Vincenza, GAMBINI Aurelio, LA RON
GA Bruno, LONGO Ciro, POLO Giuseppe, RONCO
NI Susanna, ROSSO Roberto, RUSSO Silveria,
SEGIO Sergio, VISCARDI Michele

Alle ore 16,50 del 19/3/1980, Guido Galli, Giudice
Istruttore presso il Tribunale di Milano veniva ucci
so, con tre colpi d'arma da fuoco al capo ed al tora
ce, all'interno della Università Statale di Milano,
dove, in qualità di docente, doveva tenere una lezio
ne.

Era la figlia Alessandra, che per motivi di studio
si trovava all'Università, a compiere il doloroso uf
ficio del riconoscimento della salma.

I primissimi accertamenti (cfr. segnalazione a f.17
fasc.1/B in vol.29/1) segnalavano che tre o quattro
sconosciuti, tra cui presumibilmente una donna, ave
vano esploso alcuni colpi di revolver contro il Ma
gistrato e si erano poi eclissati coprendo la fuga
con il lancio di un candelotto fumogeno da navigazio

ne, mentre nell'Ateneo si spargeva la notizia della falsa presenza di una bomba.

La rivendicazione dell'omicidio

Intorno alle ore 17.30 di quello stesso 19/3/80 uno sconosciuto telefonava alla redazione del quotidiano "Il Giorno" annunciando che: "Qui Prima Linea, Gruppo di fuoco Tognini, abbiamo giustiziato il Magistrato Guido Galli" (cfr. dichiarazione del caporedattore Catania Enzo a f.39 fasc.1/B vol.cit.).

Alle ore 17.30 dello stesso giorno l'Agenzia A.N.S.A. riceveva analoga telefonata: "Qui organizzazione comunista Prima Linea. Oggi verso le 16.50 abbiamo giustiziato il Giudice Galli, Magistrato di punta dell'antiterrorismo, Nucleo Valerio Tognini" (cfr. ff.40 e 41 fasc.1/B vol.cit.).

Alle ore 11,25 del successivo 20 marzo un'altra telefonata comunicava all'A.N.S.A. che copia di un volantino era stata lasciata in una cabina telefonica della stazione Palestro della linea metropolitana; la giornalista Paola Maghini, recatasi sul posto rinveniva all'interno di una copia del giornale "L'occhio" un volantino di quattro facciate, palesemente incompleto (cfr. ff.42, 43 e 45 e segg. in fasc.1/B vol.cit.).

Un comunicato completo veniva fatto ritrovare a pochi

giorni di distanza con una telefonata al giornale "La Notte": il volantino, di cinque facciate, era stato lasciato in un cestino di rifiuti dentro una copia dell'inserto allegato al quotidiano "Il Giorno" di quello stesso 20 marzo. (cfr. Volantino a ff.51 e segg. in fasc.1/B vol.cit.).

Tanto la copia incompleta che quella di cinque facciate venivano consegnate al Perito per gli accertamenti del caso.

Nei comunicato che si apre con il rituale "oggi 19/3/1980 alle ore 16,50 un gruppo di fuoco della organizzazione comunista Prima Linea ha giustiziato con tre colpi calibro 38 SPL il Giudice Guido Galli", i terroristi di Prima Linea spiegavano le ragioni dell'omicidio del Magistrato, "reo" di appartenere "alla frazione riformista e garantista della magistratura" ed impegnato a ricostruire l'Ufficio Istruzione di Milano come centro di lavoro giudiziario efficiente", in tal modo continuando la "campagna delle organizzazioni comuniste di disarticolazione del potere giudiziario".

La Corte, invero, non ritiene di dover qui sintetizzare le motivazioni "politiche" addotte che palesemente sono o possono essere state tali solo per i loro autori: è, peraltro, necessario, a tenore delle

imputazioni, sottolinearne il contenuto di apologia dell'azione, di isticozioni ad altri delitti contro la personalità dello Stato e di propaganda sovversiva. E sotto questo profilo oltre all'intero testo, cui si rinvia (F.51 loc.cit.) la chiusa del volantino appare illuminante:

"Sviluppiamo centralizziamo combattimento proletario. Apriamo la crisi irreversibile del potere capitalista. Sviluppiano con l'attacco ed il combattimento proletario una campagna di terrore verso le gerarchie del Comando sociale e produttivo."

"Anientiamo le gerarchie della magistratura anello fondamentale della ricostruzione del potere del capitale sul proletariato, funzionari tecnocrati gestori della nuova scienza del comando."

"Apriamo una grande fase di dibattito politico e di unità delle forze dei nuclei comunisti, delle organizzazioni comuniste, per esprimere il massimo di efficacia in questo passaggio di crisi del capitale, per costruire un punto di riferimento fondamentale alla costituzione di uno schieramento proletario, alla sua dotazione di uno strumento unitario di guerra."

Organizzazione Comunista Prima Linea - Gruppo di Fucoco Romano Tognini (Valerio)".

La ricostruzione del fatto e le indagini

La P.G. di Milano e l'A.G. di quella città procedevano immediatamente alle indagini sul fatto.

Risulta dal rapporto 28/1/1980 della Questura di Milano (cfr.F.2 in fasc.1/A in vol.29/1) che sul luogo dell'omicidio, oltre ad oggetti appartenenti al Giudice Galli, si reperivano una busta in plastica con la dicitura di un negozio del Quartiere Gallarate e un artificio fumogeno da navigazione di color minio in parte affumicato e con la data di fabbricazione scrostata.

Quanto alla busta, le indagini non apparivano suscettibili di sviluppi, dato che essa veniva distribuita tra i clienti dell'esercizio da diversi anni.

Quanto al fumogeno - che già in occasione degli omicidi del Giudice Alessandrini del 29/1/1979 e del dr. Paolo Paolotti del 6/2/1980 rivendicati da P.L. era stato usato- si accertava che era prodotto dalla Ditta Mignoni S.n.c. e distribuito in tutta Italia, onde a nessun risultato utile approdavano le intense ricerche (cfr. tra gli altri il Rapp. Questura Milano 26/6/1980 a f.36 in fasc.13 in vol.29/1).

Sul luogo dell'omicidio non venivano rinvenuti bossoli: gli inquirenti, fin dalle prime battute dell'indagine, ritenevano che l'arma impiegata dovesse essere un revolver.

2360

Allo scopo di ricostruire la dinamica del delitto venivano sentiti numerosissimi testimoni, che peraltro non avevano assistito alla fase dell'omicidio ma a quelle immediatamente precedenti e successive all'attentato.

Ne risultava un quadro nel quale di certo vi era stato che i terroristi avevano sparato tre colpi di pistola e per coprirsi la fuga avevano lanciato il cartello fumogeno che avevano determinato la fuga di numerosi giovani stazionanti nei corridoi e nell'atrio dell'Ateneo (cfr. dichiarazioni testimoniali di Lascari Roberto, Picchi Nicola, Cefalà Francesco Maria, Pisano Alessandra e la Rocca Girolamo - cfr. ff. 11 e segg. in fasc. 1/B vol.29/1 oltre che nel rapporto 28/3/80 cit.).

Emergeva peraltro la possibilità che tra il gruppo degli studenti in fuga, tra i quali qualcuno accentuava la situazione di panico al grido di "la bomba la bomba", si potessero essere allontanati gli assaggi, ragion per cui l'attenzione dei testi veniva richiamata su tale eventualità.

Di fatto, tra le testimonianze assunte, apparivano di un certo valore quelle di:

- Salvatore Michele, che, mentre si trovava nella libreria di fronte alla Statale, aveva udito dei colpi

2361

d'arma da fuoco provenire dai piani superiori dell'Ateneo; era uscito dal negozio ed aveva visto una trentina di giovani che uscivano dall'ingresso della Università -alcuni gridando alla bomba- e subito dopo quattro individui, dei quali uno aveva in mano una borsa tipo "24 ore", quasi in fila l'uno dietro l'altro, che si dirigevano verso Largo Richini ove salivano su 4 biciclette, allontanandosi verso Via Pantano (cfr. f.16 in fasc.1/B vol.29/1);

-Spinelli Daniele, che si trovava in Largo Richini e che ricordava di aver visto uscire dall'Università quattro giovani di corsa che erano saliti su quattro biciclette nere, appoggiate alla recinzione di una aiuola dirigendosi verso Via Pantano (cfr. f.11 in fasc.4 in vol.29/1).

Con buona probabilità le stesse persone erano anche viste da Casale Rossi Marco e da Sacco Lucia (cfr. rispettivamente a f.18 fasc.1/B e 9 fasc.4 vol.cit.) che li notavano mentre scendevano dalle scale gridando "la bomba" e poi allontanavano verso Largo Richini.

Dalle dichiarazioni dei testi -in particolare del Salvatore Michele, del Casale Rossi Marco e della Sacco Lucia- la Polizia ed i Carabinieri ricavano gli identikit di due dei possibili assassini ed il

photobit di un terzo (rispettivamente a f.17 fasc. 1/B, f.19 fasc.1/B e 18/bis in fasc.4 vol.29/1), che venivano pubblicati dai principali quotidiani (cfr. Corsera 21/3/80 in f.7 fasc.4 in vol.29/1).

La mattina del 20 marzo 1980, su segnalazione del vigile Urbano Stella Domenico, la P.G. rinveniva e sequestrava quattro biciclette di color nero, nuove, marca "P.B.", che erano state legate - due a due - ad un palo della luce e ad un palo della segnaletica stradale in Via S. Vito angolo Via Celestino IV* (cfr. ff.30 e seqq. in fasc. 1/B in vol.29/1 e rilievi fotografici Polizia scientifica Milano in fasc. 6 vol. 29/1 allegati al rapp.21/5/1980).

Risultava dalle dichiarazioni di Lissi Giuseppe, titolare di un bar sito nei pressi, che le biciclette si trovavano nel luogo del ritrovamento da prima delle ore 18 del 19 marzo 1980 (cfr. f.35 in fasc.1/B vol. 29/1).

Le biciclette apparivano di fabbricazione artigianale e non registrato risultava il marchio che le contraddistingueva.

La sera di quello stesso 20 marzo si presentava in Questura il giornalista del Corriere della Sera, Alberto Trivulzio, il quale riferiva che insieme al collega del Giornale Nuovo, Paolo Longanesi, aveva indi-

viato il fabbricante, certo Fiorito Antonino con laboratorio in Via Alzisa Naviglio Pavese. Costui aveva loro rivelato che sotto le feste del Natale precedente aveva venduto alla Fiera di Senigallia, ove settimanalmente vendeva il suo prodotto, ben sette biciclette ad una ragazza che gli aveva versato un acconto, il cui saldo era avvenuto il giorno successivo ad opera di alcuni giovani che avevano ritirato le bici (cfr. Trivulzio a f.37 fasc.1/B e Longanesi a f.55 fasc.1/B vol.29/1).

Il Fiorito, convocato in Questura, riconosceva come da lui fabbricate le quattro biciclette sequestrate ma escludeva di aver mai riferito ai giornalisti di aver venduto sette biciclette alla Fiera di Senigallia (cfr. f.38 in fasc.1/B vol.29/1 e rapp.f.11 fasc. 1/A).

Su decreto del P.M. di Milano l'utenza telefonica intestata a Fiorito veniva messa sotto controllo: tra le varie registrazioni emergeva quella della comunicazione intercorsa tra Fiorito Angelo, figlio di Antonino, e certo Azzara Giuseppe (cfr. a f.9 in fasc. 1 in vol.29/1) nella quale si faceva allusione alle biciclette e all'opportunità di non roccare certi argomenti per telefono.

Nelle successive fasi dell'istruttoria (fasc.16 in



vol.29/1) i Fiorito, padre e figlio venivano interrogati dal P.M. di Milano e messi a confronto con i giornalisti Trivulzio e Longanesi ed il teste Azzara; risultava dalle dichiarazioni di quest'ultimo che confermavano quelle dei giornalisti, che effettivamente il Fiorito Antonino aveva venduto uno stock di sette biciclette, delle quali quattro erano quelle sequestrate dopo l'omicidio Galli.

I Fiorito erano tratti in arresto per falsa testimonianza: in prosieguo di tempo l'Angelo Fiorito (inter. 3/7/80 F.44 loc.cit.) riconosceva di aver parlato delle sette biciclette all'amico Azzara e, quindi, veniva dichiarato non punibile per intervenuta ritrazione, mentre il padre Antonino, che persisteva nella negazione della circostanza della vendita in blocco delle sette biciclette, veniva, all'esito dell'istruttoria proscioltto dal G.I. di Torino per intervenuta amnistia (sentenza 5/1/83).

Nel contempo le indagini procedevano in varie direzioni (perquisizioni, accertamenti, su segnalazioni anonime o confidenziali, di somiglianze di taluni individui con gli identikit diffusi (cfr.fasc.2,4,5 e 6 in vol.29/1) ma senza conseguire esiti utili per il prosieguo dell'attività e la identificazione dei colpevoli.

Definitiva, invece, furono le indagini successive alle rivelazioni di Sandalo Roberto.

Arrestato il 29/4/80, il Sandalo iniziava il successivo 3 maggio una attiva collaborazione con la D.D. GG.

Il Sandalo che nulla inspecifico poteva rivelare sull'omicidio del Giudice Galli in quanto all'epoca era già uscito da P.L., rivelava -come in un precedente capitolo della sentenza si è detto- che nell'estate del 1979 aveva trascorso una "vacanza di lavoro" a Castiglione della Pescaia e a Principina a mare in compagnia di alcuni dei massimi esponenti di P.L., conoscendo tra gli altri "Lisa", che aveva provveduto ad affittare la villa di Castiglione, e certo "Pino di Milano", del quale forniva il numero telefonico dell'ufficio (inter. 6/5/1980 FF.54 e 6: invol. interr.gen.).

Il Sandalo, inoltre, consentiva con un sopralluogo di individuare la villa di Castiglione della Pescaia e l'alloggio di Principina a Mare: da questo e dai dati forniti, la Polizia giudiziaria perveniva all'identificazione di Bertani Fiammetta (ndb.Lisa) e di Polo Giuseppe (ndb. Snea).

La Bertani Fiammetta veniva arrestata il 7 maggio 1980.

Nella perquisizione del suo domicilio in Usmate, Villetta di Pini (cfr. verb. ff. 9 e segg. in Fasc. 12 vol. 29/1), oltre a documenti eversivi, si rinvenivano corredi fotografici, macchina fotocopiatrice, due biciclette smontate con i relativi pezzi, bombolette spray di vernice, copie del documento di rivendicazione dell'omicidio (si dirà oltre delle biciclette). Quanto al Polo, si accertava che svolgeva attività lavorativa presso la Soc. Nestlé di Milano e proprio all'ingresso della ditta il 9/5/80 veniva fermato e quindi accompagnato negli Uffici della Questura. Si accertava che il domicilio effettivo del Polo risultava essere in Milano, via Lorenteggio 236: la Digos irrompeva nell'alloggio al cui interno trovava e traeva in arresto Russo Silveria e poche ore dopo, anche La Ronga Bruno che veniva bloccato in seguito a breve colluttazione, dopo che, con le sue chiavi, aveva aperto la porta d'ingresso.

L'alloggio di Via Lorenteggio, acquistato dal Polo, si rivelava immediatamente come una base di P.L. e delle più importanti per la quantità e la qualità del materiale sequestrato: 11 pistole di vario calibro; due moschetti e due fucili automatici; 5 bombe anticarro, copioso munizionamento; documenti d'identità; schedari contenenti nominativi ed indirizzi di magi-

strati, poliziotti e carabinieri, industriali ed esponenti politici; piantine e planimetrie di uffici, banche, caserme, carceri; appunti contenenti annotazioni di ascolto delle comunicazioni delle Forze dell'Ordine; elenchi di targhe; apparati radio, microfilm contenenti tra l'altro, lo statuto di P.L.; materiale propagandistico; volantini di rivendicazione di attentati; macchine da scrivere, libri e ritagli di giornali; contanti per oltre 3.000.000 di lire, etc.etc. (cfr. rapp. 17/5/1980 in Fasc. 12 vol. 29/1 e rapp. 15/11/1980 - di complessivi 203 fogli - in Fasc. 7 vol. 29/3).

Tra gli altri reperti, si segnala fin d'ora una pistola che le successive indagini peritali indicheranno come l'arma usata per uccidere il Giudice Galli, il volantino di rivendicazione e ritagli di giornale sul Giudice Galli del periodo precedente l'omicidio.

Gli esiti delle perizie.

Nel corso della istruttoria venivano disposte dal P.M. di Milano e, successivamente alla rimessione ex art. 60 C.P.P. al Tribunale di Torino (Ord. 26/5/1980 della Corte di Cassazione in Fasc. 17 vol. 29/1) dal G.I. di Torino (richiesta di formale istruzione del P.M. in data 29/7/80 in Fasc. 18 vol. 29/1) perizie medico legale, perizie balistiche e perizia dattilogra-

fice.

quanto all'accertamento delle cause della morte del dr. Guido Galli, il prof. Ritucci così concludeva (fasc. 11 e segg. in vol. 29/3):

"La causa della morte di Galli Guido è da identificare in un ferimento da colpi d'arma da fuoco che hanno provocato lesioni cranio-encefaliche, lesioni poliviscerali addominali e dell'aorta addominale ed arto superiore destro."

"La vittima è stata raggiunta da tre colpi: 1) uno alla regione occipitale destra con lesioni cranio-encefaliche sfaccellate e frantumazione del proiettile ..."

"Al momento dell'esplosione di tale colpi l'arma era situata posteriormente al corpo della vittima e non oltre 1-2 metri."

"Il tramite intracranico descritto dal proiettile risulta pressoché su un piano orizzontale dall'indietro in avanti obliquo da destra verso sinistra.

2) Un colpo all'emitorace sinistro che attraversando l'emidiaframma sinistro ha provocato lesioni dello stomaco, duodeno e fegato con arresto nell'emitorace destro... Al momento dell'esplosione di tale colpo la vittima offriva all'arma il lato sinistro del corpo a non oltre 1-2 metri. Il tramite intracorporeo

descritto dal proiettile risulta diretto da sinistra verso destra e obliquo dall'alto in basso.

1) Un colpo al fianco sinistro che ha provocato lesioni intestinali e dell'aorta addominale con fuoriuscita dall'emitorace destro e prosecuzione del tramite nel braccio destro ... Al momento dell'esplosione di tale colpo la vittima offriva all'arma il lato sinistro del corpo a non oltre 1-2 metri. Il tramite intracorporeo descritto dal proiettile risulta diretto da sinistra verso destra e obliquo dal basso in alto".

L'elaborato peritale balistico dei periti Salza, Benedetti e Nebbia (fasc. 8 in vol. 29/3) così concludeva:

"1) Le due pallottole cal. 38 special (357 Magnum) del tipo Soft Point da 158 grani, di marca Norma, in relativamente buone condizioni d'integrità per quanto concerne la superficie interessata dalle impronte di rigatura, estratte dal cadavere del dott. Guido Galli, risultano essere state sparate in un'unica arma le cui caratteristiche di classe si identificano in quelle del revolver della marca Smith & Wesson o ad essi assimilabili (Sturm-Ruger e Forjas-Taurus).
2) Gli stessi proiettili repertati non sono stati esplosi in nessuna delle armi che furono impiegate nell'ambito dei sottosegnati episodi delittuosi e di

cui ai procedimenti penali a fianco indicati:

- omicidio Marcher W. (pp.n.5365/80 B-P.M. MI);
- ferimenti vari in Via Ventimiglia a Torino (proc. n.28564/80 B. P.M. MI);
- ferimento di Miraglia Vittorio (proc.n.27868/80 B-P.M.MI);
- ferimento di Malattera e Manfredini (proc.N.4188/81);
- ferimento di Dallera Pietro (proc.n.28459/80B P.M. MI)
- nessuna correlazione è stata inoltre riscontrata tra i proiettili inerenti al delitto Galli e quelli relativi all'omicidio del dr.Alessandrini nel senso che per i due attentari furono usate armi differenti.

*4) Altrettanto si può dire per quanto concerne l'attentato a Paoletti Paolo, in quanto i proiettili estratti dal cadavere di quest'ultimo, in pessime condizioni d'integrità, pur presentando impronte con caratteri dimensionali riconducibili ai revolver Smith & Wesson, non evidenziano, ad una comparazione con quelli del caso Galli, identità o analogie nelle fini striature.

*5) Va comunque tenuto presente che il revolver impiegato nell'omicidio del dr.Galli è stato identificato in un'arma di marca Smith & Wesson cal.38 Special,

sequestrate con altro il 9/5/80 in Milano, Via Lorenteggio n.235, arma del mod.15-3 e con la matricola 8K 42960 oppure 8K 42956 (vedi la perizia espletata nell'ambito del procedimento penale contro Polo Giuseppe + altri, pp. n.1259/80D)".

Le conclusioni cui erano pervenuti i periti erano però confermate da una perizia collegiale (Periti Nobbia, Baima Bollone e Coronato) di comparazione tra le armi sequestrate nell'ambito di inchieste sul terrorismo ed i reperti relativi all'omicidio Galli. Nelle conclusioni si affermava: (cfr. ff.20/21 in vol. 29/3).

"I reperti balistici dell'omicidio del dr.Galli sono costituiti:

- da due proiettili esplosi Soft Point Norma da 158 grani cal.38 Special, da un frammento di piombo e da un frammento di incaniciatura. I due proiettili ed il frammento di incaniciatura sono stati esplosi dalla medesima arma e precisamente:

- dal revolver Smith & Wesson cal.38 Special mod.15-3 matricola 8K 42960 oppure 8K 42956, sequestrato il 9 maggio 1980 in Milano, Via Lorenteggio n.236".

quanto all'elaborato dattilografico, il perito Mento (cfr. ff.30 e segg. in fasc.7 vol.29/3) così concludeva:



2312

"I due documenti (uno di quattro e uno di cinque fogli) che furono fatti rinvenire il 20/3/1980 a Milano, entrambi in copia fotostatica, provengono da un unico originale dattiloscritto dal quale sono state tratte anche le copie fotostatiche, rivendicanti lo stesso omicidio, rinvenute in Via Lorenteggio a Milano, indicate come Rep. A/62 - O Bis. e Rep. B.147.

I due documenti fatti rinvenire a Milano il 20/3/80 ed il documento indicato come Rep. A/62-O/Bis, rinvenuto in Via Lorenteggio 266, oltre che provenienti da un unico originale dattiloscritto, sono stati riprodotti con una stessa macchina fotocopiatrice. Nessuno dei predetti documenti in copia fotostatica è stato riprodotto con la macchina fotocopiatrice sequestrata il 9/5/1980 in casa di Bertani Pianmetta.

"L'originale da cui provengono i predetti documenti in copia fotostatica non è stato redatto con la macchina da scrivere Olivetti portatile lettera DL, sequestrata il 9/5/80 in Via Lorenteggio 266.

2) Con la predetta macchina Olivetti lettera DL risulta, invece, redatto il documento dattiloscritto in originale, rinvenuto in Via Lorenteggio, indicato come Rep. B/148, iniziante con le parole "quali sono gli obiettivi dell'attacco condotto contro la magistratura".

2313

"Il secondo dei due documenti dattiloscritti rinvenuti in originale in Via Lorenteggio, indicato come Rep.13/C, iniziante con le parole "Oggi 19 marzo 1980 alle ore 16.30..." proviene da una macchina da scrivere tipo "Olympia" a funzionamento elettrico, con la quale è stato redatto anche il documento di fuso clandestinamente per rivendicare l'irruzione con rapina alla S.A.G.O., avvenuta il 15/1/1980, allegato in originale a foglio 139, ed in due copie da carta carbone, al secondo inserto della raccolta dei documenti oggetto di perizia nel procedimento penale nr.1259/80 D.

3) Il documento dattiloscritto, indicato come Rep. B/148, rinvenuto in Via Lorenteggio e quelli, oggetto di perizia nel procedimento penale nr.1259/80 D, inseriti a foglio 6, intestato "Bozza di discussione", a foglio 62 - Rep.C, intestato "Lettera di n. marzo 1980," a foglio 185 - Rep.151/B, intestato "Relazione sulla situazione Toscana" ed a foglio 197 - Rep. 12/c, in copia da carta carbone, senza intestazione, provengono da una stessa macchina da scrivere, identificata nella Olivetti portatile lettera DL, rinvenuta in Via Lorenteggio 266".

Per completezza va ancora segnalato che gli accertamenti tecnici compiuti dal Ministero dell'interno

sui volantinetti fatti ritrovare all'indomani dell'omicidio avevano evidenziato caratteristiche della redazione del documento che lo rendevano differente da tutti gli altri documenti diffusi in occasione di altri attentati perpetrati anche da altri gruppi terroristici (F.18 in fasc.6 vol.29/1).

L'acquisizione delle prove

Il primo contributo alla identificazione degli autori materiali dell'omicidio del Giudice Galli ed alla individuazione delle responsabilità proprie e di altri individui, proviene da Bertani Fiammetta.

La Bertani, infatti, nell'interrogatorio dell'8/3/80 dinanzi al G.I. di Torino, dopo aver ammesso la sua partecipazione a F.L. e riferito quanto a sua conoscenza su persone e altre azioni delittuose, interessanti (anche) l'A.G. di Milano presente all'interrogatorio, ha dichiarato sull'omicidio Galli (cfr.f. 10 in fasc. personale vol.29/2):

"Io non c'entravo più neanche come base, perchè a Milano si era ricreata una rete e non avevano più bisogno di me. Pertanto tutta la fase dei preparativi si è svolta altrove.

"Due o tre giorni prima io seppi di una operazione alla Statale, parlando con il Davide (n.d.b. di Bignami). In un primo momento pensavo neppure che

si trattava dell'Università e pensavo ad una strada statale. Ma quando poi successe il fatto di Galli capii che si trattava dell'Università."

"Quanto alla dinamica erano in quattro: tre sopra ed uno sotto."

"Tre hanno aspettato seduti che arrivasse il professore: lo hanno chiamato e gli hanno sparato. E' tutto vero quel che si racconta: che hanno gridato che c'era una bomba; che hanno tirato il fumo, che se ne sono andati in bici."

"Fecero un percorso breve con le bici e poi le abbandonarono."

"Attraversarono corso Torino a piedi e poi lasciarono la zona in auto e poi con mezzi pubblici. Non so dire di preciso perchè non so dove avessero la base. Parteciparono Davide, Sirio (n.d.b. di Sergio) ed un emerito sconosciuto di nome Teo (uno coi capelli lunghi (n.d.b. di Viscardi Michele). Questi tre erano sopra; il quarto che stava sotto non so chi fosse. So soltanto che era uno scappato da Torino, forse perchè latitante, il suo nome non lo conosco. IR. Teo non è di Milano. E' persona che io ho anche visto."

"L'identikit che avete fatto, dopo Galli non era neanche male, solo che avete confuso Teo con una donna

2316

a causa dei capelli lunghi."

"IR. Uno con la barba se lo sono sognato; non credo che ci fosse qualcuno con una barba finta."

"IR. Teo è un clandestino, nel senso che era uno che penso temesse di poter essere preso da un momento all'altro, per cui aveva scelto la clandestinità anche senza avere ancora imputazioni precise."

"Teo l'ho visto due volte. Una volta in un ristorante dove si mangia pesce nei pressi di Piazzale Susa. C'eravamo un po' tutti io, Sirio, Francesca, Davide, Beppe e Laura. Un'altra volta Teo l'ho visto con Davide per strada. Era il periodo in cui si stavano preparando le rapine commesse dal settembre all'inverno. A queste rapine partecipò anche il Teo. Non ricordo però se le fece o soltanto le preparò."

IR. Il Teo dimostra 20/25 anni; è magro e anche per questo motivo appare piuttosto alto; direi che è alto più di 1,75; ha i capelli molto lunghi fin sulle spalle, neri. Non mi sembra che abbia occhiali; non ha né barba, né baffi. Ricordo che diceva che era molto bravo a guidare e scherzava sul fatto che nonostante gli avevano ritirato la patente. Non conosco il motivo del ritiro."

"IR. La prima volta in cui sentii fare il nome di Galli fu da Laura (n.d.b. di Russo Silveria) parecchio

2317

tempo prima dell'omicidio, addirittura arrivo a pensare fin da quando la conosco. Poi ogni tanto saltava fuori questo nome. Sono rimasta sorpresa perché l'azione contro Galli è stata preparata abbastanza velocemente. Non è che si dicesse che Galli aveva detto o fatto questa o quella cosa, ecc.ecc."

"Era un periodo che si discuteva sulla magistratura e saltò fuori il suo nome."

"A questo punto il G.I. esibisce alla Bertani tre fotografie di Viscardi Michele senza fare questo nome. Due delle fotografie si allegano al presente verbale. La terza viene inserita nell'album fotografico del procedimento relativo all'omicidio di Emilio Alessandrini."

"Osservate le tre fotografie la Bertani dichiara: riconosco in questa persona e nelle tre fotografie che la raffigurano il Teo di cui ho sopra parlato. Era in corso un dibattito su quale corpo fosse meglio colpire. E poi c'era il problema di fare una azione a Milano, perché a Torino la gente si muoveva male a causa della crescente militarizzazione. Io non partecipavo alle discussioni di gruppo, ma vedevo Laura che me ne parlava spesso. Poi discutevo con quelli che venivano a casa mia."

"IR.: Il Beppe (n.d.b. di La Ronga Bruno) non era pre-

visto che partecipasse all'azione e non vi partecipò perché militarmente aveva dei problemi a causa della sua gamba."

"IR. Il fatto che Galli sia stato ucciso dopo Minervini e il procuratore di Salerno mi sembra casuale. In effetti Galli si era tentato di farlo il giorno prima all'Università perché sotto casa la cosa era impossibile. Forse perché la zona non era comoda per andarsene dopo il fatto."

"IR. Non c'era una rosa di magistrati entro cui stabilire l'obiettivo. In un primo tempo non si parla di nomi. Si fa un discorso generale e poi qualcuno decide il nome. Galli era un obiettivo ideale perché continuava l'opera di Emilio Alessandrini. Era un discorso diverso da quello delle B.R. che colpendo Bachellet, hanno voluto colpire un simbolo. Per P.L. l'uomo da colpire deve essere non solo un simbolo, ma anche uno che lavora."

"IR. Non ho letto il volantino di Galli. Prendo atto che si parla di quel che egli faceva per ridare efficienza all'ufficio istruzione. Secondo me la scelta di Galli dipese sopra tutto da una valutazione politica."

"IR. Dal punto di vista dell'intelligenza Claudio (n.d.b. di Rosso Roberto) era uno di quelli che contava

di più. Dico questo nel momento stesso in cui osservavo che non so dire chi abbia scritto il volantino su Galli. So però che era invalsa l'abitudine di far scrivere il volantino a quelli stessi che avevano compiuto l'azione. Può darsi peraltro che Claudio abbia partecipato alla stesura, perché, ripeto, era uno dei più intelligenti."

"Ricordo anche che una volta Laura parlò di Galli a Sirio che rispose dicendo una frase come "e, magari...". Ciò un mese prima dell'attentato la frase che Laura aveva detto a Sirio riguardava la possibilità di far qualcosa contro Galli."

"IR. Non so se vi furono discorsi sulla scelta, nel senso di prescegliere un obiettivo che non l'avesse. Pensavamo a Galli: sono andati a vedere se si poteva fare e lo hanno fatto. Se non si fosse potuto, non avrebbero fatto nulla."

"Domanda: Le risulta un qualche fatto che abbia attirato l'attenzione su Galli? Ha letto del professor Ponti (che aveva la cattedra prima di Galli (in criminologia) ed aveva trovato una volta due persone armate sotto casa sua?"

"Risposta: Non ho sentito niente di ciò e se il Ponti ha trovato due persone sotto casa sua non eravamo noi."

2380

"18. Secondo me fu un caso che l'omicidio di Galli venisse a cadere alla vigilia del processo contro Alunni. Ci è andata bene questa coincidenza, perché questo processo fa un bel schifo perché non si capiva niente di come veniva portato avanti dagli imputati. Ho saputo di queste cose perché io avevo quattro biciclette a casa mia. Erano state comperate mesi e mesi addietro, in ottobre, novembre, alla fiera di Senigallia. Un giorno Laura mi telefonò in ufficio dandomi appuntamento in Milano. Ci andai e vi trovai Davide e Sirio che avevano con sé sei biciclette: quattro me le diedero perché le portassi a casa mia (le caricai sull'auto togliendo il sedile posteriore). Le altre due Davide e Sirio le tennero con sé e penso le abbiano portate in altre case."

"Quando mi diedero le biciclette, non capivo bene la destinazione."

"Penso che fossero destinate ad una qualche azione progettata però in maniera folle, per cui non la si fece. Comunque sia, io le tenni a lungo nel garage di casa mia senza saperne più niente."

"Finché un giorno Davide mi disse che fra due giorni ci sarebbe stata un'azione alla Statale, che forse servivano due bici e che, caso mai, mi avrebbero telefonato."

2381

"Una mattina mi telefonarono a Milano e mi diedero appuntamento."

"All'appuntamento incontrai il Bespe e mi disse che dovevo portare due bici alla tale ora e precisamente alle 12, in un posto vicino alla palazzina Liberty. Tutto ciò avvenne il giorno stesso dell'omicidio di Galli."


"Nei pressi della palazzina Liberty, consegnai le due bici a Davide e Sirio. Le altre due biciclette sono ancora nel mio garage, anche se sono state grattate e riverniciate da me dopo l'omicidio."

"L'Ufficio dispone per l'immediato sequestro delle due biciclette, che allo stato non risultano sequestrate."

"Spontaneamente aggiungo: forse le biciclette in tutto erano sette."

"Debo aggiungere che il giorno prima del commesso omicidio, avevano già tentato l'azione contro Galli senza riuscirci."

"In questa occasione anzi avevano subito il furto di due biciclette. Ecco perché il giorno dopo hanno chiesto a me di portarne due. A loro doveva esserne prestata una (e quindi in tutto dovevano essere sette e non sei). Difatti, dopo l'omicidio Galli, scapparono con tre biciclette, mentre il quarto scappò a



piedi."

"Iz.: In casa mia non ho mai tenuto dei fucchini."

"Iz.: Quando Beppe mi disse che dovevo portare le due biciclette, capii che servivano per qualcosa che si doveva fare alla statale."

"Quando in casa dei miei sentii alla TV che era stato ucciso Galli, collegai le due biciclette all'omicidio commesso nell'Università Statale. Nel momento in cui sentii la notizia dell'omicidio alla TV non mi preoccupai ancora delle due bici che restavano nel mio garage. Il giorno dopo però vidi sul giornale le foto delle biciclette usate per la fuga e constatai che erano identiche alle due che erano in garage. Ora, mia madre aveva visto in garage (qualche tempo prima) quattro biciclette nuove e si era meravigliata molto, dal momento che io vivevo da sola. Senza parlarne con nessuno decisi di comperare (in un negozio che si trova nei pressi del mio ufficio e cioè in Via Correggio, mentre il mio ufficio è in via Borsari: più precisamente in Via Correggio, nel punto dove finisce Via Borsari che è una strada perpendicolare a Via Correggio) due bombolette rosse e due bleu ed inoltre tutto quello che si può cambiare ad una bici. Cioè selle, campanelli, fanali ecc. A casa ho messo tutte queste cose nel garage. A questo punto intervie

ne il G.I. Franco Giordano."

"Due o tre giorni dopo mi telefonò Davide: io gli dissi che per me era stata una sciocchezza l'acquisto di sette biciclette alla fiera di Senigallia, ma lui mi disse che non avevano preoccupazioni al riguardo. Ricordo anche che gli chiesi chi fosse la donna di cui si leggeva sui giornali con riferimento al gruppo di autori dell'omicidio Galli e, scherzando, gli chiesi se per caso era lui o il Teo, che erano stati presi per una donna. Lui mi rispose che non c'era nessuna donna."

"Ricordo anche che, dai resoconti giornalistici e dalle descrizioni degli autori dell'omicidio, non mi parve di riconoscere una persona della struttura fisica di Davide e cioè un uomo ben piantato."

"Seppi da Davide che Galli era stato chiamato da uno degli autori dell'omicidio con l'appellativo di "professore": si era voltato ed era stato colpito. Non mi fu detto nulla circa il tipo di armi usate e comunque io di armi non me ne intendo assolutamente. Tornando alla fase precedente, devo precisare che, quando portai le bici nei pressi della palazzina Liberty, chiesi se la mia presenza era utile e necessaria per l'azione in programma e se ci sarebbero stati dei feriti. Davide mi disse che forse era meglio

trovarle. Il giorno dopo, quando avrà saputo che aveva rubato biciclette che dovevano servire per l'omicidio di Galli, gli sarà venuto un colpo."

"I.R.: Non so chi abbia fatto la telefonata dopo l'omicidio Galli."

Precisando subito dopo in sede di riletture del verbale che:

"Il ristorante nel quale andai col Teo e con gli altri non è quello dove si mangia il pesce ma un altro che ora non ricordo. In quello del pesce ci sono stata con una mia amica".

"Non sono sicura che Beppe mi disse di portare le bici per le ore 12. Forse alle ore 12 aveva l'appuntamento col Beppe e le bici le portai dopo".

"Circa le modalità di fuga dei quattro che fecero l'omicidio, non sono affatto sicura che il quarto scappò a piedi perché non so come scappò. Gli altri tre penso che siano scappati in bici per il fatto delle due che portai io e della settima bici di cui ho detto sopra".

"Va precisato che io non ero seduta in auto a leggere il giornale, ma seduta in un bar a leggere il giornale".

Va sottolineato, prima di proseguire, come effettivamente nella perquisizione del domicilio della Berta-

ni la P.G. aveva ritrovato due biciclette dipinte di rosso e bleu con 4 barattoli di vernice spray e numerosi accessori.

Cronologicamente s'inseriscono a questo punto le dichiarazioni di Gai Fabrizio.

Nel corso delle sue ampie confessioni -poi ritratte ma in maniera assolutamente risibile- il Gai, che a partire dall'autunno '79 faceva parte dell'Esecutivo Nazionale e poi del rinnovato Comando Nazionale, ha toccato anche il tema dell'omicidio del Giudice Galli.

Nell'interrogatorio del 9/5/1980 (F.10 in vol.inter. gen. e in fasc. personale vol.29/2) ha infatti dichiarato:

"Per quanto riguarda Galli, ho saputo da Davide, che venne a Torino mentre io mi trovavo in Via Giovanni da Verazzano essendo ancora convalescente per la ferita riportata durante la rapina di Strambino, qualche giorno dopo l'omicidio Galli, quanto segue: io ero critico sull'operazione Galli o meglio ancora volevo sapere perché era stata fatta. Al riguardo la mia posizione personale era nei seguenti termini: ritenevo che potesse essere giustificata l'eliminazione fisica di un magistrato che avesse caratteristiche politiche del tipo di quelle di Emilio Alessandrini pur-


ché ricorressero anche certi dati concreti e cioè la certezza materiale che si trattasse non soltanto di persona che svolgeva un ruolo di ricomposizione politica della magistratura in rapporto subalterno rispetto al generale Dalla Chiesa.

"Occorreva anche che fosse persona della quale si potesse dire aveva fatto una scelta di campo definitiva, nel senso di non limitarsi a collaborare con i CC., ma nel senso di lavorare all'interno della magistratura per ricostituire il blocco politico dei giudici avendo da renderlo subalterno al generale e alle sue prospettive strategiche di guerra. Per Galli Davide mi disse che questi dati concreti c'erano, in quanto l'organizzazione li aveva acquisiti da una persona e che comunque sarebbero stati illustrati in occasione della prossima riunione di Comando nazionale. Quando questa si tenne il sabato successivo, a Milano, in casa di Nora, la questione degli elementi concreti che avevano portato alla esecuzione di Galli era all'ordine del giorno, ma non fu dibattuta perché tutta quanta la discussione si incentrò sulla proposta da parte mia, con il sostegno di Claudio, di trasformazione del progetto politico di P.L. ed in particolare modo di quello che è il contenuto centrale del progetto di P.L., cioè le prospettive di

costruzione dell'esercito proletario, nel senso di non limitarsi a rafforzare la rete proletaria di combattimento, ma anzi di cominciare a costruire un movimento "di resistenza civile" attraverso il lavoro di massa rivoluzionario."

"Questo stesso tema fu trattato così ampiamente da non permettere di parlare d'altro, neppure quindi dell'omicidio Galli. La stessa cosa capitò in una successiva riunione nazionale, l'ultima alla quale io partecipai prima del mio arresto."

"Al termine della prima delle due riunioni ricordo che si parlò di Galli tra singoli militanti ed io in particolare ne parlai, tra gli altri, con Claudio chiedendo se fosse un magistrato o un avvocato o un giornalista la persona che aveva affermato che per Galli c'erano elementi concreti nel senso che ho sopra illustrato; preciso meglio: la mia domanda fu posta in termini più generali, e non specificamente rivolta al caso Galli, per sapere quale fosse la persona che, in via generale, forniva all'organizzazione notizie sulla magistratura. A tutte le mie ipotesi (magistrato, avvocato, giornalista) Claudio rispose di no, ma quando accennai alla possibilità che si trattasse di persona che lavorava o era comunque in contatto con qualche parlamentare del partito comu-



2390

nista esperto di problemi della magistratura, ebbe da Claudio un sorriso di risposta che interpretai come riconoscimento di fondatezza della mia ipotesi". Ha poi aggiunto, nel medesimo interrogatorio (f.27 loc.citata):

"Tornando ancora all'omicidio Galli dichiaro che io posso fare solo delle presunzioni relativamente ai partecipanti: immagino che vi abbiano preso parte Davide, Sirio e Matteo che erano i tre migliori di Milano, mentre ritengo strano che possano avervi preso parte Mario e Pio pur essendo passati da Torino a Milano: mi sembra strano che siano stati inseriti in operazioni del genere sia dal punto di vista politico che militare."

*Poichè sui giornali ho letto che in occasione dell'omicidio Galli vi era fuori uno di copertura e tre all'interno che hanno agito, presumo che i tre all'interno dovevano essere quelli che ho indicato."

*Per quanto concerne l'acquisto delle biciclette usate in occasione dell'attentato a Galli (secondo quanto appresi dai giornali), dichiaro che avevo saputo da Davide, o Andrea o Claudio, (sul punto non posso essere preciso) che ne erano state acquistate mesi fa sette od otto alla Fiera di Senigallia. Tali biciclette erano state prese in vista di un loro impiego

2391

nelle operazioni della campagna sulla sanità, consistita nelle operazioni Sago e Paoletti. Tale circostanza dell'acquisto delle biciclette risale grosso modo a dicembre del 1979. Presumo che siano state centralizzate in un unico punto ed acquistate da persona sulita cioè non clandestina".

Sull'omicidio del Giudice Galli ha poi aggiunto nell'interrogatorio verbalizzato il 16/5/1980 (ff.71 e 74 in loc.cit.) che:

"Ricordo che ogni operazione politica aveva una sua sigla. Ad esempio l'operazione Lo Russo era chiamata operazione "Tovarich", quella Civitate "Giuda", quella Ghiglieno "Carletto", quella Caselli "Autostrada" e poi "Pulmann", quella Alessandrin: "Alex", quella Galli "Coccodè", quella di Druento "Durango".

*Può darsi ma non ne sono sicuro che Claudio abbia preparato anche i volantini relativi ai fatti Vaccher, Paoletti e Galli. Preciso meglio: non lo so proprio, anzi personalmente penso che non sia stato lui a fare questi volantini".

E' poi tornato sull'argomento nell'interrogatorio del 17/5/1980 dinnanzi al P.M. di Milano (in fasc. personale vol.29/2), affermando:

"Essendo rimasto per i noti fatti (rapina di Strambino) ferito e, pertanto, estreniato in convalescen-

ra per quasi due mesi, non sono in grado di indicare motivazioni più specifiche di quelle già da me indicate poste a base delle esecuzioni Maccher e Galli.

ADR. Il nome "Coccolà" dato all'esecuzione del giudice Galli non si riallaccia ad alcuna circostanza particolare e non ha una sua motivazione specifica: era un soprannome di fantasia data all'operazione."

ADR.: Sempre con riferimento all'omicidio del giudice Galli seppi o da Davide o da Claudio che il giorno precedente la consumazione dell'attentato vi era stata una specie di prova generale, nel corso della quale si era verificata la reale possibilità di accesso all'edificio universitario e le vie di defilamento."

"Per quanto attiene al volantino di rivendicazione dell'omicidio, ho saputo che esisteva su Galli una relazione preparata dalla Laura. Della stessa previsione il Claudio per redigere il volantino e se ne servì esclusivamente per trarre gli spunti per i vari passaggi in cui il volantino si articola."

Nuovamente interrogata a seguito dell'O.C. per il delitto di cui all'art.280 C.P. (e per i reati strumentali) -O.C. contemporaneamente spedito al Scio, al Bignami, al Viscardi, al La Ronga, alla Russo, al Rosso e al Polo-, la Bertani, nell'interrogatorio del

14/6/1980 (ff.3 e 6 e segg.fasc. personale in vol. 29/2 e in vol.interr.con.) dinanzi al P.M. di Milano, ha così affermato:

"Innanzitutto mi dichiaro innocente rispetto alle accuse connesse all'omicidio di Galli. Infatti, come dirò, pur confermando il contenuto delle precedenti dichiarazioni rese alla A.G. di Torino in sua presenza (dichiarazioni che, anzi, in questa sede intendo meglio precisare), precisò che solo dopo avere appreso dalla televisione dell'omicidio del giudice, ho compreso che avevo affidato a quello scopo le biciclette a Bignami e Scio", aggiungendo, dopo aver confermato l'interrogatorio dell'8/5/1980 che:

"Le ulteriori poche cose che posso dire sono solo dettagli."

"Quello che mi è noto l'ho già detto."

"Comunque, ribadito che sentii parlare spesso di Galli, soprattutto dalla Russo, come possibile obiettivo (in particolare la sentii parlare di una possibile azione contro di lui, un mese prima del fatto, con "Siriò), e ribadito ciò che ho già dichiarato al G.I. di Torino, posso precisare che il giorno del Fatto ricevetti al mattino nel mio ufficio la telefonata di "Andrea" (che ormai chiamavo "Beppe") che mi disse di recarmi ad un appuntamento con lui alla



ora dell'intervallo per il pranzo: l'appuntamento era fissato in piazza Gobetti (che era uno dei luoghi spesso usati per incontrarci) ed io mi ci recai in auto proveniente dal mio ufficio di Monza. Dopo, molto brevemente, mi disse che era necessario che io portassi due delle biciclette che custodivo (avendole avute a suo tempo da Sirio e Davide) nel primo pomeriggio ad una certa ora che mi indicò con precisione (e che ora non ricordo, ma comunque era dopo le 15) vicino alla palazzina Liberty, dove mi disse che ci sarebbe stato qualcuno ad aspettermi, senza dirmi chi."

"Senza pensare assolutamente a ciò che mi veniva richiesto e, senza, quindi, chiedermi il perché, tornai ad Usmate e presi le due biciclette che, all'orario convenuto, portai all'appuntamento dove trovai Sirio e Davide."

"Capii che le bici servivano loro per fare qualcosa ed allora, più per sapere se dovevano operare quel giorno che per reale volontà di offrire un contributo a qualcosa che neppure sapevo cosa fosse, chiesi ai due se avevano bisogno di me. Sirio e Davide parlotarono tra di loro e Sirio allora mi disse che sarebbe stato utile se io con la mia macchina mi fossi piazzata vicino ad un certo bar di Via Torino per po-

tere raccogliere qualcuno in caso di necessità. Mi indicò con precisione un bar dove si fanno i frullati in Via Torino, bar che si trova tra due stradine (una delle due dovrebbe essere V. Circo). Il bar mi fu indicato da Sirio come "osteria", ma è proprio un bar moderno e non un'osteria. Di fronte al bar (che è un po' rientrato rispetto a Via Torino, trovandosi sulla destra di questa, provenendo dal Duomo) si trova un incrocio con una banca che fa angolo e, sul lato opposto rispetto alla banca, vi sono un'edicola ed una farmacia."

(si dà atto che la Bertani redige piantina che sottoscrive e che si allega al verbale).

"Sono ovviamente in grado in qualsiasi momento di ritrovare il bar."

"La stradina che si trova oltre il bar (sempre venendo dal Duomo) presenta un negozio di antiquario e una macelleria che si apre su uno slargo della strada, dove appunto posteggiò l'auto."

"Tornando al discorso del Sirio, costui mi disse di aspettare davanti a quel bar, a partire da un certo orario e fino a che non avessi visto passare loro. L'intesa era che se loro non mi avessero richiesto assistenza, io non avrei dovuto per nulla avvicinarli, facendo finta di niente."

"Avute queste istruzioni e lasciate ai due le due biciclette, all'orario convenuto me ne andai al luogo prestabilito posteggiando nella stradina che ho detto. Mentre andavo verso il luogo ove avrei dovuto attendere, passai nei pressi della Università statale e solo allora pensai che, quando Bignami mi aveva parlato di un'azione da compiere alla Statale, alludeva alla Università e non ad una strada statale.

Comunque, posteggiata l'auto, andai al bar che mi era stato indicato e, dopo essere stata un pò dentro, mi andai a sedere fuori. Aspettai circa una mezz'ora (era il pomeriggio, tra le 16 e le 17, non ricordo con precisione) e, come ho già detto, vidi passare Bignami e "Matteo" che attirarono la mia attenzione nel modo già detto. Dal fatto che non si fermarono, capii che non avevano bisogno di me."

"Non avevo visto quel giorno Matteo prima di quel momento. Me ne andai, quindi, a casa dei miei da sola e quella sera stessa, a casa dei miei genitori a Desio, appresi alla televisione dell'omicidio di Galli alla statale. Compresi subito che erano state le persone da me nominate: mi sentii sollevata per il fatto che nessuno mi aveva detto prima qual'era l'azione in programma".

Ha quindi affermato, dopo aver detto dei suoi legami

sentimentali con il Bignami (F.21 loc.cit.), che:

"Mi incuriosiva sapere chi era la donna che, come si era letto sui giornali, aveva partecipato all'azione. Lo chiesi a Bignami, il quale a quel punto si lasciò andare alle confidenze che ho già riferito. Mi disse cioè che non c'era in realtà alcuna donna. Mi disse che erano stati lui, Sirio e Matteo a salire al piano dove era Galli, che l'avevano chiamato "professore", ma non mi disse chi di loro tre avesse materialmente sparato o chi avesse buttato il candelotto fungo.

Non mi disse neppure, come lei mi domanda, se Galli li avesse riconosciuti o meno."

"Erano poi scesi al pianterreno gridando "la bomba, la bomba" e gettando così nel panico e nella confusione le persone presenti. Fuori a fare da palo c'era una quarta persona di cui mi fu detto da Bignami soltanto che era uno di Torino venuto a Milano."

"ADR: Ripeto che non mi fece alcun nome in proposito io personalmente avevo saputo che in quel periodo erano venuti a Milano due di Torino, ma non sapevo i loro nomi e nulla mi dicono quelli che lei mi fa (Albesano Franco e Di Giacomo Lucio, detti l'uno Mario e l'altro Pio o Fabio). Bignami di certo non mi disse che il quarto partecipante era uno di questi due."

"Mi raccontò che erano fuggiti in bicicletta, anche se non mi disse se lo avevano fatto tutti e quattro o solo tre, come io deduco unicamente dal fatto che legsi sui giornali del ritrovamento di tre e non quattro biciclette. Bignami mi disse che avevano tentato di commettere il fatto il giorno precedente, ma che avevano rinviato il piano per il furto delle due biciclette di cui ho già detto."

"Devo dire, ora che me ne ricordo, che, quando portai le biciclette all'appuntamento, Bignami, scherzosamente, si lamentò del fatto che non ne avessi portata una da donna, che riteneva più adatta alla sua statura. Infatti, dello stock acquistato, alcune biciclette erano state certamente da donna."

"Prendo atto che delle due biciclette trovate a casa mia, una era da donna e confermo che era una delle quattro che mi diedero proprio Sirio e Bignami."

"L'ufficio fa rilevare alla Bertoni che sembra strano che ella abbia ricevuto la telefonata con la quale le furono poi richieste le biciclette il giorno stesso del fatto e non in anticipo come sarebbe stato logico per un fatto importante come quello. Le fa rilevare, anche, che La Ronga avrebbe più comodamente potuto chiederle di portare le biciclette per telefono senza farla andare ad un appuntamento "preliminare"."

"Bertoni dichiara: in realtà, circa l'ultimo rilievo devo dire che una delle poche regole di sicurezza che si osservavano con rigidità era proprio quella di non dire nulla per telefono (neppure una richiesta apparentemente innocua di biciclette). Tante volte in passato mi erano stati fatti fare chilometri e chilometri a vuoto per non dire nulla per telefono. In questo caso, La Ronga avrebbe dovuto addirittura comunicarmi un appuntamento con due persone presumibilmente armate, per cui è comprensibile come mi abbia richiesto un appuntamento preliminare."

"Quanto all'altro rilievo, devo dire che bisogna conoscere Bignami: quando decide di fare una cosa la fa senza indugi e senza badare ad eventuali controindicazioni. Tra l'altro la stranezza di simili comportamenti (per cui si coinvolgono in fatti importanti militanti di basso livello) è senz'altro tra le cause dell'attuale sfacelo di Prima Linea. Peraltro, devo dire che ha una sua importanza il furto delle biciclette di cui mi parlò Bignami, per cui loro si trovarono necessariamente di fronte all'urgenza di reperire altre biciclette. Bignami non mi disse praticamente null'altro, limitandosi a concordare con me sulla opportunità di alterare le due biciclette che mi erano rimaste. Mi pare che proprio il giorno del no-

2400

stro incontro, egli aveva in mano il giornale con la notizia del ritrovamento delle bici, ma di questo non sono sicura. Non mi disse da quale casa erano partiti quel giorno, né dove si erano rifugiati dopo il fatto."

"Non mi disse chi aveva fatto le telefonate, né chi aveva diffuso i volantini."

"In pratica, al di là di questo discorso e di quelli che avevo sentito fare a Laura, non udii più alcunché sulla morte di Galli."

"Prendo atto che in Via Lorenteggio (base di cui ignoravo l'ubicazione) sono stati rinvenuti ritagli di giornali che parlano di Galli, prima della sua morte. Certamente sarà stata Laura a curarne la raccolta, in quanto lei era esponente di rilievo della "Commissione Antiquerriglia" che aveva il compito di raccogliere informazioni su Magistratura, CC., Polizia, Apparati Carcerari, etc."

Ha poi aggiunto:

"Accennando ai detenuti del processo Alunni, Laura disse che "non avevano da lamentarsi" riferendosi al fatto che, essendo stato colpito Galli (della cosa infatti si parlò nella seconda delle due riunioni), si era dimostrato che si era pensato anche a loro. Sottolineo, però, che l'omicidio di Galli non fu cer-

2401

to dovuto a mio avviso al fatto che aveva istruito il processo Alunni, ma perché politicamente, come gli detto, era un bersaglio ideale".

Il 18 giugno è la volta di Albesano Franco -arrestato a Milano il 17 maggio precedente dai Carabinieri- a rendere ampia confessione della sua partecipazione all'omicidio del Giudice Galli (cfr.f.89 in fasc.5 vol.29/1):

"Si trattò di una operazione a livello nazionale: di lui sapevo che aveva fatto l'inchiesta preliminare su Prima Linea e che l'omicidio avrebbe dovuto essere fatto il giorno prima di quello in cui in effetti avvenne. Originariamente il nucleo operativo avrebbe dovuto essere composto da Davide, Sirio, Matteo e Beppe (La Ronga), ma poi all'ultimo momento io venni inserito al posto del Beppe, con una modifica anche di tutti i rispettivi ruoli, nel senso che cambiò il modello operativo."

"Galli avrebbe dovuto essere ucciso alla mattina del 15 marzo, sotto casa sua: io so perché il nucleo operativo partì da casa mia, essendo composto da Davide, Sirio e Matteo (il La Ronga partì invece da casa sua). Io rimasi a fare l'ascolto radio; ero da solo, in quanto l'affittuario si trovava regolarmente al lavoro e la Maura (n.d.b. di Esposito Raffaella) penso

Pinella

2402

che fosse andata a fare qualche ricognizione (non so con quali obiettivi ma certamente non concernenti Galli). Galli non uscì di casa, o era già uscito prima dell'arrivo del nucleo operativo: si decise pertanto di rinviare l'operazione al giorno dopo. Senonché arrivò durante la giornata la notizia dell'assassinio di Minervini a Roma. Quando arrivò questa notizia si decise da parte di Davide e Sirio di compiere l'omicidio di Galli, modificando lo schema operativo, in quella stessa giornata e ciò per la maggiore ripulanza che avrebbe avuto l'omicidio in quella stessa giornata, subito dopo Minervini. Per questo si decise di scegliere come luogo operativo l'Università. Si trattava di un modello operativo alternativo, che era già stato preso in considerazione dal Nucleo. Si andò pertanto all'Università, dove mi venne fatto vedere il defilamento che prevedeva l'utilizzazione di biciclette. Preciso che tale ricognizione era stata effettuata verso le 10.30/11 del mattino, prima ancora che venisse la notizia di Minervini. Al pomeriggio, alle 15 circa, eravamo dentro l'Università, ma Galli non venne. Andammo via dall'Università e scoprimmo che erano state rubate due biciclette da usarsi per il defilamento. Fu gioco-forza rinviare, anche perché avevamo appreso che Galli aveva avvertito

2403

che quel giorno non avrebbe fatto lezione (era stato Matteo ad informarsi sul punto, chiedendo dentro la Università). Le biciclette le avevamo lasciate in largo Richini, legate (si diatto che l'indicazione del largo viene effettuata dall'imputato consultando una carta della città di Milano messa a disposizione dall'ufficio), solo due delle bici erano state rubate, per cui si decise di appostarci per vedere se i ladri tornavano a prendere anche le altre. Così difatti avvenne. Arrivò un ragazzo giovane, di circa 20 anni, che cominciò ad arbeddiare attorno alle due bici restanti. Matteo e Sirio (poi anche Davide) con aria distinta gli si avvicinarono e gli intimarono di restituire le due bici che aveva rubato a pena di portarlo in Questura. Si fecero anche dare il nome del giovane, che trascrissero da una tessera. Il giovane promise che sarebbe tornato colle bici rubate. In effetti tornò dopo una mezz'ora senza bici, perché disse che ormai non gli era più stato possibile recuperarle. Gli venne anche promesso un premio di Lire 50.000 se fosse riuscito a riportarci le bici, ma lui ripeté che ormai non gli era più possibile. Lo lasciamo ovviamente andare perché è chiaro che in Questura non ci potevamo andare."

"L'omicidio Galli venne pertanto commesso il giorno

2404

dopo. Davide e Sirio andarono in bici in largo ... anzi andarono in una grossissima piazza dove c'è la palazzina "Liberty" di Dario Fo. Io e Matteo arrivammo lì in pullman. Vi era appuntamento con Lisa (Bertani Piammette) la quale arrivò portando le due bici che dovevano sostituire quelle rubate il giorno prima. Eravamo già tutti pronti per l'azione, tutti indossavamo giubbotto antiproiettile ed eravamo armati. Io avevo una 357 Magnum Ascellare ed un MP (pistola calibro nove lungo Skraming belga). Matteo aveva la 92 e l'M12 e una bomba a mano ed il fumogeno (la bomba a mano era marca SRGM) Davide aveva un paio di pistole e Sirio di sicuro aveva un 38. Durante l'azione io restai nell'atrio di sotto, per controllare il bidello, per vedere se era armato, se (sentendo i colpi) andava di sopra. Inoltre dovevo controllare anche l'esterno per avvertire nel caso arrivasse qualcuno di non previsto come ad esempio qualche persona che fosse di scorta. Di sopra andarono Sirio, Davide e Matteo. Matteo aveva compito di copertura, ed in particolare doveva tener d'occhio un bidello vicino ad una scrivania: Davide controllava gli studenti intorno a Galli (che poi non ci furono, in realtà), mentre Sirio aveva l'incarico di andare su Galli. In-

2405

Fatti chi sparò su Galli fu Sirio."
"Colui che poi fu scambiato per una donna era Matteo, a causa dei suoi capelli lunghi e della sua voce fina."
"Usciti dall'Università andammo a prendere le bici in piazzetta e cioè in largo Richini dove le avevamo portate prima di andare all'Università. Le bici erano custodite da Fausto che era arrivato in quel posto -lungo di appuntamento per lui prima dell'omicidio- credo coi mezzi pubblici. Infatti, temendo un nuovo furto, avevamo preferito non correre pericoli e mettere uno di guardia alle biciclette. Prese le bici, facemmo quattro o cinque isolati e quindi abbandonammo le biciclette stesse dopo averle legate. Avremmo dovuto tornare a riprenderle la sera stessa, ma poi lo sciammo perdere. Tornammo a casa in tran. La Bertani aspettava colla sua auto nei pressi del posto dove abbandonammo le bici, e ciò perché potesse caricare qualche persona che nell'azione fosse eventualmente rimasta ferita. Per la precisione però io non vidi la Bertani dopo l'omicidio (l'avevo vista prima alla palazzina Liberty per la consegna delle bici): Davide e Matteo andarono ad avvertirla, mentre io e Sirio ci allontanammo per conto nostro; aspettammo però -alla fermata del pullman- che Davide e Matteo ci

2406

raggiungessero cosa che avvenne dopo un paio di minuti."

"Presumo che l'individuazione dell'obiettivo Galli sia avvenuta a livello di controguerriglia nazionale, in quanto era questo organismo che si occupava dei magistrati. Esso era composto da Irene, Davide e forse Lorenza. La decisione definitiva però venne presa dal comando nazionale che all'epoca era composto da Davide, Claudio, Francesca, Sirio e forse Ivan ... certamente del comando Nazionale dell'epoca faceva parte anche il La Ronga ... Il volantino di rivendicazione dell'omicidio Galli so che fu abbozzato da Claudio e poi ricorretto con l'aiuto di Davide e di Sirio."

"Io non mi risulta che vi fosse alcun infiltrato entro l'Organizzazione Giudiziaria. Una cosa del genere non la so e non ne ho mai neppure sentito parlare. Se c'era un canale di infiltrazione era comunque assolutamente coperto perché non ne ho mai sentito fare nessun cenno. Preciso che io non ho neppure posto una domanda del genere, perché tanto non mi sarebbe stata data risposta."

"Fu Davide che mi parlò di Galli, dicendomi che aveva fatto l'istruttoria Alunni e che rappresentava un facile obiettivo, in quanto girava senza scorta. Sempre

2407

Davide mi disse che Galli aveva il suo peso nella magistratura dove si occupava di terrorismo."

"ADR. Non mi risulta nulla circa un collegamento di tale omicidio al Centro Nazionale di difesa e prevenzione sociale, di cui io non ho neppure mai sentito parlare."

"ADR. Secondo me è una pura coincidenza che le BR abbiano ucciso Minervini nello stesso giorno in cui noi avevamo deciso di uccidere Galli. Infatti, per quello che posso aver capito io, i miei compagni restarono molto sorpresi quando sentirono di Minervini. Cioè erano sorpresi del doppio omicidio delle BR, Minervini essendo stato fatto subito dopo quello di Salerno. In sostanza, per altro, la mia impressione fu che i miei compagni non fossero a conoscenza dei programmi delle BR, per cui ripeto che la scelta del giorno per Galli (coincidente con quello di Minervini) fu secondo me del tutto casuale".

L'Albesano ha poi riferito di un furto di auto collegato al progetto omicidiario (cfr. f.89 loc.cit.):

"Era un Volkswagen bianco 4 porte gran lusso diesel tipo "Passat". Lo rubai da solo davanti ad un tabaccaio, dove si era recato il proprietario lasciando le chiavi inserite nel cruscotto (forse non era un tabaccaio, ma era comunque un negozio). Il furto av-

2408

venne una settimana prima dell'omicidio Galli e l'auto doveva servire per questa azione se si fosse attuato il modello dell'omicidio sotto casa. Sono stato io a spostare l'auto nei giorni precedenti l'omicidio e fui io a consegnare le chiavi ad Andrea o Beppe il giorno prima dell'omicidio programmato, quando ancora Andrea avrebbe dovuto prendervi parte. Faccio presente al riguardo che io subentrai a Beppe nell'omicidio Galli perché, essendo lui zoppicante, era necessario disporre per l'azione all'interno dell'Università di persone che fossero tutte in grado di correre velocemente a piedi. In questa auto io andai poi a dormire quando abbandonai il mio alloggio. Quanto al "Fausto" - il nome compariva anche in quadernette compilate parzialmente di pugno dell'Albesano insieme a quello di altri "clandestini" stipendiati dall'organizzazione - l'Albesano, precisato che la operazione Galli era indicata come "Operazione cocodè", ha aggiunto (f.9) loc.cit.):

"Il Fausto era un clandestino, anzi preciso: il Fausto non era un clandestino; era un regolare dell'organizzazione ma non clandestino. Del Fausto posso ancora dire che dimostrava circa 30 anni; non so quale fosse la sua competenza specifica nell'O; doveva essere uno che lavorava nel T.L.; l'avevo conosciuto

2409

il giorno dell'omicidio di Galli: (quando portammo le biciclette nel posto dove lui aspettava per sorvegliarlo); prima ne avevo solo sentito parlare; dopo mi sembrava di averlo intravisto qualche volta, ma non l'ho ben presente. Non so dire per quali ragioni l'O. ebbe a passargli una volta la somma di lire un milione 400.000 (quattrocentomila) e un'altra volta una somma cospicua (due milioni se non è errata la lettura delle fotocopie attualmente in possesso dell'UFFICIO). Ripeto che probabilmente si tratta di un investimento dell'O., sul quale però non so dire di più. Non credo si trattasse di acquistare un alloggio. Il Fausto in quanto regolare (sia pure non clandestino) riceveva uno stipendio dall'O."

"Escludo che tali denari (1.400.000 e 2.000.000) versati al Fausto servissero per acquisti di armi: infatti gli acquisti di armi avvenivano sporadicamente e per parali che non passavano per Milano".

L'Albesano, infine, dopo aver specificato che la vettura rubata per Galli era stata lasciata in una certa località di Milano, ha consentito ad accompagnare la P.G. sul posto: effettivamente i Carabinieri rinvenivano una Volkswagen Passat tg. MI/37439G, rubata l'11/3/1980, di cui interno si sequestravano, tra le altre cose, la bandiera di P.L., numerose nu-

2410

nizioni, divise da poliziotto, documenti vari (cfr. rapp. CC. Milano 20/6/80 in vol. 29/3)

L'Albesano ha successivamente riconfermato l'interrogatorio del 16/6/80 (cfr. interr. 27/8/80 a f. 23 in vol. interr. gen.) mantenendo ferma la propria assunzione di responsabilità dell'omicidio Galli anche in occasione della generale ritrattazione di tutte le precedenti ammissioni concernenti se stesso e i nomi dei complici (interr. 2°/1/1981 in vol. interr. gen.). Peraltro nei successivi interrogatori si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Le dichiarazioni dell'Albesano venivano contestate in un nuovo interrogatorio alla Bertani Piametta, che il 24/6/1980 (cfr. f. 21 in fasc. personale in vol. 29/2 ovvero in f. 36 in fasc. 5 in vol. 2°/1) ha così dichiarato:

"Premetto che nulla so circa il progetto di uccidere Galli che si doveva realizzare sotto casa del giudice il giorno precedente quello della sua morte. Sul progetto, cioè, confermo di non sapere e di non aver saputo nulla di preciso. Confermo, cioè, tutto quello che ho detto, ad eccezione del fatto che, effettivamente, alla palazzina Liberty, dove portai le biciclette su indicazione del La Ronga, trovai non solo Signami e Segio, ma anche uno dei due torinesi ve-

2411

nuti da poco a Milano (e che evidentemente deve essere l'Albesano) e un certo Eusto di cui parlerò. Con questi due, che erano praticamente insieme a Signami e Segio, anche se non stavano materialmente in gruppo, scambiai mi pare qualche parola. Non ricordo adesso se vidi o meno le altre due biciclette."

"Non avevo citato queste due persone in precedenza perché, per quanto riguarda l'Albesano, non avrei saputo indicare quale dei due torinesi fosse quello partecipante al fatto, e, per quanto riguarda Eusto, perché non avrei saputo fornire dati utili per una sua identificazione."

"Non mi accorsi che nell'occasione dell'incontro vicino la palazzina Liberty, le persone con cui mi incontrai avevano giubbotti antiproiettili ed erano armate."

"ADR. Non ricordo se all'appuntamento vicino la palazzina ci fosse o meno anche il Viscardi."

"Non ho mai sentito il termine "operazione coccodà" per indicare il progetto di uccidere Galli."

"Sul fatto Galli non ho assolutamente altro da aggiungere o modificare e rilevo che Albesano, anzi, ha confermato quello che io avevo detto."

"Ho conosciuto Eusto attraverso La Ronga. Era successo che, dopo l'omicidio Faoletti, per un disguido

2412

non so a chi addebitabile. Tutti i comunicati rivendicanti il fatto (o meglio i tre originali che erano stati dattiloscritti rispettivamente per Milano, Napoli e Torino) erano finiti in una sede sola, forse Torino. O meglio, mi sembra che Napoli avesse la sua copia. Certo è che Milano era rimasta senza. Allora Beppe mi disse che era urgente accompagnare il compagno che si occupava della stampa dei comunicati nel luogo ove questo doveva avvenire, essendovi la macchina ciclostile. C'era cioè bisogno della mia auto e fui mandata immediatamente a Pioltello, dove c'era a quell'epoca una casa utilizzata dalla organizzazione (doveva essere la casa di "Enea" che era il nome di battaglia di Polo Giuseppe; questo posso dire perché l'ufficio mi mostra la foto del Polo e riconosco in costui "Enea", senza ombra di dubbio). Recatami a Pioltello (la casa era al pianterreno di un grosso fabbricato in una specie di sottoscala), vi trovai Beppe (costui, infatti, mi aveva dato appuntamento in quella casa), il Fausto, che conobbi allora per la prima volta e, forse, anche "Enea". Fausto è un ragazzo di 25/30 anni, basso di statura, brutto, magro, con capelli scuri di lunghezza normale, con baffi. Ha un accento meridionale, ma escluderei napoletano, essendo portata a ritenerlo calabrese o sici-

2413

liano più per la struttura fisica che per l'accento. Mi dava l'idea di uno venuto da poco a Milano e da poco entrato in contatto con P.L., anche se aveva certamente dei passati rapporti politici di "movimento" maturati nel luogo di provenienza.
"Dunque, io e Fausto partimmo sicuramente dopo mezzanotte, passando prima per casa mia dove diedi da mangiare al cane. Freddemmo la strada stesale per Lecco, poi passammo attraverso Sondrio e, sempre durante la notte, facemmo una strada di montagna, attraversando vari paesini. Era Fausto a dare le indicazioni. Dopo circa due ore e mezzo di tragitto da casa mia, arrivammo ad una villetta isolata, in collinetta, che sembra essere una casa "pulita" regolarmente affittata per i week end dal Fausto. Ricordo che c'era della neve attorno e non ricordo targhette sulla porta o altri dati utili per ritrovare la casa. Non sono assolutamente in grado di ritrovare la casa, neppure se fossi riaccompagnata sul posto."
"Ripeto che, oltre ad andarci di notte, non conoscevo affatto la strada. Non saprei indicare neppure se la casa sia in provincia di Sondrio o meno. Chiesi ovviamente al Fausto chi fosse nella organizzazione e lui mi disse che si occupava per il momento solo della "stampa". In casa del Fausto c'erano "Nullio"

244

(cioè Manina), che era lì congelato in attesa della
inchiesta di cui ho parlato nell'altro interroga-
rio ed una ragazza che stava dormendo e che, pertan-
to, non ho visto. All'indomani, svegliatemi, lei non
c'era più, mentre era rimasto in casa il Tullio: so-
lo in via di ipotesi, pertanto, posso pensare che la
ragazza fosse la Girotto, ma non seppi nulla di pre-
ciso in proposito."

"Dopo avere dormito, io e Fausto andammo a fare la
spesa in paese (ripeto che non so quale e ignoro il
nome) ed al ritorno Tullio era già impegnato al ci-
clostile. In quella casa vidi solo il ciclostile e
non armi o altro materiale."

"Verso mezzogiorno-le 13 io e Fausto ripartimmo dalla
casa e tornammo a Milano, dove ci incontrammo, cose
da appuntamento precedente, presso una gelateria no-
ta a Milano che si trova nei Drossi di Piazza Argen-
tina, vicino F.le Loreto, con Domingo, il Palmero ed
un'altra persona, un uomo, di cui non seppi neppure
il nome di battaglia (si tratta di una persona che
non ho più rivisto; che all'epoca non doveva essere
neppure di F.L., ma sulla strada per entrarci).

Questo dico perchè il Palmero mi raccomandò di non
parlare di certi argomenti in presenza di quel ragaz-
zo che non saprei neppure descrivere."

245

"Il Palmero ed il Domingo dovevano fare la propaganda
con i volantini ciclostilati in montagna, ma non vol-
lero farlo perchè erano arrivati in ritardo. Diedi
i comunicati ciclostilari, che erano parecchi (per
cinque-sei riase), al Palmero."

"Li diedi dentro un paio di scatole che avevo confe-
zionato come pacchi regalo, per il caso fossimo sta-
ti fermati durante il tragitto per Milano."

"ADR. Credo che Fausto fosse uno "pulito" cioè senza
precedenti e con un lavoro fisso. Questo lo deduco
dal fatto che mi diceva che in quella casa di monta-
gnà ci poteva andare solo sabato e domenica. Inoltre
raccontandomi di quando aveva inizialmente ospitato
Tullio e la ragazza, mi disse che aveva dovuto pren-
dere una settimana di ferie per andare anche lui in
montagna e non destare così sospetti. Non credo fos-
se sposato."

"ADR. Oltre il giorno di questo viaggio, vidi Fausto
il giorno dell'omicidio Galli e da allora non l'ho
più rivisto".

La Bertani, poi, dopo aver rivelato il suo ruolo nel-
l'omicidio di Vaccher William, ha ancora aggiunto
circa l'acquisto delle biciclette usate per Galli
(cfr. f. 39 in fasc. personale):

"Fu secondo me la Laura ad interessarsi dell'acqui-

2416

sto stesso. Esclude che siano state comprate presso un determinato rivenditore per amicizia con costui o con suo figlio; più probabilmente si sarà trattato della persona che ha fatto il miglior prezzo. So che, infatti, erano andati più di una volta al mercato di Senigallia ad interessarsi dei prezzi delle bici".

Sull'omicidio Galli debbono registrarsi anche le dichiarazioni di Martinelli Sergio (cfr. interr. 17/6/80 f. 63 in fasc. 5 vol. 29/1), che indica nel Viscardi uno dei partecipi, avendolo anche riconosciuto in uno degli identikit degli assassini del Guido Galli, e del Bragali Gemiliano.

questi, nell'interrogatorio del 26/6/1980 dinanzi all'A.G. di Bergamo (cfr. f. 53 in fasc. 3 vol. 29/3) poi confermato dinanzi al G.I. di Torino il 26/2/81 (f. 57 loc. cit.) ha dichiarato:

"Il Viscardi partecipò materialmente; mi disse in particolare di avere gridato "c'è una bomba", e mi segnalò il particolare che il giorno prima avevano rubato a loro alcune delle biciclette che avevano comperato per l'occasione e che erano stati costretti a rimpiazzarle in tutta fretta".

Il 13/10/1980 veniva arrestato a Sorrento Viscardi Michele, che poco dopo dava inizio ad un'intensa e costruttiva collaborazione con le AA.GG. e le Forze

2417

dell'Ordine, rivelando nei dettagli la sua militanza in P.L. e consentendo di individuare basi, depositi di armi e militanti in P.L. in tutt'Italia.

Il Viscardi ha ammesso la sua partecipazione all'omicidio del Giudice Guido Galli, fornendo in una lunga serie di interrogatori, una dettagliata ricostruzione della vicenda.

Ha iniziato nell'interrogatorio del 19/11/1980 dinanzi all'A.G. di Bergamo (cfr. ff. 2 e 3 in fasc. personale sub 3 in vol. 3/2) dichiarando:

"No partecipò con Segio, Bignami, Albesano, ed un'altra persona, incaricata della custodia delle biciclette, di cui mi riservo di fornire qualche elemento utile per una possibile identificazione, che in questo momento non sono in grado di ricordare. Io, Segio e Bignami eravamo nel corridoio, mentre Albesano era appena fuori. Io lanciai il candelotto fumogeno, mentre a sparare fu Segio con tre colpi di 38 Special C.N. come per Paoletti (e cioè La Ronga, Segio, Rosso, Longo, Gial, Costa Meurino e Bignami (n.d.r.)".

"Voglio precisare qualcosa sulla persona di cui ho parlato come del custode delle biciclette nell'omicidio Galli. Si tratta di un romano, clandestino anche se non ricercato, che fa il tipografo

2418

a Milano, ha in affitto una casa di montagna in Valtellina, e posso aggiungere che in un foglietto a Sorrento avevo segnato (in codice) il numero di telefono dei suoi parenti in Roma.

Nome di battaglia di questo romano era Fausto e successivamente Francesco".

Nello stesso interrogatorio, parlando di basi logistiche, il Viscardi aggiunge (cfr. f.7 loc.cit.):

"MILANO"

"Zona Lambrate: in Via Accademia all'incrocio con Via M. Bianco è situato un appartamento posto in un fabbricato di vecchia struttura cui si accede da un portone grande di colore marrone, in legno, a fianco del quale guardando sulla destra, vi è l'accesso ad un garage. L'appartamento in questione è situato al 2° piano e si accede da una porta che è posta proprio di fronte alle scale, salendo".

"Dall'appartamento in questione è partito il "comando operativo", nel quale io ero compreso, per l'omicidio Galli. Ivi era sistemato un deposito di armi e di altro materiale di Prima Linea.

L'intestatario di questo appartamento è un giovane della provincia di Milano, molto alto, circa 1,85, magro, con i baffi, capelli castano chiaro. Trattasi di un elemento

2419

"pulito", di P.L. che dipendeva direttamente da Silveria Russo. L'appartamento è stato acquistato, da questo giovane, nei primi mesi del 1980 con i soldi dell'organizzazione e mi risulta che ancora adesso sta pagando il residuo. Questa base come importanza era uguale a quella scoperta in Via Lorenteggio: la base fu "congelata" dopo la scoperta del covo di Via Lorenteggio, in via precauzionale. Ma ultimamente proprio la Borelli ricontattò il giovane per la riapertura della base che potrebbe essere attiva tuttora.

Abitavano in questa base, stabilmente, Albesano Franco ed una ragazza di Napoli di cui parlerò e proposito dei napoletani.

"Si dà atto che Viscardi effettua uno schizzo planimetrico della base che viene allegato al presente verbale (allegato nr.11)."

"Zona Gallaratese: in Via Uruguay è sito un appartamento intestato a Vincenza Fioroni, e dove la stessa è stata arrestata. Serviva come punto di appoggio per diversi elementi di P.L. Punto di appoggio ovviamente non più operativo."

Nell'interrogatorio dell'1/12/80 (f.21 bis e 22 loc.cit.) ha poi affermato:

"Non sono in grado di aggiungere altri particolari utili alla identificazione del Fausto corresponsabi-

2420

le dell'omicidio Galli: io conosco per nome e cognome, quantomeno, l'Albesano e la Bertani ... Ricordo che durante un appostamento con Bignami e Sergio sotto la casa del Giudice Galli, quest'ultimo notò la presenza di qualche elemento delle vecchie P.C.C. ... Vale la pena segnalare, prima di procedere oltre nella esposizione delle dichiarazioni del Viscardi, come tale ultima allegazione abbia trovato piena corrispondenza nelle dichiarazioni di Marco Barbone il quale ha invero dichiarato (cfr. interr. 5/10/80 confermato il 19/1/1983 al G.I. di Torino in fasc. 1 vol. 29/3):

""Vi fu un periodo (da gennaio a metà marzo 80) in cui noi studiammo e mettemmo a punto un piano operativo che prevedeva l'uccisione del giudice Galli. Debbo dire che, però, solo nell'ultimo mese precedente il suo omicidio, avvenuto ad opera di altra organizzazione, il nostro lavoro su Galli fu particolarmente intenso. Voglio anche aggiungere subito che il fatto che l'omicidio fosse commesso da "Prima Linea" proprio mentre noi eravamo già praticamente in fase operativa, ci dimostrò ulteriormente quanto fosse velleitario che noi quattro lavorassimo staccati da una prospettiva più ampia e che era giusto, invece, operare in vista di una confluenza nelle "B.R.", che

2421

costituivamo il nostro esclusivo punto di riferimento. Peraltro aggiungo che, in questa fase, non ci fu alcun contatto tra noi e Prima Linea, e che, evidentemente, curavamo lo stesso progetto, essendo l'uno all'oscuro del piano dell'altro. Solo una volta, per la verità, mentre facevamo un appostamento nei pressi della fermata dell'autobus che solitamente prendeva Galli nei pressi di casa sua, incontrai "Sirio" che già conoscevo da tempo come uno dei massimi esponenti di P.L. a Milano e che poi io ho identificato per Sergio Sergio. Io e Sirio ci guardammo riconoscendoci a vicenda ed entrambi ci allontanammo dal posto senza scambiarci una sola parola. ...""

Va anche anticipato che, sulla scorta delle indicazioni del Viscardi, veniva tratto in arresto il titolare della base di Via Accademia, identificato in Beretta Giorgio il quale rendeva interrogatorio in data 11/12/1980 dinanzi al P.M. di Milano: ma di questo e delle correlazioni con le affermazioni del Viscardi si darà conto più oltre.

X Tornando all'interrogatorio del Viscardi, va ora riferito quanto da questi dichiarato al G.I. di Torino in data 18/12/1980 (cfr. f. 2) in fasc. personale sub 1 in vol. 29/2):

""L'omicidio si colloca in un periodo successivo, di

2432

poco, agli omicidi Paolotti e Vagher.

Questa azione rappresenta una forzatura mia, di Bignami e di Segio."

"Il discorso su Galli inizia a farsi dai primi giorni dell'80 in relazione alla prossima apertura del dibattimento davanti alla Corte d'Assise a Milano per il processo contro Alunni ed altri."

"Il progetto viene ovviamente portato in consiglio nazionale dove, per altro, si registrano perplessità e dubbi circa la praticabilità del progetto stesso in un momento che vedeva la sede di Milano particolarmente oggetto di attenzioni ed indagini da parte delle autorità di Polizia, a seguito dei due omicidi del febbraio."

"Queste perplessità sono portate avanti in particolare da Russo e da La Ronga, componenti del C.N. e da Russo Silverio, responsabile del T.L. di Milano. In un primo tempo quindi il progetto viene abbandonato. Bignami si trasferisce a Torino, io e Segio a Napoli, nella sede di P.L. da me già indicata."

"Fino prima della data dell'omicidio io e Segio da Napoli e Bignami da Torino torniamo a Milano per grosse difficoltà che P.L. incontrava in quel momento circa il finanziamento: si progettano azioni di autofinanziamento in alcune gioiellerie. Nello stesso

2433

tempo a Milano, da parte nostra, si insiste nuovamente per l'esecuzione dell'omicidio Galli, avvicinandosi ulteriormente la data del processo."

"In C.N. vengono superate le perplessità e i dubbi di cui sopra e l'operazione si avvia. Il C.N. era all'epoca composto dai Russo, Segio, Ronconi, Bignami, Giac. Longo Cirò e La Ronga."

"Non esistevano più i due membri supplenti perché Manina era stato espulso e Longo era diventato membro effettivo."

"Nella fase precedente l'omicidio Galli, devo ancora ricordare che tramite Giulia Borelli e Silverio Russo, in contatto con gli avvocati di Corrado Alunni, perviene a P.L. la richiesta di predisporre un piano per l'evasione da S. Vittore di Alunni ed altri a mezzo di autovettura da sistemare nei pressi del carcere; questa richiesta viene respinta da P.L. perché non presentata in termini di chiarezza."

"Escludo, per quanto mi riguarda, che tramite la Borelli e la Russo, siano anche pervenute da parte di Alunni indicazioni circa la persona di Galli e il progetto di ucciderlo. Certamente noi non abbiamo portato a conoscenza di Alunni questo progetto."

"L'omicidio di Galli, pur essendo ovviamente correlato con il ruolo svolto dal magistrato nel processo

2424

Alzoni e con la prossima apertura del dibattimento, era pur sempre anche una azione nell'ambito della campagna contro la magistratura. L'individuazione di Galli avviene a seguito di osservazioni e pedinamenti svolti da Silveria Russo e Giulia Borelli: in particolare sotto casa e all'Università dove sapevamo che Galli andava per le lezioni di criminologia. La Borelli e la Russo erano all'epoca responsabili della "controspionaggio" a Milano con il Beretta ed altri. Anche io, peraltro, con Segio e La Ronca e Bignami, feci degli accertamenti all'Università.

"Un primo tentativo di uccidere Galli venne messo in opera la mattina del 18 marzo, giorno prima dell'omicidio, sotto la sua abitazione. Redigo schizzo rappresentante la via di Milano dove abitava Galli, indicando con la lettera A) il suo portone di casa; con la lettera F) una farmacia nei pressi della quale io mi collocai; disegno la posizione dell'auto ferma in una traversa poco prima, indicandola con il numero 1. Avevamo notato nelle osservazioni precedenti che Galli era piuttosto regolare: usciva la mattina alle 8 o alle 8,30, e aspettava l'autobus ad una fermata vicinissima al suo portone, sullo stesso lato della strada. Vi era inoltre una viuzza nei pressi comoda per il defilamento."

2425

"Nei giorni precedenti il 18, avevamo fatto attente osservazioni sul transito di eventuali auto della polizia o dei CC., al mattino, lungo la via, rilevando che non c'era passaggio di macchine. La mattina del 18 quindi ci recammo sul posto, partendo tutti quattro da via Accademia in pullman; anzi io, Segio, e Bignami partimmo da Via Accademia; La Ronca da via Lorenteggio. L'auto rubata in precedenza da Albesano, una Simca 4 porte bianca ultimo modello, rubata pure da Di Giacomo, era stata collocata in un punto prestabilito dallo stesso Albesano..."

"Quei mattino Galli tardò molto ed attendemmo per circa 40 minuti contrariamente ad ogni regola di prudenza. A un certo punto passarono auto dei carabinieri e della polizia. Io mi muovevo dalla farmacia verso il portone della casa di Galli ed avvenne che, a causa del traffico, un'auto dei CC., con a bordo il tenente, si bloccò proprio davanti al punto in cui era fermo Segio; io mi avvicinai per un eventuale intervento ma poi questo non si rese necessario. Anche a seguito di questo decidemmo di andare via."

"Tentammo ugualmente nel pomeriggio dello stesso giorno all'Università. Anche qui infatti, come già detto, erano state fatte ricognizioni ed osservazioni sia per l'interno dell'Università che per le vie di fuga."

2426

Sapevamo dalle osservazioni di Borelli e Russo Silveria che Galli andava alla Università tre volte la settimana al pomeriggio per far lezione dalle 16,30 alle 17,30. Per il progetto da eseguire all'Università si contava di usare delle biciclette, da diverso tempo in nostro possesso. Io stesso, con Silveria Russo, ne avevo acquistato 7 ancora nel 1979, in previsione di un attentato omicidiario da eseguire nei confronti del direttore dell'Ufficio di igiene del Policlinico di Milano, Carlo Fara, attentato poi non eseguito, per l'assenza della vittima designata. Queste biciclette erano state comperate in un negozio sul Naviglio, tenuto da persone ansiane, che ripara e assembla pezzi di bici e che ha un figlio con il quale pure avevamo trattato. Avevo pagato le bici circa 100.000 lire l'una."

"Le bici erano state tenute, alcune ad Usmate, presso la Bertani, altre presso La Ronga in Via Cilea."

"Per il tentativo posto in essere nel pomeriggio del 19, facemmo uso quindi di 4 biciclette con le quali ci recammo nei pressi dell'Università io, Bignani, Sergio ed Albecano che sostituiva La Ronga ancora parzialmente impedito. Lasciammo le bici appoggiate ad un paracarro nei pressi dell'Università. Ci recammo all'interno dell'Università dove io, vedendo che Gal

2427

li non arrivava, appresi da un bidello al quale mi rivolsi che il professore non sarebbe venuto."

"Decidemmo quindi di tentare il giorno successivo e, tornando nel luogo ove avevamo lasciato le bici, constatammo che tre delle quattro erano state rubate da una persona che io stesso bloccai mentre stava rubando la quarta. Io gli dissi che ero della Digps e mi feci dare da costui i documenti, minacciandolo ed invitandolo a farmi riavere le bici che mancavano. Quello si impaurì e disse che andava a vedere se poteva recuperare le bici. Tornò poco dopo, dicendo che non era riuscito a recuperare le bici e lo lasciammo andare."

"La mattina del 19 marzo io mi recai all'Università per avere notizie circa la lezione del pomeriggio di Galli. La segretaria dell'Istituto di criminologia, al quale mi rivolsi, dicendo che venivo da fuori Milano e che già il giorno prima mi era presentato per la lezione che però non si era tenuta, mi assicurò che quel giorno Galli avrebbe tenuto la lezione."

"Mi occupai di recuperare con altri delle altre bici. Di ritorno dall'Università mi recai in Via Accademia dove comunicai agli Altri che, nel pomeriggio, Galli avrebbe tenuto la lezione."

"Venne deciso quindi al mattino di tentare ancora una

2428

volta nel pomeriggio del 19."

"La mattina del 19 io ed Albesano ci recammo quindi da un ciclista in Viale Monza, vicino alla stazione della metropolitana, Precotto, dove acquistammo una bicicletta nuova. Questa bici venne portata da Albesano in Via Accademia."

"Nel pomeriggio dello stesso giorno Bignami e Segio acquistarono altra bicicletta in viale Abruzzi, di modo che con queste due bici nuove, quella rimasta delle quattro dal giorno precedente e una quarta fornita dalla Bertani, si era ricostituito il numero di bici occorrenti per l'omicidio."

"Nello stesso giorno Bignami, che in quel periodo aveva un rapporto con Flaminia Bertani, incaricò costei di portare con la sua auto, verso le 15,30, alla palazzina Liberty, le due bici, anzi una sola, del vecchio acquisto del '79 per il progetto dell'omicidio Fara. La Bertani aveva all'epoca una R4 e si presentò alla palazzina Liberty alle 15,30, con la bicicletta. Lì le fu detto di presentarsi verso le 16,30-17 in un luogo, in largo Carrobbio, per recuperare le chiavi dei lucchetti delle biciclette che lei doveva recuperare dopo l'omicidio."

"IR. Non so dire se alla Bertani venne detto esplicitamente che quel giorno si doveva uccidere Galli o

2429

qualcun'altro."

"Se ciò è avvenuto è stata un'iniziativa di Bignami nel quadro dei loro rapporti personali: infatti ne io né Segio glielo avevamo detto."

"Comunque avvenne poi che la Bertani si presentò puntuale in Largo Carrobbio all'ora prefissata, seduta ad un tavolino di un bar, e lì ebbe da noi le chiavi dei lucchetti e il segnale che tutto era andato bene, quanto alla dinamica dell'omicidio all'interno della Università, traccio schizzo (all.6) indicando con i numeri le posizioni di noi quattro nel corridoio: con le lettere A) la scrivania del bidello e B) il punto in cui fu ucciso Galli."

"Albesano rimase nell'atrio, a pian terreno, dove c'erano molti studenti, armato con un revolver ed altre pistola."

"Io, Segio e Bignami ci portammo al secondo piano, nei pressi della aula dove Galli doveva tenere la lezione. Tutti avevamo, come sempre, il giubbotto anti-proiettile."

"Bignami era armato con una 92 e un revolver Colt 2 pollici 38 sp. Segio era armato con una HP 9 para e con un revolver Smith & Wesson 38 special, arma usata per l'esecuzione. Segio esplose tre colpi marca Norma, semiblanditi a punta cava."

2430

"Io ero armato con una 92, una 157 e l'M/12, proveniente dall'attentato di Torino di Via Millio. Inoltre avevo due bombe a mano e il fumogeno."

"Nello schizzo allegato 6 sono indicate le posizioni di Segio e Bignami con i numeri 1 e 2; la mia posizione con il n.3, talora vicino alla scrivania del bidello, talora nei pressi della finestra."

"Prima dell'omicidio notammo l'arrivo di Galli dalle finestre. Galli arrivò dalle scale fino al punto 8) diretto verso l'aula, e il fu colpito da Segio dopo che costui lo chiamò: "Galli"."

"Io al momento dell'omicidio, mi trovavo nei pressi della finestra sullo stesso lato da dove erano partiti Segio e Bignami."

"Lanciai immediatamente il fumogeno, appoggiandolo anzi in terra nel punto F e gridando: "La bomba, la bomba!"."

"Io mi diressi insieme ad altri studenti verso le scale, ripetendo, correndo in senso inverso, il tragitto fatto da Galli."

"Nell'atrio gridai ancora: "La bomba, la bomba" e poi ci allontanammo."

"Raggiungemmo le biciclette e ci dividemmo: io e Bignami, dopo aver fatto un tratto di strada in bici, passammo a piedi in Largo Carrobbio dove era in atto

2431

sa la Bertani alla quale consegnammo le chiavi, come ho già detto, segnalando che tutto era andato bene. Segio e Albesano fecero lo stesso tragitto con le bici e poi si separarono da noi due per ritrovarci tutti e quattro alla fermata del pullman che doveva portarci in via Accademia."

"Qui io e Bignami arrivammo da Largo Carrobbio, mentre gli altri due da altra direzione."

"Sul pullman notammo che vi erano dei posti di blocco e decidemmo di proseguire la corsa senza scendere in via Accademia. Dopo essere scesi ci recammo quindi nella casa di Vincenza Fioroni, ndr Nora, in Via Uruguay, alloggio che, come tutti gli altri in quel momento a disposizione di P.L., era pronto a riceverci come ci era stato assicurato da Silveria Russo. La Fioroni era una militante di P.L. che aveva svolto lavoro nella controguerriglia di Milano, tenendo schiari ed inoltre mettendo a disposizione il suo alloggio di Via Uruguay, come punto di appoggio della rete logistica."

"R. Vale per la Fioroni quanto già detto per la Bertani: certamente né io né Segio le avevamo detto del progetto omicidiario."

"Era Russo Silveria ed era pure La Bonga che tenevano i contatti con lei e se qualcosa a lei era stato det-

to in relazione all'omicidio Galli, era stato a lei detto da costoro."

"Non so dire se sia stata la Fioroni la Mora che telefonò nell'alloggio di Via Benefattori, poco dopo l'arresto di Russo Palombi."

"Nebpure so dire se la Mora aveva avuto una relazione con costui."

"I.I. Nulla so dire di specifico in ordine alla redazione e distribuzione dei volantini rivendicativi. Posso solo dire che furono Rosso e Bignami, con altri, ad occuparsene."

"Io non presi parte neppure alla distribuzione. Con Segio, nella stessa serata, mi portai da via Uruguay in Via Accademia e, il giorno dopo con Segio, partii per Napoli dove rimasi fino a Maggio."

"R.R. Quanto al Beretta, titolare dell'alloggio di Via Accademia, vale lo stesso discorso fatto per la Fioroni. Era l'Albesano a tenere i rapporti con costui. In un primo tempo anche Giulia Sorrelli e Silverio Russo."

Per completezza va osservato che nel corso del medesimo interrogatorio il Viscardi, riferendosi al "berchè" dell'omicidio dei Giudici Alessandrini e Galli, ha anche manifestato il convincimento che nella individuazione come vittime dei due Magistrati poteva an-

che aver concorso "una talpa".

Dopo aver precisato che nessun elemento concreto aveva appreso e poteva riferire circa il caso Alessandrini, ha aggiunto che dalle considerazioni che svolgevano la Russo ed il La Ronca a proposito del caso Galli aveva tratto il convincimento che "fonte delle loro notizie su Galli fossero o avvocati o elementi che lavoravano molto vicini a Galli ...": in quel contesto il Viscardi ha avanzato sospetti su Paparo Ciro come possibile fonte delle informazioni sul Magistrato, tuttavia, in assenza di riscontri tali da dare dignità di prova alle supposizioni del Viscardi, il G.I. all'esito dell'Istruttoria ha proscioltto il Paparo con la formula ampia.

Va peraltro rilevato che ciò non ha comportato la conclusione dell'indagine sull'argomento.

Vanno ricordate infatti le dichiarazioni di Barbone Marco a proposito dell'avv. Zezza (interr. 5/10/80, confermate al G.I. di Torino il 19/1/1983 loc.cit.):

"Rammento, in particolare, che, verso la fine del '79, o primissimi mesi dell'80, negli incontri che Less aveva con Zezza, venne da lui a sapere che l'ordinanza di rinvio a giudizio fatta da Galli era ormai pronta e che Galli, disponendo lo stralcio di alcuni episodi del processo, aveva fatto in modo che

sicuramente non ci fosse alcuna possibilità di scarcerazione per decorrenza termini."

"Mi pare che Zezza accennò allo stralcio fatto per le indagini sul ferimento Giacomazzi."

"Successivamente, sicuramente pochissimo tempo prima che Galli venisse ucciso, Laus tornò da un incontro con Zezza abbastanza colpito da quello che aveva appreso da Zezza stesso; costui gli aveva detto che il processo si avviava ad essere un mattatoio per gli imputati, alludendo alla situazione processuale quale si profilava. "a meno che -aveva aggiunto Zezza- non succeda qualcosa prima".

"Queste furono le precise parole riportatemi da Laus quali pronunciate da Zezza."

"Discutemmo molto questa frase: ... stavamo lavorando al progetto di eliminazione di Galli (eravamo ormai giunti quasi all'attuazione di esso) e ci eravamo già accorti, come ho già precisato, che anche Prima Linea stava facendo qualcosa."

"Ripensando alla frase di Zezza, dunque, ritenemmo che era ormai noto "nel giro" che si stava approntando la eliminazione di Galli."

"Preciso ovviamente che questo pensavamo perché Zezza aveva contatti con il giro di P.L., senza necessariamente esserne militante (cosa che non ci risultava).

ci rendemmo conto: quindi, anche per quella frase,

di essere ormai in gara contro il tempo e decidemmo di accelerare i tempi del progetto Galli."

"Puzzo, come ho detto, preceduti da P.L. e ciò confermò il nostro timore."

"ADR. Che io sappia, oltre la frase in questione, nessun'altro accenno specifico vi fu alla morte di Galli, né prima né dopo essa, tra Laus e Zezza. Almeno Laus non me ne parlò."

"Preciso, però, che Laus era andato da Zezza con la specifica intenzione di trovare il sistema di fare sapere ai compagni detenuti se non proprio del nostro progetto di eliminazione di Galli, almeno che si preparava per loro un processo "caldo" a seguito di qualcosa che noi volevamo compiere.....

Zezza non era legato organicamente alla nostra organizzazione, ma era sicuramente un avvocato che sapevamo disponibile ad attività del tipo di quelle che ho sopra citato, nonché a favorire lo scambio di notizie tra noi e i detenuti."

A queste dichiarazioni vanno correlate quelle di Marrocco Antonio (interr.23/11/1982 in fasc.1 vol.29/3):

"Quanto all'omicidio di Guido Galli (19/3/1980) io ero in carcere: Prima Linea aveva fatto sapere che avrebbe fatto un intervento molto grosso su un perso

2426

naggio del Palazzo di Giustizia di Milano. La notizia era contenuta in bigliettini pervenuti (non so come) ad Alunni e che poi avevo visto anch'io. Ovviamente i bigliettini furono poi distrutti. Galli era stato il G.I. del processo contro Alunni ed altri che si stava celebrando in Assise quando (nell'aprile 1980) io evasi da S. Vittore" nonché quelle di Viscardi prima citate.

Questi elementi hanno indotto il G.I. a disporre un supplemento d'indagine, trasmettendo gli atti al P.M. Tornando alle dichiarazioni del Viscardi, e tralasciate quelle del 26/2/1981, nelle quali l'imputato fornisce una descrizione del "Fausto" e la indicazione che doveva abitare non distante dalla casa di Viale Uruguay della Fioroni, appare subito rilevante quello del 1/5/81 (ff.36 e segg. in fasc.pers. sub in vol.29/2): in esso il Viscardi identifica nella foto di Gambini Aurelio il "Fausto":

"Il suo nome di battaglia era Fausto sino a dopo lo omicidio Galli. Divenne Francesco quando si allontanò da P.L. -per avvicinarsi alle BR in particolare a Roma- nella tarda estate del 1980, dopo la riunione di Senigallia. Mi risulta che conoscesse il Seghetti, il quale gli aveva proposto di aprire a Roma una tipografia da usare anche per le BR. Lui si riser-

2427

vò di decidere perché, al momento della proposta, nel maggio 1980, non sapeva bene se il suo nome era già emerso nelle inchieste su P.L. a Milano. Il giorno del mio arresto il Francesco, cioè la persona che prima si faceva chiamare Fausto e che oggi ho riconosciuto nel Gambini Aurelio era a Sorrento con Bignami: erano venuti a trovarmi in quella occasione lui riferì che aveva instaurato rapporti con trafficanti di armi romani che rifornivano anche ambienti dell'estremismo di destra. Noi per questo gli dicemmo di fare attenzione; ricordo anche che in quel periodo lui -con altri- si occupava di preparativi per rapine a gioiellerie nelle zone di Roma e aveva rapporti con esponenti di Guerriglia Comunista, un piccolo gruppo con struttura clandestina presente a Roma e collegato con gli ambienti della Autonomia locale."

"Il Gambini se ne andò da Sorrento per tornare a Roma la mattina del giorno del mio arresto."

"Con riferimento all'omicidio Galli, il Gambini fu contattato da La Ronga dopo il tentativo andato a vuoto del giorno precedente, cioè quello del 18/3, alla sera, alla Università."

"Dopo il furto di tre delle quattro bici occorreva una persona "pulita" che vigilasse da lontano sulle nuove bici che intendevamo piazzare il giorno dopo

2422

nella piazzetta della Statale, nello stesso luogo dove erano già state messe le altre bici il giorno prima. Il Gambini doveva rimanere nella piazza seduto su una panchina e sorvegliare le bici durante l'omicidio. Tramite il La Ronga, la sera del 18/3/80 gli fu detto di trovarsi verso le 16,30 nella piazzetta e di attendere poi la nostra uscita per andarsene."

"In quel periodo Gambini viveva a Milano nelle vicinanze di Via Uruguay (quart. Gallaratese) ed era un regolare non clandestino stipendiato dalla organizzazione perché si occupava a tempo pieno della stampa di volantini e documenti per P.L. anche a livello nazionale. Faceva questo lavoro già da un po' ma non so dire con esattezza da quando: certo lo faceva già da prima del gennaio 1980. Ricordo che sua madre (con la quale viveva a Milano) aveva una seconda casa in montagna in prov. di Sondrio e lì nell'anno 1980 si svolsero riunioni anche di comando nazionale di P.L. Inoltre in questa casa -che la madre del Gambini non frequentava- c'era l'attrezzatura per la stamperia. Tornando al suo ruolo nel caso Galli preciso che io e gli altri del gruppo operativo, con esclusione di Albesano, ci incontrammo col Fausto la sera del 18/3/1980 dopo il fallimento del tentativo all'Università;

2429

gli spiegammo cosa doveva fare l'indonari senza fargli il nome di Galli, ma dicendogli che era cosa importante: gli parlammo genericamente di una operazione alla Statale."

"Lui si disse disposto a sorvegliare le bici come ho sopra indicato e gli fissammo un appuntamento nella piazzetta per il pomeriggio del giorno successivo."

"Al nostro arrivo sul posto lo vedemmo nel luogo convenuto: era seduto su una panchina. Piazzammo le bici nei pressi appoggiate a paracarri e scambiamo due parole con lui dicendogli che eravamo pronti."

"Dopo l'omicidio lo rivedemmo e prese le biciclette da parte nostra lui si allontanò a piedi."

"IR. Il Fausto si è di certo occupato della stampa dei volantini di rivendicazione dell'omicidio Galli ed è possibile che abbia anche contribuito alla loro diffusione."

"IR. Certamente né io né Segio né Bignami dicemmo al Fausto prima dell'omicidio che l'operazione per la quale lui era stato richiesto riguardava Galli."

"E' possibile che La Ronga, gliene abbia accennato e del resto tutta la sede di Milano era al corrente a grandi linee del progetto di omicidio del dr. Galli per cui è ben possibile che anche il Fausto ne fosse al corrente."

2440

"IR. Il Fausto non prese parte alle osservazioni di Galli sotto casa o all'Università che precedettero l'omicidio.

IR. Il posto in cui Fausto attese noi al momento dell'omicidio era ad una certa distanza dal luogo ove attendeva la Bertani: i due certo però si conoscevano bene ed è quindi possibile che la Bertani fosse stata informata di ciò che al Fausto era stato richiesto per il giorno dell'omicidio Galli."

Interrogato nuovamente il 13/6/1981 dal G.I. di Milano (cfr. F.67 in fasc. personale sub 3 in vol. cit.), il Viscardi, parlando delle persone della rete amici di P.L., ha indicato una ragazza, a nome Costanza, che aveva accettato di ospitare il Di Giacomo Lucio nella sua abitazione di Via Pascoli 21 ed ha specificato:

"... posso dire che si trattava di una persona amica di Diego Forastieri, presso la quale andai una volta con La Ronga per prospettare la possibilità di ospitare il Di Giacomo ed eventualmente di affittare un appartamento come vera e propria base di P.L."

"quando la vidi la riconobbi per una ragazza che, con il marito, aveva frequentato i Collettivi Politici Autonomi Bergamaschi."

"Quando la contattammo la ragazza era sola perché il

2441

marito era andato a fare il contadino in una cascina nei pressi di Biella. La ragazza accettò di ospitare il Di Giacomo, ma non di procurare la casa da usare come base. So che furono fatte alcune riunioni a casa sua da parte della Commissione antimperialista di cui facevano parte la Silveria Russo, la Borelli, Berrette Giorgio e la Fioroni Vincenza, ma a queste riunioni non era presente la ragazza, il cui nome, come mi è venuto in mente, è Costanza."

"Avevamo anche pensato di utilizzare la sua casa come base di arrivo dopo l'omicidio Galli, quando pensavamo di combierlo sotto casa del Giudice. Costanza, mentre, non era informata dello scopo per il quale le avevamo chiesto la disponibilità della casa per una mattina, pregandola di rimanere in casa. La mattina in cui non realizzammo l'omicidio Galli, non ci recammo dunque a casa della ragazza, ma tornammo a depositare le armi nelle basi di Via Accademia e Via Lorenteggio ed il solo La Ronga andò più tardi dalla ragazza a dirle che non occorre che restasse ad attenderci."

In effetti la circostanza allegata dal Viscardi è stata pienamente confermata dalla Di Gaetano Costanza che, nell'interrogatorio libero del 22/10/1981 (in fasc. 1 vol. 29/3), ha riconosciuto che su richie-

sta del Di Giacomo (n.d.b. Fabio) era rimasta in casa -una mattina di marzo- non andando a lavorare fin tanto che una persona -che ha identificato per il Lt Ronga- l'aveva avvertita che non occorreva più che lei li aspettasse.

Successivamente il Viscardi -interrogato ex art.450 bis nel procedimento a carico di Beretta, Fioroni, Polo ed altri esponenti di P.L. dinanzi alla 3^a Assise di Milano- all'udienza dell'8/2/1982 ha così dichiarato (cfr. in fasc. personale sub 4 vol.29/2):

"Nell'appartamento dei Beretta di Via Accademia ci sono stato una seconda volta immediatamente prima dell'omicidio Galli insieme con Bignami e Segio ... Per l'azione Galli siamo partiti dall'appartamento di Via Accademia."

"In quell'occasione il Beretta venne fatto allontanare dall'appartamento. Se ne incaricò Albesano di dirgli di dormire fuori più che altro per impedire di far conoscere ai Beretta gli autori materiali dell'omicidio. Per deduzione mia ritengo che Beretta fosse stato informato che si preparava un'azione contro Galli giacché dalla Russo e dalla Borelli con cui all'epoca avevo rapporti stretti, avevo appreso che Beretta aveva partecipato alla prima ricognizione destinata all'individuazione di Galli. Con Beretta non ho

mai parlato di ciò."

"ADR. Partimmo dalle base di Via Accademia con le biciclette il 19/3; facemmo tutto il percorso fino in Statale in bicicletta che avevamo posteggiato nel sottopassaggio."

"In Statale parcheggiamo le bici nel cortile antistante. Il Fausto fu lasciato in custodia delle biciclette. Eravamo io, Albesano, Bignami e Segio. Salimmo al secondo piano, vedemmo arrivare il dott. Galli dalla finestra; quando arrivò, Segio lo chiamò e gli sparò tre colpi. Poi io lanciai la bomba fumogena."

"ADR. Ci siamo allontanati a bordo delle biciclette da largo Ricini, quindi largo Carrobbio dove prendemmo i mezzi pubblici; eravamo sempre tutti e quattro ma divisi in due gruppi. In un primo tempo pensammo di tornare in via Accademia ma ci furono contrattempi con il pullman. Io ero con Bignami, tutti sullo stesso pullman. Prima abbiamo preso un autobus che andava in via Accademia e poiché abbiamo supposto dei posti di blocco, decidemmo di prendere la circolare 90 o 91 e decidemmo di andare nella casa di Vincenza Fioroni, in Via Uruguay. Siamo scesi dal pullman in prossimità della fermata della metropolitana. In prossimità di una fermata della metropolitana sulla strada che va nel quartiere Gallaratese li abbiamo

3444

preso un altro pullman e siamo andati in Via Uruguay e siamo entrati in casa di Vincenza Fioroni."

"Prima Segio e Albesano e qualche minuto dopo io e Bignami. In casa c'era Vincenza Fioroni, Bruno La Ronga e Silveria Russo che stavano facendo l'ascolto radio sull'onda della polizia e dei Carabinieri. Tutto questo accadeva circa 3/4 d'ora dopo l'omicidio."

"... Restammo un paio d'ore e forse più e poi io, Segio e Bignami tornammo in Via Accademia, dove ritrovammo Albesano ... del fatto Galli la Fioroni era ovviamente a conoscenza posto che stava facendo l'ascolto radio."

"Chiarisco che il suo appartamento in quell'occasione era un punto di appoggio alternativo ... nell'alloggio (della Fioroni) si svolgevano riunioni regolari della sua struttura antiguerriglia come ho saputo dalla Russo e dalla Borelli ... dalla Borelli e dalla Russo ho appreso che (il Beretta) era inserito nell'antiguerriglia. Aveva raccolto genericamente dati per schedature e in specie che aveva partecipato con loro alle prime ricognizioni Galli ...

Quando ho indicato la Russo e la Borelli e cioè i due responsabili della controguerriglia come autori delle osservazioni e dei pedinamenti su Galli, intendeva alludere alla intera struttura, perchè le opera-

3445

zioni venivano condotte da tutti coloro che la rompevano perchè questo era il modello di comportamento. Con Beretta non ho mai discusso dei risultati delle indagini che lui aveva fatto su Galli."

Il 15/4/1982 il Viscardi veniva nuovamente interrogato dal G.I. di Torino (cfr. f.40 in fasc. personale sub.1 vol.29/2): in esso ha riconfermato il contenuto delle dichiarazioni dibattimentali dell'8/2/82, precisando che si era trattato di integrazioni sulla base di ricordi messi a fuoco nel corso dei vari processi nei quali era stato sentito. Ha poi aggiunto - benchè vi avesse accennato nella stessa udienza dell'8/2/82 - che la Bertani con il Domenichini aveva anche l'incarico di recuperare, la sera dell'azione, le biciclette usate dai componenti il "commando" ed allo scopo alla "Lisa" dovevano essere consegnate le chiavi: tuttavia, avendo avuto il timore di essere stati notati durante il defilamento, il Bignami al momento in cui aveva consegnato le chiavi dei lucchetti, aveva detto alla Bertani di lasciar perdere.

La Bertani, ha negato tale circostanza dichiarando (interr.20/12/83 in fasc. personale vol.29/2):

"La mia partecipazione all'omicidio Galli era stata, come già avevo dichiarato, solo di appoggio, vale a dire: io avevo atteso nei pressi in un bar (che mi

3446

risulta anche essere stato individuato dalla Polizia) con la mia 24 parcheggiata nei pressi, pronta ad intervenire se vi fosse stato un conflitto a fuoco o qualche altro intoppo. Avevo anche portato due biciclette nel luogo che mi aveva indicato La Ronga, non Bignami, come del resto avevo già dichiarato nei miei precedenti verbali."

"Non avevo avuto invece nessun incarico di recuperare le chiavi dei lucchetti delle biciclette. Queste ultime erano state affidate ad un ragazzo meridionale che è stato arrestato ma del quale non ricordo il nome. Le biciclette gli erano state affidate prima dell'omicidio. Le biciclette, anzi alcune delle stesse, mi erano state portate da Bignami, Segio, Ronconi e forse Viscardi, che erano arrivati in bicicletta fino alla mia macchina. Ciò era avvenuto qualche tempo dopo l'omicidio (non ricordo quando); ci eravamo dati appuntamento vicino alla Statale dove io ero arrivata con la mia 24 e quelli di cui sopra con le biciclette. Anzi ripensandoci meglio mi sono ricordata che l'episodio in questione era avvenuto in occasione di un'azione che non fu poi effettuata e che era stata progettata prima dell'omicidio Galli non so in danno di chi. Escludo di aver avuto l'incarico di andare a ritirare le biciclette, dopo l'omicidio Gal

3447

li, e adesso mi sono ricordata un particolare che può essere la circostanza che ha indotto Viscardi a parlare delle chiavi: quando il comando era passato nel bar dove io mi trovavo (preciso che avevo visto solo Bignami e Viscardi) io stavo leggendo il giornale e loro per richiamare la mia attenzione in modo non troppo diretto, avevano fatto cadere vicino a me delle chiavi."

Va peraltro segnalato che la Bertani -ripetutamente interrogata in precedenza- ha ribadito le originarie dichiarazioni, precisando di non essere assolutamente in grado di riconoscere nell'Albesano il piemontese e nella foto di Gambini Aurelio il "Fausto" da lei visto in occasione della consegna delle biciclette il giorno dell'omicidio; di avere in precedenza incontrato il "Fausto", essendosi insieme recati in montagna pochi giorni dopo l'omicidio Faioletti per la stampa di volantini; di aver sentito mesi addietro il nome del Giudice Galli come quello di un possibile obiettivo ma che nessuno glielo aveva fatto nei giorni antecedenti l'omicidio (cfr.interr.3/5/81 f.19 in loc. cit.); di non aver mai stampato volantini attinenti all'omicidio Galli, onde dovevano essere errate le dichiarazioni di Gambini Aurelio delle quali si dirà fra poco (cfr.interr.29/9/82).

2448

Va ancora segnalato il contenuto delle dichiarazioni della Bertani rese alla udienza dell'8/2/82 all'Assese di Milano (cfr. fasc. Viscardi sub 4 in vol.29/2):

"Il giorno dell'omicidio Galli la mattina ero in ufficio, alle 11 mi telefonò La Ronga. Ho portato la bicicletta alla palazzina Liberty. Dopo l'omicidio Galli non mi sembra di aver visto nessuno in giornata. Forse il giorno dopo ho visto il Bignami."

"Sul conto di Galli come sul conto di tanti altri esistevano informazioni generiche. La prima a parlarmi di Galli è stata la Silveria Russo, poi Sergio che parlava genericamente di un magistrato."

"Esisteva una struttura nazionale antiguerriglia ed esistevano dei personaggi nazionali quali Bignami, Silveria Russo, Borzelli, io, la Conti, Costa. In questa struttura nazionale non c'era Beretta. A livello di Milano c'eravamo io e la Silveria, mentre la Giulia c'era e non c'era perché doveva essere spostata... Mi risulta che quando si dovevano fare altre inchieste veniva utilizzata altra gente. Per Galli non so dire chi sia stato utilizzato ...".

Il 17/6/81 Gambini Aurelio, interrogato dal G.I. di Torino (F.1 in fasc. personale sub 1 vol.29/2), ha negato ogni addebito in relazione all'omicidio del Giudice Galli.

2449

Ha peraltro ammesso di aver abitato a Milano, dove si era trasferito da Roma alla fine del '79 col proposito di impiantare una piccola tipografia, in Via Quarenghi 30 (prolungamento della Via Uruguay nel quartiere Gallaratese, ove abitava la Fioroni) e di avere avuto a disposizione una casa in Valtellina.

Il 3/7/81 (cfr. in fasc.cit.loc.cit.) il Gambini, nuovamente interrogato, si è richiamato al precedente interrogatorio.

L'11/12/81, dopo aver chiesto di essere interrogato, il Gambini ha dichiarato (cfr. ff.39 e segg. in fasc. e loc.cit.) di voler parlare senza riserve della sua personale responsabilità senza fare i nomi dei compagni dell'organizzazione di P.L. all'interno della quale svolgeva compiti di T.L. -per le sue capacità professionali come grafico e tipografo- con il n.d.b. di Fausto.

Ha affermato il Gambini, dopo aver espresso il suo stato di disagio per l'assenza di un reale dibattito politico intorno alle azioni che la sede di Milano, gestita da quei compagni inseriti nel comando nazionale, aveva compiuto, che:

"... da tempo avevo chiesto una riunione di chiarificazione e a tale richiesta si era associato un altro compagno anch'egli del T.L. di Milano. Intorno al feb

2450

braio 1980 si svolse nella mia casa di montagna di Roncaglia (SO) una riunione di Comando Nazionale: io non vi presi parte in alcun modo limitandomi a ricevere i compagni che man mano arrivavano ... non ne conosco l'esatto svolgimento ed i temi specifici discussi, so che doveva anche affrontare i problemi di ristrutturazione della Organizzazione. Se non ricordo male tale riunione avvenne dopo il ferimento di un compagno in occasione di una rapina in Piemonte. Dopo la riunione del C.N. si fece ovviamente più pressante la mia richiesta di un incontro di chiarificazione. Per tale ragione scesi a Milano. In quel periodo stavo a Milano da mia madre ... Ci venne fissato un appuntamento a Milano P.le Loreto Staz. Lambrate. Andai ma non trovai nessuno ... (Si posta qui questa frase detta successivamente per meglio rendere la successione dei tempi: n.d.r.) i compagni conoscevano questo mio recapito e telefonicamente mi fissarono un appuntamento. Sinceramente non ricordo ove avvenne questo primo appuntamento e neppure se si presentarono uno o più compagni. Fu semplicemente un appuntamento strumentale nel senso che il o i compagni mi dissero di andare il giorno dopo ad un appuntamento alle 15,30 nella piazza ove si trova il monumento ai Marinai ...

2451

"A questo appuntamento si presentarono 4 compagni e una compagna; forse c'era anche qualche altro compagno ma su questo particolare non sono sicuro. I compagni mi dissero che avrei dovuto trovarmi per le 16 o le 16,30 di quello stesso giorno vicino ad una libreria sita in fondo di Via Festa del Perdono; loro avevano infatti programmato una azione di "propaganda" alla Un. Statale."

"Sarebbero arrivati in Via Festa del Perdono in bicicletta. Io avrei dovuto custodire le biciclette sino al momento del ritorno dei compagni che le avrebbero riprese per il defilamento."

"IR. Le biciclette in questione le vidi già nella piazza del monumento al Marinaio; io mi allontanai per primo dalla piazza e quindi non vidi i compagni salire sulle bici; al mio arrivo in quella piazza qualcuno dei compagni era già sul posto; altri arrivarono dopo. Sono certo della presenza delle bici nella piazza. Non mi è rimasta memoria di un arrivo di compagni sulle bici."

"IR. All'appuntamento successivo in Via Festa del Perdono nei pressi della libreria arrivai io per primo e poco dopo arrivarono i compagni, tutti uomini, a bordo delle biciclette. Le lasciarono lì e si avviarono verso la Statale. Dopo poco sentii risuonare

Dein

2452

dei colpi: erano certamente d'arma da fuoco. Da quando i compagni si erano allontanati dalla libreria nei pressi della quale mi trovavo e quando sentii i colpi d'arma da fuoco sarà passato circa mezz'ora. Sentiti questi colpi e trascorsi pochi minuti vidi arrivare i compagni di corsa, tutti e quattro; si allontanarono sulle 4 biciclette e io me ne andai per conto mio."

"Io mi ero recato all'appuntamento quel giorno con i miei documenti e non armato (non aveva dotazione di armi né di documenti falsi). Quando i compagni mi chiesero di fare la sorveglianza alle biciclette, mi parlarono di una azione di "propaganda" all'Università senza meglio specificare in che cosa sarebbe consistita tale azione. Personalmente pensai ad una qualche azione "minore" vale a dire volantaggio o una irruzione in qualche ufficio della Università. Pensai pure -in via ipotetica- che potesse trattarsi di una "gambizzazione". Certamente non pensai in alcun modo ad un omicidio. Sono certo che i compagni non mi specificarono quale sarebbe stato l'obiettivo specifico di tale azione."

"DR. Sia al primo che al secondo appuntamento di quel giorno non vidi armi addosso ai compagni."

"DR. Non ricordo neppure che i compagni avessero con

2453

sa recipienti-tipo borse e altro di grosse dimensioni."

"DR. I compagni indossavano soprabiti o impermeabili. Io avevo un vestito principe di Galles che ho tuttora."

Mi allontanai in direzione di Piazza Missori. Presi poi un tram per portarmi fuori zona; infine la metropolitana per tornare a casa. A casa mia mi cambiavo di abito. Sentii nel pomeriggio stesso, a casa

dalla radio, la notizia dell'omicidio; eccesi la radio non appena arrivato a casa per sapere cosa fosse successo ... Dopo l'omicidio del G.I. Galli -vedendo

io quella sera stessa uno o più compagni (non gli stessi che avevano eseguito l'azione: n.d.r.)- riandai

in modo ultimativo la richiesta di una riunione; questa si tenne o la stessa sera del 19/3/80 o la sera successiva appunto in quell'alloggio della zona

est di Milano di cui non ricordo la esatta ubicazione ..."

"La riunione fu fallimentare da un punto di vista politico, nel senso che non si riuscì da parte nostra ad avere alcuna risposta ai dubbi e alle perplessità che nutrivamo sulla linea politica dell'organizzazione."

"DR. Nella riunione domandammo anche le ragioni che avevano portato all'omicidio del giudice Galli; ci fu detto che era stato scelto in quanto nemico, sia

2454

per la sua attività professionale in inchieste che riguardavano la lotta armata, sia per la sua posizione politica all'interno della magistratura che lo vedeva impegnato come giudice progressista di sinistra ma al contempo appunto titolare di inchieste contro i gruppi armati. Il discorso concernente l'attività e gli interessi di studio e di insegnamento di Galli fu anche riferito, ma mi parve più un discorso di contorno e rafforzamento delle altre motivazioni sopra indicate che un discorso affrontato in maniera seria e centrale."

"Io personalmente sentii parlare di Galli per la prima volta quella sera; non ne conoscevo né l'immagine politica né il suo specifico ruolo professionale. Dai compagni non sentii fare alcun riferimento dal quale poter dedurre che le informazioni su di lui fossero il frutto di una infiltrazione di P.L. all'interno del Palazzo di Giustizia di Milano. La mia sensazione è che Galli venne scelto come obiettivo perché, accanto alla sua attività professionale, si faceva partecipe di una opposizione anche politica al terrorismo: non era solo il tecnico che utilizzava gli strumenti repressivi, ma la persona che si dotava di strumenti politici per la comprensione del fenomeno della lotta armata in vista di una opposizione non

2455

solo giudiziaria ma anche politica. Preciso peraltro che questa è la sensazione che ho maturato nel corso del tempo cercando di trovare una motivazione alla scelta di Galli come obiettivo."

"Le spiegazioni che diedero quella sera i compagni su tale azione furono comunque assai scarse; si limitarono a riferire le cose che ho prima ricordato per giustificare il giudizio su Galli come nemico da eliminare. Fecero poi ricorso alla tradizionale impostazione della necessità di disciplina interna, per cui le azioni militari dovevano essere accettate e non discusse.""

Il Gambini ha poi proseguito:

"In quel periodo, e cioè nel periodo precedente l'omicidio Galli, non avevo mai sentito parlare di progetti di azioni contro magistrati o forze dell'ordine. Gli unici riferimenti che avevo sentito fare riguardavano la cd. campagna della sanità e la necessità del compimento di alcune azioni minori tipo disarmi. Alla riunione non era presente nessuno dei compagni che avevo visto in Via Festa del Perdono con biciclette. In occasione della riunione i compagni mi consegnarono alcuni fogli manoscritti (mi pare scritti in rosso) contenenti il testo del volantino di rivendicazione. Io avrei dovuto ciclostilare il documento:

2456

i compagni incaricarono me e la compagna che avevo visto all'appuntamento nella piazza del Marinaio di fare questo lavoro e di rivedere da un punto di vista formale e grammaticale il testo del documento. Ricordo che la compagna arrivò a riunione ormai terminata."

"Partimmo la notte stessa io e lei alla volta di Roncaglia. Preciso che io non apportai alcuna modifica al testo manoscritto e quindi non ho in alcun modo preso parte alla elaborazione di tale documento. Ricordo che ci venne affidato anche un altro incarico e cioè quello di fare una seconda tiratura di un altro documento, quello relativo all'omicidio Paoletti. Di esso infatti non erano più disponibili copie (non so indicarne la ragione) e ve ne era invece necessità perché mi pare fossero in programma azioni (poi non compiute) nella campagna della sanità in occasione delle quali si voleva diffondere anche il volantino di rivendicazione dell'omicidio Paoletti."

"Prendo atto delle dichiarazioni della Bertani circa i tempi della ciclostilatura del volantino Paoletti. Per parte mia confermo il mio ricordo nei termini sopra esposti."

"Ultimata la ciclostilatura dei documenti affidatimi, intendo sia quello su Galli che quello su Paoletti."

2457

li riportai a Milano senza partecipare alla loro diffusione. Rammento che era un pecco molto voluminoso: durante il viaggio in pullman (la compagna che era venuta in montagna con me era tornata a Milano in auto senza portare volantini) passai attraverso un posto di blocco alla periferia di Milano."

"Successivamente all'omicidio Galli un compagno mi riferì -come aneddoto- il fatto che l'azione era stata già predisposta per una data precedente, ma era saltata perché erano state rubate ai compagni alcune biciclette fra quelle predisposte per il defilamento. Non sono sicuro se appresi tale particolare però prima o dopo dell'omicidio Galli..."

Beretta Giorgio, infine, ha sostenuto il primo interrogatorio in data 11/12/1980 (verbalizzazione in data 13/12/1980) dinanzi al P.M. di Milano.

Nel costituto il Beretta ha descritto le modalità con le quali, attraverso la conoscenza ed il dibattito politico, con Russo Palombi Bruco prima, e Borelli Giulia poi, aveva aderito alla richieste di affittare -prima- e di acquistare -poi- l'alloggio di via Accademia 56 con i soldi datigli dalla Organizzazione.

Ha quindi affermato (cfr.f.4 in Interr.cir.in fasc. personale in vol.29/2):

2458

"Nell'appartamento io avrei dovuto abitare o stabilmente o saltuariamente, per non destare sospetti e dare l'idea che l'alloggio fosse abitato da persone qualsiasi."

"In effetti, io andai ad abitare lì, mangiavo anche in quei locali. Erano venuti ad occuparlo Franco Albanano, che sapevo essere latitante, ed una ragazza napoletana, che non so se fosse ricercata. Doveva dare ai terzi l'impressione che fosse la mia fidanzata. Ignoro il vero nome della ragazza."

"L'ufficio mi dice che dovrebbe trattarsi di Esposito Raffaella, nome di battaglia "Maura". Il nome di Esposito Raffaella non mi dice nulla. La chiamavamo "Maura": mi dava l'impressione che si defilasse, più che essere una vera e propria latitante."

"Ignoro chi venisse di giorno in quella casa; di sera, non veniva mai nessuno. Albanano era spesso fuori, non so dove si recasse, anche fuori Milano". ... Quanto all'omicidio Galli, non mi era stato detto da Albanano o da altri che tipo di azione doveva essere commessa. Albanano mi aveva parlato di un'azione per la quale dovevano venire in Via Accademia delle persone; io avrei dovuto stare alla larga, aspettando una telefonata che doveva essermi fatta sul luogo di lavoro."

2459

"A seguito di quella, io avrei potuto tornare nella casa. Vidi infatti arrivare in Via Accademia Visconti, quello che ritengo essere Bignami e un altro che ho descritto come alto 1,65, occhiali ecc."

"Poi mi arrivò una telefonata che l'azione doveva essere rinviata. Dopo avere appreso dell'omicidio di Galli dai giornali e dalla radio, la sera io tornai a casa e non vidi nessuno. Poi ho rivisto Albanano, ma non mi raccontò come era avvenuto il fatto. Neppure so che fine hanno fatto le armi usate per quell'azione."

Nel prosieguo dell'interrogatorio ha poi riferito della sua attività di raccolta di informazioni (da passare alla Borelli o alla Russo Silveria) relative al medico del Carcere minorile Beccaria, sul carcere stesso e sul Tribunale dei minori per un'azione in relazione alla quale non era stato fatto alcun progetto concreto e di informazioni (dislocazione interna degli uffici) da raccogliere sul Centro Nazionale di prevenzione e difesa sociale, che però per questioni di orari di lavoro non era riuscito ad assumere.

Dopo aver riconosciuto nella foto del Segio Sergio la persona da lui indicata come Bignami, il Beretta ha affermato di non ritenersi un "vero e proprio sp-

2460

partenente a P.L.

Il Beretta, nell'interrogatorio reso all'udienza del 3/2/82 dinanzi alla 3^a Sezione della Corte di Assise di Milano, ha in buona sostanza rettificato o ritrattato tutte le precedenti affermazioni ed in particolare, quanto all'omicidio del Giudice Galli, ha affermato:

"... In una occasione vidi in Via Accademia uno che poi ho identificato in Viscardi; questi era con Stefano (n.d.b. di Albesano; n.d.r.) e con altre due persone. Lo Stefano mi disse che aveva degli amici e per favore mi chiese di non stare in casa e mi chiese anche il mio mazzo di chiavi. Ciò accadde sicuramente nello stesso mese dell'azione con il Giudice Galli ... Albesano non mi disse il motivo della presenza di quelle persone. Non mi parlò di un'azione. Per quel che riguarda l'omicidio Galli, l'unica telefonata di Albesano si riferiva alle chiavi; non mi parlò né di un'azione né di un rinvio".

Nel successivo e finale interrogatorio del 13/7/83 (in fasc. personale loc.cit.) il Beretta si è richiamato all'interrogatorio dinanzi al P.M. di Milano e a quello dibattimentale, ribadendo di essere estraneo ai reati contestatigli e di non essere stato militante di P.L. cui aveva solo "espresso solidarietà".

2461

Degli altri imputati -limitandoci a quelli per i quali il G.I. ha pronunciato ordinanza di rinvio a giudizio- va osservato che:

Fioroni Vincenza, interrogata il 14/5/1982 dal G.I. di Torino si è rifiutata di rispondere. Peraltro negli atti prodotta dalla difesa, vi è copia dell'interrogatorio reso dalla prevenuta dinanzi alla 3^a Corte di Assise di Milano nel procedimento a suo carico per la banda armata. In esso la Fioroni, in relazione all'omicidio Galli (cfr.verb. dibattimento a f.1837) ha dichiarato:

"In quel giorno del 19 marzo 1980 da casa di mia madre da cui ero andata per il pranzo, telefonai a Marco Luisi; restammo d'accordo di vederci verso le 18 davanti alla Statale perchè la Floraiba lavorava lì vicino. Alle 16.30 andai a scuola a prendere le mie bimbette, passai da un fioraio comperai i fiori e andai a casa di mia madre. Lì della radio ecessi appresi dell'omicidio di Galli. Sapendo che la cosa avvenne in Statale rinunciai all'appuntamento. Io sarei andata in Statale solo per incontrare il Luisi e la Casagago. Faccio presente che il coordinamento precario si riuniva all'Università Statale. ADR. Posso aver discusso di lotta armata o dell'uccisione del Giudice Galli ma non in termini di esaltazione ...".

2462.

Signesi Maurice, interrogato il 16/12/1982, si è rifiutato di rispondere.

Borelli Giulia, interrogata il 12/2/1982, 16/2/1982 e 4/3/1983, si è sempre rifiutata di rispondere.

La Ronga Bruno, il 17/5/1980, si è dichiarato "militante comunista, prigioniero politico, appartenente all'organizzazione comunista P.L.". Quanto all'omicidio Galli, è stato interrogato il 12/2/1982: si è ancora rifiutato di rispondere e si è dichiarato "prigioniero di guerra appartenente all'organizzazione comunista P.L.".

Longo Carlo, interrogato il 29/1/1981 sulla cos. giud. speditagli, ha dichiarato che non intendeva rispondere e si è proclamato "prigioniero politico, militante dell'organizzazione comunista P.L.". Ancora interrogato il 4/2/1983, a seguito di emissione di mandato di cattura si è rifiutato di rispondere.

Foio Giuseppe, interrogato dal P.M. di Milano il 19/6/1980, si è rifiutato di rispondere.

Ronconi Susanna, interrogata il 16/12/1982, ha rifiutato di comparire. Il 4/2/1983 non ha risposto all'interrogatorio disposto a seguito di mandato di cattura.

Rosso Roberto, interrogato il 12/12/1980, si è avvalso della facoltà di non rispondere e si è dichiarato

2463

"prigioniero politico appartenente all'organizzazione comunista P.L.".

Analogo atteggiamento il Rosso ha tenuto nel corso dell'interrogatorio 4/4/1981 e 9/6/1981.

Rosso Silveria, nel corso dell'interrogatorio 17/5/1980, si è dichiarata "appartenente a P.L. e prigioniera politica". Interrogata dal G.I. di Torino in data 16/12/1982, si è rifiutata di rispondere.

Segio Sergio, interrogato il 29/1/1983, si è rifiutato di rispondere.

Il dibattimento

Il quadro probatorio disegnato dall'istruttoria formale non ha subito in dibattimento sostanziali novità: di queste tra poco si darà conto.

Si è peraltro arricchito dell'intervento di alcuni degli imputati che in precedenza avevano opposto un rifiuto a rispondere: in genere -ma non sempre- si

è trattato di interventi attinenti alle motivazioni politiche dell'omicidio del Giudice Galli, inserito nella campagna contro la Magistratura.

Ha spiegato la Ronconi (verb. a f.1237):

"Io sono stata completamente interna al dibattito sul giudice Galli. Questi era "colpevole" in primo luogo ad aver contribuito alla legislazione d'emergenza, ed in secondo luogo era "colpevole" di inter-

2466

Fondamentale e diventa 20 anni di galera ..."

Anche il Rosso, dopo aver a lungo spiegato "il perché" dell'omicidio del Giudice Alessandrini, ha aggiunto sulla vicenda Galli (verb.f.1097):

"Questa azione ha un ordine di motivazioni evidentemente dello stesso genere di Alessandrini, anche perché il tempo che è passato non è molto lungo; anche se il tempo passato ha modificato, in modo quasi drammatico, alcune condizioni politiche sia interne alla nostra organizzazione sia nel contesto politico generale. Non intendo aggiungere altro anche perché credo che il volantino di rivendicazione sia abbastanza esplicito. Credo che le domande fondamentali a cui noi abbiamo dato una nostra interpretazione soggettiva siano esattamente ancora lì, con alcuni vantaggi e svantaggi. Gli svantaggi sono che quel tipo di crisi dentro la quale noi operavamo si è decisamente acuita, nel senso che si manifestano con ancora più chiarezza delle ipotesi di riorganizzazione complessiva di questa società che sono fortemente nemiche dei bisogni e desideri che portavamo. Non sto dicendo che si potrebbe giustificare un altro omicidio Galli ..."

Il Viscardi poi ha riconfermato le precedenti amplissime dichiarazioni che qui non è necessario ripetere.

2467

Peraltro ha ancora specificato sulla dinamica del delitto (verb.f.708 e segg.):

"Secondo gli accordi dovevamo rientrare in Via Accademia dove eravamo diretti anche se disponevamo della base di Via Lorenteggio dove abitava La Ronga e della casa di Vincenza Fioroni che era in Via Uruguay.

Quando arrivammo all'altezza di Piazzale Loreto, notammo che stavano formandosi dei posti di blocco proprio sul punto dove dovevamo scendere. Allora decidemmo di proseguire la fuga e quindi ci recammo in Via Uruguay in casa di Vincenza Fioroni. Lì c'era La Ronga che con la Fioroni faceva ascolto radio con un apparecchio adatto allo scopo. Dopo un po' giunse Silveria Russo, probabilmente arrivava da casa sua. Dopo l'omicidio io e Sergio dormimmo nella casa della Fioroni ed il giorno dopo partimmo per Napoli ..."

e dopo aver ribadito, tra l'altro, il ruolo del Beretta e l'inserimento della Fioroni nella struttura di contraguerriglia, ha aggiunto (f.709 retro): "Non ho escluso la presenza di S. Russo nell'alloggio di Via Uruguay ho solo detto che quando noi giungemmo, lì c'erano La Ronga e la Fioroni e che dopo un po' giunse la Silveria Russo. Lei non poteva essere il primo perché doveva stare in Via Cilea per tenere quella abitazione a nostra disposizione, a disposizione del

2468

nucleo operativo. Perché anche in Via Cilea vi era una radio, quando lei seppe che l'azione si era svolta senza imprevisti, dopo un pò lei venne a casa della Fioroni ... Confermo che l'alloggio della Fioroni di Via Uruguay era già previsto come punto di rifugio alternativo. Confermo che io, Bigami e Segio, quella sera, dormimmo a casa della Fioroni. "E avuta lettera dei precedenti interrogatori nei quali risultava aver dormito con il Segio nella casa di Via Accademia, ha specificato: "Ora preciso che quella sera dormimmo in Via Uruguay".

A sua volta Fioroni Vincenza, accettando di rispondere sulla imputazione, ha dichiarato, ammettendo contrariamente al passato la sua partecipazione alla banda armata P.L. (verb.f.1227 e segg.):

"Vorrei tentare di ricostruire l'istruttoria di accusa, nel senso che dell'omicidio Galli non parla solo Viscardi, ma ne parlano prima Gai, Albesano. Vorrei fare ciò per riuscire a comprendere come è stata condotta, quali sono le motivazioni che Viscardi adduce per potermi accusare di questo concorso in omicidio. Gai parlando dell'omicidio Galli esclude ogni mio livello di partecipazione alla cosa. Albesano, quando parla dell'omicidio Galli, afferma che dopo l'operazione tornammo a casa in tren. Nel frattempo ci so-

2469

no anche le deposizioni della Bertani, che esclude ogni mia partecipazione alla commissione controguerriglia. Viscardi parla dell'omicidio Galli più volte, nel senso che dà versioni diverse ...

"ADR, Viscardi, in una delle accuse che fa per poter sostenere la mia partecipazione o comunque il mio concorso all'operazione Galli, continua a dire che io facevo parte della commissione antiguerriglia e giustifica ciò dicendo che avrei partecipato anche al tentato omicidio Fara. Ora, nessuno della Corte ha provato a chiedere al Viscardi che relazione ci fosse tra la commissione controguerriglia e il tentato omicidio Fara, cioè quali erano le funzioni della commissione controguerriglia e che cosa poteva essere il tentato omicidio Fara. Non mi risulta che Viscardi abbia mai dichiarato che lui facesse parte della commissione controguerriglia. Mi risulta invece che la Bertani abbia ammesso la sua partecipazione a questa commissione, che abbia detto anche quali fossero i nomi di quelli che vi partecipavano ed ha sempre escluso la mia partecipazione."

"ADR. Non rientrava tra i compiti della commissione controguerriglia l'individuazione di un medico, per cui è falsa la deposizione del Viscardi che per dimostrare la mia partecipazione alla commissione dice

2470

che avrei concorso al tentato omicidio Fara."
"ADR. Con livelli di relazioni sociali, politiche ed umane, che io vivevo coi compagni, di certo non avrei avuto nessun problema a dare livelli di solidarietà rispetto a qualsiasi cosa. Quello che io nego è la mia partecipazione ai fatti contestati. Primo, perché io non sapevo che si dovesse fare l'operazione Galli. Secondo, perché nessuno mi ha mai chiesto la disponibilità della casa di Via Uruguay per questa operazione. Ribadisco che se mi fosse stato chiesto, la disponibilità ci sarebbe stata, in quanto compagna di questi compagni. Nego questa cosa in modo assoluto, nel senso che non mi è stato chiesto niente e non ne sapevo niente; tanto è vero che quel giorno non ero a casa mia, cosa che è stata da me ampiamente detta. L'Ufficio Istruzione di Torino non ha fatto alcun accertamento perché ha dato per verità assoluta ciò che Viscardi aveva detto. Al dibattito a Milano avevo detto dov'ero quel giorno e che cosa ho fatto. C'è ancora da aggiungere che è assolutamente falso che il La Ronga e la Silveria Russo e io stessimo a casa mia a fare ascolto radio ... ho appena detto che io non ero a casa mia quel giorno. Verrà presentato il mio intervento al dibattito milanese dove spiego dov'ero. Io ho due figlie, alle quattro e mezza esco

2471

no da scuola, vado a prenderle e mi reco da mia madre, a casa della quale faccio una telefonata. A casa di mia madre apprendo dell'omicidio Galli e non mi reco ad un appuntamento dove dovevo andare."
"ADR. La casa di mia madre è a Pero, e ci andai con la mia macchina. Seppi dell'omicidio ascoltando la radio, più o meno verso le 18. Quel giorno avevo un appuntamento con alcuni precari all'Università Statale, dove si riuniva il coordinamento dei precari milanesi. Nel momento in cui venni a sapere cosa era successo alla Statale non ci andai ..."
"Non ero a casa e non ero stata preavvisata di questa cosa. Viscardi sbaglia nuovamente quando dice che era stata preordinata questa cosa, quando dice che le possibili case d'appoggio dopo l'operazione possono essere casa mia, in Via Uruguay, oppure Via Cilea. Ancora voi non vi siete posti il problema del fatto che Via Cilea era una casa già chiusa. Non so se il nucleo si è rifugiato a casa mia, io non c'ero."
ADR. A casa mia poteva entrare chiunque, anche se io non c'ero. Era una casa all'interno del quartiere dove insegnavo, per cui c'era un giro di ragazzi della scuola, genitori, vicini di casa. Molto spesso la porta non era neppure chiusa a chiave poiché non avevo nessun motivo per chiudermi dentro. A parte il

2472

fatto che la chiave di casa mia l'aveva pure la portinaia."

"ADR. Molto probabilmente il nucleo operativo poteva arrivare in via Uruguay anche senza la mia collaborazione, anche se non so come. Ripeto che le chiavi di casa l'avevano più persone."

"ADR. Occupavo quella casa da 10 anni, casa di proprietà dello I.A.C.P. Diedi copia delle chiavi di quella casa ad altre persone, le quali potevano entrare anche in mia assenza."

"ADR. Non intendo fare i nomi di queste persone alle quali diedi le chiavi."

"ADR. Dopo le 18, quando appresi dell'omicidio Galli a Pero, mi fermai a casa di mia madre poiché era il suo onomastico. Cenai lì e ci rimasi anche a dormire con le bimbe. Tornai a casa mia il giorno dopo, poiché la mattina dovevo andare a lavorare."

"ADR. Non intendo rispondere alla domanda circa il fatto se conoscevo o meno il Viscardi."

"ADR. Ribadisco che non facevo parte della commissione controguerriglia. Non so che motivi aveva il Viscardi per fare questo tipo di deposizioni."

La Fioroni ha poi precisato, nel confronto con il Viscardi che non ha modificato le rispettive posizioni (verb.f.1911) che:

2473

"Confermo che non c'ero e mi pare l'abbia già dimostrato. Quel giorno ero a casa di mia madre, non so cosa successe a casa mia, con ciò non escludo che possa esserci stato qualcosa. Andai a casa di mia madre già verso l'una nell'arco di tempo che va da quest'ora fino alle 16,30, quando andai a prendere le bambine a scuola, feci una telefonata al Luisi perché dovevamo andare alla Statale per una riunione dei precari. Dopo che presi le bambine a scuola tornai a casa di mia madre senza andare alla Statale, in quanto avevo appreso quel che era successo."

ADR. Il telefono di casa mia quel giorno era già stato disattivato."

In sede di conclusioni la difesa della Fioroni ha prodotto copia degli interrogatori di Luisi Marco, si debbono, ancora, registrare le dichiarazioni della Ronga e della Silveria Russo, intervenuti nel corso delle dichiarazioni della Fioroni.

Il primo (verb.f.1228), entrando nel merito della vicenda, ha affermato:

"Viscardi evidentemente sovrappone alcune questioni e non ricorda perfettamente. Lui parla di improvvisazione della via di fuga al termine dell'operazione Galli. Io in quella operazione ero operativo, quindi era materialmente impossibile che fossi a casa della

2474

Fioroni a fare l'ascolto radio."

"La ricostruzione di Viscardi recita in questo modo: prendono il pullman partendo dalla Via Accademia. Si accorgono, in Piazzale Loreto che c'è qualcosa che non funziona per cui decidono di non tornare in Via Accademia. A questo punto è materialmente impossibile predisporre una via di fuga che abbia come appoggio la casa della Fioroni, perché è impossibile svivarla. Bisognerebbe chiedere a Viscardi se le biciclette andavano depositate in quel posto o in un altro, perché l'errore sta esattamente lì. Viscardi non ricorda che fu un errore. Il mio ruolo, in quella operazione, consisteva nel ritirare le biciclette. Io ero ad aspettare, in un altro punto, per ritirare queste biciclette, per cui Viscardi non può affermare ciò che dice, in quanto io non potevo essere in due posti contemporaneamente, perché tra l'altro molto distanti tra di loro, quindi praticamente non potevo fare l'ascolto radio."

"ADR. Il compito di ritirare le biciclette l'avrei dovuto svolgere da solo. Per fare questo bastava una persona ed un furgone, caricare le biciclette e riportarle a casa mia, che è una base in cui abitavo solo io e che conoscevo solo io, per cui era un lavoro da fare da solo".

2475

La Russo, a sua volta, ha dichiarato (verb.f.1230):

"A proposito della partecipazione della Fioroni alla commissione controguerriglia, visto che io sono indicata come la compagna che a Milano, insieme ad altri, se ne occupava in prima persona, come peraltro dice la Bertani, voglio affermare la diversità di testimonianza fra quello che dice la Bertani e quello che dice Viscardi. La Bertani, che ne faceva parte, fa un'affermazione. Viscardi, che non ne faceva parte, pretende di sapere con chi io lavoravo, con chi collaboravo e di quali persone mi avvalevo per la collaborazione. Io facevo parte di quella commissione, e me ne assumo ogni responsabilità. Viscardi, come ha già detto la Fioroni, cade pesantemente in contraddizione quando fa l'affermazione a proposito del prof. Fara. Questi, non solo non c'entrava niente con possibili campagne di controguerriglia, ma caso mai con un discorso sulla Sanità e su Seveso, d'altra parte lo stesso Viscardi dimostra, nei verbali su Fara, di capire così poco di quello che andava facendo. Pregherei di chiedere al Viscardi, quando parla di commissione controguerriglia cosa intende, cioè come identificava questa commissione rispetto ai suoi ambiti di lavoro. Volevo ancora precisare che io non ero solo responsabile di quella commissione ma ero

2476

anche una compagna di comando di Milano. Quindi come tale intervenivo su un arco ampio di questioni di preparazione di operazioni. Evidentemente, non si può identificare tutte le persone con cui collaboravo con persone facenti parte della commissione controguerriglia."

"Vorrei ancora aggiungere, relativamente alla sera in cui la Fioroni era a casa della madre e i compagni dell'operazione erano nella sua casa, che io arrivai in quella casa alle 19,30 per portare un volantino e la Fioroni non c'era. Non intendo dire se quei compagni erano componenti del nucleo".

Anche la Bertani Fiammetta, che aveva nel suo interrogatorio (verb. a ff.613 e segg.) riconfermato le sue precedenti dichiarazioni sull'omicidio Galli inserendole nella narrazione della sua militanza all'interno di P.L. ed alla sua partecipazione ad altre gravi azioni delittuose (rapine della fine del 1979; omicidi Paoletti e Veccher), è intervenuta a proposito della Fioroni e della sua partecipazione alla commissione controguerriglia, affermando (verb. f.1230 retro):

" Bertani intervenendo: "Nei miei verbali parlo sempre di una commissione nazionale di controguerriglia, di cui faccio parte io e fa parte anche la Silveria Rus

2477

so. Dell'esistenza di una commissione milanese di controguerriglia io non sono certa. Sono sicura che, come ha detto la Silveria, alcune volte ha collaborato con delle persone di Milano per fare, ad esempio, delle ricognizioni. Non so se era un ambito specifico, formalizzato, e se ne faceva parte la Fioroni. Probabilmente Viscardi confonde i due termini di commissione milanese e commissione nazionale. Della commissione nazionale la Fioroni non c'era, anche se io ho fatto solo 2 o 3 riunioni".

Beretta Giorgio (verb. ff.369 e segg.) ha raccontato in termini sostanzialmente conformi alle precedenti dichiarazioni come si era avvicinato a P.L. "esprimendo solidarietà all'organizzazione" mettendo a disposizione di questa l'appartamento di Via Accademia. Sull'oggetto dell'imputazione, in particolare, ha affermato che tornando a casa una sera l'Albesano gli aveva chiesto di andare a dormire altrove per qualche giorno senza dargli spiegazioni del perché della richiesta: era stata una sua supposizione quella che la richiesta fosse collegata ad un'azione, ma l'Albesano nulla di preciso gli aveva detto. Mentre l'Albesano gli formulava la richiesta, erano giunte tre persone che in seguito aveva appreso essere Viscardi, Segio ed uno sconosciuto. Aveva consegnato le chiavi

2478

all'Albesano, il quale gli avrebbe telefonato per ridargli le chiavi e dirgli quando poteva ritornare.

Ti Beretta che ha negato di essere inserito in una qualsiasi delle strutture dell'organizzazione, ha quindi proseguito (f. 370 r. e 371).

"Io mi allontanai dall'alloggio e aspettai la telefonata di Albesano, che arrivò dopo parecchi giorni, 4 o 5 giorni. Io avevo intanto già appreso dai giornali dell'omicidio Galli."

"ADR. La telefonata mi arrivò al posto di lavoro, forse un paio di giorni dopo l'omicidio Galli. Fu fatta da Albesano che mi diede un appuntamento per ritirare le chiavi."

"ADR. Quando appresi che l'omicidio era stato rivendicato da P.L. ho pensato che le due cose erano collegate, cioè che c'era qualcosa tra le persone che erano a casa mia e l'omicidio. Non ricordo ora quali siano state le mie ipotesi avanzate, avrò fatto delle congetture ma non saprei dire quali."

"ADR. Mi sembra che Albesano mi diede un appuntamento in piazzale Loreto per prendere le chiavi di casa. Quando tornai a casa non c'era nessuno ..."

"ADR. Non c'era alcun motivo perché Albesano mi telefonasse dopo poche ore per dirmi che l'attentato era stato rinviato. I fatti non si sono svolti così. Se

2479

è stato verbalizzato così in precedenza credo sia dovuto ad una distrazione. Rettifico oggi il mio precedente verbale istruttorio. Ripeto che sono restato lontano da casa per 4 o 5 giorni."

Vi è infine da registrare l'intervento di Gambini Aurelio, che ha ammesso la sua partecipazione a Prima Linea, come regolare non clandestino, inserito nella struttura tecnico-logistica.

Dopo aver ricordato il ruolo svolto nell'organizzazione (lavori di stampa, ciclostilatura di volantini, ricognizioni per operazioni), il Gambini ha ripetuto quale era stato il suo ruolo nella vicenda Galli e cioè (verb. f. 450 e segg.):

"ADR. Per quanto riguarda l'omicidio Galli ricordo di essere stato contattato da qualcuno, ma non ricordo con quali modalità. In genere ricevevo telefonate a casa e mi davano appuntamento o nel mio stesso quartiere o altrove, in luoghi più o meno fissi. Mi fu detto di recarmi all'appuntamento, ma non mi specificarono quale sarebbe stato il mio compito. Mi c'erano 4 o 5 compagni, tra cui una donna, e li conoscevo tutti. Sapevo che erano latitanti e quindi diedi per scontato che erano armati. Sapevo che si doveva fare un'azione. Mi dissero che dovevano fare qualcosa alla Statale e mi chiesero di custodire le biciclette

2480

nella piazzetta. Mi diedero appuntamento per una mezz'oretta successiva. Non sono sicuro se ero venuto a conoscenza in quel momento, oppure dopo, che il giorno prima doveva esserci quella operazione ed erano state rubate le biciclette. Non mi dissero cosa andavano a fare alla Statale, mi parlarono di un'azione generica. Io immaginai un'azione di propaganda o una irruzione. A livello minore pensai anche ad un attentato contro l'incolumità fisica delle persone, ma visto che secondo le mie impressioni era una cosa abbastanza improvvisata, non pensai ad un omicidio, anche perché in un certo tipo di operazioni non ero mai stato inserito. Ero a conoscenza che le biciclette servivano per il defilamento."

"ADR. Quando mi chiesero di controllare le biciclette era nelle prime ore del pomeriggio. Quando tornai dopo la mezz'ora stabilita loro depositarono le biciclette e si avviarono verso l'ingresso. Io rimasi lì e sentii delle detonazioni abbastanza nette, quindi vidi giungere di corsa, dopo circa mezz'ora, i compagni. Salirono sulle biciclette e non vidi neppure da che parte andarono. Non vidi e non sentii tanto trabusto anche perché dov'ero non avevo la visibilità sul luogo".

Ha poi aggiunto di non ricordare se all'appuntamento

2481

della sera precedente gli fosse stato detto che avrebbe dovuto custodire le biciclette per una cosa importante alla Statale.

Pur confermando di aver provveduto a stampare il volantino di rivendicazione su Gelli, ha peraltro precisato, rettificando le precedenti dichiarazioni istruttorie, che la riunione politica che lui aveva chiesto ed il viaggio con la Bertani nella casa di montagna per stampare il volantino Paoletti ed un altro documento risalivano ad epoca antecedente all'omicidio Gelli.

Motivi della decisione

Le risultano processuali, ampiamente riportate, consentono a questo punto di trarre le debite conclusioni sulla responsabilità degli imputati per l'attentato alla vita del giudice Gelli e per i reati ad esso strumentali e consequenziali.

Nel dichiarato intento di disarticolare le strutture portanti e gli ordinamenti dello Stato Repubblicano, Prima Linea, in assurda concorrenza con altre formazioni eversive (cfr. Viscardi e Barbone), ha ordito il micidiale progetto di eliminare un magistrato, ricco di doti professionali ed umane, e di colpire la magistratura per piegarne la ferma volontà di combattere, in piena aderenza e nell'assoluto rispetto

248)

della legge, il terrorismo.

Per ben tre volte i terroristi di Prima Linea mettono in atto il loro disegno omicidiario.

Una prima volta, la mattina del 18 marzo 1980, "il commando", composto da Sergio Sergio, Bignami Maurice, La Ronga Bruno e Viscardi Michele, partito dalla base di Via Accademia, ove l'Albesano effettuava l'ascolto radio, tende l'agguato sotto l'abitazione del giudice Galli.

Tale tentativo non viene portato ad effetto perché Galli non esce di casa: i componenti del commando allora riportano le armi in Via Accademia ed in Via Lorenteggio.

Nelle prime ore del pomeriggio del medesimo 18 marzo, il nucleo operativo, composto dalle medesime persone, ad eccezione del La Ronga, sostituito dall'Albesano, effettua il tentativo presso la Università Statale. Per la seconda volta il progetto non viene portato a compimento perché il giudice Galli non si reca all'Università; avviene peraltro il furto di alcune delle biciclette che erano state predisposte per la via di fuga.

Sempre all'Università, secondo un modello operativo studiato, è teso il terzo e decisivo agguato.

Il pomeriggio del 19 marzo, dopo aver recuperato tra-

2483

mite la Bertani Fiannette altre biciclette ed averne disposto la custodia affidando l'incarico al Gambini, i componenti del nucleo operativo, appreso per certo che il prof. Galli avrebbe tenuto la sua lezione, si dispongono nuovamente per l'azione.

L'Albesano attende nell'atrio al piano terreno per controllare il bidello ed impedire l'insorgere di possibili ostacoli; il Viscardi, il Sergio ed il Bignami attendono al primo piano.

Il Viscardi controlla il bidello e funge da copertura dei complici; il Bignami deve controllare gli studenti e il Sergio ha il compito di sparare con una Smith & Wesson cal.38 Special.

Quando Guido Galli sopraggiunge, Sergio gli si avvicina e, dopo averlo chiamato per nome, gli spara da distanza ravvicinata tre colpi che lo raggiungono al torace ed al capo causandone l'immediato decesso.

A quel punto il Viscardi, gridando "la bomba, la bomba", lancia il candelotto fumogeno.

Gli spari, il fumogeno e le grida determinano il panico e la confusione tra gli studenti presenti che, in massa confluiscano verso l'atrio al piano terreno e all'uscita: mescolati tra loro, i quattro assassini escono sulla strada, raggiungono largo Richini e si dileguano su altrettante biciclette che all'indo-

2484

mani dei fatti verranno ritrovate dalla Polizia.

Dopo aver lasciato le biciclette ed avvertito la Bertani che attendeva nel posto prestabilito sul buon esito della operazione, i quattro terroristi si dirigitono, con i mezzi pubblici, verso la base di Via Accademia, deviando poi, per il fornarsi di posti di blocco all'altezza della fermata del mezzo, per la base di Via Uruguay punto di appoggio alternativo previamente concordato, nella quale il La Ronga e le Fioroni stanno effettuando l'ascolto radio.

Tale ricostruzione, invero, è in sintesi il frutto delle confessioni dei Viscardi, dell'Albesano e della Bertani che determinano un quadro di sostanziale concordanza (anche) con le risultanze -testimonianze, riscontri oggettivi- nella parte espositiva riferite, che dimostra l'affidabilità delle loro dichiarazioni e l'attendibilità delle chiamate di correo da ciascuno formulate.

Si è detto sostanziale concordanza, giacché alcune divergenze esistono, ma di tale minimale rilevanza che, a parere della Corte, non minano e rendono incerta la credibilità dei rispettivi costituiti.

Con questo, la Corte non intende sottrarsi alla discussione sulle divergenze, che, nel riportare le dichiarazioni degli imputati, sono state evidenziate.

2485

ma di esse, in particolare di quelle che sono state rilevate dalle difese o comunque di quelle che appaiono di maggior peso, si darà conto nella disamina delle singole posizioni: si anticipa tuttavia un giudizio che è il frutto della comparazione dei costituti degli imputati predetti che -ictu oculi- convergono in una ricostruzione unitaria della vicenda, tale da generare il sicuro convincimento della loro veridicità in tutte quelle parti che si traducono, oltre che nell'ammissione della loro colpevolezza, nella precisa formulazione di addebiti di responsabilità nei confronti dei coimputati.

E' così certo che esecutori materiali dell'attentato micidiale al giudice Galli sono stati Sergio Sergio, Bignami Maurice, Viscardi Michele ed Albesano FRANCO.

Il Viscardi e l'Albesano, invero, sono confessi -come più volte si è ricordato- e concordemente indicano nel Sergio e nel Bignami i coautori dell'efferato crimine.

Peraltro sugli esecutori convergono anche le dichiarazioni della Bertani, che fa i nomi di Sergio, Bignami e Viscardi ed indica il quarto come uno dei due piemontesi venuto da poco a Milano: il che pienamente si attaglia alla figura dell'Albesano.

2486

È dunque nessun dubbio si può nutrire sull'esattezza dell'attribuzione della penale responsabilità al Segio, ai Bignami, al Viscardi e dell'Albesano.

Ad ulteriore comprova si possono ancora citare le considerazioni del Giài, che pur non avendo partecipato all'operazione, indica appunto nel Segio, nel Bignami e nel Viscardi tra dei probabili autori del crimine in virtù della loro capacità militare che li rendeva i più idonei all'esecuzione dell'operazione.

Si possono ancora ricordare le dichiarazioni iniziali del Beretta, nelle quali si dà atto, che al momento in cui gli viene richiesto dall'Albesano di allontanarsi dalla base di Via Accademia perchè questa occorreva per un'azione, aveva visto arrivare il Viscardi ed una terza persona, nonché le indicazioni provenienti dal Barbone circa il Segio e quelle del Martinelli e del Brugali sulla partecipazione del Viscardi.

Altrettanto certa è la penale responsabilità di La Ronga Bruno, Bertani Piammetta, Gambini Aurelio, Russo Silveria, Borelli Giulia, Beretta Giorgio e Fiorini Vincenza per i ruoli ricoperti nella fase di preparazione e/o di appoggio all'esecuzione, strictu sensu, del delitto.

Il La Ronga invero è raggiunto da numerosi, concor-

2487

danti elementi di prova che per più aspetti evidenziano la sua piena e diretta partecipazione alla operazione.

Come indicato concordemente dal Viscardi e dall'Albesano, il La Ronga ha fatto parte del nucleo operativo nella composizione che aveva messo in atto il primo tentativo sotto l'abitazione di Guido Galli, essendo poi sostituito per i tentativi successivi a causa dei postumi delle ferite riportate in Via Mallico che gli avrebbero reso malagevole la fuga a piedi e in bicicletta.

Sempre il La Ronga, a tentativo sfumato, ha provveduto, come ha ricordato il Viscardi ed ha confermato in punto di fatto la Costanza Di Gaetano, ad avvertire costei che non era più necessario che attendesse il loro arrivo nell'abitazione di Via Pascoli, dove dovevano riparare ad operazione compiuta.

Ha ancora provveduto a contattare il Gambini (cfr. dichiarazioni Viscardi confermate in linea di fatto dal sedesimo Gambini) fissandogli il luogo ed il tempo dell'appuntamento per la custodia delle biciclette durante la esecuzione dell'azione.

Ha avvertito la Bertani, come dalle stessa affermato e dal Viscardi ribadito, che occorreva procurare altre biciclette e che occorreva portarle alla Palaz-

2482

zina liberty.

Ha provveduto, secondo la affermazione del Viscardi, ad effettuare l'ascolto radio nella abitazione della Fioroni di Via Uruguay.

Aveva infine, insieme alla Russo Silveria, la disponibilità della base di Via Lorenteggio, nella quale abitava, al cui interno sono stati ritrovati, oltre a volantini di rivendicazione dell'omicidio, ritagli di giornale sul giudice Galli, di data anteriore all'omicidio, ed il revolver Smith & Wesson cal.38 special, impiegato per assassinare il giudice.

Ne deriva un quadro di assoluta impenenza probatoria che si aggiunge al ruolo decisionale svolto quale membro del comando milanese di P.L. e in particolare del C.N. che ha deciso - come oltre si dirà - l'attentato alla vita di Guido Galli.

Consegue da tutto ciò l'assoluta fondatezza delle accuse ed il conseguente giudizio di condanna. E tale giudizio prescinde dalla ammissione di responsabilità che il prevenuto ha reso al dibattimento.

Vi prescinde non solo e non tanto perchè rispetto alla profluvie di dati probatori l'ammissione del La Ronga nulla di più aggiunge al procedimento di formazione del convincimento della colpevolezza ma perchè la genericità, la parzialità ed il contrasto con al-

2483

altri e ben più sicuri riscontri convincono della inaffidabilità della dichiarazione resa al dibattimento.

L'ammissione di responsabilità, invero, è generica perchè non corredata di elementi di controllo; è parziale perchè, contrariamente alle risultanze che vedono il La Ronga coinvolto in tutte le fasi, da quella decisionale a quella esecutiva, dell'azione, è limitata alla sola assunzione del compito del recupero delle biciclette; ed è contraddetta, proprio su tale punto sia dall'Albesano che dal Viscardi.

Come è noto, infatti, il La Ronga ha negato di aver svolto l'ascolto radio nella base di Via Uruguay della Fioroni perchè in quello stesso turno di tempo ad azione in corso, doveva da solo provvedere al recupero delle bici attendendo gli esecutori dell'assassinio in un luogo prestabilito, lontano da via Uruguay e diverso da quello in cui in concreto le biciclette erano state abbandonate.

Ebbene è altrettanto noto che sia l'Albesano che il Viscardi, concordemente, indicano che il recupero delle biciclette sarebbe dovuto avvenire non a defilamento in atto, e cioè ad azione ancora in corso, ma la sera di quel triste giorno (cfr. rispettivamente interr.16/6/1980 e 15/4/1982 citati); ed ancora

2490

che l'Albesano esplicitamente si è attribuito, in concorso con altri ("avremmo dovuto tornare a riprenderle in serata ma poi lasciammo perdere": inter.cit.) il ruolo rivendicato, da solo, dal La Ronga.

Il Viscardi ha poi asserito che tale ruolo avrebbe dovuto svolgerlo il Domenichini con la Bertani.

La Corte ben sa che la Bertani ha negato che avrebbe dovuto svolgere tale ruolo e che il Domenichini è stato prosciolto con la formula ampia (in contrasto con la richiesta della Pubblica Accusa di rinviarlo a giudizio) sotto il profilo che, anche ritenendosi - con il Viscardi - che il Domenichini fosse a conoscenza del progetto di uccidere il giudice Galli, non vi era la prova di un contributo causale alla verificazione del fatto giacché, in realtà, il recupero delle biciclette non era avvenuto.

Invero in questa sede ed ai limitati fini che qui interessano, non è necessario dirimere il contrasto tra le affermazioni della Bertani quelle del Viscardi, anche se occorre sottolineare come in dibattimento quest'ultimo abbia manifestato delle perplessità sulla esattezza della sua affermazione relativa al ruolo avuto dalla compagna e come invece abbia ribadito con certezza che il recupero delle biciclette era stato sicuramente commesso al Domenichini ("So con

2491

certezza che parlavo col Domenichini per il recupero ciò avvenne il giorno prima": verb. F.796).

Qui invece interessa rilevare come l'affermazione del Viscardi sul Domenichini non contrasti con quella dell'Albesano. Tenuto conto che il recupero delle biciclette rientrava tra le attività di supporto tipicamente appartenenti alla sfera di competenza del T.L., il Domenichini - cui il Viscardi non assegna l'incarico in via esclusiva - e l'Albesano, che parla al plurale "Avremmo...", avrebbero ben potuto assolvere congiuntamente il compito, tanto più che entrambi appartenevano al T.L. di Milano ed usualmente ne svolgevano gli incarichi (cfr. Albesano in interr.cit. a F.2 e, sul Domenichini, tra gli altri, cfr. Viscardi in interr.15/4/1982 e Bertani in interr.8/2/1982 dinanzi 3^a Assise Milano in fasc. Viscardi subd. vol. 29/2).

Resta in definitiva evidente come le dichiarazioni congiunte dell'Albesano e del Viscardi sia sul momento sia sull'incarico del recupero, collidano incomprensibilmente con quelle del La Ronga, svuotandone di attendibilità il contenuto.

Veniamo alla posizione di Bertani Fiammetta.

La Bertani, invero, è confessa sia sul ruolo, pacificamente ammesso e confermato dal Viscardi e dall'Al-

2492

besano, che sulla sostanziale consapevolezza che il suo contributo andava ad inserirsi causalmente nell'esecuzione dell'attentato.

E' infatti pacifico che la Bertani su richiesta dei componenti del nucleo operativo e del La Ronga ha provveduto a recare nei pressi della Palazzina Liberty le biciclette, che, insieme, alle altre già in possesso degli esecutori, dovevano servire per il defilamento.

E' altresì pacifico che la stessa Bertani ha atteso nei pressi di un bar, previamente concordato con Bignami e Segio lungo la via di fuga, allo scopo di prestare un eventuale soccorso ove qualcuno si fosse trovato in difficoltà.

E' altrettanto pacifico, sotto il profilo della consapevolezza -giacchè la stessa Bertani ripertutamente ha confermato-, che già da tempo aveva sentito parlare del giudice Galli, che aveva istruito il procedimento contro Alunni e altri, come di un possibile bersaglio, assistendo anche ad un significativo colloquio tra la Russo Silveria ed il Segio a questo proposito. In particolare, poi, la Bertani riconosce che già da alcuni giorni aveva saputo dal Bignami che era in preparazione una azione alla Statale e che la presenza stessa del Bignami, fuori della

2493

sua abituale sede di operatività, non poteva che essere collegata ad un'azione di rilievo.

Ma altresì riconosciuto che al momento in cui aveva consegnato le bici aveva ben compreso che si trattava di un'azione e, conscia di ciò, si era offerta di attendere in un luogo prestabilito per "poter raccogliere qualcuno in caso di necessità" (interr.14/6/1980 citato), rendendosi poi conto, passandovi vicinamente, che la "Statale" di cui aveva parlato il Bignami doveva identificarsi, non in una strada, ma nella Università.

Ed allora si può con assoluta tranquillità concludere che la Bertani conosceva fin dall'inizio, e comunque lo ha compreso nell'atto in cui consapevolmente ha apportato il suo contributo, che era in corso una azione armata.

Se poi si tiene conto che il ruolo, quale quello da ultimo ricoperto dalla Bertani, di garanzia e sicurezza della fuga, non poteva che essere affidato a persona consapevole di quello che stava per succedere e che la stessa Bertani aveva avuto -come emerge dalle sue stesse ammissioni- un ruolo nella preparazione e nella fase di appoggio degli attentati contro la vita di W. Vaccher e del dr. Paoletti, di poco più di un mese anteriori alla vicenda che ci occupa, al-

2494

lora si può con certezza affermare che la Bertani, scientemente apportando il suo contributo all'azione armata eseguita dagli esponenti militari di maggior spicco di Prima Linea (e per le finalità terroristiche ed eversive della banda armata), ha consapevolmente accettato il prevedibile rischio che dalla consensuale condotta derivasse la produzione dell'evento mortale.

Sotto questo profilo, invero, a nulla rileva che la Bertani non sapesse esattamente contro chi e con quali modalità l'azione sarebbe stata attuata anche se ciò può spiegare almeno sotto il profilo psicologico le esitazioni della Bertani sul punto perché quel che rileva ai fini della configurabilità del dolo è che, essendosi rappresentata le possibili conseguenze della propria azione, ha continuato ad agire a costo di provocarle.

Peraltro se si tiene conto dell'affermazione del Viscardi secondo cui tutta la sede di Milano era al corrente dell'operazione e dell'inserimento della Bertani nella commissione nazionale di "controguerriglia", cui a detta dell'Albesano era probabilmente dovuta la individuazione del giudice Galli come obiettivo; ed ancora se si valuta l'ammessa progressiva conoscenza del fatto che il giudice era indicato come un pos-

2495

sibile obiettivo e che ormai prossima era la celebrazione del procedimento contro Alunni dallo stesso istruito, allora è legittimo e verosimile ritenere anche che la Bertani fosse consapevole che la vittima dell'azione era proprio il giudice Galli.

Questo, a parere della Corte non modifica la posizione della prevenuta, giacché le dichiarazioni sull'attentato al giudice Galli, comunque di assoluto rilievo, debbono essere valutate nel contesto globale delle sue ammissioni, alcune delle quali, gravissime, sono state sopra accennate; e dal complesso di quelle confessioni deriva un quadro di inequivoca e totale dissociazione dalla lotta armata con un contributo che, per più versi (individuazione di un militante di assoluto rilievo, individuazione degli autori di gravissimi episodi criminosi, tra i quali quello che ci occupa e contributo per la ricostruzione degli stessi), appare eccezionale.

Altrettanto certa è la responsabilità di Gambini Aurelio.

S'infatti pacifico che il Gambini, contattato la sera precedente, si è recato all'appuntamento dapprima nei pressi della Palazzina Liberty e poi nei pressi dell'Università per evitare che venissero rubate le biciclette (come era accaduto il pomeriggio del gior-

2496

no precedente nel corso del secondo tentativo) e garantire così la sicura fuga degli autori materiali dell'azione.

E' pacifico che il Gambini ha ricevuto ed ha assolto tale incarico perchè lo ha affermato l'Albesano, lo ha confermato la Bertani, lo ha ribadito con dovizie di particolari, anche sulle modalità della convocazione, il Viscardi e perchè, infine, lo ha ammesso lo stesso prevenuto.

Il Gambini, peraltro, si è difeso sostenendo di non essere stato preventivamente informato che l'azione aveva finalità omicidiarie e che la vittima designata sarebbe stata il Giudice Galli.

La Corte non può, invero, condividere l'assunto del Gambini, ma ritiene, al contrario, che il prevenuto fosse ben consapevole di quanto P.L. aveva organizzato e di quanto con il suo fattivo contributo stava realizzando.

Nella valutazione della consapevolezza del Gambini, non si può prescindere dalla considerazione del ruolo che il Gambini ricopriva nella organizzazione evasiva che lo rendeva, a dispetto della asserita situazione di disagio alleata dal prevenuto per la carenza di dibattito politico, un elemento di sicura affidabilità.

2497

In questo senso, né è dimostrazione lo stesso fatto che proprio a Gambini, e non ad altri dei numerosi militanti di P.L., sia stato affidato l'incarico.

poi assolto, di custodire le biciclette: si trattava di un incarico facile ma, nel contempo, assai delicato perchè finalizzato a garantire la immediata e sicura disponibilità dei mezzi per la fuga.

Ma l'affidabilità e la fiducia dell'organizzazione nel Gambini risaltano poi che si pensi al fatto che si trattava di uno stipendiato fisso di P.L. (cfr. dichiarazioni anche dell'Albesano); che nella sua abitazione di Roncadaglia si erano tenute riunioni del Comando Nazionale e che nella stessa venivano ospitati militanti clandestini (Manina e Girotto Olga); che curava la stampa dei documenti ideologici e/o rivendicativi di P.L., sia a livello milanese che nazionale, essendo iscritto nel settore c.d. T.L.

Orbene questa particolare condizione soggettiva, unita alla considerazione del Viscardi che tutta la sede di Milano era informata per grandi linee dell'operazione Galli, rendono più che verosimile che il Gambini sapesse a che cosa il suo contributo era finalizzato.

Non basta: emerge per certo dagli atti (Viscardi interr. 3/6/81 cit.) che al momento in cui gli era

2198

stato richiesto di collaborare, gli era stato detto che si trattava di "una cosa importante" ed è altrettanto certo -perchè lo stesso Gambini lo ha riconosciuto- che sul luogo dell'appuntamento egli si è reso conto che i compagni erano armati (posto che si trattava di latitanti) e soprattutto che erano operativi.

Orbene la valutazione di tali certezze non può disgiungersi da altri dati non presenti nella esperienza del Gambini e cioè che i compagni con cui si addebrava a collaborare per un'azione costituivano "il meglio della operatività militare di P.L.", in parte, come il Bignami, provenienti da altra sede; che, solo poche settimane prima, militanti della sua stessa organizzazione avevano provveduto ad eseguire gli omicidi di W. Waccher e del dr. Paoletti, del quale ultimo lui stesso aveva provveduto a ciclostilare (nuovamente) il volantino di rivendicazione.

Ed è allora evidente che, trattandosi di "un'operazione importante", il Gambini non poteva che essere ben consapevole che finalità dell'azione era quella di attentare alla vita di qualcuno e, per le considerazioni svolte sulla diffusione della notizia dell'operazione in P.L., a quella del giudice Galli.

Il Gambini, peraltro, non ha negato di essere consa-

2199

pevole che i compagni stavano per compiere un'azione, ma ricettivamente ha riconosciuto di aver pensato ad un'operazione di propaganda o ad un'irruzione o ad un attentato di tipo minore, contro la incolumità fisica delle persone.

Basterebbe osservare come il Gambini, benché avesse ben udito i colpi di pistola sparati nell'Università, non avesse avuto alcuna reazione negativa per poter con tranquillità escludere che in quel contesto avesse potuto pensare ad un'azione di propaganda o ad un'azione similare.

La Corte osserva tuttavia che anche a voler dar credito al Gambini, non per questo verrebbe meno la responsabilità per i fatti in questione.

Dalle stesse dichiarazioni del Gambini emerge infatti la consapevolezza che il suo contributo s'inseriva in un contesto operativo nel quale i compagni potevano far uso delle armi contro la persona.

Ed allora è chiaro che nessun rilievo ha il fatto che egli non fosse informato nei dettagli di come l'azione si sarebbe sviluppata e chi ne sarebbe stata la vittima designata, perché ciò che rileva al fine della sussistenza del dolo, è la consapevolezza di contribuire con la propria condotta ad un'azione contro l'incolumità fisica di una persona.

2500

A tutto concedere, infatti, la condizione soggettiva del Gambini va qualificata come di indifferenza o di dubbio rispetto agli eventi che dalla complessiva azione potevano scaturire e ciò, comunque, ricondurrebbe la situazione psichica del prevenuto alla figura del dolo eventuale.

Come è noto infatti gli stati soggettivi dell'indifferenza e del dubbio verso il possibile verificarsi degli eventi non scriminano in quanto mentre l'indifferenza non esclude l'accettazione del rischio, il dubbio esclude la buona fede e, dunque, il Gambini agendo ugualmente, pur potendo prevedere tra i possibili rischi quello che dall'azione diretta contro l'integrità fisica di una persona derivasse la morte, lo ha accettato condizionatamente al loro verificarsi. Del pari responsabili sono Russo Silveria e Dorelli Giulia.

Entrambe sono state indicate dal Viscardi, come le maggiori esponenti della struttura di controguerriglia milanese che aveva curato le ricognizioni ed i pedinamenti per la preparazione dell'azione; in particolare avevano proprio curato le ricognizioni all'Università dove sapevano che Galli andava per tenere le lezioni di criminologia, acquisendo anche le informazioni sugli orari; sulla scorta di tale inchiesta

2501

sta e dai dati raccolti dagli stessi esecutori si era così preparato un modello alternativo all'operazione inizialmente programmata sotto l'abitazione del giudice.

D'altro canto, secondo le affermazioni della Bertani e dell'Albesano, lettrici -militanti di rilievo dell'organizzazione- erano inserite nella commissione nazionale antiguerriglia che si occupava di raccogliere informazioni sugli apparati dello Stato (e tra essi la Magistratura) e che, secondo l'opinione dell'Albesano, doveva aver individuato il giudice Galli come obiettivo della campagna contro la magistratura medesima.

Già questi dati dunque illustrano convincentemente il ruolo e quindi la colpevolezza delle prevenute. Peraltro a carico della Russo soccorrono ulteriori elementi di prova che, se necessario, ulteriormente dimostrano la colpevolezza.

La Russo era membro, infatti, del comando milanese di P.L. che -non vi è dubbio- ha svolto un ruolo di coordinamento e di predisposizione delle strutture di appoggio, dipendendo dal detto Comando di sede i settori del T.L. e della commissione controguerriglia, mobilitate per l'azione, sia per gli accertamenti sulla vittima, sia per la predisposizione degli al-

2503

leggi sia per la stampa e la diffusione del documento di rivendicazione: il ruolo di membro del Comando è affermato dal Viscardi (interr.27/2/81 al G.I. Milano in Fasc.pers. sub.1 P.56 in vol.29/2) ed è rivendicato dalla stessa Russo a dibattimento.

Risulta poi che, proprio dalla bocca della Russo, la Bertani è venuta a conoscenza che il Galli costituiva un possibile obiettivo ed emerge, altresì, dalle dichiarazioni del Ciai, che proprio la Russo aveva preparato una relazione utilizzata dal Rosso Roberto per la redazione del volantino. Ed è sotto questo particolare profilo, assai significativo, che proprio nella base di via Lonreleggio, ove ella abitava e nella quale tra l'altro sono stati reperiti dei volantini e l'arma usata per uccidere il magistrato, siano stati rinvenuti ritagli di giornali concernenti Guido Galli ed antecedenti all'azione.

Ancora: la Russo ha effettuato l'ascolto radio nel corso dell'azione, raggiungendo poi i compagni del nucleo operativo nell'abitazione della Fioroni ove il nucleo si era rifugiato a conclusione del defilamento.

Sulle dichiarazioni del Viscardi che concernono questo punto e che rettificano le precedenti affermazioni, si tornerà quando si tratterà della posizione

2503

Fioroni, va tuttavia sottolineato che in punto di fatto esse hanno trovato riscontro nelle stesse dichiarazioni della Russo allorché ha affermato, senza accennare al ruolo di ascolto radio, che la sera dei fatti, intorno alle ore 19,30, si era per l'appunto recata nell'alloggio di Via Uruguay, nel quale, tra me la Fioroni, si trovavano già alcuni compagni.

Veniamo alla posizione di Beretta Giorgio.

La sua responsabilità deriva dalla attendibile chiamata di correo avanzata dal Viscardi.

È infatti nella base di Via Accademia, della quale era titolare, che si concentrano gli esecutori dell'azione: è dalla stessa base che Segio, Bignani e Viscardi si muovono in occasione del tentativo compiuto sotto l'abitazione del giudice Galli: ed è ancora da Via Accademia che, mutato il piano operativo, parte il comando al completo per il primo ed il secondo, quello decisivo, tentativo all'Università: è sempre nella base di Via Accademia che avrebbe dovuto rifugiarsi il comando ad operazione eseguita.

Come si è visto l'affermazione del Viscardi ha trovato un preciso riscontro nella ricostruzione della vicenda fatta dall'Albesano che pur non facendo il nome del Beretta ha confermato che il nucleo era partito dalla sua abitazione e cioè della base di via

2504

Accademia.

E' altresì noto che il Viscardi ha riferito che il Beretta era stato avvertito dall'Albesano di tenersi lontano dall'abitazione che occorreva per un'azione. E anche questa affermazione ha trovato un sicuro riscontro nelle stesse iniziali ammissioni del Beretta che ha ricordato, appunto, come non solo l'Albesano gli aveva detto di stare alla larga dall'alloggio perchè dovevano venire per un'azione delle persone effettivamente da lui viste arrivare ma che, con una telefonata fattagli sul posto di lavoro, gli era stato annunciato che l'azione era stata rimandata. La perfetta corrispondenza tra queste dichiarazioni con quelle del Viscardi e con la dinamica stessa della operazione, svoltasi in più tempi, costituisce la più valida dimostrazione della inattendibilità delle successive ritrattazioni, l'ultima delle quali - concernenti proprio la telefonata annunciategli che, per il ritardo dell'azione, non poteva ancora rientrare nell'alloggio - è avvenuta al dibattimento. E dunque da quanto si è detto si può in sintesi affermare che il Beretta ha acconsentito che la sua abitazione divenisse la base operativa di un gruppo di militanti di P.L. per un'azione ormai in fase esecutiva.

2505

Ma non basta perchè le dichiarazioni del Viscardi coinvolgono il Beretta anche nella "inchiesta" sul giudice Galli: per averlo appreso dalla Russo e dalla Borelli, il Viscardi ha ricordato che il prevenuto aveva partecipato alle prime ricognizioni sul magistrato, essendo inserito nella struttura milanese della "controguerriglia", che alle due donne faceva capo. Ed in effetti è risultato provato l'inserimento del Beretta nella struttura della controguerriglia. Per un verso all'atto del suo arresto sono stati rinvenuti nella casa materna di Via Martini 8 di Milano, nella quale all'epoca abitava, ritagli di giornali con fotografie di magistrati e appunti inerenti a istituzioni di pena, a procedimenti giudiziari e a forze di polizia come, si dà atto nella sentenza n. 10/82 del 12/2/82 della 3^a Assise di Milano (cfr. infasc. Atti Vari vol.29/3); per un altro la prova sta nelle stesse dichiarazioni del Beretta, in specie quelle iniziali, nelle quali riconosce di aver svolto - proprio per incarico della Russo e della Borelli - cui poi riferiva - incarichi tipicamente legati ad un'attività di controguerriglia e cioè rilievo di numeri di targa, ispezioni all'interno di edifici nei quali abitavano o avevano sede possibili obiettivi

2506

del tipo: tribunale dei minori, medico dell'istituto
Beccaria, sede del Centro nazionale di prevenzione
e difesa sociale.

La prova di tale inserimento nella commissione della
controguerriglia -prova che anche la citata sentenza
della Corte di Assise di Milano dà per acquisita
con una disamina dei fatti e con argomentazioni
che pienamente si condividono- e la singolare e puntuale
concordanza tra le iniziali affermazioni del
Beretta con quelle del Viscardi non possono che attestare
la veridicità delle affermazioni di quest'ultimo inducendo
al convincimento che anche le parti delle dichiarazioni
del Viscardi, non direttamente riscontrate, siano
altrettanto attendibili e veritiere.

Ed allora, in questo contesto, si può concludere che
il Beretta ha acconsentito che la sua abitazione divenisse
la base operativa di un'azione, per la quale aveva visto
sopraggiungere i protagonisti ed alla cui preparazione
aveva direttamente contribuito, collaborando all'inchiesta
attraverso la effettuazione delle prime ricognizioni
compiute dalla struttura della controguerriglia.

Va, infatti, osservato che, se è vero che secondo Viscardi
tutta la sede di Milano era al corrente della

2507

operazione che vedeva come vittima designata il giudice
Galli, ciò vale a maggior ragione per il Beretta: il fatto
che è inserito nella struttura della struttura della
controguerriglia; che in virtù di tale inserimento è in stretta
relazione con la Borelli e soprattutto con Russo; che
effettua le prime ricognizioni; che infine acconsente a lasciare
ai compagni in procinto di compiere l'operazione il proprio
appartamento convincente pienamente della consapevolezza delle
finalità dell'azione alla quale scientemente ha prestato la
sua collaborazione della fase di preparazione ed alla quale ha
collaborato in quella esecutiva.

Del pari responsabile è Fioroni Vincenza.

La fonte di accusa è, ancora una volta, rappresentata dal
Viscardi Michele, secondo il quale la Fioroni, inserita nella
struttura milanese della controguerriglia, ha posto a disposizione,
il suo alloggio di Via Uruguay come punto di appoggio alternativo
per ricevere gli esecutori dell'assassinio e li ha provveduto
insieme al La Ronga ad effettuare l'ascolto radio.

La Fioroni, come si è visto, ha negato di aver svolto tale ruolo
e di essere mai stata inserita nella struttura della controguerriglia.

La sua difesa ne ha chiesto il proscioglimento affermando l'inattendibilità delle affermazioni del Viscardi sotto diversi profili.

In primo luogo la ricostruzione del Viscardi delle fasi del defilamento sarebbe smentita dalle dichiarazioni dell'Albesano, il quale ad omicidio compiuto, ha affermato invece: "tornammo a casa in tran", dove per "casa" si deve intendere Via Accademia, da dove erano partiti e dove lui stesso abitava.

Orbene la Corte ritiene che intanto si possa parlare di smentita del Viscardi in quanto ai accordi credibilità e ragionata preferenza all'affermazione dell'Albesano.

Invero sul punto specifico non sembra che tale preferenza possa essere accordata. A prescindere dalle considerazioni che proprio l'Albesano era il partner del momento della Fioroni, per cui le sue dichiarazioni non sfuggono al sospetto di una complacente reticenza, limitandosi infatti a confermare la militanza in P.I. della "Mora" quando ciò oramai già risultava, aliunde, anche, per tabulas, (rimborzi ed antichi risultanti dal quaderno di cassa — tenuto proprio dell'Albesano) va osservato che l'affermazione del Viscardi di essersi rifugiato con i complici dell'abitazione della Fioroni e che in quell'abita-

zione li aveva raggiunti la Russo Silveria, è stata proprio da questa confermata.

Come si ricorderà la Russo, dopo che il Viscardi aveva in questo senso rettificato le precedenti dichiarazioni, ha specificamente ammesso di essersi recata a casa della Fioroni, nella quale si trovavano "i compagni dell'operazione". La Russo non ha voluto precisare se i compagni fossero o meno gli esecutori dell'assassinio, resta però il fatto incontrovertibile che intanto il Viscardi ha potuto rivelare l'episodio in quanto si trovava in quell'alloggio e non nella diversa base di Via Accademia, come sostenuto dall'Albesano.

Ne deriva che lungi dall'essere smentito, il racconto del Viscardi ha ricevuto anche in questa circostanza un ulteriore dato di riscontro.

Peraltro l'attendibilità del Viscardi con riferimento alla fase del defilamento, era già stata ampiamente verificata. E' vero che non concerne la Fioroni, ma come non ricordare che il racconto del Viscardi circa la disponibilità di altri alloggi in relazione ai precedenti tentativi, ha trovato singolari punti di riscontro? Si pensi all'alloggio della Di Gaetano che doveva riceverli dopo il tentativo compiuto sotto l'abitazione di Galli e che poi, fallito il tenta-

2540

tivo non era stato più utilizzato tanto che il La Ronga aveva dovuto recarsi dalla Costanza Di Gaetano per comunicare che non era più necessario che li attendesse.

E' risultato infatti che l'affermazione del Viscardi era pienamente veritiera tanto da trovare riscontro nelle affermazioni della Di Gaetano.

Si tratta di riscontri che dimostrano in modo evidente il rigore ed il contenuto di veridicità del racconto: il che non esclude che in qualche circostanza - ma del tutto marginale, rispetto ai punti essenziali della vicenda - il Viscardi abbia potuto incorrere in delle inesattezze.

Per una lo stesso Viscardi ha operato una correzione dopo che gli era stata contestata la contraddizione: ha cioè affermato che quella sera, con il Segio ed il Bignani era rimasto a dormire a casa della Fioroni e non era tornato nell'abitazione di Via Accademia.

Anche in relazione a questo marginale episodio - da cui la difesa ha tratto argomenti a sostegno della tesi di inattendibilità per la contraddittorietà della versione - possono trovarsi dei punti di riscontro che attribuiscono alla rettifica dibattimentale il crisma della veridicità: risulta infatti dalle prime

2541

dichiarazioni del Beretta - quelle cui la Corte ha riconosciuto valore - che appreso dell'omicidio della televisione, era tornato nella propria abitazione, ove non aveva visto nessuno: il che dunque è possibile perché Viscardi ed i complici hanno dormito "nel punto di appoggio alternativo" di Via Uruguay. E dunque neppure in questo caso può dirsi che il Viscardi sia caduto in contraddizione, perché la rettifica, frutto di un evidente tentativo di mettere meglio a fuoco anche i dettagli, ha portato ad una conclusione che pienamente si attaglia ai dati processuali aliunde acquisiti.

E' invece sicuramente in errore il Viscardi quando indica la Russo come proveniente dall'abitazione di Via Cilea dove aveva compiuto l'ascolto radio.

Risulta dagli atti, invece, che alla data dell'attentato quella casa era già chiusa: e fin dalla fine di febbraio (cfr. dichiarazioni di Albesano, Bertani, Giai e dello stesso Viscardi nonché le risultante del rapporto 1/7/80 Digos Milano f.17 in fasc. atti vari vol.29/3), quando il La Ronga e la Russo si erano trasferiti nell'alloggio, intestato al Folio, di via Lorenteggio.

Ma si tratta di un errore che è irrilevante rispetto alla accertata veridicità delle altre affermazioni

2512

e rispetto alla posizione Fioroni che da tale errata indicazione non vede in nulla modificata la sua situazione probatoria.

Peraltro che si tratti di un lapsus emerge dalla circostanza che nello stesso interrogatorio dibattimentale il Viscardi aveva già in precedenza affermato che la Russo proveniva da "casa sua", laddove l'espressione "casa sua" non poteva che riferirsi alla abitazione di Via Lorenteggio ove la stessa ed il Le Ronca - come lui stesso aveva in precedenza affermato - abitavano e dove dopo il primo tentativo compiuto sotto l'abitazione del giudice parte delle armi erano state riportate (interrog. Viscardi 18/6/1981 cit.).

Neppure può essere condivisa la censura della difesa (e della) Fioroni alle affermazioni di appartenenza della sedesima alla struttura di controguerriglia milanese sotto il profilo che il Viscardi sarebbe stato smentito dalla Bertani.

In realtà in dibattimento la Bertani ha ricordato di essersi sempre riferita, nelle sue dichiarazioni sulla composizione di "controguerriglia", alla struttura a carattere nazionale, alla quale partecipavano militanti di diverse sedi.

D'altronde l'affermazione, "A livello di Milano c'erava solo io, la Russo e la Borelli che c'era e non c'era",

2513

contenuta nell'interrogatorio dinanzi all'Assise di Milano è chiaramente riferita ai partecipanti alla struttura della controguerriglia nazionale, della quale lei stessa faceva parte, mentre nulla poteva dire sui nomi di coloro che eseguivano le ricognizioni per le azioni che si sviluppavano nella sede milanese.

NA può far accio alla posizione della Fioroni l'intervento dibattimentale della Russo perché la stessa, benché interessata a favorire la Fioroni, si è limitata a porre in risalto la, invero, inesistente contraddizione tra il Viscardi e la Bertani, ma nulla ha detto sulla partecipazione della Fioroni alla struttura della controguerriglia milanese, riconoscendo solo di esserne stata la responsabile e che con lei collaboravano altre persone.

C'è peraltro da chiedersi quale interesse avrebbe avuto il Viscardi ad inserire la Fioroni nella struttura in questione (e ciò fin dalle dichiarazioni rese all'Autorità Giudiziaria di Torino del 18/12/80, ribadite alle A.G. milanese negli interrogatori del 27/1/1981 e 18/6/1981 e poi nel dibattimento dinanzi alla 3^a Assise di Milano) quando della stessa aveva fornito altri dati esattamente riscontrati in altre dichiarazioni ed addirittura riscontrati docu-

mentalmente: si pensi alle appostazioni sul quaderno
 cassa sequestrato ad Albese, e relativo alla situa-
 zione di Milano, in cui figurano "Nora ant." e "Nora
 rim." e cioè anticipi e rimborsi alla Fioroni per
 esborsi per la organizzazione, di cui era militante.
 Va ancora sottolineato come la stessa fosse una mili-
 tante di sicuro affidamento tanto che nell'alloggio
 si svolgevano riunioni di organizzazione di altissimo
 livello.

Sarà stato anche vero che l'alloggio della Fioroni
 era "un porto di mare", "un casino", (teste Cenerini
 Della verb.f. 1785) o che molti ne avevano le chia-
 vi, ma certamente, se anche così era (o forse pro-
 prio per questo) si trattava di un punto di appoggio
 estremamente qualificato se le riunioni, cui prima
 si faceva riferimento, erano quelle del C.N. della
 organizzazione, come affermano il Viscardi, l'Albesa-
 no il Gai e la stessa Bertani e che, in precedenza,
 prima della formalizzazione del rapporto di organiz-
 zazione, aveva visto riunirsi, sulla fine del 1978,
 il Comando milanese allargato (cfr. Donat-Cattin in
 fasc. Viscardi sub 4 vol. 29/2).

Si vuol dire in altri termini che, oltre ai precisi
 riscontri -ove questi sono stati possibili- il rac-
 conto del Viscardi e quindi le affermazioni accusato-

rie nei confronti della Fioroni, ha trovato nella
 stessa intima coerenza della narrazione, la ragione
 fondamentale dell'attendibilità.

D'altronde la Fioroni, condannata ad una severa pena
 dalle Corti di Assise di Milano per partecipazione
 con funzioni organizzative all'ofanda armata Prima Li-
 nea, ha alla stessa, modificando il precedente attec-
 camento processuale, riconosciuta la sua militanza
 in P.L., dando così una volta di più ragione alla
 chiamata di correo messaggi anche dal Viscardi.

Resta da dire sull'alibi che la Fioroni ha, in dibattimento, presentato.

Ha sostenuto che quel pomeriggio non si trovava nella
 sua abitazione perchè era a casa della madre da
 dove, dopo aver preso le due figlie a scuola avrebbe
 dovuto recarsi proprio all'università statale per una
 riunione con Precari insieme a certo Luisi.

Hanno sostenuto tale affermazione tanto la Russo S.
 che il La Ronga.

Peraltro dell'inaffidabilità delle dichiarazioni del
 La Ronga si è già detto e dunque non merita tornare
 sull'argomento.

Neppure alla Russo peraltro si può prestare incondi-
 zionato credito e ciò non solo per il complessivo at-
 teggiamento processuale che è divenuto di collabora-

2516

zione solo con riferimento alla posizione della Fioroni nell'evidente intento di prestarle processualmente aiuto ma perché - anche a stare alle sue dichiarazioni - si ricava solo che alle 19,30 di quel tragico giorno la Fioroni non era in casa. E ciò non contraddice le accuse del Viscardi che la indica come presente ed intenta ad effettuare l'ascolto radio 30/45 minuti dopo l'omicidio e cioè intorno alle ore 17,30.

In realtà le affermazioni della Russo potrebbero avere valore di conferma se avesse valore l'alibi presentato dalla Fioroni: il che alla stregua delle risultanze processuali proprio non appare.

Contrariamente all'affermazione della Fioroni, il Luisi (interrog. 28/5/80 allegato al verb. dib. F. 1851 e poi confermato al dibattimento dinanzi alla terza Assise di Milano sempre allegato al verb. dibatt. F. 1833) ha affermato di aver si ricevuto quel tragico pomeriggio, intorno alle 15,30/15,45 una telefonata, da luogo non precisato (verb. cit. a F. 1835), dalla Fioroni, ma ha anche ricordato come, alla sua proposta di recarsi assieme alla Statale, nei cui pressi intorno alle 17,15 doveva andare per prendere la convivente, la Fioroni avesse rifiutato, allegando che alla Statale doveva recarsi prima per vedere della

2517

gente.

Ne deriva la completa smentita del nucleo centrale sul quale s'impertina l'allegato alibi e cioè che non solo non aveva un'appuntamento con il Luisi in Statale ma che anzi aveva ruscato, proprio, l'invito a recarsi insieme all'Università.

Ed allora la smentita di quest'alibi che, tra l'altro la Fioroni non ha ritenuto di dover far suffragare dalla testimonianza della madre, per questioni francamente incomprensibili se rapportate alla delicatezza della posizione ed alla gravità delle accuse, non può non essere valutato negativamente per la imputata e non può che, per converso, tradarsi in una ulteriore ragione di attendibilità della chiamata di correo del Viscardi.

In conclusione, le accuse del Viscardi, lungi dallo essere smentite, contraddette ed erronee, appaiono meritevoli di credito e, quindi, il quadro che ne deriva è indicativo della responsabilità della Fioroni che, per l'inserimento della commissione della controguerriglia e per la notorietà dell'azione nell'ambito di Prima Linea, non solo sapeva che i compagni avevano organizzato e stavano eseguendo l'attentato alla vita del giudice ma che alla realizzazione della stessa ha concorso mettendo a disposizione

2518

ne il suo alloggio quale ricetto per gli assassini e in esso compiendo l'ascolto radio.

Si deve trattare ora la posizione di Polo Giuseppe, che è rinviato a giudizio in quanto titolare della base di Via Lorenteggio, che ha costituito un sicuro punto di riferimento delle attività di gestione della operazione criminosa, e, quindi, per essersi in tale veste e modo inserito nel processo causale che ha condotto all'omicidio.

Non vi è dubbio che la base di Via Lorenteggio, anche per il peso che essa aveva nella struttura logica di Prima Linea - come dimostrato dalla massa qualitativa e quantitativa dei reperti sequestrati dai quali, nella parte espositiva del fatto, s'è detto - sia stata centro dell'attività organizzativa dell'attentato.

In essa, con il Polo, abitavano il La Ronga e la Russo S., il cui ruolo per gli aspetti decisionali, organizzativi ed esecutivi, è stato ampiamente messo in rilievo.

In essa sono stati ritrovati l'arma del delitto, volantini di rivendicazione e ritagli di giornali concernenti il magistrato antecedenti all'omicidio.

In essa, ancora, sono state riportate parte delle armi che dovevano essere utilizzate nel primo tentati-

2519

vo di azione condotta sotto l'abitazione privata del giudice: lo afferma il Viscardi e ciò trova logica rispondenza nella considerazione che, appunto, in quella casa abitava il La Ronga, che non era partito dalla base di Via Accademia.

Sempre nell'alloggio di Via Lorenteggio si trovava nel corso dell'azione la Russo S., intenta ad effettuare l'ascolto radio e a tenere aperta la casa nella prospettiva che il nucleo operativo avesse avuto bisogno di rifugiarsi in quella base.

Se, poi, a questi dati di fatto, si aggiunge che il Polo era il titolare della base, avendola acquistata per conto dell'organizzazione, come in precedenza era stato il titolare della base di Via Cilea a Pioltello (diversa dalla base di Via Cilea nel quartiere Gallarate) che era inserito nella struttura del T.L. di Milano (cfr. Viscardi interr. 15/4/1982 cit.)

e che per tali ragioni condivideva l'alloggio, senza che nei suoi confronti s'imponessero esigenze di compartimentazione, con il La Ronga e la Russo, contenendo con costoro il materiale lì contenuto; che, alla stregua della più volte riferita affermazione di Viscardi, tutta la sede di Milano era al corrente della operazione in via di realizzazione, allora sembra alla Corte che si possa, con pieno convincimento,

2520

ritenere provato che anche il Polo era al corrente della decisione e dei preparativi per l'omicidio del giudice Galli.

Il fatto di sapere, tuttavia, non costituisce ancora prova di responsabilità, giacché occorre la prova di un qualche contributo, diretto o indiretto al verificarsi dell'evento.

Orbene agli atti non vi è alcuna prova di un contributo diretto, vuoi sotto forma attività di ricognizione, vuoi sotto il profilo di un supporto logistico, ad esempio concorrendo con la Russo nel tenere a disposizione la base o predisponendo la redazione e diffusione dei documenti rivendicativi: in termini espliciti il Viscardi (verb. a f.709) è categorico in tal senso.

Si potrebbe ravvisare, invece, un contributo indiretto nel fatto di aver partecipato alla "gestione" della base di Via Lorenteggio, nella quale si è certamente verificata - come si è detto - una parte rilevante dell'attività organizzativa ed esecutiva dell'azione criminosa.

Ma la valutazione di tale contributo indiretto - certamente realizzatosi sotto il profilo dell'aver acquisito e consentito che l'alloggio divenisse una base della Organizzazione - non può prescindere da al-

3521

cune considerazioni.

La prima deriva dalla valutazione che della posizione e del ruolo del Polo compiono i suoi stessi componenti: il Gri (interr. 17/6/80 al P.M. Milano in fasc. personale in vol.29/2) ed il Viscardi (interr. 20/1/1981 a f.42 in fasc.personale sub.3 in vol.29/2) riferiscono, infatti, del ruolo non rilevante del prevenuto in P.L., se non nell'acquisizione di basi per la stessa.

La seconda consegue alla constatazione che il Polo non "gestiva" in proprio la base di Via Lorenteggio ma in essa abitava con il La Ronga e la Russo, esponenti di assoluto rilievo dei vertici nazionali della organizzazione e, all'epoca, i più rappresentativi esponenti del Comando di sede milanese.

Ed allora sembra alla Corte che queste risultanze non possano che evidenziare il ruolo di subordine del Polo nei confronti del La Ronga e della Russo Silveria; tale subalternità di ruolo non può non riflettersi anche nella "gestione" della base, affievolendo il contenuto probatorio del contributo indiretto e rendendolo insufficiente a giustificare un'affermazione di responsabilità.

Il Polo pertanto va assolto dai reati contestati con la formula dubitativa.

252z

si sono fin qui esaminate le posizioni degli imputati che hanno fornito un contributo concreto all'organizzazione ed alla esecuzione dell'azione omicidaria: si deve ancora aggiungere sotto questo profilo il contributo dato all'azione dal Rosso Roberto con la redazione del documento di rivendicazione, contenente le espressioni di apologia e di istigazione a delinquere e dal contenuto propagandistico sovversivo.

In termini di possibilità la Bertani ha riferito che per la sua intelligenza era ben possibile che il Rosso avesse partecipato alla stesura del documento: tale contributo peraltro è risultato con certezza dalle dichiarazioni dell'Albesano che attribuisce al Rosso la redazione della bozza poi ricorretta dal Segio e dal Bignami; dal Viscardi che attribuisce al Rosso ed al Bignami l'assolvimento di tale incarico e dal Gai che ha indicato il Rosso come autore del documento sulla scorta della relazione preparata dalla Russo Silveria.

Prima di passare all'esame del ruolo decisionale del Comando Nazionale, ritiene la Corte doveroso sottolineare un aspetto inquietante evidenziato dall'istruttoria.

A differenza della vicenda del giudice Alessandrini,

252z

con la quale quella del giudice Galli ha in comune le pseudo motivazioni politiche (essendo le medesime si richiamano qui le considerazioni già svolte in proposito esaminando l'omicidio Alessandrini). L'istruttoria ha permesso di raccogliere alcuni indizi dai quali emerge il possibile ruolo nella vicenda di altro od altri personaggi appartenenti a certi ambienti forensi milanesi.

Sia pure con non piena correlazione e corrispondenza di indicazioni, diversi imputati concorrono nella indicazione che all'individuazione del giudice hanno contribuito notizie ed informazioni pervenute all'organizzazione.

Esplicito in tal senso è il Gai (interr.9/5/80 citato) che lo apprende dal Bignami e, con riferimento ad un ambito non ristretto all'operazione Galli, anche, seppur velatamente, dal Rosso; altrettanto esplicito è il Viscardi (interr.18/12/1980 citato), che ricava da alcune considerazioni, che facevano il La Ronga e la Russo S., il convincimento che fonte delle loro notizie sul giudice era un avvocato o qualcuno che lavorava vicino al magistrato.

Ed è proprio ad un avvocato, Zezza di Milano, che si riferisce il Barbone (interr.5/10/80 e 19/1/83 citati) allorché racconta dell'incontro tra altro terro-

2524

rista, il lams, ed il legale, nel quale quest'ultimo, alludendo alla situazione e degli imputati del processo Alunni, del quale Galli aveva redatto l'ordinanza di rinvio a giudizio, aveva affermato che il processo si sarebbe rivelato "un mattatoio", se prima fosse successo qualcosa.

E' ancora eseso dalle dichiarazioni di Marocco Antonio (interr.23/11/82 citato) che l'organizzazione eversiva aveva fatto pervenire ad Alunni, in carcere, dei bigliettini annuncianti "un intervento molto grosso su un personaggio del Palazzo di Giustizia di Milano" e da quelle del Viscardi che la Borelli, la Russo e le Ronconi (interr.7/12/80 G.I. Bergamo in fasc. personale f.23 sub. 3 vol. 29/2) tenevano i contatti con i compagni detenuti attraverso gli avvocati tra i quali l'avv. Zezza, e che tramite la Borelli, proprio ad Alunni erano stati fatti pervenire dei bigliettini occultati nelle copertine di album di Sametti (cfr., tra gli altri, interr.27/2/81 in fasc. personale f.50 sub 3 vol.29/2).

Come poi non sottolineare l'intervento della signora Bianca Berizzi ved. Galli (verb. dibattimento f.1781/r) relativo agli accenni fattili dal marito nel corso dell'istruttoria Alunni sugli avvocati "infidi"!!
Come non intravedere nello stesso intervento della

2525

Suzanna Ronconi sulle ragioni della scelta del giudice Galli come obiettivo, e sull'analisi del ruolo avuto dal magistrato nella interpretazione delle norme sulla banda armata, l'apporto di "un addetto ai lavori"?

La Corte, essendo ancora in corso sul punto indagini istruttorie, previo stralcio dell'attuale procedimento, non può e non deve trarre conclusioni dal quadro che, sulla scorta delle risultanze processuali, si è delineato; non si può tuttavia esimere allo stato dal considerare possibile che oltre gli imputati giudicati, altri abbiano svolto un ruolo, nella indicazione e/o individuazione di Guido Galli e quindi, in ultima analisi, nella istigazione -consapevole od inconsapevole- ad attentare alla vita del magistrato.

Se con riferimento a queste ultime considerazioni rimaniamo nel campo del possibile, si è sicuramente nel campo delle certezze allorchè si attribuisce la responsabilità per la ideazione dell'attentato al massimo organismo decisionale di Prima Linea.

Il ruolo del Comando Nazionale, infatti, emerge con certezza dalle dichiarazioni di Albesano, (interr. 18/6/1980 citato), Giasi ("In alcuni casi il Comando Nazionale interviene anche a livello preventivo per la decisione degli obiettivi specifici. Mi risulta

2526

che questo sia avvenuto per l'omicidio Alessandrini Paoletti, Lo Russo, Galli ..." in interr. 16/5/80 f. 62 in fasc. personale vol. 29/2) e Viscardi, che a più riprese, ha spiegato come, dopo un' iniziale bocciatura, il progetto omicidiario, su insistenza sua e del Segio, fosse stato approvato (tra gli altri, interr. 18/12/80 citato), a seguito di ciò, organizzato ed eseguito.

Si pone quindi il problema di individuare quali sono stati i componenti del C.N. che hanno partecipato alla decisione dell'azione.

Secondo Gial, dell'organismo, eletto alla metà di gennaio 1980 in una riunione cui avevano partecipato (per Torino) Bignami, Zambianchi, Rosso, D'Ursi e Rossi (per Milano) La Ronga, Russo, Costa, Palmero (per Napoli) Ronconi, Longo, Fagiolo (per Bologna) Manina e Segio, facevano parte: il Gial, il Segio, il Bignami, la Ronconi, il Costa e La Ronga (interr. 13/5/80 f. 52 in fasc. personale vol. 29/2).

A tali nomi, peraltro va aggiunto ancora il Rosso, come si evince dalle dichiarazioni del medesimo Gial (interr. da ult. cit. f. 55 e 56 e in precedenza interr. 9/5/80 f. 10 citato).

Secondo la Bertani (interr. 14/6/80 citato), a partire dall'autunno-inverno del 1979, facevano parte del

2527

C.N. Bignami, Segio, Ronconi, Rosso e La Ronga.

Secondo Albesano Franco (interr. 18/6/80 citato) partecipavano Segio, Bignami, Rosso, Ronconi, La Ronga e Gial.

Viscardi Michele, a sua volta, indica i componenti del Comando Nazionale in La Ronga, Segio, Rosso, Longo, Gial, Costa M., Gial (interr. 19/11/80 G.I. Bergamo citato), cui aggiunge la Ronconi nei successivi interrogatori (tra gli altri, quello citato del 18/12/80 G.I. Torino).

Anche Marangon Alfredo si riferisce alla composizione del C.N. successivo all'elezione nella riunione della metà di gennaio ed indica Segio, Bignami, Gial, Ronconi, Russo S., Rosso e Longo (interr. 20/10/81 f. 3 in vol. interr. gen.); peraltro in dibattimento tali indicazioni da certe che erano divengono possibili, nel senso che oltre al Segio, al Rosso e al Gial - dei quali ha avuto informazioni dirette - non esclude che anche la Ronconi, il Bignami, il La Ronga ed il Longo abbiano fatto parte dell'organo dirigente all'epoca dell'omicidio Galli (verb. f. 957 e segg.).

Da ultimo si devono registrare le dichiarazioni di Giuliano Pasquale (interr. 3/11/82 G.I. Milano allegato al verbale di dibattimento f. 635 e segg. e poi interro-

2528

gatorio 7/10/83, ex artt. 348 bis e 450 bis c.p.p. a f. 1812) a proposito di alcuni dei membri del C.N. alla epoca dei fatti che ci occupano; tra costoro indica con certezza la Ronconi -che alla data dell'omicidio Maccher si trovava a Milano- il Segio e, con qualche incertezza, il Longo Ciro.

Trascurando la posizione di Costa Maurizio e Gial Fabrizio prosciolti con la formula dubitativa in istruttoria, alla stregua delle risultanze processuali deve considerarsi certa la partecipazione alla decisione dell'azione, di Segio Sergio, Bignami Maurizio,

La Ronga Bruno, Rosso Roberto e Ronconi Susanna, che concordemente tutte le fonti di prova indicano.

Per il Segio, La Ronga e Bignami la partecipazione alla decisione costituisce un ulteriore elemento di responsabilità che si aggiunge a quelli già evidenziati in relazione alle fasi preparatorie ed esecutive.

Quanto al Rosso si sono già ricordati gli elementi ulteriori di prova che l'indicano come autore del Volantino di rivendicazione, insieme al Bignami ed al Segio.

La Ronconi, infine, ha riconosciuto in dibattimento "di essere stata completamente interna al dibattito sul giudice Galli" e ciò non può che essere interpre-

2529

tato come un sostanziale riconoscimento della esattezza delle indicazioni per le quali la Corte ha ritenuto provata la sua partecipazione al momento ideativo decisionale della tragica operazione.

Resta da esaminare la posizione di Longo Ciro, che alla Corte appare diversa da quelle in precedenza esaminate, benché sia provato che alla data dell'attentato anche quest'imputato faceva parte del C.N., come si ricava dalle sicure affermazioni del Viscardi che costituiscono un riscontro e danno quindi certezza anche a quelle del Marangon e del Diuitano.

La posizione del Longo appare diversa perché non univoche sono le dichiarazioni del Viscardi sulla partecipazione effettiva alla riunione del C.N. nelle quali ebbe a decidersi l'azione.

Come risulta dall'interrogatorio del 18/12/80 G.I. Torino, già riportato, il Viscardi ha indicato il Longo, del quale in precedenza aveva parlato come di membro supplente, informato delle questioni trattate in sede di C.N. ma non partecipante, se non in sostituzione di altri, alle riunioni (interr.cit.a f. 17 in fasc. personale sub 1 vol.29/2), come di un membro effettivo della massima istanza dell'organizzazione che aveva deciso l'azione.

Nell'interrogatorio del 28/1/81 dinanzi al G.I. di

3530

Milano (f.45 in fasc. personale sub 3 vol.29/2) però il Longo, alla data dell'omicidio Maccher del 7/2/80 viene indicato come membro supplente, informato del progetto omicidiario; il Viscardi peraltro non è in grado in quel contesto di affermare una sua partecipazione effettiva alle riunioni del Comando. Partecipazione che invece era effettiva per Costa Maurizio.

A dibattimento ha ribadito la partecipazione del Longo alla decisione della proposta ma ha precisato che il Longo aveva sostituito il Costa allorché questi, il 14/2/80 era stato arrestato a Parma ed ha aggiunto che la riunione del C.N. si era svolta nella casa di montagna del Gambini, presumibilmente con la partecipazione di tutti i membri effettivi (verb.f.704) cui subentravano i supplenti ma solo in caso di assenza dei titolari.

Deriva da quanto precede che sicuramente il Longo era al corrente della feroce iniziativa ma che, con sicurezza, ha contribuito alla decisione solo se questa è stata presa dopo il 14/2/80, data nella quale il Costa è stato arrestato ed il Longo gli è, appunto, subentrato.

Diviene dunque decisivo stabilire quando la decisione di attentare alla vita del giudice Galli è stata

2531

presa.

Ancora una volta è a Viscardi cui si deve fare riferimento.

Un'indicazione si ricava dall'interrogatorio del 10/12/80 (riportato), allorché, riferendosi all'omicidio, colloca la decisione in un periodo successivo, "di poco", agli assassini di Paoletti e Maccher; e tale indicazione coincide, in effetti, con un passo dell'interr.3/6/81 G.I. Torino (f.36 in fasc.personale sub 1 vol. 29/2) dal quale si desume che la discussione e la preparazione dell'omicidio è stata successiva alla fuoriuscita da P.L. di Bonicelli Giuseppe, avvenuta in concomitanza degli omicidi Paoletti e Maccher.

Dunque la riunione decisiva dell'attentato al giudice Galli si deve collocare in un'epoca successiva, ma di poco, al 7/2/80, data dell'omicidio Maccher. D'altronde anche la Bertani ha dichiarato (14/6/80 riportato) che della azione contro il giudice Galli aveva sentito parlare un mese prima del fatto, tanto da rimanere sorpresa per la rapidità della preparazione (interr.8/5/80 riportato).

Ed allora sia pure approssimativamente si deve convenire che la riunione della casa di montagna del Gambini, che lo stesso colloca nel mese di febbraio

2532

(interr. 11/12/81 citato), va datata intorno alla metà di febbraio 1980 e quindi con una inestricabile ed approssimativa coincidenza con la data del 14 febbraio che segna il limite temporale nel quale il Longo con sicurezza diviene da membro supplente effettivo.

In questa situazione, non altrimenti risolvibile perché né il Giuliano né il Marangon offrono ulteriori dati di certezza, sembra conforme a giustizia prosciogliere il Longo - alla stregua di quanto è già avvenuto per il Costa Maurizio in istruttoria - con la formula dubitativa.

In conclusione Sergio Sergio, Bignami Maurice, Ronconi Susanna, Rosso Roberto, Viscardi Michele, Albano Franco, Russo Silveria, Borelli Giulia, Bertani Fiammetta, Cambini Aurelio, Fioroni Vincenza e Bertani Giorgio vanno condannati per l'attentato omicidario al giudice Guido Galli e per i reati strumentali e consequenziali, che la narrativa dei fatti ha dimostrato pienamente sussistenti: va peraltro osservato che nei fatti contestati al capo 29/c si debbono ravvisare, non già gli estremi della contravvenzione di cui all'art. 703 C.P., ma quelli del delitto di cui all'art. 13 Legge 497/74 essendo palese che la esplosione dei colpi d'arma da fuoco e, più anco-

2533

ra, lo scoppio dell'ordigno fumogeno, avevano l'intento - nel che sta il dolo specifico tipico della fattispecie incriminatrice - di suscitare il tumulto ed il pubblico disordine necessari per la buona riuscita della fuga.

Gli stessi imputati in solido vanno altresì condannati al risarcimento dei danni patrimoniali e morali cagionati alla Parte Civile, Bianca Berizzi ved. Galli anche nella qualità di legale rappresentante dei figli minori Galli Giuseppe, Galli Paolo e Riccardo quarto di Palo, ed alle parti civili Alessandra e Carla Galli, figlie del magistrato.

I danni, come richiesto, andranno liquidati in separato giudizio.


Gli stessi imputati, inoltre sono tenuti al risarcimento dei danni in favore della costituita Parte Civile, Ministero di Grazia e Giustizia, nella persona del ministro pro-tempore; demandando ad un separato giudizio la quantificazione dei danni non patrimoniali.


I danni patrimoniali, come richiesto, vanno liquidati in Lire 100.000.000, somma pari all'indennità erogata dal Ministero in forza della disciplina legislativa vigente, ai congiunti di magistrati caduti a seguito di azione terroristica (cfr. decreti ministe-

253h

riali 6/5/80 e 13/1/81 a ff. 2018 e segg. del verb.
dib.).

In favore delle costituite P.P.C.C. i predetti imputa-
ti vanno, infine, condannati alla rifusione delle
spese di costituzione, assistenza e rappresentanza,
spese che si liquidano come da dispositivo.





PRIMA LINEA

Sentenza Corte di Assise di Torino

Prima di procedere all'esame delle singole posizioni processuali e di dare ragione delle pene irrogate a ciascun imputato, è bene accennare ai criteri di massima, di cui questa Corte ha tenuto conto nella concessione delle attenuanti generiche richieste, in subordine, con varie ed ampie argomentazioni dai difensori.

E' noto che "il giudice di merito, nell'esercizio del potere discrezionale riconosciutogli dalla legge ai fini della concessione delle attenuanti generiche, deve valutare, nel loro complesso tutte le circostanze di fatto soggettive ed oggettive, per stabilire se concorrano le condizioni per attenuare il reato. Occorre, cioè, una disamina globale del fatto e della personalità dell'imputato, con indicazione dei dati che si ritengono prevalenti ai fini della concessione o meno del beneficio: occorre, in altri termini, un esame del fatto nella sua concretezza, non disgiunto dalla personalità del reo" (Cass.Sez. VI - 12/11/80 n.181 in Cass.Pen.Mass.1982, pag.243).

Tuttavia "il giudice di merito, ai fini della concessione o il diniego delle attenuanti generiche, può utilizzare una qualsiasi delle circostanze indicate nell'art.133 c.p., purchè sia tale da incidere sulla gravità del fatto o sulla capacità a delinquere

2564

De Rosa

2565

dell'imputato" (Cass.Sez.V - 12/11/80 n.632 in Cass. Pen.Mass.1982, pag.717). Più esattamente la concessione o il diniego può essere legittimamente basato anche sulla personalità dell'imputato (Cass.Sez.II - 29/9/80 n.179 in Cass.Pen.Mass.1982, pag.242).

Aggiungasi in conclusione, che "l'istituto delle circostanze attenuanti generiche è finalizzato alla individualizzazione della sanzione, onde adeguare questa alla concreta responsabilità di ciascuno, sì che la eventuale concessione o diniego non possono prescindere da una valutazione personale di ciascun imputato". (Cass.Sez.I-20/11/81 n.157 in Cass.Pen.Mass. 1983, pag.278).

Ciò premesso, una delle circostanze che, a giudizio della Corte, giustifica il riconoscimento delle attenuanti generiche è la giovane età dell'imputato.

Devesi rilevare, infatti, che la maggior parte dei giudicabili del presente procedimento, all'epoca dei fatti, avevano superato di poco la minore età; anzi non sono rari i casi di soggetti che hanno compiuto alcuni reati poco prima del compimento del 18° anno ed altri reati appena raggiunta la maggior età.

Comunque anche a prescindere da questi casi limite, molti imputati, avuto riguardo alla loro età al momento del compimento dei reati loro contestati, non

avevano raggiunto la piena e completa maturità, ch'è poi il miglior freno agli impulsi dei giovani, alla loro voglia di voler cambiare l'attuale società ritenuta ingiusta, insensibile verso i meno abbienti ed instaurare un ordinamento migliore, che abbia decisa cura dei più derelitti, che eviti soprusi, impedisca lo sfruttamento, realizzi una effettiva uguaglianza. L'età giovanile degli imputati e, di riflesso, la loro personalità non completamente sviluppata rilevano in questo procedimento più che in altri, perchè i fatti loro addebitati costituiscono delitti politici, che cioè offendono o un interesse politico dello Stato ovvero, pur trattandosi di delitti comuni, perchè sono stati compiuti per motivi politici.

La Corte condivide l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui "l'attenuante di cui all'art.62 n.1 C.P., cioè l'aver agito per motivi di particolare valore sociale, non è ravvisabile a favore di chi si proponga di realizzare finalità sociali o politiche mediante l'uso sistematico della violenza o della lotta armata" (Cass.16/2/82 n.1052 in Cass.Pen.Mass.1983, pag.1509; Cass.Sez.I 26/3/81 n.1367 in Cass.Pen.Mass.1982, pag.1508).

Tuttavia non può non tenersi conto della motivazione politica in relazione all'età degli imputati poco

Di Beary

più che diciottenni-ventenni all'epoca dei reati compiuti ed alla loro personalità allora indubbiamente ancora in corso di formazione e, quindi, con una visione necessariamente miope della realtà sociale, con una tendenza a drammatizzare i problemi, a diffidare di tutti coloro che non manifestavano le loro stesse idee, a considerarli nemici in conformità al principio che chi non è con noi è contro di noi. Del resto in vari discorsi resi in istruzione od al dibattimento vi è stato un esplicito accenno, non a giustificazione ma ad attenuante delle responsabilità ammesse esplicitamente o implicitamente, alle ingiustizie, agli eccessi, agli egoismi dell'attuale società. Non è assolutamente il caso di scendere in questa sede ad un'analisi dei pregi e dei difetti dell'ambiente in cui viviamo; una tale indagine andrebbe oltre i mezzi, la capacità, la competenza di questa Corte, che deve, però, ricordare che l'attuale ordinamento è una scelta politica-costituzionale, che può essere legittimamente modificata solamente nei modi espressamente previsti dalla Costituzione. Peraltro è indubbio che i limiti o gli eccessi presunti o reali di questa società hanno costituito la motivazione della scelta a favore della lotta armata operata da molti giovani profondamente convinti per

2568

la loro connaturale inesperienza che tutto è subito doveva cambiare. Solamente, così, si spiega come spesso con la maturità subentri una maggiore riflessione ed un ripensamento del progetto politico coltivato, propagandato, imposto in passato.

In conclusione la giovane età degli imputati e, quindi, la loro personalità ancora in formazione è stata ritenuta spesso determinante per la concessione del beneficio di cui all'art.62 bis c.p.

La Corte ha potuto rilevare in altri casi che alcuni imputati hanno operato le loro scelte illegali più che per convinzione personale per ragioni affettive, per stare vicini alla persona a loro cara, che quella scelta aveva già fatto ovvero perchè decisamente influenzate o, a volte, condizionate da forti personalità a loro sentimentalmente legate. Si è ritenuto allora, considerate la minore capacità a delinquere di questi soggetti, che la pena dovesse essere ridotta con la concessione delle attenuanti generiche per renderla proporzionata alle responsabilità degli imputati interessati.

Il ritiro dalla banda spesso ha determinato, in difetto della esplicita dissociazione richiesta dalla legge n.304/82, una pronuncia di non punibilità ex art.309 C.P. per il reato associativo. Una tale scel-

2569

ta deve giudicare inoltre, un indice di minore pericolosità, che può con ragione giustificare una congrua riduzione della pena per i reati non associativi.

La Corte ha ritenuto, altresì, di premiare il ravvedimento degli imputati ed anche un inizio di ravvedimento con la concessione delle attenuanti generiche. Il riconoscimento delle malefatte compiute, perchè tali devono considerarsi alla stregua delle norme vigenti, si è manifestato in modi più o meno espliciti.

I dissociati, ai quali sono state riconosciute le attenuanti di cui agli articoli 2 e 3 della l.n.304/82, non hanno esitato, nè poteva essere diversamente dopo la scelta compiuta da tempo, a riconoscere apertamente i loro sbagli ed alcuni hanno avuto pure il coraggio di chiedere pubblicamente perdono per il male che avevano cagionato.

Altri imputati, che in passato avevano tenuto un atteggiamento di completa rottura nei confronti della autorità, hanno mostrato di avere una riflessione critica, che li ha portati almeno al ripudio della lotta armata ed, in certi casi, al riconoscimento dei loro errori.

Devesi riferire, in primo luogo, alla lettera senza data e firma di molti giudicabili fatta pervenire al-

Al Biondo

la Corte all'udienza del 29/11/83 ed in tale udienza illustrata con convinzione dal primo firmatario Enrico Galmozzi.

Gli autori dello scritto hanno in sostanza rilevato:

1) che "la riflessione critica del loro passato" non può arrivare al punto di costituire "moneta di scambio" per ottenere gli sconti di pena previsti dalla legislazione premiale, ma che questo rifiuto non significa affatto volontà di continuare la lotta armata, come "l'indisponibilità alla cesura totale in termini di abiura e quindi fuori da ogni valutazione e ragionamento sulla motivazione e sulla plausibilità storica degli avvenimenti, non può essere interpretata come disposizione alla reiterazione di quel passato";

2) che se anche il loro comportamento non è di disaccettazione-confessione, così come richiedono gli articoli 1 e seguenti della legge n.304/82, può e deve essere apprezzato con la concessione delle attenuanti generiche, che costituiscano un segnale immediato, che ponga fine all'emergenza, allo scontro continuo, che tenga aperta la possibilità della risocializzazione degli imputati;

3) che non si chiede il colpo di spugna, ma tra il colpo di spugna e l'ergastolo deve pur esistere una

Galmozzi

misura adeguata.

Il Galmozzi, senza alcuna possibilità di equivoci, ha aggiunto: "...esiste uno scarto tra quanto, sia io personalmente, che molti di noi pensiamo intimamente e quanto oggi siamo nelle condizioni e abbiamo anche la volontà di affermare. L'ostacolo principale a una discussione più aperta ed approfondita è rappresentato dalle norme premiali, in quanto sentiamo drammaticamente il problema di non volere in nessun modo alludere a richieste o, comunque, ad una logica di baratto che sicuramente esiste. Resta anche tutta la logica complessiva. C'è un ostacolo di carattere morale e politico e il clima in generale finisce per trattenere un approfondimento del passato sulle nostre trasformazioni di oggi. Noi come imputati abbiamo svolto una parte, ma credo che il problema in generale su un discorso sul passato ed anche la fuoriuscita da questo non possa riguardare noi con atteggiamento unilaterale ... L'attraversamento critico del passato, per quanto mi riguarda, non è stato portato a termine e credo di poter dire che non è terminato non solo per noi, che siamo in questa aula, ma anche per un'area estremamente allargata d'imputati di P.L. o di fatti connessi ...".

Sembra di capire che se l'espresso riconoscimento di

3573

certe erronee scelte politiche, sia pure attenuate dalle condizioni ambientali di allora, non venisse interpretata come ammissione interessata volta ad ottenere lo sconto di pena previsto per i dissociati, l'approfondimento critico delle esperienze passate da parte degli imputati sarebbe più esplicito e, soprattutto, più radicale; ma il dubbio anzi la certezza che un tale atteggiamento sia necessariamente scabioso come richiesta delle attenuanti previste dalla legislazione premiale costituisce un ostacolo insormontabile, allo stato, ad un'ammissione di colpe più chiara.

E', dunque, l'inizio di un discorso utile per il riconoscimento degli errori passati e, quindi, produttivo dei presupposti per un reinserimento degli imputati.

La riprova che un processo autocritico sia iniziato si trova pure in altre significative affermazioni, che appaiono in altre lettere indirizzate alla Corte.

Così nella lettera 26/11/83 a firma di Vincenza Fiorini e di cui l'autrice ha dato lettura all'udienza 29/11/83 leggesi tra l'altro: "... un processo di trasformazione che sta maturando all'interno degli stessi protagonisti degli anni di piombo nel nostro paese. Un processo di trasformazione soggettiva e

3573

"collettiva che è iniziato da tempo nelle carceri e che anche in questa aula e con questa collettività d'imputati ha cominciato ad esplicitarsi pubblicamente con il riettraversamento delle ragioni-motivazioni sociali, politiche, culturali ed ideologiche che hanno portato alla lotta armata, con una rilettura critica della pratica della violenza come mezzo di azione politica, con la determinazione a ricercare insieme all'intera società nuove forme, nuove pratiche, nuove lotte per un processo di trasformazione sociale. E' iniziato dentro la generazione degli anni 70, generazione imprigionata, ... un processo culturale e politico che superando l'impianto teorico-progettuale della "rivoluzione", superando la categoria nemico-amico, superando la linea di condotta del s'abbatte non si cambia, s'interroga oggi ed agisce oggi nuove forme della politica.

"Certo questo è un processo appena iniziato, molto ancora ci sarà da capire, da dire, da rileggere, soprattutto, da parte di noi stessi su questi anni, sulle cause e sugli effetti della lotta armata, sulle devastazioni prodotte, sulle buone intenzioni che ci hanno mossi e sugli effetti che purtroppo solo oggi riusciamo a rivedere con occhi nuovi...

"Se oggi la lotta armata per il comunismo è finita,

non è ... per la sua delegittimazione sociale, ma anche e soprattutto perchè i protagonisti di questa pratica hanno iniziato un processo autocritico, una messa in discussione delle pratiche che trasformano realmente e incisevolmente una società, hanno iniziato la ricerca di pratiche nuove a partire dal superamento dello strumento della lotta armata.

"Ed è questo un processo culturale e politico che investe non solo noi stessi oggi detenuti e imputati, ma investe la società tutta e quindi anche la magistratura. E se la lotta armata è finita deve finire pure da parte dello Stato, dei vari poteri dello Stato, della magistratura, la logica di guerra, di emergenza, di eccezionalità, di legislatura speciale con cui hanno combattuto la lotta armata ..."

Ricordasi ancora la lettera 27/11/83 a firma di Giancarlo Scotoni, nella quale l'autore (pur avendo il torto di soffermarsi solamente su uno dei vari episodi di delittuosi), scrive: "... Personalmente (ma non sono il solo) ho creduto e credo che comunque si concludesse la vicenda e la determinazione che ci hanno spinti, comunque fossero andate le cose insomma, un giudizio ci sarebbe dovuto essere e non solo un giudizio storico. Tanto più su quegli episodi che rappresentano una aberrazione nella stessa logica dello

Al Biondi

scontro armato che ci ha animati e primo fra tutti quello di Via Millio.

"Questo mio non è solo un atteggiamento soggettivo e personale, ma è anche il prodotto della consapevolezza degli argomenti maturati collettivamente fin da subito dopo quel tragico evento e via via nel tempo rafforzati anche per il cessare di qualsiasi ragione giustificatoria di carattere politico e organizzativo ..." e dopo avere sottolineato l'emozione dei compagni alla morte di Barbara Azzaroni e Matteo Caggioli uccisi -secondo i giornali- perchè terroristi, continua "... non fu spesa una parola per chiedersi se quelle morti fossero state necessarie ed al contrario si fece ludibrio del corpo di Barbara fotografato a mala pena rivestito sul pavimento di quel disgraziatissimo locale ... nessuna condanna pare commensurabile all'errore commesso, nel senso che non ci può essere riparazione, esattamente come la reazione di via Millio nessuna riparazione vera riuscita sarebbe riuscita a conseguire. E questo indipendentemente dalla morte del giovane Jurilli che nelle nostre coscienze rimane un fatto separato, non previsto né prevedibile per noi e tanto più doloroso e difficile da sopportare. Tanto separato ma anche tanto connesso da divenire, da assurgere a cifra e si-

2576

gillo della disgrazia che accompagnò quella intenzione fino al suo concretizzarsi, un'intenzione che non fu per me e per noi nell'intimo di vendetta ma di riscatto ... Solo da una valutazione intera che sappia scindere e dividere la trama di questa tragedia nei suoi aspetti può oggi emergere, e dare conforto a chi lo pretende, la partecipazione al dolore e al giudizio che pure viene sempre richiesta a degli imputati. Questa partecipazione esiste, poichè è chiaro che oltre la vostra sentenza, oltre qualsivoglia sentenza, noi siamo e ci sentiamo di Via Millio colpevoli".

"Tutti noi, ha ancora riaffermato Scotoni al dibattimento, spenderemo delle parole sui morti che ci sono stati e non soltanto riguardo a Caggegi, Azzaroni e Turilli".

Sembra provato che il dibattito in atto tra gli imputati abbia portato una parte di essi ad una riflessione critica, a capire che la lotta armata promossa, praticata era completamente avulsa dalla realtà sociale, nel senso che i militanti della banda agivano al di fuori delle aspirazioni, dei desideri della classe proletaria.

Qualcuno degli imputati ha pure colto l'inutilità dei morti ammazzati ed è sperabile che si convinca

Officina

2577

che la logica della vendetta, della rappresaglia è fuori da un qualsiasi progetto politico, ma è operare per la soddisfazione dei propri interessi personali.

Il dibattito in corso non ha avuto una conclusione unanime nel senso sopra specificato.

Ciò spiega le dichiarazioni del Galmozzi all'udienza del 29/11/83: "... volevo precisare che esiste qui una collettività d'imputati che si compone e si scompone rispetto ad alcune posizioni e dibattiti, poichè è vero che noi abbiamo sciolto i precedenti vincoli organizzativi di gerarchia d'organizzazione ..."

Il fatto poi che altri imputati non abbiano sottoscritto la lettera sopramenzionata ed abbiano preferito illustrare oralmente la propria posizione o addirittura tacere dimostra inequivocabilmente che per essi il confronto non gli ha smossi allo stato dalle loro convinzioni e scelte originarie.

Comunque, limitando per il momento il discorso a coloro che hanno mostrato un inizio di ravvedimento, sotto il profilo almeno del riconoscimento della fragilità ed inconsistenza del loro disegno politico, la Corte ritiene di potere mostrare loro un minimo di credito, nella speranza che col tempo il processo autocritico possa ulteriormente maturare e giunga a

conclusioni più decise.

Questi imputati potevano, mediante una completa confessione-dissociazione, ottenere l'attenuante di cui all'art.2 della l.n.304/82.

Hanno ritenuto di non farlo nella convinzione che un tale atteggiamento non poteva essere oggetto di baratto. La scelta operata lascia perplessi, perchè, se l'ammissione di colpa è sincera, è indice di una minore capacità a delinquere, per cui è conforme a legge ed equità che allora la pena sia e possa essere ridotta e ricondotta alle giuste proporzioni, cioè rapportata alla gravità del reato ed alla personalità del reo.

E' bene, altresì, ricordare in questa sede che la legge n.304/82, abolendo le possibili storture dell'art.4 del D.P.R. n.625/79 convertito nella legge n.15/80, si era fatto carico delle remore che potevano avere gli imputati intenzionati a dissociarsi. Infatti la legge citata del 1980 richiedeva, per il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art.4, che l'imputato collaborasse ed aiutasse l'autorità nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, mentre la legge successiva n.304/82 lascia al militante della banda la scelta tra la semplice dissociazione-confessione dei reati

commessi e la collaborazione con l'individuazione dei nomi dei complici; ciò evidentemente per permettere a tutti coloro che sono convinti dell'inutilità della lotta armata una resa onorevole.

Di conseguenza, non si capisce il ritegno di vari imputati ad ammettere i reati da loro compiuti e dichiarare la loro dissociazione dall'organizzazione armata. Se il recesso della banda è frutto di intima convinzione, non ci dev'essere alcuna vergogna a manifestarlo ed a motivarlo, anche se a tale comportamento, com'è giusto, la legge ricolleggi una riduzione di pena.

Del resto gli stessi imputati, i quali dichiarano che la legislazione premiale costituisce un ostacolo al loro approfondimento critico, hanno chiesto e motivato con convinzione il riconoscimento delle attenuanti generiche, che, comunque, è sempre uno sconto di pena, che, nei casi in esame, può trovare fondamento proprio in questo nuovo atteggiamento di ripensamento delle vecchie scelte illegali.

Sottolineasi, peraltro, che questo modo di pensare degli imputati, pur sconcertante per le ragioni esposte, non può essere interpretato, come hanno scritto gli stessi giudicabili, come volontà di continuare la lotta armata definitivamente ripudiata dai firma-

2580

tari delle lettere.

In conclusione la Corte ritiene che, per le considerazioni fin qui esposte, possa essere concesso il beneficio invocato, se risulti provato per ciascun imputato un atteggiamento critico della sua trascorsa militanza nella banda armata Prima Linea.

Invero, se la pena è anche rieducazione, è doveroso tentare un recupero soprattutto quando gli imputati, come in molti casi in esame, si presentino dotati intellettualmente ed inclini alla riflessione sulle esperienze vissute.

Alcuni difensori hanno invocato per i loro assistiti l'attenuante della minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato, di cui all'art. 114 c.P.

Le richieste devono essere disattese secondo il costante indirizzo giurisprudenziale, se il reato risulta aggravato ai sensi dell'art. 112 n.1 C.P.

Infatti l'attenuante della minima importanza dell'opera prestata nella preparazione o nell'esecuzione del reato non è applicabile, sia ove ricorra l'attenuante del numero delle persone previste dall'art.

112 n.1 C.P., sia ove il numero dei partecipanti sia previsto come aggravante speciale per un determinato reato.

Del Ben

2829

Tale pena va diminuita della metà per effetto della circostanza attenuante di cui al primo comma dello art. 31.304/82; sulla pena così ottenuta di anni 3 e mesi 6 di reclusione va operata una diminuzione di un terzo per la riconosciuta eccezionalità di comportamento e quindi di un altro terzo in virtù dell'attenuante di cui all'art.62 bis CP; la pena di un anno, mesi 6 e gg. 20 di reclusione va aumentata poi per effetto della continuazione (10 GG. per i fatti di via Montevideo, 5 gg. per "La notte dei fuochi", 10 gg. per l'episodio della concessionaria V.A.R.T.; gg.20 per i reati connessi a quelli di cui al capo 39 e gg. 5 per il furto di cui al capo 22)

ad anni uno e mesi 8 di reclusione. Non essendovi controindicazioni ma anzi essendovi il fondato convincimento - alla stregua della condotta processuale e della progressa incensuratezza - che lo Ze'olo si asterrà nel futuro dal commettere ulteriori reati, si concede allo stesso il beneficio della sospensione condizionale della pena sotto le comminatorie di legge.

P. Q. M.

Visti gli artt.477, 483, 488 C.P.P.

Ritenuto contestati nei capi 336-45/a, 388-61/a, 814/d, 149-14/n, in concorso con il delitto di cui al-

Del Ben

2830

l'art.306 1° comma C.P. anche il delitto di cui all'art.270 1° comma C.P. ed in concorso con il delitto di cui all'art.306 2° comma C.P. anche il delitto di cui all'art.270 3° comma C.P. ritenuto o derubricato nei fatti di cui ai capi 164-52/c il reato di cui agli artt.110,635 1° e 3° comma n.3, 61 n.7, 112 n.1 C.P.; nel fatto di cui al capo 201-22/a il reato di cui agli artt.582, 585, 577 n.3, 110, 112 n.1 C.P.; nel fatto di cui al capo 39 il reato di cui agli artt. 81, 110, 112 n.1, 56, 575, 61 n.2, 10 C.P. nel fatto di cui al capo 21 il reato di cui agli artt.61 n.2, 10, 12, 14 L.497/74 e 21 L.110/75; nel fatto di cui al capo 315-43/1 il reato di cui agli artt.110, 112 n.1, 648; nel fatto di cui al capo 235-28/p il reato di cui agli artt.110, 61 n.2, 648 C.P.; nel fatto di cui al capo 208-24/a il reato di cui agli artt.56, 423, 425;

Ritenuto compreso ed assorbito nel reato di cui al capo 298-40/a il reato di cui al capo 172-16/g, nel reato di cui al capo 74-3/o i reati di cui ai capi 68-3/g e 65-3/d;

Qualificato il fatto di cui al capo 269-29/c il delitto di cui all'art.13 L.497/74;

Esclusa l'aggravante di cui all'art.577 n.3 C.P. contestata ai reati di cui ai capi 82-5/a, 129-12/a

2831

D I C H I A R A

ALBESANO FRANCO, responsabile dei reati a lui ascritti, ad eccezione dei capi 95-7/b, 85-5/g, 130-12/b, 2, 133-13/b, 196-21/d, 9, 187-19/e, 222-27/c limitatamente alla contravvenzione di cui all'art.697, e concessa l'attenuante di cui all'art.4 D.L. 625/79 convertito in L.n.15/80, ritenuti tutti i fatti uniti fra loro del vincolo della continuazione, lo condanna alla complessiva pena di 25 anni e 2 mesi di reclusione.

ARGENTIERO GABRIELLA, responsabile dei reati a lei ascritti e, ritenuti tutti uniti dal vincolo della continuazione, la condanna alla pena complessiva di anni 3 e mesi 6 di reclusione.

AZZALIN MAURO, responsabile dei reati a lui ascritti, ad eccezione del capo n.2 limitatamente alla contravvenzione di cui all'art.697, e concesse le attenuanti generiche prevalenti, ritenuti tutti i fatti uniti dal vincolo della continuazione, lo condanna alla pena complessiva di anni 3, mesi 7 e giorni 15 di reclusione e L.350.000 di multa, di cui 15 giorni e L.50.000 condonate ai sensi dell'art.6 D.P.R. n.413/78.

BAGLIONI ENRICO, responsabile dei reati a lui ascritti, ad eccezione del capo 140-14/c, limitatamente alla contravvenzione di cui all'art.697 C.P., concessa

2832

le attenuanti generiche, ritenuti i fatti uniti dal vincolo della continuazione, lo condanna alla complessiva pena di anni 24 e mesi 6 di reclusione.

BARBATO CLAUDIO, responsabile dei reati a lui ascritti, ad eccezione dei capi 338-45/a limitatamente alla banda armata, ai capi 206-23/b, 340-45/c e 88-6/b limitatamente alla contravvenzione di cui all'art.697 C.P. e ai capi 205-23/a e 89-6/c e concesse le attenuanti generiche prevalenti, ritenuti i fatti uniti dal vincolo della continuazione, lo condanna alla complessiva pena di anni 5 e mesi 8 di reclusione.

BERETTA GIORGIO, responsabile dei reati a lui ascritti, e concesse le attenuanti generiche, ritenuti i fatti uniti dal vincolo della continuazione lo condanna alla complessiva pena di anni 20 e mesi 1 di reclusione.

BERTANI PIAMMETTA, responsabile dei reati a lei ascritti, e con il concorso dell'attenuante di cui al 1° e 2° comma dell'art.3 l.n.304/82 e delle attenuanti generiche, ritenuti tutti i fatti uniti dal vincolo della continuazione, la condanna alla complessiva pena di anni 5 e mesi 8 di reclusione.

BERTOLOTTI MARCO, responsabile dei reati a lui ascritti, ad eccezione dei capi 385-60/a limitatamente alla detenzione di armi e materie esplodenti e 387-60/c,

2833

concesse le attenuanti generiche prevalenti, ritenuti tutti i fatti uniti dal vincolo della continuazione, lo condanna alla complessiva pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione; visto l'art.6 e segg. D.P.R.n. 413/78, dichiara condonati anni 2 di reclusione.

BEVIGONE RENATO, responsabile dei reati a lui ascritti, con il concorso delle attenuanti generiche prevalenti, ritenuti tutti i fatti uniti dal vincolo della continuazione, lo condanna alla complessiva pena di anni 3, mesi 5 e giorni 10 di reclusione.

BIANCOROSSO VITO, responsabile dei reati a lui ascritti, e concesse le attenuanti generiche, ritenuti tutti i fatti uniti dal vincolo della continuazione, lo condanna alla complessiva pena di anni 20 e mesi 6 di reclusione.

~~BIGNANI MAURICE~~, responsabile dei reati a lui ascritti, ad eccezione dei capi 85-5/d, 218-26/c, 130-12/b, 2, 133-13/b, 109-10/d, 117-10/n, 192-20/c, 198-21/d, 181-18/b, 187-19/e, 222-27/d, 326-43/v, 9, limitatamente alla contravvenzione di cui all'art.697 C.P.,

dei capi 349-48/a, 350-48/b, 351-48/c, 352-48/d, 353-48/e, 360-51/a, 361-51/b, 357-50/a, 358-50/c, 359-50/c, e uniti tutti i fatti dal vincolo della continuazione, lo condanna alla pena dell'ergastolo.

BODRITI ALBERTO, responsabile dei reati a lui ascritti,

2834

ti, ad eccezione dei capi 33, 9, 291-35/a limitatamente alla contravvenzione di cui all'art.697 C.P., ed uniti tutti i fatti dal vincolo della continuazione concesse le attenuanti di cui all'art.3 1° comma L.304/82 e le attenuanti generiche dichiarate prevalenti, lo condanna alla complessiva pena di anni 1 e mesi 11 di reclusione.

BORELLI GIULIA, responsabile dei reati a lei ascritti, ad eccezione del capo 316-43/1, e concesse le attenuanti generiche, ed uniti tutti i fatti dal vincolo della continuazione, lo condanna alla complessiva pena di anni 30 di reclusione.

BOSCO ROSALBA, responsabile dei reati a lei ascritti, e concesse le attenuanti generiche dichiarate equivalenti, ed uniti tutti i fatti dal vincolo della continuazione, lo condanna alla complessiva pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione e L.300.000 di multa.

BOTTIGLIERI PASQUALINO, responsabile dei reati a lui ascritti, ad eccezione dei capi 43, 44, concesse le attenuanti generiche, ritenute equivalenti alle aggravanti contestate, uniti tutti i fatti dal vincolo della continuazione, lo condanna alla complessiva pena di anni 5 e mesi 2 di reclusione e L.600.000 di multa.

BRUGALI GEMINIANO, responsabile dei reati a lui ascritti,

2835

ti, ad eccezione del capo 147-14/1, concesse le attenuanti di cui agli artt.3 1° comma L.n.304/82 e 62 bis C.P. dichiarate prevalenti, uniti tutti i fatti dal vincolo della continuazione, lo condanna alla complessiva pena di anni 1 e mesi 9 di reclusione.

BRUNI ALESSANDRO, responsabile dei reati a lui ascritti, ad eccezione del capo 140-14/c limitatamente alla contravvenzione di cui all'art.697 C.P., concesse le attenuanti generiche, uniti tutti i fatti dal vincolo della continuazione, lo condanna alla complessiva pena di anni 24 e mesi 6 di reclusione.

BRUZZESE NICODEMO, responsabile dei reati a lui ascritti, ad eccezione del capo 9 limitatamente alla contravvenzione di cui all'art.697 C.P., concesse le attenuanti di cui agli artt.3 1° comma L.n.304/82 e 62 bis C.P. dichiarate prevalenti, uniti i fatti dal vincolo della continuazione, lo condanna alla complessiva pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione.

CAMAGNI GIAN OLIVIERO, responsabile dei reati a lui ascritti, ad eccezione del capo 144-14/g, concesse le attenuanti di cui agli artt.3 1° e 2° comma L.n.304/82 e 62 bis C.P. dichiarate prevalenti, uniti i fatti dal vincolo della continuazione, lo condanna alla complessiva pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione.

2836

CASTIGLIONE ANGELO, responsabile dei reati a lui ascritti, concesse le attenuanti generiche dichiarate prevalenti, uniti i fatti dal vincolo di cui all'art. 81 1° comma C.P., lo condanna alla complessiva pena di anni 3, mesi 4 e giorni 10 di reclusione.

CEVRERO RITA, responsabile dei reati a lei ascritti, uniti dal vincolo della continuazione, concesse le attenuanti di cui all'art.3 1° comma L.n.304/82 e le attenuanti generiche, la condanna alla complessiva pena di anni 1 e mesi 9 di reclusione.

CODA FRANCO, responsabile dei reati a lui ascritti, ad eccezione del capo 45, limitatamente alla contravvenzione di cui all'art.697 C.P., uniti tutti i fatti dal vincolo della continuazione, lo condanna alla complessiva pena di anni 7 di reclusione e L.700.000 di multa.

CONTI MARIA TERESA, responsabile dei reati a lei ascritti, ad eccezione dei capi 192-20/c, 181-18/b, 187-19/e limitatamente alla contravvenzione di cui all'art.697 C.P., concesse le attenuanti generiche, uniti tutti i fatti dal vincolo della continuazione, la condanna alla complessiva pena di anni 30 di reclusione.

CORNAGLIA PAOLO, responsabile dei reati a lui ascritti, ad eccezione dei capi 2, 33, 9 limitatamente al-

2837

la contravvenzione di cui all'art.697 C.P. e del capo 198-21/d, uniti tutti i fatti dal vincolo della continuazione, lo condanna alla complessiva pena di anni 8 di reclusione.

COSTA MAURIZIO, responsabile dei reati a lui ascritti, ad eccezione del capo 109-10/a limitatamente alla contravvenzione di cui all'art.697 C.P., concesse le attenuanti generiche, uniti tutti i fatti dal vincolo della continuazione, lo condanna alla complessiva pena di anni 25 di reclusione.

CRESCENTE PIETRO, responsabile dei reati a lui ascritti, concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti contestate uniti tutti i fatti dal vincolo della continuazione, lo condanna alla complessiva pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione e L.300.000 di multa; visto l'art.6 del D.F.R. 413/78 dichiarò condonato un mese di reclusione ed espia-
ta la residua pena.

CRIPPA GIUSEPPE, responsabile dei reati a lui ascritti, ad eccezione del capo 144-14/g, concesse le attenuanti di cui all'art.3 1° e 2° comma della L.n.304/82 e 62 bis C.P. dichiarate prevalenti, lo condanna alla complessiva pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione.

CROSETTO PIER GIORGIO, responsabile dei reati a lui

2838

ascritti, ad eccezione del capo 275-30/d, concesse le attenuanti generiche ritenute prevalenti sulle aggravanti contestate, uniti tutti i fatti dal vincolo della continuazione, lo condanna alla complessiva pena di anni 3 e mesi 9 di reclusione e L.350.000 di multa.

D'ELIA SERGIO, responsabile dei reati a lui ascritti, uniti entrambi dal vincolo di cui all'art.81 1° comma C.P., lo condanna alla complessiva pena di anni 4 di reclusione.

DE MATTEIS MARILENA, responsabile dei reati a lei ascritti, ad eccezione del capo 9 limitatamente alla contravvenzione di cui all'art.697 C.P., concesse le attenuanti di cui all'art.3 1° comma L.n.304/82 e le attenuanti generiche dichiarate prevalenti, uniti tutti i fatti dal vincolo della continuazione, la condanna alla complessiva pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione.

DE ROSA FRANCO, responsabile dei reati a lui ascritti, concesse le attenuanti di cui all'art.3 1° comma della l.n.304/82 e di cui all'art.62 bis C.P. dichiarate prevalenti, lo condanna alla complessiva pena di anni 1 e mesi 9 di reclusione.

DE STEFANO CARMELINA, responsabile dei reati a lei ascritti, concesse le attenuanti generiche dichiara-

2839

te prevalenti, uniti tutti i fatti dal vincolo delle continuazioni, la condanna alla complessiva pena di anni 3, mesi 4 e giorni 25 di reclusione.

DI GIACOMO DONATELLA, responsabile dei reati a lei ascritti, concesse le attenuanti di cui all'art.3 1° comma L.n.304/82 e di cui all'art.62 bis CP dichiarate prevalenti, uniti tutti i fatti dal vincolo della continuazione, la condanna alla complessiva pena di anni 1 e mesi 9 di reclusione.

DI VANNO ANSELMO, responsabile dei reati a lui ascritti, ad eccezione del capo 9 limitatamente alla contravvenzione di cui all'art.697 C.P., concesse le attenuanti generiche dichiarate prevalenti, uniti tutti i fatti dal vincolo della continuazione, lo condanna alla complessiva pena di anni tre e mesi sette di reclusione.

DONAT-CATTIN MARCO, responsabile dei reati a lui ascritti, ad eccezione dei capi 256-28/v1, 257-28/s1, 43, 44, 103-9/a, 105-9/c, 53, 54, 55, 56, 144-14/g, 205-23/a, concesse le attenuanti di cui al 1° e 2° comma dell'art.3 L.n.304/82 e di cui all'art.62 bis C.P. dichiarate prevalenti, uniti tutti i fatti dal vincolo della continuazione, lo condanna alla complessiva pena di anni 8 di reclusione.

D'URSI FRANCESCO, responsabile dei reati a lui ascritti

2840

ti, ad eccezione dei capi 273-30/b, 340-45/c, 206-23/b, 79-4/b, 88-6/b, 210-24/c, 130-12/b, 2, 126-11/b, 133-13/b, 192-20/c, 198-21/d, 33, 291-35/a, 9, 187-19/e, 222-27/d, limitatamente alla contravvenzione di cui all'art.697 C.P., 349-48/a, 350-48/b, 351-48/352-48/d, 353-48/e, 360-51/a, 362-51/b, 132-13/a, 133-13/b, 134-13/c, 135-13/d, 136-13/e, 137-13/f, 357-50/a, 358-50/b, 359-50/c, 379-57/a, 380-57/b, 381-57/c, 382-57/d, 205-23/a, 89-6/c, 274-30/c, uniti tutti i fatti dal vincolo della continuazione, lo condanna alla pena dell'ergastolo.

D'URSI ROSETTA, responsabile dei reati a lei ascritti, ad eccezione dei capi 9, 187-19/e, limitatamente alla contravvenzione di cui all'art.697 C.P., 151-15/a, 152-15/b, 153-15/c, uniti tutti i fatti dal vincolo della continuazione, la condanna alla complessiva pena di anni 7 e mesi 6 di reclusione e L.800.000 di multa.

ESPOSITO GRAZIANO, responsabile dei reati a lui ascritti, ad eccezione dei capi 125-11/a, 127-11/c, uniti tutti i fatti dal vincolo della continuazione, lo condanna alla complessiva pena di anni 6 e L.550.000 di multa.

PAGIANO MARCO, responsabile dei reati a lui ascritti, ad eccezione del capo 319-43/o limitatamente alla

2841

contravvenzione di cui all'art.697 C.P. e 236-28/g, uniti tutti i fatti dal vincolo della continuazione, lo condanna alla complessiva pena di anni 7 e Lire 700.000 di multa.

FAVERO CARLO, responsabile dei reati a lui ascritti, ad eccezione dei capi 264-28/g2, 260-28/c2, 335-43/h1, limitatamente al reato di detenzione di bottiglie incendiarie, concesse le attenuanti generiche dichiarate prevalenti, uniti tutti i fatti dal vincolo della continuazione, lo condanna alla complessiva pena di anni 2, mesi 2 di reclusione e L.400.000 di multa.

PICO PASQUALINO, responsabile dei reati a lui ascritti, concesse le attenuanti di cui al 1° comma dello art.3 e di cui all'art.62 bis C.P. dichiarate prevalenti, uniti tutti i fatti dal vincolo della continuazione, lo condanna alla complessiva pena di anni 1 e mesi 9 di reclusione.

FIORONI VINCENZA, responsabile dei reati a lei ascritti, concesse le attenuanti generiche, uniti tutti i fatti dal vincolo della continuazione, la condanna alla complessiva pena di anni 22 e mesi 1 di reclusione.

FORASTIERI MOLINARI DIEGO, responsabile dei reati a lui ascritti, ad eccezione del capo 147-14/1 e del capo 140-14/c, limitatamente alla contravvenzione di

2842

cui all'art.697 C.P., uniti tutti i fatti dal vincolo della continuazione, lo condanna alla pena dello ergastolo.

FRASSINETI LUCA, responsabile dei reati a lui ascritti, concesse le attenuanti generiche dichiarate equivalenti alle contestate aggravanti uniti tutti i fatti dal vincolo della continuazione, lo condanna alla complessiva pena di anni 12 di reclusione.

FREEMAN PETER, responsabile dei reati a lui ascritti, concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti alle contestate aggravanti, uniti tutti i fatti dal vincolo della continuazione, lo condanna alla complessiva pena di anni 5 e mesi 6 di reclusione e l.600.000 di multa.

GALLO SILVIO, responsabile dei reati a lui ascritti, ad eccezione dei capi 244-28/f1, 245-28/g1, 246-28/h1, 247-28/i1, 248-28/n1, concesse le attenuanti di cui al 1° comma dell'art.3 della l.n.304/82 e di cui all'art.62 bis C.P. dichiarate prevalenti, uniti tutti i fatti dal vincolo della continuazione, lo condanna alla complessiva pena di anni 1, mesi 8 e giorni 15 di reclusione.

GAIMOZZI ENRICO, responsabile dei reati a lui ascritti, ad eccezione dei capi 58-1/b limitatamente alla contravvenzione di cui all'art.697 C.P., 385-60/a

2843

limitatamente alla detenzione, 264-28/g2, 387-60/c, 259-28/b2, 260-28/c2, 261-28/d2, 262-28/e2, 263-28/f2, 236-28/c, 316-43/1, 59-1/c, concesse le attenuanti generiche, uniti tutti i fatti dal vincolo della continuazione, lo condanna alla complessiva pena di anni 30 di reclusione.

GAMBINI AURELIO, responsabile dei reati a lui ascritti, concesse le attenuanti generiche, uniti tutti i fatti dal vincolo della continuazione, lo condanna alla complessiva pena di anni 22 e mesi 1 di reclusione.

GIAI FABRIZIO, responsabile dei reati a lui ascritti, ad eccezione dei capi 273-30/b, 210-24/c, 95-7/b, 85-5/d, 218-26/c, 130-12/b, 2, 126-11/b, 133-13/b, 109-10/d, 192-20/c, 198-21/d, 181-18/b, 9, 187-19/e, 222-27/c, 291-35/a, limitatamente alla contravvenzione di cui all'art.697 C.P., 274-30/c, 370-55/a, 371-55/b, 360-51/a, 361-51/b, 357-50/a, 358-50/b, 359-50/c, concesse l'attenuante di cui all'art.4 D.

L. n.625/79 convertito in L.15/80, uniti tutti i fatti dal vincolo della continuazione, lo condanna alla complessiva pena di anni 21 e mesi 2 di reclusione.

GIREOTTO OLGA, responsabile dei reati a lei ascritti, uniti entrambi dal vincolo di cui all'art.81 1° com-

2844

na C.P., la condanna alla complessiva pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione.

GIUFFRIDA FRANCESCO, responsabile dei reati a lui ascritti, concesse le attenuanti di cui agli artt.116 e 52 bis C.P., uniti tutti i fatti dal vincolo della continuazione, lo condanna alla complessiva pena di anni 15 di reclusione.

GUTTADAURO LIVIO, responsabile dei reati a lui ascritti, compreso quello di cui all'art.270 3° comma C.P. ed escluso il reato di cui all'art.306 C.P., concesse le attenuanti di cui all'art.2 L.n.304/82 e 62 bis C.P. dichiarate prevalenti, uniti tutti i fatti dal vincolo della continuazione, lo condanna alla complessiva pena di anni 2 e mesi 5 di reclusione.

IRMULO RAFFAELE, responsabile dei reati a lui ascritti, ad eccezione dei capi 385-60/a, limitatamente alla detenzione, 57-1/a, 58-1/b, 59-1/c, 259-28/b2, 260-28/c2, 261-28/d2, 262-28/e2, 263-28/f2, 75-3/p, 76-3/r, 77-3/s, 296-38/a, 387-60/c, 264-28/g2, 316-43/l, 354-49/a, 355-49/b, 356-49/c, concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti alle contestate aggravanti, uniti tutti i fatti dal vincolo della continuazione, lo condanna alla complessiva pena di anni 6 e L.600.000 di multa.

LARDO VINCENZO, responsabile dei reati a lui ascritti,

2845

ti, concesse le attenuanti di cui agli artt.3 1° comma L.n.304/82 e 62 bis C.P. dichiarate prevalenti, uniti tutti i fatti dal vincolo della continuazione, lo condanna alla complessiva pena di anni 1 e mesi 9 di reclusione.

LA BONGA BRUNO, responsabile di tutti i reati a lui ascritti, ad eccezione dei capi 273-30/b, 79-4/b, 210-24/c, 95-7/b, 85-5/d, 218-26/c, 140-14/c, 2, 133-13/b, 109-10/d, 117-10/n, 130-12/b, limitatamente alla contravvenzione di cui all'art.697 C.P., 75-3/p, 76-3/r, 77-3/s, 349-48/b, 350-48/b, 351-48/c, 352-48/d, 353-48/e, 360-51/a, 361-51/b, 357-50/a, 358-50/b, 359-50/c, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 151-15/a, 152-15/b, 153-15/c, 205-23/a, 206-23/b, 207-23/c, 274-30/c, uniti tutti i fatti residui dal vincolo della continuazione, lo condanna alla pena dell'ergastolo.

LA SPINA SALVATORE, responsabile di tutti i reati a lui ascritti, concesse le attenuanti generiche dichiarate prevalenti, uniti tutti i fatti dal vincolo della continuazione, lo condanna alla complessiva pena di anni 4 di reclusione.

LOMBARDI VINCENZO, responsabile dei reati a lui ascritti, compreso quello di cui all'art.270 3° comma C.P., ad eccezione dei capi 273-30/b limitatamente

2846

alla contravvenzione di cui all'art.697 C.P., 274-30/c, 33E-45/a, limitatamente al reato di banda armata, concesse le attenuanti di cui all'art.3 1° comma L. n.304/82 e 62 bis dichiarate prevalenti, lo condanna alla complessiva pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione.

LUCIPORA UMBERTO, responsabile dei reati a lui ascritti, ad eccezione dei capi 272-30/a, 273-30/b, 274-30/c, 275-30/d e 335-43/h1 limitatamente alla detenzione uniti tutti i fatti residui dal vincolo della continuazione e ritenute altresì la continuazione con il reato giudicato con sentenza 15/1/79 della Corte d'Appelle di Torino, aumenta la pena inflitta con la citata sentenza di mesi 8.

MAGGI GIANNI, responsabile dei reati a lui ascritti, concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti contestate, uniti tutti i fatti dal vincolo della continuazione, lo condanna alla complessiva pena di anni 6 di reclusione e 650.000 di multa.

MANINA GUIDO, responsabile dei reati a lui ascritti, ad eccezione dei capi 273-30/b, 130-12/b, limitatamente alla contravvenzione di cui all'art.697 C.P., 335-43/h1 limitatamente alla detenzione di bottiglie incendiarie e 274-30/c e dei capi 60-2/a e 61-2/b,

2847

concesse le attenuanti generiche, uniti tutti i fatti dal vincolo della continuazione lo condanna alla complessiva pena di anni 26 e mesi 10 di reclusione. MARESCA FELICE, responsabile dei reati a lui ascritti, ad eccezione del capo 291-35/a limitatamente alla contravvenzione di cui all'art.697 C.P., concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, uniti tutti i fatti dal vincolo della continuazione, lo condanna alla complessiva pena di anni 7 di reclusione e L.700.000 di multa.

MASTROPASQUA FILIPPO, responsabile dei reati a lui ascritti, concesse le attenuanti generiche, uniti tutti i fatti dal vincolo della continuazione, lo condanna alla complessiva pena di anni 5 e mesi 10 di reclusione e L.750.000 di multa.

MATRINO GERARDO, responsabile dei reati a lui ascritti, ad eccezione del capo 9 limitatamente all'art.697 C.P., concesse le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, uniti tutti i fatti dal vincolo della continuazione, lo condanna alla pena complessiva di anni 6 di reclusione e L.500.000 di multa.

MATTA CARLO, responsabile dei reati a lui ascritti, ad eccezione dei capi 2, 9 limitatamente alla contravvenzione di cui all'art.697 C.P., concesse le at

2848

tenenti di cui agli artt.3 1° comma L.n.304/82 e 62 bis C.P. dichiarate prevalenti, uniti tutti i fatti dal vincolo della continuazione lo condanna alla complessiva pena di anni 2 di reclusione.

MATTA GIORGIO, responsabile dei reati a lui ascritti, ad eccezione dei capi 130-12/b, 2, 198-21/d limitatamente alla contravvenzione di cui all'art.697 C.P., concesse le attenuanti generiche ritenute prevalenti sulle contestate aggravanti, uniti tutti i fatti dal vincolo della continuazione, lo condanna alla complessiva pena di anni 5 e mesi 2 di reclusione.

MAURO VELLEDA MARIA, responsabile dei reati a lei ascritti, ad eccezione del capo 9, limitatamente alla contravvenzione di cui all'art.697 C.P., concesse le attenuanti di cui agli artt.3 1° comma L.n.304/82 e 62 bis C.P. dichiarate prevalenti, uniti tutti i fatti dal vincolo della continuazione, lo condanna alla pena complessiva di anni 1 e mesi 9 di reclusione.

MAZZOLA UMBERTO, responsabile dei reati a lui ascritti, ad eccezione dei capi 140-14/c limitatamente alla contravvenzione di cui all'art.697 e capi 144-14/e 147-14/1, concesse le attenuanti di cui al 1° e 2° comma dell'art.3 L.n.304/82 e le attenuanti generiche, uniti tutti i fatti dal vincolo della continua-

2849

zione, lo condanna alla complessiva pena di anni 6 di reclusione.

MAZZUCATO ROBERTO, responsabile dei reati a lui ascritti, ad eccezione del capo 384-59/a limitatamente alla contravvenzione di cui all'art.697 C.P., 241-28/z, 247-28/1 limitatamente alla detenzione, concesse le attenuanti di cui agli artt.3 1° comma L.n.304/82 e 62 bis C.P. dichiarate prevalenti sulle aggravanti contestate, uniti tutti i fatti dal vincolo della continuazione, lo condanna alla complessiva pena di anni 1 e mesi 3 di reclusione e L.100.000 di multa.

MEGA VITTORIANO, responsabile dei reati a lui ascritti, ad eccezione dei capi 85-5/d, 2, 126-11/b, 9 limitatamente alla contravvenzione di cui all'art.697 C.P., 24, 25, concesse le attenuanti di cui agli artt.3 1° comma L.n.304/82 e 62 bis C.P. e la diminuzione della minore età di cui all'art.98 C.P. dichiarate prevalenti sulle contestate aggravanti, uniti tutti i reati dal vincolo della continuazione, lo condanna alla complessiva pena di anni 2 e mesi 10 di reclusione.

MEREGALLI FRANCO, responsabile dei reati a lui ascritti, ad eccezione del capo 45 limitatamente alla contravvenzione di cui all'art.697 C.P., uniti tutti i fatti dal vincolo della continuazione, lo condanna

2850

alla complessiva pena di anni 6 di reclusione e Lire 450.000 di multa.

MILANESI STEFANO, responsabile dei reati a lui ascritti, ad eccezione dei capi 236-28/a, 335-43/b limitatamente alla detenzione di bottiglie incendiarie, concesse le attenuanti generiche dichiarate prevalenti, uniti tutti i fatti dal vincolo della continuazione, lo condanna alla complessiva pena di anni 4 di reclusione.

MISSERI FEDERICO, responsabile dei reati a lui ascritti, concesse le attenuanti di cui agli artt.3 1° comma L.n.304/82 e 62 bis C.P., uniti tutti i fatti dal vincolo della continuazione, lo condanna alla complessiva pena di anni 1 e giorni 15 di reclusione.

MODA LORENO, responsabile dei reati a lui ascritti, concesse le attenuanti di cui agli artt.4 D.L. n.625/79 convertito in L.n.15/80, uniti tutti i fatti dal vincolo della continuazione e ritenuta, altresì, la continuazione con il reato giudicato con sentenza 22/6/1982 della Corte d'Assise d'Appello di Torino, aumenta la pena inflitta con la citata sentenza di anni 4.

MOSCHETTI STEFANO, responsabile dei reati a lui ascritti, uniti tutti i fatti dal vincolo della continuazione, lo condanna alla complessiva pena di anni 7

2851

e L.700.000 di multa.

NEVI RINALDO, responsabile dei reati a lui ascritti, ad eccezione del capo 297-39/a limitatamente alla contravvenzione di cui all'art.697 C.P., concesse le attenuanti generiche, uniti tutti i fatti dal vincolo della continuazione, lo condanna alla complessiva pena di anni 3 e mesi 5 di reclusione.

PALAZZI GIANNI, responsabile dei reati a lui ascritti, ad eccezione del reato di detenzione, concesse le attenuanti di cui agli artt.3 1° comma L.n.304/82 e 62 bis C.P. dichiarate prevalenti, uniti i fatti dal vincolo della continuazione, lo condanna alla complessiva pena di mesi 8 e giorni 15 di reclusione e L.70.000 di multa.

PALMIERI SALVATORE, responsabile dei reati a lui ascritti, concesse le attenuanti generiche dichiarate prevalenti, uniti i fatti dal vincolo della continuazione, lo condanna alla complessiva pena di anni 2 e mesi 5 di reclusione.

PAUTASSO DARIO, responsabile del solo reato di porto d'armi di cui al capo 290-34/a, e concesse le attenuanti generiche, lo condanna alla pena di mesi 11 di reclusione e L.100.000 di multa.

PEIROLO BRUNO, responsabile dei reati a lui ascritti, ad eccezione dei capi 273-30/b, 210-24/c, 218-26/c,

2852

109-10/d, limitatamente alla contravvenzione di cui all'art.697 C.P., 274-30/c, 106-10/a, 107-10/b, 108-10/c, 109-10/d, 109-10/f, 110-10/g, 111-10/h, 112-10/i, 113-10/l, concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti alle contestate aggravanti, lo condanna alla complessiva pena di anni 7 e mesi 8 di reclusione.

PENNACCHIO ANTONIO, responsabile dei reati a lui ascritti, concesse le attenuanti di cui all'art.3 1° comma L.n.304/82 e 62 bis C.P. dichiarate prevalenti, uniti tutti i fatti dal vincolo della continuazione, lo condanna alla complessiva pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione.

PETRELLA FLORINDA, responsabile dei reati a lei ascritti, uniti tutti i fatti dal vincolo della continuazione, lo condanna alla complessiva pena di anni 7 e mesi 6 di reclusione.

PETRONELLA LUIGI, responsabile dei reati a lui ascritti, ad eccezione del capo 241-28/z limitatamente alla detenzione di bottiglie incendiarie, concesse le attenuanti di cui agli artt.3 1° comma L.n.304/82 e 62 bis C.P. ritenute prevalenti sulle contestate aggravanti, uniti i fatti dal vincolo della continuazione, lo condanna alla pena complessiva di anni 1 e mesi 10 di reclusione.

2853

PEYROT ETTORE, responsabile dei reati a lui ascritti, concesse le attenuanti di cui agli artt.3 1° comma L.n.304/82 e 62 bis C.P. ritenute prevalenti sulle contestate aggravanti, uniti tutti i fatti dal vincolo della continuazione, lo condanna alla pena complessiva di anni 1 e mesi 11 di reclusione.

FRANDI MASSIMO, responsabile dei reati a lui ascritti, ad eccezione del capo 319-43/c limitatamente alla contravvenzione di cui all'art.697 C.P., uniti tutti i fatti sotto il vincolo della continuazione, lo condanna alla pena complessiva di anni 6 di reclusione.

RAMBAUDI CESARE, responsabile dei reati a lui ascritti, ad eccezione del capo 335-43/h limitatamente alla detenzione, concesse le attenuanti generiche dichiarate prevalenti, uniti tutti i fatti dal vincolo della continuazione, lo condanna alla pena complessiva di anni 3 e mesi 6 di reclusione.

RAMPAZZO NATALINO, responsabile di tutti i reati a lui ascritti, ad eccezione dei capi 33, 9, limitatamente alla contravvenzione di cui all'art.697 C.P., uniti tutti i fatti dal vincolo della continuazione, lo condanna alla complessiva pena di anni 5 e mesi 3 di reclusione.

RE MARCO, responsabile di tutti i reati a lui ascritti,

2854

ti, ad eccezione del capo 9 limitatamente alla contravvenzione di cui all'art.697 C.P., concesse le attenuanti generiche dichiarate prevalenti, uniti tutti i fatti dal vincolo della continuazione, lo condanna alla complessiva pena di anni 3 e mesi 7 di reclusione.

ROCCAZZELLA ADRIANO, responsabile dei reati a lui ascritti, ad eccezione dei reati di cui ai capi 79-4/b, 273-30/b, 274-30/c, concesse le attenuanti generiche dichiarate equivalenti alle contestate aggravanti, uniti i residui fatti dal vincolo della continuazione, lo condanna alla complessiva pena di anni 13 e mesi 8 di reclusione.

ROMBOLA' OSCARDO, responsabile dei reati a lui ascritti, compreso il reato di cui all'art.270 3° comma CP, ad eccezione dei capi 340-45/c, 88-6/b, limitatamente alla contravvenzione di cui all'art.697 C.P., 87-6/a, 88-6/b, 90-6/d, 91-6/e, 92-6/f, 89-6/c, 338-45/a limitatamente al reato di banda armata, concesse le attenuanti generiche dichiarate prevalenti, uniti tutti i fatti dal vincolo della continuazione, lo condanna alla complessiva pena di anni 3, mesi 6 e giorni 15 di reclusione.

RONCONI SUSANNA, responsabile dei reati a lei ascritti, ad eccezione dei capi 140-14/c, 109-10/e limita-

2855

tamente alla contravvenzione di cui all'art.697 C.P. e dei capi 385-60/a, 386-60/b, 387-60/c, 223-28/a, 224-28/c, 225-28/d, 103-9/a, 104-9/b, 105-9/c, 106-10/a, 107-10/b, 108-10/c, 109-10/d, 110-10/e, 111-10/f, 112-10/g, 113-10/h, 114-10/i, 115-10/l, 316-43/l, 94-7/a, 95-7/b, 96-7/c, 97-7/d, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 151-15/a, 152-15/b, 153-15/c, 264-28/g2, uniti tutti i residui fatti dal vincolo della continuazione, la condanna alla pena dell'ergastolo.

ROSSI GIUSEPPE, responsabile dei reati a lui ascritti, ad eccezione dei capi 273-30/b, 133-13/b, 9 limitatamente alla contravvenzione di cui all'art.697 C.P., 274-30/c, concesse le attenuanti di cui agli artt.31° comma L.304/82 e 62 bis C.P. dichiarate prevalenti, uniti tutti i fatti dal vincolo della continuazione, lo condanna alla complessiva pena di anni 2 e mesi 9 di reclusione.

ROSSO ROBERTO, responsabile dei reati a lui ascritti, ad eccezione dei capi 140-14/c, 141-14/d limitatamente alla contravvenzione di cui all'art.697 C.P., 94-7/a, 95-7/b, 96-7/c, 97-7/d, uniti i residui fatti dal vincolo della continuazione, lo condanna alla pena dell'ergastolo.

RUSSO ALFREDO, responsabile dei reati a lui ascritti, ad eccezione del capo 181-18/b limitatamente alla

2856

contravvenzione di cui all'art.697 C.P., uniti i fatti dal vincolo della continuazione, lo condanna alla complessiva pena di anni 5 e mesi 4 di reclusione.

RUSSO PALOMBI BRUNO, responsabile dei reati a lui ascritti, ad eccezione dei capi 140-14/c e 319-43/o limitatamente alla contravvenzione di cui all'art. 697 C.P., concesse le attenuanti generiche, uniti tutti i fatti dal vincolo della continuazione, lo condanna alla complessiva pena di anni 25 di reclusione.

RUSSO SILVERIA, responsabile dei reati a lui ascritti, ad eccezione dei capi 79-4/b, 210-24/c, 95-7/b, 85-5/d, 130-12/b, 2, 133-13/b, 109-10/d, 117-10/n, limitatamente alla contravvenzione di cui all'art. 697 C.P., dei capi: 349-48/a, 350-48/b, 351-48/c, 352-48/d, 353-48/e, 360-51/a, 361-51/b, 357-50/a, 358-50/b, 359-50/c, 205-23/a, 206-23/b, 207-23/c, uniti i residui fatti dal vincolo della continuazione, la condanna alla pena dell'ergastolo.

SACCO LANZONI DANIELE, responsabile dei reati a lui ascritti, ad eccezione dei capi 291-35/a e 9 limitatamente alle contravvenzioni di cui all'art.697 C.P. uniti tra loro tutti i fatti dal vincolo della continuazione e riconosciute detto vincolo anche con i fatti giudicati con sentenza 25/6/82 della Corte di

2857

Assise di Appello di Torino aumenta di mesi 6 la pena inflitta con la citata sentenza.

SALVI PAOLO, responsabile dei reati a lui ascritti ad eccezione dei capi 33, 291-35/a, 9, 222-27/d, limitatamente alla contravvenzione di cui all'art.697 C.P., e assorbito il capo 169-16/a nel capo 298-40/a, uniti tutti i fatti dal vincolo della continuazione, concessa l'attenuante di cui al 1° comma dell'art.3 L.304/82 e le attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti lo condanna alla pena di anni 1 mesi 9 e giorni 10 di reclusione.

SANDALO ROBERTO, responsabile dei reati a lui ascritti, ad eccezione dei capi 384-59/a, 117-10/n, 181-16/b, 9, 187-19/e, 319-43/o, 222-27/d, 326-43/v limitatamente alla contravvenzione di cui all'art.697 C.P. e ai capi 192-20/c, 198-21/d, 264-28/g2, 332-43/e1, 333-43/f1, 117-10/n, limitatamente alla detenzione di armi e 311-43/e, e, uniti tutti i fatti dal vincolo della continuazione, concesse le attenuanti di cui all'art.3 1° e 2° comma L.n.304/82 e le attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti lo condanna alla complessiva pena di anni 7 e mesi 7 di reclusione.

SARTORIS CELESTINO, responsabile dei reati a lui ascritti, ad eccezione del capo 9, limitatamente alla

contravvenzione di cui all'art.697 C.P. e, uniti tutti i fatti dal vincolo della continuazione, concesse le attenuanti di cui all'art.3 1° comma L.304/82 e le attenuanti generiche ritenute prevalenti sulle aggravanti, lo condanna alla complessiva pena di anni 1 e mesi 9 di reclusione.

SCAVINO MARCO, responsabile dei reati a lui ascritti, ad eccezione dei capi 387-60/c, 259-28/b2, 260-28/c2, 261-28/d2, 262-28/e2, 263-28/f2, 264-28/g2, 385-60/a, 386-60/b, 223-28/a, 224-28/c, 225-28/d, 354-49/a, 355-49/b, 356-49/c, 235-28/p, 236-28/q, 237-28/s, 238-28/t, 239-28/u, 240-28/v, e ancora 332-43/e1, 333-43/f1, limitatamente, per questi ultimi due, alla detenzione di armi, e, uniti tra loro tutti i fatti dal vincolo della continuazione e riconosciuto detto vincolo anche con i fatti giudicati con sentenza 19/4/1980 della Corte d'Assise d'Appello di Torino, aumenta di anni 4 e mesi 10 di reclusione la pena inflittagli con la citata sentenza.

SCHIOPETTO GIAN MICHELE, responsabile del reato a lui ascritto e concesse le attenuanti generiche, lo condanna alla pena di anni 2 di reclusione e L.500.000 di multa.

SCIARRILLO GIUSEPPINA, responsabile dei reati a lei ascritti, e uniti dal vincolo della continuazione,

la condanna alla pena di anni 5 e mesi 3 di reclusione.

SCOTONI GIANCARLO, responsabile dei reati a lui ascritti, ad eccezione dei capi 273-30/b, 95-7/b, 85-5/d, 218-26/c, 130-12/b, 2, 133-13/b, 135-13/d, limitatamente alla contravvenzione di cui all'art. 697 C.P. e dei capi 210-24/c, 274-30/c, 349-48/a, 350-48/b, 351-48/c, 352-48/d, 353-48/e, 360-51/a, 361-51/b, 357-50/a, 358-50/b, 359-50/c, e uniti tutti i reati dal vincolo della continuazione, concesse le attenuanti generiche, lo condanna alla pena di anni 30 di reclusione.

SEGIO SERGIO, responsabile dei reati a lui ascritti, ad eccezione dei capi 95-7/b, 140-14/c, 106-10/a, 117-10/n, limitatamente alla contravvenzione di cui all'art.697 C.P. e dei capi 94-7/a, 95-7/b, 96-7/c, 97-7/d, 103-9/a, 104-9/b, 105-9/c, 158-15/i, 159-15/l, 160-15/n, 161-15/n, 162-15/c, 163-15/p, 164-15/q, 144-14/g, 147-14/l, e uniti tutti i fatti dal vincolo della continuazione, lo condanna alla pena dello ergastolo.

SERRA MARIA LUISA, responsabile dei reati a lei ascritti, uniti tutti i fatti dal vincolo della continuazione e concessa l'attenuante di cui all'art.3 1° comma L.304/82 e le attenuanti generiche prevalenti

2860

sulle contestate aggravanti, la condanna alla pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione.

SOLIMANO NICOLA, responsabile dei reati a lui ascritti, ad eccezione dei capi 384-59/a, 58-1/b, 79-4/b, 95-7/b, 140-14/c, 109-10/d, limitatamente alla contravvenzione di cui all'art.697 C.P. e dei capi 387-60/c, 264-28/g2, del capo 385-60/a limitatamente alla detenzione di armi nonché dei capi 235-28/p, 236-28/g, 237-28/e, 238-28/t, 239-28/u, 240-28/v, 57-1/a, 58-1/b, 59-1/c, 256-28/v1, 257-28/z1, 258-28/a2, 259-28/b2, 260-28/c2, 261-28/d2, 262-28/e2, 263-28/f2, 94-7/a, 95-7/b, 96-7/c, 97-7/d, 103-9/a, 104-9/b, 105-9/c, 106-10/a, 107-10/t, 108-10/c, 109-10/d, 110-10/e, 111-10/f, 112-10/g, 113-10/h, 114-10/i, 115-10/l, e uniti tutti i fatti dal vincolo della continuazione, concesse le attenuanti generiche, lo condanna alla pena di anni 30 di reclusione.

SQUIZZATO GIANCARLO, responsabile dei reati a lui ascritti, e, uniti tutti i fatti dal vincolo della continuazione, concesse l'attenuante di cui all'art. 3 1° comma L.304/82 e le attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, lo condanna alla pena di mesi 9 di reclusione.

TOSI LIVIANA, responsabile dei reati a lei ascritti, e, uniti tutti i fatti dal vincolo della continuazione,

2861

ne, la condanna alla pena dell'ergastolo.

TRIDENTE SEBASTIANO, responsabile dei reati a lui ascritti, e uniti tutti i fatti dal vincolo della continuazione, lo condanna alla pena di anni 5 e mesi 4 di reclusione, di cui anni 2 condonati ai sensi dell'art.6 D.P.R. 413/78.

VACCA ROBERTO, responsabile dei reati a lui ascritti, ad eccezione dei capi 340-45/c, 218-26/c, 109-10/d, 291-35/a, 181-18/b, 222-27/d, limitatamente alla contravvenzione di cui all'art.697 C.P. e del capo 117-10/n, e, uniti tutti i fatti dal vincolo della continuazione, concesse le attenuanti di cui all'art.3 1° e 2° comma L.304/82, le attenuanti generiche e la diminuzione di cui all'art.98 C.P., dichiarate prevalenti sulle aggravanti contestate, lo condanna alla pena di anni 7 di reclusione.

VEGLIACASA GIOVANNI, responsabile dei reati a lui ascritti, ad eccezione dei capi 206-23/b, limitatamente alla contravvenzione di cui all'art.697 C.P. e 210-24/c, 205-23/a, 151-15/a, 152-15/b, 153-15/c, e uniti tutti i fatti dal vincolo della continuazione, lo condanna alla pena di anni 13 di reclusione.

VETTRONE ROSALBA, responsabile dei reati a lei ascritti, ad eccezione del capo 296-38/a, e uniti tutti i fatti dal vincolo della continuazione, concesse le

2862

attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, la condanna alla pena di anni 3 e mesi 5 di reclusione.

VIGNA ENRICO, responsabile dei reati a lui ascritti, ad eccezione del capo 2 limitatamente alla contravvenzione di cui all'art.697 C.P. e dei capi 349-48/a, 350-48/b, 351-48/c, 352-48/d, 353-48/e, 360-51/a, 361-51/b, 357-50/a, 358-50/b, 359-50/c, e uniti tutti i fatti dal vincolo della continuazione, concesse le attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, lo condanna alla pena di anni 3 e mesi 8 di reclusione.

VIGNOLO ANGELO, responsabile dei reati a lui ascritti, e uniti tutti i fatti dal vincolo della continuazione, lo condanna alla pena di anni 6 di reclusione e L.700.000 di multa.

VIRIGLIO GIUSEPPINA, responsabile dei reati a lei ascritti, ad eccezione del capo 48 e uniti tutti i fatti dal vincolo della continuazione, concesse le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti contestate e l'attenuante di cui all'art.62 n.6 la condanna alla pena di anni 3 e giorni 10 di reclusione e L.550.000 di multa.

VISCARDI MICHELE, responsabile dei reati a lui ascritti, ad eccezione dei capi 140-14/c, 319-43/q limi-

2863

tatamente alla contravvenzione di cui all'art.697 C.P. e del capo 147-14/1, e, uniti tutti i fatti dal vincolo della continuazione, concesse le attenuanti di cui all'art.3, 1° e 2° comma L.304/82, e le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti contestate, lo condanna alla pena complessiva di anni 5 di reclusione.

WACCHER CLAUDIO, responsabile dei reati a lui ascritti, ad eccezione del capo 319-43/c limitatamente alla contravvenzione di cui all'art.697 C.P., e, uniti tutti i fatti dal vincolo della continuazione, concesse le attenuanti generiche equivalenti, lo condanna alla pena di anni 5 e mesi 10 di reclusione.

ZAMBIANCHI PAOLO, responsabile dei reati a lui ascritti, ad eccezione dei capi 181-18/b, 9, 319-43/b, 181-19/e, 222-27/d e, uniti tutti i delitti dal vincolo della continuazione, concesse le attenuanti generiche, lo condanna alla pena di anni 30 di reclusione e un mese di arresto.

ZAN CLAUDIA, responsabile dei reati a lei ascritti, e, uniti i fatti dal vincolo della continuazione, lo condanna alla pena di anni 10 di reclusione.

ZEDDA SERGIO, responsabile dei reati a lui ascritti, ad eccezione del capo 9, limitatamente alla contravvenzione di cui all'art.697 C.P. e, uniti tutti i fat

2864

ti dal vincolo della continuazione, concesse le attenuanti di cui all'art.3, 1° e 2° comma, L.304/82 e le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti contestate, lo condanna alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione.

Visto l'art.488 C.P.F. condanna i citati imputati al pagamento delle spese processuali cui ciascuno ha dato luogo ed in solido se condannati per lo stesso reato.

Visti gli artt.163 e segg. e 175 C.P. dispone che la pena rimanga sospesa sotto le combinatorie di legge e che della presente sentenza di condanna non sia fatta menzione nel certificato del Casellario Giudiziale spedita a richiesta dei privati per gli imputati BODRITI ALBERTO, BRUGALI GEMINIANO, BRUZZESE NICCO DEMO, CEVRERO RITA, CRIFFA GIUSEPPE, DE MATTEIS MARIA LENA, FICO PASQUALINO, GALLO SILVIO, LARDO VINCENZO, LOMBARDI VINCENZO, MATTA CARLO, MAURO VELLEDA MARIA, MAZZUCATO ROBERTO, MISSERI FEDERICO, PALAZZI GIANNI, PAUTASSO DARIO, PENNACCHIO ANTONIO, PETRONELLA LUIGI, PEYROT ETTORE, SARTORI CELESTINO, SERRA MARIA LUISA, SQUIZZATO GIAN CARLO, ZEDDA SERGIO.

Visto l'art.7 l.n.304/82 dispone che l'esecuzione delle pena rimanga sospesa per il termine di anni 10 per gli imputati DI GIACOMO DONATELLA, GUTTADAURO LI-

2865

VIO, MEGA VITTORIANO, ROSSI GIUSEPPE, SALVI PAOLO.

Visti gli artt.29 e 32 C.P. dichiara interdetti in perpetuo dai Pubblici Uffici ed in stato di interdizione legale durante l'esecuzione della pena gli im-

putati ALBESANO FRANCO, BAGLIONI ENRICO, BARBATO

CLAUDIO, BERETTA GIORGIO, BERTANI FIANMETTA, BIANCO-

ROSSO VITO, BIGNAMI MAURICE, BOIELLI GIULIA, BRUNI

ALESSANDRO, COMI MARIA TERESA, CORNACLIA PAOLO, CO-

STA MAURIZIO, DONAT-CATTIN MARCO, D'URSI FRANCESCO,

D'URSI ROSETTA, ESPOSITO GRAZIANO, FAGIANO MARCO,

FIORONI VINCENZA, FORASTIERI MOLINARI DIEGO, FRASSI-

NETI LUCA, GAIMOZZI ENRICO, GAMBINI AURELIO, GIAI

FRABIZIO, GIUFFRIDA FRANCESCO, LA RONCA BRUNO, MAGGI

GI GIANNI, MANINA GUIDO, MARESCA FELICE, MAZZOLA UM-

BERTO, MCSCHETTI STEFANO, PEIRLO BRUNO, PETRELLA

FLORINDA, PRANDI MASSIMO, RAMPAZZO NATALINO, RONCONI

SUSANNA, ROSSO ROBERTO, RUSSO ALFREDO, RUSSO PALOMBI

BRUNO, RUSSO SILVERIA, SCOTONI GIANCARLO, SERGIO SER-

GIO, SOLIMANO NICOLA, TOSI LIVIANA, TRIDENTE SEBASTIA

NO, VACCA ROBERTO, VIGNOLO ANGELO, WACCHER CLAUDIO,

ZAMBIANCHI PAOLO, ZAN CLAUDIA.

Visto l'art.230 dispone che, a pena espiata, siano

sottoposti alla misura di sicurezza della libertà

vigilata per un tempo non inferiore ad anni 3 gli im-

putati ALBESANO FRANCO, BAGLIONI ENRICO, BERETTA GIOR-

2866

DIO, BIANCOROSSO VITO, BORELLI GIULIA, BRUNI ALESSAN-
DRO, CONTI MARIA TERESA, COSTA MAURIZIO, FIORONI VIN-
CENZA, PRASSINETTI LUCA, CALMOZZI ENRICO, GAMBINI AU-
RELIO, GIAI FABRIZIO, GIUPPRIDA FRANCESCO, MANINA
GUIDO, RUSSO PALOMBI BRUNO, SCOTONI GIANCARLO, SOLI-
MANO NICOLA, VEGLIACASA GIOVANNI, ZAMBIANCHI FAOLO.
Visto l'art.32 C.P. dichiara in stato di interdizio-
ne legale e decaduti dalla potestà dei genitori gli
imputati BIGNAMI MAURICE, D'URSI FRANCESCO, FORASTIE-
RI MOLINARI DIEGO, LA RONCA BRUNO, RONCONI SUSANNA,
ROSSO ROBERTO, RUSSO SILVERIA, SERGIO SERGIO, TOSI LI-
VIANA.

Visto l'art.36 C.P. e 484 C.P.P. dispone che l'estrat-
to della presente sentenza sia pubblicato a cura del-
la cancelleria ed a spese dei condannati, mediante
affissione nei Comuni di Torino e Milano e nei Comu-
ni di ultima residenza degli imputati BIGNAMI MAURI-
CE, D'URSI FRANCESCO, FORASTIERI MOLINARI DIEGO, LA
RONCA BRUNO, RONCONI SUSANNA, ROSSO ROBERTO, RUSSO
SILVERIA, SERGIO SERGIO, TOSI LIVIANA, nonché una sola
volta sul giornale La Stampa ed il Corriere della Se-
ra.

Visto l'art.29 C.P. dichiara l'interdizione dai Pub-
blici Uffici per la durata di anni 5 degli imputati
ARCENTIERO GABRIELLA, BERTELOTTI MARCO, BEVIONE RE-

2867

NATO, BOSCO ROSALBA, CASTIGLIONE ANGELO, CROSETTO
PIERGIORGIO, DE STEFANO CARMELINA, DI VANNO ANGEIMO,
PREEMAN PETER, GIROTTO OLGA, IEMULO RAFFAELE, LA SPI-
NA SALVATORE, MATTA GIORGIO, MILANESI STEFANO, RAM-
BAUDI CESARE, RE MARCO, ROMBOLA' COSMO, SANDALO ROBER-
TO, VETROME ROSALBA, VIGNA ENRICO, VIRIGLIO GIUSEP-
PINA, VISCARDI MICHELE.

Visto l'art.240 C.P. ordina la confisca di tutte le
armi, esplosivi e munizioni in sequestro, disponendo
ne la trasmissione alla competente Direzione di Arti-
gliería, nonché di quanto altro in sequestro.

Visto l'art.480 C.P. dichiara la falsità dei documen-
ti di identità di cui al capo 363-52/b e 42.

Visti gli artt.489, 491 C.P.P.

condanna BAGLIONI ENRICO, BRUNI ALESSANDRO, DONAT-
CATTIN MARCO, FORASTIERI MOLINARI DIEGO, LA RONCA
BRUNO, MAZZOLA UMBERTO, RONCONI SUSANNA, ROSSO ROBER-
TO, RUSSO PALOMBI BRUNO, SERGIO SERGIO, SOLIMANO NICO-
LA e VISCARDI MICHELE a risarcire in solido i danni,
da liquidarsi in separata sede, cagionati in relazio-
ne al reato di cui al capo 14/b del procedimento
n.7/83 alle parti civili:

- 1) BERARDO ALESSANDRINI
- 2) ENNIO ALESSANDRINI
- 3) ALESSANDRO, BRUNO, NIRELLA e ROSALBA ALESSANDRINI

4) PAOLA BELLONE vedova ALESSANDRINI, in proprio e nella qualità di legale rappresentante del figlio minore Marco Alessandrini;

condanna altresì gli stessi alla rifusione delle spese di costituzione, assistenza e rappresentanza delle parti civili che si liquidano, (onorari compresi), nell'ammontare di L.1.000.000 a favore della parte civile Bernardo Alessandrini, di L.800.000 a favore della parte civile Ennio Alessandrini, di L.3.000.000 a favore delle parti civili Alessandro, Bruno, Mirella e Rosalba Alessandrini, e di L.5.700.000 in favore della parte civile Paola Bellone in proprio e nella sua veste di legale rappresentante;

Condanna ALBESANO FRANCO, SERGIO SERGIO, LA RONGA BRUNO, RUSSO SILVERIA, BIGNAMI MAURICE, PIORONI VINCENZA, BERETTA GIORGIO, BERTANI PIAMMETTA, ROSSO ROBERTO, BORELLI GIULIA, RONCONI SUSANNA, GAMBINI AURELIO, VISCARDI MICHELE, a risarcire, in solido, i danni, da liquidarsi in separato giudizio, cagionati alle costituite parti civili, Bianca Berizzi vedova Galli, in proprio e quale legale rappresentante dei figli minori Giuseppe Galli, Paolo Galli, Riccardo Quarto di Palo, Alessandra Galli e Carla Galli; condanna, altresì, i predetti imputati a rifondere le spese di assistenza, rappresentanza e costituzione che si li-

quidano in L.1.000.000 a favore della parte civile

Bianca Berizzi ved. Galli, in proprio e nella qualità di legale rappresentante, in L.1.000.000 a favore della parte civile Alessandro Galli e in L.1.000.000 a favore della parte civile Carla Galli;

Condanna AZZALIN MAURO, BIANCOROSSO VITO, CRESCENTE PIETRO, MARESCA FELICE, MAZZUCATO ROBERTO, RAMBAUDI CESARE, RONCONI SUSANNA, SANDALO ROBERTO, SCAVINO MARCO, SOLTMANO NICOLA a risarcire, in solido, i danni, da liquidarsi in separato giudizio, cagionati alla costituita parte civile avv. Ennio Galasso nonché a rifondere alla stessa le spese di assistenza, rappresentanza e costituzione che si liquidano in complessive L.600.000;

Condanna FACIANO MARCO, GALMOZZI ENRICO, MILANESI STEFANO a risarcire in solido i danni, da liquidarsi in separata sede, cagionati alla costituita parte civile I.A.C.P. nonché a rifondere le spese di costituzione, assistenza e rappresentanza sostenute dalla medesima parte civile, spese che si liquidano in Lire 1.000.000;

Condanna AZZALIN MAURO, ALBESANO FRANCO, DI GIACOMO DONATELLA, a risarcire in solido i danni, da liquidarsi in separata sede cagionati alla costituita parte civile Comune di Rivoli nonché a rifondere alle

stessa le spese di costituzione, assistenza e rappresentanza, spese che si liquidano in L.1.000.000;

Condanna ALBESANO FRANCO a risarcire i danni, da liquidarsi in separato giudizio, cagionati alla costituita parte civile Comune di Piossasco in persona del Sindaco pro-tempore, nonché a rifondere alla stessa le spese di costituzione, assistenza e rappresentanza che si liquidano in L.906.900 di cui Lire 700.000 a titolo di onorari;

Condanna LA RONGA BRUNO e RUSSO SILVERIA in solido a risarcire i danni, da liquidarsi in separato giudizio, in favore della costituita parte civile Odasso Eraldo, procuratore speciale dell'A.P.D.A.I. nonché a rifondere alla stessa le spese di costituzione, assistenza e rappresentanza che si liquidano in Lire 600.000 complessive;

Condanna LA RONGA BRUNO, RUSSO SILVERIA, SCOTTONI GIAN CARLO, D'URSI FRANCESCO, MAZZOLA UMBERTO, CODA FRANCO, MERECALLI FRANCO, in solido, in relazione ai reati di cui al capo 44 nel procedimento n.4/83 nonché GIAI FABRIZIO, ALBESANO FRANCO, TOSI LIVIANA, MODA LORENO, ZAN CLAUDIA, ROSSO ROBERTO, BIGNAMI MAURICE, FRASSINETI LUCA, VEGLIACASA GIOVANNI, FEIROLLO BRUNO, ZEDDA SERGIO, in solido tra loro, in relazione ai reati di cui al capo 37 nel procedimento n.4/83 nonché

ALBESANO FRANCO, BIANCOROSSO VITO, BIGNAMI MAURICE, DONAT-CATTIN MARCO, D'URSI FRANCESCO, GIAI FABRIZIO, GIUFFRIDA FRANCESCO, SANDALO ROBERTO, SOLIMANO NICOLA, VACCA ROBERTO, ROSSO ROBERTO, in solido tra loro, in relazione al capo 12 nel procedimento n.4/83 a risarcire i danni, da liquidarsi in separato giudizio cagionato alla costituita parte civile Cassa di Risparmio di Torino nonché a rifondere alla stessa le spese di costituzione, assistenza e rappresentanza che si liquidano in complessive L.2.400.000;

Condanna ALBESANO FRANCO, BIANCOROSSO VITO, BIGNAMI MAURICE, DONAT-CATTIN MARCO, D'URSI FRANCESCO, GIAI FABRIZIO, GIUFFRIDA FRANCESCO, SANDALO ROBERTO, SOLIMANO NICOLA, VACCA ROBERTO, ROSSO ROBERTO, a risarcire in solido i danni, da liquidarsi in separato giudizio, cagionati alle costituite parti civili MANA Maria, MANA Angela, MANA Giacomo nonché a rifondere alle stesse le spese di assistenza, rappresentanza e costituzione, spese che si liquidano in complessive L.4.400.000;

Condanna ALBESANO FRANCO, BIGNAMI MAURICE, CONTI MARIJA TERESA, GIAI FABRIZIO, LA RONGA BRUNO, ROSSO ROBERTO, SANDALO ROBERTO, SERGIO SERGIO, ZAMBIANCHI PAOLO, TOSI LIVIANA, in solido, a risarcire i danni, da liquidarsi in separato giudizio, cagionati alle co-

stituite parti civili Giorgio Ghiglieno e Alberto Ghiglieno nonché a rifondere alle stesse le spese di assistenza, rappresentanza e costituzione che si liquidano in complessive L.1.000.000.

Condanna GIAI FABRIZIO, LA RONGA BRUNO, RUSSO SILVERIA, SCOTONI GIANCARLO, BIGNAMI MAURICE, SEGIO SERGIO, ROSSO ROBERTO, VACCA ROBERTO, COSTA MAURIZIO, DONATCATTIN MARCO, a risarcire in solido i danni, da liquidarsi in separato giudizio, cagionati alla parte civile D'Angiullo Gaetano nonché a rifondere alla stessa le spese di costituzione, assistenza e rappresentanza che si liquida in complessive L.700.000;

Condanna GIAI FABRIZIO, LA RONGA BRUNO, RUSSO SILVERIA, BIGNAMI MAURICE, SCOTONI GIANCARLO, VACCA ROBERTO, SEGIO SERGIO, ROSSO ROBERTO, COSTA MAURIZIO, a risarcire in solido i danni cagionati alle parti civili Iurilli Alfredo e Ainasso Elvira in Iurilli, danni da liquidarsi in separato giudizio, assegnando fin d'ora alle medesime parti civili una provvisoria di L.25.000.000;

Condanna altresì i predetti imputati a rifondere alle parti civili le spese di assistenza, rappresentanza e costituzione che si liquidano in complessive L.3.500.000;

Condanna GIAI FABRIZIO, MATTA CARLO, VIGNA ENRICO,

D'URSI FRANCESCO, MEGA VITTORIANO, CORNAGLIA PAOLO, AZZALIN MAURO, LA RONGA BRUNO, BIGNAMI MAURICE, RUSSO SILVERIA, SCOTONI GIANCARLO, ALBESANO FRANCO, MATTA GIORGIO, a risarcire, in solido, i danni, da liquidarsi in separato giudizio, cagionati alla costituita parte civile Marco Navone nonché a rifondere alla stessa le spese di assistenza, rappresentanza e costituzione che si liquidano in complessive L.1.000.000;

Condanna BAGLIONI ENRICO, BRUNI ALESSANDRO, DONATCATTIN MARCO, FORASTIERI MOLINARI DIEGO, LA RONGA BRUNO, MAZZOLA UMBERTO, RONCONI SUSANNA, ROSSO ROBERTO, RUSSO PALOMBI BRUNO, SEGIO SERGIO, SOLIMANO NICOLA, VISCARDI MICHELE a risarcire in solido i danni cagionati in relazione all'omicidio del Magistrato Emilio Alessandrini alla parte civile Ministero di Grazia e Giustizia, nella persona del Ministro pro-tempore, liquidando i danni materiali nella somma di L.100.000.000 e domandando, come richiesto, ad un separato giudizio la liquidazione dei danni morali; condanna, altresì, i predetti imputati alla rifusione delle spese di assistenza, rappresentanza e costituzione che si liquidano in L.1.000.000;

Condanna ALBESANO FRANCO, BERETTA GIORGIO, BERTANI FIANNETTA, BIGNAMI MAURICE, BORELLI GIULIA, FIORONI VINCENZA, GAMBINI AURELIO, LA RONGA BRUNO, RONCONI

284

SUSANNA, ROSSO ROBERTO, RUSSO SILVERIA, SERGIO SERGIO, VISCARDI MICHELE, a risarcire, in solido, i danni cagionati alla costituita parte civile Ministero di Grazia e Giustizia, in persona del Ministro pro-tempore, dall'omicidio del Magistrale Guido Galli liquidando i danni materiali in L.100.000.000 e demandando, come richiesto, ad un separato giudizio la liquidazione dei danni morali; condanna altresì i predetti imputati alla rifusione delle spese di assistenza, rappresentanza e costituzione che si liquidano in L.1.000.000;

Condanna GALMOZZI ENRICO, a risarcire i danni cagionati alla costituita parte civile Ministero dell'Interno nella persona del Ministro pro-tempore per l'omicidio del Brigadiere Giuseppe Ciotta liquidando i danni materiali nella somma di L.100.000.000 e demandando, come richiesto, ad un separato giudizio, la liquidazione dei danni morali; condanna altresì il predetto imputato a rifondere le spese di rappresentanza, assistenza e costituzione che si liquidano in L.1.000.000;

Condanna CIAI FABRIZIO, BIGNAMI MAURICE, RUSSO SILVERIA, LA RONGA BRUNO, ALBESANO FRANCO, SCOTTONI GIANCARLO, MANINA GUIDO, a risarcire, in solido, i danni cagionati alle costituite parti civili Ministero de-

285

gli Interni e Ministero di Grazia e Giustizia, nelle persone dei Ministri pro-tempore per l'omicidio dell'agente di custodia Lo Russo Giuseppe, liquidando i danni materiali nella somma di L.100.000.000 e demandando, come richiesto, ad un separato giudizio, per le liquidazioni dei danni morali; condanna altresì i predetti imputati alla rifusione delle spese di costituzione, assistenza e rappresentanza che si liquidano in L.1.000.000;

Condanna ROSSO ROBERTO, DONAT-CATTIN MARCO, SOLIMANO NICOLA, BIGNAMI MAURICE, D'URSI FRANCESCO, CIAI FABRIZIO, SANDALO ROBERTO, BIANCOROSSO VITO, ALBESANO FRANCO, VACCA ROBERTO, GIUFFRIDA FRANCESCO, a risarcire, in solido, i danni cagionati alla parte civile Ministero dell'Interno in persona del Ministro pro-tempore per l'omicidio del Vigile Urbano Bartolomeo Mana, danni che si liquidano in L.100.000.000; condanna altresì i predetti imputati alla rifusione delle spese di costituzione, assistenza e rappresentanza che si liquidano in L.1.000.000.

Visto l'art.479 C.P. assolve:

ATTADIO GIUSEPPE dai reati di cui al capo 243-28/d) per insufficienza di prove;

BARBATO CLAUDIO dal reato di cui al capo 205-23/a, perchè il fatto non costituisce reato, e dal reato

di cui al capo 89-6/c, perchè il fatto non è previsto come reato;

BENEDETTI SONIA dai reati di cui ai capi a lei ascritti per non aver commesso il fatto e dispone la trasmissione di copia della lettera a sua firma indirizzata all'A.G. così come richiesto dal P.M.;

BERTOLOTI MARCO dal reato di cui al capo 385-60/a, limitatamente alla detenzione, per insufficienza di prove;

BIGNAMI MAURICE dai reati di cui ai capi 349-48/a, 350-48/b, 351-48/c, 352-48/d, 353-48/e, 360-51/a, 361-51/b, 357-50/a, 358-50/b, 359-50/c, per insufficienza di prove;

BONICELLI GIUSEPPE dai reati di cui ai capi 138-14/a, 139-14/b, 140-14/c, 141-14/d, per insufficienza di prove;

BONVICINI ALBERTO dai reati di cui ai capi 272-30/a, 273-30/b, 275-30/d, 339-45/b, 340-45/c, 87-5/a, 88-6/b, 90-6/d, 91-6/e, 92-6/f, per insufficienza di prove e del reato di cui al capo 89-6/c perchè il fatto non è previsto dalla Legge come reato;

BONELLI GIULIA dal reato di cui al capo 316-43/1 per non avere commesso il fatto;

BOTTIGLIERI PASQUALE dai reati di cui ai capi 43, 44 per insufficienza di prove;

BRUGALI GEMINIANO dal reato di cui al capo 147-14/1, perchè il fatto non sussiste;

CAMAGNI GIAN OLIVIERO dal reato di cui al capo 144-14/g perchè il fatto non sussiste;

CROSETTO PIER GIORGIO dai reati di cui al capo 275-30/d per insufficienza di prove;

CRIPPA GIUSEPPE dal reato di cui al capo 144-14/g, perchè il fatto non sussiste;

DE SANTI MARA dai reati di cui al capo 303-41/a per insufficienza di prove;

DONAT-CATTIN MARCO dal reato di cui al capo 144-14/g, perchè il fatto non sussiste, dal reato di cui al capo 205-23/a, perchè il fatto non costituisce reato e dai reati di cui ai capi 256-28/vi, 257-28/zi, 43, 44, 103-9/a, 105-9/c, 53, 54, 55, 56, per insufficienza di prove;

D'URSI FRANCESCO dai reati di cui ai capi 205-23/a, perchè il fatto non costituisce reato, dal reato di cui al capo 89-6/c, perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato e dai reati di cui ai capi 349-48/a, 350-48/b, 351-48/c, 352-48/d, 353-48/e, 360-51/a, 361-51/b, 132-13/a, 133-13/b, 134-13/c, 135-13/d, 136-13/e, 137-13/f, 357-50/a, 358-50/b, 359-50/c, 379-57/a, 380-57/b, 381-57/c, 382-57/d, per insufficienza di prove;

D'URSI ROSETTA dai reati di cui ai capi 151-15/a, 152-15/b, 153-15/c, per insufficienza di prove;

ESPOSITO GRAZIANO dai reati di cui ai capi 125-11/a, 127-11/c, per insufficienza di prove;

FAGIANO MARCO dal reato di cui al capo 236-28/q per non aver commesso il fatto;

FAVERO CARLO dal reato di detenzione di bottiglie esplosive di cui al capo 260-28/c2, perchè il fatto non sussiste e di cui al capo 335-43/h1 per insufficienza di prove;

FORASTIERI MOLINARI DIEGO dal reato di cui al capo 147-14/l, perchè il fatto non sussiste;

GALLO SILVIO dai reati di cui ai capi 244-28/f1, 245-28/g1, 246-28/h1, 247-28/l1, 248-28/n1, per insufficienza di prove;

GALMOZZI ENRICO dal reato di cui ai capi 236-28/a, 316-43/l, per non aver commesso il fatto, dal reato di cui al capo 59-1/c perchè il fatto non sussiste e dai reati di cui ai capi 385-60/a limitatamente alla detenzione, 259-28/b2, 260-28/c2, 261-28/d2, 262-28/e2, 263-28/f2, per insufficienza di prove;

GIAI PAERIZIO dai reati di cui ai capi 370-55/a, 371-55/b, 360-51/a, 361-51/b, 357-50/a, 358-50/b, 359-50/c, per insufficienza di prove;

IENULO RAFFAELE dai reati di cui ai capi 316-43/l,

354-49/a, 355-49/b, 356-49/c, per non aver commesso il fatto e dai reati di cui ai capi 385-60/a limitatamente alla detenzione, 57-1/a, 58-1/b, 59-1/c, 259-28/b2, 260-28/c2, 261-28/d2, 262-28/e2, 263-28/f2, 75-3/p, 76-3/r, 77-3/s, 296-38/a, per insufficienza di prove;

LA RONGA BRUNO dai reati di cui ai capi 205-23/a, 205-23/b, 207-23/c per non aver commesso il fatto e dai reati di cui ai capi 75-3/p, 76-3/r, 77-3/s, 349-48/a, 350-48/b, 351-48/c, 352-48/d, 353-48/e, 360-51/a, 361-51/b, 357-50/a, 358-50/b, 359-50/c, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 151-15/a, 152-15/b, 153-15/c, per insufficienza di prove;

LONGO CIRO dai reati di cui ai capi 267-29/a, 268-29/b, 269-29/c, 270-29/d, 271-29/e per insufficienza di prove;

LUCIFORA UMBERTO dai reati di cui ai capi 272-30/a, 273-30/b, 274-30/c, 275-30/d, per non aver commesso il fatto e dal reato di cui al capo 335-43/h1 limitatamente alla detenzione di bottiglie incendiarie per insufficienza di prove;

MANINA GUIDO dal reato di cui al capo 335-43/h1 limitatamente alla detenzione di bottiglie incendiarie, 60-2/a, 61-2/b, per insufficienza di prove;

MAZZOLA UMBERTO dai reati di cui ai capi 144-14/g e

2880

147-14/1 perchè il fatto non sussiste;

MAZZUCATO ROBERTO dai reati di cui ai capi 241-26/z, 247-26/1 limitatamente alla detenzione, perchè il fatto non sussiste;

MEGA VITTORIANO dai reati di cui ai capi 24 e 25 per insufficienza di prove;

MILANESI STEFANO dai reati di cui al capo 251-26/g1 per non aver commesso il fatto e di cui al capo 335-43/h1 limitatamente alla detenzione di bottiglie incendiarie per insufficienza di prove;

PALAZZI GIANNI dal reato di cui al capo 241-26/z limitatamente alla detenzione di bottiglie incendiarie, perchè il fatto non sussiste;

PALMERO PIER GIORGIO dai reati di cui ai capi 106-10/a, 107-10/b, 108-10/c, 110-10/e, 111-10/f, 112-10/g, 113-10/h, 114-10/i, 115-10/l, per insufficienza di prove;

PAUTASSO DARIO dal reato di cui al capo 307-43/a limitatamente alla detenzione dell'arma per non aver commesso il fatto;

PEIROLLO BRUNO dai reati di cui ai capi 106-10/a, 107-10/b, 108-10/c, 109-10/d, 110-10/e, 111-10/f, 112-10/g, 113-10/h, 114-10/i, 115-10/l, per insufficienza di prove;

PETRONELLA LUIGI dal reato di cui al capo 241-26/z

2881

limitatamente alla detenzione delle bottiglie incendiarie, perchè il fatto non sussiste;

POLO GIUSEPPE dai reati di cui ai capi 247-29/a, 268-29/b, 269-29/c, 270-29/d, 271-29/e, per insufficienza di prove;

RAMBAUDI CESARE dal reato di cui al capo 335-43/h1 limitatamente alla detenzione di bottiglie incendiarie, per insufficienza di prove;

ROMOLA' COSMO dal reato di cui al capo 89-6/c perchè il fatto non è previsto dalla Legge come reato e dai reati di cui ai capi 87-6/a, 88-6/b, 90-6/d, 91-6/e, 92-6/f, per insufficienza di prove;

RONCONI SUSANNA dai reati di cui ai capi 316-43/l, 94-7/a, 95-7/b, 96-7/c, 97-7/d, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 151-15/a, 152-15/b, 153-15/c, per non aver commesso il fatto; dal reato di cui al capo 260-28/c2, limitatamente alla detenzione, perchè il fatto non sussiste e dai reati di cui ai capi 385-60/a, 386-60/b, 223-28/a, 224-28/c, 225-28/d, 103-9/a, 104-9/b, 105-9/c, 106-10/a, 107-10/b, 108-10/c, 109-10/d, 110-10/e, 111-10/f, 112-10/g, 113-10/h, 114-10/i, 115-10/l, per insufficienza di prove;

ROSSO ROBERTO dai reati di cui ai capi 94-7/a, 95-7/b, 96-7/c, 97-7/d, per non aver commesso il fatto;

RUSSO SILVERIA dai reati di cui ai capi 205-23/a,

2822

206-23/b, 207-23/c, per non aver commesso il fatto
 dai reati di cui ai capi 349-48/a, 350-48/b, 351-48/
 c, 352-48/d, 353-48/e, 360-51/a, 361-51/b, 357-50/a,
 358-50/b, 359-50/c, per insufficienza di prove;
 SANDALO ROBERTO dai reati di cui ai capi 332-43/e1,
 333-43/f1, 117-10/n, limitatamente alla detenzione
 di armi, 316-43/l, perchè il fatto non sussiste;
 SCAVINO MARCO dai reati di cui ai capi 259-28/b2,
 260-28/c2, 261-28/d2, 262-28/e2, 263-28/f2, 264-28/g2,
 per non aver commesso il fatto; dai reati di cui ai
 capi 332-43/e1, 333-43/f1 limitatamente alla deten-
 zione di armi, perchè il fatto non sussiste e dai
 reati di cui ai capi 385-60/a, 386-60/b, 223-28/a,
 224-28/c, 225-28/d, 354-49/e, 355-49/b, 356-49/c,
 235-28/p, 236-28/q, 237-28/s, 238-28/t, 239-28/u,
 240-28/v, per insufficienza di prove;
 SCOTTONI GIANCARLO dai reati di cui ai capi 349-48/a,
 350-48/b, 351-48/c, 352-48/d, 353-48/e, 360-51/a,
 361-51/b, 357-50/a, 358-50/b, 359-50/c, per insuffi-
 cienza di prove;
 SEGIO SERGIO dai reati di cui ai capi 158-15/i, 159-
 15/l, 160-15/m, 161-15/n, 162-15/o, 163-15/p, 164-
 15/q, per non aver commesso il fatto; dai reati di
 cui ai capi 144-14/g, 147-14/l, perchè il fatto non
 sussiste e dai reati di cui ai capi 94-7/a, 95-7/b,

2883

96-7/c, 97-7/d, 103-9/a, 104-9/b, 105-9/c, per insuf-
 ficienza di prove;
 SOLIMANO NICOLA dai reati di cui ai capi 385-60/a,
 limitatamente alla detenzione, 235-28/p, 236-28/q,
 237-28/s, 238-28/t, 239-28/u, 240-28/v, 57-1/a, 58-
 1/b, 59-1/c, 256-28/v1, 257-28/z1, 258-28/a2, 259-
 28/b2, 260-28/c2, 261-28/d2, 262-28/e2, 263-28/f2,
 94-7/a, 95-7/b, 96-7/c, 97-7/d, 103-9/a, 104-9/b,
 105-9/c, 106-10/a, 107-10/b, 108-10/c, 109-10/d, 110-
 10/e, 111-10/f, 112-10/g, 113-10/h, 114-10/i, 115-
 10/l, per insufficienza di prove;
 VACCA ROBERTO dal reato di cui al capo 117-10/n per-
 chè il fatto non sussiste;
 VEGLIACASA GIOVANNI dal reato di cui al capo 205-23/
 a perchè il fatto non costituisce reato e dai reati
 di cui ai capi 151-15/a, 152-15/b, 153-15/c, per in-
 sufficienza di prove;
 VETRONE ROSALBA dai reati di cui al capo 296-38/a,
 per insufficienza di prove;
 VIGNA ENRICO dai reati di cui ai capi 349-48/a, 350-
 48/b, 351-48/c, 352-48/d, 353-48/e, 360-51/a, 361-
 51/b, 357-50/a, 358-50/b, 359-50/c per insufficienza
 di prove;
 VIRIGLIO GIUSEPPINA dal reato di cui al capo 48 per
 non aver commesso il fatto;

2884

VISCARDI MICHELE dal reato di cui al capo 147-14/1 perchè il fatto non sussiste;
 Visto l'art.479 C.P.P. assolve;
 AUTINO MARCOS dai reati di cui al capo 285-33/a, perchè non punibile ai sensi dell'art.1 L.n.304/82;
 BARBATO CLAUDIO dal reato di cui al capo 338-45/a limitatamente al reato di banda armata, perchè non punibile ai sensi dell'art.309 C.P.;
 BONVICINI ALBERTO dal reato di cui al capo 338-45/a limitatamente al reato di banda armata perchè non punibile ai sensi dell'art.309 C.P.;
 CUTTADAURO LIVIO dal reato di cui al capo 386-61/a limitatamente al reato di banda armata perchè non punibile ai sensi dell'art.309 C.P.;
 LOMBARDI VINCENZO dal reato di cui al capo 338-45/a limitatamente al reato di banda armata perchè non punibile ai sensi dell'art.309 C.P.;
 ORSO GIACONE LUIGI dai reati di cui ai capi 117-10/n, 118-10/o, perchè non punibile ai sensi dell'art.1 L. 304/82;
 ROMBOLA COSMO dal reato di cui al capo 338-45/a limitatamente al reato di banda armata, perchè non punibile ai sensi dell'art.309 C.P.;
 ROSSI ELVEZIO dai reati a lui ascritti ai capi 149-14/n, 150-14/o perchè non punibile ai sensi dell'art.

2885

1 L.n.304/82;
 SUCCA GIUSEPPE dai reati a lui ascritti ai capi 291-35/a, 292-35/b, perchè non punibile ai sensi dell'art. 1 L.n.304/82;
 VIGHETTI DANIELA dai reati a lei ascritti ai capi 34 e 32, perchè non punibile ai sensi dell'art.1 L.n. 304/82;
 Visto l'art.479 C.P.P. e i e segg. D.P.R. n.413/78, dichiara non doversi procedere nei confronti di:
 BONVICINI ALBERTO, imputato del reato di cui al capo 338-45/a, modificata la rubrica nel reato di cui all'art.270 3° comma C.P.;
 D'URSI FRANCESCO, GIAI FABRIZIO, LA RONGA BRUNO, LOM BARDI VINCENZO, MANINA GUIDO, PEIPOLO BRUNO, ROCCAZZELLA ADRIANO, RE MARCO, SCOTONI GIANCARLO, BONVICINI ALBERTO, imputati del reato di cui al capo 274-30/c;
 FAVERO CARLO e SANDALO ROBERTO, imputati del reato di cui al capo 264-28/g2;
 GAIMOZZI ENRICO, IEMULO RAFFAELE, RONCONI SUSANNA, SOLIMANO NICOLA e BERTOLOTTI MARCO, imputati dei reati di cui ai capi 264-28/g2 e 387-60/c;
 SCAVINO MARCO, imputato del reato di cui al capo 387-60/c perchè i reati sono estinti per sopravvenuta amnistia;

2886

Visto l'art.479 C.P.F. dichiara non luogo a procedersi nei confronti di:

ALBESANO FRANCO, per i capi 95-7/b, 85-5/d, 130-12/b, 2, 133-13/b, 198-21/d, 9, 187-19/e, 222-27/c, limitatamente alla contravvenzione di cui all'art.697 C.P.

AZZALIN MAURO, per il capo 2, limitatamente alla contravvenzione di cui all'art.697 C.P.

BAGLIONI ENRICO, per il capo 140-14/c, limitatamente alla contravvenzione di cui all'art.697 C.P.

BARBATO CLAUDIO, per i capi 340-45/c, 206-23/b, 88-6/b, limitatamente alla contravvenzione di cui all'art.697 C.P.

BIGNAMI MAURICE, per i capi 85-5/d, 218-26/c, 130-12/b, 2, 133-13/b, 109-10/d, 117-10/n, 192-20/c, 198-21/d, 181-18/b, 9, 187-19/e, 222-27/d, 326-43/v, limitatamente alla contravvenzione di cui all'art.697 C.P.

BODRITI ALBERTO, per i capi 33, 9, 291-35/a, limitatamente alla contravvenzione di cui all'art.697 C.P.

BONICELLI GIUSEPPE, per il capo 140-14/c, limitatamente alla contravvenzione di cui all'art.697 C.P.

BRUNI ALESSANDRO, per il capo 140-14/c, limitatamente alla contravvenzione di cui all'art.697 C.P.

BRUZZESE NICODEMO, per il resto di cui al capo 9, limitatamente alla contravvenzione di cui all'art.697 C.P.

CODA FRANCO, per il capo 45, limitatamente alla con-

2887

travvenzione di cui all'art.697 C.P.

CONTI MARIA TERESA, per i capi 192-20/c, 181-18/b, 187-18/e, limitatamente alla contravvenzione di cui all'art.697 C.P.

CORNAGLIA PAOLO, per i capi 2, 198-21/d, 9, 33, limitatamente alla contravvenzione di cui all'art.697 C.P.

COSTA MAURIZIO, per il capo 109-10/d, limitatamente alla contravvenzione di cui all'art.697 C.P.

DE MATTEIS MARILENA, per il capo 9, limitatamente alla contravvenzione di cui all'art.697 C.P.

DI VANNO ANSELMO, per il capo 9, limitatamente alla contravvenzione di cui all'art.697 C.P.

D'URSI FRANCESCO, per i capi 273-30/b, 340-45/c, 206-23/b, 79-4/b, 88-6/b, 210-24/c, 130-12/b, 2, 126-11/b, 133-13/b, 192-20/c, 198-21/d, 33, 291-35/a, 9, 187-19/e, 222-27/d, limitatamente alla contravvenzione di cui all'art.697 C.P.

D'URSI ROSETTA, per il capo 9, 187-19/e, limitatamente alla contravvenzione di cui all'art.697 C.P.

PAGIANO MARCO, per il capo 319-43/o, limitatamente alla contravvenzione di cui all'art.697 C.P.

FORASTIERI MOLINARI DIEGO, per il capo 140-14/c, limitatamente alla contravvenzione di cui all'art.697 C.P.

2888

GALMOZZI ENRICO, per il capo 58-1/b, limitatamente alla contravvenzione di cui all'art.697 C.P.
GIAI FABRIZIO, per i capi 273-30/b, 210-24/c, 95-7/b, 85-5/d, 218-26/c, 130-12/b, 2, 126-11/b, 133-13/b, 109-10/d, 218-20/c, 198-21/a, 181-18/b, 9, 187-19/e, 222-27/d, 291-35/a, limitatamente alla contravvenzione di cui all'art.697 C.P.
LA MONGA BRUNO, per i capi 273-30/b, 79-4/b, 210-24/c, 95-7/b, 85-5/d, 218-26/c, 140-14/c, 2, 133-13/b, 109-10/d, 117-10/n, 130-12/b, limitatamente alla contravvenzione di cui all'art.697 C.P.
LOMBARDI VINCENZO, per il capo 273-30/b, limitatamente alla contravvenzione di cui all'art.697 C.P.
MANINA GUIDO, per i capi 273-30/b, 130-12/b, limitatamente alla contravvenzione di cui all'art.697 C.P.
MARESCA FELICE, per il capo 291-35/a, limitatamente alla contravvenzione di cui all'art.697 C.P.
MATRINO GERARDO, per il capo 9, limitatamente alla contravvenzione di cui all'art.697 C.P.
MATTA CARLO, per i capi 2, 9, limitatamente alla contravvenzione di cui all'art.697 C.P.
MATTA GIORGIO, per i reati di cui ai capi 130-12/b, 2, 198-21/d, limitatamente alla contravvenzione di cui all'art.697 C.P.
MAURO VELLEDA MARIA, per il reato di cui al capo 9,

2889

limitatamente alla contravvenzione di cui all'art. 697 C.P.
MAZZOLA UMBERTO, per il reato di cui al capo 140-14/c, limitatamente alla contravvenzione di cui allo art.697 C.P.
MAZZUCATO ROBERTO, per il reato di cui al capo 384-59/a, limitatamente alla contravvenzione di cui all'art.697 C.P.
MEGA VITTORIANO, per i reati di cui ai capi 85-5/d, 2, 126-11/b, 9, limitatamente alla contravvenzione di cui all'art.697 C.P.
MEREGALLI FRANCO, per il reato di cui al capo 45, limitatamente alla contravvenzione di cui all'art.697 C.P.
NEVI RINALDO, per il reato di cui al capo 297-39/a, limitatamente alla contravvenzione di cui all'art. 697 C.P.
PALMERO PIERGIORGIO, per il reato di cui al capo 109-10/d, limitatamente alla contravvenzione di cui all'art.697 C.P.
PEIROLO BRUNO, per il reato di cui ai capi 273-30/b, 210-24/c, 218-26/c, 109-10/d, limitatamente alla contravvenzione di cui all'art.697 C.P.
FRANDI MASSIMO, per il reato di cui al capo 319-43/c, limitatamente alla contravvenzione di cui all'art.

2890

697 C.P.
 RANPAZZO NATALINO, per il reato di cui ai capi 33,
 9, limitatamente alla contravvenzione di cui all'art.
 697 C.P.
 RE MARCO, per il reato di cui al capo 9, limitatamen
 te alla contravvenzione di cui all'art.697 C.P.
 ROCCAZZELLA ADRIANO, per il reato di cui ai capi 79-
 4/b, 273-30/b, limitatamente alla contravvenzione di
 cui all'art.697 C.P.
 ROMBOLA' COSMO, per il reato di cui ai capi 140-45/a,
 88-6/b, limitatamente alla contravvenzione di cui al
 l'art.697 C.P.
 RONCONI SUSANNA, per i reati di cui ai capi 140-14/c,
 109-10/d, limitatamente alla contravvenzione di cui
 all'art.697 C.P.
 ROSSI GIUSEPPE, per i reati di cui ai capi 273-30/b,
 133-13/b, 9, limitatamente alla contravvenzione di
 cui all'art.697 C.P.
 ROSSO ROBERTO, per i reati di cui ai capi 140-14/c,
 109-10/d, limitatamente alla contravvenzione di cui
 all'art.697 C.P.
 RUSSO ALFREDO, per il reato di cui al capo 181-18/b,
 limitatamente alla contravvenzione di cui all'art.
 697 C.P.
 RUSSO PALOMBI BRUNO, per il reato di cui ai capi 140-

2891

14/c.e 319-43/b, limitatamente alla contravvenzione
 di cui all'art.697 C.P.
 RUSSO SILVERIA, per i reati di cui ai capi 79-4/b,
 210-24/c, 95-7/b, 85-5/d, 130-12/b, 2, 133-13/b, 109-
 10/d, 117-10/n, limitatamente alla contravvenzione di
 cui all'art.697 C.P.
 SACCO LANZONI DANIELE, per i reati di cui ai capi
 291-35/a, 9, limitatamente alla contravvenzione di
 cui all'art.697 C.P.
 SALVI PAOLO, per i reati di cui ai capi 33, 291-35/e,
 9, 222-27/d, limitatamente alla contravvenzione di
 cui all'art.697 C.P.
 SANDALO ROBERTO, per i reati di cui ai capi 384-59/a,
 117-10/n, 181-18/b, 9, 187-19/e, 319-43/c, 222-27/d,
 326-43/v, 192-20/d, 198-21/d, limitatamente alla con
 travvenzione di cui all'art.697 C.P.
 SARTORIS CELESTINO, per i reati di cui al capo 9, li
 mitatamente alla contravvenzione di cui all'art.697
 C.P.
 SCOTTONI GIANCARLO, per i reati di cui ai capi 273-
 30/b, 95-7/b, 85-5/d, 218-26/c, 130-12/b, 2, 133-13/
 b, 109-10/d, 210-24/c, limitatamente alla contravven
 zione di cui all'art.697 C.P.
 SEGIO SERGIO, per i reati di cui ai capi 95-7/b,
 140-14/c, 109-10/d, 117-10/n, limitatamente alla con

2892

	travvenzione di cui all'art.697 C.P.
	SOLIMANO NICOLA, per i reati di cui ai capi 384-59/a,
	58-1/b, 79-4/b, 95-7/b, 140-14/c, 109-10/d, limitata-
	mente alla contravvenzione di cui all'art.697 C.P.
	VACCA ROBERTO, per i reati di cui ai capi 340-45/c,
	218-26/c, 109-10/d, 291-35/a, 181-18/b, 222-27/c, 1-
	mitatamente alla contravvenzione di cui all'art.697
	C.P.
	VEGLIACASA GIOVANNI, per i reati di cui ai capi 206-
	23/b, 210-24/c, limitatamente alla contravvenzione
	di cui all'art.697 C.P.
	VIGNA ENRICO, per i reati di cui al capo 2, limita-
	tamente alla contravvenzione di cui all'art.697 C.P.
	VISCARDI MICHELE, per i reati di cui ai capi 140-14/
	c, 319-43/c, limitatamente alla contravvenzione di
	cui all'art.697 C.P.
	WACCHER CLAUDIO, per i reati di cui al capo 319-43/o,
	limitatamente alla contravvenzione di cui all'art.
	697 C.P.
	ZAMBIANCHI PAOLO, per i reati di cui ai capi 181-18/b,
	9, 319-43/o, 187-19/e, 222-27/d, limitatamente alla
	contravvenzione di cui all'art.697 C.P.
	ZEDDA SERGIO, per i reati di cui al capo 9, limita-
	tamente alla contravvenzione di cui all'art.697 C.P.,
	per essere i predetti reati estinti per intervenuta

2893

	prescrizione.
	Revoca gli obblighi imposti:
	ad ATTADIO GIUSEPPE con ordinanza 4/11/1981 del G.I.
	di Torino;
	a GALLO SILVIO con ordinanza 23/12/1981 del G.I. di
	Torino;
	a GUTTADAURO LIVIO con ordinanza 24/12/1982 del G.I.
	di Torino;
	a LOMBARDI VINCENZO con ordinanza pronunciata dal
	G.I. di Torino
	a VIGHETTI DANIELA con ordinanza 11/11/1982 del G.I.
	di Torino;
	a PETRONELLA LUIGI con ordinanza 4/11/1981 del G.I.
	di Torino;
	Visto l'art.8 D.L. 625/79 convertito in L.15/80 con-
	cede ad AZZALIN MAURO la libertà provvisoria, consi-
	derata la carcerazione preventiva sofferta e la pos-
	sibilità di ritenere, in grado di appello, i reati
	per cui è giudicato uniti dal vincolo della continua-
	zione, con la condanna di cui alla sentenza 25/5/82
	della Corte d'Assise di Appello di Torino, con con-
	seguente riduzione di pena al di sotto della deten-
	zione a tale epoca scontata.
	Visto l'art.6 L.n.104/82 concede la libertà provvi-
	soria agli imputati CRIPPA GIUSEPPE, DONAT-CATTIN

MARCO, VACCA ROBERTO, VISCARDI MICHELE

Dispone l'immediata scarcerazione, se non detenuti per altra causa, degli imputati AZZALIN MAURO, BONICELLI GIUSEPPE, BONVICINI ALBERTO, CRESCENTE PIETRO, CRIPPA GIUSEPPE, DONAT-CATTIN MARCO, LONGO CIRO, MATA CARLO, PALMERO PIERGIORGIO, POLO GIUSEPPE, ROSSI GIUSEPPE, VACCA ROBERTO, VISCARDI MICHELE.

Respinge le istanze di libertà provvisoria di BARBATO CLAUDIO, MASTROFASQUA FILIPPO, DI VANNO ANSELMO, perchè vi ostano i titoli dei reati a ciascuno contestati e le condizioni di salute, come risulta dalla certificazione medica prodotta, non sono incompatibili con lo stato di detenzione.

Ritenuto che la cessazione del reato di cui all'art. 339-45/a, di cui è imputato CERES GERARDO, è avvenuta nell'estate del 1978, cioè in epoca in cui il giudicabile era minore di età, come quando avrebbe ammesso gli altri reati contestatigli, dichiara la propria incompetenza a giudicarlo, essendo competente il Tribunale per i Minorenni di Torino e dispone la trasmissione degli atti al P.M. presso lo stesso del Tribunale.

La presente sentenza è stata redatta dal Presidente da pag.1 a pag.1372 e da pag.2564 a pag.2698 e dal Giudice a latere da pag.1373 a pag.2563 e da pag.2659 a pag.2829.

IL PRESIDENTE EST.

(dr. Antonio Di Tommaso)

IL GIUDICE EST.

(dr. Sandro Ausiello)

Sentenza depositata in Cancelleria il 05/10/1984.

IL CANCELLIERE

2895

La presente sentenza è stata redatta dal Presidente
da pag.1 a pag.1372 e da pag.2564 a pag.2698 e dal
Giudice a latere da pag.1373 a pag.2563 e da pag.2699
a pag.2829.

IL PRESIDENTE EST.

(dr. Antonello Tanti)

IL GIUDICE EST.

(dr. Sandro Ausiello)

Sentenza depositata in Cancelleria il 19/10/1984.

IL CANCELLIERE

2896

Avverso la presente sentenza hanno interposto appel

lo:

in data 10/12/1983

- gli imputati BERETTA Giorgio, BRUNI Alessandro,
COSTA Maurizio, CRESCENTE Pietro, DONAT CATTIN Mar-
co, D'URSI Francesco, FORASTIERI MOLINARI Diego,
CALMOZZI Enrico, LONGO Ciro, MAZZOLA Umberto, PAL-
MERO Piergiorgio, POLO Giuseppe, RONCONI Susanna,
ROSSO Roberto, SCIARRILLO Giuseppina, SEGIO Sergio,
SOLIMANO Nicola, WACCHER Claudio, ZAN Claudia;

- l'avv. A. Russo, difensore di Rambaudi Cesare.

In data 11/12/1983

- gli imputati ARGENTIERO Gabriella, BARBATO Claudio,
BEVIONE Renato, BIANCOROSSO Vito, BIGNAMI Maurice,
BONICELLI Giuseppe, BONVICINI Alberto, BOSCO Rosal-
ba, BOTTIGLIERI Pasquale, CONLI Maria Teresa, COR-
NAGLIA Paolo, CROSETTO Piergiorgio, D'ELIA Sergio,
DE STEFANO Carmelina, DI VANNO Anselmo, D'URSI Rose-
ta, ESPOSITO Graziano, FRASSINETI Luca, FREEMAN Pe-
ter, GAMBINI Aurelio, GIUFFRIDA Francesco, IEMULO
Raffaels, LA RONGA Bruno, LA SPINA Salvatore, MAGGI
Gianni, MANINA Guido, MARESCA Felice, MASTROFASQUA
Filippo, MATRINO Gerardo, MILANESI Stefano, MOSCHET-
TI Stefano, NEVI Rinaldo, PALMIERI Salvatore, PEIRO
LO Bruno, PETRELLA Florinda, RE Marco, ROCCAZZELLA

Adriano, RUSSO PALOMBI Bruno, RUSSO Silveria, SCAVINO Marco, SCOTTONI Giancarlo, TOSI Liviana, ZAMBIANCHI Paolo.

In data 12/12/1983

- gli imputati FAGIANO Marco, ROSSI Giuseppe, ALBERGANO Franco, AZZALIN Mauro, BRUGALI Geminiano, CARMAGNI Gian Oliviero, CIAI Fabrizio, MATTA Giorgio, MODA Loreno, VISCARDI Michele, SCHIOPETTO Gian Michele, BORELLI Giulia, CASTIGLIONE Angelo.

- Il P.M. contro tutti gli imputati.

- Gli avvocati F. Gianaria, difensore di Pennacchio Fico, Serra, Mazzucato, Bertani; G.V. Cabri difensore di Sacco Lanzoni, Sandalo, Autino; P.C. Costanzo difensore di Vacca, Crossetto; C.U. Minni difensore di Salvi; G. Volante difensore di Prandi; O. Verazzo difensore di Squizzato, De Rosa; L. Tartaglino, difensore di Rombolà; A. Piarro, difensore di Palazzi, Vetrone, Castiglione; M. Ciani difensore di Di Giacomo; G. Tortonese difensore di Viriglio; A. Farsari difensore di La Spina; W. De Pilippi difensore di Vignolo, Tridente, Girotto, Coda, Misseri; L. Trucco difensore di Giuffrida, Fioroni, Bruni, Sartoris; G.P. Zancan difensore di Vigna, Viriglio, Tridente, Favero, Bottiglieri, Bosco, Bodriti, Biancorosso, Bertolotti; A. Molinengo difensore di Matta Carlo

e Matta Giorgio; A. Annoni difensore di Rossi G., Bonvicini, Ciai, Lombardi, Lucifora, Albesano, Baglioni, Crescente, De Matteis, Mega, Russo A.; G. Brambilla Pisani difensore di Mazzola; M. Tropea difensore di Porastieri Molinari; C. Pizzosaro difensore di Camagni; S. Cellerino difensore di Feyrot; E. Festa, difensore di Mauro Velleda; G. Paletti difensore di Crossetto e Vacca; A. Foti difensore di Vegliacasa, D'Ursi Rosetta, D'Ursi Francesco; V. Durante difensore di Cevrero e Pautasso; M.G. Cavallo, Sostituto Processuale dell'avv. G. Dal Piume, difensore di Gallo e Zedda.

In data 13/12/1983

gli imputati BAGLIONI Enrico, LUCIFORA Umberto, MERCALLI Franco, RAMBAUDI Cesare, ROMBOLA' Cosmo, VETRONE Rosalba, VIGNA Enrico.

- Gli avvocati E. Gabrieli, difensore di Russo Palombi e Fagiano; R. Lamacchia, difensore di Azzalin, Matrinno, Esposito, Di Vanno; S. Catalano, difensore di Gambini, Waccher, Rampazzo; E. Guidetti Serra, difensore di Giuffrida, Moda, Schiopetto, Scavino, Nevi, Milanesi, Guttadauro, Freeman, Crescente, Bruzese, Bonvicini, Beretta, Petronella; E. Negri difensore di Bottiglieri; A. Perla difensore di Argentiero, Azzalin, Barbato, Bevione, Bignami, Bonicelli, Conti,

2899

Cornaglia, D'Elia, De Santi, De Stefano, Frassinetti,
Iemulo, Lucifora, Maggi, Manina, Maresca, Mastropas-
qua, Moschetti, Palmieri, Peirolo, Petrella, Re,
Roccazzella, Russo Silveria, Russo Palombi, Tosi,
Zambianchi; V. Chiusano, difensore di Marco Donat-Gat-
tini; A. Pilastò, difensore di Palmieri, D'Elia, Pe-
trella, Solimano, Borelli, Galmozzi, Roccazzella,
Ronconi, Segio, La Ronga, Scotoni, Polo, Palmero, Co-
sta, Argentiere, Iemulo, Erumi; R. Olivati, difenso-
re di Viecardi; C.P. Zancan, difensore di Favero, Bot-
tiglieri; G. Ghidoni, difensore di Barbato, Bignami,
Conti, Costa, La Ronga, Maggi, Manina, Maresca, Ma-
stropasqua, Peirolo, Re, Rosso Roberto, Russo Silve-
ria, Sciarrillo, Solimano, Tosi, Zambianchi, Zan-
naccher, Palmero; G. Beretta, difensore di Meregali
li
In data 17/12/1983
- l'imputato contumace al dibattimento ATTADIO Giu-
seppe.

IL CANCELLIERE

Con ordinanza in data 13/1/1984, notificata per ul-
timo all'imputato, il 17/1/84
il Tribunale di Torino - Sez. 1°
Penale - dichiarava inammissibile l'appello proposto
da Attadio Giuseppe per espressa rinuncia al grava-

2900

me.

IL CANCELLIERE

Con ordinanza in data 13/1/1984, comunicata al P.M.
in data 13/1/1984, il Tribunale di Torino - Sez. 1°
Penale - dichiarava inammissibile l'appello propo-
sto dal P.M. nei confronti dell'imputato Attadio
Giuseppe per espressa rinuncia al gravame.

IL CANCELLIERE

Sentenza passata in giudicato per ATTADIO Giuseppe
in data 21/1/1984.

IL CANCELLIERE

Estratte contumaciale notificato:

il 17/12/1983 agli imputati VIGNOLO Angelo, CODA
Franco, GIROTTI Olga, FRANDI Massimo, RAMPAZZO Na-
talino, RUSSO Alfredo, TRIDENTE Sebastiano, VEGLIA-
CASA Giovanni;
il 19/12/1983 agli imputati AUTINO Marcos e GUTTA-
DAURO Livio;
il 20/12/1983 agli imputati SARTORIS Celestino, MAZ-
ZUCATO Roberto, ROSSI Giuseppe;
il 21/12/1983 agli imputati ATTADIO Giuseppe e GAL-
LO Silvio;

2901

il 23/12/1983 agli imputati MODA Loreno, ALRESANO

Franco, GIAI Fabrizio, PENNACCHIO Antonio;

il 24/12/1983 all'imputato PICO Pasqualino;

il 27/12/1983 agli imputati MATTA Giorgio e VIGNA

Enrico;

il 28/12/1983 all'imputato LOMBARDI Vincenzo;

il 30/12/1983 agli imputati LARDO Vincenzo e MATTA

Carlo;

il 2/1/1984 agli imputati CEVRERO Rita, BRUZZESE

Nicodemo, PAUTASSO Dario, SERRA Maria Luisa;

il 3/1/1984 all'imputato PETRONELLA Luigi;

il 5/1/1984 all'imputata VIGHETTI Daniela;

il 9/1/1984 all'imputato ORSO GIACONE Luigi;

il 14/1/1984 all'imputato PALAZZI Gianni;

il 17/1/1984 all'imputata MAURO VELLEDA Maria;

il 31/1/1984 all'imputata DE SANTI Maria;

il 1/2/1984 all'imputato ROSSI Elvezio.

IL CANCELLIERE

Con ordinanze in data 9/11/1984, comunicata al P.M.

in data 9/11/1984, la III^o Corte d'Assise di Torino

dichiarava inammissibile l'appello proposto dal P.M.

nei confronti dell'imputato SUCCA Giuseppe, per e-

spressa rinuncia al gravame.

IL CANCELLIERE

2902

Sentenza passata in giudicato per SUCCA Giuseppe in

data 13/11/1984.

IL CANCELLIERE

La 2^a Corte d'Assise di Torino, con ordinanza del

18/12/1984, comunicata in pari data, ha dichiarato

inammissibile, per rinuncia al gravame, l'appello

del P.M. relativamente agli imputati AUTINO Marcos,

ARGENTIERO Gabriella, AZZALIN Mauro, BAGLIONI Enrico,

BERETTA Giorgio, BERTANI Fiammetta, BERTELOTTI Marco,

BODRIFI Alberto, BRUCALI Geminiano, BRUZZESE Nicodemo,

CAMAGNI Gian Oliviero, CEVRERO Rita, COSTA Mauri-

COBA Franco
zio, CRIPPA Giuseppe, D'ELIA Sergio, DE MATTEIS Mari-

lena, DE ROSA Franco, DI GIACOMO Donatella, ESPOSITO

Graziano, FAGIANO Marco, FAVERO Carlo, PICO Pasqua-

lino, PIGNONI Vincenza, FORASTIERI MOLINARI Diego,

GALLO Silvio, GALMOZZI Enrico, GAMEINI Aurelio, GI-

ROTTA Olga, GUTTADAURO Livio, LARDO Vincenzo, LOMBAR-

DI Vincenzo, MAURO VELLEDA Maria, MAZZOLA Umberto,

MAZZUCATO Roberto, MEGA Vittoriano, MEREGALLI Franco,

MISSERI Federico, PALAZZI Gianni, PAUTASSO Dario,

PENNACCHIO Antonio, PETRELLA Florinda, PETRONELLA

Luigi, PEYROT Ettore, PRANDI Massimo, RAMBAUDI Cesa-

re, RANPAZZO Natalino, ROMBOLA' Cosmo, ROSSI Giusep-

pe, RUSSO Alfredo, RUSSO Silveria, SALVI Paolo, SAN-

2903

DALO Roberto, SARTORIS Celestino, SCHIOFFETTO Gian Michele, SCIARRILLO Giuseppina, SCOTONI Gian Carlo, SERRA Maria Luisa, SQUIZZATO Gian Carlo, VIGNOLO Angelo, VIRIGLIO Giuseppina, VISCARDI Michele, ZAN Claudia, ZEDDA Sergio, BENEDETTI Sonia, BONICELLI Giuseppe, DE SANTI Mara, LONGO Ciro, POLO Giuseppe, ORSO GIACONE Luigi, ROSSI Elvezio, VIGHETTI Daniela, CERES Gerardo, RODIA Roberto

IL CANCELLIERE

In data 22/12/1984 sentenza passata in cosa giudicata nei confronti di CRIPPA Giuseppe, LARDO Vincenzo, ORSO GIACONE Luigi, ROSSI Elvezio, VIGHETTI Daniela, e BENEDETTI Sonia.

IL CANCELLIERE

Con ordinanza dell'11/1/1985, notificata per ultimo il 22/1/85, la 2° Corte d'Assise di Torino ha dichiarato inammissibile l'appello dell'imputato BRUGALI Geminiano, per tardiva presentazione dei motivi a sostegno del gravame stesso.

Sentenza passata in giudicato, in data 26/1/85, nei confronti dell'imputato BRUGALI Geminiano.

IL CANCELLIERE

Con ordinanza dell'11/1/1985, notificata per ultimo

2904

il 14/1/85, la 2° Corte d'Assise di Torino ha dichiarato inammissibile l'appello dell'imputata CEVRETO Rita, per tardiva presentazione dei motivi a sostegno del gravame stesso.

In data 18/1/85 sentenza passata in giudicato nei confronti dell'imputata CEVRETO Rita.

IL CANCELLIERE

Con ordinanza dell'11/1/85, notificata per ultimo il 21/1/85, la 2° Corte d'Assise di Torino ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dal difensore dell'imputato PICO Pasqualino per tardiva presentazione dei motivi a sostegno del gravame stesso.

In data 23/1/85 avverso la suddetta ordinanza è stato proposto ricorso per Cassazione dallo stesso imputato PICO Pasqualino.

IL CANCELLIERE

Con ordinanza del 10/1/1985 la 2° Corte d'Assise di Torino ha dichiarato inammissibili le impugnazioni proposte dagli imputati: 1) AUTINO Marcos; 2) BRUZZESE Nicodemo; 3) CODA Franco; 4) DE MATTEIS Marilena; 5) DE ROSA Franco; 6) GIROTTA Olga; 7) GUTTADAURO Livio; 8) LOMBARDI Vincenzo; 9) MAURO VELLEDA Maria; 10) MAZZUCATO Roberto; 11) MEGA Vittoriano; 12) PEN-

2907

La Corte d'Appello di Torino con ordin. 16/10/85
ammette De Rose Fausto alla liberazione condizio-
nale e ne ordina l'immediata scarcerazione.

R. Scognazzi
P. Melli

In Corte di Cassazione con sentenza del
10/11/85 ha respinto il ricorso dell'imputato
Fico Pasquale.

Il 10/11/85 sentenza finale in first inst
me' confronti di Fico Pasquale.

R. Conzatti
P. Melli

In 1° Corte di Appello di Torino, con
provvedimento del 22/12/86, art. 170 in
ultima l. 1/13/86, ha dichiarato inaccettabile
l'appello proposto dal Difensore dell'imputato
Gallo Silvio, in minima.

Il 12/3/86 sentenza finale in first inst

R. Conzatti
P. Melli

De 1° Corte d'Appello di Torino, con
sentenza 10/05/86 ha depurato il giudizio
di 1° grado, come qui di seguito integralmente
trascritto:

P. Q. M.

LA CORTE D'ASSISE D'APPELLO DI TORINO

V. gli artt. 523 e 213 C.P.P.,
in parziale riforma dell'impugnata sentenza,
qualificato il fatto di cui al capo 15 d'imputazione (morte del vi-
gile urbano Maria Bartoloneo) come omicidio preterintenzionale ag-
gravato ai sensi degli articoli 584 e 112 n. 1 C.P.P.;
qualificato il fatto ascritto al capo 108 d'imputazione (fatti rela-
tivi all'omicidio di Turilli Emanuele in via Millio¹ Torino) come
omicidio pluriaggravato ai sensi degli articoli 575, 577 n. 3, 112
n. 1 C.P.P.;
così modificate le rispettive rubriche;
così giudica:

nei confronti di ALBESANO FRANCO
dichiara non doversi procedere nei confronti dello stesso in ordine
ai delitti di cui ai capi 94 e 97 d'imputazione, in relazione alla
riconosciuta diminuzione di cui all'art. 4 della L. n. 15/1990, per
essere i reati estinti per intervenuta prescrizione; riduce la pena
ad anni 25 (venticinque) e mesi 1 (uno) di reclusione;
dichiara che i reati per i quali ebbe a riportare condanna con la
sentenza 25.6.1982 della Corte d'Assise d'Appello di Torino sono col-
legati con il vincolo della continuazione con i reati di cui al pre-
sente procedimento e determina l'aumento per la continuazione in an-
ni 2 (due) di reclusione fissando così la pena complessiva in anni
27 (ventisette) e mesi 1 (uno) di reclusione;

nei confronti di ARGENTIERO CAGRIELLA
dichiara che i reati a lui ascritti sono collegati con il vincolo del
la continuazione con i reati per i quali ebbe a riportare condanna ad
anni 16 di reclusione e L. 1.000.000= di multa dalla Corte d'Assise
d'Appello di Firenze con sentenza 1.2.1985 e determina l'aumento per
la continuazione in mesi due di reclusione;

nei confronti di AZZALINI MAURO
dichiara non doversi procedere nei confronti dello stesso in ordine
ai reati di cui ai capi 244, 245 e 248 per essere i reati estinti per
intervenuta prescrizione; dichiara altresì che i residui reati a lui
ascritti sono collegati con il vincolo della continuazione con i reati
per i quali ebbe a riportare condanna con sentenza 25.6.1982 della
Corte d'Assise d'Appello di Torino e determina l'aumento per la conti-
nuazione in mesi 4 (quattro) di reclusione;

nei confronti di BAGLIONI ENRICO
lo assolve da tutti i reati a lui ascritti per insufficienza di prove;

nei confronti di BARBATO CLAUDIO
dichiara non doversi procedere nei confronti dello stesso in ordi-
ne ai reati di associazione sovversiva di cui al capo 338 ed,
ai reati di cui ai capi 91, 92 e 207 per essere i reati estinti
per intervenuta prescrizione; lo assolve dalle imputazioni di cui
ai capi 339 e 340 per insufficienza di prove; riduce la pena in-
flittagli ad anni 5 (cinque) e mesi 1 (uno) di reclusione;

nei confronti di BERETTA GIORGIO
lo assolve da tutti i reati a lui ascritti per insufficienza di
prove;

nei confronti di BERTOLOTTI MARCO
dichiara non doversi procedere nei confronti dello stesso in ordi-
ne ai reati a lui ascritti ai capi 223, 224, 386 e 387 per essere
i reati estinti per intervenuta prescrizione; riduce la pena ad
anni 3 (tre) e mesi 5 (cinque) di reclusione;

nei confronti di BEVIONE RENATO
dichiara che i reati a lui ascritti sono uniti con il vincolo del-
la continuazione con quelli per cui ebbe a riportare condanna con
sentenza 25.6.1982 della Corte d'Assise d'Appello di Torino e de-
termina l'aumento per la continuazione in anni 1 (uno) di reclusio-
ne;

nei confronti di BIANCOROSSO VITO
dichiara non doversi procedere nei confronti dello stesso in ordine
al reato a lui ascritto al capo 245 per essere il reato estinto per
intervenuta prescrizione; determina la pena in anni 10 (dieci), mesi
5 (cinque) e giorni 15 (quindici) di reclusione;

nei confronti di BIGNANI MAURICE
confermata la condanna all'ergastolo, dichiara che i reati a lui a-
scritti sono collegati con il vincolo della continuazione con quelli
per cui ebbe a riportare condanna all'ergastolo con isolamento diurno
per mesi sei con sentenza 30.10.1984 della Corte d'Assise d'Ap-
pello di Roma e determina l'aumento per la continuazione in mesi 2
(due) di isolamento diurno;

nei confronti di BORELLI GIULIA
dichiara non doversi procedere nei confronti della stessa in ordine
ai reati ascritti ai capi 223, 224, 228, 229, 240 e 254 per essere
i reati estinti per intervenuta prescrizione; riduce la pena ad anni
25 (venticinque) e mesi 6 (sei) di reclusione;

nei confronti di BRUNI ALESSANDRO
lo assolve dai reati a lui ascritti per insufficienza di prove e ne

ordina l'immediata scarcerazione se non detenuto per altra causa;

nei confronti di CAVAGNI GIAN OLIVIERO
dichiara non doversi procedere nei confronti dello stesso in ordine ai reati di cui ai capi 72 e 73 ed al reato di apologia a commettere delitti comuni di cui al capo 74 per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione; dichiara che i residui reati sono collegati con il vincolo della continuazione a quelli già giudicati con sentenza in data 1.2.1985 della Corte d'Assise d'Appello di Firenze e determina l'aumento per la continuazione in mesi 6 (sei) di reclusione;

nei confronti di CASTIGLIONE ANGELO
dichiara che i reati a lui ascritti sono collegati con il vincolo della continuazione con quelli per cui ebbe a riportare condanna con sentenza 25.6.1982 della Corte d'Assise d'Appello di Torino e determina l'aumento per la continuazione in mesi 4 (quattro) e giorni 10 (dieci) di reclusione;

nei confronti di CONTI MARIA TERESA
dichiara la prevalenza delle già concesse attenuanti generiche sulle contestate aggravanti, riduce la pena ad anni 18 (diciotto) di reclusione; dichiara che i reati per cui ebbe a riportare condanna con la sentenza 25.6.1982 della Corte d'Assise d'Appello di Torino sono collegati con il vincolo della continuazione con quello più grave di cui al capo 169 del presente processo e determina l'aumento per la continuazione in anni 4 (quattro) di reclusione fissando la pena complessiva in anni 22 (ventidue) di reclusione;

nei confronti di CORNAGLIA PAOLO
dichiara che i reati a lui ascritti sono collegati con il vincolo della continuazione con quelli di cui alla sentenza 25.6.1982 della Corte d'Assise d'Appello di Torino e determina l'aumento per la continuazione in anni 3 (tre) e mesi 6 (sei) di reclusione;

nei confronti di COSTA MAURIZIO
lo assolve dai reati a lui ascritti per insufficienza di prove; e ne ordina l'immediata scarcerazione se non detenuto per altra causa;

nei confronti di CRESCENTE PIETRO
dichiara non doversi procedere nei suoi confronti in ordine al reato di cui al capo 245 per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione e riduce la pena inflittagli ad anni 3 (tre) e mesi 5 (cinque) di reclusione;

nei confronti di CROSETTO PIER GIORGIO
lo assolve dalle imputazioni di cui ai capi 201, 202, 203 e 204 per

insufficienza di prove; lo condanna per il reato di cui al capo 276, con la concessione delle attenuanti di cui agli artt. 62 n. 4 e 62 bis C.P., alla pena di anni 1 (uno) di reclusione e L. 500.000= (cinquecentomila) di multa; ordina che della condanna non sia fatta menzione nei certificati del casellario giudiziale sotto le comminatorie di legge;

nei confronti di D'ELIA SERGIO
dichiara che i reati a lui ascritti sono collegati con il vincolo della continuazione con quelli per cui ebbe a riportare condanna con la sentenza 1.2.1985 della Corte d'Assise d'Appello di Firenze e determina l'aumento per la continuazione in anni 1 (uno) di reclusione;

nei confronti di DE STEFANO CARMELINA
dichiara che i reati a lei ascritti sono collegati con il vincolo della continuazione con quelli per cui ebbe a riportare condanna con sentenza 27.11.1984 della Corte d'Assise d'Appello di Torino e determina l'aumento per la continuazione in anni 1 (uno) di reclusione;

nei confronti di DI GIACOMO DONATELLA
dichiara che i reati a lei ascritti sono collegati con il vincolo della continuazione con quelli per cui ebbe a riportare condanna con sentenza 25.6.1982 della Corte d'Assise d'Appello di Torino e determina l'aumento per la continuazione in mesi 10 (dieci) di reclusione;

nei confronti di DI VANO ANSELMO
riduce la pena inflittagli ad anni 3 (tre) e mesi 5 (cinque) di reclusione;

nei confronti di DONAT CATTIN MARCO
dichiara non doversi procedere nei suoi confronti in ordine alle imputazioni di cui ai capi 94, 97, 207, 224, 228 e 229, 309, 311 e 320 per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione e riduce la pena ad anni 7 (sette) e mesi 9 (nove) di reclusione;

nei confronti di D'URSI FRANCESCO
concede le attenuanti generiche e ritiene le stesse equivalenti alle contestate aggravanti; dichiara non doversi procedere nei suoi confronti in ordine alle imputazioni di cui ai capi 91, 92, 207 e 372 per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione; lo dichiara responsabile dei reati ascrittigli ai capi 132, 133, 134, 135, 136, 137, 349, 350, 351, 352, 353, 357, 358, 359, 360 e 361; riduce la pena inflittagli ad anni 30 (trenta) di reclusione; dichiara che i reati per cui ebbe a riportare condanna con le sentenze 25.6.1982 della Corte d'Assise d'Appello di Torino, 2.3.1983 della Corte d'Assise d'Appello di Torino, 11.5.1983 della Corte d'Assise d'Appello

di Torino, 4.12.1982 della Corte d'Appello di Torino; l.2.1985 della Corte d'Assise d'Appello di Firenze e 28.4.1983 del Tribunale di Lecce sono collegati con il vincolo della continuazione ai reati di cui al presente processo e non determina alcun aumento per la continuazione ai sensi dell'art. 78 C.P.; respinge l'istanza di scarcerazione avanzata dalla difesa di D'Urui Francesco;

nei confronti di D'URSI ROSETTA dichiara che i reati a lei ascritti sono uniti dal vincolo della continuazione con quello per cui ebbe a riportare condanna con sentenza 25.6.1982 della Corte d'Assise d'Appello di Torino e determina in anni 3 (tre) di reclusione l'aumento per la continuazione;

nei confronti di ESPOSITO GRAZIANO concede allo stesso le attenuanti generiche che dichiara equivalenti alle aggravanti contestate e riduce la pena inflittagli a quella di anni 4 (quattro), mesi 4 (quattro) di reclusione e L. 1.100.000= di multa;

nei confronti di FAGIANO MARCO gli concede le attenuanti generiche che dichiara equivalenti alle contestate aggravanti; dichiara non doversi procedere nei suoi confronti in ordine al reato di cui al capo 249 d'imputazione per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione; dichiara i residui reati a lui ascritti uniti dal vincolo della continuazione con quelli per i quali ebbe a riportare condanna con sentenza 27.11.1984 della 1° Corte d'Assise d'Appello di Torino e determina in anni 3 (tre) e mesi 5 (cinque) di reclusione e L. 300.000= (trecentomila) di multa l'aumento per la continuazione;

nei confronti di FAVERO CARLO lo assolve dall'imputazione di cui all'art. 9 della L. n. 497/1974 di cui al capo 260 d'imputazione per non aver commesso il fatto; dichiara non doversi procedere nei suoi confronti in ordine all'imputazione di cui al capo 259 d'imputazione per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione; riduce la pena ad anni 1 (uno) e mesi 6 (sei) di reclusione e L. 250.000 (duecentocinquantomila) di multa; dichiara che i reati per cui ebbe a riportare condanna con sentenza 19.4.1980 della Corte d'Assise d'Appello di Torino sono uniti con il vincolo della continuazione con i reati residui ascrittigli nel presente procedimento e aumenta la pena suddetta di mesi 10 (dieci) di reclusione e L. 100.000= di multa per la continuazione, fissando la pena complessiva in anni 2 (due) e mesi 4 (quattro) di reclusione e L. 350.000= di multa;

nei confronti di FIORONI VINCENZA riduce la pena inflitta ad anni 20 (venti) e mesi 1 (uno) di reclusione;

ne; dichiara che i reati per cui ebbe a riportare condanna con sentenza 22.6.1983 della Corte d'Assise d'Appello di Milano sono collegati con il vincolo della continuazione con quelli di cui al presente procedimento e aumenta la suddetta pena di anni 2 (due) di reclusione per la continuazione, fissando la pena complessiva in anni 22 (ventidue) e mesi 1 (uno) di reclusione;

nei confronti di FORASTIERI MOLINARI DIEGO lo assolve dalle imputazioni di cui ai capi 138, 139, 140 e 141 di imputazione per insufficienza di prove; lo condanna per i reati di cui ai capi 145, 147 e 148 concessigli le attenuanti generiche ritenute equivalenti alle contestate aggravanti alla pena di anni 4 (quattro) di reclusione e L. 1.400.000= di multa;

nei confronti di FRASSINETI LUCA riduce la pena inflittagli ad anni 8 (otto) e mesi 6 (sei) di reclusione;

nei confronti di FREEMAN PETER riduce la pena inflittagli ad anni 3 (tre) e mesi 8 (otto) di reclusione e L. 1.100.000= (un milione e centomila) di multa;

nei confronti di GALMOZZI ENRICO dichiara non doversi procedere nei suoi confronti in ordine alle imputazioni di cui ai capi 223, 224, 228, 229, 232, 249 e 366 per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione; riduce la pena inflitta a quella di anni 29 e mesi 6 di reclusione;

nei confronti di GAMBINI AURELIO riduce la pena ad anni 20 (venti) e mesi 1 (uno) di reclusione;

nei confronti di GIAI FABRIZIO lo dichiara responsabile dei reati di cui ai capi 357, 358, 359, 360 e 361; dichiara non doversi procedere nei suoi confronti in ordine alle imputazioni dell'art. 414 C.P. di cui ai capi 213 e 275 per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione; riduce la pena ad anni 18 (diciotto) e mesi 8 (otto) di reclusione; dichiara che i reati per i quali ebbe a riportare condanna con sentenza 25.6.1982 della Corte d'Assise d'Appello di Torino sono collegati con il vincolo della continuazione con i reati di cui al presente procedimento e determina l'aumento per la continuazione in anni 2 (due) di reclusione fissando così la pena complessiva in anni 20 (venti) e mesi 8 (otto) di reclusione;

nei confronti di GIUFFRIDA FRANCESCO riduce la pena inflittagli ad anni 6 (sei) e mesi 9 (nove) di reclusione;

2930

nei confronti di IEMILIO RAFFAELE
lo assolve per insufficienza di prove dalle imputazioni di cui ai capi 354, 355 e 356; dichiara che i reati a lui ascritti sono collegati con il vincolo della continuazione con quelli per cui ebbe a riportare condanna con sentenza 25.6.1982 della Corte d'Assise d'Appello di Torino e determina in anni 3 (tre) di reclusione l'aumento da operare sulla pena ivi inflittagli;

nei confronti di LARONGA BRUNO
confermata la condanna all'ergastolo dichiara che i reati per i quali ebbe a riportare condanna con sentenza 25.6.1982 della Corte d'Assise d'Appello di Torino, sentenza 24.4.1981 della Corte d'Appello di Milano, sentenza 1.2.1985 della Corte d'Assise d'Appello di Firenze sono collegati con il vincolo della continuazione con quelli ascrittigli nel presente procedimento e determina in mesi 2 (due) di isolamento diurno l'aumento per la continuazione;

nei confronti di LA SPINA SALVATORE
dichiara che i reati a lui ascritti sono collegati con il vincolo della continuazione con quelli per i quali ebbe a riportare condanna con sentenza 25.6.1982 della Corte d'Assise d'Appello di Torino e determina in anni 2 (due) l'aumento per la continuazione su quella pena;

nei confronti di LUCIFORA UMBERTO
assolve lo stesso dai reati a lui ascritti per insufficienza di prove;

nei confronti di MACCI GIANNI PIERO
dichiara non doversi procedere nei di lui confronti in ordine alle imputazioni di cui ai capi 63, 64, 67, 72 e 73 per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione; lo assolve dalle imputazioni di cui ai capi 66, 68 per insufficienza di prove; riduce la pena inflittagli a quella di anni 5 (cinque), mesi 7 (sette) e giorni 10 (dieci) di reclusione e Lire 580.000- (cinquecentottantamila) di multa;

nei confronti di MANINA GUIDO
dichiara non doversi procedere nei suoi confronti in ordine alle imputazioni di cui ai capi 63, 64, 67, 72 e 73 per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione; lo assolve per insufficienza di prove dai reati di cui ai capi 103, 104, 105, 129, 130, 131, 99, 100, 101 e 102; lo dichiara colpevole dei reati di cui ai capi 60 e 61 d'imputazione; ritenuti questi reati nonché tutti gli altri reati residui a lui ascritti uniti sotto il vincolo della continuazione con quelli per cui ebbe a riportare condanna con sentenza 1.2.1985 della Corte d'Assise d'Appello di Firenze determina in anni 5 (cinque) di reclusione l'aumento per la continuazione;

nei confronti di MARESCA FELICE
dichiara non doversi procedere nei suoi confronti in ordine alle im-

2931

putazioni di cui ai capi 244, 245, 249, 281, 234 per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione; dichiara che i residui reati a lui ascritti sono collegati con il vincolo della continuazione con quelli per cui ebbe a riportare condanna con sentenza 11.3.1979 della Corte d'Assise di Torino e determina in anni 3 (tre) e Lire 300.000- (trecentomila) di multa l'aumento per la continuazione;

nei confronti di MASTROPASQUA FILIPPO
dichiara che i reati a lui ascritti sono collegati con il vincolo della continuazione con quelli per i quali ebbe a riportare condanna con sentenza 25.6.1982 della Corte d'Assise d'Appello di Torino e determina in anni 3 (tre) di reclusione e Lire 350.000- (trecentocinquantomila) di multa l'aumento per la continuazione;

nei confronti di MATRINO GERARDO
dichiara che i reati a lui ascritti sono collegati con il vincolo della continuazione con quelli per i quali ebbe a riportare condanna con sentenza 25.6.1982 della Corte d'Assise d'Appello di Torino e determina in anni 1 (uno) di reclusione l'aumento per la continuazione;

nei confronti di MAZZOLA UMBERTO
dichiara non doversi procedere nei suoi confronti in ordine alle imputazioni di cui ai capi 72, 73, istigazione a commettere delitti comuni di cui al capo 74 per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione; riduce la pena inflittagli ad anni 5 (cinque) e mesi 11 (undici) di reclusione;

nei confronti di MILANESI STEFANO
dichiara non doversi procedere nei di lui confronti in ordine alle imputazioni di cui ai capi 249 e 254 per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione; riduce la pena inflittagli ad anni 3 (tre) e mesi 11 (undici) di reclusione;

nei confronti di MISSEDI FEDERICO
dichiara che i reati a lui ascritti sono collegati con il vincolo della continuazione con quelli per cui ebbe a riportare condanna con sentenza 1.2.1985 della Corte d'Assise d'Appello di Firenze e determina l'aumento di quella pena per la continuazione in mesi 2 (due) di reclusione;

nei confronti di MIDA LORENZO
lo assolve dalle imputazioni di cui ai capi 37, 38, 39 e 40 per insufficienza di prove; riduce a mesi 1 (uno) di reclusione la pena inflittagli;

nei confronti di MOSCHETTI STEFANO
gli concede le attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti contestate e riduce di conseguenza la pena ad anni 5 (cinque) e mesi 6 (sei) di reclusione e Lire 1.200.000- di multa; lo dichiara interdetto

per anni cinque dai pubblici uffici;

nei confronti di NEVI RINALDO

dichiara che i reati a lui ascritti sono collegati con il vincolo della continuazione con quelli per cui ebbe a riportare condanna con sentenza 25.6.1982 della Corte d'Assise d'Appello di Torino e determina in anni 1 (uno) e mesi 6 (sei) l'aumento per la continuazione;

nei confronti di PALMIERI SALVATORE

dichiara che i reati ascrittigli sono collegati con il vincolo della continuazione con quelli per cui ebbe a riportare condanna con sentenza 1.2.1985 della Corte d'Assise di Firenze e determina in mesi 2 (due) di reclusione l'aumento per la continuazione;

nei confronti di PANTASSO DARIO

dichiara che i reati ascrittigli sono collegati con il vincolo della continuazione con quelli per cui ebbe a riportare condanna con sentenza 1.2.1978 del Tribunale di Torino e determina in mesi 3 (tre) e lire 60.000 (sessantamila) l'aumento per la continuazione;

nei confronti di PEIROLI BRINDO

dichiara che i reati per cui ebbe a riportare condanna con sentenza 25.6.1982 della Corte d'Assise d'Appello di Torino sono collegati con il vincolo della continuazione con quelli a lui ascritti e determina in anni 3 (tre) di reclusione l'aumento per la continuazione, fissando la pena complessiva in anni 10 e mesi 6 di reclusione;

nei confronti di PETRELLA FLORINDA

dichiara che i reati ascrittigli sono collegati con il vincolo della continuazione con quelli per cui ebbe a riportare condanna con la sentenza 1.2.1985 della Corte d'Assise d'Appello di Firenze e determina in anni 1 (uno) di reclusione e Lire 100.000 (centomila) di multa l'aumento per la continuazione su quella pena;

nei confronti di RANHAUDI CESARE

dichiara non doversi procedere nei suoi confronti in ordine ai reati di cui ai capi 244, 245 e 248 per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione; concede la diminuzione di cui all'art. 98 C.P.; riduce per i residui reati la pena ad anni 2 (due), mesi 3 (tre) e giorni 10 (dieci) di reclusione; dichiara che i reati per i quali ebbe a riportare condanna con sentenza 19.4.1980 della Corte d'Assise d'Appello di Torino sono collegati con il vincolo della continuazione con quelli di cui al presente procedimento e determina in anni 1 (uno) di reclusione l'aumento per la continuazione, fissando così la pena complessiva in anni 3 (tre), mesi 3 (tre) e giorni 10 (dieci) di reclusione;

nei confronti di RAMPAZZO NATALINO

dichiara che i reati per i quali ebbe a riportare condanna con sentenza

25.6.1982 della Corte d'Assise d'Appello di Torino sono collegati con il vincolo della continuazione con quelli di cui al presente procedimento e determina in anni 1 (uno) di reclusione l'aumento per la continuazione fissando così la pena complessiva in anni 6 (sei) e mesi 3 (tre) di reclusione;

nei confronti di RE MARCO

dichiara che i reati ascrittigli sono collegati con il vincolo della continuazione con i reati per i quali ebbe a riportare condanna con sentenza 25.6.1982 della Corte d'Assise d'Appello di Torino e determina in anni 1 (uno) e mesi 6 (sei) di reclusione l'aumento per la continuazione su quella pena;

nei confronti di ROCCAZZELLA ADRIANO

dichiara non doversi procedere nei suoi confronti in ordine alle imputazioni di cui ai capi 63, 64, 67, 72, 73, 309 e 311 per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione; riduce la pena inflittagli a quella di anni 13 (tredici) e mesi 5 (cinque) di reclusione; dichiara che i reati per i quali ebbe a riportare condanna con sentenza 27.11.1984 della Corte d'Assise d'Appello di L'Aquila, 14.3.1980 della Corte d'Appello di L'Aquila e 1.2.1985 della Corte d'Assise d'Appello di Firenze sono collegati con il vincolo della continuazione con quelli di cui al presente procedimento e determina in anni 9 (nove) di reclusione l'aumento per la continuazione fissando così la pena complessiva in anni 22 e mesi 5 (cinque) di reclusione; dichiara Roccazzella interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e legalmente;

nei confronti di ROMOLA' OSWINDO

dichiara non doversi procedere nei suoi confronti in ordine alle imputazioni di apologia di delitti comuni di cui al capo 275 e di associazione sovversiva di cui al capo 338 per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione; lo assolve per insufficienza di prove dalle imputazioni di cui ai capi 339 e 340; previa concessione dell'attenuante del valore lieve per il reato di ricettazione, lo condanna per il detto reato, nonché per il delitto di apologia di delitti contro la personalità dello Stato, unificati sotto il vincolo della continuazione, alla pena di anni 2 (due) e giorni 15 (quindici) di reclusione;

nei confronti di RONCONI SUSANNA

la dichiara colpevole dei delitti di cui ai capi 223, 224, 225, 385, 386, 387; la assolve dai capi 94, 95, 96 e 97 per insufficienza di prove; confermata la condanna all'ergastolo dichiara che i reati per i quali ebbe a riportare condanna con la sentenza 25.6.1982 della Corte d'Assise d'Appello di Torino e 20.2.1980 della Corte d'Assise di Torino sono collegati con il vincolo della continuazione con quelli di cui al presente procedimento e determina in mesi 3 (tre) di isolamento diurno l'aumento per la continuazione;

2934

nei confronti di ROSSO ROBERTO
lo assolve per insufficienza di prove dalle imputazioni di cui ai capi 94, 95, 96 e 97; confermata la condanna all'ergastolo, dichiara che i reati per i quali ebbe a riportare condanna con le sentenze 27.11.1984 della Corte d'Assise d'Appello di Torino e 26.10.1981 della Corte d'Appello di Torino sono collegati con il vincolo della continuazione con i reati di cui al presente procedimento e determina in mesi 3 (tre) di isolamento diurno l'aumento per la continuazione;

nei confronti di RUSSO SILVERIA
confermata la condanna all'ergastolo, dichiara che i reati per i quali ebbe a riportare condanna con le sentenze 25.6.1982 della Corte d'Assise d'Appello di Torino, 24.4.1981 della Corte d'Appello di Milano e 1.2.1985 della Corte d'Assise d'Appello di Firenze sono collegati con il vincolo della continuazione con quelli di cui al presente procedimento e determina in mesi 3 (tre) di isolamento diurno l'aumento per la continuazione;

nei confronti di RUSSO PALOMBI BRUNO
dichiara che i reati per i quali ebbe a riportare condanna con le sentenze 1.2.1985 della Corte d'Assise d'Appello di Firenze e 10.12.1984 della Corte d'Assise d'Appello di Torino sono collegati con il vincolo della continuazione con i reati di cui al presente procedimento e determina in anni 5 (cinque) di reclusione l'aumento per la continuazione fissando in anni 30 di reclusione la pena complessiva;

nei confronti di SALVI PAOLO
dichiara che i reati di cui al presente procedimento sono collegati con il vincolo della continuazione con quelli di cui alla sentenza 25.6.1982 della Corte d'Assise d'Appello di Torino e determina in mesi 4 (quattro) di reclusione l'aumento per la continuazione su quella pena;

nei confronti di SANDALO ROBERTO
dichiara non doversi procedere nei suoi confronti in ordine alle imputazioni di cui ai capi 309 e 311 per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione; riduce la pena ad anni 7 (sette) e mesi 6 (sei) di reclusione;

nei confronti di SCAVINO MARCO
dichiara non doversi procedere nei suoi confronti in ordine alle imputazioni di cui ai capi 223, 224, 232, 228, 284, 286, 387 per i reati estinti per intervenuta prescrizione; lo dichiara responsabile dei delitti di cui ai capi 385, 386, 225, 235, 236, 237, 238, 240; conferma in anni 4 (quattro) e mesi 10 (dieci) di reclusione l'aumento per la continuazione;

2935

nei confronti di SCHIOPETTO GIANNICHELE
dichiara che i reati ascritti gli sono collegati con il vincolo della continuazione con quelli per i quali ebbe a riportare condanna con sentenza 25.6.1982 della Corte d'Assise d'Appello di Torino e determina in mesi 4 (quattro) di reclusione l'aumento per la continuazione;

nei confronti di SCIARRILLO GIUSEPPINA
dichiara che i reati ascritti sono collegati con il vincolo della continuazione con quelli per i quali ebbe a riportare condanna con sentenza 25.6.1982 della Corte d'Assise d'Appello di Torino e determina l'aumento per la continuazione in anni 2 (due) di reclusione su quella pena;

nei confronti di SCOTTONI GIANCARLO
dichiara non doversi procedere nei suoi confronti in ordine ai reati di cui ai capi 94 e 97 d'imputazione per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione; riduce la pena inflittagli ad anni 29 (ventinove) e mesi 10 (dieci) di reclusione; dichiara che i reati per i quali ebbe a riportare condanna con le sentenze 1.2.1985 della Corte d'Assise d'Appello di Firenze e 8.10.1980 della Corte d'Appello di Bologna sono collegati con il vincolo della continuazione con quelli di cui al presente procedimento e determina, tenuto conto dei limiti di cui all'art. 78 C.P., in anni 30 (trenta) la pena complessiva;

nei confronti di SECIO SERGIO
lo assolve per insufficienza di prove dalle imputazioni di cui ai capi 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 151, 152 e 153; confermata la condanna all'ergastolo, dichiara che i reati di cui al presente procedimento sono collegati con il vincolo della continuazione con quelli di cui alla sentenza 30.10.1984 della Corte d'Assise d'Appello di Roma e determina in mesi 2 (due) di isolamento diurno l'aumento per la continuazione su quella pena;

nei confronti di SERRA MARIA LUISA
lo assolve per insufficienza di prove dall'imputazione di cui all'art. 21 della L. n. 110/1975 relativa ai capi 301 e 390 e la condanna alla pena di mesi 9 (nove) di reclusione e Lire 150.000= (centocinquanta-mila) di multa per i reati residui ascritti;

nei confronti di SOLIMANO NICOLA
lo assolve per insufficienza di prove dalle imputazioni di cui ai capi 151, 152 e 153; dichiara non doversi procedere nei suoi confronti in ordine alle imputazioni di cui ai capi 228, 229, 232, 244, 245, 249 e 387 per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione; lo dichiara colpevole dei reati di cui ai capi 235, 236, 237, 238, 239, 240 d'imputazione; riduce la pena ad anni 28 (ventotto) di reclusione;

8336

nei confronti di TOSI LIVIANA
 le concede le attenuanti generiche che dichiara equivalenti alle contestate aggravanti e la condanna alla pena di anni 29 (ventinove) di reclusione; dichiara che i reati per i quali ebbe a riportare condanna con le sentenze 24.11.1980 del Tribunale di Torino, 3.3.1982 della Corte d'Assise di Torino, 25.6.1982 e 27.11.1984 della Corte d'Assise d'Appello di Torino e 1.2.1985 della Corte d'Assise d'Appello di Firenze sono collegati con il vincolo della continuazione con i reati di cui al presente procedimento e, tenuto conto dei limiti dell'art. 78 C.P., fissa la pena complessiva in anni 30 (trenta) di reclusione;

nei confronti di TRIDENTE SEBASTIANO
 lo assolve per insufficienza di prove dall'imputazione di violazione dell'art. 21 della L. n. 110/1975 di cui al capo 292; lo condanna per i residui reati alla pena di anni 2 (due) di reclusione e lire 600.000= (seicentomila) di multa; dichiara condonata interamente anche la pena pecuniaria ai sensi del D.P.R. n. 413/1978; revoca il mandato di cattura n. 246/1981 del 26.5.1981 emesso dal G.I. del Tribunale di Torino nei suoi confronti;

nei confronti di VACCA ROBERTO
 gli riduce la pena ad anni 5 (cinque) e mesi 5 (cinque) di reclusione; ne dichiara l'interdizione temporanea dai pubblici uffici;

nei confronti di VEGLIAGASA GIOVANNI
 ne dichiara l'interdizione perpetua ed interdizione legale; dichiara che i reati per i quali ebbe a riportare condanna con le sentenze 25.6.1982 della Corte d'Assise d'Appello di Torino e 28.7.1982 della Corte d'Assise di Torino sono collegati con il vincolo della continuazione con i reati di cui al presente procedimento e determina in anni 7 (sette) di reclusione l'aumento per la continuazione, fissando così la pena complessiva in anni 20 di reclusione;

nei confronti di VETRONE ROSALBA
 dichiara che i reati per i quali ebbe a riportare condanna con sentenza 25.6.1982 della Corte d'Assise d'Appello di Torino sono collegati con il vincolo della continuazione con quelli di cui al presente procedimento e determina in mesi 7 (sette) di reclusione l'aumento per la continuazione fissando così la complessiva pena in anni 4 (quattro) di reclusione;

nei confronti di VIGNA ENRICO
 lo dichiara responsabile dei reati di cui ai capi 349, 350, 351, 352, 353, 357, 358, 359, 360 e 361 ed aumenta la pena inflittagli ad anni 4 (quattro) di reclusione;

nei confronti di WACCHER CLAUDIO
 dichiara che i reati per i quali ebbe a riportare condanna con sentenza 10.12.1984 Corte d'Assise d'Appello di Torino sono collegati con il vincolo della continuazione con quelli di cui al presente

8337

procedimento e determina in anni 2 (due) di reclusione l'aumento per la continuazione fissando così in anni 7 (sette) e mesi 10 (dieci) di reclusione la pena complessiva;

nei confronti di ZAMBIANCHI PAOLO
 dichiara non doversi procedere nei suoi confronti in ordine all'imputazione di cui al capo 330 per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione ed elimina la relativa pena dell'arresto; dichiara che i reati per i quali ebbe a riportare condanna con sentenza 25.6.1982 della Corte d'Assise d'Appello di Torino, 11.2.1982 della Corte d'Assise d'Appello di Milano e 1.2.1985 della Corte d'Assise d'Appello di Firenze sono collegati con il vincolo della continuazione con quelli di cui al presente procedimento e, tenuto conto dei limiti dell'art. 78 C.P., non apporta alcun aumento per la continuazione;

nei confronti di ZAN CLAUDIA
 concede alla predetta le attenuanti generiche che dichiara prevalenti sulle aggravanti contestate, riduce la pena ad anni 5 (cinque) e mesi 8 (otto) di reclusione; dichiara che i reati per i quali ebbe a riportare condanna con la sentenza 25.6.1982 della Corte d'Assise d'Appello di Torino sono collegati con il vincolo della continuazione con i reati di cui al presente procedimento e determina in anni 2 (due) l'aumento per la continuazione fissando così la pena complessiva in anni 7 (sette) e mesi 8 (otto) di reclusione;

Conferma nei confronti dei sopraddetti imputati nel resto la sentenza impugnata;

Conferma in toto la sentenza nei confronti di BERTANI FLAMETTA, BONICELLI GIUSEPPE, BONVICINI ALBERTO, BOSCO ROSALBA, BOTTIGLIERI PASQUALINO, DE SANTI MARIA, LONGO CIRO, MATA CARLO, MATA GIORGIO, MEREGALLI FRANCO, PALAZZI GIANNI, PALMERO GIORGIO, PEYROT ETTORE, POLO GIUSEPPE, PRANDI MASSIMO, RUSSO ALFREDO, SACCO LANZONI DANIELE, SARTORIS CELESTINO, VINIGLIO GIUSEPPINA, VISCARDI MICHELE, ZEDA SERGIO e condanna gli stessi oltre VIGNA in solido al pagamento delle spese processuali.

V. l'art. 499 C.P.P.

condanna Donat Cattin, Laroga, Mazzola, Bonconi, Rosso, Russo Palombi, Segio, Solimano e Viscardi al rimborso delle spese processuali sostenute dalle parti civili Bellone Paola, Alessandrini Marco, Alessandrini Bruno, Alessandrini Alessandro, Alessandrini Rosalba, Alessandrini Mirella, nel presente giudizio, spese ed onorari che liquida in complessive lire 1.500.000=; e alla parte civile Alessandrini Ennio, spese che liquida in lire 300.000=; Condanna Albessano, Segio, Laroga, Russo Silveria, Bigrami, Pio-

2838

rni, Bertani, Rosso, Borelli, Ronconi, Gambini e Viscardi al rimborso delle spese processuali sostenute dalle parti civili Berizzi Bianca, Galli Alessandra e Galli Carla nel presente giudizio, spese ed onorari che liquida in complessive Lire 1.500.000-;

Condanna Donat Cattin, Laronga, Mazzola, Ronconi, Rosso, Russo Palombi, Segio, Solimano, Viscardi, Albesano, Bertani, Bignami, Borelli, Fioroni, Gambini, Russo Silveria, Galozzi, Gial, Scotoni al rimborso delle spese processuali sostenute dalle parti civili Ministero di Grazia e Giustizia e Ministero degli Interni, nel presente giudizio, spese ed onorari che liquida in complessive Lire 1.500.000-;

Condanna Albesano, Bignami, Conti, Gial, Laronga, Rosso, Sandalo, Segio, Zambianchi e Tosi al rimborso delle spese processuali sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Ghiglieno Giorgio e Ghiglieno Alberto, spese ed onorari che liquida in lire 1.000.000-;

Condanna Fagiolo, Galozzi e Milanese al rimborso delle spese processuali sostenute dalla parte civile Istituto Autonomo delle Case Popolari di Torino in persona del suo legale rappresentante nel presente giudizio, spese che liquida in complessive Lire 500.000-;

Condanna Albesano, Azzalin e Di Giacomo al rimborso delle spese processuali sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Comune di Rivoli in persona del Sindaco pro tempore, spese ed onorari che liquida in complessive Lire 500.000-;

Condanna Albesano, Biancorosso, Bignami, Donat Cattin, D'Ursi Francesco, Gial, Giuffrida, Sandalo, Solimano, Vacca al rimborso delle spese processuali sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Cassa di Risparmio di Torino in persona del suo legale rappresentante, spese ed onorari che liquida in Lire 500.000-;

Condanna Gial, Laronga, Russo Silveria, Scotoni, Bignami, Vacca, Donat Cattin al rimborso delle spese processuali sostenute nel presente giudizio dalla parte civile D'Angiullo Gaetano, spese ed onorari che liquida in complessive Lire 500.000-;

Condanna Gial, Laronga, Russo Silveria, Scotoni, Bignami, Vacca, al rimborso delle spese processuali sostenute nel presente processo dalle parti civili Iurilli Alfredo e Almazzo Elvira in Iurilli, spese ed onorari che liquida in complessive Lire 500.000-;

Condanna Laronga e Russo Silveria al rimborso delle spese processuali sostenute nel presente procedimento dalla Associazione Provinciale Dirigenti Aziende Industriali nella persona del legale rappresentante, spese ed onorari che liquida in complessive Lire 250.000-;

Condanna Albesano, Biancorosso, Bignami, Donat Cattin, D'Ursi Francesco, Gial, Giuffrida, Sandalo, Solimano, Vacca e Rosso al pagamento delle spese processuali sostenute nel presente procedimento dalle parti civili Mana Maria, Mana Angela e Mana Giacomo, spese ed onorari che liquida in complessive lire 1.500.000-.

Torino, li 10 maggio 1986

IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(Costanze Marchionni)

Costanze Marchionni

IL PRESIDENTE
(Ugo Iannibelli)

Ugo Iannibelli

IL CANCELLIERE
D. ZACCARI

2838

Depositate in Cancelleria oggi -7 LUG 1986

Il Cancelliere

Contro la suesata sentenza hanno proposto ricorso per cassazione:

- 1'imputato ALBESANO FRANCO con atto del 10.5.86 e l'avv. A. Anzoni di Torino, suo difensore, con atto del 13.5.86;
- 1'imputata ARGENTUERO GABRIELLA con atto del 12.5.86;
- 1'imputato AZZALIN MAURO con atto del 12.5.86 e l'avv. R. Lamacchia di Torino, suo difensore, con atto del 10.5.86;
- 1'avv. Bianca Guidetti Serra di Torino, difensore di BAGLIONI Enrico, con atto del 10.5.86;
- 1'imputato BARBATO CLAUDIO con atto del 12.5.86 e l'avv. R. Lamacchia di Torino, suo difensore, con atto del 10.5.86;
- 1'avv. B. Guidetti Serra di Torino, difensore di BERETTA GIORGIO, con atto del 13.5.86;
- 1'imputata BERTANI FIAMMENTA con atto del 13.5.86;
- 1'avv. G.P. Zancan di Torino, difensore di BERTOLOTTI MARCO, con atto del 13.5.86;
- 1'imputato BEVIONE RENATO con atto del 12.5.86 e l'avv. G.P. Zancan, suo difensore, con atto del 13.5.86;
- 1'imputato BIANCOROSSO VITO con atto del 12.5.86 e l'avv. G.P. Zancan di Torino, suo difensore, con atto del 13.5.86;
- 1'imputato BIGNAMI MAURICE con atto del 12.5.86 e l'avv. L. Trucco di Torino, suo difensore, con atto del 10.5.86;
- 1'imputata DONELLI GIULIA con atto del 12.5.86 e l'avv. A. Finato, suo difensore, con atto del 12.5.86;
- 1'imputata BOSCO ROSALBA con atto del 13.5.86 e l'avv. G.P. Zancan, suo difensore, con atto del 13.5.86;
- 1'avv. C.P. Zancan di Torino, difensore di BOTTIGLIERI PASQUALINO, con atto del 13.5.86;
- 1'imputato CAVAGNI GIAN OLIVIERO con atto del 12.5.86;
- 1'imputato CASTIGLIONE ANGELO con atto del 12.5.86 e l'avv. L. Longhetto di Torino, suo difensore, con atto del 12.5.86;
- 1'imputata CONTI MARIA TERESA con atto del 12.5.86 e gli avv. R. Lamacchia e G. Tortonese, entrambi di Torino, suoi difensori, con atti del 10.5.86 e 12.5.86;

- 2340
- l'imputato CORPAGLIA PAOLO con atto del 12.5.86 e l'avv. G. Leone di Firenze, suo difensore, con atto del 13.5.86;
 - l'imputato COSTA MALRIZIO con atto del 13.5.86;
 - l'avv. B. Guidetti Serra di Torino, difensore di CRESCENTE PIETRO, con atto del 10.5.86;
 - l'avv. P.C. Costanzo di Pinerolo, difensore di CROSETTO PIENGIORGIO con atto del 12.5.86;
 - l'imputato D'ELIA SERGIO con atto del 12.5.86;
 - l'imputata DE STEFANO CARIELINA con atto del 13.5.86 e l'avv. G.P. Zancan di Torino, suo difensore, con atto del 13.5.86;
 - l'imputata DI GIACCO DONATELLA con atto del 13.5.86;
 - l'avv. R. Lamacchia di Torino, difensore di DI VANNO ANSELMO, con atto del 10.5.86;
 - l'avv. V. Chiusano di Torino, difensore di DONAT CATTIN MARCO, con atto del 13.5.86;
 - l'imputato D'URSI FRANCESCO con atto del 13.5.86 e l'avv. A. Foti di Torino, suo difensore, con atto del 13.5.86;
 - l'imputata D'URSI ROSETTA con atto del 12.5.86 e l'avv. A. Foti di Torino, suo difensore, con atto del 13.5.86;
 - l'avv. R. Lamacchia di Torino, difensore di ESPOSITO GRAZIANO, con atto del 10.5.86;
 - l'imputato FAGLIANO MARCO con atto del 13.5.86 e l'avv. E. Gabrielli di Avellino, suo difensore, con atto del 12.5.86;
 - l'avv. G.P. Zancan di Torino, difensore di FAVERO CARLO, con atto del 13.5.86;
 - l'imputata FIORONI VINCENZA con atto del 12.5.86 e l'avv. L. Trucco di Torino, suo difensore, con atto del 10.5.86;
 - l'imputato FORASTIERI MOLINARI DIEGO con atto del 13.5.86 e gli avv. A. Fierro di Torino e G. Beretta di Milano, suoi difensori, con atti del 12 maggio 1986 e 13 maggio 1986;
 - l'avv. A. Filastò di Firenze, difensore di FRASSINETI LUCA, con atto del 13.5.86;
 - l'avv. B. Guidetti Serra di Torino, difensore di FREDMAN PETER, con atto del 10.5.86;
 - l'imputato GALDIZZI ENRICO con atto del 16.5.86 e l'avv. A. Filastò di Firenze, suo difensore, con atto del 12.5.86;
 - l'avv. S. Catalano di Torino, difensore di GAMBINI AURELIO, con atto del 12.5.86;

- 2341
- l'imputato GIAI FABRIZIO con atto del 10.5.86 e l'avv. A. Annoni di Torino, suo difensore, con atto del 13.5.86;
 - gli avv. B. Guidetti Serra e L. Trucco, entrambi di Torino, difensori di GIUFFRIDA FRANCESCO, con atti in data 10.5.86;
 - l'imputato IEMULO RAFFAELE con atto del 12.5.86 e l'avv. G. Leone di Firenze, suo difensore, con atto del 13.5.86;
 - l'imputato LARONGA BRUNO con atto del 12.5.86 e gli avv. L. Trucco di Torino e A. Filastò di Firenze, suoi difensori, con atti del 10.5.86 e 12.5.86;
 - l'imputato LA SPINA SALVATORE con atto del 12.5.86;
 - l'avv. A. Annoni di Torino, difensore di LUCIFORA UMBERTO, con atto del 13.5.86;
 - l'imputato MAGGI GIANNI PIERO con atto del 12.5.86 e l'avv. A. Filastò di Firenze, suo difensore, con atto del 13.5.86;
 - l'imputato MANINA GUIDO con atto del 13.5.86 e l'avv. R. Lamacchia di Torino, suo difensore, con atto del 10.5.86;
 - l'imputato MARESCA FELICE con atto del 12.5.86 e gli avv. B. Guidetti Serra di Torino e G. Leone di Firenze, suoi difensori, con atti del 10.5.86 e 13.5.86;
 - l'imputato MASTROPASQUA FILIPPO con atto del 12.5.86 e l'avv. A. Fierro di Torino, suo difensore, con atto del 12.5.86;
 - l'imputato MATRENO GERARDO con atto del 12.5.86 e l'avv. R. Lamacchia di Torino, suo difensore, con atto del 10.5.86;
 - l'avv. A. Molinengo di Torino, difensore di MATTA CARLO, con atto del 12.5.86;
 - l'avv. A. Molinengo di Torino, difensore di MATTA GIORGIO, con atto del 12.5.86;
 - l'imputato MAZZOLA UMBERTO con atto del 12.5.86 e l'avv. G. Brambilla Pisoni di Milano, suo difensore, con atto del 13.5.86;
 - l'avv. G. Beretta di Milano, difensore di MEREGALLI FRANCESCO, con atto del 12.5.86;
 - l'avv. B. Guidetti Serra di Torino, difensore di MILANESI STEFANO, con atto del 10.5.86;
 - l'avv. B. Guidetti Serra di Torino, difensore di MODA LORENO, con atto del 13.5.86;
 - l'avv. R. Lamacchia di Torino, difensore di MOSCHETTI STEFANO, con atto del 10.5.86;
 - l'avv. B. Guidetti Serra di Torino, difensore di NEVI RINALDO, con atto del 10.5.86;

- l'imputato PALMIERI SALVATORE con atto del 12.5.86;
- l'avv. V. DURANTE di Torino, difensore di PAUTASSO DARIO, con atto del 13.5.86;
- l'imputato PETROLO BRUNO con atto del 12.5.86 e l'avv. R. Lamacch di Torino, suo difensore, con atto del 10.5.86;
- l'imputata PETRELLA FLORINDA con atto del 12.5.86 e gli avv.ti G. Leone e A. Filastò, entrambi di Firenze, suoi difensori, con atti del 13.5.86;
- l'avv. A. Russo di Torino, difensore di RAMBAUDI CESARE, con atto del 13.5.86;
- l'avv. S. Catalano di Torino, difensore di RINPAZZO NATALINO, con atto del 12.5.86;
- l'imputato RE MARCO con atto del 14.5.86 e l'avv. R. Lamacchia di Torino, suo difensore, con atto del 10.5.86;
- l'imputato ROCCAZZELLA ADRIANO con atto del 12.5.86 e l'avv. R. Lamacchia di Torino, suo difensore, con atto del 10.5.86;
- l'imputato ROMBOLA' Cosmo con atto del 13.5.86 e l'avv. L. Tartaglino di Torino, suo difensore, con atto del 10.5.86;
- l'imputata RONCONI SUSANNA con atto del 12.5.86 e l'avv. R. Lamacchia di Torino, suo difensore, con atto del 10.5.86;
- l'imputato ROSSO ROBERTO con atto del 12.5.86 e gli avv.ti V. Enrichens e L. Trucco, entrambi di Torino, suoi difensori, con atti del 10.5.86;
- l'avv. A. Annoni di Torino, difensore di RUSSO ALFREDO, con atto del 13.5.86;
- l'imputata RUSSO SILVERIA con atto del 12.5.86 e gli avv.ti V. Enrichens e L. Trucco, entrambi di Torino, suoi difensori, con atti del 10.5.86;
- l'imputato RUSSO PALOMBI BRUNO con atto del 12.5.86 e gli avv.ti E. Gabrieli di Avellino e G. Leone di Firenze, suoi difensori, con atti del 12.5.86 e 13.5.86;
- l'avv. G.V. Gabri di Torino, difensore di SACCO LANZONI DANIELE, con atto del 12.5.86;
- l'avv. G.V. Gabri di Torino, difensore di SANDALO ROBERTO, con atto del 12.5.86;
- l'avv. L. Trucco di Torino, difensore di SARTORIS CELESTINO, con atto del 10.5.86;
- l'avv. B. Guidetti Serra di Torino, difensore di SCAVINO MARCO, con atto del 10.5.86;

- l'avv. B. Guidetti Serra di Torino, difensore di SCHIOPETTO GIAMBU CHELE, con atto del 10.5.86;
- l'imputato SCOTTONI GIANCARLO con atto del 12.5.86 e l'avv. L. Trucco di Torino, suo difensore, con atto del 10.5.86;
- l'imputato SECIO SERGIO con atto del 12.5.86 e l'avv. R. Lamacchia di Torino, suo difensore, con atto del 10.5.86;
- l'imputato SOLIMANO NICOLA con atto del 12.5.86 e gli avv.ti G. Leone e A. Filastò, entrambi di Firenze, suoi difensori, con atti del 13.5.86 e 12.5.86;
- l'imputata TOSI LIVIANA con atto del 12.5.86 e gli avv.ti V. Enrichens e R. Lamacchia, entrambi di Torino, suoi difensori, con atti del 10.5.86;
- l'avv. G.P. Zancan di Torino, difensore di TRIDENTE SEBASTIANO, con atto del 13.5.86;
- l'avv. A. Foti di Torino, difensore di VEGLIACASA GIOVANNI, con atto del 13.5.86;
- l'imputata VETRONE ROSALBA con atto del 13.5.86 e l'avv. A. Fierro di Torino, suo difensore, con atto del 12.5.86;
- l'avv. G.P. Zancan di Torino, difensore di VIGNA ENRICO, con atto del 13.5.86;
- gli avv.ti G.P. Zancan e G. Tortonese, entrambi di Torino, difensori di VIRIGLIO GIUSEPPINA, con atti del 13.5.86;
- l'imputato VISCARDI MICHELE con atto del 12.5.86 e l'avv. R. Olivati di Bergamo, suo difensore, con atti del 12.5.86;
- l'imputato WACCHER CLAUDIO con atto del 12.5.86 e l'avv. G. Dandino di Monza, suo difensore, con atto del 12.5.86;
- l'imputato ZAMBIANCHI PAOLO con atto del 13.5.86 e l'avv. V. Enrichens di Torino, suo difensore, con atto del 10.5.86;
- l'imputata ZAN CLAUDIA con atto del 12.5.86 e l'avv. P. Cirillo di Milano, suo difensore, con atto del 13.5.86.

Il Procuratore Generale della Repubblica di Torino, in persona del Dr. Vincenzo Pochettino, nei confronti di: BERETTA GIORGIO, COSTA MAURIZIO, CROSETTO PIERGIOORGIO, D'URSI FRANCESCO, FORASTIERI MOLINARI DIEGO, LUCIFORA UMBERTO, MODA LORENZO, SECIO SERGIO e SOLIMANO NICOLA, con atto del 12 maggio 1986.

La parte civile MANA GIACOMO nei confronti di: ALEESANO FRANCO, BIANCOROSSO VITO, BIGNAMI MAURICE, DONAT CATTIN MARCO, D'URSI FRANCESCO, GLAI FABRIZIO, GIUFFRIDA FRANCESCO, SANDALO ROBERTO, SOLIMANO NICOLA, VACCA ROBERTO, ROSSO ROBERTO, con atto del 13.5.86.

IL CANCELLIERE *[firma]*

2344

SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO:

per BONICELLI GIUSEPPE - BONVICINI ALBERTO - BRUNI ALESSANDRO -

PALMERO PIERGIORGIO - SCIANRILLO GIUSEPPINA dal 14.5.1986.

IL CANCELLIERE
[Signature]

NOTIFICATI ESTRATTI CONTUMACIALI A: PEYROT ETTORE - RUSSO ALFREDO (ex art. 170 C.P.P.) - SANTORIS CELESTINO - ZEDDA SERGIO in data 14.7.1986.

IL CANCELLIERE
[Signature]

La Procura Generale della Repubblica presso la Corte Federale di Appello di Milano con prov. del 19.8.86, ha dichiarato la punibilità delle custodie cautelare subite da HEREGALI Francesco dal 24-10-85 al 11-11-85. — Il Cancelliere *[Signature]*

La Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Torino con provvedimento del 11.11.86, nei confronti del ALBERGARELLI *[Signature]*

- 1) 25-6-82 - Corte App. Torino;
- 2) 3-3-82 - Corte App. Torino;
- 3) 23-11-84 - Corte App. Torino;

Ha dichiarato la pena completa nelle misure di A2046 mil. 7 L.V. A2, firmando la decisione il 19-5-80 e la rivedendo il 16-11-80. Il segretario *[Signature]*

2995

La Corte di Appello di Torino, con sentenza n. 1112/87 ha dichiarato estinta la pena nei confronti di De Rosa Franco e revocato la misura di sicurezza.

Il Cancelliere *[Signature]*

La Corte di Appello di Torino, con provvedimento 19/3/87, ha dichiarato decaduto A9 di cui viene e la pena accolta nell'interdizione dei P.P.UV. In A5 si rapporta alla condanna come se fosse inflitta a Gnatto Olpe.

Il Cancelliere *[Signature]*

La Corte di Appello di Torino, con provvedimento 19/3/87, ha dichiarato decaduto A2 di cui viene e la pena accolta nell'interdizione dei P.P.UV. In A5, si rapporta alla condanna come se fosse determinata dal provvedimento di cui è.

Il Cancelliere *[Signature]*

La Procura Generale di Torino, con provvedimento n. 679/86-R.E.S. del 14/3/87, ha emanato la condanna ripetuta da LASPINA Salvatore, in attesa della sentenza finale:

- 1) Sent. 25/6/82 - C. App. Appello To / per riforma sent. 28/2/82
 - 2) " 9/12/83 - C. App. Torino (" " 4/5/12/82 72502)
 - 3) " 10/5/86 - C. App. App. To (" " 4/10/83)
- ha dichiarato la pena completa in A8 nel 1982, con decorrenza 7/8/82 e la revocando il 18/9/80.

Il Cancelliere *[Signature]*

9346

La 1^a Corte d'Amir d'Appello di Torino, con provvedimento del 27/4/87, ha respinto alla pena accessoria dell'interdizione da PP.VV. in perpetuo, o legale davanti l'espersione sulla pena inflitta a Esposito Giuseppe con la sentenza 10/5/86 della Corte d'Amir d'Appello di Torino, quella della interdizione temporanea da PP.VV. per mesi 5.

Il Compilatore
M

La 2^a Corte d'Amir d'Appello di Torino, con provvedimento del 5/5/87, ha revocato nel compimento ex De Rosa Franco, il beneficio della sospensione condizionale della pena con la sentenza 11/7/82 Tribunale di Palermo.

il segretario
M

La 3^a Corte d'Amir di Torino (la 2^a Amir non in Torino) con ordinanza del 8/5/87 ha: decretato sulla comparsa pena di 10.6 e f. 700.000 di multa inflitta a Vignale Angelo, in un 3 di recl. e f. 50.000 o l'elemento ex art. 21cp. p. v. libello la pena aggravata (capo 55 dell'espersione) in un 1 di recl. e f. 25.000 di multa, quella p. v. libello conmutata da f. 10 e l'interdizione di anni.

9347

capo (52); in mesi 1 di recl. e f. 25.000 di multa quella p. v. libello la pena aggravata (capo 55) in mesi 1 di recl. quella p. v. libello la pena aggravata (capo 54); ha dichiarato altresì conmutata in relazione alla pena comparsa, come non fu in pena con la sent. 10/12/83 della C. Amir di Torino, la pena di un 3 di recl. e f. 50.000 di multa.

il segretario
M

La 3^a Corte d'Amir d'Appello con provvedimento 12/5/87, ha rinviato la pena inflitta a Vignale Giuseppe con sent. 10/5/86, in A.L. 106 e p. v. libello.

il segretario
M

La 2^a Corte Assise d'Appello di Torino in applicazione della legge 18/2/87 o 31 (invece a favore di chi si associa dal peccato) nei confronti Scatoni Giancarlo ha diminuito la pena di mesi sei di recl. inflitta allo Scatoni con la sentenza in quella di mesi 1 di recl.; e quella di anni trenta di recl. inflitta con sent. 10/5/86 della Corte Assise App. To in quella di

9.12.87
M

di multa
(cap. 56)
no
sotto
fura
sent.
me
no
3)
sotto
Unif. s.
recl.
no
7
cino
3H
P
corlo
bu
20
di
80
di

anni ventidue e mesi sei di reclusione
Il Cancelliere
La 1.ª Corte Assise Appello Salerno, con provvedimento del 3.7.87, nei confronti di Massimo Felice, ha determinato:
1) la pena di anni sei di reclusione e l. 800.000 di multa inflitta al Massimo Felice con sent. 19.1.80 della Corte Assise Appello Salerno in quella di anni quattro di reclusione e l. 800.000 di multa;
2) quella di anni uno di reclusione inflitta con sent. 22.11.82 del Trib. di Napoli in quella di mesi otto di reclusione;
3) quella di anni sei e mesi dieci di reclusione e l. 800.000 di multa inflitta con sent. 1.2.85 Corte Ass. App. Firenze parzialmente riformata dalla Corte di Cassazione in quella di anni quattro e mesi quattro sei e giorni 30 di reclusione e l. 800.000 di multa;
4) quella di anni uno e mesi sei di reclusione e l. 1 milione di multa inflitta con sent. 1.12.85 Corte App. Genova in quella di anni uno di

reclusione e l. 666.667 di multa;
5) quella di anni tre di reclusione e l. 200.000 di multa inflitta con sent. 10.5.86 Corte Ass. App. Salerno in quella di anni due reclusione e l. 200.000 di multa.
Il Cancelliere

La Procura della Repubblica di Torino, con provvedimento di cumulo al 25/1/87, in relazione alle seguenti sentenze, nei confronti di O'Vittor Franceschi:
1) sent. 2/10/86 C. Ass. App. Napoli;
2) n. 12/1/85 C. Ass. App. Brescia;
3) n. 26/3/84 C. Appello Torino;
4) n. 17/1/85 Trib. di Torino L. Torino;
5) n. 10/5/86 C. Ass. App. Torino, in riforma della precedente sentenza, passata in giudicato il 4/11/86; A 30 nel p. acc. in reclusione/risarcimento e multa pena la condanna inflitta con la sentenza 25/1/82, 2/3/83, 11/5/82 nella C. Cass. Appello Torino; 4/12/82 nella C. Cass. Torino; 1/3/85 C. Cass. Appello Firenze; 28/1/83 Tribunale (acc.);
6) sent. 11/7/85 C. Cass. Torino;
La retroscrittura la compiono per le seguenti O'Vittor Franceschi: A 30 nel p. 2.500.000 di multa. Finito la licenza della pena con retroscrittura

20
36

col 3/12/81 (data uscita) e la fine della stessa
el 3/12/2011.

ii Segretario
P. R. 17

1111
Finanze

La 1° Corte d'Appello di Torino, con provvedimento
8/7/87, nei confronti di Tenuolo Roberto, la rinviata;
1) quella di A.F.M. 8 vel e f. 600.000 di multa
più interdenunce perquisite dal P.P.U.V. infilata con sent. 10/2/88
Tribunale di Firenze, in favore di A.S. n. 3 pp. 10 vel.
e f. 200.000 di multa, più interdenunce Tempresse to P.P.U.V.
più A.S.

1111
Finanze

2) quella di A.11 al raddoppio + interdenunce perquisite
dal P.P.U.V. infilata con sent. 25/6/82 P. Amx Appello TO
in quella di A.S. n. 6 vel. più interdenunce perquisite
dal P.P.U.V.

1111
Finanze

3) quella di n. 6 vel. infilata con sent. 11/11/82
Tribunale di Torino, in quella di n. 4 raddoppiate.

1111
Finanze

4) quella di A.3 vel e f. 200.000 di multa, infilata
col sent. 2/5/86 P. Appello Firenze, in quella
di A.2 vel e f. 200.000 di multa.

1111
Finanze

5) quella di A.1 n. 6 vel. e f. 100.000 di multa
infilata con sent. 18/6/85 Trib. Sassari, in quella
di A.1 vel e f. 60.000 di multa;

- 6) quella di n. 6 vel. infilata con sent. 8/2/86
P. Amx Appello Roma, in quella di n. 4 vel.
- 7) quella di A.3 raddoppiata infilata con sent.
10/5/86 P. Amx Appello Torino, in quella di
A.2 raddoppiata.

ii Segretario
P. R. 17

La 3° Corte di Appello di Torino, con provvedimento
2/10/87 in riferimento al fine di A.16 al raddoppio
e f. 1.000.000 di multa più interdenunce perquisite
dal P.P.U.V. e Opale durante la fase, infilata
al Tribunale di Genova con sent. 1/2/85
P. Amx Appello Firenze, in quella di A.12
di vel e f. 250.000 di multa + fut. P.P.U.V.
e Opale durante la fase;

la fase di A.1 di vel infilata con sent. 29/5/84
P. App. Firenze in quella di n. 8 vel.;
la fase di n. 3 vel. infilata con sent. 10/5/86
P. Amx App. TO, in quella di n. 3 vel.

ii Segretario
P. R. 17

La 3^a Corte d'Appello di Torino, con provvedimento 5/10/87, nei confronti del Sottosegretario Generale ha dichiarato decaduto ex DPR 865/86, Art. 1 la reclutamento e l'attribuzione degli A3 P.P.U.V. nella parte riservata del provvedimento in data 25/9/87.

Il Segretario
F. M. G.

La 1^a Corte d'Appello di Appello con decisione del 5/10/87, nei confronti di Secondo Gropino ha dichiarato decaduto ex DPR 865/86, Art. 1 del 100.000 di multa e l'attribuzione ex P.P.U.V. di A5 e legge durante la fase di cui al punto 1. in data 18/2/87.

Il Segretario
F. M. G.

La 2^a Corte d'Appello di Appello di Torino, con provvedimento 5/10/87, nel interpretazione del provvedimento 4/11/87 ha stabilito la fase accorciata dell'attribuzione per legge dei P.P.U.V. applicata nei confronti di Maurice Fabre con n. 1/2/85 e di un App. Finanziario, l'attribuzione temporanea dei P.P.U.V. X A 5 e l'eliminazione la fase accorciata nei confronti temporanea dei P.P.U.V. applicata con n. 10/5/80 la parte 1^a.

Il Segretario
F. M. G.

La 3^a Corte d'Appello di Appello di Torino, con provvedimento 17/11/87, ha dichiarato la fine di cui 2. la reclutazione in fatto e l'attribuzione con n. 10/5/86 la parte 1^a in fatto che in 1. di reclutazione.

quella di A3 e cui 2. di reclutazione e cui 3. di reclutazione in fatto con n. 9/1/86 e Appello App. Finanziario in fatto di A2 e p. 60 di reclutazione e cui 2. di reclutazione di A 15 e p. 60 di reclutazione e p. 1. di reclutazione di multa; in fatto con n. 1/2/85 e di un App. Finanziario in fatto di A 10 e cui 3. di reclutazione e p. 750.000 di multa.

Il Segretario
F. M. G.

La 1^a Corte d'Appello di Appello di Torino con provvedimento 3/12/87, ha dichiarato decaduto ex 2. di reclutazione e la fase accorciata dell'attribuzione per legge; in applicazione del DPR 865/86 nei confronti di Maurice Fabre.

Il Segretario
F. M. G.

9554

La 1^a Corte di Amici d'Amelio con ordinanza
 3/12/87 commette la fase cautelativa dell'epilato
 + esami di laboratorio di cui a Prognosi.
 Nonie con la sent. 20/10/84 l. Amici d'Amelio Roma
 1/15/86 l. Amici d'Appello To in quella di A30h uclonone
 con l'interdizione perpetua per P.P.V. e gli altri
 la pena.
 Diminuisce la pena di A23 con 6 l. uclonone
 e un 5 di onesto + interdizione perpetua per P.P.V.
 la pena surcata la pena e la parte di epilato per A3
 infallibile di Prognosi con sent. 11/2/83 l. Amici d'Appello
 in quella di A17 e un 7 e un 15 di uclonone con 3
 e un 23 di onesto. pena uclonone la pena occasionale
 e la uclonone di uclonone.
 La pena di A22 con 6 l. uclonone + interdizione perpetua
 per P.P.V. la pena surcata la pena e la parte di epilato
 di A3 infallibile con sent. 14/5/82 l. Amici d'Appello
 Torino in quella di A17 uclonone, pena uclonone
 la pena occasionale e la uclonone di uclonone.
 La pena di A23. In uclonone + interdizione perpetua
 per P.P.V. la pena surcata la pena e la parte di epilato
 per un 3 infallibile con sent. 25/6/82 l. Amici
 d'Appello Torino in quella di A6 con 6 di uclonone
 + interdizione per P.P.V. e la pena surcata la pena.

9555

La pena di A5 uclonone e f. 250.000 di multa
 + interdizione per P.P.V. infallibile con sent. 2/1/84
 l. Amici d'Appello Bologna in quella di A3 con 6
 di uclonone e f. 500.000 di multa + interdizione
 Temporanea per P.P.V. per Amici 5.
 La pena di A12 uclonone e f. 2 milioni di multa
 + interdizione legale durante la pena infallibile
 con sent. 1/2/85 l. Amici d'Appello Firenze
 in quella di A8 di uclonone e f. 1.335.335 di multa
 pena uclonone la pena occasionale.
 La pena di A4 di uclonone infallibile con sent.
 2/10/85 l. Amici d'Appello in quella di A2 di uclonone.
 la pena uclonone
 di A5
 La 1^a Corte di Amici d'Amelio di Torino
 con provvedimento n. 22/4/89 in uclonone
 del DPR 865/86 nei confronti di Paolo Bonello,
 Dichiaro confermati A1 di uclonone
 in Amici alla pena uclonone con frangimento
 di Amelio del 8/4/89.
 la pena uclonone
 di A5

9290

La Procura Generale della Repubblica
di Torino con provvedimento 2/4/82 n° 401/82 RGS.
nei confronti di Bruno Rossetto, ha unificato
le conferme riprodotte in relazione alle seguenti
sentenze:

- 1) Sent. 16/12/82 - Pretore Chivasso -
- 2) " 5/4/84 - C. App. Napoli -
- 3) " 29/2/84 - C. App. L'Aquila -
- 4) " 10/5/86 - C. App. Torino (C. di C. App. Torino 10/10/82)

Torino causa della istruttoria in legge, istruttoria
una fine complessiva di Lit. 3.000.000
del Lit. 200.000 Lit. in fine accennate
in istruttoria
P.M.S.

La 3° Corte di Appello di Milano con ordinanza
9/6/88, ha dichiarato esecutorie le fine
in favore di Costa Franco con sent. 10/12/83
C. App. TO, 1/2/85 C. App. Appello Firenze,
20/3/86 C. App. Milano, nella misura rispet-
tivamente di Lit. 3.000.000 e Lit. 500.000 mila,
Lit. 600.000 e Lit. 1.000.000 mila, e Lit. 300.000 e
100.000 f. mila, mancanti per la intera fine
esecutorie.
in istruttoria
P.M.S.

9291

La Procura Generale della Repubblica
con provvedimento di numero 10 (518/82 RGS
del 12/10/88 ha unificato le conferme riprodotte
da Costa Franco in relazione alle seguenti
sentenze:

- 1) 10/12/83 - C. App. di Torino -
- 2) 21/4/83 C. App. di Firenze - 9/2/85 C. App. App. App. App.
- 3) 20/3/86 - C. App. di Milano -

istruttoria in fine complessiva di Lit. 3.000.000
Torino causa della istruttoria in legge
Lit. 300.000 mila e Lit. 1.500.000 mila
in istruttoria
P.M.S.

La 1° Corte di Appello di Bari, con ordinanza
15/12/88, recepisce l'adempimento applicato nella
misura di Lit. 600.000 mila, in confronti
di Horace Felce con sent. 9/2/83 Tribunale Rimini
di diritto et non confermate, in favore dello
stesso Horace o suoi Lit. 865/86, Lit. 1
di riduzione in relazione alle fine come
cumulate dal P.G. di Bari con provvedimento
del 22/11/88
in istruttoria
P.M.S.

728

La 2^a Corte di Roma di Appello di Torino
con provvedimento 18/1/89 in applicazione
del DPR 865/86 dichiara confiscati
la parte di casa e utensili nella
causale riportata da Frumetti
con aut. 18/4/89.

in replica

La 2^a Corte di Roma di Appello di Torino
con provvedimento 11/1/89 dichiara confiscati
(ex DPR 865/86) la parte riportata di somma
di relazione, nella causale riportata
da Alessi Federico con aut. 18/4/89 e parte
Corte di Roma di Appello.

in replica

La 2^a Corte di Roma di Appello di Torino
con provvedimento 20/1/89 in applicazione
del DPR 865/86, dichiara confiscati
la parte relativa al conto 3 e ff 12 nel
nella causale riportata da Reines
con aut. 18/4/89.

in replica

4962

La 2^a Corte di Roma di Appello di Torino
con provvedimento 20/1/89 in applicazio-
ne del DPR 865/86 dichiara
confiscati la parte economica dell'inter-
relazione di parte relativa la parte
nella causale riportata dal
Frumetti luce con aut. 18/4/89

in replica

La 2^a Corte di Roma di Appello di Torino
con provvedimento 16/1/89 in applicazione
del DPR 865/86 dichiara confiscati
la parte di 720000 di multa, nella
causale riportata da Esposito Giacomo
con aut. 18/4/89

in replica

La 2^a Corte di Roma di Appello
di Torino, con provvedimento
18/1/89, in applicazione del DPR
865/86, dichiara confiscati
la parte economica dell'interrelazione
della fattoria di parte per cui compare
nella causale riportata dal
Vigna con aut. 18/4/89. in attuazione
es parte -

in replica

La 2^a Corte di Appello di Torino
con provvedimento 2/2/80, dichiarò
condannato la fine di aver 2 nel
corte condanna riportata da Roberto
Roberto con sentenza 19/4/89
risulti la fine economia Tempore.

IL COLLABORATORE
GIURISTICO
M. G. G.

La Procura Generale della Repubblica
di Torino, con provvedimento n. 844/89
R.E.S. del 5/2/80, ha unificato le
condanne riportate alle Reques Panno
in relazione alle seguenti sentenze:
1^o sent. 22/6/88 e App. Milano.
2^o " 19/4/89 " " " Torino;
oltre le opportune rettifiche di legge
determinali la fine condanna che
esporre in aver 22, nel 6 al f 3 rubric
+ multa + fine economia.

IL COLLABORATORE
GIURISTICO
M. G. G.

La 1^a Corte di Appello di Torino
con provvedimento 15/2/80, in virtù
25m del P.R. 865/86, dichiarò
condannato la fine di aver 2 nel
corte condanna riportata da Coraggio
Paolo con sent. 19/4/89 e prima
Appello To, nonché la fine economia
substantiva legge P.R.V.

IL COLLABORATORE
GIURISTICO
M. G. G.

La 2^a Corte di Appello di Torino
con provvedimento 11.4.90, corregge
la sentenza in data 19.4.89 relativi-
vamente alle sanzioni inflitte
al condannato della Quarta del.
Escluso la fine in aver 5 e aver
3 nel in luogo della fine di aver
6 di cui unid.

IL COLLABORATORE
GIURISTICO
M. G. G.

2864

La 2ª Corte d'Appello di Torino, con provvedimento 14/6/90 emesso nei confronti di GIUFFRIDA Francesco, dichiarava esonerata, ex DPR 865/86, la sua assessoria Temporanea sulla condanna riportata dal fratello con sentenza 19-4-85 della Corte d'Appello di To

M. Carrelli
C. M.

La 2ª Corte d'Appello di Torino, con provvedimento emesso in data 11-7-90:

ex DPR 865/86
- dichiarava esonerata la sua assessoria della interdizione. Dopo durante la sua sulla condanna riportata da CANINA Guido con sent. 19-4-89 C. App. To;
- dichiarava, ex DPR 75/90, omisi per ammissibile i seguenti reati, eliminando la relativa pena, reato a D'ELIA Sergio:

1) minacce e estorsione e P.O. di cui alla sent. 17-2-77 Trib. di Firenze, per mesi 4 e giorni 5 di reclusione
2) Tentata rapina di cui a sent. 16-6-79 Corte

Appello Firenze, per mesi 8 di reclusione

3) Estorsione e P.O. di cui a sent. 16-12-85 Corte Appello Firenze, per mesi 4 di reclusione

4) Violenza privata di cui a sent. 11/1/80 Corte Appello Firenze, per anni 1 e mesi 6 di reclusione

- dichiarava omisi per ammissibile, ex DPR 75/90,

2865

il reato di minacce a P.O. di cui alla sentenza 9/2/79 del Tribunale di Rimini, rinviata nel reato di estorsione con il 20/6/89 nei confronti di KARESCA Felice della Proc. Gen. della Repubblica di Torino col eliminare la relativa pena di mesi 6 di reclusione per omi esigibile; dichiarava esonerata ex DPR 865/86 un ulteriore anno di reclusione sulla sua esigibile a KARESCA Felice con sent. 19/4/89 Corte App. Torino.

- dichiarava esonerata ex DPR 865/86 la pena di £ 450.000 di multa sulla condanna riportata da FERRINO Marco con sent. 19-4-89 Corte App. Torino

- dichiarava esonerata ex DPR 865/86 la pena di 1 anno di reclusione sulla condanna riportata da FRIANI Massimo con sent. 19/4/89 Corte d'Appello di Torino, nonché la sua assessoria Temporanea.

M. Carrelli
C. M.

7805

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

con sentenza 8.5.1987, dichiarava la nullità del giudizio di appello e della sentenza 10/5.1986 della Corte di Assise di Appello di Torino ed ordinava trasmettersi gli atti alla stessa Corte di Assise di Appello di Torino per il giudizio e con ordinanza in data 13.7.1988, accoglieva l'istanza di ricasazione del Presidente e del Consigliere a latere della 1^a sezione della Corte de Assise di Appello di Torino e rimetteva gli atti alla 2^a sezione della Corte di Assise di Appello di Torino.

- 409 -

LA 2 CORTE D'ASSISE DI APPELLO DI TORINO, con sentenza 19.4.1989 ha definito il giudizio di secondo grado come qui di seguito integralmente riportato:

LA CORTE

P.Q.M.

Visto l'art. 90 C.P.P. dichiara non doversi procedere nei confronti di Buglioni Enrico e BRUNI Alessandro perchè già prosciolti dai reati loro rispettivamente ascritti con sentenza 10/5/86 della Corte di Assise di Appello di Torino divenuta nei loro confronti irrevocabile.

Visti gli artt. 523 e 544 C.P.P., giudicando in sede di rinvio, in parziale riforma della sentenza 10/12/83 della Corte di Assise di Torino, qualificati il fatto di cui al capo 15 come omicidio preterintenzionale aggravato ai sensi degli artt. 584 e 11 n. 1 C.P. e il fatto di cui al capo 108 come omicidio plurimo aggravato ai sensi degli artt. 575, 577 n. 3, 112 n. 1 C.P., così modificate le rispettive rubriche:

- concesse ad ALBESANO Franco, in concorso con la già riconosciuta diminvente di cui all'art. 4 legge 15/80, anche le attenuanti generiche, dichiara non doversi procedere nei suoi confronti in ordine ai reati di cui ai capi 1, 5, 10, 12, 14, 16, 18, 30, 31, 40 (limitatamente al furto), 86, 94, 97, 99, 105, 134, 136, 137, 153, 176, 177, 179, 183, 185, 188, 190, 199, 201, 219, 222, 271, 277, 278, 323, 341, 343, 346, 347, 348, 351, 352, 353, 363, 364, 366, 367, 371, 380, 381 nonché 11, 32, 102, 178, 189, 200, 213, 279 e 382 (limitatamente alla istigazione a delinquere e 2, 9, 38, 85, 95, 100, 104, 130, 133, 152, 170, 175, 187, 197, 203, 268, 322, 345, 350, 362, 370 e 379 (escluse le distrazioni di armi di cui all'art. 21 legge 110/75 e la detenzione e porto di armi da guerra) perchè estinti per prescrizione;

ritenuti i residui fatti oggetto del presente procedimento uniti ai sensi dell'art. 81 C.P. con quelli irrevocabilmente giudicati con le sentenze 26/5/87 e 27/6/88 Corte Assise Appello Milano, 3/3/82 Corte Assise Torino, 25/6/82 Corte Assise Appello Torino, 27/11/84 Corte Assise Appello Torino e 1/3/85 Corte Appello Brescia, determina la pena per l'unico reato continuato, assorbente quello già inflitto, in anni venti di reclusione;

- concesse ad ARGENTIERO Gabriella le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e ritenuti i fatti oggetto del presente procedimento uniti ai sensi dell'art. 81 C.P. con quelli irrevocabilmente giudicati con le sentenze 1.2.85 Corte Assise Appello Firenze e 29/5/85 Corte Appello Firenze, determina la pena per l'unico reato continuato assorbente quelle inflitte in anni sedici e mesi quattro di reclusione e Lire 1.000.000 di multa e, riconosciuta la diminuzione di cui alla Legge 34/87, la riduce ad anni dodici e mesi tre di reclusione e Lire 750.000 di multa;

- dichiara non doversi procedere nei confronti di AZZALIN Mauro in ordine ai reati di cui ai capi 5, 244, 245, 246, 278 (esclusa l'apologia di reato), 352 e 353 perchè estinti per prescrizione; ritenuti i residui fatti oggetto del presente procedimento uniti ai sensi dell'art. 81 C.P. con quelli irrevocabilmente giudicati con la sentenza 25/6/82 Corte Assise Appello Torino, determina la pena per l'unico reato continuato assorbente quella già inflitta, in anni tre e mesi nove di reclusione e, riconosciuta la diminuzione di cui alla Legge 34/87, la riduce ad anni due e mesi sei di reclusione;

- assolve BARBATO Claudio dalle imputazioni di cui ai capi 339 e 340 per insufficienza di prove e dichiara non doversi procedere nei suoi confronti in ordine ai reati di cui ai capi 91, 92, 207 e 338 (limitatamente alla associazione sovversiva) perchè estinti per prescrizione; ritenuti i residui fatti oggetto del presente procedimento uniti ai sensi dell'art. 81 C.P. con quelli irrevocabilmente giudicati con la sentenza 19.4.84 Corte Appello Torino, determina la pena per l'unico reato continuato assorbente quella già inflitta in anni cinque e mesi quattro di reclusione; elidina la dichiarazione d'interdizione perpetua dai pubblici uffici e interdizione legale e lo dichiara interdetto dai pubblici uffici per anni cinque;

- assolve BERETTA Giorgio da tutte le imputazioni ascrittegli per insufficienza di prove;

- dichiara non doversi procedere nei confronti di BERTANI Fiammetta in ordine ai reati di cui ai capi 6, 8, 269, 271 nonché 7 e 268 (esclusa la distrazione d'arma di cui all'art. 21 Legge 110/75) perchè estinti per prescrizione; ritenuti i residui fatti oggetto del presente procedimento uniti ai sensi dell'art. 81 C.P. con quelli irrevocabilmente giudicati con la sentenza 27.6.88 Corte Assise Appello Milano, aumenta la pena inflittale con tale sentenza nella misura di anni tre di reclusione;

- dichiara non doversi procedere nei confronti di BERTOLOTTI Nereo in ordine ai reati di cui ai capi 223, 224, 386 e 387 perchè estinti per prescrizione e ridetermina la pena per il residuo reato continuato in anni tre, mesi quattro e giorni quindici di reclusione;

- dichiara non doversi procedere nei confronti di BEVIONE Renato in ordine ai reati di cui ai capi 298, 300, 302, 378 perchè estinti per prescrizione; ritenuti i residui fatti oggetto del presente procedimento uniti ai sensi dell'art. 81 C.P. con quelli irrevocabilmente giudicati con le sentenze 25.6.82 e 27.11.84 Corte Assise Appello Torino, determina la pena per l'unico reato continuato assorbente quelle già inflitte, in anni sei e mesi sei di reclusione e, riconosciuta la diminuzione di cui alla Legge 34/87, la riduce ad anni quattro e mesi quattro di reclusione;

- dichiara non doversi procedere nei confronti di BIANCOROSSO Vito in ordine ai reati di cui ai capi 12, 51, 54, 56, 219, 245 e 285 (limitatamente al furto perchè estinti per prescrizione); ritenuti i residui fatti oggetto del presente procedimento uniti ai sensi dell'art. 81 C.P. con quelli irrevocabilmente giudicati con la sentenza 21.4.81 Corte Appello Torino, determina la pena per l'unico reato continuato, assorbente quella già inflitta, in anni dieci e mesi sei di reclusione e Lire 30.000 di multa e, riconosciuta la diminuzione di cui alla Legge 34/87, la riduce ad anni sette di reclusione e Lire 20.000 di multa;

- concesse a BIGNAMI Maurice le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, dichiara non doversi procedere nei suoi confronti in ordine ai reati di cui ai capi 5, 8, 10, 12, 40 (limitatamente al furto), 99, 101, 105, 107, 110, 112, 114, 115, 134, 136, 137, 171, 177, 179, 182, 183, 185, 188, 193, 199, 201, 219, 268 (limitatamente al reato di cui all'art. 697 C.P.), 323, 330, 331 (limitatamente al reato di cui all'art. 697 C.P.), 341, 343, 352, 353 (limitatamente al danneggiamento), 363, 364, 365, e 381 perchè estinti per prescrizione; ritenuti i residui fatti oggetto del presente procedimento uniti ai sensi dell'art. 81 C.P. con quelli irrevocabilmente giudicati con le sentenze 11.2.82 e 28.11.83 Corte Assise Appello Milano, 14.5.82, 25.6.82 e 17.12.87 Corte Assise Appello Torino, 30.10.84 Corte Assise Appello Roma, 30.11.84 Corte Assise Appello Bologna, 1.2.85 Corte Assise Appello Firenze, 8.10.86 Corte Assise Appello Napoli e 26.1.87 Corte Assise Roma, determina la pena per l'unico reato continuato assorbente quelle già inflitte, in quella dell'ergastolo e, riconosciuta la diminuzione di cui alla Legge 34/87, la commuta in anni trenta di reclusione; elidina le pene accessorie della decadenza della patria potestà e della pubblicazione della sentenza;

- dichiara non doversi procedere nei confronti di BORELLI Giulia in ordine ai reati di cui ai capi 8, 223, 224, 226, 228, 229, 249 e 254 perchè estinti per prescrizione; ritenuti i residui fatti oggetto del presente procedimento uniti ai sensi dell'art. 81 C.P. con quelli irrevocabilmente giudicati con le sentenze 26.10.84 e 1.2.85 Corte Assise Appello Firenze, 29.5.85 e 4.7.85 Corte Appello Firenze, 20.3.84 Corte Appello Roma, 27.11.84, 19.6.86 e 27.1.87 Corte Assise Appello Torino, 8.10.86

Corte Assise Appello Napoli, 19.12.86 Corte Assise Bari, 19.11.86
Corte Assise Appello Venezia, 25.7.85 Tribunale Pesaro, 26.1.87
Corte Assise Roma, 8.3.86, 10.11.86 e 26.5.87 Corte Assise Appello
Milano, determina la pena per l'unico reato continuato, assorbente
quelle già inflitte in anni trenta di reclusione e, riconosciuta la
diminuzione di cui la Legge 34/87, la riduce ad anni ventidue e mesi
sei di reclusione;

- riconosciuta nei confronti di BOSCO Rosalba la diminuzione di cui
alla Legge 34/87, riduce la pena inflittale ad anni due e mesi quat-
tro di reclusione e Lire 200.000 di multa; elimina l'interdizione
temporanea dai pubblici uffici;

- dichiara non doversi procedere nei confronti di BOTTIGLIERI Pasqua-
lino in ordine ai reati di cui ai capi 116, 122 e 123 (limitatamente
al furto) perchè estinti per prescrizione e, ritenute le già concesse
attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti, riduce la pena inflit-
tagli per il residuo reato continuato ad anni tre e mesi sei di reclu-
sione e Lire 400.000 di multa;

- dichiara non doversi procedere nei confronti di CAMAGNI Gian Oliviero
in ordine ai reati di cui ai capi 70, 71, 72, 73, 74 (escluso il reato
di cui l'art. 303 C.P.), 143, 256 e 257 nonché 69, 145, 258 e 337 (e-
scclusi i reati di cui all'art. 21 Legge 110/75) perchè estinti per pre-
scrizione; ritenuti i residui fatti oggetto del presente procedimento
uniti ai sensi dell'art. 81 C.P. con quelli irrevocabilmente giudicati
con la sentenza 1.2.85 Corte Assise Appello Firenze, aumenta la pena in-
flitta con tale sentenza nella misura di mesi tre di reclusione;

- ritenuti i reati ascritti a CASTIGLIONE Angelo uniti ai sensi dell'art.
81 C.P. con quelli irrevocabilmente giudicati con le sentenze 30.1.85
Corte Assise Appello Torino e 17.6.83 e 18.10.85 Corte Appello Torino,
determina la pena per l'unico reato continuato, assorbente quelle già
inflitte, in anni quattro e mesi sei di reclusione e, riconosciuta la
diminuzione di cui alla Legge 34/87, la riduce ad anni tre di reclusione;

- dichiara non doversi procedere nei confronti di CONTI Maria Teresa in
ordine ai reati di cui ai capi 6, 34 (limitatamente al reato di cui al-
l'art. 697 C.P.), 152, 171, 182, 183, 185, 186, 193 e 189 (limitatamente
al reato di cui all'art. 414 C.P.), perchè estinti per prescrizione;
ritenuti i residui fatti oggetto del presente procedimento uniti ai sensi
dell'art. 81 C.P. con quelli irrevocabilmente giudicati con le sentenze
25.6.82 e 17.12.87 Corte Assise Appello Torino, 10.11.85 Corte Appello
Firenze e 26.1.87 Corte Assise Roma, determina la pena per l'unico reato
continuato, assorbente quelle già inflitte, in anni venti di reclusio-
ne e, riconosciuta la diminuzione di cui alla Legge 34/87, la riduce ad
anni quindici di reclusione;

- dichiara non doversi procedere nei confronti di CORNAGLIA Paolo in
ordine ai reati di cui ai capi 5, 10, 199, 201, 341, 345 e 369 nonché
11 e 200 (limitatamente al reato di cui all'art. 414 C.P.) e 202 (li-
mitatamente al reato di cui all'art. 3 Legge 110/75) perchè estinti
per prescrizione; ritenuti i residui fatti oggetto del presente proce-
dimento uniti ai sensi dell'art. 81 C.P. con quelli irrevocabilmen-
te giudicati con le sentenze 25.6.82 e 19.6.86 Corte Assise Appello
Torino, 20.3.84 Corte Appello Roma, 4.7.86 Corte Appello Firenze,
8.10.86 Corte Assise Appello Napoli, 19.11.86 Corte Assise Appello
Venezia, 19.12.86 Corte Assise Bari, 8.11.85 Tribunale Brindisi, 10.3.
88 Corte Assise Appello Bologna, 25.7.85 Tribunale Pesaro e 10.11.86
Corte Assise Appello Milano, determina la pena per l'unico reato con-
tinuato, assorbente quelle già inflitte in anni ventiquattro di reclu-
sione e, riconosciute la diminuzione di cui alla Legge 34/87, riduce ad
anni diciotto di reclusione;

- dichiara non doversi procedere nei confronti di COSTA Maurizio in or-
dine ai reati di cui ai capi 107, 110 (limitatamente al furto), 112, 114
e 115 perchè estinti per prescrizione e lo assolve da tutte le residue
imputazioni per insufficienza di prove;

- dichiara non doversi procedere nei confronti di CRESCENTE Pietro in
ordine al reato di cui al capo 245 perchè estinto per prescrizione;
ridetermina la pena per il residuo reato continuato in anni tre e mesi
cinque di reclusione e Lire 300.000 di multa e, riconosciuta la diminue-
zione di cui alla Legge 34/87, la riduce ad anni due mesi tre e giorni 10
di reclusione e Lire 200.000 di multa;

- assolve CROSETTO Pier Giorgio dalle imputazioni di cui ai capi 201,
202, 203 e 204 per insufficienza di prove e dichiara non doversi proce-
dere nei suoi confronti in ordine al reato di cui al capo 276, ricono-
sciuta anche l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 C.P., per concessione
del condono giudiziale;

- ritenuti i reati ascritti a D'ELIA Sergio uniti ai sensi dell'art. 81
C.P. con quelli irrevocabilmente giudicati con le sentenze 1.2.85 e 3.
12.86 Corte Assise Appello Firenze, 16.6.78, 21.1.80 e 16.12.85 Corte
Appello Firenze, 17.2.77 Tribunale Firenze, 22.2.85 Corte Assise Appello
Brescia e 7.3.86 Corte Appello Roma e concesse le attenuanti generiche
equivalenti alle aggravanti, determina la pena per l'unico reato conti-
nuato, assorbente quelle già inflitte, in ventisei anni di reclusione e,
riconosciuta la diminuzione di cui alla Legge 34/87, la riduce ad anni
diciannove e mesi sei di reclusione;

- dichiara non doversi procedere nei confronti di DE STEFANO Carmelina
in ordine ai reati di cui ai capi 300 e 302 perchè estinti per prescri-
zione; ritenuti i residui fatti oggetto del presente procedimento uni-
ti ai sensi dell'art. 81 C.P. con quelli irrevocabilmente giudicati
con le sentenze 27.11.84 e 17.12.87 Corte Assise Appello Torino,

2872

determina la pena per l'unico reato continuato, assorbente quelle già inflitte, in anni sei di reclusione e, riconosciuta la diminuzione di cui alla legge 34/87, la riduce ad anni quattro di reclusione:

- dichiara non doversi procedere nei confronti di DI GIACOMO Donatella in ordine ai reati di cui ai capi 277, 278, 279 (limitatamente alla istigazione a delinquere) e 280 (escluso al reato di cui all'art. 21 Legge 110/75) perchè estinti per prescrizione e, ritenuti i residui fatti oggetto del presente procedimento uniti ai sensi dell'art. 81 C.P. con quelli irrevocabilmente giudicati con la sentenza 25.6.82 Corte Assise Appello Torino, aumenta la pena inflitta con tale sentenza nella misura di mesi cinque di reclusione, fermo restando il beneficio della sospensione condizionale;

- dichiara non doversi procedere nei confronti di DI VANNO Anselmo in ordine ai reati di cui ai capi 10, 11 (limitatamente alla istigazione a delinquere), 304, 305 e 306 perchè estinti per prescrizione; ridetermina la pena per il residuo reato continuato in anni tre, mesi quattro e giorni cinque di reclusione e, riconosciuta la diminuzione di cui alla Legge 34/87, la riduce ad anni due e mesi tre di reclusione; elimina la pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici;

- concessa a D'URSI Francesco le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, dichiara non doversi procedere nei suoi confronti in ordine ai reati di cui ai capi 5, 10, 12, 14, 16 (limitatamente al reato di cui all'art. 697 C.P.), 91, 92, 134, 136, 137, 183, 188, 193, 199, 201, 207, 208, 219, 300, 330, 331 (limitatamente al reato di cui all'art. 697 C.P.), 341, 343, 345, 347, 348, 352, 353 (limitatamente al danneggiamento), 363, 364, 369, 372, 377, 378, 381 e 389 perchè estinti per prescrizione; ritenuti i residui fatti oggetto del presente procedimento uniti ai sensi dell'art. 81 C.P. con quelli irrevocabilmente giudicati con le sentenze 25.6.82, 22.3.83, 11.5.83 e 8.6.88 Corte Assise Appello Torino, 11.11.81 Tribunale Torino, 27.10.82 Pretore Urbino, 4.12.82, 16.7.85 e 1.3.88 Corte Assise Torino, 14.12.83 Corte Appello Lecce, 25.1.84 Corte Assise Taranto, 26.3.84 Corte Appello Torino, 12.1.85 Corte Assise Appello Brescia, 1.2.85 Corte Assise Appello Firenze, 17.4.85 Tribunale Militare Torino, 25.7.85 Tribunale Pesaro, 8.10.85 Corte Assise Appello Napoli, 19.12.85 Corte Assise Bari, 26.1.87 Corte Assise Roma, 10.3.88 Corte Assise Bologna, 14.7.88 Corte Appello Napoli e 10.11.85 Corte Assise Appello Milano, determina la pena per l'unico reato continuato, assorbente quelle già inflitte, in anni trenta di reclusione e, riconosciuta la diminuzione di cui alla Legge 34/87, la riduce ad anni ventidue e mesi sei di reclusione; elimina le pene accessorie della decadenza dalla patria potestà e della pubblicazione della sentenza;

84

2873

- concessa a D'URSI Rosetta le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti, dichiara non doversi procedere nei suoi confronti in ordine ai reati di cui ai capi 10, 183, 185, 188, 201 perchè estinti per prescrizione; ritenuti i residui fatti oggetto del presente procedimento uniti ai sensi dell'art. 81 C.P. con quelli irrevocabilmente giudicati con le sentenze 25.6.82 e 2.3.83 Corte Assise Appello Torino, determina la pena per l'unico reato continuato, assorbente quelle già inflitte, in anni cinque di reclusione e Lire 500.000 di multa; elimina la dichiarazione di interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'interdizione legale e la dichiara interdetta dai pubblici uffici per anni cinque;

- concessa a ESPOSITO Craziano le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti, dichiara non doversi procedere nei suoi confronti in ordine al reato di cui al capo 10 perchè estinto per prescrizione e in ordine al reato di cui agli artt. 477 e 482 C.P. rubricato al capo 215 perchè estinto per amnistia; per l'effetto riduce la pena per il residuo reato continuato ad anni tre di reclusione e Lire 500.000 di multa; elimina la dichiarazione d'interdizione temporanea dai pubblici uffici;

- concessa a FACIANO Marco le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti, dichiara non doversi procedere nei suoi confronti in ordine ai reati di cui ai capi 237 (limitatamente alla resistenza), 249, 254 (limitatamente alla istigazione a delinquere) e 320 perchè estinti per prescrizione; ritenuti i residui fatti oggetto del presente procedimento uniti ai sensi dell'art. 81 C.P. con quelli irrevocabilmente giudicati con le sentenze 19.4.80, 27.11.84, 10.12.84 e 17.12.87 Corte Assise Appello Torino, 20.12.83 Pretore Firenze, 27.10.84 Corte Assise Appello L'Aquila, 22.7.85 Corte Assise Appello Brescia, 19.3.86 Corte Assise Milano, 8.10.86 Corte Assise Appello Napoli, 19.12.85 Corte Assise Bari, 26.1.87 Corte Assise Roma, 25.5.88 Corte Assise Appello Bologna, 25.7.85 Tribunale Pesaro e 8.3.86 Corte Assise Appello Milano, determina la pena per l'unico reato continuato, assorbente quelle già inflitte, in anni ventiquattro di reclusione e Lire 3.450.000 di multa e, riconosciuta la diminuzione di cui alla Legge 34/87, la riduce ad anni sedici di reclusione e Lire 2.300.000 di multa;

84

- assolve FAVERO Carlo dall'imputazione di cui all'art. 9 Legge 457/74 rubricata al capo 260 per non aver commesso il fatto e dichiara non doversi procedere nei suoi confronti in ordine al reato di cui al capo 259 perchè estinto per prescrizione; ritenuti i residui fatti oggetto del presente procedimento uniti ai sensi dell'art. 81 C.P. con quelli irrevocabilmente giudicati con le sentenze 19.4.80 Corte Assise Appello Torino e 25.11.83 Corte Assise Torino, determina la pena per l'unico reato continuato, assorbente quelle già inflitte, in anni due, mesi cinque e giorni dieci di reclusione e Lire 350.000 di multa;

- dichiara non doversi procedere nei confronti di FIORONI Vincenzo in ordine al reato di cui all'art. 697 C.P. rubricato al capo 268 perchè estinto per prescrizione; ritenuti i residui fatti oggetto del presente procedimento uniti ai sensi dell'art. 81 C.P. con quelli irrevocabilmente giudicati con le sentenze 22.6.83 Corte Assise Appello Milano, 27.2.84 Corte Appello Bari e 20.3.86 Corte Assise Milano, determina la pena per l'unico reato continuato, assorbente quelle già inflitte, in anni ventidue di reclusione e, riconosciuta la diminuzione di cui la Legge 34/87, la riduce a sedici anni e sei mesi di reclusione;

- assolve FORASTIERI Diego dalle imputazioni di cui ai capi 138, 139, 140 e 141 per insufficienza di prove; ritenuti i residui fatti oggetto del presente procedimento uniti ai sensi dell'art. 81 C.P. con quelli irrevocabilmente giudicati con le sentenze 8.3.86, 10.11.86, 26.5.87 e, 4.12.86 Corte Assise Appello Milano, 14.4.82 Corte Appello Bologna, 19.11.86 Corte Assise Appello Venezia, 15.11.74 Pretore Bergamo, 22.11.84 Pretore Milano, 12.11.86 Corte Assise Appello Brescia, 29.1.87 Corte Appello Brescia e 8.6.88 Corte Assise Appello Torino e, concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, determina la pena per l'unico reato continuato, assorbente quelle già inflitte, in anni trenta di reclusione e, riconosciuta la diminuzione di cui la Legge 34/87, la riduce ad anni ventidue e sei mesi di reclusione; elimina le pene accessorie della decadenza della patria potestà e della pubblicazione della sentenza;

- dichiara non doversi procedere nei confronti di FRASSINETI Luca in ordine ai reati di cui ai capi 38 (limitatamente al reato di cui all'art. 697 C.P.), 347 e 348 perchè estinti per prescrizione; ritenuti i residui fatti oggetto del presente procedimento uniti ai sensi dell'art. 81 C.P. con quelli irrevocabilmente giudicati con le sentenze 25.2.84 Corte Assise Taranto, 20.3.84 Corte Appello Roma, 18.12.85 Corte Appello Bologna, 4.7.86 Corte Appello Firenze, 8.10.86 Corte Assise Napoli, 19.11.85 Corte Assise Appello Venezia, 27.1.87 Corte Assise Appello Torino, 11.5.87 Pretore Urbino, 13.4.86 Corte Assise Appello Bari, 8.11.85 Tribunale Brindisi, 10.11.86 Corte Assise Appello Milano e 8.4.86 Corte Assise Appello Roma, determina la pena per l'unico reato continuato, assorbente quelle già inflitte, in anni trenta di reclusione e, riconosciuta la diminuzione di cui la Legge 34/87, la riduce ad anni ventidue e sei mesi di reclusione;

- ritenute le attenuanti generiche già concesse FREEMAN Peter prevalenti sulle aggravanti, dichiara non doversi procedere nei suoi confronti in ordine ai reati di cui ai capi 51 e 161 perchè estinti per prescrizione e per l'effetto riduce la pena per il residuo reato continuato a due anni e sei mesi di reclusione e Lire 250.000 di multa; elimina la pena accessoria dall'interdizione temporanea dai pubblici uffici;

- dichiara non doversi procedere nei confronti di GALMOZZI Enrico in ordine ai reati di cui ai capi 223, 224, 228, 229, 232, 249 e 259 perchè estinti per prescrizione; ritenuti i residui fatti oggetto del presente procedimento uniti ai sensi dell'art. 81 C.P. con quelli irrevocabilmente giudicati con le sentenze 19.4.80 Corte Assise Appello Torino, 1.2.85 Corte Assise Appello Firenze, 21.4.86 Corte Assise Milano, 8.3.86 Corte Assise Appello Milano, determina la pena per l'unico reato continuato, assorbente quelle già inflitte, in anni trenta di reclusione e, riconosciuta la diminuzione di cui alla Legge 34/87, la riduce ad anni ventidue e sei mesi di reclusione;

- riconosciuta a GAMBINI Aurelio la diminuzione di cui alla legge 34/87, riduce la pena inflittagli ad anni quindici e sei mesi di reclusione;

- concesse a GIAI Fabrizio anche le attenuanti generiche, dichiara non doversi procedere nei suoi confronti in ordine ai reati di cui ai capi 1, 5, 10, 12, 14, 18, 86, 89, 105, 107, 112, 114, 115, 128, 134, 136, 137, 153, 171, 176, 177, 179, 182, 183, 185, 188, 191, 193, 198, 199, 201, 208, 218, 219, 222, 323, 341, 343, 345, 347, 348, 351, 352, 353, 363, 364, 366, 367, 371, 300, 361, 389 nonché 2, 9, 16, 38, 85, 100, 104, 109, 126, 130, 133, 152, 170, 175, 181, 187, 197, 202, 209, 273, 287, 289, 322, 345, 350, 357, 360, 362, 370, 376, 379, e 390 (esclusi i reati di distrazione di armi e detenzione e porto di armi da guerra), 11, (limitatamente alla istigazione a delinquere) 40 e 110 (limitatamente ai furti), 102, 173, 178, 189, 200, 359 e 382 (limitatamente alla istigazione a delinquere) perchè estinti per prescrizione; lo dichiara responsabile anche dei reati di cui ai capi 357, 358, 359, 360 e 361; ritenuti i fatti oggetto del presente procedimento uniti ai sensi dell'art. 81 C.P. con quelli irrevocabilmente giudicati con le sentenze 25.6.82 e 27.11.84 Corte Assise Appello Torino, determina la pena per l'unico reato continuato, assorbente quelle già inflitte, in anni sedici di reclusione; revoca il divieto di dimora nella provincia di Torino;

- dichiara non doversi procedere nei confronti di GIUFFRIDA Francesco in ordine ai reati di cui ai capi 12, 14, 16 e 17 perchè estinti per prescrizione; riconosciuta la diminuzione di cui alla Legge 34/87, riduce la pena per il residuo reato continuato ad anni quattro e sei mesi di reclusione; elimina la dichiarazione di interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'interdizione legale e lo dichiara interdetto dai pubblici uffici per anni cinque; elimina la misura di sicurezza;

- dichiara non doversi procedere nei confronti di IENULO Raffaele in ordine ai reati di cui ai capi 223, 224, 228, 229 e 265 (limitatamente al furto) perchè estinti per prescrizione; ritenuti i residui fatti oggetto del presente procedimento uniti ai sensi dell'art. 81 C.P. con quelli irrevocabilmente giudicati con le sentenze 1.2.85 e 10.2.87

2876

Corte Assise Appello Firenze, 31.7.78 e 2.5.84 Corte Appello Firenze, 25.6.82 Corte Assise Appello Torino, 9.12.83 Corte Appello Torino, 17.5.84 Pretore Torino, 19.2.85 Tribunale Sassari e 27.6.89 Corte Assise Appello Milano, determina la pena per l'unico reato continuato, assorbente quelle già inflitte, in anni trenta di reclusione e, riconosciuta la diminuzione di cui alla Legge 34/87, la riduce ad anni ventidue e mesi sei di reclusione;

- concesse a LARONGA Bruno le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, dichiara non doversi procedere nei suoi confronti, in ordine ai reati di cui ai capi 5, 8, 12, 14, 63, 64, 67, 72, 73, 76, 94, 97, 99, 101, 105, 107, 110 (limitatamente al furto), 112, 114, 115, 134, 136, 137, 138, 171, 208, 265, 309, 311, 352, 353 (limitatamente al danneggiamento) e 366 perchè estinti per prescrizione; ritenuti i residui fatti oggetto del presente procedimento uniti ai sensi dell'art. 81 C.P. con quelli irrevocabilmente giudicati con le sentenze 25.6.82 Corte Assise Appello Torino, 1.2.85 e 3.12.86 Corte Assise Appello Firenze, 4.12.85 Corte Appello Cagliari, 21.4.86 Corte Assise Milano, 5.5.89 Corte Appello Catanzaro, 8.10.86 Corte Assise Appello Napoli, 12.1.85 Corte Assise Appello Brescia, 1.3.88 Corte Assise Torino e 7.3.86 Corte Appello Roma, determina la pena per l'unico reato continuato, assorbente quelle già inflitte, in anni trenta di reclusione e, riconosciuta la diminuzione di cui alla Legge 34/87, la riduce ad anni ventidue e mesi sei di reclusione; elimina le pene accessorie della decadenza della patria potestà e della pubblicazione della sentenza;

- dichiara non doversi procedere nei confronti di LA SPINA Salvatore in ordine ai reati di cui ai capi 265 (limitatamente al furto), 261 e 264 perchè estinti per prescrizione; ritenuti i residui fatti oggetto del presente procedimento uniti ai sensi dell'art. 81 C.P. con quelli irrevocabilmente giudicati con le sentenze 25.6.82 Corte Assise Appello Torino e 9.12.83 Corte Appello Torino, determina la pena per l'unico reato continuato, assorbente quelle già inflitte, in anni nove e mesi sei di reclusione e, riconosciuta la diminuzione di cui alla Legge 34/87, la riduce ad anni sei e mesi quattro di reclusione;

- assolve LUCIFORA Umberto dalla imputazioni ascrittegli per insufficienza di prove;

- dichiara non doversi procedere nei confronti di MAGGI Gianni in ordine ai reati di cui ai capi 63, 64, 67, 72 e 73 perchè estinti per prescrizione e lo assolve dalle imputazioni di cui ai capi 66 e 68 per insufficienza di prove; ritenuti i residui fatti oggetto del presente procedimento uniti ai sensi dell'art. 81 C.P. con quelli irrevocabilmente giudicati con le sentenze 21.4.81 Corte Appello Torino, 16.6.83 Corte Assise Appello Torino, 1.2.85 Corte Assise Appello Firenze e 4.12.87 Tribunale Firenze, determina la pena per l'unico reato continuato, assorbente quelle

2877

già inflitte, in anni ventotto, mesi otto e giorni quattro di reclusione e Lire 2.000.000 di multa e, riconosciuta la diminuzione di cui alla Legge 34/87, la riduce ad anni ventuno e mesi sei di reclusione e Lire 1.500.000 di multa;

- dichiara non doversi procedere nei confronti di MANINA Guido in ordine ai reati di cui ai capi 63, 64, 67, 72, 73, 99, 101, 105 nonché 65, 74, 102 e 275 (limitatamente alle istigazioni a delinquere) perchè estinti per prescrizione e lo assolve dall'imputazione di cui ai capi 60, 61, 100, 102 (limitatamente alla apologia di reato), 103, 104, 129, 130, 131 e 242 per insufficienza di prove; ritenuti i residui fatti oggetto di questo procedimento uniti ai sensi dell'art. 81 C.P. con quelli irrevocabilmente giudicati con le sentenze 27.11.84, 19.6.86, 17.12.87 e 30.1.89 Corte Assise Appello Torino, 30.11.84 e 10.3.88 Corte Assise Appello Bologna, 1.2.85 Corte Assise Appello Firenze, 20.3.86 Corte di Assise Milano e 8.3.86 Corte Assise Appello Milano, determina la pena per l'unico reato continuato, assorbente quelle già inflitte, in anni trenta di reclusione e Lire 2.000.000 di multa, e, riconosciuta la diminuzione di cui alla Legge 34/87, la riduce ad anni ventidue e mesi sei di reclusione e Lire 1.500.000 di multa;

- dichiara non doversi procedere nei confronti di MARESCA Felice in ordine ai reati di cui ai capi 244, 245, 249, 252, 261 e 264 perchè estinti per prescrizione; ritenuti i residui fatti oggetto del presente procedimento uniti ai sensi dell'art. 81 C.P. con quelli irrevocabilmente giudicati con le sentenze 5.4.83 e 14.7.88 Corte Appello Napoli, 19.4.80 Corte Assise Appello Torino, 1.2.85 Corte Assise Appello Firenze, 4.12.85 Corte Appello Cagliari, 8.10.86 Corte Assise Appello Napoli e 19.12.86 Corte Assise Bari, determina la pena per l'unico reato continuato, assorbente quelle già inflitte, in anni venticinque, mesi quattro e giorni venti di reclusione e, riconosciuta la diminuzione di cui alla Legge 34/87, la riduce ad anni diciannove e giorni quindici di reclusione;

- dichiara non doversi procedere nei confronti di MASTROPASQUA Filippo in ordine al reato ascrittogli al capo 298 perchè estinto per prescrizione; ritenuti i fatti oggetto del presente procedimento uniti ai sensi dell'art. 81 C.P. con quelli irrevocabilmente giudicati con le sentenze 21.10.76, 26.11.80, 9.12.83 e 3.12.80 Corte Appello Torino, 25.2.76 Pretore Moncalieri e 25.6.82 Corte Assise Appello Torino, determina la pena per l'unico reato continuato, assorbente quelle già inflitte, in anni quattordici e mesi dieci di reclusione;

- ritenute le attenuanti generiche già concesse a MATRINO Gerardo prevalenti sulle aggravanti, dichiara non doversi procedere nei suoi confronti in ordine ai reati di cui ai capi 10 e 201 perchè estinti per prescrizione; ritenuti i residui fatti oggetto del presente procedimento uniti ai sensi dell'art. 81 C.P. con quelli irrevocabilmente giudicati con la sentenza 25.6.82 Corte Assise Appello Torino, aumenta la pena inflitta con tale sentenza nella misura di mesi sei di reclusione;

2392

- dichiara non doversi procedere nei confronti di MATTA Carlo in ordine ai reati di cui ai capi 1, 3, 4, 5, 10, 201, 203 e 204 nonché 2, 9 e 202 (escluse le distrazioni d'armi) e 11 (esclusa l'apologia di reato) perchè estinti per prescrizione; riduce la pena per il residuo reato continuato ad anni uno e mesi dieci di reclusione;

- dichiara non doversi procedere nei confronti di MATTA Giorgio in ordine ai reati di cui ai capi 5, 176, 177, 179, 199, 201 nonché 178, 200 e 275 (limitatamente alle istigazioni a delinquere) perchè estinti per prescrizione; ritenuti i residui fatti oggetto del presente procedimento uniti ai sensi dell'art. 81 C.P. con quelli irrevocabilmente giudicati con la sentenza 25.6.82 Corte Assise Appello Torino, determina la pena per l'unico reato continuato, assorbente quella già inflitta, in anni otto di reclusione e, riconosciuta la diminuzione di cui alla Legge 30/87, la riduce ad anni sei di reclusione;

- dichiara non doversi procedere nei confronti di MAZZOLA Umberto in ordine ai capi 43, 44, 45, 70, 71, 72, 73, 138, 140, 143 e 146 nonché 69, 145 e 148 (esclusi i reati di cui all'art. 21 Legge 110/75), 74 e 141 (esclusi i reati di cui all'art. 303 C.P.) perchè estinti per prescrizione; ritenuti i residui fatti oggetto del presente procedimento uniti ai sensi dell'art. 81 C.P. con quelli irrevocabilmente giudicati con le sentenze 1.2.85 Corte Assise Appello Firenze, 8.3.86 e 20.3.86 Corte Assise Appello Milano, determina la pena per l'unico reato continuato, assorbente quelle già inflitte, in anni sette e mesi quattro di reclusione;

- concesse a MEREGALLI Franco le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e ritenuti i fatti oggetto del presente procedimento uniti ai sensi dell'art. 81 C.P. con quelli irrevocabilmente giudicati con le sentenze 9.1.78 Corte Appello Torino e 8.3.86 Corte Assise Appello Milano, determina la pena per l'unico reato continuato, assorbente quelle già inflitte, in anni sette di reclusione e lire 750.000 di multa, riconosciuta la diminuzione di cui alla Legge 30/87, la riduce ad anni quattro e mesi otto di reclusione e lire 500.000 di multa; elimina l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e lo dichiara interdetto dai pubblici uffici per anni cinque;

- dichiara non doversi procedere nei confronti di MILNESI Stefano in ordine ai reati di cui ai capi 249, 254 e 265 perchè estinti per prescrizione; ritenuti i fatti oggetto del presente procedimento uniti ai sensi dell'art. 81 C.P. con quelli irrevocabilmente giudicati con le sentenze 26.10.78 Corte Appello Napoli e 10.6.82 Corte Assise Appello Napoli, determina la pena per l'unico reato continuato, assorbente quelle già inflitte, in anni cinque e mesi sei di reclusione e, riconosciuta la diminuzione di cui alla Legge 30/87, la riduce ad anni tre e mesi sei di reclusione;

2393

- dichiara non doversi procedere nei confronti di MISSERI Federico in ordine al delitto di apologia di reato di cui al capo 147 perchè estinto per prescrizione; ritenuto il residuo reato di istigazione a delinquere oggetto del presente procedimento unito ai sensi dell'art. 81 C.P. con quelli irrevocabilmente giudicati con la sentenza 1.2.85 Corte Assise Appello Firenze, aumenta la pena inflitta con tale sentenza nella misura di un mese di reclusione;

- assolve MODA Lorenzo dalle imputazioni di cui ai capi 37, 38, 39 e 40 per insufficienza di prove; ritenuto il residuo reato di ricettazione unito ai sensi dell'art. 81 C.P. con quelli irrevocabilmente giudicati con le sentenze 15/12/80 Corte Appello Torino, 3.3.82 Corte Assise Torino, 8.3.86 Corte Assise Appello Milano e 25.6.82 Corte Assise Appello Torino e concesse le attenuanti generiche provalenti alle aggravanti, determina la pena per l'unico reato continuato, assorbente quella già inflitta in anni cinque e mesi due di reclusione;

- concesse a MOSCHETTI Stefano le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, dichiara non doversi procedere nei suoi confronti in ordine ai reati di cui ai capi 10, 54, 56, 201 e 219 perchè estinti per prescrizione e riduce la pena inflittagli ad anni quattro e mesi undici di reclusione e lire 850.000 di multa; elimina la dichiarazione di interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'interdizione legale e lo dichiara interdetto dai pubblici uffici per anni cinque;

- ritenuti i reati ascritti a NCVI Rinaldo uniti ai sensi dell'art. 81 C.P. con quelli irrevocabilmente giudicati con la sentenza 25.6.82 Corte Assise Appello Torino, aumenta la pena inflitta con tale sentenza nella misura di mesi sei di reclusione;

- ritenuti i reati ascritti a PALMIERI Salvatore uniti ai sensi dell'art. 81 C.P. con quelli irrevocabilmente giudicati con le sentenze 1.2.85 Corte Assise Appello Firenze, 9.1.84 Corte Appello Catanzaro e 18.12.84 Pretore Urbino, determina la pena per l'unico reato continuato assorbente quelle già inflitte, in anni diciassette di reclusione e E. 1.080.000 di multa e, riconosciuta la diminuzione di cui alla Legge 30/87, la riduce ad anni dodici e mesi nove di reclusione e lire 810.000 di multa;

- ritenuto il reato ascritto a PAUTASSO Dario unito ai sensi dell'art. 81 C.P. con quello irrevocabilmente giudicato con la sentenza 1.2.78 Tribunale Torino, determina la pena per l'unico reato continuato, assorbente quella già inflitta, in un anno di reclusione e lire 120.000 di multa; conferma i doppi benefici di legge;

- dichiara non doversi procedere nei confronti di PETROLO Bruno in ordine ai reati di cui ai capi 107, 112, 114, 115, 116, 208 nonché 34 e 38 (limitatamente ai reati di cui all'art. 697 C.P.) e 110 (limitatamente al fur-

to) perchè estinti per prescrizione: ritenuti i residui fatti oggetto del presente procedimento uniti ai sensi dell'art. 81 C.P. con quelli irrevocabilmente giudicati con le sentenze 25.6.82 e 19.6.86 Corte Assise Appello Torino e 12.11.82 Tribunale Saluzzo, determina la pena per l'unico reato continuato, assorbente quelle già inflitte, in anni nove di reclusione e, riconosciuta la diminuzione di cui alla Legge 34/87, la riduce ad anni sei e mesi nove di reclusione;

- concesso a PETRELLA Florinda le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti dichiara non doversi procedere nei suoi confronti in ordine ai reati di cui ai capi 99, e 101 perchè estinti per prescrizione; ritenuti i residui fatti oggetto del presente procedimento uniti ai sensi dell'art. 81 C.P. con quelli irrevocabilmente giudicati con le sentenze 22.1.80 e 29.5.85 Corte Appello Firenze, 14.4.82, 1.3.85 e 20.1.84 Corte Appello Messina e 10.2.87 Corte Assise Appello Firenze, determina la pena per l'unico reato continuato, assorbente quelle già inflitte in anni ventitrè, mesi otto di reclusione e Lire 2.400.000 di multa, e, riconosciuta la diminuzione di cui alla Legge 34/87, la riduce ad anni diciassette e mesi nove di reclusione e Lire 1.800.000 di multa;

- dichiara non doversi procedere nei confronti di PEYROI Ettore in ordine ai reati di cui ai capi 275 (limitatamente alla istigazione a delinquere), 276, 369, 372, 373, 374, 377 e 378 nonché 368, 375 e 376 (esclusi i reati di cui all'art. 21 Legge 110/75) perchè estinti per prescrizione; ritenuti i residui fatti oggetto del presente procedimento uniti ai sensi dell'art. 81 C.P. con quelli irrevocabilmente giudicati con la sentenza 5.2.85 Corte Appello Minori Torino, determina la pena per l'unico reato continuato, assorbente quella già inflitta, in anni due e mesi sei di reclusione; conferma i doppi benefici di legge;

- ritenuti i reati ascritti a FRANDI Massimo uniti ai sensi dell'art. 81 C.P. con quelli irrevocabilmente giudicati con le sentenze 25.6.82 Corte Assise Appello Torino, 14.12.84 Corte Assise Appello Brescia e 8.3.85 Corte Assise Appello Milano, determina la pena per l'unico reato continuato, assorbente quelle già inflitte, in anni dodici e mesi quattro di reclusione;

- dichiara non doversi procedere nei confronti di RANBAUDI Cesare in ordine ai reati di cui ai capi 244, 245, 248 perchè estinti per prescrizione; ritenuti i residui fatti oggetto del presente procedimento uniti ai sensi dell'art. 81 C.P. con quelli irrevocabilmente giudicati con le sentenze 19.4.80 Corte Assise Appello Torino e 25.11.83 Corte Assise Torino, determina la pena per l'unico reato continuato, assorbente quelle già inflitte, in anni due e mesi nove di reclusione e Lire 150.000 di multa; elimina la pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici;

- dichiara non doversi procedere nei confronti di RANPAZZO Natalino in ordine ai reati di cui ai capi 10 e 294 perchè estinti per prescrizione; ritenuti i residui fatti oggetto del presente procedimento uniti ai sensi dell'art. 81 C.P. con quelli irrevocabilmente giudicati con la sentenza 25.6.82 Corte Assise Appello Torino, determina la pena per l'unico reato continuato, assorbente quella già inflitta, in anni sei mesi due e giorni nove di reclusione;

- dichiara non doversi procedere nei confronti di RE Marco in ordine ai reati di cui ai capi 10, 352 e 353 (limitatamente al danneggiamento) perchè estinti per prescrizione; ritenuti i residui fatti oggetto del presente procedimento uniti ai sensi dell'art. 81 C.P. con quelli irrevocabilmente giudicati con la sentenza 25.6.82 Corte Assise Appello Torino, aumenta la pena inflitta con tale sentenza nella misura di un anno e cinque mesi di reclusione;

- dichiara non doversi procedere nei confronti di ROCCAZZELLA Adriano in ordine ai reati di cui ai capi 63, 64, 67, 72, 73, 309 e 311 perchè estinti per prescrizione; ritenuti i residui fatti oggetto del presente procedimento uniti ai sensi dell'art. 81 C.P. con quelli irrevocabilmente giudicati con le sentenze 14.3.80 Corte Appello L'Aquila, 25.11.82 Pretore Palmi, 1.2.85 Corte Assise Appello Firenze e 27.10.84 Corte Assise Appello L'Aquila, determina la pena per l'unico reato continuato, assorbente quelle già inflitte, in anni sedici di reclusione e, riconosciuta la diminuzione di cui alla Legge 34/87, la riduce ad anni dodici di reclusione;

- assolve RONDOLA Cosmo dalle imputazioni di cui ai capi 339 e 340 per insufficienza di prove e dichiara non doversi procedere nei suoi confronti in ordine ai reati di cui ai capi 91, 92, 275 (limitatamente alla istigazione a delinquere) e 338 (limitatamente alla associazione sovversiva) perchè estinti per prescrizione; riconosciuta in ordine al reato di ricettazione anche l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 C.P., ridetermina la pena per il residuo reato continuato in anni due e giorni quindici di reclusione; concede a Rombolà il beneficio della sospensione condizionale della pena ed elimina la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici;

- concesse a RONCONI Susanna le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, dichiara non doversi procedere nei suoi confronti in ordine ai reati di cui ai capi 8, 12, 14, 94, 97, 99, 106, 107, 110 (limitatamente al furto) 112, 114, 115, 138, 223, 224, 226, 229, 244, 245, 249 e 259 perchè estinti per prescrizione; la dichiara responsabile anche dei reati di cui ai capi 225, 305 e 306; ritenuti i fatti oggetto del presente procedimento uniti ai sensi dell'art. 81 C.P. con quelli irrevocabilmente giudicati con le sentenze 17.1.80, 27.6.88 e 10.11.86 Corte Assise Appello

Milano, 10.11.81, 25.6.82, 27.11.84, 19.6.86 e 17.12.87 Corte Assise Appello Torino, 7.5.86 Corte Appello Firenze, 19.11.86 e 16.6.86 Corte Assise Appello Venezia, 8.10.85 Corte Assise Appello Napoli, 27.5.87 Corte Assise Appello Firenze, 9.12.88 Corte Assise Appello Roma e 26.5.87 Corte Appello Milano, determina la pena per l'unico reato continuato, assorbente quelle già inflitte, in anni trenta di reclusione e, riconosciuta la diminuzione di cui la Legge 34/87, la riduce ad anni ventidue e mesi sei di reclusione; elimina le pene accessorie della decadenza della patria potestà e della pubblicazione della sentenza;

- assolve ROSSO Roberto dalle imputazioni di cui ai capi 95, 96 per insufficienza di prove e, concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, dichiara non doversi procedere nei suoi confronti in ordine ai reati di cui ai capi 8, 12, 14, 94, 97, 107, 110, 112, 114, 115, 136, 171, 176, 177, 179, 201, e 381 perchè estinti per prescrizione; ritenuti i residui fatti oggetto del presente procedimento uniti ai sensi dell'art. 81 C.P. con quelli irrevocabilmente giudicati con le sentenze 26.10.81 Corte Appello Torino, 27.11.84 e 17.12.87 Corte Assise Appello Torino, 20.3.86 Corte Assise Milano, 1.2.85 Corte Assise Appello Firenze, 7.10.85 e 27.6.83 Corte Assise Appello Milano, 12.1.85 Corte Assise Appello Brescia, e 9.12.88 Corte Assise Appello Roma, determina la pena per l'unico reato continuato, assorbente quelle già inflitte, in anni trenta di reclusione e, riconosciuta la diminuzione di cui alla Legge 34/87, la riduce ad anni ventidue e mesi sei di reclusione; elimina le pene accessorie della decadenza della patria potestà e della pubblicazione della sentenza;

- ritenuti i reati ascritti a RUSSO Alfredo uniti ai sensi dell'art. 81 C.P. con quelli irrevocabilmente giudicati con le sentenze 17.12.87 Corte Assise Appello Torino, determina la pena per l'unico reato continuato, assorbente quella già inflitta, in anni sei e mesi sei di reclusione;

- concesse a RUSSO Silveria le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, dichiara non doversi procedere nei suoi confronti in ordine ai reati di cui ai capi 5, 8, 63, 64, 67, 72, 73, 94, 97, 99, 101, 105, 107, 110, (limitatamente al furto), 112, 114, 134, 136, 137, 208, 309, 311, 352 e 353 (limitatamente al danneggiamento) perchè estinti per prescrizione; ritenuti i residui fatti oggetto del presente procedimento uniti ai sensi dell'art. 81 C.P. con quelli irrevocabilmente giudicati con le sentenze 25.6.82 e 30.1.89 Corte Assise Appello Torino, 10.11.83 Tribunale Firenze, 1.2.85 Corte Assise Appello Firenze, 24.4.81 Corte Appello Milano, 1.7.86 Pretore Firenze e 7.3.86 Corte Appello Roma, determina la pena per l'unico reato continuato, assorbente quelle già inflitte, in anni trenta di reclusione e, riconosciuta la diminuzione di cui alla Legge 34/87, la riduce ad anni ventidue e mesi sette di reclusione; elimina le pene accessorie della decadenza della patria potestà e della pubblicazione della sentenza;

- dichiara non doversi procedere nei confronti di RUSSO PALOMBI Bruno in ordine ai reati di cui ai capi 138 e 320 perchè estinti per prescrizione; ritenuti i residui fatti oggetto del presente procedimento uniti ai sensi dell'art. 81 C.P. con quelli irrevocabilmente giudicati con le sentenze 7.12.82 Corte Appello Napoli, 10.12.84 Corte Assise Appello Torino, 12.1.85 Corte Assise Appello Brescia, 1.2.85 Corte Assise Appello Firenze; e 8.10.86 Corte Assise Appello Napoli, determina la pena per l'unico reato continuato, assorbente quelle già inflitte, in anni trenta di reclusione e, riconosciuta la diminuzione di cui alla Legge 34/87, la riduce ad anni ventidue e mesi sei di reclusione;

- dichiara non doversi procedere nei confronti di SALVI Paolo, in ordine ai reati di cui ai capi 10, 33, 219, 220, 221, 222, 294, 296, 299 nonchè 11 (esclusa l'istigazione a delinquere), 9, 291, 292 e 295 (esclusi i reati di cui all'art. 21 Legge 110/75) perchè estinti per prescrizione; ritenuti i residui fatti oggetto del presente procedimento uniti ai sensi dell'art. 81 C.P. con quelli irrevocabilmente giudicati con la sentenza 25.6.82 Corte Assise Appello Torino, aumenta la pena inflitta con tale sentenza nella misura di due mesi di reclusione fermo restando il beneficio della sospensione condizionale;

- dichiara non doversi procedere nei confronti di SANDALO Roberto in ordine ai reati di cui ai capi 6, 8, 10, 12, 15, 14, 17, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 118, 119, 153, 171, 174, 177, 179, 180, 182, 183, 184, 185, 186, 188, 190, 191, 193, 195, 196, 199, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 228, 229, 230, 244, 245, 246, 248, 249, 250, 251, 252, 254, 259, 261, 262, 263, 264, 266, 307, 308, 309, 311, 312, 313, 315, 316, 317, 318, 320, 321, 323, 324, 325, 327, 328, 329, 332, 334, 336, 341, 343, 355, 363, 364, 384 nonchè 7, 9, 16, 46, 49, 117, 152, 170, 173, 175, 181, 187, 197, 225, 227, 241, 247, 253, 260, 265, 286, 310, 314, 319, 322, 326, 331, 333, 335, 337, 342, 354, 362, (esclusi i reati di cui agli artt. 9 e 21 Legge 110/75, e 11, 176, 189, 200, 356, (esclusi i reati di cui all'art. 303 C.P.) perchè estinti per prescrizione; ritenuti i residui fatti oggetto del presente procedimento uniti ai sensi dell'art. 81 C.P. con quelli irrevocabilmente giudicati con le sentenze 25.6.82 Corte Assise Appello Torino e 8.10.86 Corte Assise Appello Napoli, determina la pena per l'unico reato continuato, assorbente quelle già inflitte, in anni sei e mesi tre di reclusione;

- dichiara non doversi procedere nei confronti di SARTORIS Celestino, in ordine ai reati di cui ai capi 9, (escluso il reato di cui all'art. 21 Legge 110/75), 10, e 11 (escluso il reato di cui all'art. 303 C.P.) perchè estinti per prescrizione e per l'effetto riduce la pena per il residuo reato continuato ad anni uno, mesi otto e giorni otto di reclusione;

- concesse a SCAVINO Marco le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, dichiara non doversi procedere, nei suoi confronti in ordine

ai reati di cui ai capi 223, 224, 228, 229, 232, 244, 245, 249, 281, 284 e 387 perchè estinti per prescrizione; lo dichiara responsabile anche dei reati di cui ai capi 225, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 385, e 389; ritenuti i fatti oggetto del presente procedimento uniti ai sensi dell'art. 81 C.P. con quelli irrevocabilmente giudicati con la sentenza 19.4.80 Corte Assise Appello Torino, aumenta la pena inflitta con tale sentenza nella misura di anni uno e sei cinque di reclusione;

- ritenuti i reati ascritti a SCHIOPETTO Gian Michele uniti ai sensi dell'art. 81 C.P. con quelli irrevocabilmente giudicati con le sentenze 25.6.82 e 17.12.87 Corte Assise Appello Torino, determina la pena per l'unico reato continuato, assorbente quella già inflitta, in anni sei e mesi tre di reclusione e, riconosciuta la diminuzione di cui alla Legge 34/87, la riduce ad anni quattro e mesi due di reclusione;

- concesse a SCIARRILLO Giuseppina le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante dichiara non doversi procedere nei suoi confronti in ordine al reato di cui al capo 42 perchè estinto per prescrizione; ritenuti i residui fatti oggetto del presente procedimento uniti ai sensi dell'art. 81 C.P. con quelli irrevocabilmente giudicati con le sentenze 15.12.80 Corte Appello Torino, 2.12.81 Tribunale Firenze, 25.6.82 e 29.3.83 Corte Assise Appello Torino, 27.10.84 Corte Assise Appello Aquila e 21.4.86 Corte Appello Firenze, determina la pena per l'unico reato continuato, assorbente quelle già inflitte, in anni dieci e mesi tre di reclusione e, riconosciuta la diminuzione di cui alla legge 34/87, la riduce ad anni sei e mesi dieci di reclusione;

- dichiara non doversi procedere nei confronti di SCOTONI Giancarlo in ordine ai reati di cui ai capi 5, 94, 97, 99, 101, 106, 107, 112, 114, 115, 134, 136, 137, 274, 366 e 369 nonchè 2 (limitatamente al reato di cui all'art. 697 C.P.) e 110 (esclusa la ricettazione) perchè estinti per prescrizione; ritenuti i residui fatti oggetto del presente procedimento uniti ai sensi dell'art. 81 C.P. con quelli irrevocabilmente giudicati con le sentenze 1.2.85 Corte Assise Appello Firenze, 1.10.80 Corte Appello Bologna e 9.12.83 Corte Appello Torino, determina la pena per l'unico reato continuato, assorbente quelle già inflitte, in anni trenta di reclusione e, riconosciuta la diminuzione di cui alla legge 34/87, la riduce ad anni ventidue e mesi sei di reclusione;

- concesse a SERGIO Sergio le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, dichiara non doversi procedere nei suoi confronti in ordine ai reati di cui ai capi 72, 73, 94, 97, 105, 107, 112, 114, 115, 138, 157, 171 e 268 nonchè 110 e 168 (limitatamente ai furti) e 152 e 166 (limitatamente ai reati di cui all'art. 697 C.P.) perchè estinti per prescrizione e lo assolve dalle imputazioni di cui ai capi 106, 108, 111, 113, 151 e 153 nonchè 109 e 152 (esclusi i reati di cui all'art. 697 C.P.) e 110 (escluso il furto) per insufficienza di prove; lo dichiara respon-

sabile anche dei reati di cui ai capi 143, 144, 145, 146, 147, 148; ritenuti i fatti oggetto del presente procedimento uniti ai sensi dell'art. 81 C.P. con quelli irrevocabilmente giudicati con le sentenze 17.11.76 Corte Appello Milano, 11.2.82, 10.11.86 e 26.5.87 e 27.5.88 Corte Assise Appello Milano, 12.5.83 Tribunale Militare Torino, 19.11.85 Corte Assise Appello Venezia, 30.10.84 Corte Assise Appello Roma, 22.2.85 Corte Assise Appello Brescia, 3.5.85 Tribunale Bergamo, 19.6.86 e 17.12.87 Corte Assise Appello Torino, 9.10.86 Corte Assise Appello Napoli, 4.12.86 Corte Assise Milano, 27.5.87 Corte Assise Appello Firenze, 7.11.86 Tribunale Milano e 26.1.87 Corte Assise Roma, determina la pena per l'unico reato continuato, assorbente quelle già inflitte, in quella dell'ergastolo e, riconosciuta la diminuzione di cui alla legge 34/87, la commuta in anni trenta di reclusione; elimina le pene accessorie della decadenza dalla patria potestà e della pubblicazione della sentenza;

- dichiara non doversi procedere nei confronti di SERRA Maria Luisa in ordine ai reati di cui ai capi 300, 302, 309 e 392 nonchè 301 e 390 (esclusi i reati di cui all'art. 21 legge 110/75) perchè estinti per prescrizione e la assolve dalle imputazioni di cui all'art. 21 legge 110/75 rubricati ai capi 301 e 390 per insufficienza di prove;

- dichiara non doversi procedere nei confronti di SOLIMANO Nicola in ordine ai reati di cui ai capi 12, 14, 94, 97, 105, 107, 110, 112, 114, 115, 136, 223, 224, 226, 229, 232, 244, 245, 249 e 259 perchè estinti per prescrizione e lo assolve dalle imputazioni di cui ai capi 151, 152 e 153 per insufficienza di prove; lo dichiara responsabile anche dei reati di cui ai capi 235, 236, 237, 238, 239 e 240; ritenuti i fatti oggetto del presente procedimento uniti ai sensi dell'art. 81 C.P. con quelli irrevocabilmente giudicati con le sentenze 16.12.81 Corte Assise Firenze, 4.12.85 Corte Appello Cagliari, 21.4.86 Corte Assise Milano, 1.2.85 Corte Assise Appello Firenze, 8.10.86 Corte Assise Appello Napoli, 8.3.86 Corte Assise Appello Milano, 7.3.86 Corte Appello Roma, determina la pena per l'unico reato continuato, assorbente quelle già inflitte, in anni trenta di reclusione e, riconosciuta la diminuzione di cui alla legge 34/87, la riduce ad anni ventidue e mesi sei di reclusione;

- concesse a TOSI Liviana le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, dichiara non doversi procedere nei suoi confronti in ordine ai reati di cui ai capi 8, 171, 177, 179, 201, 347, 348, 381 perchè estinti per prescrizione; ritenuti i residui fatti oggetto del presente procedimento uniti ai sensi dell'art. 81 C.P. con quelli irrevocabilmente giudicati con le sentenze 25.10.81 Corte Appello Torino, 3.3.82, 16.7.85 e 1.3.88 Corte Assise Torino, 25.6.82 e 27.11.84 Corte Assise Appello Torino, 1.2.85 Corte Assise Appello Firenze, 11.12.85 Corte Appello Firenze, 26.2.87 Corte Appello Bologna, 25.7.85 Tribunale Pesaro e 27.6.88

Corte Assise Appello Milano, determina la pena per l'unico reato continuato, assorbente quelle già inflitte, in anni trenta di reclusione e, riconosciuta la diminuzione di cui alla Legge 34/87, la riduce ad anni ventidue e mesi sei di reclusione; elimina le pene accessorie della decadenza della patria potestà e della pubblicazione della sentenza;

- assolve TRIDENTE Sebastiano dell'imputazione di cui all'art. 21 Legge 110/75 rubricata al capo 282 per insufficienza di prove e ridetermina la pena per il residuo reato continuato in anni due di reclusione e lire 600.000 di multa; elimina le pene accessorie e revoca il mandato di cattura n. 246/1981 emesso il 26/5/81 dal C.I. di Torino nei confronti del Tridente;

- dichiara non doversi procedere nei confronti di VACCA Roberto in ordine ai reati di cui ai capi 12, 13, 14, 16, 17, 106, 107, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 180, 182, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 276, 339, 367 e 378 nonché 34, 109, 120, 181, 289, 291, 293, 340, 365 (esclusi i reati di cui all'art. 21 Legge 110/75) e 275 (escluso il reato di apologia) perchè estinti per prescrizione; ritenuti i residui fatti oggetto del presente procedimento uniti ai sensi dell'art. 81 C.P. con quelli irrevocabilmente giudicati con le sentenze 20.3.86 Corte Assise Milano e 27.3.87 Tribunale Militare di Torino, determina la pena per l'unico reato continuato, assorbente quelle già inflitte, in anni quattro di reclusione e lire 200.000 di multa; elimina la dichiarazione di interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'interdizione legale e lo dichiara interdetto dai pubblici uffici per anni cinque;

- dichiara non doversi procedere nei confronti di VEGGIACASA Giovanni in ordine al reato di cui al capo 369 perchè estinto per prescrizione; ritenuti i residui fatti oggetto del presente procedimento uniti ai sensi dell'art. 81 C.P. con quelli irrevocabilmente giudicati con le sentenze 25.6.82 e 2.3.83 Corte Assise Appello Torino, determina la pena per l'unico reato continuato, assorbente quelle già inflitte, in anni diciotto, mesi undici e giorni quindici di reclusione;

- dichiara non doversi procedere nei confronti di VEIRONE Rosalba in ordine al reato di furto di cui al capo 265 perchè estinto per prescrizione; ritenuti i residui fatti oggetto del presente procedimento uniti ai sensi dell'art. 81 C.P. con quelli irrevocabilmente giudicati con la sentenza 25.6.82 Corte Assise Appello Torino, determina la pena per l'unico reato continuato, assorbente quella già inflitta, in anni quattro di reclusione e, riconosciuta la diminuzione di cui alla Legge 34/87 la riduce ad anni due e mesi otto di reclusione; elimina l'interdizione temporanea dai pubblici uffici;

- dichiara non doversi procedere nei confronti di VIGNA Enrico in or-

dine ai reati di cui ai capi 5, 223, 224, 300, 302, 352, 353 e 359 (limitatamente all'istigazione a delinquere) perchè estinti per prescrizione; lo dichiara responsabile anche dei reati di cui ai capi 349, 351, 357, 358, 360, 361 nonché 359 (esclusa l'istigazione a delinquere) e, ritenuta la continuazione con i reati resti per cui è stato condannato in primo grado, determina la pena in anni tre e mesi otto di reclusione;

- riconosciuta a VIRIGLIO Giuseppina la diminuzione di cui alla legge 34/87, riduce la pena inflittale a-d anni due e giorni sei di reclusione e lire 366.667 di multa; elimina la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici;

- dichiara non doversi procedere nei confronti di VISCARDI Michele in ordine ai reati di cui ai capi 138, 140, 146, 153, 269, 271, 317, 318, 320 nonché 141 (escluso il reato di apologia) e 148, 152, 268 e 319 (esclusi i reati di cui all'art. 21 legge 110/75) perchè estinti per prescrizione; ritenuti i residui fatti oggetto del presente procedimento uniti ai sensi dell'art. 81 C.P. con quelli irrevocabilmente giudicati con le sentenze 22.2.79 Corte Appello Brescia, 1.2.85 Corte Assise Appello Firenze, 30.10.84 Corte Assise Appello Roma, 8.10.86 Corte Appello Napoli, 27.6.88 Corte Assise Appello Milano, 26.1.87 Corte Assise Roma e 16.4.87 Corte Appello Lecce, determina la pena per l'unico reato continuato, assorbente quelle già inflitte, in anni sedici e mesi sei di reclusione e lire 2.850.000 di multa;

- dichiara non doversi procedere nei confronti di WACHER Claudio in ordine al reato di cui al capo 320 perchè estinto per prescrizione; ritenuti i residui fatti di cui al presente procedimento uniti ai sensi dell'art. 81 C.P. con quelli irrevocabilmente giudicati con la sentenza 10.12.84 Corte Assise Appello Torino, determina la pena per l'unico reato continuato, assorbente quella già inflitta, in anni sei e mesi sei di reclusione e, riconosciuta la diminuzione di cui alla legge 34/87, la riduce ad anni quattro e mesi quattro di reclusione; elimina la dichiarazione di interdizione perpetua dai pubblici uffici ed interdizione legale e lo dichiara interdetto dai pubblici uffici per anni cinque;

- dichiara non doversi procedere nei confronti di ZAMBIANCHI Paolo in ordine ai reati di cui ai capi 10, 171, 176, 177, 179, 182, 183, 185, 186, 201, 219, 320, 323, 330, 347, 348, 363, 364, 381 nonché 182 e 331 (limitatamente ai reati di cui all'art. 697 C.P.) perchè estinti per prescrizione; ritenuti i residui fatti oggetto del presente procedimento uniti ai sensi dell'art. 81 C.P. con quelli irrevocabilmente giudicati con le sentenze 11.2.82 e 27.6.88 Corte Assise Appello Milano, 25.6.82 e 27.11.84 Corte Assise Appello Torino, 30.11.84 e 10.3.88 Corte Assise Appello Bologna, 12.1.85 Corte Assise Appello Brescia, 1.2.85 Corte Assise Appello Firenze, 16.7.85 Corte Assise

Torino, 8.1.86 Corte Appello Torino, 8.10.86 Corte Assise Appello Napoli, 16.4.87 Corte Assise Appello Lecce e 23.3.87 Corte Appello Firenze, determina la pena per l'unico reato continuato, assorbente quelle già inflitte, in anni trenta di reclusione e, riconosciuta la diminuzione di cui alla legge 34/87, la riduce ad anni ventidue e mesi sei e giorni dieci di reclusione;

- concesse a ZAN Elisabetta le attenuanti generiche prevalenti alle aggravanti e ritenuti i fatti a lei ascritti uniti ai sensi dell'art. 81 C.P. con quelli irrimediabilmente giudicati con le sentenze 15.12.80 Corte Appello Torino, 25.6.82 e 29.3.83 Corte Assise Appello Torino e 6.7.82 Pretore Modena, determina la pena per l'unico reato continuato, assorbente quelle già inflitte, in anni nove, mesi otto e giorni venti di reclusione e, riconosciuta la diminuzione di cui alla legge 34/87, la riduce ad anni sette, mesi tre e giorni quindici di reclusione;

- dichiara non doversi procedere nei confronti di ZEDDA Sergio in ordine ai reati di cui ai capi 10, 18, 19, 22, 37, 40, 349, 351, 352, 353 nonché 9, 20, 21, 36 e 350 (esclusi i reati di cui all'art. 21 Legge 110/75) e 11 (escluso il reato di apologia) perchè estinti per prescrizione; ritenuti i residui fatti oggetto del presente procedimento uniti ai sensi dell'art. 81 C.P. con quelli irrimediabilmente giudicati con le sentenze 20.7.81 Corte Assise Appello Torino e 11.1.84 Tribunale Alessandria, determina la pena per l'unico reato continuato, assorbente quelle già inflitte, in anni uno, mesi undici e giorni venti di reclusione fermi restando i doppi benefici di legge;

- conferma nel resto e condanna PALAZZI Gianni al pagamento delle spese del grado.

Visto l'art. 489 C.P.P., condanna gli imputati Laronga, Mazzolo, Ronconi, Rosso, Russo Palombi, Segio, Solimano, Viscardi, Albesano, Bertani, Bignami, Borelli, Fioreni, Gambini, Russo Silveria, Galmozzi, Gisi e Scotoni al rimborso delle spese processuali ed onorari sostenuti dalle Parti Civili Ministero di Grazia e Giustizia e Ministero degli Interni nel presente grado del giudizio che liquida in complessive lire 2.000.000;

condanna gli imputati Albesano, Bignami, Ennti, Gisi, Laronga, Rosso, Sandalo, Segio, Zambianchi e Tosi al rimborso delle spese processuali ed onorari sostenuti nel presente grado del giudizio dalle parti civili Chiglieno Giorgio e Chiglieno Alberto, che liquida in L. 3.000.000;

condanna gli imputati Faglano, Galmozzi e Milanese al rimborso delle spese processuali e onorari sostenuti dalla parte civile Istituto Au-

tonomo Case Popolari di Torino nel presente grado di giudizio, che liquida in complessive lire 2.000.000; condanna gli imputati Albesano, Azzalin e Di Giacomo al rimborso delle spese processuali e onorari sostenuti nel presente grado del giudizio dalla parte civile Comune di Rivoli, che liquida in complessive lire 2.000.000;

condanna gli imputati Albesano, Biancorosso, Bignami, D'Ursi Francesco, Gisi, Giuffrida, Sandalo, Solimano, Vacca e Rosso al rimborso delle spese processuali e onorari sostenuti nel presente grado di giudizio dalla parte civile Cassa di Risparmio di Torino, che liquida in lire 2.000.000;

condanna gli imputati Gisi, Laronga, Russo Silveria, Scotoni, Bignami e Vacca al rimborso delle spese processuali e onorari sostenuti nel presente grado di giudizio dalla parte civile D'Angiullo Gaetano, che liquida in complessive lire 800.000;

condanna gli imputati Gisi, Laronga, Russo Silveria, Scotoni, Bignami e Vacca al rimborso delle spese processuali e onorari sostenuti nel presente grado di giudizio dalle parti civili Iurilli Alfredo e Aimasso Elvira in Iurilli, che liquida in complessive lire 3.000.000;

condanna gli imputati Albesano, Biancorosso, Bignami, D'Ursi Francesco, Gisi, Giuffrida, Sandalo, Solimano, Vacca e Rosso al rimborso delle spese processuali e onorari sostenuti nel presente grado di giudizio dalle parti civili Mana Maria, Mana Angela e Mana Giacomo che liquida in complessive lire 2.500.000.

Il segretario

R. Anselmino

AVVERSO LA SUDESTESA SENTENZA HANNO PROPOSTO RICORSO PER CASSAZIONE:

IN DATA 20/4/89:

gli imputati: MOSCHETTI Stefano - VETRONE Rosalba - GIAI Fabrizio - FORASTIERI MOLINARI Diego - FRASSINETI Luca - BIGNAMI Maurice - ZAMBIANCHI Paolo - CONTI Maria Teresa.

i difensori: avv. CHICCO per D'Elia Sergio - avv. TORTONESE per Conti Maria Teresa - avv. ZANCAN per Biancorosso Vito - avv. CATALANO per Gambini Aurelio e Fampazzo Natalino - avv. FOTI per Vegliacasa Giovanni.

IN DATA 21/4/89:

gli imputati: MILANESI Stefano - BIANCOROSSO Vito - CASTIGLIONE Angelo - D'ELIA Sergio - GAMBINI Aurelio.

i difensori: avv. CIANI per Di Giacomo Donatella - avv. LAMACCHIA per Segio Sergio, Di Vanno Anselmo, Conti Maria Teresa, Borrelli Giulia - avv. TRUCCO per Fioroni Vincenza, Rosso Roberto, Russo Silveria, Bignami Maurice, Scotoni Giancarlo, Laronga Bruno, Frassinetti Luca, Palmieri Salvatore - avv. ANTONI per Gai Fabrizio, Russo Alfredo.

il P.G. Bernardi: per DI VANNO Anselmo - FIORONI Vincenza - MILANESI Stefano - SCAVINO Marco - VETRONE Rosalba.

la Parte Civile MANA Angela: per ALBESANO Franco - BIANCOROSSO Vito - D'URSI Francesco - GIAI Fabrizio - GIUFFRIDA Francesco - SANDALO Roberto - SOLIMANO Nicola - VACCA Roberto - ROSSO Roberto.

IN DATA 22/4/89:

gli imputati: MATTA Carlo - MATTA Giorgio - BERTOLOTTI Marco - FIORONI Vincenza - SEGIO Sergio - RAMBAUDI Cesare.

il difensore: avv. GIRIBONE per Prandi Massimo.

IN DATA 26/4/89:

l'imputato: SANDALO Roberto.

IN DATA 29/4/89:

l'imputato: ROMBOLA' Cosmo.

IN DATA 29/5/89:

gli imputati: BOTTIGLIERI Pasqualino - VEGLIACASA Giovanni.

IL SEGRETARIO
Romaidano

SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO IN DATA 23/4/89 per: AZZALIN Nauro - BAGLIONI Enrico - BARBAIO Claudio - BERETTA Giorgio - BEVIONE Renato - BOSCO Rosalba - BRUNI Alessandro - CORNAGLIA Paolo - COSTA Maurizio - CRESCENTE Pietro - CROSETTO Pier Giorgio - DE STEFANO Carmelina - D'URSI Rosetta - FAGIANO Marco - FREZZAN Peter - CALMOZZI Enrico - IERULO Raffaele - LUCIFORA Umberto - MAGGI Gianni Piero - MANINA Guido - MARESCA Felice - MASTROPASQUA Filippo - MATRINO Gerardo - MEREGALLI Francesco - MISSERI Federico - MODA Lorenzo - NEVI Rinaldo - PEIROLO Bruno - PETRELLA Florinda - RE Marco - ROCCAZZELLA Adriano - RONCONI Susanna - SALVI Paolo - SCIARRILLO Giuseppina - TOSI Livia - VISCARDI Michele - ZAN Claudia.

IL SEGRETARIO
Romaidano

In data 1/6/89 la Corte ha emesso ordinanza con la quale ha dichiarato inammissibile il ricorso per rinuncia da parte dell'imputato Laronga Bruno (ordin. notificata all'imp. il 7/6/89, all'avv. Trucco il 5/6/89 e all'avv. Enrichens il 2/6/89).

IL SEGRETARIO
Romaidano

SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO L'11/6/89 PER LARONGA BRUNO.

IL SEGRETARIO
Romaidano

In data 1/6/89 la Corte ha emesso ordinanza con la quale ha dichiarato inammissibile il ricorso per rinuncia da parte dell'imputato Forastieri Molinari Diego (ordin. notificata all'imp. il 7/6/89 e al suo dif., avv. A. Fierro il 2/6/89).

IL SEGRETARIO
Romaidano

SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO L'11/6/89 PER FORASTIERI MOLINARI DIRG.

IL SEGRETARIO

Amendola

In data 1/6/89 la Corte ha emesso ordinanza con la quale ha dichiarato irammissibile il ricorso per rinuncia da parte dell'imputata Borelli Giulia (ordin. notificata all'imp. Borelli il 7/6/89 e al suo difensore, Lamacchia il 5/6/89).

IL SEGRETARIO

Amendola

SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO L'11/6/89 PER BORELLI GIULIA.

IL SEGRETARIO

Amendola

In data 1/6/89 la Corte ha emesso ordinanza con la quale ha dichiarato inammissibile il ricorso per rinuncia da parte dell'imputato Frassinetti Luca (ordin. notificata all'imp. il 9/6/89, all'avv. Filastò il 9/6/89, all'avv. Farla il 2/6/89 e all'avv. Trucco il 5/6/89).

IL SEGRETARIO

Amendola

SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO IL 13/6/89 PER FRASSINETI LUCA.

IL SEGRETARIO

Amendola

In data 29.6.1989 notificato estratto contumaciale all'imputato LA SPINA Salvatore/

IL SEGRETARIO

Amendola

In data 3.7.1989 notificato estratto della sentenza all'imputato contumace PEYROT EPIORE.

IL SEGRETARIO

Amendola

In data 29.6.1989 notificato estratto delle Sentenza all'imputato contumace SARTORIS CELESTINO.

IL SEGRETARIO

Amendola

In data 29.6.1989 notificato estratto della sentenza all'imputato contumace SERDA SERGIO.

IL SEGRETARIO

Amendola

SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO IL 4.7.1989 PER LA SPINA SALVATORE.

IL SEGRETARIO

Amendola

In data 5/7/1989 questa Corte ha emesso ordinanza con la quale, visto il D.P.R. 16/12/86 n. 865, dichiara condonata la pena di un anno di reclus. sulla condanna riportata dal MARESCA con sent. 19.4.1989 di questa Corte di Assise di Appello, inserita nel provvedimento di cussolo in data 30/6/89, nonché le pene accessorie temporanee (interd. legale durante la pena).

IL SEGRETARIO

Amendola

Inviato foglio complementare al
Casellario di Torino per MARESCA file il 8-7-89

IL SEGRETARIO

Amendola

In data 4.7.1989 notificato estratto della sentenza all'imputata contumace BERTANI FIAMMETTA.

IL SEGRETARIO

Amendola

In data 4.7.1989 notificato estratto della sentenza all'imputato contumace SCHIOPPETTOGLIAN MICHELE.

IL SEGRETARIO

Amendola

In data 5.7.1989 notificato estratto della sentenza all'imputato CAMAGNI GIAN OLIVIERO.

IL SEGRETARIO

Amendola

In data 5.7.1989 notificato estratto della sentenza all'imputato PALMIERI SALVATORE.

IL SEGRETARIO

Amendola

2874

Notificato estratto contumaciale all'imputato RUSSO ALFREDO ai sensi dell'art.173 C.P.P. in data 10.7.1989 - Avviso al difensore Avv. Annoni in data 10.7.1989.

IL SEGRETARIO
Antonella MESSIDORO

Notificato estratto contumaciale all'imputato RAMPAZZO NATALINO ai sensi dell'art.173 C.P.P. in data 10.7.1989 - Avviso al difensore Avv. Sotter CATALANO in data 10.7.1989.

IL SEGRETARIO
Antonella MESSIDORO

In data 3.7.1989 notificato estratto della sentenza all'imputato contumace VACCA ROBERTO

IL SEGRETARIO
Antonella MESSIDORO

In data 11.7.1989 notificato estratto della sentenza all'imputato VIGNA ENRICO .

IL SEGRETARIO
Antonella MESSIDORO

In data 10.7.1989 notificato estratto della sentenza all'imputata VIRIGLIO GIUSEPPINA.

IL SEGRETARIO
Antonella MESSIDORO

In data 21.6.1989 la Corte ha emesso Ordinanza con la quale ha dichiarato inammissibile il ricorso per rinuncia da parte dell'imputato D'Elia Sergio (Ord. notificata all'imp. il 5.7.1989 all'Avv. P. Chicco il 23.6.1989).

IL SEGRETARIO
Antonella MESSIDORO

SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO IL 9.7.1989 PER D'ELIA SERGIO

IL SEGRETARIO
Antonella MESSIDORO

In data 7.7.1989 notificato estratto della sentenza all'imputato PALAZZI GIANNI

IL SEGRETARIO
Antonella MESSIDORO

2895

In data 7.7.1989 notificato estratto della sentenza all'imputato contumace SCOTONI GIANCARLO.

IL SEGRETARIO
Antonella MESSIDORO

In data 5.7.1989 notificato estratto della sentenza all'imputato contumace TRIDENTE SEBASTIANO.

IL SEGRETARIO
Antonella MESSIDORO

In data 6.7.1989 notificato estratto della sentenza all'imputata contumace GIACOMO DONATELLA

IL SEGRETARIO
Antonella MESSIDORO

In data 4.7.1989 notificato estratto della sentenza all'imputato contumace FAVERO ENRICO

IL SEGRETARIO
Antonella MESSIDORO

In data 11.7.1989 notificato estratto della sentenza all'imputato contumace BOCCA UMBERTO

IL SEGRETARIO
Antonella MESSIDORO

In data 12.7.1989 notificato estratto della sentenza all'imputato contumace PEYRET GRAZIANO.

IL SEGRETARIO
Antonella MESSIDORO

SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO IN DATA 4.7.1989 per SARTORI CELESTINO, ELIA SERGIO.

IL SEGRETARIO
Antonella MESSIDORO

SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO IN DATA 7.7.1989 per PEYRET ETTORE.

IL SEGRETARIO
Antonella MESSIDORO

SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO IN DATA 8.7.1989 per BERTANI PIANTUZZA - FAVERO CARLO, GIUFFRÈ GIAN MICHELE

IL SEGRETARIO
Antonella MESSIDORO

SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO IN DATA 9.7.1989 PER CANNI GIAN OLIVIERO e
SEBASTIANO.

IL SEGRETARIO
Antonella MESSIDORO

SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO IN DATA 11.7.1989 PER PALAZZI GIANNI.

IL SEGRETARIO
Antonella MESSIDORO

SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO IN DATA 14.7.1989 PER VIRIGLIO GIUSEPPINA.

IL SEGRETARIO
Antonella MESSIDORO

SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO IN DATA 15.7.1989 PER MAZZOLA UMBERTO.

IL SEGRETARIO
Antonella MESSIDORO

SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO IN DATA 16.7.1989 PER ESPOSITO GRAZIANO.

IL SEGRETARIO
Antonella MESSIDORO

ORDINANZA DEL 17.7.1989 LA CORTE DI APPELLO DI TORINO - SECONDA SEZIONE PENALE -
DICHIARATO INAMMISSIBILE IL RICORSO DEL P.G. BERNARDI PER RINUNCIA ALLA
PRESENTAZIONE DEI MOTIVI PER: -DI VARRIO ANSELMO - FIORONI VINCENZA - MILANESE
SCAVINO - SCAVINO MARCO - VETRONE ROSALEA - E DICHIARA CHE LA SUESESTA
SENTENZA DIVENTA ESECUTIVA NEI CONFRONTI DI SCAVINO MARCO.

IL SEGRETARIO
Antonella MESSIDORO

SENTENZA NOTIFICATA IN DATA 18.7.1989.

SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO IN DATA 22.7.1989 PER SCAVINO MARCO.

IL SEGRETARIO
Antonella MESSIDORO

In data 21/4/89 ha proposto ricorso per Cassazione l'imputata Russo Silvana.

IL SEGRETARIO
Antonella MESSIDORO

In data 18.7.1989 notificato estratto della sentenza alla contumace ARGENTIERO
GABRIELLA.

IL SEGRETARIO
Antonella MESSIDORO

In data 21.7.1989 notificato estratto della sentenza all'imputato contumace
PAUTASSO DARIO

IL SEGRETARIO
Antonella MESSIDORO

In data 10.7.1989 notificato estratto della sentenza all'imputato contumace PRANZI
MASSIMO ai sensi dell'art.173 C.P.P. - Avviso al difensore Avv.G.GIRIBONE in data
10.7.1989 - Avviso al difensore Avv.G.FIORILA di Brescia in data 2.8.1989.

IL SEGRETARIO
Antonella MESSIDORO

In data 17.7.1989 notificato estratto della sentenza all'imputato contumace RUSSO
PALOMBI BRUNO.

IL SEGRETARIO
Antonella MESSIDORO

In data 22.7.1989 notificato estratto della sentenza all'imputato contumace SERVA
MARIA LUISA.

IL SEGRETARIO
Antonella MESSIDORO

In data 27.7.1989 notificato estratto della sentenza all'imputato contumace RUSSO
CLAUDIO.

IL SEGRETARIO
Antonella MESSIDORO

SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO IN DATA 22.7.1989 PER ARGENTIERO GABRIELLA

IL SEGRETARIO
Antonella MESSIDORO

SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO IN DATA 25.7.1989 PER PAUTASSO DARIO

IL SEGRETARIO
Antonella MESSIDORO

SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO IN DATA 21.7.1989 PER RUSSO PALOMBI BRUNO

IL SEGRETARIO
Antonella MESSIDORO

SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO IN DATA 26.7.1989 PER SERVA MARIA LUISA

IL SEGRETARIO
Antonella MESSIDORO

9598
SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO IN DATA 15.7.1989 PER VIGNA ENRICO

IL SEGRETARIO
Antonella MESSIDORO
[Signature]

LA PROCURA GENERALE SEDE HA ESEGUITO LA SUDESTESA SENTENZA PER:
MNURO - BARBATO CLAUDIO - BERTANI FIANNETTA - BEVIGNE RENATO - BORELLI GIULIA -
CICALBA - CAVAGNI GIAN OLIVIERO - CONNAGLIA PAOLO - CRESCENTE PIETRO -
SERGIO - DE STEFANO CARMELINA - D'URSI ROSETTA - ESPOSITO GRAZIANO - FAGIANO MARCO -
CARLO - FORASTIERI MOLINARI DIEGO - FRASSINETI LUCA - FREDMAN PETER -
GI ENRICO - IDALDO RAFFAELE - LA SPINA SALVATORE - LA RONCA BRUNO - ZAN CLAUDIA -
GIAN PIERO - MANINA GUIDO - MASTROPASQUA FILIPPO - MATRINO GERARDO - MAZZOLA
- MERAGALLI FRANCO - MISSERI FEDERICO - MODA LORENZO - NEVI RINALDO - PEIROLO
- PETRELLA FLORINDA - RE MARCO - ROCCAZZELLA ADRIANO - RONCONI SUSANNA -
MARCO - SCHIOPETTO GIAN MICHELE - SCIARIELLO GIUSEPPINA - TOSI LIVIANA -
TE SEBASTIANO - VIRIGLIO GIUSEPPINA - VISCARDI MICHELE - DAL N. 853/89
86/89 R.E.S.

IL SEGRETARIO
[Signature]

LA PROCURA GENERALE HA ESEGUITO LA SUDESTESA SENTENZA NEI CONFRONTI DI MANESCA
COL N. 813/89 R.E.S.

IL SEGRETARIO
Antonella MESSIDORO
[Signature]

LA PROCURA GENERALE NULLA ESIGUE PER:
VIGNA ENRICO (NDP) - BERETTA GIORGIO (ASS.) - BRUNI ALESSANDRO (NDP) -
MAURIZIO (ASS.) - CROSETTO PIER GIORGIO (PERDORO GIUD.) -
CROSETTO PIER GIORGIO (PENA SOSPESA) - SALVI PAOLO (PENA SOSPESA) - ZEDDA SERGIO (PENA SOSPESA)
ZEDDA SERGIO (PENA SOSPESA) - PALAZZI GIANNI (PENA SOSPESA) - LUCIFORA UMBERTO
(PENA SOSPESA) .

IL SEGRETARIO
Antonella MESSIDORO
[Signature]

9599
LA PROCURA GENERALE SEDE HA ESEGUITO LA SUDESTESA SENTENZA NEI CONFRONTI DI:
VIGNA ENRICO COL N. 1098/89 R.E.S - RUSSO PALOMBI ERANO COL N. 1099/89 R.E.S.
VIGNA ENRICO COL N. 1100/89 R.E.S - NULLA ESIGUE NEI CONFRONTI DI: SIGNORA MARIA TERESA
MANTOVANO DARIO.

IL SEGRETARIO
Antonella MESSIDORO
[Signature]

LA SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO IN DATA 16.9.1989 PER WACCHER CLAUDIO.

IL SEGRETARIO
Antonella MESSIDORO
[Signature]

LA SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO IN DATA 20.9.1989 REDATTA SCHEDE PER: BOGGO ROSALBA - CROSETTO PIER GIORGIO -
STEFANO CARMELINA E D'URSI ROSETTA - COMPILATA STATISTICA ISTAT.
LA SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO IN DATA 23.4.1989 PER: ALESSANDRO FRANCO -
FRANCESCO - GIUFFRIDA FRANCESCO - SOLIMANO NICOLA - VACCA ROBERTO.

IL SEGRETARIO
Antonella MESSIDORO
[Signature]

LA SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO IN DATA 23.4.1989 PER: ALESSANDRO FRANCO -
FRANCESCO - GIUFFRIDA FRANCESCO - SOLIMANO NICOLA - VACCA ROBERTO.

IL SEGRETARIO
Antonella MESSIDORO
[Signature]

LA SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO IN DATA 26.9.1989 REDATTA SCHEDE PER BORELLI GIULIA - COMPILATA STATISTICA ISTAT.
LA SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO IN DATA 28.9.1989 REDATTA SCHEDE PER: COSTA MAURIZIO - GAIACCI ENRICO E
VIGNA BRUNO - COMPILATA STATISTICA ISTAT.

IL SEGRETARIO
Antonella MESSIDORO
[Signature]

LA SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO IN DATA 28.9.1989 REDATTA SCHEDE PER: COSTA MAURIZIO - GAIACCI ENRICO E
VIGNA BRUNO - COMPILATA STATISTICA ISTAT.

IL SEGRETARIO
Antonella MESSIDORO
[Signature]

3000

LA PROCURA GENERALE SEDE HA ESEGUITO LA SUESSA SENTENZA NEI CONFRONTI DI : ALBESANO FRANCO COL N.1171/89 RES - D'URSI FRANCESCO COL N.1172/89 - GIUFFRIDA FRANCESCO COL N.1173/89 RES - SOLIMANO NICOLA COL N.1174/89 - E VACCA ROBERTO COL N.1175/89 RES.

IL SEGRETARIO
Antonella MESSIDORO

IN DATA 30.9.1989 REDATTA SCHEDE PER : D'ELIA SERGIO E MANINA GUIDO - COMPILATA STATISTICA ISTAT.

IL SEGRETARIO
Antonella MESSIDORO

IN DATA 1.10.1989 REDATTA SCHEDE PER : AZZALIN MAURO - COMPILATA STATISTICA ISTAT.

IL SEGRETARIO
Antonella MESSIDORO

IN DATA 4.10.1989 REDATTA SCHEDE PER : MACCI GIANNI PIERO E NIVI RINALDO - COMPILATA STATISTICA ISTAT.

IL SEGRETARIO
Antonella MESSIDORO

IN DATA 5.10.1989 REDATTA SCHEDE PER : MATRINO GERARDO - PAUTASSO DARIO E PENNAT ETIORE - COMPILATA STATISTICA ISTAT.

IL SEGRETARIO
Antonella MESSIDORO

Con ordinanza in data 5/10/89 questa Corte ha condonato a Barbato Claudio la pena residua di mesi due e giorni 23 di reclusione, nonché le pene accessorie temporanee, sulla condanna riportata dal Barbato con questa sentenza.

IL SEGRETARIO
Antonella MESSIDORO

In data 13.10.89 redatta scheda per
SERVINO MAURO. Compilata STATISTICA ISTAT.

IL SEGRETARIO
Antonella MESSIDORO

3000

IN DATA 11.10.1989 redatta scheda per : BERETTA GIORGIO E ROMONI SUZANA - Compilata statistica ISTAT.

IL SEGRETARIO

Antonella MESSIDORO

Con ordinanza 18/10/89, questa Corte ha disposto la rettifica dell'epigrafe della sentenza nel senso che la data di nascita riferibile all'imputato n. 54 Misseri Federico deve intendersi "22/1/46" e non "21/1/46" come ivi indicato.

IL SEGRETARIO

Antonella MESSIDORO

Con ordinanza in data 16/10/89 la Corte ha condonato, ex D.P.R. 865/86, a Frassinetti Luca la pena di anni due di reclusione sulla condanna riportata con questa sentenza.

IL SEGRETARIO

Antonella MESSIDORO

Con ordinanza in data 16/10/89 la Corte ha condonato a La Spina Salvatore ex D.P.R. 865/86, la pena di mesi quattro di reclusione sulla condanna riportata con questa sentenza.

IL SEGRETARIO

Antonella MESSIDORO

Con ordinanza in data 18/10/89 la Corte ha condonato a Roccazzella Adriano ex D.P.R. 865/86, la pena residua di mesi cinque e giorni venti di reclusione sulla condanna riportata con questa sentenza, nonché l'interdizione legale durante la pena.

IL SEGRETARIO

Antonella MESSIDORO

In data 9.10.1989 la Corte ha emesso ordinanza con la quale ha dichiarato inammissibile il ricorso di RUSSO ALFREDO per mancata presentazione dei motivi.

IL SEGRETARIO

Antonella MESSIDORO

La suddetta Ordinanza è stata notificata all'imputato RUSSO ALFREDO in data 11.10.1989 ai sensi dell'art.173 C.P.P. - al difensore Avv. G. M. Russo in data 16.10.1989.

IL SEGRETARIO

Antonella MESSIDORO

SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO IN DATA 20.10.1989 PER RUSSO ALFREDO.

IL SEGRETARIO

Antonella MESSIDORO

3002

IN DATA 24.10.1989 REDATTA SCIEDA PER : REVIONE RENATO - CORNACIA PAOLO -
LACIPORA UMBERTO - PETRELLA FLORINDA - COMPILATA STATISTICA ISTAT.

IL SEGRETARIO
Antonello MESSIDORO

IN DATA 26.10.1989 REDATTA SCIEDA PER: BERTANI FIAMMETTA - IRISALO RAFFAELE -
MARESCA FELICE - FRASSINETI GIAN LUCA - COMPILATA STATISTICA ISTAT.

IL SEGRETARIO
Antonello MESSIDORO

IN DATA 9.10.1989 LA CORTE HA EMESSO ORDINANZA CON LA QUALE HA DICHIARATO
INAMMISSIBILE IL RICORSO DELL'IMPUTATO CASTIGLIONE ANGELO PER MANCATA
PRESENTAZIONE DEI MOTIVI.

IL SEGRETARIO
Antonello MESSIDORO

LA SUDESTESA ORDINANZA E' STATA NOTIFICATA ALL'IMPUTATO IN DATA 23.10.1989 -
AL DIFENSORE AVV. LONGHETTO IN DATA 5.10.1989.

IL SEGRETARIO
Antonello MESSIDORO

SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO IN DATA 27.10.1989 PER CASTIGLIONE ANGELO

IL SEGRETARIO
Antonello MESSIDORO

IN DATA 9.10.1989 LA CORTE HA EMESSO ORDINANZA CON LA QUALE HA DICHIARATO
INAMMISSIBILE IL RICORSO DELL'IMPUTATO DI VAINO ANSELMO PER MANCATA
PRESENTAZIONE DEI MOTIVI.

IL SEGRETARIO
Antonello MESSIDORO

LA SUDESTESA ORDINANZA E' STATA NOTIFICATA ALL'IMPUTATO IN DATA 23.10.1989 -
AL DIFENSORE AVV. LAMACCHIA IN DATA 12.10.1989.

IL SEGRETARIO
Antonello MESSIDORO

SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO IN DATA 27.10.1989 PER DI VAINO ANSELMO

IL SEGRETARIO
Antonello MESSIDORO

3003

IN DATA 3.10.1989 LA CORTE HA EMESSO ORDINANZA CON LA QUALE HA DICHIARATO
INAMMISSIBILE IL RICORSO DELL'IMPUTATO MATTA CARLO PER MANCATA PRESENTAZIONE
DEI MOTIVI.

IL SEGRETARIO
Antonello MESSIDORO

LA SUDESTESA ORDINANZA E' STATA NOTIFICATA ALL'IMPUTATO MATTA CARLO IN DATA
27.10.1989 - AL DIFENSORE AVV. GABRIELI IN DATA 9.10.1989.

IL SEGRETARIO
Antonello MESSIDORO

SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO IN DATA IL 31.10.1989 PER MATTA CARLO

IL SEGRETARIO
Antonello MESSIDORO

In data 6.11.89 inviato foglio c. al Cancelliere il ricorso per
Frassinetti Luca (adit. 18.10.89).

IL SEGRETARIO
Antonello MESSIDORO

Con ordin. 2.11.89 questa Corte ha condannato a Frassinetti Federico,
ex d.n. 865/86, la pena di un mese di reclusione sulla condanna
ma ripetute con la soprastante sentenza.

IL SEGRETARIO
Antonello MESSIDORO

In data 9.10.1989 la Corte ha emesso Ordinanza
con la quale ha dichiarato inammissibile il ricorso del
l'imputato MILANESI STEFFANO, per mancata presentazione
dei motivi.

IL SEGRETARIO
Antonello MESSIDORO

La suesposta Ordinanza e' stata notificata all'imputato
MILANESI in data 27.10.1989 - al difensore AVV. B.G. SERRO
in data 11.10.1989.

IL SEGRETARIO
Antonello MESSIDORO

Sentenza passata in giudicato
31.10.1989 - per MILANESI STEFANO

IL SEGRETARIO
Antonio MESSIDORO
Messidoro

Per data 26.10.1989 la Corte ha emesso ordinanza con la quale ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato ROSSO ROBERTO, per mancanza prosecuzione dei motivi.

IL SEGRETARIO
Antonio MESSIDORO
Messidoro

La stessa ordinanza e' stata notificata all'imputato ROSSO ROBERTO in data 4.11.1989 - avv. L. TRUCCO in data 30.10.89 - avv. Eutichius in data 3.11.89.

IL SEGRETARIO
Antonio MESSIDORO
Messidoro

Sentenza passata in giudicato
8.11.1989 - per ROSSO ROBERTO

IL SEGRETARIO
Antonio MESSIDORO
Messidoro

Con ordin. 16.11.89 questa Corte ha condannato all'Espresso Gratiano, ex art. 865/86, la pena di d. 20000 di multa sulla cui domanda ripartata con la seguente sentenza.

IL SEGRETARIO
Antonio MESSIDORO
Messidoro

in ord. 20.11.89 questa Corte ha condannato a Frassineto d'Arona, art. 865/86, la pena accessoria dell'interdizione legale d.p. salute, art. 19.4.89.

IL SEGRETARIO
Antonio MESSIDORO

Per data 24.11.89 inviato foglio al Casellario di Torino per Frassineto.

IL SEGRETARIO
Antonio MESSIDORO

Con ordin. 20.11.89 questa Corte ha condannato a Pi Mare, art. 865/86, la pena residua di mesi tre e giorni dodici di reclusione sulla condanna ripartata con questa sentenza.

IL SEGRETARIO
Antonio MESSIDORO

La Procura Generale SEDE ha eseguito la custodia preventiva nei confronti di: RUSSO ALFREDO col n. 1347/89 R.E.S. - CASTIGLIONE ANGELO col n. 1348/89 R.E.S. - DI VANNO ANGELO col n. 1349/89 R.E.S. - MILANESI STEFANO col n. 1350/89 R.E.S. - ROSSO ROBERTO col n. 1351/89 R.E.S.

IL SEGRETARIO
Antonio MESSIDORO

Per data 1.11.89 la Corte ha emesso ordinanza con la quale ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato SEOTONI GIUSEPPE per questa prosecuzione dei motivi.

IL SEGRETARIO
Antonio MESSIDORO

La stessa ordinanza e' stata notificata all'imputato SEOTONI in data 16.11.89. ne difensore avv. TRUCCO il 16.11.89.

IL SEGRETARIO
Antonio MESSIDORO

Per data 9.11.89 ordinata sequestro per PEIROLI BRUNO

IL SEGRETARIO
Antonio MESSIDORO

3006

Sentenza passata in giudicato
11-11-1989 per SCOTONI

IL SEGRETARIO
Antonella MESSICORO

Con ordinanza 7/11/89 questa Corte ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta da Matta Giorgio per omessa presentazione dei motivi (ordin. notificata a Matta G. l'1/12/89 e al suo difensore, avv. Emme Gabrieli di Avellino il 17/11/89).

IL SEGRETARIO
Antonella MESSICORO

Sentenza passata in giudicato
5-12-89 per MATTIA GIORGIO

IL SEGRETARIO
Antonella MESSICORO

IN DATA 7.11.1989 la Corte ha espresso ORDINANZA con la quale ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputata DI GIACOMO DONATELLA per omessa presentazione dei motivi.

IL SEGRETARIO
Antonella MESSICORO

La suesposta Ordinanza è stata notificata all'imputata DI GIACOMO in data 1.12.1989 - Al difensore Av. Ciani di Torino in data 16.11.1989.

IL SEGRETARIO
Antonella MESSICORO

SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO IN DATA 5.12.1989 PER DI GIACOMO DONATELLA

IL SEGRETARIO
Antonella MESSICORO

IN DATA 7.11.1989 la Corte ha espresso ORDINANZA con la quale ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato PALMIERI SALVATORE per omessa presentazione di motivi.

IL SEGRETARIO
Antonella MESSICORO

La suesposta ORDINANZA è stata notificata all'imputato PALMIERI in data 30.11.1989 - Al difensore Av. Filastò di Firenze in data 23.11.1989 - Al difensore Av. Tracco di Torino in data 16.11.1989.

IL SEGRETARIO
Antonella MESSICORO

SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO IN DATA 5.12.1989 PER PALMIERI SALVATORE

IL SEGRETARIO
Antonella MESSICORO

3007

IN DATA 7.11.1989 la Corte ha espresso ORDINANZA con la quale ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato PRANDI MASSIMO per omessa presentazione dei motivi.

IL SEGRETARIO
Antonella MESSICORO

La suesposta Ordinanza è stata notificata all'imputato PRANDI ai sensi dell'art.173 C.P.P. in data 13.11.1989 - Avviso al difensore Avv. GIBBONE in data 13.11.1989 - Avviso al difensore Avv. Fiorilla di Brescia in data 21.11.1989 .

IL SEGRETARIO
Antonella MESSICORO

SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO IN DATA 25.11.1989 PER PRANDI MASSIMO

IL SEGRETARIO
Antonella MESSICORO

La Procura Generale - Sede ha eseguito la soprastante sentenza nei confronti di: Matta Giorgio (n. 1/90 RES), Palmieri Salvatore (n. 2/90 RES), Prandi Massimo (n. 3/90 RES) e Scotoni Giancarlo (n. 4/90 RES).

IL SEGRETARIO
Antonella MESSICORO

Con ordin. 2-2-90 questa Corte ha condannato, ex art. 865/86, Paolo Roberto la pena di anni due di reclusione e l'interdizione legale d.p. sulla condanna riportata con questa sentenza.

IL SEGRETARIO
Antonella MESSICORO

In data 12-2-1990. esplicita sentenza per: MATTIA Giorgio - MATTIA Paolo - RUSSO Alfredo - VIGNA Enrico - CASTIGLIONE Angelo e ZAN Claudio. Muovita commissione istruttoria al fine di far accertare se VIGNA Enrico. Compilata istruzione

ISTAT.
IL SEGRETARIO
Antonella MESSICORO

Con ordinanza 15-2-90 questa Corte ha condannato a Corchia Paolo, ex art. 865/86, la pena di n. 2 di reclusione sulla condanna riportata con questa sentenza, nonché l'interdizione legale d.p.

IL SEGRETARIO
Antonella MESSICORO

In data 12.2.90 inviato foglio c. al Casellario di Torino
per Comoglio Paolo.

IL SEGRETARIO

In data 12.2.90 inviato foglio c. al Casellario di Torino
e comunic. direttale al Casellario di Torino per Vignin
Emanio (rif. ordin. 18.1.90).

IL SEGRETARIO

Con ordin. in data 1.2.90 questa Corte ha condannato ex art. 299
865/86 - D'Elia Sergio, la pena di anni due di reclusione del
la condanna ripetute con questa sentenza, nonché la pena ac.
carcere temporanea (art. 17 l. g. d. p.).

IL SEGRETARIO

In data 3.2.90 inviato foglio c. al Casellario di Caserta
per D'Elia

IL SEGRETARIO

Con ordin. in data 1.2.90 la Corte ha condannato a tenore
Raffaele, ex art. 865/86, la pena di anni due di reclusione;
ne sulla condanna ripetute con questa sentenza, nonché
l'intervento leg. d. p., così unificando la precedente app. l. g. d. p.
ne di condanna di anni all'ordin. 24.1.89 della Corte d'App.
pelle di Firenze.

IL SEGRETARIO

In data 3.2.90 inviato foglio c. al Casellario di Torino
per Lemmo.

IL SEGRETARIO

In data 17.3.1990 redatta scheda fore:

- MASTROPASQUA FILIPPO - WAECHER CLAUDIO -
- MILAMESI STEFANO - GIUFFRIDA FRANCESCO -
- CAHAGNI GIAN OLIVIERO - SCHIOPETTO GIAN NICOLE -
- ROCCAFELLA ABRILIANO - Inviate comunicazione
obbligatoria per: GIUFFRIDA - MILAMESI - WAECHER.
Sampilata Statistica ISTAT.

IL SEGRETARIO

Antonella MESSIDORO

In data 17.3.1990 redatta scheda fore: DI VANDU
ANSELMO - PALMIERI SALVATORE - SARTORI
CELESTINO. Sampilata Statistica ISTAT.

IL SEGRETARIO

Antonella MESSIDORO

In data 17.3.90 inviato foglio c. al Casellario di Crema per
Roccatello (rif. ordin. 18.10.89)

IL SEGRETARIO

Antonella MESSIDORO

In data 30.3.1990 redatta scheda fore:
CRESCENTE Pietro - SALVI PAOLO e VIKITTO
GIUSEPPINA. Sampilata Statistica ISTAT.

IL SEGRETARIO

Antonella MESSIDORO

Con ordin. 20.3.90 questa Corte ha condannato a tenore
Susanna la pena di anni 2 di reclusione e l'intervento legale
d. p. sulla condanna ripetute con la presente sentenza.

IL SEGRETARIO

Antonella MESSIDORO

3043

In data 21.9.1990 inviato foglio al casellario do Venezia per Ronconi.

IL SEGRETARIO
Antonio MESSUDORO

Con ordinanza 11.4.90 la Corte ha disposto la correzione di questa sentenza relativamente alla sanzione inflitta al condannato Matteo Giorgio, determinando la pena in anni 5 e mesi 3 di R. in luogo della pena di anni 6 di R.

IL SEGRETARIO
Antonio MESSUDORO

In data 17.4.90 redatta scheda per FAVERO CARLO e SOLIMANO NI COLA.

Inviata comunicazione elettorale per Solimano. Compilata statistica ISTAT.

IL SEGRETARIO
Antonio MESSUDORO

In data 20.4.1990 redatta scheda per:

MODA LORENO e LA SPINA SALVATORE.

Inviata comunicazione elettorale per LA SPINA.

Compilata statistica ISTAT.

IL SEGRETARIO
Antonio MESSUDORO

Con ordinanza 6.4.90 questa Corte ha condannato ex D.P.R. 865/86 a Maggi Gianni la pena di anni due di reclusione sulla condanna inflitta con questa sentenza.

IL SEGRETARIO
Antonio MESSUDORO

In data 23.4.90 inviato foglio al casellario di Torino per Maggi.

IL SEGRETARIO
Antonio MESSUDORO

3044

Con ordinanza 6.4.90 la Corte ha condannato a FAGIANO MARCO, ex D.P.R. 865/86 la pena di anni due di reclusione sulla condanna inflittagli con questa sentenza.

IL SEGRETARIO
Antonio MESSUDORO

Con ordinanza 6.4.90 La Corte ha condannato a LARANGA Bruno, ex D.P.R. 865/86 anni due di reclusione sulla condanna inflitta con questa sentenza.

IL SEGRETARIO
Antonio MESSUDORO

In data 29.4.90 inviato foglio al casellario di Cagliari per Matteo Giorgio.

IL SEGRETARIO
Antonio MESSUDORO

In data 23.4.90 la Procura Generale ha esguito la suesposta sentenza nei confronti di WACCHER Claudio col n.434/90 RES.

IL SEGRETARIO
Antonio MESSUDORO

In data 28.4.90 redatta scheda per FORASTIERI, MOLINARI, DI EGO.

Compilata statistica ISTAT.

Inviata comunicazione elettorale.

IL SEGRETARIO
Antonio MESSUDORO

In data 2.5.90 redatta scheda per TOSI LIVIANA. Inviata comunicazione elettorale. Compilata statistica ISTAT.

IL SEGRETARIO
Antonio MESSUDORO

In data 4.5.90 redatta scheda per BARBATO Claudio. Inviata comunicazione elettorale. Compilata statistica Istat.

IL SEGRETARIO
Antonio MESSUDORO

In data 8.5.90 redatta scheda per:
FAGIANO MARCO RE MARCO FEDDA SERGIO.

3012

Inviata comunicazione elettorale per Fagiano c Re. Compilata statistica ISTAT.

IL SEGRETARIO
Antonio M. DODORO

In data 16.5.90 redatta scheda per:
ALBESANO FRANCO VISCARDI MICHELE.

Inviata comunicazione elettorale per entrambi. Compilata statistica ISTAT.

IL SEGRETARIO
Antonio M. DODORO

Con ordianza 9.5.90 (ad integrazione della 6.4.90) questa Corte ha condannato Maggi Gianni (ex D.P.R. 865/86) all' interdizione legale d.p. inflittagli con questa sentenza.

IL SEGRETARIO
Antonio M. DODORO

In data 17.5.90 inviato foglio al casellario di Torino per Maggi.

IL SEGRETARIO
Antonio M. DODORO

In data 18.5.90 inviato foglio al casellario di Torino e comunicazione elettorale al comune di Settimo per BARBATO Claudio.

IL SEGRETARIO
Antonio M. DODORO

Con ordinanza in data 23.4.90 la Corte d'assise d'appello di Firenze, in riferimento al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti della Procura Generale di Firenze n.4/86 datato 16.2.90 revoca nei confronti di Camagni Gianni Oliviero n. Milano il 29.3.55 il beneficio della sospensione condizionale concessagli con sentenza della Corte d'assise d'appello di Brescia in data 1.3.85; dichiara condonata al Camagni la pena di mesi tre e giorni ventidue di reclusione e lire ventimila di multa, risultante come residua pena in base al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura Generale di Firenze il 16.2.90 ex D.P.R. n.865/86.

IL SEGRETARIO
Antonio M. DODORO

3013

Con ordinanza 9.5.90 ad integrazione della 6.4.90, questa Corte ha condonato a LARONGA BRUNO, ex D.P.R. 865/86, la pena accessoria dell'interdizione legale d.p inflittagli con questa sentenza. (49.4.885)

IL SEGRETARIO
Antonio M. DODORO

In data 21.5.90 inviato foglio al casellario di Foggia per Laronga Bruno.

IL SEGRETARIO
Antonio M. DODORO

La Procura Generale di Firenze, con provvedimento di cumulo n.4/86 RES, rilevato che nei confronti di CAMAGNI GIANNI OLIVIERO risultano pronunciate le seguenti sentenze di condanna:

- 1) sent. 1.2.85 Corte assise appello Firenze: anni 6 mesi 8 di reclusione, L. 600.000 di multa
 - 2) sent. 19.4. 89 Corte Assise Appello Torino: mesi 3 reclusione
 - 3) sent. 1.3.85 Corte Assise Appello Brescia : anni 1 reclusione L.100.000 di multa;
- rilevato che la sospensione condizionale concessa con sent. 1.3.85 C.Ass.App.Brescia é decaduta di diritto a cagione della successiva condanna riportata con la sent. sub 1) e che la relativa pena può essere subito posta in esecuzione, determina la pena complessiva in :anni 6, mesi 11 di reclusione, L. 620.000 di multa;
- detrae : anni 2 reclusione 1.600.000 per D.P.R. 744/81
anni 3 mesi 11 gg.18 per carcerazione cautelare
mesi 5 gg.10 per espiazione pena
mesi 3 gg.100 per riduzione pena ;
stabilisce la residua pena in :mesi 3 gg.22 reclusione 1.20.000 di multa.

IL SEGRETARIO
Antonio M. DODORO

3024

La Procura della Repubblica di Torino con provvedimento di cumulo n.818/89 RES , letti gli atti a carico di MARASCA FELICE, chiede che la 2° Corte d'Assise d'Appello di Torino voglia dichiarare condonati ex DPR 865/86 anni 1 di reclusione pena accessoria.

IL SEGRETARIO
Antonella MESSINA

La 2° Corte d'Assise d'Appello di Torino, dispone che la data del passaggio in giudicato della sentenza 19.4.89 a carico di Vacca Roberto si intenda al giorno 7.7.89 anziché al giorno 23.4.89

IL SEGRETARIO
Antonella MESSINA

Con ordinanza 9.5.90 questa Corte ha condonato a SOLIMANO NICOLA ex dpr 865/86 la pena di anni due di reclusione e l'interdizione legale d.p. sulla condanna inflittagli con questa sentenza. (19.04.89)

IL SEGRETARIO
Antonella MESSINA

In data 21.5.90 inviato foglio al casellario di Meli per Solimano.

IL SEGRETARIO
Antonella MESSINA

Con ordinanza 9.5.90 questa Corte ha condonato a Forastieri , Molinari Diego ex DPR 865/86 la pena di anni due di reclusione e l'interdizione legale d.p. sulla condanna inflittagli on questa sentenza.

IL SEGRETARIO
Antonella MESSINA

In data 21.5.90 inviato foglio al casellario di Roma per Forastieri Molinari.

IL SEGRETARIO
Antonella MESSINA

In data 21.5.90 in viato foglio al casellario di Torino per

3015

Re Marco.

IL SEGRETARIO
Antonella MESSINA

In data 21.5.90 inviato foglio al casellario di Catania per LA SPINA.

IL SEGRETARIO
Antonella MESSINA

Con ordinanza 5.12.89 questa Corte ha condonato a Tosi Liviana ex DPR 865/86 la pena di anni due di reclusione e l'interdizione legale d.p. sulla condanna inflittagli con questa sentenza.

IL SEGRETARIO
Antonella MESSINA

In data 21.5.90 inviato foglio al casellario di Bologna per la Tosi.

IL SEGRETARIO
Antonella MESSINA

Con ordinanza 5.12.89 questa Corte ha condonato a Borelli Giulia, ex DPR 865/86 la pena di anni due di reclusione e l'interdizione legale d.p. sulla condanna inflittagli con questa sentenza.

IL SEGRETARIO
Antonella MESSINA

In data 21.5.90 inviato foglio al casellario di Novara per Borelli.

IL SEGRETARIO
Antonella MESSINA

In data 22.5.90 redatta scheda per Scotoni Ginacarlo. Inviata comunicazione elettorale. Compilata statistica Istat.

IL SEGRETARIO
Antonella MESSINA

In data 24.5.90 redatta cheda per Rosso Roberto. Inviata comunicazione elettorale per Rosso. Compilata statistica Istat.

IL SEGRETARIO
Antonella MESSINA

3016

In data 25.5.90 inviato foglio al casellario di Sanremo per Rosso Roberto.

IL SEGRETARIO
Antonella M. *AM*

In data 25.5.90 redatta scheda per ARGENTIERO GABRIELLA. Inviata . Inviata comunicazione elettorale . Compilata statistica Istat.

IL SEGRETARIO
Antonella M. *AM*

Con ordinanza 21.5.90 questa Corte ha condonato a Matta Giorgio, ex DPR 865/86 l'interdizione dal PP.UV per anni cinque inflitta con questa sentenza.

IL SEGRETARIO
Antonella M. *AM*

In data 25.5.90 inviato foglio al casellario di Cagliari e comunicato elettorale al comune di Torino per Matta Giorgio.

IL SEGRETARIO
Antonella M. *AM*

In data 25.5.90 redatta scheda per MISSERI FEDERICO. Compilata statistica Istat.

IL SEGRETARIO
Antonella M. *AM*

In data 26.5.90 redatta scheda per SCIARRILLO Giuseppina. Compilata statistica Istat.

IL SEGRETARIO
Antonella M. *AM*

In data 28.5.90 inviato foglio al casellario di Perugia per Misseri.

IL SEGRETARIO
Antonella M. *AM*

In data 29.5.90 inviato foglio al casellario di Torino per Fagiano.

IL SEGRETARIO
Antonella M. *AM*

In data 30.5.90 redatta scheda per D'URSI Francesco. Compilata

3017

Compilata statistica Istat. Inviata comunicazione elettorale.

IL SEGRETARIO
Antonella M. *AM*

In data 31.5.90 redatta scheda per ESPOSITO Graziano. Compilata statistica Istat.

IL SEGRETARIO
Antonella M. *AM*

In data 31.5.90 redatta scheda per MAZZOLA UMBERTO. Inviata comunicazione elettorale. Compilata statistica Istat.

IL SEGRETARIO
Antonella M. *AM*

In data 31.5.90 redatta scheda per RUSSO PALOMBI BRUNO. Inviata comunicazione elettorale. Compilata statistica Istat.

IL SEGRETARIO
Antonella M. *AM*

In data 1.6.90 inviato foglio al casellario di Reggio Calabria per Esposito.

IL SEGRETARIO
Antonella M. *AM*

In data 4.6.90 redatta scheda per MEREGALLI Franco. Inviata comunicazione elettorale. Compilata statistica Istat.

IL SEGRETARIO
Antonella M. *AM*

In data 18.6.90 redatta scheda per VACCA ROBERTO. Compilata statistica Istat. Inviata comunicazione elettorale.

IL SEGRETARIO
Antonella M. *AM*

In data 29.6.90 redatta scheda per DIGIACOMO DONATELLA . Compilata statistica Istat.

IL SEGRETARIO
Antonella M. *AM*

In data 6.7.90 redatta scheda per :FREEMAN PETER, PALAZZI GIANNI, TRIDENTE SEBASTIANO. Compilata statistica Istat.

IL SEGRETARIO
Antonella M. *AM*

3018

In data 10.7.90 redatta scheda per Prandi Massimo. Inviata comunicazione elettorale. Compilata statistica I-stat.

IL SEGRETARIO
Antonella M...
S

In data 10.7.90 la Procura Generale ha esodito la suestesa sentenza nei confronti di :

Palmieri Salvatore al n.2/90 RES
Prandi Massimo al n.3/90 RES
Scotoni Giancarlo al n.4/90 RES

IL SEGRETARIO
Antonella M...
S

Con ordinanza del 11.7.90 questa Corte ha condonato L.450. mila di multa a FAGIANO MARCO, sulla condanna riportata con sentenza 19.4.89 di questa Corte.

IL SEGRETARIO
Antonella M...
S

Con ordianzna del 11.7.90 questa Corte ha condonato a MANINA GIUDO la pena accessoria dell'interdizione legale durante la pena, sulla condanna riportata on sent.19.4.89di questa Corte.

IL SEGRETARIO
Antonella M...
S

Con ordianza del 11.7.90 questa Corte ha condonato a Prandi Massimo la pena di 1 anno di reclusione, nonché la pena di interdizione legale della pena sulla condanna riportata con sent.19.4.89 di questa Corte.

IL SEGRETARIO
Antonella M...
S

In data 25.7.90 inviato foglio al casellario di Reggio Emilia per Prandi.

IL SEGRETARIO
Antonella M...
S

In data 14.8.90 inviato foglio al casellario di Torino per Marasca, Fagiano, ed al casellario di Cassino per D'Elia.

IL SEGRETARIO
Antonella M...
S

3019

Con ordinanza 13.12.89 questa Corte ha condonato a Manina Guido la pena di anni due di reclusione sulla condanna riportata con questa sentenza.

IL SEGRETARIO
Antonella M...
S

In data 14.8.90 inviato foglio al casellario di Torino per Manina.

IL SEGRETARIO
Antonella M...
S

Con ordinanza 14.6.90 questa Corte ha condonato, ex DPR 865/86, a Giuffrida Francesco la pena accessoria temporanea inflitta on la presente sentenza.

IL SEGRETARIO
Antonella M...
S

In data 30.6.90 inviato foglio al casellario di Catania e comunicazione elettorale al Comune di Torino per Giuffrida.

IL SEGRETARIO
Antonella M...
S

Con sentenza 28.5.90 la Corte di Cassazione dichiara inammissibile i ricorsi di: GAMBINI AURELIO, MOSCHETTI STEFANO, RUSSO SILVERIA e ZAMBIANCHI PAOLO.

Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza nei confronti di : FIORONI VINCENZA in ordine ai reati di cui ai capi 269 e 271 perché estinti per prescrizione. Elimina le relative pene di complessivi giorni 4 di reclusione nei confronti di VEGLIACASA GIOVANNI in ordine ai reati di cui ai capi 207 e 347 perché estinti per amnistia ed elimina le relative pene di giorni 30 di reclusione nei confronti di Gai Fabrizio in ordine agli aumenti per la continuazione relativi ai fatti già giudicati con le sentenze 25.6.82 e 27.11.84 della Corte d'Assise d'Appello di Torino ed elimina della pena inflitta di anni 16 di reclusione quella di anni 3 di reclusione relativa ai predetti imputati, sostituisce alla formula assolutoria dubitativa quella "per non aver commesso il fatto" nei confronti di BOTTIGLIERI PASQUALINO in ordine ai delitti di sequestro di persona e rapina di cui ai capi 43- 44 e nei confronti di ROMBOLA' CO-

3020

COSMO in ordine ai delitti di rapine e detenzione qualificato e porto illegale di armi di cui ai capi 339 e 340; rigetta nel resto i ricorsi dei due predetti imputati. Rigetta i ricorsi della parte civile MANA ANGELA e degli imputati BERTELOTTI MARCO BIANCOROSSO VITO BIGNAMI MAURICE CONTI MARIA TERESA RAMBAUDI CESARE RAMPAZZO NATALINO SANDALO ROBERTO SEGIO SERGIO VETRONE ROSALBA che unitamente a GAMBINI AURELIO MOSCHETTI STEFANO RUSSO SILVERIA e ZAMBIANCHI PAOLO. Condanna in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di L. 500 mila alla Cassa delle Ammende. Con danna BIANCOROSSO VITO e SANDALO ROBERTO al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate in complessivi L. 1.000.000

IL SEGRETARIO
Antonella MESSERANO

Sentenza passata in giudicato il 28.5.1990

IL SEGRETARIO
Antonella MESSERANO

In data 27.12.90 inviato foglio al casellario di Torino per Russo Alfresco.

IL SEGRETARIO
Antonella MESSERANO

Con ordinanza 9.11.90 questa Corte ha condonato a Galmozzi Enrico, ex DPR865/86 l'interdizione legale d.p. accessoria alla condanna riportata con questa sentenza.

IL SEGRETARIO
Antonella MESSERANO

In data 27.12.90 inviato foglio c. al casellario di Monza per Galmozzi.

IL SEGRETARIO
Antonella MESSERANO

In data 27.12.90 inviato foglio c. al casellario di Cagliari e comunicazione elettorale al Comune di Seregno per Vacca.

IL SEGRETARIO
Antonella MESSERANO

3021

In data 27.12.90 inviato foglio c. al casellario di Larino per Petrella.

IL SEGRETARIO
Antonella MESSERANO

In data 12.1.91 inviato foglio c. al casellario do Torino e comunicazione elettorale al Comune di Torino per D'Ursi Rosetta.

IL SEGRETARIO
Antonella MESSERANO

In data 14.1.91 redatta scheda per : BIANCOROSSO VITO CONTI MARIA TERESA MOSCHETTI STEFANO RAMPAZZO NATALINO e RAMBAUDI CESARE. Inviata comunicazione elettorale per: Biancorosso, Rampazzo, Moschetti e Conti.

Compilata statistica Istat.

IL SEGRETARIO
Antonella MESSERANO

In data 15.1.91 redatta scheda per: Vetrone Rosalba. Compilata statistica Istat.

IL SEGRETARIO
Antonella MESSERANO

In data 16.1.91 redatta scheda per : BERTELOTTI MARCO e ZAMBIANCHI PAOLO. Compilata statistica Istat. Inviata comunicazione elettorale per Zambianchi.

IL SEGRETARIO
Antonella MESSERANO

In data 17.1.91 redatta scheda per VEGLIACASA Giovanni. Compilata statistica Istat.

IL SEGRETARIO
Antonella MESSERANO

In data 19.1.91 redatta scheda per : BOTTIGLIERI Pasqualino, GIAI Fabrizio, SEGIO Sergio. Inviata comunicazione elettorale per Gai e Segio.

Compilata statistica Istat.

IL SEGRETARIO
Antonella MESSERANO

In data 22.1.91 redatta scheda per ROMBOLA' Cosmo. Compi-

lata statistica Istat.

3073
IL SEGRETARIO
Antonella M. D'ONO

Con ordinanza 7.2.91 questa Corte ha condonato a RONCONI SUSANNA, ex DPR 394/90 la pena di anni due di reclusione sulla condanna risultante dal provvedimento di cumulo 889/89 del 14.3.90

IL SEGRETARIO
Antonella M. D'ONO

In data 11.2.91 inviato foglio c. al casellario di Venezia per la Ronconi.

IL SEGRETARIO
Antonella M. D'ONO

In data 9.3.91 inviato foglio c. al casellario di Torino per Vignolo.

IL SEGRETARIO
Antonella M. D'ONO

In data 7.3.91 inviato foglio c. al casellario di Torino per Russo

IL SEGRETARIO
Antonella M. D'ONO

In data 7.3.91 inviato foglio c. al casellario di Torino per Maresca.

IL SEGRETARIO
Antonella M. D'ONO

In data 7.3.91 inviato foglio c. al casellario di Torino per Cornaglia.

IL SEGRETARIO
Antonella M. D'ONO

In data 7.3.91 inviato foglio c. al casellario di Reggio Emilia per Prandi.

IL SEGRETARIO
Antonella M. D'ONO

In data 7.3.91 redatta scheda per: FIORONI VINCENZA e GAMBINI AURELIO. Inviata comunicazione elettorale per entrambi. Compilata statistica Istat.

IL SEGRETARIO
Antonella M. D'ONO

3073
In data 9.3.91 inviato foglio al casellario di Bologna per Tosi.

IL SEGRETARIO
Antonella M. D'ONO

In data 9.3.91 inviato foglio c. al casellario di Melfi per Solimano.

IL SEGRETARIO
Antonella M. D'ONO

In data 9.3.91 inviato foglio c. al casellario di Monza per Galmozzi.

IL SEGRETARIO
Antonella M. D'ONO

In data 15.3.91 la Procura Generale ha eseguito la suestesa sentenza nei confronti di : BERTOLOTTI MARCO al n.135/91 RES
BIANCOROSSO VITO al n. 136/91 RES
BIGNAMI MAURICE al n. 137/91 RES
BOTTIGLIERI PASQUALINO al n. 138/91 RES
FIORONI VINCENZA al n. 139/91 RES
CONTI MARIA TERESA al n. 140/91 RES
CIAI FABRIZIO al n. 141/91 RES
GAMBINI AURELIO al n. 142/91 RES
MOSCHETTI STEFANO al n. 143/91 RES
RAMBAUDI CESARE al n. 144/91 RES
RAMPAZZO NATALINO al n. 145/91 RES
RUSSO SILVERIA al n. 146/91 RES
SANDALO ROBERTO al n. 147/91 RES
VETRONE ROSALBA al n. 148/91 RES
SEGIO SERGIO al n. 149/91 RES
VEGLIACASA GIOVANNA al n. 150/91 RES
ZAMBIANCHI PAOLO al n. 151/91 RES
NO esecuzione per Rombola' Cosmo. Pena sospesa.

IL SEGRETARIO
Antonella M. D'ONO

In data 25.3.91 inviati fgl. c. al casellario di Torino per Maggi e Iemulo; di Novara per Dorelli; di Roma per Forastieri Molinari e di Larino per Petrella.

IL SEGRETARIO
Antonella M. D'ONO

3024

In data 10.4.91 inviato foglio c. al casellario di Torino per Manina.

IL SEGRETARIO
Antonella MESSINA

In data 10.4.91 inviato foglio c. al casellario di Torino per D'Ursi Rosetta.

IL SEGRETARIO
Antonella MESSINA

In data 10.4.91 inviato foglio c. al casellario di Cassino per D'Elia.

IL SEGRETARIO
Antonella MESSINA

Con ordinanza in data 26.3.91 la 2° sezione penale del Tribunale di Bergamo, sulla richiesta di applicazione del condono concesso con DPR 394/90 sulla pena determinata dalla Procura di Bergamo con provvedimento di cumulo dell'14.2.91 nei confronti di Russo, Palombi Bruno. Dichiarata condonata ex DPR 394/90 la pena di anni due di reclusione e di lire 924.999 di multa.

IL SEGRETARIO
Antonella MESSINA

Con ordinanza del 10.5.91 di questa Corte, condona a Moschetti Stefano la pena di L. 850.000 di multa e l'interdizione da PP.UV per anni cinque, relative alla presente sentenza.

IL SEGRETARIO
Antonella MESSINA

In data 17.5.91 inviati foglio c. al casellario di Torino e comunicazione elettorale al Comune di Torino per Moschetti.

IL SEGRETARIO
Antonella MESSINA

Con ordinanza del 10.5.91 di questa Corte, condonata a Rambaudi Cesare, ex DPR 394/90 la pena di mesi sei di reclusione e L. 150.000 di multa sulla condanna riportata con presente sentenza.

IL SEGRETARIO
Antonella MESSINA

3025

In data 17.5.91 inviato foglio c. al casellario di Torino per Rambaudi.

IL SEGRETARIO
Antonella MESSINA

Con ordinanza del 10.5.91 di questa Corte, condonata a SERGIO SERGIO, la pena di anni 3 di reclusione (anni 1 ex DPR 865/86 e anni 2 ex DPR 394/90) sulla condanna riportata con sentenza 19.4.89.

IL SEGRETARIO
Antonella MESSINA

In data 17.5.91 inviato foglio c. al casellario di Roma per Sergio Sergio.

IL SEGRETARIO
Antonella MESSINA

Con ordinanza 10.5.91 la 2° Corte d'Assise d'Appello ha condonato a GAMBINI Aurelio la pena di giorni 20 di reclusione (ex DPR 865/86) per i capi 269, 270, 271 e anni 2 di reclusione e l'interdizione legale d.p. (ex DPR 394/90) sulla condanna riportata con la presente sentenza.

IL SEGRETARIO
Antonella MESSINA

In data 17.5.91 inviato foglio c. al casellario di Milano per Gambini.

IL SEGRETARIO
Antonella MESSINA

Con ordinanza del 10.5.91 la 2° Corte d'Assise d'Appello ha condonato a RANPAZZO Natalino mesi 1, gg.20 interdizione legale d.p. ex DPR 865/86 e anni 2 di reclusione ex DPR 394/90 sulla condanna riportata con la presente sentenza.

IL SEGRETARIO
Antonella MESSINA

In data 17.5.91 inviato foglio c. al casellario di Torino per Rampazzo.

001

3026

La 2^a CORTE D'APPELLO DI
TORINO

con ordinanza 5.4.80, visib. DEE 384/80,
dichiara condannato a CASTIGLIONE Angelo
la pena accessoria temporanea dell'interdizio-
ne dai PAU per A.S.

Il SEGRETARIO

Omestichio

LA 2^a CORTE D'APPELLO
DI TORINO

con ordinanza 16.7.882 emessa nei confronti
di ZERDA Fiammetta, visib. DEE 314/81 e
885/86, dichiara condannato ex parte di A.S.
R + E 700.000 di multa pena condanna a far
tutto con sentenza 19.4.1989 di questa Corte,
nonché se pena accessoria temporanea.

Il Collaboratore di Cancelleria
Dot.ssa Antonella MESSIDORO

Om

La 2^a CORTE D'APPELLO
DI TORINO

con ordinanza 23.09.1993, emessa nei confronti
di RUSSO S. Beia, visib. DEE 885/86 e 314/81

3027

dichiaro condannato ex parte di A.S. e se
pena accessoria temporanea, di cui so procedimen-
to di esum. n. 116/81 che 21.7.83

Il Collaboratore di Cancelleria
Dot.ssa Antonella MESSIDORO

Om

La 2^a CORTE D'APPELLO
DI TORINO

con ordinanza 3.2.1984 dichiara condannato
ex parte di lire 600.000 multa inflitta a
TARDENTE Sebastiano con sent. 19.4.84 di
questa Corte

Il Collaboratore di Cancelleria
Dot.ssa Antonella MESSIDORO

Om

La 2^a CORTE D'APPELLO
DI TORINO

con ordinanza 3.2.84 dichiara condannato
ex parte di lire 400.000 multa inflitta a
BOTTIGHERI Pappalino con sent. 19.4.83 di
questa Corte

Il Collaboratore di Cancelleria
Dot.ssa Antonella MESSIDORO

Om

3018

la 2ª CORTE D'ASSISE D'APPELLO

DI TORINO

con ordinanza 3.2.84 ha condannato la pmo
di € 200.000 di multa inflitta a BOSCO GI-
ACETO con sent. 19.4.89 di primo conf.

To, 16.3.84

Il Collaboratore di Cancelleria
Dott.ssa Antonella MESSIDORO

la 2ª CORTE D'ASSISE D'APPELLO

DI TORINO

con ordinanza 3.2.84 ha condannato la pmo
di € 200.000 di multa inflitta a CRESCENTE
RELO con sentenza 3.2.84 di primo conf.

To, 16.3.84

Il Collaboratore di Cancelleria
Dott.ssa Antonella MESSIDORO

la 2ª CORTE D'ASSISE D'APPELLO

DI TORINO

con ordinanza 3.2.1984 ha condannato la pmo
di € 366.666 di multa inflitta a VIRILIO
GUAGNINI con sentenza 12.4.89 di primo conf.

To, 16.3.84

Il Collaboratore di Cancelleria
Dott.ssa Antonella MESSIDORO

LAURENTE/STAVO/VALLE/128

3029

la 2ª CORTE D'ASSISE D'APPELLO

DI TORINO

con ordinanza 11.1.84 ha condannato la pmo
di € 250.000 di multa inflitta a FREEMAN STE-
WEN con sentenza 19.4.84 di primo conf.

To, 16.3.84

Il Collaboratore di Cancelleria
Dott.ssa Antonella MESSIDORO

la 2ª CORTE D'ASSISE D'APPELLO

DI TORINO

con ordinanza 10.3.84 ha condannato la
pmo di € 150.000 di multa inflitta ad AR-
GENTIERO GABRIELI con sentenza 19.4.89
di primo conf.

To, 16.3.84

Il Collaboratore di Cancelleria
Dott.ssa Antonella MESSIDORO

il TRIBUNALE DI SERRAVALLE

DI TORINO

con provvedimento n. 1550/53 del 10.05.1994
siti gi. art. 179 cp. 611 e no cp. di Riccio
FICO REPORLINO stabilendo che condannati si-
portato con sent. 10.12.1983 C. Assise Torino.

To, 21.8.84

3030

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA
DI TORINO

con provvedimento 6.9.1984 dichiara l'im-
presa LONZARDI inadempita delle condanne
riportate con aut. 10.12.1983 della Corte
d'Assise di Torino
To, 29.09.1984

Il Collaboratore di Cancelleria
Dott.ssa Antonella MESSIDORO

Am

LA CORTE D'ASSISE D'APPELLO
DI TORINO

con ordinanza 20.03.1984 dichiara con-
stato lo passivo residuo di lire 650.000
di morte inflitto a VINCENZO D'ANGELO con
autenza 10.12.1983 di questa Corte.
To, 29.03.84

Dott.ssa Antonella MESSIDORO

Am

3031

LA 2ª CORTE D'ASSISE D'APPELLO
DI TORINO

con ordinanza 21.9.84, vista la richiesta del
P.S. in data 9.9.84, dichiara costretto la
parte economica delle intimidazioni operate duran-
te la fase delle condanne riportate con
autenza P.4.1989 C. Assise Appello (def.
il 28.5.90)
To, 1.10.84

Il Collaboratore di Cancelleria
Dott.ssa Antonella MESSIDORO

Am

LA 2ª CORTE D'ASSISE D'APPELLO
DI TORINO

con ordinanza 21.9.1984 ordina la liquidazione
delle deposte n. 85022022 autorizzando la
Cassa delle ammende di Roma ad emissione
del stesso mandato a favore del Procuratore
del registro dei giudici di Torino in por-
ta del ~~pagamento~~ pagamento delle spese proces-
suali dovute da GIOFFREDA FRAMERIO di cui
all'art. 65846/362 del Camp. 10. della C. App.
Torino
To, 1.10.84

Il Collaboratore di Cancelleria
Dott.ssa Antonella MESSIDORO

Am

LA 27 CORTE D'APPELLO D'APPELLO

D. RASO

con ordinanza 28.5.1996 dichiara la
 estinzione di RANPAZZO, ROSSINO

Il Collaboratore di Cancelleria
 Dott.ssa Antonella MESSIDORO



LA PROCURA DELLA REPUBBLICA

DEL TRIBUNALE

DI BOLOGNA

con provvedimento n. 20/88 Ro del 30.8.88
 unifica le pene di cui sono indicate
 sentenze riportate da GIOTTO OGGI deter-
 minando - così - la pena complessiva in M.
 S. P. delitto di condonato. Ne dispone l'esecu-
 zione delegando il Comando Stazione Carabinieri di
 Rocca


- A) 10.12.1988 C. Ass. Torino (ir. 19.01.1989)
 B) 23.05.1988 Trib. Bologna (ir. 23.05.1988)
 TO, 7.9.96

Il Collaboratore di Cancelleria
 Dott.ssa Antonella MESSIDORO



Il Tribunale di Bologna Perez Pirella con
 provvedimento n. 473/95 del 18/07/96
 ha unificato le pene, di cui alle sentenze di
 sentenza, riportate da GIOTTO OGGI,
 ritenute sommarie e vicolo della
 continuazione ai sensi dell'art. 81 cpr CP,
 determinando - così - la pena complessiva
 espressa in: Anni 5 di reclusione.
 1) sentenza 10.12.1988 Corte d'Assise Torino,
 2) " 23.5.88 Tribunale di Bologna
 Torino, 14.07.99

Il Collaboratore di Cancelleria
 Dott.ssa Antonella MESSIDORO



Il Tribunale di Sorveglianza di Torino
 con provvedimento n. 8800/90 Ro del 3.2.99
 conferma la riabilitazione di
 RANBAUDI CESARE in ordine alle seguenti
 sentenze: - 19.04.1980 sent. Corte Assise Appello
 Torino; 25.11.83 sent. Corte Assise Torino;
 19.6.89 sent. Corte Assise Appello Torino -
 TO 5.8.99

Il Collaboratore di Cancelleria
 Dott.ssa Antonella MESSIDORO

3034

Il Tribunale di Sorveglianza con
ordinanza 13/11/2002 (RG 715/01) concede
a GALLO Sirolo la riabilitazione


IL CANCELLIERE
Dr. Ettore PIAZZOLI

La 1^a C. Assise Appello
Torino

con ordinanza 2.7.1998 emessa nei
confronti di PRANDI Massimo di:
decisione estinta per inadempienze prescri-
zioni le pene inflitte con le Sentenze
25.6.1982 C. Ass. App. Torino; 14.12.84
C. Ass. App. Brescia; 22.10.1989 C. Ass.
Milano; determinare la pena da eseguirsi
di cui con Sent. 10.12.83 Corte Assise
Torino, confermata dalla Sent. 19.9.1989
C. Ass. App. To in A.G. (sei) di R.

Per sempre ogni altra istanza

IL CANCELLIERE
Dr. Ettore MESSIDORO



PRIMA LINEA

**Estratto della sentenza della Corte d'Assise di Appello di Torino
Torino, 10 maggio 1986
(Processo Albesano+133)**

Tale sentenza verrà annullata dalla Corte di cassazione in data 8 maggio 1987.

1^ CORTE D'ASSISE D'APPELLO DI TORINO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'anno millenovecentottantasei, il giorno dieci del mese di maggio,
in Torino

LA 1^ CORTE D'ASSISE D'APPELLO DI TORINO

composta dai Signori:

- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| 1. Dott. Ugo IANNIBELLI | Presidente |
| 2. " Costanzo MALCHIODI | Consigliere Rel. |
| 3. Sig.ra Maura SOLIANI | Giudice Popolare |
| 4. Sig. Matteo CITRO | " " |
| 5. Sig.ra Maria Margherita PAGLIERO | " " |
| 6. Sig. Enzo BRESSO | " " |
| 7. Sig.ra Angela FIORI | " " |
| 8. Sig.ra Piera ZUMAGLINO | " " |

Con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Signor Dott.
Vincenzo POCHETTINO,

e con l'assistenza del Cancelliere sottoscritto

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa

CONTRO

1. ALBESANO Franco, nato a Grugliasco il 24.6.1958

DETENUTO PRESENTE

Inviato estratto:
-alle Corti d'Assise
di Torino I grado
il 17-7-86 il
alla P.C.
il 17-7-86
Il Cancelliere

P. Q. M.

LA CORTE

V. gli artt. 523 e 213 C.P.P.,
in parziale riforma dell'impugnata sentenza,
qualificato il fatto di cui al capo 15 d'imputazione (morte del vi-
gile urbano Mana Bartolomeo) come omicidio preterintenzionale ag-
gravato ai sensi degli articoli 584 e 112 n. 1 C.P.;
qualificato il fatto ascritto al capo 108 d'imputazione (fatti rela-
tivi all'omicidio di Iurilli Emanuele in via Millio a Torino) come
omicidio pluriaggravato ai sensi degli articoli 575, 577 n. 3, 112
n. 1 C.P.;
così modificate le rispettive rubriche;
così giudica;

nei confronti di ALBESANO FRANCO

dichiara non doversi procedere nei confronti dello stesso in ordine
ai delitti di cui ai capi 94 e 97 d'imputazione, in relazione alla
riconosciuta diminuzione di cui all'art. 4 della L. n. 15/1980, per
essere i reati estinti per intervenuta prescrizione: riduce la pena
ad anni 25 (venticinque) e mesi 1 (uno) di ~~reclusione~~ reclusione;
dichiara che i reati per i quali ebbe a riportare condanna con la
sentenza 25.6.1982 della Corte d'Assise d'Appello di Torino sono col-
legati con il vincolo della continuazione con i reati di cui al pre-
sente procedimento e determina l'aumento per la continuazione in an-
ni 2 (due) di reclusione fissando così la pena complessiva in anni
27 (ventisette) e mesi 1 (uno) di reclusione;

nei confronti di ARGENTIERO GABRIELLA

dichiara che i reati a lei ascritti sono collegati con il vincolo del-
la continuazione con i reati per i quali ebbe a riportare condanna ad
anni 16 di reclusione e L. 1.000.000= di multa dalla Corte d'Assise
d'Appello di Firenze con sentenza 1.2.1985 e determina l'aumento per
la continuazione in mesi due di reclusione;

nei confronti di AZZALIN MAURO

dichiara non doversi procedere nei confronti dello stesso in ordine
ai reati di cui ai capi 244, 245 e 248 per essere i reati estinti per
intervenuta prescrizione; dichiara altresì che i residui reati a lui
ascritti sono collegati con il vincolo della continuazione con i reati
per i quali ebbe a riportare condanna con sentenza 25.6.1982 della
Corte d'Assise d'Appello di Torino e determina l'aumento per la conti-
nuazione in mesi 4 (quattro) di reclusione;

nei confronti di BAGLIONI ENRICO

lo assolve da tutti i reati a lui ascritti per insufficienza di prove;

nei confronti di BARBATO CLAUDIO

dichiara non doversi procedere nei confronti dello stesso in ordine ai reati di associazione sovversiva di cui al capo 338 ed ai reati di cui ai capi 91, 92 e 207 per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione; lo assolve dalle imputazioni di cui ai capi 339 e 340 per insufficienza di prove; riduce la pena inflittagli ad anni 5 (cinque) e mesi 1 (uno) di reclusione;

nei confronti di BERETTA GIORGIO

lo assolve da tutti i reati a lui ascritti per insufficienza di prove;

nei confronti di BERTOLOTTI MARCO

dichiara non doversi procedere nei confronti dello stesso in ordine ai reati a lui ascritti ai capi 223, 224, 386 e 387 per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione; riduce la pena ad anni 3 (tre) e mesi 5 (cinque) di reclusione;

nei confronti di BEVIONE RENATO

dichiara che i reati a lui ascritti sono uniti con il vincolo della continuazione con quelli per cui ebbe a riportare condanna con sentenza 25.6.1982 della Corte d'Assise d'Appello di Torino e determina l'aumento per la continuazione in anni 1 (uno) di reclusione;

nei confronti di BIANCOROSSO VITO

dichiara non doversi procedere nei confronti dello stesso in ordine al reato a lui ascritto al capo 245 per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione; determina la pena in anni 10 (dieci), mesi 5 (cinque) e giorni 15 (quindici) di reclusione;

nei confronti di BIGNAMI MAURICE

confermata la condanna all'ergastolo, dichiara che i reati a lui ascritti sono collegati con il vincolo della continuazione con quelli per cui ebbe a riportare condanna all'ergastolo con isolamento diurno per mesi sei con sentenza 30.10.1984 della Corte d'Assise d'Appello di Roma e determina l'aumento per la continuazione in mesi 2 (due) di isolamento diurno;

nei confronti di BORELLI GIULIA

dichiara non doversi procedere nei confronti della stessa in ordine ai reati ascrittile ai capi 223, 224, 228, 229, 249 e 254 per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione; riduce la pena ad anni 25 (venticinque) e mesi 6 (sei) di reclusione;

nei confronti di BRUNI ALESSANDRO

lo assolve dai reati a lui ascritti per insufficienza di prove e ne

ordina l'immediata scarcerazione se non detenuto per altra causa;

nei confronti di CAMAGNI GIAN OLIVIERO

dichiara non doversi procedere nei confronti dello stesso in ordine ai reati di cui ai capi 72 e 73 ed al reato di apologia a commettere delitti comuni di cui al capo 74 per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione; dichiara che i residui reati sono collegati con il vincolo della continuazione a quelli già giudicati con sentenza in data 1.2.1985 della Corte d'Assise d'Appello di Firenze e determina l'aumento per la continuazione in mesi 6 (sei) di reclusione;

nei confronti di CASTIGLIONE ANGELO

dichiara che i reati a lui ascritti sono collegati con il vincolo della continuazione con quelli per cui ebbe a riportare condanna con sentenza 25.6.1982 della Corte d'Assise d'Appello di Torino e determina l'aumento per la continuazione in mesi 4 (quattro) e giorni 10 (dieci) di reclusione;

nei confronti di CONTI MARIA TERESA

dichiarata la prevalenza delle già concesse attenuanti generiche sulle contestate aggravanti, riduce la pena ad anni 18 (diciotto) di reclusione; dichiara che i reati per cui ebbe a riportare condanna con la sentenza 25.6.1982 della Corte d'Assise d'Appello di Torino sono collegati con il vincolo della continuazione con quello più grave di cui al capo 169 del presente processo e determina l'aumento per la continuazione in anni 4 (quattro) di reclusione fissando la pena complessiva in anni 22 (ventidue) di reclusione;

nei confronti di CORNAGLIA PAOLO

dichiara che i reati a lui ascritti sono collegati con il vincolo della continuazione con quelli di cui alla sentenza 25.6.1982 della Corte d'Assise d'Appello di Torino e determina l'aumento per la continuazione in anni 3 (tre) e mesi 6 (sei) di reclusione;

nei confronti di COSTA MAURIZIO

lo assolve dai reati a lui ascritti per insufficienza di prove; e ne ordina l'immediata scarcerazione se non detenuto per altra causa;

nei confronti di CRESCENTE PIETRO

dichiara non doversi procedere nei suoi confronti in ordine al reato di cui al capo 245 per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione e riduce la pena inflittagli ad anni 3 (tre) e mesi 5 (cinque) di reclusione;

nei confronti di CROSETTO PIER GIORGIO

lo assolve dalle imputazioni di cui ai capi 201, 202, 203 e 204 per

insufficienza di prove; lo condanna per il reato di cui al capo 276, con la concessione delle attenuanti di cui agli artt. 62 n. 4 e 62 bis C.P., alla pena di anni 1 (uno) di reclusione e L. 500.000= (cinquecentomila) di multa; ordina che della condanna non sia fatta menzione nei certificati del casellario giudiziale sotto le comminatorie di legge;

nei confronti di D'ELIA SERGIO

dichiara che i reati a lui ascritti sono collegati con il vincolo della continuazione con quelli per cui ebbe a riportare condanna con la sentenza 1.2.1985 della Corte d'Assise d'Appello di Firenze e determina l'aumento per la continuazione in anni 1 (uno) di reclusione;

nei confronti di DE STEFANO CARMELINA

dichiara che i reati a lei ascritti sono collegati con il vincolo della continuazione con quelli per cui ebbe a riportare condanna con sentenza 27.11.1984 della Corte d'Assise d'Appello di Torino e determina l'aumento per la continuazione in anni 1 (uno) di reclusione;

nei confronti di DI GIACOMO DONATELLA

dichiara che i reati a lei ascritti sono collegati con il vincolo della continuazione con quelli per cui ebbe a riportare condanna con sentenza 25.6.1982 della Corte d'Assise d'Appello di Torino e determina l'aumento per la continuazione in mesi 10 (dieci) di reclusione;

nei confronti di DI VANNO ANSELMO

riduce la pena inflittagli ad anni 3 (tre) e mesi 5 (cinque) di reclusione;

nei confronti di DONAT CATTIN MARCO

dichiara non doversi procedere nei suoi confronti in ordine alle imputazioni di cui ai capi 94, 97, 207, 224, 228 e 229, 309, 311 e 320 per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione e riduce la pena ad anni 7 (sette) e mesi 9 (nove) di reclusione;

nei confronti di D'URSI FRANCESCO

concede le attenuanti generiche e ritiene le stesse equivalenti alle contestate aggravanti; dichiara non doversi procedere nei suoi confronti in ordine alle imputazioni di cui ai capi 91, 92, 207 e 372 per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione; lo dichiara responsabile dei reati ascrittigli ai capi 132, 133, 134, 135, 136, 137, 349, 350, 351, 352, 353, 357, 358, 359, 360 e 361; riduce la pena inflittagli ad anni 30 (trenta) di reclusione; dichiara che i reati per cui ebbe a riportare condanna con le sentenze 25.6.1982 della Corte d'Assise d'Appello di Torino, 2.3.1983 della Corte d'Assise d'Appello di Torino, 11.5.1983 della Corte d'Assise d'Appello

di Torino, 4.12.1982 della Corte d'Appello di Torino; 1.2.1985 della Corte d'Assise d'Appello di Firenze e 28.4.1983 del Tribunale di Lecce sono collegati con il vincolo della continuazione ai reati di cui al presente processo e non determina alcun aumento per la continuazione ai sensi dell'art. 78 C.P.; respinge l'istanza di scarcerazione avanzata dalla difesa di D'Ursi Francesco;

nei confronti di D'URSI ROSETTA

dichiara che i reati a lei ascritti sono uniti dal vincolo della continuazione con quello per cui ebbe a riportare condanna con sentenza 25.6.1982 della Corte d'Assise d'Appello di Torino e determina in anni 3 (tre) di reclusione l'aumento per la continuazione;

nei confronti di ESPOSITO GRAZIANO

concede allo stesso le attenuanti generiche che dichiara equivalenti alle aggravanti contestate e riduce la pena inflittagli a quella di anni 4 (quattro), mesi 4 (quattro) di reclusione e L. 1.100.000= di multa;

nei confronti di FAGLIANO MARCO

gli concede le attenuanti generiche che dichiara equivalenti alle contestate aggravanti; dichiara non doversi procedere nei suoi confronti in ordine al reato di cui al capo 249 d'imputazione per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione; dichiara i residui reati a lui ascritti uniti dal vincolo della continuazione con quelli per i quali ebbe a riportare condanna con sentenza 27.11.1984 della 1^a Corte d'Assise d'Appello di Torino e determina in anni 3 (tre) e mesi 5 (cinque) di reclusione e L. 300.000= (trecentomila) di multa l'aumento per la continuazione;

nei confronti di FAVERO CARLO

lo assolve dall'imputazione di cui all'art. 9 della L. n. 497/1974 di cui al capo 260 d'imputazione per non aver commesso il fatto; dichiara non doversi procedere nei suoi confronti in ordine all'imputazione di cui al capo 259 d'imputazione per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione; riduce la pena ad anni 1 (uno) e mesi 6 (sei) di reclusione e L. 250.000 (duecentocinquantamila) di multa; dichiara che i reati per cui ebbe a riportare condanna con sentenza 19.4.1980 della Corte d'Assise d'Appello di Torino sono uniti con il vincolo della continuazione con i reati residui ascrittigli nel presente procedimento e aumenta la pena suddetta di mesi 10 (dieci) di reclusione e L. 100.000= di multa per la continuazione, fissando la pena complessiva in anni 2 (due) e mesi 4 (quattro) di reclusione e L. 350.000= di multa;

nei confronti di FIORONI VINCENZA

riduce la pena inflitta ad anni 20 (venti) e mesi 1 (uno) di reclusio-

ne; dichiara che i reati per cui ebbe a riportare condanna con sentenza 22.6.1983 della Corte d'Assise d'Appello di Milano sono collegati con il vincolo della continuazione con quelli di cui al presente procedimento e aumenta la suddetta pena di anni 2 (due) di reclusione per la continuazione, fissando la pena complessiva in anni 22 (ventidue) e mesi 1 (uno) di reclusione;

nei confronti di FORASTIERI MOLINARI DIEGO

lo assolve dalle imputazioni di cui ai capi 138, 139, 140 e 141 di imputazione per insufficienza di prove; lo condanna per i reati di cui ai capi 146, 147 e 148 concesse gli attenuanti generiche ritenute equivalenti alle contestate aggravanti alla pena di anni 4 (quattro) di reclusione e L. 1.400.000= di multa;

nei confronti di FRASSINETI LUCA

riduce la pena inflittagli ad anni 8 (otto) e mesi 6 (sei) di reclusione;

nei confronti di FREEMAN PETER

riduce la pena inflittagli ad anni 3 (tre) e mesi 8 (otto) di reclusione e L. 1.100.000= (un milione e centomila) di multa;

nei confronti di GALMOZZI ENRICO

dichiara non doversi procedere nei suoi confronti in ordine alle imputazioni di cui ai capi 223, 224, 228, 229, 232, 249 e 386 per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione; riduce la pena inflitta a quella di anni 29 e mesi 6 di reclusione;

nei confronti di GAMBINI AURELIO

riduce la pena ad anni 20 (venti) e mesi 1 (uno) di reclusione;

nei confronti di GIAI FABRIZIO

lo dichiara responsabile dei reati di cui ai capi 357, 358, 359, 360 e 361; dichiara non doversi procedere nei suoi confronti in ordine alle imputazioni dell'art. 414 C.P. di cui ai capi 213 e 275 per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione; riduce la pena ad anni 18 (diciotto) e mesi 8 (otto) di reclusione; dichiara che i reati per i quali ebbe a riportare condanna con sentenza 25.6.1982 della Corte d'Assise d'Appello di Torino sono collegati con il vincolo della continuazione con i reati di cui al presente procedimento e determina l'aumento per la continuazione in anni 2 (due) di reclusione fissando così la pena complessiva in anni 20 (venti) e mesi 8 (otto) di reclusione;

nei confronti di GIUFFRIDA FRANCESCO

riduce la pena inflittagli ad anni 6 (sei) e mesi 9 (nove) di reclusione;

nei confronti di IEMULO RAFFAELE

lo assolve per insufficienza di prove dalle imputazioni di cui ai capi 354, 355 e 356; dichiara che i reati a lui ascritti sono collegati con il vincolo della continuazione con i reati per cui ebbe a riportare condanna con sentenza 25.6.1982 della Corte d'Assise d'Appello di Torino e determina in anni 3 (tre) di reclusione l'aumento da operare sulla pena ivi inflittagli;

nei confronti di LARONGA BRUNO

confermata la condanna all'ergastolo dichiara che i reati per i quali ebbe a riportare condanna con sentenze 25.6.1982 della Corte d'Assise d'Appello di Torino, sentenza 24.4.1981 della Corte d'Appello di Milano, sentenza 1.2.1985 della Corte d'Assise d'Appello di Firenze sono collegati con il vincolo della continuazione con quelli ascrittigli nel presente procedimento e determina in mesi 2 (due) di isolamento diurno l'aumento per la continuazione;

nei confronti di LA SPINA SALVATORE

dichiara che i reati a lui ascritti sono collegati con il vincolo della continuazione con quelli per i quali ebbe a riportare condanna con sentenza 25.6.1982 della Corte d'Assise d'Appello di Torino e determina in anni 2 (due) l'aumento per la continuazione su quella pena;

nei confronti di LUCIFORA UMBERTO

assolve lo stesso dai reati a lui ascritti per insufficienza di prove;

nei confronti di MAGGI GIANNI PIERO

dichiara non doversi procedere nei di lui confronti in ordine alle imputazioni di cui ai capi 63, 64, 67, 72 e 73 per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione; lo assolve dalle imputazioni di cui ai capi 66, 68 per insufficienza di prove; riduce la pena inflittagli a quella di anni 5 (cinque), mesi 7 (sette) e giorni 10 (dieci) di reclusione e Lire 580.000= (cinquecentottantamila) di multa;

nei confronti di MANINA GUIDO

dichiara non doversi procedere nei suoi confronti in ordine alle imputazioni di cui ai capi 63, 64, 67, 72 e 73 per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione; lo assolve per insufficienza di prove dai reati di cui ai capi 103, 104, 105, 129, 130, 131, 99, 100, 101 e 102; lo dichiara colpevole dei reati di cui ai capi 60 e 61 d'imputazione; ritenuti questi reati nonché tutti gli altri reati residui a lui ascritti uniti sotto il vincolo della continuazione con quelli per cui ebbe a riportare condanna con sentenza 1.2.1985 della Corte d'Assise d'Appello di Firenze determina in anni 5(cinque) di reclusione l'aumento per la continuazione;

nei confronti di MARESCA FELICE

dichiara non doversi procedere nei suoi confronti in ordine alle im-

putazioni di cui ai capi 244, 245, 249, 281, 284 per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione; dichiara che i residui reati a lui ascritti sono collegati con il vincolo della continuazione con quelli per cui ebbe a riportare condanna con sentenza ^{11.3.1979 del} ~~la~~ Corte d'Assise di Torino e determina in anni 3 (tre) ^{di reclusione} e lire 300.000= (trecentomila) di multa l'aumento per la continuazione;

nei confronti di MASTROPASQUA FILIPPO
dichiara che i reati a lui ascritti sono collegati con il vincolo della continuazione con quelli per i quali ebbe a riportare condanna con sentenza 25.6.1982 della Corte d'Assise d'Appello di Torino e determina in anni 3 (tre) di reclusione e Lire 350.000= (trecentocinquanta-
mila) di multa l'aumento per la continuazione;

nei confronti di MATRINO GERARDO
dichiara che i reati a lui ascritti sono collegati con il vincolo della continuazione con quelli per i quali ebbe a riportare condanna con sentenza 25.6.1982 della Corte d'Assise d'Appello di Torino e determina in anni 1 (uno) di reclusione l'aumento per la continuazione;

nei confronti di MAZZOLA UMBERTO
dichiara non doversi procedere nei suoi confronti in ordine alle imputazioni di cui ai capi 72, 73, istigazione a commettere delitti comuni di cui al capo 74 per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione; riduce la pena inflittagli ad anni 5 (cinque) e mesi 11 (undici) di reclusione;

nei confronti di MILANESI STEFANO
dichiara non doversi procedere nei di lui confronti in ordine alle imputazioni di cui ai capi 249 e 254 per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione; riduce la pena inflittagli ad anni 3 (tre) e mesi 11 (undici) di reclusione;

nei confronti di MISSERI FEDERICO
dichiara che i reati a lui ascritti sono collegati con il vincolo della continuazione con quelli per cui ebbe a riportare condanna con sentenza 1.2.1985 della Corte d'Assise d'Appello di Firenze e determina l'aumento di quella pena per la continuazione in mesi 2 (due) di reclusione;

nei confronti di MODA LORENO
lo assolve dalle imputazioni di cui ai capi 37, 38, 39 e 40 per insufficienza di prove; riduce a mesi 1 (uno) di reclusione la pena inflittagli;

nei confronti di MOSCHETTI STEFANO
gli concede le attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti contestate e riduce di conseguenza la pena ad anni 5 (cinque) e mesi 6 (sei) di reclusione e Lire 1.200.000= di multa; lo dichiara interdetto

per anni cinque dai pubblici uffici;

nei confronti di NEVI RINALDO

dichiara che i reati a lui ascritti sono collegati con il vincolo della continuazione con quelli per cui ebbe a riportare condanna con sentenza 25.6.1982 della Corte d'Assise d'Appello di Torino e determina in anni 1 (uno) e mesi 6 (sei) l'aumento per la continuazione;

nei confronti di PALMIERI SALVATORE

dichiara che i reati ascrittigli sono collegati con il vincolo della continuazione con quelli per cui ebbe a riportare condanna con sentenza 1.2.1985 della Corte d'Assise di Firenze e determina in mesi 2 (due) di reclusione l'aumento per la continuazione;

nei confronti di PAUTASSO DARIO

dichiara che i reati ascrittigli sono collegati con il vincolo della continuazione con quelli per cui ebbe a riportare condanna con sentenza 1.2.1978 del Tribunale di Torino e determina in mesi 3 (tre) ^{di reclusione} e lire 60.000= (sessantamila) ^{e multa} l'aumento per la continuazione;

nei confronti di PEIROLO BRUNO

dichiara che i reati per cui ebbe a riportare condanna con sentenza 25.6.1982 della Corte d'Assise d'Appello di Torino sono collegati con il vincolo della continuazione con quelli a lui ascritti e determina in anni 3 (tre) di reclusione l'aumento per la continuazione, fissando la pena complessiva in anni 10 e mesi 8 di reclusione;

nei confronti di PETRELLA FLORINDA

dichiara che i reati ascrittigli sono collegati con il vincolo della continuazione con quelli per cui ebbe a riportare condanna con la sentenza 1.2.1985 della Corte d'Assise d'Appello di Firenze e determina in anni 1 (uno) di reclusione e Lire 100.000= (centomila) di multa l'aumento per la continuazione su quella pena;

nei confronti di RAMBAUDI CESARE

dichiara non doversi procedere nei suoi confronti in ordine ai reati di cui ai capi 244, 245 e 248 per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione; concede la diminuzione di cui all'art. 98 C.P.; riduce per i residui reati la pena ad anni 2 (due), mesi 3 (tre) e giorni 10 (dieci) di reclusione; dichiara che i reati per i quali ebbe a riportare condanna con sentenza 19.4.1980 della Corte d'Assise d'Appello di Torino sono collegati con il vincolo della continuazione con quelli di cui al presente procedimento e determina in anni 1 (uno) di reclusione l'aumento per la continuazione, fissando così la pena complessiva in anni 3 (tre), mesi 3 (tre) e giorni 10 (dieci) di reclusione;

nei confronti di RAMPAZZO NATALINO

dichiara che i reati per i quali ebbe a riportare condanna con sentenza

25.6.1982 della Corte d'Assise d'Appello di Torino sono collegati con il vincolo della continuazione con quelli di cui al presente procedimento e determina in anni 1 (uno) di reclusione l'aumento per la continuazione fissando così la pena complessiva in anni 6(sei) e mesi 3 (tre) di reclusione;

nei confronti di RE MARCO

dichiara che i reati ascrittigli sono collegati con il vincolo della continuazione con i reati per i quali ebbe a riportare condanna con sentenza 25.6.1982 della Corte d'Assise d'Appello di Torino e determina in anni 1 (uno) e mesi 6 (sei) di reclusione l'aumento per la continuazione su quella pena;

nei confronti di ROCCAZZELLA ADRIANO

dichiara non doversi procedere nei suoi confronti in ordine alle imputazioni di cui ai capi 63, 64, 67, 72, 73, 309 e 311 per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione; riduce la pena inflittagli a quella di anni 13 (tredici) e mesi 5 (cinque) di reclusione; dichiara che i reati per i quali ebbe a riportare condanna con sentenze 27.11.1984 della Corte d'Assise d'Appello di L'Aquila, 14.3.1980 della Corte d'Appello di L'Aquila e 1.2.1985 della Corte d'Assise d'Appello di Firenze sono collegati con il vincolo della continuazione con quelli di cui al presente procedimento e determina in anni 9 (nove) di reclusione l'aumento per la continuazione fissando così la complessiva pena in anni 22 e mesi 5 (cinque) di reclusione; dichiara Roccazzella interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e legalmente;

nei confronti di ROMBOLA' COSMO

dichiara non doversi procedere nei suoi confronti in ordine alle imputazioni di apologia di delitti comuni di cui al capo 275 e di associazione sovversiva di cui al capo 338 per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione; lo assolve per insufficienza di prove dalle imputazioni di cui ai capi 339 e 340; previa concessione dell'attenuante del valore lieve per il reato di ricettazione, lo condanna per il detto reato, nonché per il delitto di apologia di delitti contro la personalità dello Stato, unificati sotto il vincolo della continuazione, alla pena di anni 2 (due) e giorni 15 (quindici) di reclusione;

nei confronti di RONCONI SUSANNA

la dichiara colpevole dei delitti di cui ai capi 223, 224, 225, 385, 386, 387; la assolve dai capi 94, 95, 96 e 97 per insufficienza di prove; confermata la condanna all'ergastolo dichiara che i reati per i quali ebbe a riportare condanna con le sentenze 25.6.1982 della Corte d'Assise d'Appello di Torino e 20.2.1980 della Corte d'Assise di Torino sono collegati con il vincolo della continuazione con quelli di cui al presente procedimento e determina in mesi 3 (tre) di isolamento diurno l'aumento per la continuazione;

nei confronti di ROSSO ROBERTO

lo assolve per insufficienza di prove dalle imputazioni di cui ai capi 94, 95, 96 e 97; confermata la condanna all'ergastolo, dichiara che i reati per i quali ebbe a riportare condanna con le sentenze 27.11.1984 della Corte d'Assise d'Appello di Torino e 26.10.1981 della Corte d'Appello di Torino sono collegati con il vincolo della continuazione con i reati di cui al presente procedimento e determina in mesi 3 (tre) di isolamento diurno l'aumento per la continuazione;

nei confronti di RUSSO SILVERIA

confermata la condanna all'ergastolo, dichiara che i reati per i quali ebbe a riportare condanna con le sentenze 25.6.1982 della Corte d'Assise d'Appello di Torino, 24.4.1981 della Corte d'Appello di Milano e 1.2.1985 della Corte d'Assise d'Appello di Firenze sono collegati con il vincolo della continuazione con quelli di cui al presente procedimento e determina in mesi 3 (tre) di isolamento diurno l'aumento per la continuazione;

nei confronti di RUSSO PALOMBI BRUNO

dichiara che i reati per i quali ebbe a riportare condanna con le sentenze 1.2.1985 della Corte d'Assise d'Appello di Firenze e 10.12.1984 della Corte d'Assise d'Appello di Torino sono collegati con il vincolo della continuazione con i reati di cui al presente procedimento e determina in anni 5 (cinque) di reclusione l'aumento per la continuazione fissando in anni 30 di reclusione la pena complessiva;

nei confronti di SALVI PAOLO

dichiara che i reati di cui al presente procedimento sono collegati con il vincolo della continuazione con quelli di cui alla sentenza 25.6.1982 della Corte d'Assise d'Appello di Torino e determina in mesi 4 (quattro) di reclusione l'aumento per la continuazione su quella pena;

nei confronti di SANDALO ROBERTO

dichiara non doversi procedere nei suoi confronti in ordine alle imputazioni di cui ai capi 309 e 311 per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione; riduce la pena ad anni 7 (sette) e mesi 6 (sei) di reclusione;

nei confronti di SCAVINO MARCO

dichiara non doversi procedere nei suoi confronti in ordine alle imputazioni di cui ai capi 223, 224, 232, 228, 284, 286, 387 per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione; lo dichiara responsabile dei delitti di cui ai capi 385, 386, 225, 235, 236, 237, 238, 239, 240; conferma in anni 4 (quattro) e mesi 10 (dieci) di reclusione l'aumento per la continuazione;

nei confronti di SCHIOPETTO GIANMICHELE

dichiara che i reati ascrittigli sono collegati con il vincolo della continuazione con quelli per i quali ebbe a riportare condanna con sentenza 25.6.1982 della Corte d'Assise d'Appello di Torino e determina in mesi 4 (quattro) di reclusione l'aumento per la continuazione;

nei confronti di SCLARRILLO GIUSEPPINA

dichiara che i reati ascrittigli sono collegati con il vincolo della continuazione con quelli per i quali ebbe a riportare condanna con sentenza 25.6.1982 della Corte d'Assise d'Appello di Torino e determina l'aumento per la continuazione in anni 2 (due) di reclusione su quella pena;

nei confronti di SCOTONI GIANCARLO

dichiara non doversi procedere nei suoi confronti in ordine ai reati di cui ai capi 94 e 97 d'imputazione per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione; riduce la pena inflittagli ad anni 29 (ventinove) e mesi 10 (dieci) di reclusione; dichiara che i reati per i quali ebbe a riportare condanna con le sentenze 1.2.1985 della Corte d'Assise d'Appello di Firenze e 8.10.1980 della Corte d'Appello di Bologna sono collegati con il vincolo della continuazione con quelli di cui al presente procedimento e determina, tenuto conto dei limiti di cui all'art. 78 C.P., in anni 30 (trenta) ^{di reclusione} la pena complessiva;

nei confronti di SEGIO SERGIO

lo assolve per insufficienza di prove dalle imputazioni di cui ai capi 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 151, 152 e 153; confermata la condanna all'ergastolo, dichiara che i reati di cui al presente procedimento sono collegati con il vincolo della continuazione con quelli di cui alla sentenza 30.10.1984 della Corte d'Assise d'Appello di Roma e determina in mesi 2 (due) di isolamento diurno l'aumento per la continuazione su quella pena;

nei confronti di SERRA MARIA LUISA

la assolve per insufficienza di prove dall'imputazione di cui all'art. 21 della L. n. 110/1975 relativa ai capi 301 e 390 e la condanna alla pena di mesi 9 (nove) di reclusione e Lire 150.000= (centocinquanta-mila) di multa per i reati residui ascrittigli;

nei confronti di SOLIMANO NICOLA

lo assolve per insufficienza di prove dalle imputazioni di cui ai capi 151, 152 e 153; dichiara non doversi procedere nei suoi confronti in ordine alle imputazioni di cui ai capi 228, 229, 232, 244, 245, 249 e 387 per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione; lo dichiara colpevole dei reati di cui ai capi 235, 236, 237, 238, 239, 240 d'imputazione; riduce la pena ad anni 28 (ventotto) di reclusione;

nei confronti di TOSI LIVIANA

le concede le attenuanti generiche che dichiara equivalenti alle contestate aggravanti e la condanna alla pena di anni 29 (ventinove) di reclusione; dichiara che i reati per i quali ebbe a riportare condanna con le sentenze 24.11.1980 del Tribunale di Torino, 3.3.1982 della Corte d'Assise di Torino, 25.6.1982 e 27.11.1984 della Corte d'Assise d'Appello di Torino e 1.2.1985 della Corte d'Assise d'Appello di Firenze sono collegati con il vincolo della continuazione con i reati di cui al presente procedimento e, tenuto conto dei limiti dell'art. 78 C.P., fissa la pena complessiva in anni 30 (trenta) di reclusione;

nei confronti di TRIDENTE SEBASTIANO

lo assolve per insufficienza di prove dall'imputazione di violazione dell'art. 21 della L. n. 110/1975 di cui al capo 282; lo condanna per i residui reati alla pena di anni 2 (due) di reclusione e lire 600.000= (seicentomila) di multa; dichiara condonata interamente anche la pena pecuniaria ai sensi del D.P.R. n. 413/1978; revoca il mandato di cattura n. 246/1981 del 26.5.1981 emesso dal G.I. del Tribunale di Torino nei suoi confronti;

nei confronti di VACCA ROBERTO

gli riduce la pena ad anni 5 (cinque) e mesi 5 (cinque) di reclusione; ne dichiara l'interdizione temporanea dai pubblici uffici;

nei confronti di VEGLIACASA GIOVANNI

ne dichiara l'interdizione perpetua ed interdizione legale; dichiara che i reati per i quali ebbe a riportare condanna con le sentenze 25.6.1982 della Corte d'Assise d'Appello di Torino e 28.7.1982 della Corte d'Assise di Torino sono collegati con il vincolo della continuazione con i reati di cui al presente procedimento e determina in anni 7 (sette) di reclusione l'aumento per la continuazione, fissando così la pena complessiva in anni 20 di reclusione;

nei confronti di VETRONE ROSALBA

dichiara che i reati per i quali ebbe a riportare condanna con sentenza 25.6.1982 della Corte d'Assise d'Appello di Torino sono collegati con il vincolo della continuazione con quelli di cui al presente procedimento e determina in mesi 7 (sette) di reclusione l'aumento per la continuazione fissando così la complessiva pena in anni 4 (quattro) di reclusione;

nei confronti di VIGNA ENRICO

lo dichiara responsabile dei reati di cui ai capi 349, 350, 351, 352, 353, 357, 358, 359, 360 e 361 ed aumenta la pena inflittagli ad anni 4 (quattro) di reclusione;

nei confronti di WACCHER CLAUDIO

dichiara che i reati per i quali ebbe a riportare condanna con sentenza 10.12.1984 Corte d'Assise d'Appello di Torino sono collegati con il vincolo della continuazione con quelli di cui al presente

procedimento e determina in anni 2 (due) di reclusione l'aumento per la continuazione fissando così in anni 7 (sette) e mesi 10 (dieci) di reclusione la pena complessiva;

nei confronti di ZAMBIANCHI PAOLO

dichiara non doversi procedere nei suoi confronti in ordine all'imputazione di cui al capo 330 per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione ed elimina la relativa pena dell'arresto; dichiara che i reati per i quali ebbe a riportare condanna con sentenza 25.6.1982 della Corte d'Assise d'Appello di Torino, 11.2.1982 della Corte d'Assise d'Appello di Milano e 1.2.1985 della Corte d'Assise d'Appello di Firenze sono collegati con il vincolo della continuazione con quelli di cui al presente procedimento e, tenuto conto dei limiti dell'art. 78 C.P., non apporta alcun aumento per la continuazione;

nei confronti di ZAN CLAUDIA

concede alla predetta le attenuanti generiche che dichiara prevalenti sulle aggravanti contestate, riduce la pena ad anni 5 (cinque) e mesi 8 (otto) di reclusione; dichiara che i reati per i quali ebbe a riportare condanna con la sentenza 25.6.1982 della Corte d'Assise d'Appello di Torino sono collegati con il vincolo della continuazione con i reati di cui al presente procedimento e determina in anni 2 (due) l'aumento per la continuazione fissando così la pena complessiva in anni 7 (sette) e mesi 8 (otto) di reclusione;

Conferma nei confronti dei sopraddetti imputati nel resto la sentenza impugnata;

Conferma in toto la sentenza nei confronti di BERTANI FIAMMETTA, BONICELLI GIUSEPPE, BONVICINI ALBERTO, BOSCO ROSALBA, BOTTIGLIERI PASQUALINO, DE SANTI MARIA, LONGO CIRO, MATTA CARLO, MATTA GIORGIO, MEREGALLI FRANCO, PALAZZI GIANNI, PALMERO GIORGIO, PEYROT ETTORE, POLO GIUSEPPE, PRANDI MASSIMO, RUSSO ALFREDO, SACCO LANZONI DANIELE, SARTORIS CELESTINO, VIRIGLIO GIUSEPPINA, VISCARDI MICHELE, ZEDDA SERGIO e condanna gli stessi oltre VIGNA in solido al pagamento delle spese processuali.

V. l'art. 489 C.P.P.

condanna Donat Cattin, Laronga, Mazzola, Ronconi, Rosso, Russo Palombi, Segio, Solimano e Viscardi al rimborso delle spese processuali sostenute dalle parti civili Bellone Paola, Alessandrini Marco, Alessandrini Bruno, Alessandrini Alessandro, Alessandrini Rosalba, Alessandrini Mirella, nel presente giudizio, spese ed onorari che liquida in complessive lire 1.500.000=; e alla parte civile Alessandrini Ennio, spese che liquida in lire 300.000=; Condanna Albesano, Segio, Laronga, Russo Silveria, Bignami, Fio-

roni, Bertani, Rosso, Borelli, Ronconi, Gambini e Viscardi al rimborso delle spese processuali sostenute dalle parti civili Berizzi Bianca, Galli Alessandra e Galli Carla nel presente giudizio, spese ed onorari che liquida in complessive Lire 1.500.000=;

Condanna Donat Cattin, Laronga, Mazzola, Ronconi, Rosso, Russo Palombi, Segio, Solimano, Viscardi, Albesano, Bertani, Bignami, Borelli, Fioroni, Gambini, Russo Silveria, Galmozzi, Giai, Scotoni al rimborso delle spese processuali sostenute dalle parti civili Ministero di Grazia e Giustizia e Ministero degli Interni, nel presente giudizio, spese ed onorari che liquida in complessive Lire 1.500.000=;

Condanna Albesano, Bignami, Conti, Giai, Laronga, Rosso, Sandalo, Segio, Zambianchi e Tosi al rimborso delle spese processuali sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Ghiglieno Giorgio e Ghiglieno Alberto, spese ed onorari che liquida in lire 1.000.000=;

Condanna Fagiano, Galmozzi e Milanese al rimborso delle spese processuali sostenute dalla parte civile Istituto Autonomo delle Case Popolari di Torino in persona del suo legale rappresentante nel presente giudizio, spese che liquida in complessive Lire 500.000=;

Condanna Albesano, Azzalin e Di Giacomo al rimborso delle spese processuali sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Comune di Rivoli in persona del Sindaco pro tempore, spese ed onorari che liquida in complessive Lire 500.000=;

Condanna Albesano, Biancorosso, Bignami, Donat Cattin, D'Ursi Francesco, Giai, Giuffrida, Sandalo, Solimano, Vacca al rimborso delle spese processuali sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Cassa di Risparmio di Torino in persona del suo legale rappresentante, spese ed onorari che liquida in Lire 500.000=;

Condanna Giai, Laronga, Russo Silveria, Scotoni, Bignami, Vacca, Donat Cattin al rimborso delle spese processuali sostenute nel presente giudizio dalla parte civile D'Angiullo Gaetano, spese ed onorari che liquida in complessive Lire 500.000=;

Condanna Giai, Laronga, Russo Silveria, Scotoni, Bignami, Vacca, al rimborso delle spese processuali sostenute nel presente processo dalle parti civili Turilli Alfredo e Aimasso Elvira in Turilli, spese ed onorari che liquida in complessive Lire 500.000=;


Condanna Laronga e Russo Silveria al rimborso delle spese processuali sostenute nel presente procedimento dalla Associazione Provinciale Dirigenti Aziende Industriali nella persona del legale rappresentante, spese ed onorari che liquida in complessive Lire 250.000=;

Condanna Albesano, Biancorosso, Bignami, Donat Cattin, D'Ursi Francesco, Giai, Giuffrida, Sandalo, Solimano, Vacca e Rosso al pagamento delle spese processuali sostenute nel presente procedimento dalle parti civili Mana Maria, Mana Angela e Mana Giacomo, spese ed onorari che liquida in complessive lire 1.500.000=.

Torino, li 10 maggio 1986


IL CONSIGLIERE ESTENSORE

(Costanzo Melchiodi)



IL PRESIDENTE

(Ugo Iannibelli)



IL CANCELLIERE
D. Racioppi

Depositate in Cancelleria oggi - 7 LUG: 1986

Il Cancelliere



Contro la suesesa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione:

- l'imputato ALBESANO FRANCO con atto del 10.5.86 e l'avv. A. Annoni di Torino, suo difensore, con atto del 13.5.86;
- l'imputata ARGENTIERO GABRIELLA con atto del 12.5.86;
- l'imputato AZZALIN MAURO con atto del 12.5.86 e l'avv. R. Lamacchia di Torino, suo difensore, con atto del 10.5.86;
- l'avv. Bianca Guidetti Serra di Torino, difensore di BAGLIONI Enrico, con atto del 10.5.86;
- l'imputato BARBATO CLAUDIO con atto del 12.5.86 e l'avv. R. Lamacchia di Torino, suo difensore, con atto del 10.5.86;
- l'avv. B. Guidetti Serra di Torino, difensore di BERETTA GIORGIO, con atto del 13.5.86;
- l'imputata BERTANI FIAMMETTA con atto del 13.5.86;
- l'avv. G.P. Zancan di Torino, difensore di BERTOLOTTI MARCO, con atto del 13.5.86;
- l'imputato BEVIONE RENATO con atto del 12.5.86 e l'avv. G.P. Zancan, suo difensore, con atto del 13.5.86;
- l'imputato BIANCOROSSO VITO con atto del 12.5.86 e l'avv. G.P. Zancan di Torino, suo difensore, con atto del 13.5.86;
- l'imputato BIGNAMI MAURICE con atto del 12.5.86 e l'avv. L. Trucco di Torino, suo difensore, con atto del 10.5.86;
- l'imputata BORELLI GIULIA con atto del 12.5.86 e l'avv. A. Filastò, suo difensore, di Firenze con atto del 12.5.86;
- l'imputata BOSCO ROSALBA con atto del 13.5.86 e l'avv. G.P. Zancan, suo difensore, con atto del 13.5.86;
- l'avv. G.P. Zancan di Torino, difensore di BOTTIGLIERI PASQUALINO, con atto del 13.5.86;
- l'imputato CAMAGNI GIAN OLIVIERO con atto del 12.5.86;
- l'imputato CASTIGLIONE ANGELO con atto del 12.5.86 e l'avv. L. Longhetto di Torino, suo difensore, con atto del 12.5.86;
- l'imputata CONTI MARIA TERESA con atto del 12.5.86 e gli avv. R. Lamacchia e G. Tortonese, entrambi di Torino, suoi difensori, con atti del 10.5.86 e 12.5.86;

- l'imputato CORNAGLIA PAOLO con atto del 12.5.86 e l'avv. G. Leone di Firenze, suo difensore, con atto del 13.5.86;
- l'imputato COSTA MAURIZIO con atto del 13.5.86;
- l'avv. B. Guidetti Serra di Torino, difensore di CRESCENTE PIETRO, con atto del 10.5.86;
- l'avv. P.C. Costanzo di Pinerolo, difensore di CROSETTO PIERGIORGIO, con atto del 12.5.86;
- l'imputato D'ELIA SERGIO con atto del 12.5.86;
- l'imputata DE STEFANO CARMELINA con atto del 13.5.86 e l'avv. G.P. Zancan di Torino, suo difensore, con atto del 13.5.86;
- l'imputata DI GIACOMO DONATELLA con atto del 13.5.86;
- l'avv. R. Lamacchia di Torino, difensore di DI VANNO ANSELMO, con atto del 10.5.86;
- l'avv. V. Chiusano di Torino, difensore di DONAT CATTIN MARCO, con atto del 13.5.86;
- l'imputato D'URSI FRANCESCO con atto del 13.5.86 e l'avv. A. Foti di Torino, suo difensore, con atto del 13.5.86;
- l'imputata D'URSI ROSETTA con atto del 12.5.86 e l'avv. A. Foti di Torino, suo difensore, con atto del 13.5.86;
- l'avv. R. Lamacchia di Torino, difensore di ESPOSITO GRAZIANO, con atto del 10.5.86;
- l'imputato FAGIANO MARCO con atto del 13.5.86 e l'avv. E. Gabrielli di Avellino, suo difensore, con atto del 12.5.86;
- l'avv. G.P. Zancan di Torino, difensore di FAVERO CARLO, con atto del 13.5.86;
- l'imputata FIORONI VINCENZA con atto del 12.5.86 e l'avv. L. Trucco di Torino, suo difensore, con atto del 10.5.86;
- l'imputato FORASTIERI MOLINARI DIEGO con atto del 13.5.86 e gli avv.ti A. Fierro di Torino e G.Beretta di Milano, suoi difensori, con atti del 12 maggio 1986 e 13 maggio 1986;
- l'avv. A. Filastò di Firenze, difensore di FRASSINETI LUCA, con atto del 13.5.86;
- l'avv. B. Guidetti Serra di Torino, difensore di FREEMAN PETER, con atto del 10.5.86;
- l'imputato GALMOZZI ENRICO con atto del 16.5.86 e l'avv. A. Filastò di Firenze, suo difensore, con atto del 12.5.86;
- l'avv. S. Catalano di Torino, difensore di GAMBINI AURELIO, con atto del 12.5.86;


- l'imputato GIAI FABRIZIO con atto del 10.5.86 e l'avv. A. Annoni di Torino, suo difensore, con atto del 13.5.86;
- gli avv.ti B. Guidetti Serra e L. Trucco, entrambi di Torino, difensori di GIUFFRIDA FRANCESCO, con atti in data 10.5.86;
- l'imputato IEMULO RAFFAELE con atto del 12.5.86 e l'avv. G. Leone di Firenze, suo difensore, con atto del 13.5.86;
- l'imputato LARONGA BRUNO con atto del 12.5.86 e gli avv.ti L. Trucco di Torino e A. Filastò di Firenze, suoi difensori, con atti del 10.5.86 e 12.5.86;
- l'imputato LA SPINA SALVATORE con atto del 12.5.86;
- l'avv. A. Annoni di Torino, difensore di LUCIFORA UMBERTO, con atto del 13.5.86;
- l'imputato MAGGI GIANNI PIERO con atto del 12.5.86 e l'avv. A. Filastò di Firenze, suo difensore, con atto del 13.5.86;
- l'imputato MANINA GUIDO con atto del 13.5.86 e l'avv. R. Lamacchia di Torino, suo difensore, con atto del 10.5.86;
- l'imputato MARESCA FELICE con atto del 12.5.86 e gli avv.ti B. Guidetti Serra di Torino e G. Leone di Firenze, suoi difensori, con atti del 10.5.86 e 13.5.86;
- l'imputato MASTROPASQUA FILIPPO con atto del 12.5.86 e l'avv. A. Fierro di Torino, suo difensore, con atto del 12.5.86;
- l'imputato MATRINO GERARDO con atto del 12.5.86 e l'avv. R. Lamacchia di Torino, suo difensore, con atto del 10.5.86;
- l'avv. A. Molinengo di Torino, difensore di MATTA CARLO, con atto del 12.5.86;
- l'avv. A. Molinengo di Torino, difensore di MATTA GIORGIO, con atto del 12.5.86;
- l'imputato MAZZOLA UMBERTO con atto del 12.5.86 e l'avv. G. Brambilla Pisoni di Milano, suo difensore, con atto del 13.5.86;
- l'avv. G. Beretta di Milano, difensore di MEREGALLI FRANCESCO, con atto del 12.5.86;
- l'avv. B. Guidetti Serra di Torino, difensore di MILANESI STEFANO, con atto del 10.5.86;
- l'avv. B. Guidetti Serra di Torino, difensore di MODA LORENO, con atto del 13.5.86;
- l'avv. R. Lamacchia di Torino, difensore di MOSCHETTI STEFANO, con atto del 10.5.86;
- l'avv. B. Guidetti Serra di Torino, difensore di NEVI RINALDO, con atto del 10.5.86;

- l'imputato PALMIERI SALVATORE con atto del 12.5.86;
- l'avv. V. DURANTE di Torino, difensore di PAUTASSO DARIO, con atto del 13.5.86;
- l'imputato PETROLO BRUNO con atto del 12.5.86 e l'avv. R. Lamacchia di Torino, suo difensore, con atto del 10.5.86;
- l'imputata PETRELLA FLORINDA con atto del 12.5.86 e gli avv.ti G. Leone e A. Filastò, entrambi di Firenze, suoi difensori, con atti del 13.5.86;
- l'avv. A. Russo di Torino, difensore di RAMBAUDI CESARE, con atto del 13.5.86;
- l'avv. S. Catalano di Torino, difensore di RAMPAZZO NATALINO, con atto del 12.5.86;
- l'imputato RE MARCO con atto del 14.5.86 e l'avv. R. Lamacchia di Torino, suo difensore, con atto del 10.5.86;
- l'imputato ROCCAZZELLA ADRIANO con atto del 12.5.86 e l'avv. R. Lamacchia di Torino, suo difensore, con atto del 10.5.86;
- l'imputato ROMBOLA' Cosmo con atto del 13.5.86 e l'avv. L. Tartaglino di Torino, suo difensore, con atto del 10.5.86;
- l'imputata RONCONI SUSANNA con atto del 12.5.86 e l'avv. R. Lamacchia di Torino, suo difensore, con atto del 10.5.86;
- l'imputato ROSSO ROBERTO con atto del 12.5.86 e gli avv.ti V. Enrichens e L. Trucco, entrambi di Torino, suoi difensori, con atti del 10.5.86;
- l'avv. A. Annoni di Torino, difensore di RUSSO ALFREDO, con atto del 13.5.86;
- l'imputata RUSSO SILVERIA con atto del 12.5.86 e gli avv.ti V. Enrichens e L. Trucco, entrambi di Torino, suoi difensori, con atti del 10.5.86;
- l'imputato RUSSO PALOMBI BRUNO con atto del 12.5.86 e gli avv.ti E. Gabrieli di Avellino e G. Leone di Firenze, suoi difensori, con atti del 12.5.86 e 13.5.86;
- l'avv. G.V. Gabri di Torino, difensore di SACCO LANZONI DANIELE, con atto del 12.5.86;
- l'avv. G.V. Gabri di Torino, difensore di SANDALO ROBERTO, con atto del 12.5.86;
- l'avv. L. Trucco di Torino, difensore di SARTORIS CELESTINO, con atto del 10.5.86;
- l'avv. B. Guidetti Serra di Torino, difensore di SCAVINO MARCO, con atto del 10.5.86;

- l'avv. B. Guidetti Serra di Torino, difensore di SCHIOPETTO GIANMICHELE, con atto del 10.5.86;
- l'imputato SCOTONI GIANCARLO con atto del 12.5.86 e l'avv. L. Truc-
co di Torino, suo difensore, con atto del 10.5.86;
- l'imputato SEGIO SERGIO con atto del 12.5.86 e l'avv. R. Lamacchia
di Torino, suo difensore, con atto del 10.5.86;
- l'imputato SOLIMANO NICOLA con atto del 12.5.86 e gli avv.ti G. Leo-
ne e A. Filastò, entrambi di Firenze, suoi difensori, con atti del
13.5.86 e 12.5.86;
- l'imputata TOSI LIVIANA con atto del 12.5.86 e gli avv.ti V.Enri-
chens e R. Lamacchia, entrambi di Torino, suoi difensori, con atti
del 10.5.86;
- l'avv. G.P. Zancan di Torino, difensore di TRIDENTE SEBASTIANO,
con atto del 13.5.86;
- l'avv. A. Foti di Torino, difensore di VEGLIACASA GIOVANNI, con
atto del 13.5.86;
- l'imputata VETRONE ROSALBA con atto del 13.5.86 e l'avv. A. Fierro
di Torino, suo difensore, con atto del 12.5.86;
- l'avv. G.P. Zancan di Torino, difensore di VIGNA ENRICO, con atto
del 13.5.86;
- gli avv.ti G.P. Zancan e G. Tortonese, entrambi di Torino, difen-
sori di VIRIGLIO GIUSEPPINA, con atti del 13.5.86;
- l'imputato VISCARDI MICHELE con atto del 12.5.86 e l'avv. R. Oli-
vati di Bergamo, suo difensore, con atti del 12.5.86;
- l'imputato WACCHER CLAUDIO con atto del 12.5.86 e l'avv. G. Dum-
nuco di Monza, suo difensore, con atto del 12.5.86;
- l'imputato ZAMBIANCHI PAOLO con atto del 13.5.86 e l'avv. V. En-
richens di Torino, suo difensore, con atto del 10.5.86;
- l'imputata ZAN CLAUDIA con atto del 12.5.86 e l'avv. P. Cirillo
di Milano, suo difensore, con atto del 13.5.86.

Il Procuratore Generale della Repubblica di Torino, in persona del
Dr. Vincenzo Pochettino, nei confronti di: BERETTA GIORGIO, COSTA
MAURIZIO, CROSETTO PIERGIORGIO, D'URSI FRANCESCO, FORASTIERI MOLLI-
NARI DIEGO, LUCIFORA UMBERTO, MODA LORENO, SEGIO SERGIO e SOLIMANO
NICOLA, con atto del 12 maggio 1986.

La parte civile MANA GIACOMO nei confronti di: ALBESANO FRANCO,
BIANCOROSSO VITO, BIGNAMI MAURICE, DONAT CATTIN MARCO, D'URSI FRAN-
CESCO, GIAI FABRIZIO, GIUFFRIDA FRANCESCO, SANDALO ROBERTO, SOLIMANO
NICOLA, VACCA ROBERTO, ROSSO ROBERTO, con atto del 13.5.86.

IL CANCELLIERE
D. Prioppi 

SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO:

per BONICELLI GIUSEPPE - BONVICINI ALBERTO - BRUNI ALESSANDRO -

PALMERO PIERGIORGIO - SCIARRILLO GIUSEPPINA dal 14.5.1986.

IL CANCELLIERE
D. Racioppa

NOTIFICATI ESTRATTI CONTUMACIALI A: PEYROT ETTORE - RUSSO ALFREDO (ex art. 170 C.P.P.) - SARTORIS CELESTINO - ZEDDA SERGIO in data 14.7.1986.

IL CANCELLIERE
D. Racioppa

NOTIFICATI ESTRATTI CONTUMACIALI A: PRANDI MASSIMO (ex art. 170 C.P.P.) - RAMPAZZO NATALINO (ex art. 170 C.P.P.) - SALVI PAOLO - SCHIOPETTO GIANMICHELE in data 15.7.1986 e a VEGLIACASA GIOVANNI (ex art. 170 C.P.P.) in data 14.7.1986.

IL CANCELLIERE
D. Racioppa

NOTIFICATO ESTRATTO CONTUMACIALE A LONGO CIRO in data 14 luglio 1986.

IL CANCELLIERE
D. Racioppa

Contro la suesesa sentenza ha interposto ricorso per cassazione l'avv. Sergio Cellerino di Pinerolo, difensore di fiducia di PEYROT ETTORE, con atto del 15 luglio 1986.

IL CANCELLIERE
D. Racioppa

LA CORTE DI APPELLO DI TORINO, pronunciando con ordinanza del 2/7/86, ha dichiarato inammissibili i seguenti ricorsi così proposti:

ARGENTIERO Gabriella -atto dell'imputata in data 12/5/86-
DONAT CATTIN MARCO -atto del difensore avv. Chiusano in data 13/5/86-

IEMULO Raffaele -atto dell'imputato in data 12/5/86 e atto del difensore avv. Leone in data 13/5/86-

ORDINANZA così notificata:

Argentiero Gabriella l'11/7/86, avv. A. Filastò l'11.7.86 e avv. A. Perla il 3.7.86;

~~Donat~~

%

Donat Cattin Marco il 12/7/86; avvocati V. Chiusano e G. Zannalda il 7/7/86;
Iemulo Raffaele l'11/7/86, avvocati A. Filastò e G. Leone l'11/7/86.

Il Cancelliere
DI CANCELLERIA
(A. Bellizzi)

SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO:

per ARGENTIERO GABRIELLA - IEMULO RAFFAELE dal 15/7/86-
per DONAT CATTIN MARCO dal 16/7/86-

Il Cancelliere
DI CANCELLERIA
(A. Bellizzi)

Notificati estratti contumaciali a:

DE SANTI MARA il 21/7/86;
MATTA CARLO il 19/7/86;
MATTA GIORGIO il 19/7/86;
MISSERI FEDERICO il 14/7/86;
PALAZZI GIANNI il 17/7/86;
PAUTASSO DARIO il 21/7/86;
POLO GIUSEPPE il 21/7/86;
RAMBAUDI CESARE il 19/7/86;
TRIDENTE SEBASTIANO il 23/7/86;
VACCA ROBERTO il 14/7/86;
VIGNA ENRICO il 14/7/86;

Il Cancelliere
DI CANCELLERIA
(A. Bellizzi)

Alla esecuzione della suindicata sentenza ha provveduto la Procura Generale in sede nei confronti di Donat Cattin Marco al n.348/86 RES e nei confronti di SCIARRILLO Giuseppe al n.408/86 RES.

Il Cancelliere
(A. Bellizzi)

SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO per:

DE SANTI MARA dal 25/7/86;
LONGO CIRO dal 18/7/86;
MISSERI FEDERICO dal 18/7/86;
PALAZZI GIANNI dal 22/7/86;
POLO GIUSEPPE dal 25/7/86;
PRANDI MASSIMO dal 19/7/86;
SALVI PAOLO dal 19/7/86;
VACCA ROBERTO dal 18/7/86;
ZEDDA SERGIO dal 18/7/86;

Il Cancelliere
(A. Bellizzi)

Contro la suestesa sentenza ha interposto ricorso per cassazione l'imputato PEYROT Ettore, con atto del 24/7/86.

Il Cancelliere
IL DIRETTORE DI SEZIONE
(L. Bellini)

NOTIFICATI ESTRATTI CONTUMACIALI A:

BERTOLOTTI Marco l'1/9/86;
SERRA Maria Luisa il 7/8/86;

Il Cancelliere
IL CANCELLIERE
D. Racioppa

La Corte d'Appello di Torino - Sez. Feriele -, pronunciando con ordinanza del 21.8.1986, ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dall'imputato CORNAGLIA PAOLO con atto del 12.5.1986 e dal suo difensore avv. G. Leone con atto del 13.5.1986;
Ordinanza così notificata: CORNAGLIA PAOLO il 25.8.1986; avv. G. Leone il 2.9.1986; avv. E. Gabrieli il 3.9.1986.

IL CANCELLIERE
(Donato Racioppa)

SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO per CORNAGLIA PAOLO dal 19.9.1986

IL CANCELLIERE
(D. Racioppa)

La Corte d'Appello di Torino - Sez. Feriele -, pronunciando con ordinanza del 26.8.1986, ha dichiarato inammissibili i seguenti ricorsi così proposti:

FRASSINETI LUCA - atto del difensore avv. Filastò in data 13.5.1986;
MARESCA FELICE - atto dell'imputato in data 12.5.1986 ed atti dei difensori avv. Guidetti Serra e G. Leone rispettivamente in data 10.5.86 e 13.5.86;
ZAMBIANCHI PAOLO - atto dell'imputato in data 13.5.86 ed atto del difensore avv. V. Enrichens in data 10.5.86;

ORDINANZA così notificata:

FRASSINETI LUCA il 4.9.86, avv. A. Filastò l'8.9.86, avv. A. Perla il 29.8.86;
MARESCA FELICE il 28.8.86, avv. E. Gabrieli il 3.9.86, avv. G. Leone l'8.9.86;
ZAMBIANCHI PAOLO il 28.8.86, avv. V. Enrichens l'8.9.86.

IL CANCELLIERE
(D. Racioppa)

SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO per:

FRASSINETTI LUCA - MARESCA FELICE - ZAMBIANCHI PAOLO dal 19.9.1986.

IL CANCELLIERE
(D. Racioppa)

SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO per:

SERRA MARIA LUISA dal 19.9.1986.

IL CANCELLIERE
(D. Racioppa)

Redatte schede per 1) Argentiero Gabriella + com. Elettorale
2) Bonicelli Giuseppe; 3) Bonvicini Alberto; 4) Palmero Pie
Giorgio; 5) Donat Cattin Marco + com. Elettorale - tutte in
data 24/10/1986.

Torino il, 25.10.1986

IL SEGRETARIO
(di Fazio e Maria Rosaria)

La 1^a Corte d'Assise d'Appello di Torino, pronunciando con ordinanza
del 9/10/86, ha dichiarato inammissibili i seguenti ricorsi così pro-
posti:

FAGIANO Marco - atto dell'imp. in data 13/5/86 e atto del difensore
avv. E. Gabrieli in data 12/5/86;

RUSSO PALOMBI Bruno - atto dell'imp. in data 12/5/86 ed atti dei di-
fensori avv. ti E. Gabrieli e G. Leone rispettivamente in data 12/5/86
e 13/5/86;

LA SPINA Salvatore - atto dell'imp. in data 12/5/86.

ORDINANZA così notificata:

FAGIANO Marco il 10/10/86, avv. E. Gabrieli il 18/10/86;

RUSSO PALOMBI Bruno il 18/10/86, avv. E. Gabrieli il 18/10/86, avv.
G. Leone il 15/10/86;

LA SPINA Salvatore il 10/10/86, avv. A. Fusari il 10/10/86.

IL CANCELLIERE
D. Racioppa

SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO per:

FAGIANO Marco dal 22/10/86;

RUSSO PALOMBI Bruno dal 22/10/86;

LA SPINA Salvatore dal 14/10/86.

IL CANCELLIERE
D. Racioppa

La 1^a Corte d'Assise d'Appello di Torino, pronunciando con ordinanza del 16/10/86, ha dichiarato inammissibile il ricorso per Cassazione proposto dall'imp. VIRIGLIO Giuseppina e dal suo difensore avv. G.P. Zancan con atti del 13/5/86.

ORDINANZA così notificata:

VIRIGLIO Giuseppina ed avv. G.P. Zancan il 20/10/86.

IL CANCELLIERE
D. Racioppi

SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO per VIRIGLIO Giuseppina dal 24/10/86.

IL CANCELLIERE
D. Racioppi

Notificato estratto contumaciale a MEREGALLI FRANCO
il 14/10/1986.

IL SEGRETARIO
(Grazia)

La 1^a Corte d'Assise d'Appello di Torino, pronunciando con ordinanza del 13.10.1986, ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dall'imputato SCOTONI GIANCARLO con atto del 12.5.86 e dal suo difensore, avv. L. Trucco, con atto del 10.5.86.

ORDINANZA così notificata:

SCOTONI GIANCARLO il 20.10.86; avv. L. Trucco il 16.10.86; avv. G. Pisauro il 21.10.86.

IL CANCELLIERE
D. Racioppi

SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO per SCOTONI GIANCARLO dal 25.10.1986.

IL CANCELLIERE
D. Racioppi


Redatte schede in data 31.10.1986 per: 1) Palazzi Gianni, 2) Longo Ciro, 3) Bruni Alessandro, 4) Polo Giuseppe Agostino, 5) Sciarrillo Giuseppina, 6) Iemulo Raffaele; Inviare Comunicazioni elettorali per Scarrillo Giuseppina ed Iemulo Raffaele.

Torino lì, 3 Novembre 1986

IL SEGRETARIO
(di Pace)

La 1^a Corte d'Assise d'Appello di Torino, pronunciando con ordinanza del 16.10.1986, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Procuratore Generale con atto del 12.5.1986 nei confronti degli imputati: COSTA MAURIZIO - D'URSI FRANCESCO - LUCIFORA UMBERTO - MODA LORENO - SEGIO SERGIO - SOLIMANO NICOLA;

V^o, al Procuratore Generale il 20.10.1986.


IL
D. 

La 1^a Corte d'Assise d'Appello di Torino, pronunciando con ordinanza del 27.10.1986, ha dichiarato inammissibili i seguenti ricorsi così proposti:

BEVIONE RENATO - atto del difensore avv. Zancan in data 13.5.1986;
D'URSI FRANCESCO - atto dell'imputato e del difensore avv. Foti in data 13.5.1986;

ORDINANZA così notificata:


BEVIONE RENATO il 27.10.86, Avv. G.P. Zancan il 27.10.86;
D'URSI FRANCESCO il 27.10.86, Avv. A. Foti il 29.10.86.

IL
D. 

SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO per:

BEVIONE RENATO dal 31/10/1986

D'URSI FRANCESCO dal 4/11/1986



Redatte schede il 29.11.86 per: 1) Cornaglia Paolo 2) Prandi Massim 3) Frassinetti Gian Luca 4) Misseri Federico 5) Salvi Paolo 6) De Santi Mara 7) Vacca Roberto - Inviare comun. Elett^{or}. per Cornaglia, Prandi, Frassinetti e Vacca.
Torino, 29.11.1986



La 1^a Corte d'Assise d'Appello di Torino, pronunciando con ordinanza del 4/11/86, ha dichiarato inammissibili i seguenti ricorsi così proposti:
BIGNAMI Maurice - atto dell'imputato in data 12/5/86 e atto del difensore, avv. Trucco in data 10/5/86;
BOSCO Rosalba - atto dell'imputata e atto del suo difensore avv. Zancan in data 13/5/86;
CRESCENTE Pietro - atto del difensore Guidetti Serra in data 10/5/86;
DEPOSITO Graziano - atto del difensore avv. Lamacchia in data 10/5/86;
FAVERO Carlo - atto del difensore avv. Zancan in data 13/5/86;
LODA Loreno - atto del difensore avv. Guidetti Serra in data 13/5/86;
PALMIERI Salvatore - atto dell'imputato in data 12/5/86;
BARTORIS Celestino - atto del difensore avv. Trucco in data 10/5/86;
FRIDENTE Sebastiano - atto del difensore avv. Zancan in data 13/5/86;
BAGLIONI Enrico - atto del difensore avv. Guidetti Serra in data 10/5/86;

Ordinanza così notificata:

Baglioni Enrico il 28/11/86, avv. Guidetti Serra il 7/11/86, avv. A. Arnoni il 12/11/86;
Bignami Maurice il 13/11/86, avv. L. Trucco il 7/11/86, avv. G. Pisauro e avv. Servello il 13/11/86;
Bosco Rosalba l'11/11/86, avv. Zancan il 7/11/86;
Crescente Pietro e avv. Guidetti Serra il 7/11/86;
Deposito Graziano il 6/11/86, avv. R. Lamacchia il 7/11/86;
Favero Carlo il 13/11/86, avv. Zancan il 7/11/86;
Loda Loreno l'11/11/86, avv. Guidetti Serra il 7/11/86;
Palmeri Salvatore il 13/11/86, avv. Filastò l' 11/11/86;
Bartoris Celestino il 12/11/86, avv. Trucco il 7/11/86;
Fridente Sebastiano il 12/11/86, avv. Zancan il 7/11/86;

TE CANCELIERE

D. Racioppi

DR

SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO per:

BAGLIONI Enrico dal 2/12/86;
BIGNAMI Maurice dal 18/11/86;
BOSCO Rosalba dal 15/11/86;
CRESCENTE Pietro dall'11/11/86;
DEPOSITO Graziano dall'11/11/86;
FAVERO Carlo dal 18/11/86;
LODA Loreno dal 15/11/86;
PALMIERI Salvatore dal 18/11/86;
BARTORIS Celestino dal 16/11/86 (festivo);
FRIDENTE Sebastiano dal 16/11/86 (festivo);

TE CANCELIERE
D. Racioppi

Alla esecuzione della suesposta sentenza ha provveduto la Procura Generale Sede nei confronti di:

Argentiero Gabriella n. 669/86 RES
Bonicelli Giuseppe (assoluzione)
Bonvicini Alberto (assoluzione)
Boni Alessandro (assoluzione)

Denulo Raffaele n. 678/86 RES
Palmero Piergiorgio (assoluzione)
De Santi Mara (assoluzione)
Longo Ciro (assoluzione)
Misseri Federico (pena sospesa)
Palazzi Gianni (pena sospesa)
Polo Giuseppe (assoluzione)
Prandi Massimo n. 680/86 RES
Palvi Paolo (pena sospesa)
Vacca Roberto n. 682/86 RES
Pecda Sergio (pena sospesa)
Tomaglia Paolo n. 672/86 RES
Massinetti Luca n. 676/86 RES
Laesca Felice n. 686/86 RES
Carnbianchi Paolo n. 685/86 RES
Serra Maria Luisa (pena sospesa)
Pagiano Marco n. 675/86 RES
Russo Palombi Bruno n. 687/86 RES
La Spina Salvatore n. 679/86 RES
Triglio Giuseppina n. 684/86 RES
Scottoni Giancarlo n. 681/86 RES
Bevione Renato n. 670/86 RES
D'Ursi Francesco n. 674/86 RES
Loda Franco (non appellante n. 671/86 RES
De Rosa Franco (non appellante) n. 673/86 RES
Ciotto Olga (non appellante) n. 677/86 RES
Vignolo Angelo (non appellante) n. 683/86 RES

IL CANCELIERE
D. Bacchi

Alla esecuzione della suesesa sentenza ha provveduto la Procura Generale sede nei confronti di:

Baglioni Enrico (assoluzione)
Bignami Maurice n.720/86 RES
Bosco Rosalba n.721/86 RES
Crescente Pietro n.722/86 RES
Esposito Graziano n.723/86 RES
Favero Carlo n.724/86 RES
Moda Loreno n.725/86 RES
Palmieri Salvatore n.726/86 RES
Sartoris Celestino (pena sospesa)
Tridente Sebastiano (pena condonata)

IL SEGRETARIO
(Grezia Torelli)

Redatte schede il 22.12.1986 per : 1) Le Spina Salvatore 2) Viriglio
Giuseppe 3) Bovione Renato 4) Fagiano Marco 5) Marasca Felice 6) Sco
P. di Carlo 7) Serra Patia Luisa 8) D'Urei Francesco ed inviate co-
municazioni elettorali per tutti fatta eccezione di Serra M.I.
Torino 11, 23.12.1986

Il Segretario
Mario Rosaria di Pandalò

Redatta scheda per Zambianchi Paolo ed inviate comunicazione elettorale
in data 21-1-87 -
Torino, 31-1-87

Il Segretario
Mario Rosaria di Pandalò

Redatte schede per Zedde Sergio il 3.2.1987 + ISTAT.
Torino, 3-2-87

Il Segretario
Mario Rosaria di Pandalò

Redatta scheda per : Esposito Giovanni, Bagnoni Enrico, Lusenti Pietro, Sozzo
Rosella. Inviate comunicazioni elettorali per Sozzo Rosella; completata per
tutti i quattro + ISTAT -
Torino, 5-3-87

Il Segretario
Mario Rosaria di Pandalò

Redatta scheda ed inviate comunicazione elettorale per Russo Palombi
Bruno il 19-3-87 -
Torino, 19-3-87

Il Segretario
Mario Rosaria di Pandalò

Redatte schede per Rosta Aureo in data 27-3-87 + ISTAT -
Torino, 27-3-87

Il Segretario
Mario Rosaria di Pandalò

Redatte schede per Sartoris Celestino in data 30-3-87 + ISTAT
Torino 30-3-87

Il Segretario
Mario Rosaria di Pandalò

Redatte schede per Bignami Maurice in data 2-4-1987 + ISTAT
Torino, 7-4-87

Il Segretario
Mario Rosaria di Pandalò

Redatte schede per Palmieri Salvatore e Favero Carlo il 29-4-87 + ISTAT
Torino, 29-4-87.

Il Segretario
Mario Rosaria di Pandalò

La Corte d'Assise di Roma, Sez. IV, con ordinanza
 14-7-87, v. pl. n. 2 e 3 L. 34/87, ha ridotto la
 pena complessiva, per FAGIANO Mario, di
 cui alle sentenze 27-11-84 (definitiva l'8-10-85)
 1° C. Assise App. Torino, 10-5-86 (definitiva
 11-10-86) 1° C. Assise Appello Torino, 27-1-87
 (definitiva il 19-4-87) 3° C. Assise Roma
 determinate in anni 14, mesi 8 reclusio-
 ne e Lire 1.800.000 = multa, nella mi-
 sura di un terzo, determinandola così
 in anni 9, mesi 9 e gg. 10 reclusione
 e Lire 1.266.665 multa -

TORINO, 15 SET. 1987

IL CANCELLIERE
 D. Racioppi


La Corte di Cassazione con sentenza 8 maggio 1987, ha dichiarato
la nullità del giudizio di appello e della sentenza impugnate
nei confronti di: Alberano Franco - Azzalini Marco - Barbato
 Claudio - Bette Gropio - Bertani Fiammetta - Bertolani Marco -
 Biancoscuro Rito - Borelli Gabriele - Bonifazi Pasquale -
 Camagni Gian Oliviero - Castiglione Angelo - Conti Marsa Teresa
 Costa Maurizio - Crosetto Piero Gropio - Di Eka Sergio - De Stefano
 Carmelina - Di Giacomo Donatella - Di Vanno Aureliano -
 D'Urso Rosina - Fioroni Luciana - Forastieri Mokuaris Diego -
 Freeman Peter - Galmozzi Enrico - Gambini Aurelio - Grai
 Fabrizio - Gruffiolo Francesco - Laroupa Bruno - Lucifora
 Umberto - Maffi Gianni Piero - Manina Guido - Martos Pasquale
 Filippo - Martino Gerardo - Matte Carlo - Matte Gropio
 Maresca Umberto - Merello Francesco - Milanesi Stefano
 Moschini Stefano - Neri Rinaldo - Pantano Carlo - 9/

903-

Pericolo Bruno - Petrella Fiorinda - Peyrot Ettore - Rambaldi
Cesare - Rampazzo Natalino - Re Marco - Roccazzelle Adriano
Rambaldi Cosmo - Ronconi Susanna - Rosso Roberto - Russo
Alfredo - Russo Silvana - Sacco Antonio Daniele - San
talo Roberto - Scavino Marco - Schioppa Gian Michele
Sesto Sergio - Solimano Michele - Tosi Liviana - Vetracani
Giovanni - Vetrone Rosalba - Vigne Eusebio - Viscardi Mich
le - Waccher Claudio - Zan Claudio; e^{to} oroduto Tra
Smettersi gli atti alle stene Corte di Assise di Appello di
Torino per il processo -

IL CANCELLIERE
D. Racioppa





PRIMA LINEA

**Estratto della sentenza della Corte d'Assise di Appello di Torino
Torino, 19 aprile 1989
(Processo Albesano+133)**

ESTRATTO

N. 20/88 del Reg. Gen.

N. 11/89 del Reg. Iscriz. sentenza

2^a CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI TORINO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'anno millenovecento ottantanove il giorno diciannove

del mese aprile in Torino

La Corte di Assise di Appello di Torino

composta dai Signori:

1. Dott.	Guido	BARBARO	Presidente
2. Dott.	Umberto	GIORDANO	Consigliere
3. Sig.ra	Alba	GROSSI	
4. Sig.	Paolo	TAMAGNO	
5. Sig.	Pier Carlo	OSTORERO	Giudici
6. Sig.	Davide	FIAMMENGO	popolari
7. Sig.	Raffaele	SIMONETTI	
8. Sig.ra	Maria	TORCHIO	

Con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal Sig.

Dott. Alberto BERNARDI

e con l'assistenza del Cancelliere - segretario sottoscritto

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa

CONTRO

1) ALBISANO Franco nato a Grugliasco il 24.6.1958

DETENUTO P.A.C. - PRESENTE

Mod. 68 - Nuova Edizione

MOTIVI DELLA DECISIONE

a) Frenessa

Per una più agevole lettura dei riferimenti ai numerosi capi d'imputazione, tuttora all'esame di secondo grado, allorchè essi saranno richiamati per collegamento coi singoli imputati, appare utile elencarli nel prospetto seguente, così evitando il rinvio alle formulazioni articolate in epigrafe.

- Capo 1 = incendio impresa Navone 13/2/79
- 2 = distrazione e porto illegale di armi
- 3 = rapina
- 4 = sequestro di persone
- 5 = lesioni
- 6 = rapina Marina di Massa 20/8/79
- 7 = distrazione e porto armi
- 8 = furto auto
- 9 = distrazione e porto illegale di armi, detenzione di munizioni
- 10 = danneggiamento "notte dei fuochi" 4/5/79
- 11 = istigazione a commettere delitti comuni e contro la personalità dello Stato
- 12 = furto di tre auto
- 13 = rapina continuata
- 14 = lesioni a Serpillo
- 15 = omicidio Mana 13/7/79
- 16 = detenzione e porto d'armi e detenzione munizioni
- 17 = spari per incutere timore
- 18 = incendio Vart in Colleagno 19/12/79
- 19 = rapina
- 20 = sequestro di persona
- 21 = distrazione e porto d'armi
- 22 = furto auto 8/2/80
- 23 = furto auto 13/2/80
- 24 = rapina 7/2/80
- 25 = furto arma
- 26 = furto 8/1/80
- 27 = furto 14/1/80
- 28 = falso 18/2/80
- 29 = rapina Cannone 25/1/80
- 30 = lesioni
- 31 = detenzione e porto d'armi
- 32 = apologia di reato e istigazione
- 33 = detenzione e porto armi, detenzione munizioni
- 34 = porto e distrazione armi

14

- 35 = rapina 10/1/80
- 36 = porto e distrazione arma
- 37 = rapina Strambino 1/2/80
- 38 = distrazione e porto d'armi
- 39 = tentato duplice omicidio
- 40 = furto d'auto
- 41 = ricettazione
- 42 = falso
- 43 = sequestro persone
- 44 = rapina 26/6/78
- 45 = detenzione e porto armi
- 46 = detenzione, porto, distrazione armi
- 47 = rapina 28/12/79
- 48 = furto auto
- 49 = detenzione, porto, distrazione armi, detenzione munizioni
- 50 = rapina C.R. Manzo 7/11/79
- 51 = furto auto
- 52 = detenzione e porto armi
- 53 = rapina C.R. Boglietto 8/1/80
- 54 = violenza privata
- 55 = rapina C.R. Castiglione Tinella
- 56 = furto auto
- 57 = omicidio Ciotta 12/3/77
- 58 = distrazione e porto arma, detenzione munizioni
- 59 = ricettazione auto
- 60 = detenzione, furto e distrazione armi
- 61 = rapina ADAI 18/10/77
- 62 = detenzione, porto e distrazione armi
- 63 = danneggiamento Caserma CC Corso Umbria 20/12/77
- 64 = violenza privata
- 65 = istigazione e apologia
- 66 = detenzione, porto e distrazione armi
- 67 = danneggiamento Caserma CC Beinasco 22/12/77
- 68 = istigazione e apologia
- 69 = detenzione, furto e distrazione armi
- 70 = sequestro persona
- 71 = rapina
- 72 = danneggiamento CC Vallette 24/12/77
- 73 = furto veicoli
- 74 = istigazione a reati comuni e contro pers. dello Stato, apologia
- 75 = detenzione, porto e distrazione armi
- 76 = furtoauto
- 77 = istigazione e apologia
- 78 = rapina
- 79 = det. porto e distrazione armi, detenzione munizioni
- 80 = tentato omicidio Demartini 17/5/78

- 81 = banda armata e associazione sovversiva
- 82 = tentato omicidio Deorsola 17/11/78
- 83 = rapina
- 84 = sequestro persone
- 85 = distrazione e porto d'armi, detenzione munizioni
- 86 = istigazione a delinquere
- 87 = tentato omicidio Ferrero 8/6/78
- 88 = distrazione e porto armi, detenzione munizioni
- 89 = danneggiamento
- 90 = rapina
- 91 = violenza privata
- 92 = furto auto
- 94 = lesioni a Russo Salvatore 19/7/78
- 95 = distrazione, porto e detenzione armi, detenzione munizioni
- 96 = sequestro di persone
- 97 = furto auto
- 98 = rapina
- 99 = furto auto
- 100 = detenzione, porto e distrazione armi
- 101 = lesioni a Napolitano Raffaella 5/2/79
- 102 = istigazione e apologia reati comuni, istigazione e apologia reati contro personalità dello Stato
- 103 = omicidio Lo Russo 19/1/79
- 104 = distrazione, porto e detenzione armi
- 105 = furto auto
- 106 = sequestro persone
- 107 = violenza privata
- 108 = strage via Millio
- 109 = detenzione, porto, alterazione, distrazione armi, detenzione munizioni
- 110 = furto auto
- 111 = rapina
- 112 = violenza privata
- 113 = rapina
- 114 = minacce
- 115 = violenza privata
- 116 = furto 22/2/79
- 117 = detenzione armi, porto e distrazione, detenzione munizioni
- 118 = favoreggiamento personale 10/3/79
- 119 = ricettazione armi
- 120 = porto e distrazione arma
- 125 = rapina 19/2/79
- 126 = distrazione armi
- 127 = sequestro persona
- 128 = istigazione e apologia
- 129 = tentato omicidio Romano Grazio 1/2/79

df

- 130 = distrazione, porto e detenzione armi
- 131 = istigazione a delitti contro personalità dello Stato
- 132 = tentato omicidio agenti Nocito e Rinaldi 28/2/79
- 133 = detenzione e porto armi, detenzione munizioni, detenzione e porto armi clandestine, distrazione armi
- 134 = furto auto
- 135 = ricettazione armi
- 136 = tentato incendio
- 137 = tentate lesioni a Zaffino Michele
- 138 = furto auto
- 139 = omicidio Alessandrini 29/1/79
- 140 = detenzione e porto armi, detenzione munizioni
- 141 = istigazione e apologia
- 142 = istigazione e apologia
- 143 = rapina Rogoredo 18/10/77
- 144 = violenza a p.u. (assorbito in 143)
- 145 = detenzione, porto e distrazione arma
- 146 = rapina Rogoredo 28/5/79
- 147 = violenza a p.u.
- 148 = detenzione, porto e distrazione armi
- 151 = omicidio Civitate 18/7/79
- 152 = detenzione, porto e distrazione armi, detenzione munizioni
- 153 = esplosione colpi
- 154 = ricettazione
- 155 = rapina Massa M.ma 20/8/79
- 156 = distrazione e porto armi
- 157 = furto auto
- 158 = furto auto
- 159 = rapina Druento
- 160 = lesioni Serpillo
- 161 = omicidio Manna
- 162 = detenzione e porto armi
- 163 = detenzioni munizioni
- 164 = spari
- 165 = rapina Strambino 1/2/80
- 166 = distrazione e porto armi, detenzione munizioni
- 167 = tentato omicidio
- 168 = furto e ricettazione auto
- 169 = omicidio Ghiglieno 21/9/79
- 170 = detenzione, porto e distrazione armi
- 171 = furto tre auto
- 172 = furto assorbito in 298
- 173 = istigazione e apologia a delitti comuni; istigazione e apologia a delitti contro personalità dello Stato
- 174 = rapina Praxi 5/10/79
- 175 = detenzione, porto e distrazione armi

- 176 = detenzione munizioni
- 177 = lesioni Andreoletti
- 178 = istigazione a delitti comuni e contro la personalità dello Stato
- 179 = furto auto
- 180 = rapina 4/5/79
- 181 = distrazione e porto armi, detenzione munizioni
- 182 = furto auto
- 183 = sostituzione persona
- 184 = sequestro persona
- 185 = lesioni ostetrica Nigra 18/5/79
- 186 = rapina
- 187 = detenzione, porto e distrazione armi, detenzione munizioni
- 188 = furto auto
- 189 = istigazione e apologia reati comuni e contro personalità dello Stato
- 190 = rapina ditta Meba 13/4/79
- 191 = detenzione e alterazione armi
- 192 = porto armi e detenzione munizioni
- 193 = danneggiamento
- 194 = distrazione armi
- 195 = rapina Vigili Urbani Finalmarina 30/4/79
- 196 = sequestro persone
- 197 = distrazione e porto d'armi
- 198 = detenzione munizioni
- 199 = furto due auto
- 200 = istigazione a delitti comuni e contro personalità dello Stato
- 201 = tentato omicidio Orecchia 7/12/79
- 202 = distrazione e porto d'armi
- 203 = rapina
- 204 = sequestro persone
- 205 = tentato omicidio
- 206 = detenzione, porto e distrazione armi, detenzione munizioni
- 207 = danneggiamento Caserma CC Cassino 11/5/78
- 208 = incendio 3/7/78
- 209 = distrazione e porto armi
- 210 = detenzione munizioni
- 211 = rapina
- 212 = sequestro persone
- 213 = istigazione a delitti contro personalità dello Stato 3 e 15/7/78, apologia; istigazione e apologia delitti comuni
- 214 = ricettazione
- 215 = falso
- 216 = rapina Dutto 12/1/79
- 217 = sequestro persona
- 218 = detenzione e porto armi, detenzione munizioni

- 219 = furto due veicoli
- 220 = rapina Gugliemotto 23/5/79
- 221 = sequestro persone
- 222 = detenzione armi e munizioni, porto armi
- 223 = violazione domicilio ICL 6/10/76
- 224 = violenza privata
- 225 = distrazione e porto armi
- 226 = distrazione armi
- 227 = porto armi
- 228 = violenza privata
- 229 = tentato incendio SIP 13/10/76
- 230 = ricettazione pistola
- 231 = distrazione e porto armi
- 232 = violaz. dom. Centro Donati 14/10/76
- 233 = sequestro persone
- 234 = incendio
- 235 = rapina tre auto
- 236 = distrazione e porto armi
- 237 = rapina e resistenza
- 238 = distrazione e porto armi
- 239 = incendio IACP 14/1/77
- 240 = istigazione
- 241 = distrazione armi e porto, esplosione
- 242 = distrazione e porto armi
- 244 = violazione domicilio
- 245 = violenza privata Galasso 2/2/77
- 246 = rapina
- 247 = distrazione e porto armi
- 248 = istigazione
- 249 = violazione domicilio Confapi 4/2/77
- 250 = sequestro persone
- 251 = rapina
- 253 = incendio
- 254 = fabbricazione esplosivi, porto e distrazione armi
- 255 = istigazione
- 256 = ricettazione
- 257 = rapina auto
- 258 = distrazione e porto armi
- 259 = violazione domicilio Maros 1/4/77
- 260 = fabbricazione, detenzione, porto esplosivo, distrazione armi
- 261 = sequestro persone
- 262 = rapina
- 263 = incendio
- 264 = lesioni
- 265 = furto due auto e ricettazione armi 2/6/77
- 266 = porto esplosivo

- 267 = omicidio Galli 19/3/80
- 268 = porto e distrazione armi, detenzione armi e munizioni
- 269 = spari in luogo abitato
- 270 = istigazione e apologia
- 271 = propaganda sovversiva
- 272 = rapina Massarani 24/2/78
- 273 = distrazione e porto armi, detenzione munizioni
- 274 = danneggiamento
- 275 = istigazione e apologia
- 276 = ricettazione
- 277 = incendio autoparco Rivoli 23/5/79
- 278 = danneggiamento
- 279 = apologia reati comuni, istigazione e apologia reati contro personalità dello Stato
- 280 = detenzione e porto esplosivo
- 281 = lesioni Diotti 18/2/77
- 282 = distrazione e porto armi
- 283 = istigazione
- 284 = furto auto
- 285 = detenzione armi
- 286 = detenzione, distrazione e porto armi
- 287 = detenzione, porto e distrazione armi
- 288 = detenzione armi
- 289 = detenzione, distrazione e porto armi
- 290 = porto e distrazione armi
- 291 = trasporto e distrazione esplosivo, detenzione munizioni
- 292 = porto armi
- 293 = detenzione, porto e distrazione armi
- 294 = danneggiamento 2/3/79
- 295 = porto e distrazione ordigno
- 296 = detenzione e distrazione armi
- 297 = distrazione, porto e detenzione armi
- 298 = furto settembre 1979
- 299 = favoreggiamento reale
- 300 = incendio
- 301 = detenzione, porto, distrazione ordigni
- 302 = tentato incendio dicembre 1978
- 303 = ricettazione
- 307 = rapina Motta di Costigliole 28/4/78
- 308 = sequestro persone
- 309 = danneggiamento
- 310 = porto e distrazione armi
- 311 = furto auto
- 312 = ricettazione
- 313 = rapina Palazzolo V.se
- 314 = distrazione e porto armi
- 315 = rapina

- 316 = distrazione e porto armi
- 317 = rapina 17/5/79
- 318 = sequestro persone
- 319 = porto e distrazione armi, detenzione munizioni
- 320 = furto auto
- 321 = rapina Caselette 6/7/79
- 322 = distrazione e porto armi, detenzione munizioni
- 323 = furto due auto
- 324 = rapina 30/5/79
- 325 = rapina ufficio postale Settimo 30/5/79
- 326 = porto e distrazione armi, detenzione munizioni
- 327 = rapina Boglietto 3/7/79
- 328 = sequestro persona
- 329 = ricettazione
- 350 = circolazione targa falsa
- 331 = distrazione e porto armi, detenzione munizioni
- 332 = distrazione armi
- 333 = distrazione e porto armi
- 334 = incendio C.L. 30/11/76
- 335 = distrazione e porto armi
- 336 = incendio Prov. Studi 22/4/77
- 337 = fabbricazione esplosivi, distrazione e porto armi
- 338 = banda armata e associazione sovversiva
- 339 = rapina Zannotti 9/5/78
- 340 = detenzione, porto e distrazione armi, detenzione munizioni
- 341 = danneggiamento Comm. PS Mirafiori 26/5/79
- 342 = fabbricazione, porto e distrazione esplosivo
- 343 = furto due auto
- 344 = rapina Mathi 27/12/79
- 345 = distrazioni, porto e detenzione armi, detenzione munizioni
- 346 = spari in luogo pubblico
- 347 = danneggiamento
- 348 = furto auto
- 349 = rapina
- 350 = distrazione, porto e detenzione armi
- 351 = incendio Centro Tossicodipendenze 21/2/79
- 352 = furto due auto
- 353 = istigazione e danneggiamento
- 354 = detenzione, porto e distrazione armi
- 355 = rapina Dirig. Fiat 29/11/76 e sequestro persona
- 356 = istigazione e apologia delitti comuni e contro personalità Stato
- 357 = detenzione, porto e distrazione armi
- 358 = rapina via Buniva 13/6/79
- 359 = apologia
- 360 = detenzione, porto e distrazione armi
- 361 = rapina 21/3/79

- 362 = alterazione, detenzione, distrazione e porto armi
- 363 = furto auto
- 364 = danneggiamento e tentato omicidio CC Monviso 11/5/79
- 365 = distrazione, porto e detenzione esplosivo
- 366 = furto auto
- 367 = crollo caserma CC Orbassano 13/2/79
- 368 = detenzione, porto e distrazione esplosivo
- 369 = danneggiamento 22/3/79
- 370 = detenzione, porto e distrazione armi
- 371 = incendio autoparco Piossasco 20/1/79
- 372 = furto auto
- 373 = rapina Prali 23/6/78
- 374 = resistenza
- 375 = detenzione, porto, distrazione armi
- 376 = detenzione, porto e distrazione armi
- 377 = danneggiamento bar Ateneo 13/7/79
- 378 = furto auto
- 379 = detenzione, porto e distrazione armi
- 380 = violenza privata
- 381 = danneggiamento 9/1/80
- 382 = istigazione e apologia delitti contro personalità Stato e apologia delitti comuni
- 383 = porto e detenzione armi
- 384 = detenzione, porto e alterazione armi, detenzione munizioni
- 385 = detenzione, porto e distrazione armi
- 386 = apologia
- 387 = danneggiamento e danneggiamento seguito da incendio
- 389 = danneggiamento bar Feola 9/7/79
- 390 = distrazione e porto armi
- 391 = detenzione munizioni
- 392 = ricettazione auto

La ricostruzione in fatto dei singoli episodi, richiamata nella precedente parte di questa sentenza, è minuziosamente esposta nella sentenza di primo grado, alla quale si rinvia, laddove non si ravviseranno necessari richiami specifici o ripetizioni.

b) Questioni generali e comuni a coimputati

1. Le more processuali connesse al decorso del tempo hanno comportato la maturazione dei termini di cui all'art. 157 C.P. per diversi reati, considerati nella loro originaria formulazione.

Le stesse conseguenze si verificano per quegli altri reati, la cui pena edittale, per effetto di concessioni di attenuanti, o per

modificata qualificazione giuridica, rimarrà abbattuta ai limiti previsti per la prescrizione.

La dichiarazione di estinzione dei reati conseguente alla maturata prescrizione verrà considerata trattando la posizione di ciascun imputato, con riferimento ai singoli addebiti.

2. La peculiare ragione dell'annullamento del precedente giudizio d'appello comporta la reviviscenza globale delle censure alla sentenza di primo grado, ivi comprese quelle che attengono alla posizione di quegli appellanti che non avevano proposto o coltivato ricorso avverso la sentenza annullata.

Ne deriva che - come già accennato in ordinanza dibattimentale, sollecitata in via preliminare dalla parte civile Mana - la valutazione di tutte le risultanze processuali investite di gravame va estesa anche a tali imputati.

Se la forma di citazione non poteva prescindere da quella adottata con richiamo all'art. 203 c.p.p., non v'è dubbio che la chiamata in giudizio per effetto estensivo dell'impugnazione trae fondamento, nella specie, dal disposto più specifico dell'art. 544 co. 4° c.p.p., in forza del quale il coimputato già condannato deve essere posto in condizioni di poter invocare le eventuali conseguenze a sè più favorevoli conseguenti all'estensione dell'annullamento.

Ritiene la Corte che tale estensibilità sia imposta dal dettato della citata norma e che ad esso consegua l'esigenza di rivalutare la vicenda processuale devoluta con l'impugnazione originaria - sia dell'imputato sia del P.M. - con pienezza di giurisdizione e sotto tutti gli aspetti di fatto e di diritto.

Non pare che il coimputato non ricorrente possa sottrarsi a tale conseguenza mediante dichiarazione di acquiescenza alla pronuncia impugnata, in quanto l'effetto estensivo nei confronti del coimputato condannato non ricorrente è sottratto alla disponibilità dell'interessato, essendo la norma puntuale, precisa e tassativa e trattandosi, nel caso di specie, di pronuncia investita da completo travolgimento su tutti i punti della decisione, in quanto fu ritenuta emessa da magistrati che non avevano legittimazione.

Si sono pertanto riprodotte in epigrafe tutte le originarie imputazioni di primo grado e su di esse andrà attuato il riesame imposto dai motivi di gravame.

Dovrà dunque tenersi conto, anche perché non ne abbia fatto esplicita richiesta, delle eventuali innovazioni di favore (ad esempio in punto pena per sopravvenute ragioni di estinzione di alcuni reati), così come di eventuali riforme peggiorative.

Nè può opporsi al concetto di ritenuta indisponibilità dell'effetto estensivo il rilievo che il coimputato che non abbia avanzato richiesta di nuovo giudizio verrebbe gravato, senza sua colpa,

modificata qualificazione giuridica, rimarrà abbattuta ai limiti previsti per la prescrizione.

La dichiarazione di estinzione dei reati conseguente alla maturata prescrizione verrà considerata trattando la posizione di ciascun imputato, con riferimento ai singoli addebiti.

2. La peculiare ragione dell'annullamento del precedente giudizio d'appello comporta la reviviscenza globale delle censure alla sentenza di primo grado, ivi comprese quelle che attengono alla posizione di quegli appellanti che non avevano proposto o coltivato ricorso avverso la sentenza annullata.

Ne deriva che - come già accennato in ordinanza dibattimentale, sollecitata in via preliminare dalla parte civile Mana - la valutazione di tutte le risultanze processuali investite di gravame va estesa anche a tali imputati.

Se la forma di citazione non poteva prescindere da quella adottata con richiamo all'art. 203 c.p.p., non v'è dubbio che la chiamata in giudizio per effetto estensivo dell'impugnazione trae fondamento, nella specie, dal disposto più specifico dell'art. 544 co. 4° c.p.p., in forza del quale il coimputato già condannato deve essere posto in condizioni di poter invocare le eventuali conseguenze a sè più favorevoli conseguenti all'estensione dell'annullamento.

Ritiene la Corte che tale estensibilità sia imposta dal dettato della citata norma e che ad esso consegua l'esigenza di rivalutare la vicenda processuale devoluta con l'impugnazione originaria - sia dell'imputato sia del P.M. - con pienezza di giurisdizione e sotto tutti gli aspetti di fatto e di diritto.

Non pare che il coimputato non ricorrente possa sottrarsi a tale conseguenza mediante dichiarazione di acquiescenza alla pronuncia impugnata, in quanto l'effetto estensivo nei confronti del coimputato condannato non ricorrente è sottratto alla disponibilità dell'interessato, essendo la norma puntuale, precisa e tassativa e trattandosi, nel caso di specie, di pronuncia investita da completo travolgimento su tutti i punti della decisione, in quanto fu ritenuta emessa da magistrati che non avevano legittimazione.

Si sono pertanto riprodotte in epigrafe tutte le originarie imputazioni di primo grado e su di esse andrà attuato il riesame imposto dai motivi di gravame.

Dovrà dunque tenersi conto, anche perché non ne abbia fatto esplicita richiesta, delle eventuali innovazioni di favore (ad esempio in punto pena per sopravvenute ragioni di estinzione di alcuni reati), così come di eventuali riforme peggiorative.

Nè può opporsi al concetto di ritenuta indisponibilità dell'effetto estensivo il rilievo che il coimputato che non abbia avanzato richiesta di nuovo giudizio verrebbe gravato, senza sua colpa,

dell'onere delle spese processuali (ivi comprese quelle da rimborsare alla parte civile), in caso che non ottenga sentenza più favorevole, poichè, risultando *tanquam non esset* la precedente pronunzia d'appello, sul punto verrebbero a lui addebitate soltanto le maggiori spese inerenti al presente giudizio, e non anche a quello annullato.

Quanto sopra premesso, va tuttavia osservato che diversa è la posizione di BAGLIONI Enrico e BRUNI Alessandro, i quali, assolti per insufficienza di prove, non rientrano nella categoria dei coimputati non ricorrenti considerati dall'art. 544 co. 4° c.p.p., e sono stati pertanto citati per errore.

Nei loro confronti sussistono le condizioni di divieto del *bis in idem*, e ricorrendo l'ipotesi dell'art. 90 c.p.p., va dichiarata l'improcedibilità dell'azione penale.

3. Ove risulti applicabile la norma di cui all'art. 81 cpv. C.P. con reati relativi a sentenze già passate in giudicato, sempre in presenza dell'unicità di disegno criminoso e nell'ipotesi che i fatti di cui al presente procedimento non siano stati commessi successivamente al passaggio in giudicato della precedente condanna, dovrà farsi luogo alla continuazione, anche qualora non vi sia specifica richiesta nei motivi, laddove l'irrevocabilità sia intervenuta successivamente alla maturazione dei termini di presentazione del gravame.

Nei casi in cui siano più d'una le precedenti sentenze relative a fatti collegati dal vincolo della continuazione, la pronunzia sarà cumulativa di tutte, provvedendosi alla rideterminazione della pena, sia che il giudicato comprenda il reato più grave da porre a base della pena, sia che quest'ultimo sia ravvisabile invece in uno dei fatti oggetto del presente procedimento.

Laddove sia unica la sentenza irrevocabile concernente reato più grave, la pena ivi irrogata verrà invece inasprita con riferimento ai reati di questo processo.

In presenza di più sentenze irrevocabili, previo assorbimento delle precedenti sanzioni irrogate, ove risultino applicabili le norme sulla dissociazione, si procederà alla rideterminazione della pena su tutte le pronunzie e quindi, sulla pena complessivamente risultante, si opererà la spettante diminuzione.

Quanto sopra in attuazione di principi espressi dalla Suprema Corte di Cassazione anche a Sezioni Unite, e già seguiti da questa Corte, secondo cui può ritenersi la continuazione anche su giudicati che riguardino reati di minor gravità, nonchè per l'esigenza di procedere alle riduzioni di pena per effetto della L. 34/87 sulla sanzione complessivamente determinata.

Nella specie, tutte le numerose sentenze passate in giudicato

(quelle prodotte e quelle risultanti dai certificati penali) si riferiscono a reati che, per la loro indole e per la loro collocazione temporale, sono stati commessi nell'ambito di unico disegno criminoso.

Sarà pertanto superfluo ripetere di volta in volta, per ciascun imputato, il richiamo alla sussistenza del vincolo della continuazione ai sensi dell'art. 81 cpv. C.P..

Non si ravvisa la opportunità di aderire ad istanze di rinvio dirette ad attendere il passaggio in giudicato di altre sentenze, poichè, per economia processuale, e così sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 20/3/89, la sussistenza della continuazione va operata con riferimento alla fase processuale in corso ed alla sussistenza di condizioni di attualità.

4. Elemento di novità rispetto al primo grado è costituito dalla sopravvenienza della legge che contempla la diminuzione della pena in favore di chi, avendo reso ammissione di tutti i fatti effettivamente commessi, abbia tenuto condotta incompatibile con la persistenza del vincolo associativo ed abbia manifestato ripudio della violenza come metodo di lotta politica.

Numerosi appellanti hanno sostenuto di versare nelle condizioni di cui innanzi. Non tutti, però, hanno reso espresse dichiarazioni nei termini formalmente previsti dalla Legge 34/87 (8 marzo e 7 aprile 1987), nè tutti (ci si riferisce qui ai latitanti) sono stati in grado di dimostrare l'osservanza della condotta richiesta. La ricorrenza o meno delle condizioni che consentono il trattamento automatico di favore verrà esaminata caso per caso, in applicazione dei criteri enunciati precedente capo per le ipotesi di più condanne.

Occorre peraltro puntualizzare alcuni principi informativi sulla interpretazione della norma di cui alla L. 18.2.87, n. 34, non trattandosi di esaminare censure alla sentenza impugnata, poichè la norma, successivamente intervenuta, risulta di prima applicazione.

Va premesso che la disposizione legislativa di cui trattasi è ulteriore proiezione della volontà dello Stato di riconoscere e privilegiare la posizione di coloro che abbiano tenuto comportamento conforme all'esaurimento del fenomeno criminoso connesso alle ideologie eversive che caratterizzarono circa un decennio di storia della democrazia repubblicana, minacciando ed inquinando l'assetto sociopolitico della Nazione.

A tale espresa volontà del Legislatore deve adeguarsi la giurisdizione, e nessuno meglio di chi abbia avuto la ventura di giudicare comportamenti nettamente opposti tenuti da quegli stessi imputati che ora si presentano a rassegnare il proprio distacco

(quelle prodotte e quelle risultanti dai certificati penali) si riferiscono a reati che, per la loro indole e per la loro collocazione temporale, sono stati commessi nell'ambito di unico disegno criminoso.

Sarà pertanto superfluo ripetere di volta in volta, per ciascun imputato, il richiamo alla sussistenza del vincolo della continuazione ai sensi dell'art. 81 cpv. C.P..

Non si ravvisa la opportunità di aderire ad istanze di rinvio dirette ad attendere il passaggio in giudicato di altre sentenze, poichè, per economia processuale, e così sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 20/3/89, la sussistenza della continuazione va operata con riferimento alla fase processuale in corso ed alla sussistenza di condizioni di attualità.

4. Elemento di novità rispetto al primo grado è costituito dalla sopravvenienza della legge che contempla la diminuzione della pena in favore di chi, avendo reso ammissione di tutti i fatti effettivamente commessi, abbia tenuto condotta incompatibile con la persistenza del vincolo associativo ed abbia manifestato ripudio della violenza come metodo di lotta politica.

Numerosi appellanti hanno sostenuto di versare nelle condizioni di cui innanzi. Non tutti, però, hanno reso espresse dichiarazioni nei termini formalmente previsti dalla Legge 34/87 (8 marzo e 7 aprile 1987), nè tutti (ci si riferisce qui ai latitanti) sono stati in grado di dimostrare l'osservanza della condotta richiesta. La ricorrenza o meno delle condizioni che consentono il trattamento automatico di favore verrà esaminata caso per caso, in applicazione dei criteri enunciati precedente capo per le ipotesi di più condanne.

Occorre peraltro puntualizzare alcuni principi informativi sulla interpretazione della norma di cui alla L. 18.2.87, n. 34, non trattandosi di esaminare censure alla sentenza impugnata, poichè la norma, successivamente intervenuta, risulta di prima applicazione.

Va premesso che la disposizione legislativa di cui trattasi è ulteriore proiezione della volontà dello Stato di riconoscere e privilegiare la posizione di coloro che abbiano tenuto comportamento conforme all'esaurimento del fenomeno criminoso connesso alle ideologie eversive che caratterizzarono circa un decennio di storia della democrazia repubblicana, minacciando ed inquinando l'assetto sociopolitico della Nazione.

A tale espresa volontà del Legislatore deve adeguarsi la giurisdizione, e nessuno meglio di chi abbia avuto la ventura di giudicare comportamenti nettamente opposti tenuti da quegli stessi imputati che ora si presentano a rassegnare il proprio distacco

a differenza di quanto impone la Legge 304/82, non esige la "confessione" dei reati commessi quale premessa delle altre condizioni. Non pare potersi sostenere, infatti, che solo per caso il legislatore abbia usato la dizione "ammetta" le attività concretamente svolte, sostituendo il termine a quello della "confessione", addirittura richiesta quale "piena" confessione: essa non era formalmente richiesta dalla L. 15/80, mentre la L.304/82 parla di "piena confessione di tutti i reati commessi".

Pertanto, non è la confessione nei termini e con i riflessi processuali tradizionalmente intesi che viene richiesta al dissociato, ma qualcosa di meno rituale, cioè la semplice ammissione del proprio pregresso impegno eversivo. Né si richiede che il dichiarante ammetta che l'attività da lui svolta integri il reato che gli è stato contestato.

Basterà, ad esempio, il riconoscimento di essere stato inserito in un gruppo di persone che abbia trattato attività eversive, senza doversi pretendere che egli qualifichi tale gruppo quale associazione sovversiva o banda armata, posto che la qualificazione giuridica del fenomeno associativo è valutazione che esula dal concetto che di essa può avere l'imputato.

E, per altro verso, apparrebbe aberrante e comunque di impossibile soluzione l'ipotesi in cui verrebbe a versare colui il quale sia stato assolto in primo grado da alcuni fatti e sul punto non vi sia stata impugnazione del P.M.. Si dovrebbe pervenire all'assurdo che l'imputato, per vedersi riconosciuti gli effetti della dissociazione, sarebbe costretto ad ammettere fatti a sé non più giudiziariamente ascritti. Peraltro, va osservato che la norma non si riferisce alle attività "contestate" e tanto meno a "reati" singolarmente individuati, bensì solo a quanto effettivamente commesso: e la diversità della stessa dizione letterale induce ulteriormente a considerare l'intenzione del legislatore preminentemente diretta al conseguimento del distacco e del ripudio della violenza.

Lo stesso è a dirsi per chi, pur ammettendo di aver partecipato a riunioni decisionali, neghi la responsabilità in correttezza, quale invece sia stata ritenuta per ragioni di carattere tecnico-giuridico o comunque di diritto.

Devesi perciò concludere che l'elasticità della norma conduce a ritenere che, ammesso dall'imputato il proprio inserimento di fatto in una organizzazione ritenuta dal giudice illegittima, tanto basti per porlo in condizioni di veder sortire effetti dalla propria dissociazione, purché - e tanto basta - abbia altresì riconosciuto la commissione di quei fatti specifici ai quali egli non disconosca di aver partecipato.

Che se poi l'indagine processuale dovesse concludere in diverso avviso, attribuendogli egualmente responsabilità (caso tipico

del concorso morale), si tratterebbe di soluzione di nessuna incidenza sulla validità e sull'efficacia della dissociazione.

Appare, in sostanza, soddisfatta l'esigenza della legge allorché il soggetto, avendo dimostrato il definitivo distacco dal vincolo associativo, abbia espresso a livello di preminenza totale il ripudio della violenza. E poiché deve tenersi nel massimo conto il significato logico dell'intendimento legislativo, non si comprenderebbe in concreto quale utilità trarrebbe dalla negazione di colui che, avendo ammesso alcuni fatti, persistesse nel negare quelli che ritiene di non aver commesso, posto che non può pretendersi che alcuno si riconosca autore di illeciti che ritiene di non aver commesso per non esser privato dei benefici spettantigli per quelli che invece ha riconosciuto.

Grave ed inaccettabile apparebbe un invito alla abiura, ad offesa dei più elementari principi di libertà, non solo ideologica.

La dilatazione interpretativa nel senso innanzi enunciato appare pertanto conforme allo spirito della legge ed alle esigenze di garanzia e di scelta del comportamento processuale, quale prova dell'ampiamento del fronte di risquilibrio sociale che lo Stato ha voluto favorire.

5. Per i casi di più sentenze di condanna o di altre pendenze in corso, la Corte ritiene inopportuno procedere all'applicazione degli indulti eventualmente spettanti, rimandando la medesima alla fase esecutiva, per evitare erronee od incomplete pronunzie in proposito.

6. Alla concessione delle attenuanti generiche dovrà pervenirsi - così come peraltro invocato dallo stesso procuratore generale - in favore di tutti quegli imputati che abbiano comunque manifestato resipescenza e versino in condizioni soggettive da meritare il beneficio.

E ciò prescindendo dal riconoscimento collaterale di altri benefici, quale quello della diminuzione o commutazione di pena per la assunta condizione di dissociati.

Benché la questione non sia stata specificamente sollevata, osserva la Corte che nessun ostacolo di incompatibilità può sussistere alla concorrenza fra attenuanti generiche e applicazione L. 34/87, nè pare che si rischi di concedere immeritato trattamento di favore.

Le due norme, invero, (art. 62 bis C.P. e Legge 34/87) hanno ciascuna proprio autonomo fondamento, nè può ravvisarsi duplicazione e sovrapposizione dei motivi: l'uno è attinente al definitivo ripudio della lotta armata; l'altro riguarda la personalità dell'imputato e tutte le altre condizioni di cui all'art. 133 c.p.,

non ultimo quello riferito al comportamento successivo alla commissione del reato, che va specificamente tenuto in conto ai fini dell'attenuazione del trattamento sanzionatorio nel caso di specie, laddove devesi prendere atto del rilievo che quasi tutti gli imputati hanno intrapreso comportamenti di reinserimento sociale, dentro o fuori dal carcere.

Ritiene la Corte che la fondatezza di siffatto criterio, che verrà richiamato trattando le singole posizioni, trova altresì riscontro nella opportunità di non creare disparità di trattamento con gli imputati ai quali le attenuanti generiche sono state già concesse in primo grado, in ordine al quale punto non vi è stata doglianza del P.M. o non vi è stata insistenza da parte del P.G. di udienza, e che versano nelle stesse condizioni dissociative.

Trattasi, nella prima categoria, degli imputati Azzalin, Bottiglieri, Fioroni, Galmozzi, Gambini, Marina, Matta Giorgio e Schiopetto; nella seconda, degli imputati Biancorosso, Borelli, Castiglione, Conti, De Stefano, Giuffrida, Maggi, Mastropasqua, Peirolo, Roccazzella, Solimano, Vetrone e Waccher.

4. I fatti accaduti il 9/3/1979 in via Millio hanno condotto alla contestazione del delitto di strage (v. capo 10B).

La sentenza impugnata - dopo aver affermato trattarsi di problema più teorico che pratico in quanto sia per il delitto di cui all'art. 422 C.P. che per quello di omicidio premeditato pluriaggravato è prevista massima pena detentiva - ha ritenuto corretta l'impostazione accusatoria ("La dinamica dei fatti dimostra ad un tempo l'idoneità della condotta a mettere in pericolo la pubblica incolumità, la precisa consapevolezza di tale pericolo e l'intenzione di attentare alla vita di più persone").

Le difese di LARONGA, SCOTONI, SEGIO, SOLIMANO e RONCONI hanno interposto appello riproponendo la tesi dell'omicidio (e del tentato omicidio).

Va rilevato che il problema non è solo teorico: basti pensare alla diversa influenza sull'entità della pena che può avere la concessione delle attenuanti generiche (con un giudizio di prevalenza - nel caso di omicidio - sulle aggravanti).

Comunque, la doglianza merita accoglimento a prescindere dalle conseguenze teorizzate.

Premesso che - per le conclusioni a cui si perviene - non ha rilievo lo stabilire se, anziché di strage comune, era più esatto parlare di strage politica (v. art. 285 C.P.), va ricordato che nel delitto previsto dall'art. 422 C.P. "il dolo consiste nella volontà di compiere atti diretti a mettere in pericolo la pubblica incolumità con la consapevolezza di tale peri-

colo, il quale è elemento essenziale del reato e non mera condizione di punibilità (infatti l'effetto di pericolo per la pubblica incolumità non è condizione estrinseca al fatto ma l'essenza stessa del fatto (l'evento tipico del reato)" (v.Cass. 16/1/1985 imp. Mirabella).

Nel caso di specie non può essere messo in discussione il fine di uccidere (in questo senso non sembra puntuale il riferimento fatto dalla difesa alla sentenza n. 3 in data 11/12/85 della Corte d'Assise di Rovigo che ha escluso il delitto di strage per i fatti avvenuti in quella città il 3/1/1982 - evasione dal carcere di quattro terroriste previa esplosione di numerosi colpi d'arma da fuoco, deflagrazione di ordigno esplosivo ed uccisione di un passante - proprio in considerazione della circostanza che gli imputati non miravano a causare la morte di alcuno). Come ha riferito un imputato nel confessare, P.L. aveva concertato "un'azione giustizialista" perchè erano stati uccisi il 28/2/1979 in piazza Stampalia "due innocenti". Se quivi la polizia, entrata in un bar, aveva ucciso Azzaroni e Caggegi, in via Millic doveva verificarsi un fatto inverso (l'uccisione in un bar di almeno due poliziotti).

Senonchè non vi era sicuramente la volontà di mettere in pericolo la pubblica incolumità. Questa affermazione trova il suo riscontro in alcune considerazioni specifiche del fatto in esame e in un rilievo di carattere generale.

Per quanto concerne il primo punto si deve notare che vennero scelti un bar in una zona appartata e un'ora in cui quelle strade erano abitualmente deserte. E' ovvio che tutto ciò può essere interpretato come l'attuazione di un disegno criminoso che permettesse il successo dell'iniziativa ed una fuga sicura. Ma - ed ecco il secondo punto che serve da chiave interpretativa di queste modalità dell'azione - parecchi degli episodi che vengono giudicati nel presente processo portano a concludere che P.L. ha sempre cercato di colpire persone e cose rappresentative delle istituzioni costituzionali che la banda combatteva senza però coinvolgere le persone che con dette istituzioni nulla avevano a che fare (si pensi all'allontanamento del custode Magnabosco in occasione delle esplosioni al carcere delle Vallette, alla sospensione dell'operazione "Carletto" in attesa che la moglie si allontanasse dal marito, al mutamento del luogo dell'omicidio Alessandrini per la constatata pericolosità per i bambini di un assassinio davanti alla scuola, ai frequenti concitati inviti alla gente ad allontanarsi quando venivano fatte scoppiare delle bombe). Da ciò si ricava il principio generale che questa organizzazione terroristica non cercava di raggiungere i suoi obiettivi attraverso indiscriminati attenta-

ti alla pubblica incolumità (sistema di lotta che viene praticato da altre aree eversive) bensì colpendo solo ciò che rappresentava il potere dello Stato. Si comprende quindi come la morte di Iurilli abbia cagionato dibattiti e crisi nell'ambiente di P.L..

Del resto il convincimento di questo Collegio si pone in perfetta sintonia con quanto hanno deciso altre Corti per fatti analoghi (v. sent. 24/4/83 della Corte d'Assise di Firenze; sent. 24/10/1981 della Corte d'Assise di Viterbo).

I fatti di via Millio debbono, per quanto riguarda il capo 108, essere dunque letti come:

- a) omicidio di Iurilli Emanuele;
- b) tentato omicidio di D'Angiullo Gaetano;
- c) tentato omicidio di Principi Franco;
- d) tentato omicidio di Schito Antonio;
- e) tentato omicidio, a carico di Russo Silveria, di Laronga Bruno.

L'omicidio di Iurilli, tenuto conto del disposto dell'art. 82 C.P., è aggravato dalla premeditazione (essendo fuori discussione l'ideazione di esso subito dopo la morte di "Matteo" e "Barbara" e la permanenza nel tempo del proposito criminoso) e dal numero delle persone.

In tal senso va apportata riforma al punto della sentenza impugnata.

8. La morte del vigile urbano Mana (capo 15 d'imputazione), avvenuta in occasione della rapina alla Cassa di Risparmio in Druento del 13/7/79, è stata qualificata dai giudici di primo grado come omicidio volontario con dolo eventuale, conseguente ad azione materiale di Sandalo Roberto.

Il Mana, che era disteso bocconi sul pavimento del locale della banca, così come intimato a lui e agli altri dai rapinatori, venne infatti colpito da un proiettile esploso dalla rivoltella cal. 38 special impugnata dal Sandalo, che gli trapassò il cranio, dalla regione occipitale destra a quella frontale sinistra, con direzione obliqua dall'indietro all'avanti e dal basso in alto.

Due sono state le possibili ricostruzioni del fatto prospettate in primo grado ed una terza è stata avanzata dal difensore di parte civile in questo grado, a sostegno della sussistenza di dolo diretto da parte del Sandalo con concorso anomalo per i correi.

La prima si fonda sulle dichiarazioni dello stesso Sandalo (ed è quella accolta in fatto dai giudici di primo grado) secondo cui il proiettile sarebbe stato esploso per effetto del con-

traccolpo subito dall'arma, usata non già per lo sparo, ma per colpire col calcio la schiena della guardia Vincenti, che tardava ad eseguire l'intimazione di stendersi a terra.

Sostiene Sandalo che, pur essendo il cane abbassato, tenendo lui il dito sul grilletto, la forza del contraccolpo fu tale da provocarne il funzionamento, senza che lui se ne accorgesse.

L'altra ipotesi ricostruttiva prospettata in primo grado si richiama alla deposizione del teste Sterpillo, guardia giurata, avanti al giudice istruttore - v. vol. B., fasc. "Testimonianze", dep. del 29/11/1982:

"Il vigile Mana era disteso sul pavimento della banca proprio a fianco a me, alla mia sinistra. Io avevo il viso sul pavimento però girando gli occhi potevo vedere quello che succedeva a fianco a me. E ho proprio visto la mano di un rapinatore abbassarsi sino a pochi centimetri di distanza dalla testa del vigile ed esplodere un colpo contro di lui".

Per la verità, nessuna traccia di alone attorno al foro di entrata è stata riscontrata in sede di esame del cadavere, per cui l'ipotesi del "colpo a bruciapelo" è da scartare in fatto.

E' sopravvenuta in questo grado la tesi fondata sulla deposizione della teste Carena, unica presente che era rimasta in piedi, la quale, non facendo menzione alcuna del colpo inferto alla schiena del Vincenti, descrive il Sandalo in continuo andirivieni nel locale e nell'atto di esplodere un colpo, senza abbassarsi, durante un passaggio presso il corpo del Mana.

Va subito osservato che quest'ultima ricostruzione del fatto non trova rispondenza alcuna nelle risultanze processuali, di talchè su di essa non può fondarsi l'ipotesi appassionatamente sostenuta dal difensore di parte civile, che, oltretutto, discordando con quella del colpo a bruciapelo, non tiene conto dell'incompletezza della versione della teste Carena, laddove omette una circostanza pacifica: quella ammessa dal teste Vincenti, del colpo di calcio di pistola da questi subito, immediatamente seguito dallo sparo.

Per contro, a conferma delle dichiarazioni di Sandalo stanno le risultanze della perizia balistica che ha escluso uno sparo a bruciapelo (v. perizia Coronato); le risultanze della perizia medico-legale (v. perizia Griva); il fatto che la guardia giurata Vincenti venne colpita alla nuca con il calcio di una rivoltella nell'attimo immediatamente precedente l'esplosione del colpo d'arma da fuoco (v. dep. Vincenti del 29/11/82 in vol. B, fasc. "Testimonianze"), le parole pronunziate da Sandalo ("Bastardo fascista, per colpa tua ho ammazzato un vigile!") riferite dai testi Fulano, Vincenti e Miccoli (v. ibidem); le dichiarazioni rese sul punto dagli altri imputati (v. pag. 1973 della sentenza).

Peraltro la testimonianza Serpillo è stata ritenuta, con ampia motivazione, inattendibile (v. pag. 1966) in sentenza di primo grado.

La dinamica dei fatti è pertanto quella descritta a pag. 1976 della sentenza impugnata: "Sandalo, con l'arma in mano - cane alzato e dito sul grilletto - ha colpito il Vincenti nel momento in cui si è accorto di un movimento di quest'ultimo. Per effetto della congiunta manovra di pressione sul grilletto, dalla necessità di impugnare fermamente l'arma e del contraccolpo per l'impatto con la base del collo del Vincenti, il Sandalo ha esplosivo un colpo che ha attinto mortalmente la regione occipitale sinistra del capo del vigile Mana che si trovava lungo la traiettoria del proiettile".

Si può tuttavia fare una considerazione sull'arma impugnata da Sandalo. Donat Cattin nell'interrogatorio 28/2/1981 (v. pag. 1941 della sentenza), ha riferito di riflessioni fatte da appartenenti alla banda su come avesse potuto verificarsi l'omicidio: "Quanto Sandalo se ne fu andato, venne rilevato che lui avesse l'abitudine di partecipare alle azioni alzando il cane revolver". Il particolare - nell'episodio specifico - è stato smentito dall'interessato al dibattimento di I grado (v. pag. 1034 retro del verbale: "Il cane della pistola che impugnavo, una Smith & Wesson, era in posizione di riposo"). Inoltre le affermazioni di Donat Cattin sono state smentite da Vacca, il quale sempre al dibattimento di primo grado ha detto: "Non mi risulta che il Sandalo durante le operazioni girava con la pistola con il cane alzato; quando il Sandalo fece con me la rapina all'assicurazione non era così (v. pag. 584 retro, verbali). 84

Come è noto - e come è riferito dal perito balistico Coronato - la pressione da esercitare sul grilletto varia se il cane è armato oppure se è disarmato. Si legge nell'elaborato peritale del 21/12/1982, a pag. 20: "In tali condizioni la partenza del colpo poteva avvenire:

"a) se il cane era disarmato mediante una pressione sul grilletto di circa Kg. 4,5 per una corsa di mm. 15;

"b) se il cane era armato mediante una pressione sul grilletto di circa Kg. 1,5 per una corsa di mm. 1,5.:

A questo punto occorre ricordare la particolare forza con cui Sandalo colpì Vincenti: "...Fu un colpo molto violento tanto è vero che sulla schiena gli rimase impresso il segno circolare corrispondente alla tacca che c'è sul calcio della pistola" (v. dep. 29/11/1982 già citata); tale particolare intensità del colpo venne poi rilevata dai medici dell'ospedale Maria Vittoria e dal dottor Giuliacci di Torino che ebbero a visitarlo subito dopo i fatti (v. certificati allegati al rapporto dei carabinieri di Venaria in vol. 3, fasc. 4355/80 r.g. Proc. Rep.).

Fare allora di poter concludere che, per la violenza con cui intendeva colpire Vincenti, Sandalo ebbe a stringere improvvisamente e fortemente il calcio della rivoltella esercitando una pressione che ben poteva vincere la resistenza opposta da un cane disarmato.

Questo per dire che non ha rilievo lo stabilire se, al momento dei fatti, Sandalo aveva armato o meno il cane della sua arma, posto che senza dubbio l'esplosione del colpo fu conseguenza del movimento imposto all'arma usata come corpo contundente.

La Corte d'Assise ha fatto rientrare i fatti suesposti nella figura "dell'omicidio volontario per dolo eventuale" (v.pag.1977).

Il ragionamento è stato questo:

a) In linea generale "Sandalò ed i suoi complici ben potevano prevedere che, come rischi possibili connessi alla loro condotta, da una pressione esercitata per qualsivoglia ragione (fattori emotivi, improvviso scarto, urto ecc.) sul grilletto del revolver... derivasse l'esplosione di un colpo e la morte di qualcuno dei presenti"; più specificamente "nel momento in cui il Sandalo si determina a colpire la guardia giurata con l'arma... poteva prevedere come eventi possibili e probabili che la pressione esercitata sull'arma, per più fortemente impugnarla, ed il contemporaneo contraccolpo per la percossa avrebbero provocato l'esplosione di un colpo e la possibile morte ... di uno dei presenti".

b) L'uso dell'arma fatto da Sandalo non rappresentava un evento ed un uso anormale ma al contrario costituiva una condotta usuale per un rapinatore il quale fa uso delle armi, impugnate regolarmente, non solo secondo la loro destinazione principale ma anche come mezzi contundenti atti a vincere resistenze a intercettare un clima di paura necessario per pervenire più rapidamente al conseguimento del profitto della rapina".

c) Se si considera "lo stato di tensione emotiva dei partecipanti all'azione" (era possibile l'arrivo dei carabinieri nell'arco di alcuni minuti); "la situazione di fatto che si era creata nell'occasione (presenza di tre guardie giurate - oltre a Vincenti e Serpillo svolgeva tale attività anche Fuliano Antonio che si trovava casualmente in banca -; di due vigili urbani e di una ventina di persone, tra impiegati e clienti); l'elenco delle armi in dotazione; l'accurata preordinazione del piano criminoso, "ben si comprende come l'esplosione di un colpo d'arma da fuoco e la morte di uno dei numerosi presenti, già astrattamente prevedibili, secondo quanto l'esperienza quotidiana insegna, costituivano in quella situazione di fatto, per la concomitanza di circostanze che erano ben presenti alla mente del Sandalo e dei suoi complici, perchè da essi stessi create, eventi previsti ed accettati nel loro verificarsi".

Contro questa qualificazione dei fatti hanno proposto appello gli imputati sostenendo l'omicidio preterintenzionale o addirittura omicidio colposo, contro la già esposta tesi della parte civile.

Ritiene questa Corte che la sentenza di primo grado vada riformata sul punto e che l'omicidio Mana vada fatto rientrare nello schema dell'art. 584 C.P..

Non è sufficiente affermare che il piano criminoso prevedeva un uso delle armi per far rientrare l'elemento psicologico (che sottende qualunque evento-morte che si verifichi nella fase esecutiva) in quella categoria.

Lo schema operativo di P.L. nella consumazione della rapina di Druento non prevedeva l'uccisione indiscriminata di tutte le persone che si fossero trovate all'interno della banca.

Era previsto un uso delle armi rapportato a differenziati ostacoli da superare. In particolare di fronte a riluttanze ad eseguire gli ordini che venivano via via impartiti si sarebbero usate le armi soltanto come corpi contundenti: così la guardia giurata Serpillo venne colpita alla testa con il calcio della pistola perchè tardava a consegnare la sua arma; così la guardia giurata Vincenti venne colpita all'emitorace destro perchè resisteva all'ordine di entrare in banca.

In quest'ottica va interpretato il gesto di Sandalo che colpisce una seconda volta Vincenti. Egli crede che costui abbia un gesto di reazione (molto probabilmente è un moto istintivo per il dolore - manifestatosi chiagnendosi - relativo al colpo ricevuto in precedenza). Sandalo dunque agisce proprio secondo le modalità che il modello operativo comportava: usare l'arma in modo anormale, come corpo contundente, per ridurre alla ragione chi non ubbidiva.

Ecco allora che nell'attività esplicata da Sandalo va vista una semplice intenzione di ledere (oppure di percuotere). L'omicidio è un qualcosa che si pone oltre la sua intenzione e va perciò qualificato come omicidio preterintenzionale (art. 43 C.P.).

La sussistenza del dolo eventuale non può, peraltro, trovare fondamento sul rilievo che comunque l'arma venne usata e che il Sandalo l'abbia impugnata tenendo il dito in posizione di sparo sul grilletto (sia stato o meno armato il cane).

Va infatti tenuto nel debito conto il rilievo che la previsione dell'evento conseguente ad un'azione volontaria può essere collegata all'ipotesi che l'arma fosse stata usata nella maniera convenzionale, e cioè per sparare, non quale mezzo per colpire. Non rientra nella previsione di normale e consueta conseguenza l'esplosione di un colpo da parte di un'arma usata a fini semplicemente traumatici.

E peraltro, dal punto di vista intenzionale, mal si concilia con un comportamento sorretto da dolo omicidiario, anche eventuale, ~~quello tenuto dal Sandalo~~ sia nella immediatezza, allorchè, prendendosela col Vincenti (sporco fascista) lo accusò di avergli fatto uccidere una persona; sia successivamente quando, a commento dell'episodio con i complici, ben lungi dal vantarsi della conclusione del suo gesto, come le circostanze avrebbero altrimenti previsto, persistette nel sostenere l'accidentalità dell'evento e la posizione di sicurezza del cane dell'arma.

Nessuna rilevanza riveste la circostanza che si sia verificata la morte non di Vincenti (la persona che si voleva ledere o percuotere) ma di Mana (che era disteso a terra bocconi nei pressi). Trattasi di un caso di aberratio ictus regolato dall'art. 82 C.P..

Non può essere accolta la tesi dell'aberratio delicti. Secondo la sottile tesi di un difensore la figura dell'aberratio ictus potrebbe collocarsi soltanto nel rapporto tra l'azione di Sandalo e l'evento da lui voluto: l'imputato voleva colpire Vincenti e colpì effettivamente Vincenti (quindi nessuna aberratio ictus, che vi sarebbe invece stata se fosse stata colpita con il calcio della pistola altra persona).

Invece nel rapporto azione di Sandalo - morte di Mana non esiste alcun collegamento (Sandalò non voleva uccidere Mana ed invece lo ha ucciso) per cui correttamente dovrebbe applicarsi l'art. 586 C.P. che regola appunto il caso che da un fatto preveduto come delitto doloso derivi, come conseguenza non voluta, la morte di una persona. In realtà l'art. 83 C.P. trova applicazione "fuori dei casi previsti dall'articolo precedente" e l'art. 82 C.P. prevede proprio l'ipotesi che venga cagionata offesa a persona diversa da quella alla quale l'offesa era diretta oppure che venga cagionata offesa tanto alla persona alla quale l'offesa era diretta quanto a persona diversa. Parallelamente l'art. 586 C.P. trova applicazione quando la fattispecie non rientra nell'art. 584 C.P..

Poichè l'attività di Sandalo non fu estemporanea ma rientrava nella previsione del piano criminoso tutti gli imputati per la rapina di Druento debbono rispondere di concorso ai sensi dell'art. 110 C.P. nel delitto di omicidio preterintenzionale.

Va da ultimo osservato che l'ipotesi del concorso anormale ex art. 116 C.P. non è ipotizzabile nell'omicidio preterintenzionale in quanto per la configurabilità di tale forma attenuata di concorso è necessario che il concorrente abbia voluto il reato diverso verificatosi nella realtà, mentre nella figura dell'omicidio preterintenzionale la morte non è voluta da alcuno dei concorrenti e tutti hanno voluto le lesioni o le percosse sicchè identico per tutti è il titolo di responsabilità (v. Cass. 28/9/1981 n. 8394, imp. De Giosa).

9. In ordine al ferimento di Orecchia Pietro, vi è stato rinvio a giudizio per il delitto di tentato omicidio (v. capo 201).

La sentenza impugnata ha derubricato il tentato omicidio nel delitto di lesioni.

Il P.M. ha impugnato chiedendo che i fatti siano ricondotti alla qualificazione originaria.

"Sembra alla Corte - si legge a pag. 2226 della pronuncia di primo grado - che le modalità della condotta dimostrino, fuori di ogni ragionevole dubbio, che l'intento dei terroristi era solo quello di ferire e non - neppure a titolo di dolo eventuale - quello di uccidere il titolare dell'officina. Invero proprio per evitare errori di mira provvede a sparare il Gai in luogo del meno esperto Albesano... e si colpisce l'Orecchia al polso sinistro ed alle articolazioni degli arti inferiori, dimostrando in tal modo ed in termini inequivoci la non accettazione del più grave rischio dell'evento morte e la certezza soggettiva che dalla condotta posta in essere non potevano derivare conseguenze letali".

Secondo il P.M. queste osservazioni "non sono idonee a superare le risultanze della perizia medico-legale che conclude per la micidialità dell'azione lesiva".

"Vale al contrario - prosegue il P.M. - in assenza di altri elementi di identico peso probatorio la ovvia considerazione che gli imputati misero a punto un modello operativo che, per la sua intrinseca pericolosità, implicava la consapevole accettazione del rischio che ad esso conseguissero esiti più gravi di quelli direttamente voluti: di qui la correttezza della contestazione di tentato omicidio, sia pure con dolo eventuale".

Il P.G., pur non rinunziandovi, non ha insistito sul motivo di gravame.

Ritiene questa Corte che la doglianza debba essere disattesa.

E' fuori discussione che gli autori del fatto non volevano direttamente la morte di Orecchia: prima di sparargli lo fecero stendere a terra e si trovavano quindi nelle condizioni migliori per prendere la mira verso un bersaglio - si noti - che per l'aderenza del corpo al pavimento non aveva alcuna possibilità di muoversi.

Vennero sparati tre colpi e la vittima venne colpita al polso sinistro con conseguenze non eccessivamente gravi (malattia ed impedimento alle ordinarie occupazioni della durata di trenta giorni - assenza di postumi penalmente rilevanti - senza pericolo per la vita: v. pag. 49 della perizia collegiale Baima Bollone-La Sala-Nebbia in vol. 22).

Tuttavia i periti hanno concluso per la micidialità dell'azione lesiva così testualmente esprimendosi: "...si deve osservare

che due dei colpi d'arma da fuoco hanno attinto il p. in corrispondenza del terzo distale del femore. A quel livello esistono due arterie (pari e simmetriche) - le arterie femorali - la cui scontinuazione, se non convenientemente trattata, è perfettamente in grado di provocare un'inarrestabile emorragia come constatato dai sottoscritti periti in altri casi di ferimento a quel livello ... una minima variazione dell'angolo di tiro, totalmente incontrollabile da parte dello sparatore, avrebbe potuto provocare non solo nelle altre sedi corporee ma, addirittura, al terzo distale della coscia la scontinuazione delle arterie femorali con causazione dell'emorragia di cui s'è detto (v.pag. 46 dell'elaborato citato).

In effetti le conclusioni a cui si deve pervenire debbono tener conto che non ci si trovava di fronte ad inesperti sparatori (che ben avrebbero dovuto rappresentarsi l'eventualità di colpire non i punti del corpo verso cui miravano ma altre parti del corpo, con conseguenze irreparabili) bensì ad individui esercitati nell'uso delle armi: quindi sparatori esperti in bersaglio vicino ed immobile. A questo punto non può escludersi che vi fosse la convinzione in chi premette il grilletto che non si sarebbero verificate conseguenze diverse e più gravi di quelle volute (cioè lesioni permanenti corrispondenti a quelle patite dal giovane Pollidoro Antonio il 20/10/1979). Perciò non sussiste la previsione di possibili eventi letali ed accettazione del rischio, ma vi fu precisa esclusione che potesse prodursi alcunchè di più grave.

Va pertanto confermato tale punto della sentenza.

10. Nel capo 205 d'imputazione, con riferimento all'assalto alla stazione di Gassino, è contestato il tentato omicidio plurigravato (numero delle persone; premeditazione; offesa a pubblici ufficiali) consistente nell'aver cercato di cagionare la morte di più carabinieri collocando degli ordigni esplosivi all'ingresso della caserma e poi esplodendo alcuni colpi d'arma da fuoco contro lo stesso edificio al fine di indurre gli occupanti ad uscire nel momento della deflagrazione degli esplosivi.

La Corte d'Assise ha negato il tentato omicidio sulla base delle seguenti considerazioni:

a) le dichiarazioni di Donat Cattin secondo cui l'attentato era diretto contro le strutture murarie e simbolicamente contro l'Arma dei Carabinieri;

b) le esortazioni ad allontanarsi rivolte ad una persona (Fasio Pierino) che, abitando nei pressi, aveva sentito dei rumori e si era affacciata sull'uscio di casa, dimostravano l'intendimento degli attentatori di non arrecare danni alle persone;

c) se avessero voluto uccidere dei carabinieri, gli attentatori - anzichè sparare contro l'edificio (provocando, come era facile prevedere, delle reazioni ben diverse da quelle del presentarsi al portone d'ingresso) - avrebbero più semplicemente suonato il campanello attirando necessariamente qualcuno all'ingresso.

Ha impugnato il P.M. chiedendo la condanna per tentato omicidio, ma, anche su questo punto, il P.G. non ha insistito.

L'appellante sostanzialmente si richiama alla figura del dolo eventuale. La condotta era idonea a cagionare la morte di uno o più militari sia sparando colpi d'arma da fuoco contro la facciata della caserma ("i colpi d'arma da fuoco avrebbero potuto attingere il militare o i militari in quel momento in servizio o di guardia nei locali della caserma") sia facendo esplodere gli ordigni collocati nell'ingresso ("l'esplosione delle cariche avrebbe potuto cagionare ferite mortali al militare o ai militari che fossero usciti dall'ingresso principale per dar la caccia gli assalitori"). Queste ipotesi - prosegue il P.M. - erano "tutt'altro che fuori della realtà sicchè la condotta di chi agì accettando il rischio del loro verificarsi, anche se non con l'intenzione diretta di cagionarle, fu pienamente idonea in tal senso".

La doglianza non merita accoglimento.

Occorre dire innanzitutto che dai rapporti 22/5/1978 e 10/7/1978 rispettivamente della stazione di Cassino (v.vol.23, fasc. "rapporti" F.1) e della compagnia di Chivasso (v.ibidem, F.3) non emerge dove siano stati riscontrati segni di colpi d'arma da fuoco. Un esame delle fotografie allegate alla missiva 1/2/1982 dei carabinieri (v.ibidem, F.12) permette di individuare sulla facciata della caserma soltanto un colpo d'arma da fuoco immediatamente a fianco, sulla sinistra per chi guarda, della lapide commemorativa di un appartenente all'arma caduto nel 1920. Questo colpo, da un lato, era inidoneo a cagionare un qualche danno alle persone e, dall'altro lato, proprio per la vicinanza alla lapide porta una conferma alle dichiarazioni di Donat Cattin secondo cui s'intendeva, con quella azione, offendere simbolicamente l'arma dei carabinieri.

D'altra parte in quel momento si trovava in caserma un unico carabiniere (Congiu Giuseppe); era al pianterreno e, uditi gli spari, imbracciava il mitra, prendeva due bombe a mano e saliva al piano superiore; ivi aveva modo di notare un'autovettura che si stava allontanando, sparava in quella direzione una raffica di mitra e poi si recava nella sala operativa al pianterreno per avvertire la compagnia di Chivasso dell'accaduto. Proprio in quel momento avvenivano gli scoppi di due cariche d'esplosivo.

Se questi i fatti, è illogico pensare che vi fosse la possibilità che quell'unico carabiniere, al rumore degli spari, si affac-

classe all'ingresso della caserma e non tenesse invece il comportamento effettivamente tenuto. La dinamica della vicenda porta proprio ad affermare che si volevano escludere danni alle persone e manca del tutto la prova che ci si sia prospettata la possibilità che il siffatto operare potesse comunque cagionare danni alla persona.

Anche su tale punto la sentenza merita conferma.

c) Le posizioni dei singoli imputati

ALBESANO Franco:

è stato condannato per tutti i reati ascrittigli, escluso quello di detenzione di munizioni ai capi 9, 16, 85, 95, 130, 133, 152, 176, 187, 198, 222, 268, 322 e 345 perchè prescritti.

Riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 4 L. 15/80, la pena dell'ergastolo, prevista per il più grave reato al capo 267, è stata sostituita con quella di 20 anni di reclusione e, applicata la continuazione con gli altri reati, è stata irrogata la pena in concreto di 25 anni e due mesi di reclusione, con interdizione perpetua, legale e misura di sicurezza.

Lamenta l'imputato il mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 3 L. 304/82, la mancata concessione delle attenuanti generiche, la misura della pena e la mancata dichiaratoria di continuazione con la sentenza per cui ebbe a riportare condanna per il reato di banda armata.

In ordine al primo motivo, va osservato che il comportamento collaborativo dell'Albesano non ha mai assunto livello di eccezionale rilevanza, anche per l'alternanza di atteggiamenti processuali, di talchè non appaiono integrate le condizioni volute dalla L. 29/5/82 n. 304.

E' invece meritevole di accoglimento il secondo motivo, versando l'Albesano nelle condizioni previste al punto 6 e pertanto, come richiesto dal P.G., gli vanno riconosciute in questa sede, per il comportamento tenuto nelle more, le attenuanti generiche prevalenti.

Anche per tale effetto risultano perciò prescritti i reati ai capi 1, 2, (escl. art. 21 e det. e p.a. da g.), 5, 9 (escl. art. 21 e det. e p.a. da g.), 10, 11 (solo 414), 12, 14, 16, 18, 30, 31, 32 (solo 414), 38 (escl. art. 21 e det. e p.a. da g.), 40 (solo furto), 85 (escl. art. 21), 86, 94, 95 (escl. art. 21), 97, 99, 100 (escl. art. 21), 102 (solo 414), 104 (escl. art. 21), 105, 130 (escl. art. 21), 133 (escl. art. 21 e det. e p. a. da g.), 134, 136, 137, 152 (escl. art. 21 e det. e p. a. da g.), 153, 170 (escl. art. 21 e det. e p. a. da g.), 171, 175 (escl. art. 21 e

det. e p.a. da g.), 176, 177, 178 (solo 414), 179, 183, 185, 187 (escl. art. 21), 188, 189 (solo 414), 197 (escl. art. 21 e det. e p.a. da g.), 198, 199, 200 (solo 414), 201, 202 (escl. art. 21 e det. e p.a. da g.), 213 (solo 414), 219, 222, 268 (escl. art. 21 e det. e p.a. da g. e art. 1 L. 15/80), 271, 277, 278, 279 (solo 414), 322 (escl. art. 21 e det. e p.a. da g.), 323, 341, 343, 345 (escl. art. 21 e det. e p.a. da g.), 346, 347, 348, 350 (escl. art. 21), 351, 352, 353, 362 (escl. art. 21 e det. e p.a. da g.), 363, 364, 366, 367, 371, 380, 381, 382 (solo 414), 370 (escl. art. 21 e det. e p.a. da g.), 379 (escl. art. 21 e det. e p.a. da g.).

La continuazione è ammissibile con i reati di cui alle sei sentenze di seguito indicate (ultimo motivo, anche assorbente del terzo).

In ordine ad esse non potrà riconoscersi la dissociazione (invocata in sede di incidente di esecuzione, la cui decisione è stata riservata al presente giudizio per evidente connessione), essendo ostativa la avvenuta concessione della diminuzione dell'art. 4 L. 15/80 (art. 8 L. 34/87).

Di tale condizione si terrà tuttavia conto nella determinazione delle pene che segue.

Appare equa la pena base di 15 anni di reclusione per il reato al capo 267, così ridotta per l'art. 4 L. 15/80, diminuita ad anni 10 per le attenuanti generiche ed inasprita di 10 anni per la continuazione, come appresso frazionata, ferme restando pene accessorie e misura di sicurezza.

capo 2 :- giorni 6 di reclusione
capo 3 : giorni 6
capo 4 :- giorni 6
capo 9 residuo :- giorni 6
capo 11 residuo :- giorni 6
capo 13 : giorni 6
capo 15 : giorni 6
capo 16, due residui : giorni 6 ciascuno
capo 17 : giorni 6
capo 19 : giorni 6
capo 20 : giorni 8
capo 21, due residui : giorni 6 ciascuno
capo 29 : giorni 10
capo 31 : giorni 6
capo 32, residuo : giorni 6
capo 37 : giorni 8
capo 38, residuo : giorni 8
capo 39 : giorni sei
capo 40, residuo : giorni 6
capo 82 : giorni 8
capo 83 : giorni 8
capo 84 : giorni 6

capo 85, residuo : giorni 6
capo 95, due residui : giorni 6 ciascuno
capo 96 : giorni 6
capo 100, residuo : giorni 6
capo 101 : giorni 6
capo 102, tre residui : giorni 6 ciascuno
capo 103 : giorni 6
capo 104, residuo : giorni 6
capo 129 : giorni 12
capo 130, residuo : giorni 6
capo 131 : giorni 6
capo 132 : giorni 6
capo 133, tre residui : giorni 6 ciascuno
capo 135 : giorni 6
capo 151 : mesi uno
capo 152 residuo : giorni 6
capo 169 : mesi tre di reclusione
capo 170, due residui: giorni 6 ciascuno
capo 173, tre residui: giorni 6 ciascuno
capo 174 : giorni 6
capo 175, due residui : giorni 6 ciascuno
capo 178 : giorni 6
capo 184 : giorni 6
capo 186 : giorni 6
capo 187, tre residui : giorni due ciascuno
capo 189, tre residui : giorni due ciascuno
capo 195 : giorni 8
capo 196 : giorni 6
capo 197 : giorni 6
capo 200 : giorni 6
capo 202, residuo : giorni 6
capo 203 : giorni 6
capo 204 : giorni 6
capo 213, tre residui : giorni sei ciascuno
capo 219 : giorni 4
capo 220 : giorni 8
capo 221 : giorni 6
capo 268, residuo : giorni 6
capo 269 : giorni 6
capo 270, due residui : giorni cinque ciascuno
capo 279, due residui : giorni sei ciascuno
capo 280, due reati : giorni cinque ciascuno
capo 321 : giorni otto
capo 322, due residui : giorni sei ciascuno
capo 342, tre reati : giorni sei ciascuno

capo 344 : giorni cinque
capo 345, due residui : giorni cinque ciascuno
capo 349 : giorni cinque
capo 350, residuo : giorni cinque
capo 362, due residui : giorni cinque ciascuno
capo 365, tre reati : giorni cinque ciascuno
capo 370, due residui : giorni cinque ciascuno
capo 379, due residui : giorni cinque ciascuno
capo 382, due residui : giorni cinque ciascuno
per un totale di due anni di reclusione;
per i reati di cui alla sent. 3/3/82 Ass. Torino: anni due di recl.
per quelli alla sent. 25/6/82 Ass.App.Torino: anni due di recl.
per quelli alla sent. 27/11/84 Ass.App.Torino: anni uno di recl.
per quelli alla sent. 1/3/85 App. Brescia: un anno di recl.
per quelli alla sent. 26/5/87 Ass.App.Milano: un anno di recl.
per quelli alla sent. 27/6/88 Ass.App.Milano: un anno di recl.

ARGENTIERO Gabriella

E' stata condannata per i due reati ascrittibile al capo 142 alla pena di tre anni e sei mesi di reclusione (tre anni cinque mesi e 15 giorni per l'istigazione, 15 giorni per l'apologia).

E' superato il primo motivo d'impugnazione attinente al merito, avendo l'Argentiero successivamente ammesso tutti i fatti, ponendosi altresì nelle condizioni di usufruire della L. 34/87.

Gli altri due motivi (concessione di attenuanti generiche e continuazione con sentenze irrevocabili) sono accoglibili.

Va pertanto rideterminata la pena sul reato più grave di cui alla sent. 1/2/85 Ass.App.Firenze, fissata in sedici anni di reclusione e lire 1.000.000 di multa, inasprita a sedici anni e due mesi e lire 1.000.000 per la sentenza 29/5/85 Corte Appello Firenze e a sedici anni e quattro mesi e lire 1.000.000 per i due reati di questo procedimento (quarantacinque giorni per l'istigazione e 15 giorni per l'apologia).

La pena complessiva di sedici anni e quattro mesi di reclusione e lire 1.000.000 di multa va ridotta, per la L. 34/87, ad anni dodici e mesi tre e lire 750.000.

AZZALIN Mauro:

condannato per tutti i reati ascrittigli, in continuazione, e fissata in cinque anni di reclusione e lire 450.000 di multa la pena base per il più grave reato al capo 3, diminuita ad anni tre e mesi quattro e lire 300.000 di multa per le attenuanti generiche, essa è stata inasprita in concreto ad anni tre mesi sette e giorni quindici di reclusione e lire 350.000 di multa, di cui giorni quindici di reclusione e lire 50.000 di multa condonati ex DPR. 413/78.

Anche tale imputato ha reso ammissione dei fatti ed è pertanto superata la richiesta di assoluzione.

Sono prescritti i reati ai capi 5, 244, 245, 248, 278 (esclusa l'apologia), 352 e 353.

Sussiste continuazione tra i residui reati, già ritenuta, e quelli di cui alla sentenza 25/6/82 Ass.App.Torino, rideterminandosi la pena in anni tre e mesi nove di reclusione: base anni tre e mesi otto per il più grave reato già giudicato più un mese per i reati di questo procedimento (un giorno per ciascuno dei reati ai capi 1, 3, 4, 246, 2 - per due reati -, 247 - per due reati -, 278 apologia, 349, 350 - tre reati -, tre giorni per il capo 277, cinque giorni per ciascuno dei due reati al capo 280, quattro giorni per il reato al capo 351.

Applicata la riduzione di un quarto per la dissociazione, la pena in concreto va fissata in due anni e sei mesi di reclusione.

BARBATO Claudio:

dichiarata la prescrizione per i reati di detenzione di munizioni ai capi 88, 206, 340 ed assolto dai reati ai capi 89, 205, 206, 338 per la banda armata, è stata irrogata la pena complessiva di anni cinque e mesi otto di reclusione per gli altri reati (pena base otto anni di reclusione, diminuita ad anni cinque e mesi 4 per le attenuanti generiche sul più grave reato al capo 87).

Il P.G. non ha più coltivato i motivi d'impugnazione, per cui restano da valutare i motivi proposti dall'imputato.

Egli chiede di essere assolto, almeno per insufficienza di prove dalle imputazioni relative ai fatti Ferrero, Zannotti e Cassino. Si oppone alla condanna per associazione sovversiva, assumendo che il reato non gli è stato contestato; in subordine chiede che il tentato omicidio ai danni di Ferrero venga derubricato in lesioni e che gli venga riconosciuta la diminuzione dell'art. 116 C.P.; chiede inoltre che la pena gli venga congruamente ridotta e che la presente condanna venga collegata con il vincolo della continuazione ad altra precedente.

Il reato di associazione sovversiva (capo 338) si è nel frattempo prescritto, con quelli ai capi 91, 92 e 207 e pertanto può passarsi al secondo ordine di doglianza.

La partecipazione del prevenuto al tentato omicidio Ferrero trova, secondo i giudici di primo grado, la prova fondamentale nelle confidenze fatte da D'Ursi a Vacca e da quest'ultimo riferite agli inquirenti.

A questo riguardo conviene ricordare che un presupposto per dare credito alle dichiarazioni di D'Ursi era il dimostrare che quest'ultimo aveva effettivamente preso parte al ferimento. Non è più necessario riferire adesso le ragioni su cui si fondava questo convincimento in quanto D'Ursi al dibattimento di II

grado ha ammesso la sua responsabilità. Ma quindi D'urei - protagonista della vicenda - era la persona in grado di riferire i nomi di coloro che erano stati con lui.

E D'Ursi non solo aveva fatto il nome di Barbato (idest: "Pallina") ma gli aveva anche assegnato un ruolo nella vicenda (era entrato nello studio del medico).

Quanto aveva detto Vacca trovava riscontro nelle dichiarazioni di Ceres che, pur attribuendogli un ruolo diverso (attesa in strada), aveva pure fatto il nome di Barbato.

Avverso il convincimento della Corte d'Assise la difesa del prevenuto assume che le notizie de relato non possono trovare ingresso nel processo se non sono supportate da precisi elementi oggettivi di riscontro; che quanto riferito da Vacca e da Ceres può dipendere da cattiva memoria, da malafede oppure da un'abitudine di D'Ursi di aggiungere, al racconto delle azioni compiute, dei particolari inesatti; che, in definitiva, la posizione processuale di Barbato non era dissimile da quella di Rombolà e di Bonvicini per i quali le dichiarazioni de relato di Vacca non erano state ritenute sufficienti per una pronuncia di condanna.

Questa Corte ritiene che debba essere confermata la responsabilità del prevenuto.

I giudici di primo grado si sono attenuti a criteri estremamente prudenziali, per cui anche ad un collaborazionista come Vacca - di cui è stata verificata costantemente la credibilità - è stato dato affidamento soltanto quando, a sostegno delle sue dichiarazioni, si potevano addurre altri argomenti. Ma Vacca è persona che, anche se non ha partecipato ai fatti, tuttavia ha vissuto vicino agli autori proprio in quell'epoca (il giorno prima del fermento Ferrero ebbe a ricevere la richiesta da parte di Ceres e di Bosco del prestito del suo motorino per un'utilizzazione nell'impresa; egli ebbe a sentire D'ursi il giorno successivo al fermento, quando costui lo invitò ad aiutarlo a postare l'auto che era servita per la fuga).

Va poi osservato che il nome di Barbato è stato fatto non solo da Ceres (come ricordato nella sentenza di primo grado) ma anche da Rombolà (costui nell'interrogatorio dell'1/10/1982, a Vol. 6, fasc. "Rombolà", F. 7, ha detto: "...Matta Carlo e Barbato sono rimasti fuori dello studio").

Non sono emerse circostanze che possano far pensare a motivi di rancore tra Vacca e Barbato. Un difensore dell'appellante porta come esempio "se non di un vero e proprio astio nei suoi confronti perlomeno di una sua inclinazione a chiamarlo in causa" il fatto che Vacca abbia accusato Barbato dell'assalto al negozio Quercetti (v. pag. 526 della sentenza) mentre ne è estraneo (tanto che mai è stato inquisito in proposito).

Occorre tuttavia notare che, da un lato, gli autori dell'assalto al negozio Quercetti del 27/10/1977 sono rimasti quasi totalmente impuniti (mentre i partecipanti erano una decina, soltanto D'Ursi è stato imputato e condannato) e, dall'altro lato, che vi è anche un altro assalto allo stesso negozio del 17/1/1978 (che non è oggetto del presente procedimento: v. retro sub 24) e le dichiarazioni di Vacca non è chiaro conoscere a quale dei due episodi si riferiscano.

Il ferimento Ferrero è stato qualificato (pag. 278) come tentato omicidio.

Sostiene l'appellante che il tipo di arma usata non è di per sé indicativo e "occasionalmente sono state le parti del corpo colpite nel senso che, dopo la reazione della parte lesa, il nucleo decise di sparare per ferire"; e così conclude: "Se il comando avesse optato per l'omicidio, cosa da escludere visto il livello (la squadra) cui avveniva l'azione, avrebbe potuto tranquillamente reiterare i colpi; pertanto l'episodio, pur nella sua estrema gravità, dovrà essere ricondotto al reato di lesioni personali gravi".

Va invece ritenuta esatta la qualificazione data dai giudici di primo grado.

Si può dare per ammesso che il piano criminoso contemplasse soltanto l'azzoppamento del medico. Il problema è però quello di vedere se gli autori del fatto debbano o meno rispondere del delitto contestato in presenza di un dolo eventuale.

L'aggressione ebbe uno sviluppo particolarmente drammatico perchè il medico non era persona da subire passivamente violenze fisiche.

Tre terroristi (D'Ursi Francesco, Bosco Rosalba e probabilmente Barbato Claudio) entrano nello studio dove Ferrero sta visitando Vivalda Emanuele. D'Ursi si rivolge al medico e gli chiede: "E' lei il dottor Ferrero?"; avuta una risposta affermativa, estrae con la sinistra una pistola a tamburo che tiene nella tasca dei pantaloni ed al contempo gli sferra un pugno al viso con la mano destra. Ferrero si accascia su una poltrona e Vivalda si mette a gridare terrorizzato.

Ciò provoca un attimo di incertezza negli aggressori e Ferrero può riprendersi, si rialza ed ingaggia con D'Ursi una violenta colluttazione; riesce ad afferrarlo ed a tenerlo saldamente per il collo ma è poi obbligato a lasciare la presa sotto la minaccia delle armi. Nel trambusto Vivalda scappa fuori dallo studio.

D'Ursi, tornato libero ed evidentemente adirato per la reazione di cui era stato oggetto, colpisce con una testata al viso Ferrero provocandogli la frattura delle ossa nasali. D'Ursi perde gli occhiali. Il medico perde l'equilibrio e cade contro la vetrata dello studio. "A questo punto - dirà la parte offesa (v. dep. 14/6/1978, in Vol. 6, fasc. "proc.rep.", F.29) - i tre, dopo essersi

allineati, iniziavano ad esplodere colpi d'arma da fuoco verso la mia direzione".

Vengono sparati diversi colpi. Ferrero è attinto da tre (allo scroto ed il proiettile fuoriesce all'altezza del gluteo destro; e, con due proiettili, alla gamba sinistra) (v. perizia Nebbia-La Sala - Baima Bollone - Cornato in Vol. 6, fasc. "perizie"). Altri colpi si conficcano nei muri o trapassano la vetrata di una porta.

Da tutto ciò emerge la particolare concitazione con la quale ebbero ad operare i terroristi e la loro imprecisione (volevano gambizzare e colpirono il medico, fra l'altro, allo scroto). Non si trattava cioè di persone esperte ed in grado di agire con freddezza.

Ma è evidente allora che costoro non potevano non prospettarsi la possibilità che, sparando in quelle condizioni particolari di emotività senza essere particolarmente capaci e, per altro verso, avendo a disposizione armi micidiali, Ferrero venisse attinto in parti vitali (è sufficiente pensare al colpo che attinse lo scroto e che con una minima variazione dell'angolo di tiro avrebbe potuto attingere l'intestino); se ciò nondimeno spararono vuol dire che accettarono questa possibilità e pertanto correttamente debbono rispondere a titolo di dolo eventuale.

Non può neppure invocarsi la diminuzione dell'art. 116 C.P. in quanto, a parte il ruolo svolto dal prevenuto nella vicenda (probabilmente non fuori ad attendere ma dentro lo studio a sparare), il piano criminoso prevedeva proprio il ferimento del medico e non si può pertanto parlare di delitto "diverso" da quello progettato.

In ordine al danneggiamento della stazione di Gassino, la responsabilità di Barbato è stata affermata in base alle precise e reiterate (in istruttoria ed al dibattimento) chiamate di correo fatte da Donat Cattin che aveva partecipato all'azione.

Assume la difesa che le dichiarazioni di Donat Cattin sono tardive (fatte cioè soltanto nell'interrogatorio del 17/4/1981, alcuni mesi dopo il suo arresto) ed in contrasto con quanto ebbe a dire Sandalo (costui, riferendo i fatti, ne parlò come confidenze fattegli da Donat Cattin ma non fece il nome di Barbato fra coloro che - a detta dell'amico - avevano partecipato alla vicenda).

Ritiene la Corte che vada confermata la pronuncia di condanna.

Al dibattimento di primo grado Donat Cattin ebbe a dire: "Faccemo il furto dell'auto io e D'Ursi. L'attentato fu a firma delle squadre e fu fatto per addestrare la squadra del Barabba. Partecipai io, D'Ursi, Vegliacasa e "Pallina". Non so di chi fu l'idea dell'attentato. Il D'Ursi mi chiese di farlo, ma non se ne discusse all'interno del comando di sede o con altre squadre.

La mia fu una partecipazione a titolo personale".

Queste dichiarazioni (che ribadiscono quelle fatte in istruttoria) - che già vanno interpretate in base alla credibilità ampiamente dimostrata di Donat Cattin - hanno trovato in secondo grado un'ulteriore conferma nell'ammissione di responsabilità fatta da D'Ursi Francesco.

Il fatto che Donat Cattin non abbia fatto il nome di Barbato nei primi interrogatori e la circostanza che del prevenuto non parli neppure Sandalo ampiamente si spiegano con l'impossibilità di essere immediatamente e del tutto precisi in chi è stato protagonista di una enorme serie di vicende delittuose in varie parti d'Italia con la partecipazione, sempre diversa, di tanti terroristi. D'altra parte quando Donat Cattin, proprio per questo, ha avuto dei dubbi su certe persone lo ha chiaramente detto.

La Corte d'Assise ha affermato la responsabilità di Barbato in ordine ai reati ai capi 339 e 340 sulla base delle dichiarazioni di Vacca il quale ebbe a ricevere in proposito le confidenze di D'Ursi. Queste affermazioni troverebbero il riscontro in due circostanze (il rilievo vale non solo per il presente appellante ma anche per le altre persone di cui fece il nome il col-laborazionista): "a) gli aggressori dello Zannotti, secondo la sua deposizione, erano almeno quattro quanti la vittima ne ha visti; b) gli imputati Barbato, Bonvicini e Rombolà facevano parte della squadra del Barabba".

La difesa chiede l'assoluzione del suo assistito ponendo l'accento sul fatto che Vacca parla de relato e spesso è impreciso.

Questa Corte ritiene che l'impugnazione meriti accoglimento e si debba pervenire ad una assoluzione di Barbato per insufficienza di prove.

Nella linea di prudente valutazione delle dichiarazioni dei pentiti, non paiono sufficienti gli elementi di riscontro adottati dai giudici di primo grado: altre persone, oltre agli imputati di questo episodio, facevano parte della squadra Barabba e potevano perciò partecipare all'azione di disarmo. Quanto dice Vacca non può pertanto essere di per sé solo prova di responsabilità penale.

Va pure accolto il motivo d'impugnazione riferito alla continuazione e pertanto, assunta a pena base quella di quattro anni undici mesi e quindici giorni di reclusione per il reato più grave al capo 87, essa va inasprita di quindici giorni per gli altri reati di questo procedimento (un giorno per ciascuno dei reati ai capi 88 - tre -, 89, 206 - tre - e otto giorni per quello al capo 90) e di quattro mesi per quelli di cui alla sentenza irrevocabile della Corte d'Appello di Torino in data 19/4/84.

Va commutata in interdizione temporanea dai pubblici uffici quella perpetua inflitta in primo grado.

BERETTA Giorgio:

dichiarata la prescrizione del reato di detenzione di munizioni compreso nel capo 268 d'imputazione, è stato ritenuto responsabile di tutti gli altri reati ascrittigli e, riconosciute le attenuanti generiche, è stata inflitta la pena di 20 anni di reclusione per il più grave reato al capo 267, aumentata di un mese per la continuazione.

Due sono le ragioni che hanno portato a riconoscere Beretta responsabile dell'omicidio Galli:

a) egli "ha acconsentito che la sua abitazione divenisse la base operativa di un'azione, per la quale aveva visto sopraggiungere i protagonisti";

b) egli ha contribuito direttamente alla preparazione dell'omicidio "collaborando all'inchiesta attraverso l'effettuazione delle prime ricognizioni compiute dalla struttura della contro guerriglia" (v. sentenza pag. 2506).

In primo luogo la difesa, chiede l'assoluzione del proprio assistito almeno per insufficienza di prove. "L'unico correo che lo accusa in modo specifico - si legge nei motivi d'appello - è il Viscardi; ma le dichiarazioni di costui non sembrano attendibili per la loro tardività e per una sorta di progressione accusatoria non legata, sembra, alla verità ma alla necessità di offrire il maggior numero d'informazioni". In ogni caso l'imputato non è mai stato consapevole di quanto si stava compiendo e non ha collaborato alla fase preparatoria in quanto non faceva parte della commissione antiguerriglia.

L'eventuale responsabilità sotto il profilo penale dovrebbe essere fatta rientrare nell'ipotesi di un favoreggiamento reale.

In subordine si chiede che venga comunque riconosciuta all'imputato la diminuzione prevista dall'art. 3 della L. n. 304/1982 e che l'eventuale condanna sia ricollegata con il vincolo della continuazione ad altrà (sent. 22/6/1983 della Corte d'Assise d'Appello di Milano) con la quale venne riconosciuto responsabile di appartenenza alla banda armata Prima Linea.

Ritiene questo Collegio che non sussistano elementi sufficienti per pervenire ad una pronunzia di condanna e che pertanto la sentenza di primo grado vada riformata.

E' pacifico che Beretta aveva acquistato per conto di Prima Linea l'alloggio di via Accademia dove vivevano, oltre che egli stesso, anche alcuni terroristi clandestini (Albasano ed Esposito); che in via Accademia si concentrano gli esecutori dell'azione; che da via Accademia parte il nucleo che va a compiere l'at-

tentato all'università tanto il 18 quanto il 19 marzo 1980; che via Accademia era una delle basi in cui avrebbe dovuto rifugiarsi il nucleo operativo una volta eseguito il crimine.

Tutto ciò comunque non può portare ancora ad una affermazione di un concorso di Beretta nella consumazione dell'omicidio.

Tuttavia - si dice - Beretta era consapevole dell'azione che si stava preparando. Lo stesso imputato, nell'interrogatorio 11/12/1980 (v. sent. pag. 2457), pur negando di essere a conoscenza del tipo di azione che doveva essere commessa, ha ammesso che gli era stato detto genericamente che doveva essere compiuta un'azione ("Quanto all'omicidio Galli non mi era stato detto da Albesano o da altri che tipo di azione doveva essere commessa. Albesano mi aveva parlato di un'azione per la quale dovevano venire in via Accademia delle persone; io avrei dovuto stare alla larga, aspettando una telefonata che doveva essere fatta sul luogo di lavoro"); ha anche aggiunto: "poi mi arrivò una telefonata che l'azione doveva essere rimandata" (ed il particolare si riferisce al tentativo fatto sotto la casa del magistrato). In seguito l'imputato ha smentito queste affermazioni ("Albesano non mi disse il motivo della presenza di quelle persone; non mi parlò di un'azione; per quel che riguarda l'omicidio Galli, l'unica telefonata di Albesano si riferiva alle chiavi; non mi parlò né di un'azione né di un rinvio", così il 3/2/1982 nel corso di un processo avanti la Corte d'Assise di Milano, v. pag. 2460 della sentenza; "Non c'era alcun motivo perchè Albesano mi telefonasse dopo poche ore per dirmi che l'attentato era stato rinviato.

I fatti non si sono svolti così. Se è stato verbalizzato così in precedenza credo sia dovuto ad una distrazione. Rettifico oggi il mio precedente verbale istruttorio", così al dibattimento di primo grado, v. pag. 2478 della sentenza).

Vengono tuttavia addotti due argomenti logici a sostegno della consapevolezza di Beretta:

a) la costante presenza di Beretta nella base di via Accademia nelle ore in cui non era al lavoro e perciò la frequentazione con Albesano non poteva non renderlo edotto di quanto si stava compiendo;

b) Beretta, nell'interrogatorio 11/12/1980 (v. pag. 2459 della sentenza) ha anche dichiarato: "Dopo avere appreso dell'omicidio di Galli dai giornali e dalla radio, la sera io tornai a casa e non vidi nessuno".

Ha osservato, al riguardo, la parte civile che questa frase va messa in relazione con l'invito che gli era stato rivolto di stare lontano da casa perchè doveva essere compiuta un'operazione: se Beretta, dopo aver appreso dell'omicidio di Galli, torna a casa evidentemente sa che è cessata la ragione per cui doveva

tenersi lontano da via Accademia.

"Del resto - ha detto Viscardi nell'interrogatorio del 3/6/1981 (v. vol. M, fasc. "Viscardi") - tutta la sede di Milano era al corrente a grandi linee del progetto di omicidio del dr. Galli".

Senonchè questa conoscenza da parte di Beretta non è ancora sufficiente per affermare la sua responsabilità.

Debbono invece essere portati, a sostegno della tesi di una assenza di un concorso, questi due elementi:

a) Poichè era intestatario dell'alloggio di via Accademia Prima Linea si guardava bene dal coinvolgere Beretta in operazioni delittuose. Ha detto Viscardi all'udienza dell'8/2/1982 in un processo avanti la Corte d'Assise di Milano e riferendosi ad una operazione di disarmo della polizia ferroviaria della stazione di Porta Genova: "Sì, è vero che si era parlato, anche su proposta di Albesano e Di Giacomo e dietro pressione dello stesso Beretta di far partecipare il Beretta all'azione ma io ed Segio ponemmo il veto su Beretta perchè intestatario dell'appartamento di via Accademia; per questo motivo Beretta non venne mai utilizzato in azioni salvo il ruolo di staffetta in qualche occasione di spostamento di macchine" (v. Vol. M, fasc. "Viscardi").

b) quando nella base di via Accademia si concentra il nucleo operativo Beretta viene invitato ad andarsene (v. ibidem) con l'evidente intendimento di non coinvolgerlo.

Fino a questo punto non si può perciò parlare di un contributo causale di Beretta nella produzione dell'evento.

L'affermazione di responsabilità da parte dei giudici di primo grado si fonda tuttavia anche su un'altro argomento: Beretta faceva parte della commissione antiguerriglia milanese ed ha collaborato all'inchiesta sul giudice Galli.

Nella sentenza 12/2/1982 della 3^a Corte d'Assise di Milano (con la quale Beretta è stato condannato per avere partecipato con funzioni organizzative alla banda armata Prima Linea) si dà ampia dimostrazione della presenza del prevenuto nella commissione controguerriglia (sequestro nella casa materna di via Martini 8 a Milano di ritagli di giornali con fotografie di magistrati e appunti inerenti a istituzioni di pena, a procedimenti giudiziari, a forze di polizia; raccolta di numeri di targa ed ispezione all'esterno di edifici in relazione ad inchieste sul nuovo Tribunale per i Minorenni, sull'Istituto Beccaria e sul Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale, v. Vol. 29/3, fasc. atti vari). Il contrario assunto della difesa dell'appellante deve perciò essere disatteso.

A carico del prevenuto si pone la seguente dichiarazione di Viscardi fatta alla già citata udienza dell'8/2/1982 avanti la Cor-

te d'Assise di Milano: "Per deduzione mia ritengo che Beretta fosse stato informato che si preparava un'azione contro Galli giacchè dalla Russo e dalla Borelli, con cui all'epoca avevo rapporti stretti, avevo appreso che Beretta aveva partecipato alla prima ricognizione destinata all'individuazione di Galli" (v. Vol. M, fasc. "Viscardi"). Al dibattimento di primo grado Viscardi è stato più esplicito: "Le prime ricognizioni le fecero Beretta, Borelli e Russo. Sono certo di Beretta" (v. pag. 703 retro verbali).

Vien da chiedersi perchè Beretta abbia partecipato solo alla prima ricognizione e non alle successive (va ricordato che lo stesso Viscardi, al dibattimento di primo grado (v. pag. 703), ha detto che le attività ricognitive venivano svolte quotidianamente). Può prospettarsi l'ipotesi che Beretta abbia svolto una prima "inchiesta" quando ancora tale attività poteva rientrare in una generica attività di raccolta dati (nello stesso periodo, restando ai magistrati, venivano fatte indagini anche su un pretore del lavoro, v. verb. dib. pag. 703); che nel momento in cui si decide specificamente di impostare il piano per l'eliminazione di Galli, Beretta sia stato escluso, per le note ragioni di non coinvolgere una persona "pulita" intestataria di una base in attività delittuose di rilievo, da ogni ulteriore ricognizione. Vi è cioè il dubbio che quella prima attività svolta dall'imputato si sia esplicata al di fuori della specifica organizzazione del delitto Galli (non si comprende perchè in caso contrario Beretta non abbia svolto anche le attività successive).

Ci si trova quindi di fronte ad un elemento indubbiamente a carico dell'imputato ma non di interpretazione univoca. Si impone perciò una assoluzione dell'imputato per insufficienza di prove, alla quale lo stesso P.G. non si è opposto.

L'accoglimento del motivo principale esime dall'esaminare i motivi subordinati.

BERTANI Fiammetta:

dichiarato prescritto il reato di detenzione di munizioni al capo 268, è stata condannata per i restanti reati ai capi 6, 7, 8, 267, 268, 270, 271. Assunta a pena base quella dell'ergastolo per il reato al capo 267, essa è stata ridotta ad undici anni di reclusione per la diminuzione dell'art. 3 co. 1 L. 304/82, diminuita a sette anni e sei mesi per il 2° comma dell'art. predetto e a cinque anni e due mesi per le attenuanti generiche.

Inasprita di sei mesi per la continuazione, la pena in concreto è stata di cinque anni e otto mesi di reclusione.

Il primo motivo d'appello, peraltro non più coltivato in sede di discussione orale, attiene alla richiesta della diminuzione dell'art. 116 c.p. in ordine al reato sub 267.

Esso è peraltro infondato poichè la stessa imputata non ha mai sostenuto di essere inconsapevole che la propria collaborazione era diretta ad un'azione contro l'incolumità individuale, quale in effetti si verificò con l'omicidio del giudice Galli.

All'invocata riduzione di pena si perviene attraverso il meccanismo che segue, per prescrizioni e unificazioni di reati continuati.

Si sono infatti prescritti nelle more i reati di cui ai capi 6, 8, 269, 271 e 7 e 268 (per gli ultimi due esclusa la distrazione d'armi).

La continuazione va ritenuta con i fatti di cui alla sentenza 27/6/88 della Corte d'Assise d'Appello di Milano, che ha sanzionato i reati più gravi in nove anni e dieci mesi di reclusione e lire 700.000 di multa.

Tale pena va inasprita di tre anni di reclusione per i fatti di cui al presente procedimento, così frazionati: due anni per il capo 267, tre mesi per il residuo al capo 7, per il residuo al capo 268 ^{per} e ciascuno di quelli al capo 270.

BERTOLOTTI Marco:

- assolto dai reati di detenzione e distrazione armi al capo 385 e amnistiato quello di danneggiamento seguito da incendio al capo 387, per gli altri reati è stata inflitta la pena di tre anni e sei mesi di reclusione (pena base per il reato al capo 225 cinque anni di reclusione, diminuita a tre anni e quattro mesi per le attenuanti generiche ed inasprita di due mesi per la continuazione).

L'imputato invoca l'assoluzione, sostenendo che la condanna in primo grado si era unicamente basata sulla chiamata in correità del Sandalo, ritenuta inattendibile in quanto smentita dal teste Ferrari Pietro in ordine all'imputazione al capo 223, che era stato trattenuto dai terroristi all'ingresso dello stabile di corso Vittorio Emanuele n. 67, nella sua immediata deposizione in questura (v. vol. 28/A, F. 224 del fasc. "I.C.L."), aveva dichiarato che era stato bloccato sulla porta dell'ascensore da due ragazzi e che, in seguito, ne aveva visti fuggire altri quattro. In totale quindi 6 persone mentre secondo Sandalo il nucleo operativo era composto da 10 persone (Bertolotti, Borelli, Crescente, Donat Cattin, Galmozzi, Iemulo, Ronconi, Sandalo, Solimano, Vigna).

Già i giudici di primo grado hanno osservato che "il Ferrari o si è sbagliato oppure più verosimilmente non ha visto e contato l'intero nucleo, ma ha colto soltanto la presenza di alcuni dei componenti"; del resto Sandalo e Donat Cattin hanno confessato in istruttoria la loro partecipazione; Borelli, Galmozzi, Iemulo

e Solimano hanno ammesso la loro responsabilità nel corso del dibattimento di II grado; Vigna, condannato in primo grado, non ha presentato appello sul punto, e sono già sette imputati (Crescente non viene giudicato perchè non è stata concessa l'extradizione e Ronconi, nel dibattimento d'appello, ha dichiarato di non ricordare). Va tuttavia notato che, accanto alle persone che entrarono nell'edificio c'erano certamente persone alla guida dei veicoli (che avevano portato i terroristi sul posto) e persone con funzioni di appoggio sulla strada.

Il racconto di Sandalo è estremamente preciso e non si pone certo in suo contrasto l'affermazione di Donat Cattin di non ricordarsi se con loro c'era anche Bertolotti.

Va perciò confermata l'affermazione di responsabilità.

Anche per il reato al capo 385 l'appellante lamenta un insuperabile contrasto tra Sandalo (che parla di quattro attentatori) ed il teste Favata (che parla di due soltanto).

Come ha già rilevato la sentenza di primo grado, manca agli atti la copia della prima deposizione avanti il nucleo operativo dei carabinieri del teste Favata Leonardo e non è più acquisibile (v. pag. 334).

Nel rapporto 13/9/1976 (v. vol. 60, F.3) si legge: "L'attentatore, sparata la raffica, si era allontanato a bordo di una Fiat 127 di colore bianco, che era posteggiata poco oltre la finestra in argomento, con direzione verso via Grassi, ove poi è svolta; la persona è salita dalla parte destra dell'autovettura, che è riparata subito: il fatto fa presumere che vi fosse un complice in attesa sull'auto. Le notizie sono state fornite dall'unico testimone oculare finora noto...". Al dibattimento avanti la Corte d'Assise Favata ha deposto (v. pag. 1781): "Vidi una macchina ed una persona che andava via; non ho elementi per dire che quello fosse lo sparatore... Vidi prima la persona che poi scappò via. Non la vidi salire sulla 127... Confermo di avere visto una Fiat 127 forse bianca. La persona correva e quindi vidi l'auto fuggire.

I giudici di primo grado hanno perciò messo in luce l'impossibilità di giungere a conclusioni sicure sulla base della citata testimonianza. D'altra parte secondo l'impostazione accusatoria il nucleo operativo era composto da quattro persone (Bertolotti, Galmozzi, Iemulo e Solimano) e nel corso del dibattimento di II grado Galmozzi, Iemulo e Solimano hanno ammesso la loro responsabilità. Il che esclude già di per sé che l'attentato sia stato compiuto da due sole persone.

In conclusione anche in questo caso, richiamando le argomentazioni della Corte d'Assise, non si può non dar credito a Sandalo che ha riferito i fatti esattamente come si sono verificati e che ha appreso dalla viva voce del prevenuto la sua diretta parteci-

pazione (ed è appena il caso di rilevare che le odierne confessioni dei coimputati danno definitiva credibilità al collaborazionista).

Va perciò confermata l'affermazione di responsabilità per l'imputazione di cui al capo 385 e connessi.

L'intervenuta prescrizione dei reati ai capi 223, 224 e 386 e l'amnistia per quello al capo 387 comporta l'eliminazione delle relative pene, per cui quella complessiva va ridotta ad anni tre mesi quattro e giorni quindici di reclusione (anni 3 e mesi 4 per il capo 225 art. 21 L. 110/75; giorni 10 per il residuo allo stesso capo; e giorni cinque per il residuo reato di porto d'armi al capo 385).

BEVIONE Renato:

Assorbito il reato al capo 172 in quello al capo 298, è stato condannato per tutti gli altri reati alla pena di tre anni cinque mesi e dieci giorni di reclusione (più grave il reato al capo 301).

Si duole l'imputato per l'eccessività della pena, mentre il P.G., non ha insistito sulle opposte doglianze.

Sono prescritti i reati ai capi 298, 300, 302 e 378.

L'imputato ha ritualmente manifestato la propria dissociazione, le cui conseguenze vanno applicate alla pena che segue, risultante da continuazione con due sentenze.

Pena base: quattro anni e sei mesi di reclusione per il reato di cui alla sentenza 25/6/82 Assise Appello Torino; inasprimento di un anno e sei mesi per quelli di cui alla sentenza 27/11/84 Assise Appello Torino; di sei mesi di reclusione per quelli di cui al presente procedimento (due mesi per ciascuno dei tre reati al residuo capo 301).

Sulla pena complessiva di sei anni e sei mesi di reclusione va applicata la riduzione di un terzo per la Legge 34/87, ottenendosi pena in concreto di quattro anni e quattro mesi di reclusione, ferma restando la pena accessoria inflitta in primo grado.

BIANCOROSSO Vito:

condannato per tutti i reati ascrittigli in continuazione, con attenuanti generiche, e fissata in venti anni di reclusione la pena base per il più grave reato al capo 15, essa è stata inasprita di sei mesi di reclusione.

La doglianza relativa alla qualificazione giuridica dell'omicidio Mana è stata già accolta, trattando del fatto specifico.

Sono prescritti i reati ai capi 12, 51, 54, 56, 219, 245 e 265 (limitatamente al furto), mentre la pena va rideterminata per la continuazione coi reati di cui alla sentenza 21/4/81 della Corte d'Appello di Torino.

Sanzionato perciò in dieci anni di reclusione il più grave reato al capo 15 di questo processo, inasprita di tre mesi e 30.000 lire per gli altri reati (quindici giorni per ciascuno dei reati residui ai capi 13, 50, 53, 55; sei giorni e sei mila lire per ciascuno di quelli ai capi 220, 221, 245, 246, 265) e di altri tre mesi per quelli di cui alla suindicata sentenza, sulla pena complessiva va applicata la riduzione di un terzo per effetto della L. 34/87, avendo il Biancorosso manifestato rituale dissociazione, a sette anni di reclusione e 20.000 lire di multa.

Ferma restando l'interdizione perpetua e legale, eliminata invece la misura di sicurezza.

BIGNAMI Maurice:

Per i numerosi reati ascrittigli, sei dei quali sanzionati con l'ergastolo, è stato condannato alla massima pena in continuazione.

La richiesta di assoluzione contenuta nei motivi di appello non va neppur considerata, anche perchè il Bignami ha ritualmente manifestato la propria dissociazione.

Sono prescritti, oltre quelli dichiarati in primo grado, i reati ai capi 5, 8, 10, 12, 40 (solo furto), 99, 101, 105, 107, 110, 112, 114, 115, 134, 136, 137, 171, 177, 179, 182, 183, 185, 188, 193, 199, 201, 219, 268 (solo 697), 323, 330, 331 (solo 697), 341, 343, 352, 353 (solo dannegg.), 363, 364, 366, 381, anche per effetto della concessione delle attenuanti generiche equivalenti, che possono concedersi con riferimento ai reati oggetto di questo procedimento, tenuto conto del comportamento dell'imputato.

Alla continuazione interna (che non si ritiene di frazionare, superando essa abbondantemente i limiti di cui all'art. 78 c.p.) si aggiunge quella con le sentenze irrevocabili che seguono:

- 1) Assise Appello Milano 11/2/82
- 2) Assise Appello Torino 14/5/82
- 3) Assise Appello Torino 25/6/82
- 4) Assise Milano 28/11/83
- 5) Assise Appello Roma 30/10/84
- 6) Assise Appello Bologna 30/11/84
- 7) Assise Appello Firenze 1/2/85
- 8) Assise Appello Napoli 8/10/86
- 9) Assise Appello Torino 17/12/87
- 10) Assise Roma 26/1/87.

La risultante pena va rideterminata assumendo a base quella irrogata con sentenza 30/10/84 dalla Corte d'Assise d'Appello di Roma, che ha irrevocabilmente irrogato l'ergastolo.

Si è nella specie di fronte alla seguente condizione processuale, che si ripeterà nei confronti del Sagio.

In presenza di sentenza passata in giudicato con condanna all'ergastolo per la quale, nella rideterminazione delle pene per effetto della continuazione essa debba essere assunta a base della sanzione, dovendosi poi applicare la L. 34/87, può soltanto commutarsi l'ergastolo in trent'anni di reclusione, senza possibilità di ulteriore abbattimento a ventidue anni e sei mesi di reclusione ai sensi dell'art. 7 Legge citata.

Lo esclude innanzi tutto la dizione letterale della norma che prevede il presupposto che "sia stata applicata una delle diminuzioni (mentre qui trattasi di commutazione) di pena ai sensi degli artt. 2 e 3".

E' da osservare infatti che la pena base per la continuazione va assunta con riferimento alla sentenza irrevocabile che irrogò la misura più grave. Essa costituisce un limite minimo non più riducibile in quanto intangibile, essendo preclusa l'applicazione sulla sentenza irrevocabile delle attenuanti generiche, che sole potrebbero consentire l'abbattimento a trent'anni di reclusione.

Mentre tale passaggio riduttivo è possibile operare nei casi in cui la pena originaria dell'ergastolo attenga a reati inseriti nel giudizio ancora in corso, non lo è invece per i casi in cui la riduzione per la dissociazione avviene su reato già sanzionato con l'ergastolo in sentenza divenuta irrevocabile.

Inoltre va osservato che, qualora si aderisse alla diversa tesi sostenuta dalle difese, si perverrebbe all'inaccettabile risultato che colui il quale, oltre alla pena irrevocabile dell'ergastolo, abbia riportato altre condanne all'ergastolo per altri reati in continuazione, si gioverebbe di condizioni più favorevoli rispetto a chi abbia riportato una sola condanna, passata in giudicato, all'ergastolo, senza aver commesso altri reati in continuazione.

Va pertanto, per effetto della L. 34/87, commutata la pena in 30 anni di reclusione, con eliminazione delle pene accessorie attinenti alla condanna alla pena massima.

BORELLI Giulia:

Il reato di detenzione di munizioni al capo 268 è stato dichiarato prescritto, mentre vi è stata condanna per quelli ai capi 6, 7, 8, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 267, 268 residui, 269, 270, 271, 313, 314, 315, 316, 335, 336, 354, 355, 356, 337.

Concesse le attenuanti generiche, la pena dell'ergastolo prevista per il più grave reato al capo 267 è stata ridotta a 24 anni di reclusione e quindi inasprita di sei anni per gli altri

reati in continuazione.

Non più dolendosi il P.G. per la concessione delle attenuanti generiche, non sono più attuali neppure le doglianze dell'imputata in ordine alla dichiarazione di colpevolezza, avendo costei ammesso tutti i fatti allorchè ebbe a manifestare in termini la propria dissociazione.

Mentre si sono nelle more prescritti i reati ai capi 8, 223, 224, 226, 228, 229, 249 e 254, sussiste continuazione fra i residui reati e quelli di cui alle sentenze irrevocabili che seguono.

La pena va rideterminata assumendo a base quella per il reato al capo 267 (22 anni di reclusione), inaspriti in misura che ampiamente supera i limiti di cui all'art. 78 c.p., oltre che per continuazione interna, per quelli di cui alle sentenze:

Appello Roma 20/3/84 : un anno di reclusione

Assise Appello Firenze 26/10/84 : otto anni

Assise Appello Torino 27/11/84 : due anni

Assise Appello Firenze 1/2/85 : sei mesi

Appello Firenze 29/5/85 : dieci giorni

Assise Appello Torino 19/6/86 : un mese

Assise Appello Napoli 8/10/86 : due mesi

Assise Bari 19/12/86 : cinque giorni

Assise Appello Torino 27/1/87 : otto anni

Assise Appello Venezia 19/11/86 : un anno

Appello Firenze 4/7/86 : un anno

Tribunale Pesaro 25/7/85 : un mese

Assise Appello Milano 8/3/86 : un mese

Assise Appello Milano 10/11/86 : un anno

Assise Roma 26/1/87 : un mese

Assise Appello Milano 26/5/87 : un mese

Il frazionamento della continuazione interna va così operato: un mese di reclusione per ciascuno dei residui reati ai capi 6, 7 (due), 225 (due), 227 (due), 230, 256, 258 (due); quindici giorni per ciascuno dei residui reati ai capi 250, 251, 252, 253 (tre), 255, 268 (tre), 269, 270.

Per effetto della L. 34/87 art. 7 il cumulo di trent'anni di reclusione va abbattuto alla misura insuperabile di ventidue anni e sei mesi di reclusione.

BOSCO Rosalba:

Condannata per entrambe le rapine di cui era imputata, in continuazione, alla pena di tre anni e sei mesi di reclusione e lire 300.000 di multa, con attenuanti generiche equivalenti (pena base anni tre e lire 200.000) ha ribadito nel presente grado la propria dissociazione, assumendo di essere stata impedita dal farlo con le forme prescritte dallo stato di gravidanza in cui

versava nel periodo previsto dalla legge.

La tardività della formalizzazione della dichiarazione di dissociazione non è imputabile alla prevenuta, la quale ha manifestato il proprio intendimento entro l'8 marzo 1987 e, sempre nei termini, avendo già ammesso i fatti, ha espresso ripudio alla lotta armata.

Come richiesto dallo stesso P.G., ai sensi della L. 34/87, va ridotta di un terzo la pena, che in concreto risulterà di due anni e quattro mesi di reclusione e lire 200.000 di multa.

Va eliminata la pena accessoria.

BOTTIGLIERI Pasqualino:

Assolto per insufficienza di prove dai reati ai capi 43 e 44, è stato condannato per gli altri, in continuazione, alla pena di cinque anni e due mesi di reclusione e 600.000 lire di multa, con attenuanti generiche equivalenti sul reato base al capo 216, sanzionato in anni quattro e lire 500.000.

Il P.G. non ha insistito nel censurare l'assoluzione.

L'appellante chiede la formula ampia per l'assoluzione e la prevalenza delle attenuanti generiche concesse sul reato al capo 216.

Circa la rapina all'ospedale Martini (capo 44), Bottiglieri, ad un tempo appartenente alla banda e dipendente dell'ente ospedaliero, sarebbe - secondo l'impostazione accusatoria - colui che avrebbe fornito le informazioni utili alla realizzazione della programmata rapina.

A carico dell'imputato stanno le dichiarazioni di relato di Sandalo secondo cui Bottiglieri era stato richiesto di fornire le informazioni ma "tentennava, temporeggiava, non voleva dare le notizie necessarie per la consumazione del delitto progettato". Resta il dubbio che il prevenuto abbia superato le incertezze iniziali e si sia convinto a collaborare. Non è da escludere o "che le notizie siano state attinte da altra fonte" oppure "che si sia fatto a meno di esse, con l'effetto che la rapina è sostanzialmente fallita" (v. pag. 763 della sentenza).

Il P.M. rileva che la rapina per la sua complessità d'esecuzione presupponeva l'esistenza di un informatore; se poi la rapina è stata effettivamente compiuta vuol dire che Bottiglieri ha superato le riserve iniziali in quanto non poteva che essere lui a dare le notizie alla banda.

La difesa si richiama al fatto che Donat Cattin ha escluso di avere fatto a Sandalo un discorso nei termini da lui riferiti; al fatto che la rapina è parzialmente fallita proprio per la mancanza di dati precisi; al fatto che il collaborazionista Mazzola abbia escluso di aver sentito parlare dai terroristi torinesi di

un coinvolgimento di Bottiglieri.

Come si è detto, il P.G. non ha insistito sul motivo di gravame ed ha chiesto la conferma della sentenza impugnata.

In realtà considerazioni logiche portano a ritenere che un "basista" vi sia stato (l'esame di tante vicende giudicate in questo processo evidenziano che la regola generale è sempre l'individuazione dell'obbiettivo attraverso informazioni fornite da qualche complice). E proprio con riferimento a Bottiglieri sussiste un indizio a suo carico per un altro episodio.

Il primo obbiettivo dell'azione compiuta l'1/4/1977 era la società B.D.V.. Nell'interrogatorio 1/12/1981 (v. in vol. M) Sandalo si era così espresso: "noi di S.Paolo organizzammo sommarianamente una irruzione nella ditta HDV di corso Tirreno quasi angolo via Gorizia ove aveva lavorato in precedenza il Bottiglieri; l'azione non fu eseguita perchè notammo la presenza di un grosso cane feroce".

Si trattava di una protesta contro il lavoro nero praticato in quella azienda e sorge ovviamente il sospetto che sia stato proprio Bottiglieri a dare questa notizia.

E' chiaro pertanto che le considerazioni logiche e le dichiarazioni di Sandalo sono elementi che non possono essere pretermessi: quindi non si può addivenire ad una assoluzione con formula ampia (non ha nessun rilievo l'ignoranza di Mazzola, che - arrivato all'ultimo momento da Milano - presumibilmente non si riteneva che dovesse essere reso edotto di tutto ciò che non era strettamente connesso all'esecuzione del piano).

D'altra parte Donat Cattin al dibattimento di primo grado ha dichiarato: "Non so come si giunse al Martini Nuovo; si sapeva che una delle persone che teneva una base dell'organizzazione, che era Bottiglieri, lavorava in quell'ospedale. Lui aveva affittato un alloggio che di fatto era abitato da Laronga e dalla Russo; su di lui non so altro, in particolare se ha dato effettivamente le informazioni. Io questo particolare che Sandalo riferisce circa il colloquio da me avuto con lui nel maggio del 1978 sull'organizzazione di questa rapina e sulle difficoltà incontrate da Bottiglieri, non me lo sono mai ricordato. Possiamo aver parlato di Bottiglieri come di persona dell'organizzazione ma certo non possiamo aver parlato della fase di preparazione di questa rapina perchè io non ho partecipato a tale fase. Io personalmente non ho la certezza se Bottiglieri ha poi fornito quelle informazioni o se è stato un altro" (v. pagg. 768 retro e 769). Permangono allora tutti i dubbi prospettati dalla Corte d'Assise e s'impone perciò una conferma della assoluzione per insufficienza di prove.

Sui fatti di via Millio (capo 121), gli elementi che hanno por-

tato all'affermazione della responsabilità da parte dei giudici di primo grado sono i seguenti:

- a) aver concorso a rubare la fiat 131 utilizzata dal nucleo dei terroristi per recarsi in via Millio, con la piena consapevolezza dell'uso cui era destinata;
- b) il fatto che a casa di Bottiglieri in via Cesana dovevano essere portate da Vacca, subito dopo la prevista esecuzione del piano omicida, le armi in dotazione del nucleo;
- c) il fatto che Bottiglieri svolse l'ascolto radio;
- d) il crollo dell'alibi proposto dal prevenuto.

Con riferimento al primo punto l'imputato esclude di aver concorso a commettere il furto (e si richiama alle dichiarazioni rese da Peirolò nell'interrogatorio del 22/5/1980) ed assume che in ogni caso era all'oscuro dell'utilizzazione che del veicolo sarebbe stata fatta ("considerato - fra l'altro - il lungo periodo trascorso tra il furto ed i fatti di via Millio"). Con riferimento al terzo punto si critica la circostanza di avere dato credito alle dichiarazioni de relato di Vacca "in contrasto con ogni circostanza di causa (compreso il ritrovamento delle radio sul luogo del tragico fatto)".

Ad avviso della Corte anche in questo caso va confermato il convincimento espresso dalla Corte d'Assise.

I giudici di primo grado hanno innanzitutto dato ampia giustificazione dell'affermazione che la Fiat 131 venne rubata da Prima Linea pochi giorni prima del 9/3/1979 e non il 22/2/1979 (il proprietario ha infatti insistito nel dire che l'auto gli venne rubata sotto la sua abitazione di corso San Maurizio in quel giorno di febbraio tra le 11 e le 12).

Discussioni sono sorte perchè il proprietario (Buonfine Giovanni) fece sul momento soltanto una denuncia per telefono al 113 (e di ciò non è rimasta naturalmente traccia) mentre una formale denuncia scritta venne presentata soltanto l'8 marzo (il giorno prima della "strage") verso le 18,30 (v. Vol. 10/C, fasc. PG/1, F.3) al commissariato di P.S. To-Vanchiglia. Donde il sospetto che Buonfine avesse prestato l'auto ai terroristi (fra l'altro il Buonfine ha denunciato che l'auto gli venne rubata mentre si trovava parcheggiata e chiusa mentre quando venne trovata in via Millio non aveva segni di forzature e Vacca ha dichiarato che il veicolo venne rubato "al volo" mentre si trovava fermo in seconda fila con le chiavi nel cruscotto ma senza persone a bordo; al dibattimento il proprietario s'è corretto (v. 1580 retro): "...può anche darsi che l'abbia lasciata in strada con le chiavi inserite... può anche darsi che io abbia lasciato le chiavi nel cruscotto").

La sentenza non ha creduto ad un furto compiuto da Prima Linea tra le 11 e le 12 del 22/2/1979 (lasciando quindi liberi di pen-

sare o che Buonfine menta oppure che l'auto sia stata presa da P.L. a ladri che in precedenza l'aveva asportata da c. San Maurizio). Infatti tanto Vacca quanto Peirolo hanno affermato che la Fiat 131 venne presa dalle parti di via Nizza pochi giorni prima del 9 marzo; inoltre non è possibile che il suddetto furto sia avvenuto tra le 11 e le 12 del 22/2 in c. San Maurizio perchè lo stesso nucleo operativo rubava quello stesso giorno tra le 11,45 e le 11,50 in altra parte della città (v. Bidone) il furgone di Pucci Armando (v. retro a pag. 330 e Vol. 10/C, fasc. PG/1, F.8) ("con evidente impossibilità del nucleo operante ad agire contemporaneamente in due luoghi assai distanti da loro").

Ma allora se il furto è avvenuto pochi giorni prima del fatto di via Millio diventa certo che il furto era finalizzato proprio all'azione che si stava per compiere ed era probabile che i ladri sapessero di quest'uso. Questo argomento logico dà credito all'affermazione dibattimentale di Vacca che Bottiglieri sapeva che era in programma una certa rappresaglia quando gli venne dato l'incarico di andare a rubare un veicolo (v. sentenza pag. 1615).

La prova poi che Bottiglieri sia uno degli autori del furto deriva dalle affermazioni di Vacca (cioè di un complice del delitto) e da quelle, sia pure non troppo sicure di Peirolo (v. sentenza pag. 1592).

Anche per l'ascolto radio si deve fare riferimento a quanto detto da Vacca (v. sentenza pag. 1615) e va ricordato che nulla la difesa adduce su quanto scritto in sentenza in ordine al fallimento dell'alibi: v. pag. 1630.

Tutto ciò porta a ritenere il concorso di Bottiglieri nei fatti di via Millio.

Va invece accolto il motivo di appello concernente il bilanciamento delle attenuanti, essendovi prova della resipiscenza del prevenuto il quale con una lettera spedita il 7/4/87 da Parigi ebbe a manifestare la propria dissociazione, convalidandola con una dichiarazione resa al P.M. il 28/5/87.

E' evidente che tutto ciò non può comportare l'applicazione della L. 34/87, per difetto di forme e di termini, ma può essere valutato ai fini della comparazione fra attenuanti e aggravanti.

La pena base per il reato a capo 216 di quattro anni e sei mesi di reclusione e lire 600.000 di multa va pertanto ridotta, per le generiche, a tre anni e 400.000 lire, inasprita di sei mesi per la continuazione (tre mesi per il capo 121 e tre mesi per il capo 217).

Sono prescritti, per effetto delle attenuanti, i reati ai capi 116, 122 e 123.

CAMAGNI Gian Oliviero:

Assolto dal reato al capo 144 e dichiarato colpevole di tutti gli altri ascritti, in continuazione fra loro, è stato condannato ad un anno e otto mesi di reclusione (pena base anni cinque per il capo 256, ridotta a due anni e sei mesi per il 1° co. dell'art. 3 L. 304/82, ad un anno e otto mesi per il 2° co., ad un anno e due mesi per le attenuanti generiche, inasprita quindi di sei mesi).

L'appellante ha unicamente chiesto la continuazione con i reati di cui alla sentenza 1/2/85 della Corte d'Assise d'Appello di Firenze.

La domanda è accoglibile e, previa declaratoria di prescrizione dei reati 70, 71, 72, 73, 74 (escluso il 303), 143, 256 e 257, nonché ai capi 69, 145, 258 e 337 (escluso l'art. 21 L. 110/75), la pena va determinata mediante inasprimento di quella precedente ed irrevocabile pel reato più grave, nella misura di tre mesi di reclusione (nove giorni di reclusione per ciascuno dei reati ai capi 69 residuo, 74 residuo, 143, 144, 145, 256, 258 residuo e dieci giorni per quello al capo 257).

CASTIGLIONE Angelo:

Condannato alla pena complessiva di tre anni quattro mesi e dieci giorni per i reati contestatigli al capo 293, con le attenuanti generiche, avendo il P.G. abbandonato la doglianza su tale concessione, ha ammesso tutti i fatti con dichiarazione 7/3/87 e quindi versa nelle condizioni di cui alla L. 34/87.

Sussiste altresì l'invocata continuazione coi reati di cui alle tre sentenze irrevocabili che seguono e pertanto la pena va così rideterminata.

Pena base è quella di tre anni e otto mesi di reclusione di cui alla sentenza 30/1/85 Assise Appello Torino, inasprita di un mese per il reato di cui alla sentenza 18/10/85 Corte Appello Torino, di un altro mese per quelli di cui alla sentenza 17/6/83 della stessa Corte d'Appello, di sei mesi per il reato di distrazione d'armi in questo processo, due mesi per la detenzione, due mesi per il porto delle armi.

La pena complessiva di quattro anni e sei mesi di reclusione va ridotta, per la L. 34/87, di un terzo ad anni tre di reclusione, ferma restando la pena accessoria inflitta in primo grado.

CONTI Maria Teresa:

Prescritti i reati di detenzione di munizioni ai capi 152, 181, 187 e 192, è stata condannata per i reati ai capi 6, 7, 8, 34, 151, 152 residui, 153, 169, 170, 171, 180, 181 residui, 182, 183, 184,

185, 186, 187 residui, 188, 189, 190, 191, 193, 194, 288.

Assunta a pena base quella di 24 anni di reclusione per il reato al capo 169, così ridotta quella dell'ergastolo per la concessione delle attenuanti generiche, vi è stato inasprimento di sei anni per la continuazione.

Non avendo il P.G. insistito sulla doglianza relativa alla concessione delle attenuanti generiche, restano da vagliare quelle proposte dall'imputata, che in via principale invoca l'assoluzione dagli omicidi Civitate e Ghiglieno.

Pur avendo ammesso, in termini utili per usufruire della dissociazione ed insieme ad ammissione di tutti gli altri fatti, di avere effettuato inchieste sui movimenti e sulle abitudini del Ghiglieno e di essersi recata presso il bar del Civitate dopo la morte di Cageggi ed Azzaroni, prima con Sandalo e poi con Viscardi, ha tuttavia negato di avere avuto, nell'un caso e nell'altro, consapevolezza che tali suoi interventi sarebbero poi stati sfruttati per eseguire gli omicidi.

I due episodi vanno trattati separatamente.

L'ammissione della funzione ricognitiva presso il bar del Civitate esime dal richiamare le risultanze che ne fornivano la prova allorchè, in primo grado, l'imputata le negava.

Si tratta di valutare, dapprima, il significato delle due ricognizioni.

La prima fu effettuata col Sandalo per riprodurre all'interno del bar le stesse condizioni creatasi quando vi erano stati i due compagni poi sorpresi dalla polizia, intervenuta, per convinzione degli imputati, su chiamata del Civitate. Lo scopo era di registrare le reazioni del barista posto di fronte alla riviviscenza di eguali condizioni di fatto.

Se tale iniziativa non è di per sè indicativa del fatto che in quel momento si fosse già decisa l'uccisione del Civitate, rimane tuttavia da chiedersi quale poteva essere il motivo di siffatta ricostruzione. Non pare soddisfacente ritenere che si trattasse di mera curiosità sui particolari dell'accaduto, che peraltro erano già notè dalle notizie di stampa.

Di decisiva interpretazione appare invece la seconda visita sui luoghi, allorchè la Conti accompagnò sul posto il Viscardi, proveniente da fuori e ignaro della topografia della città.

Non poteva la Conti, in quel momento, quale persona inserita nell'organizzazione, avere più dubbi sulla finalità del sopralluogo, posto che proprio il Viscardi fu uno degli autori materiali dell'omicidio.

Né può dirsi che la Conti fosse persona sprovveduta e ignara, manovrabile a sua insaputa per fini a lei sconosciuti, posto che già aveva direttamente partecipato all'aggressione contro l'ostetrica Nigra, allorchè il Giari intervenne per farle superare il

blocco psicologico relativo all'uso dell'arma, aiutandola a premere il grilletto! Proprio per tale trascorso fu destinata ad altri compiti, la cui natura e finalità non le venivano certo sottaciute.

Non può dunque nutrirsi dubbio sulla consapevolezza, anche a prescindere dalle affermazioni in proposito fornite dal Sandalo (5/5/80 in Vol. M).

Né dubbio può esservi sulla rilevanza causale dell'apporto fornito dalla Conti, che consentì appunto al Viscardi di rendersi conto dello stato dei luoghi e di valutare quindi tutte le circostanze e gli accorgimenti per la corretta esecuzione del piano criminoso (strada di accesso, ubicazione del posto, via di fuga, individuazione della vittima, ecc.).

Altrettanto evidente appaiono consapevolezza e apporto di contributo causale nell'attività svolta nei confronti del Ghiglieno.

Anche qui può prescindersi dalle accuse del Sandalo, peraltro precise e circostanziate e per nulla smentite dalle ambigue dichiarazioni in proposito rese dal Donat Cattin ("non so se Lucia sapesse a cosa serviva l'inchiesta").

Una persona quale la Conti, inserita nell'organizzazione in maniera non certo marginale, destinataria di compiti di rilievo, allorché forniva alla banda l'individuazione di persone e le dettagliate notizie sulla loro attività e sulle loro abitudini di spostamento, non poteva ignorare che quella specifica persona, ovvero una fra quelle da lei "inquisite", venisse poi designata come vittima di omicidio. La compartimentazione esistente all'interno della banda non escludeva affatto tal genere di consapevolezza, posto che erano in atto campagne contro rappresentanze sociali, pubbliche e imprenditoriali che venivano colpite proprio a causa delle funzioni da tali persone rivestite.

Evidente è pure il nesso causale rapportabile alla funzionalità e all'utilizzazione delle notizie fornite sul conto della vittima, anche se fra altre possibili, in seguito prescelta.

Va quindi confermata la condanna della Conti anche in ordine ai due predetti episodi.

Per effetto della concessione di attenuanti generiche prevalenti risultano prescritti i reati ai capi 8, 34 (solo il 697), 152, 171, 182, 183, 185, 188, 193, 189 (solo il 414).

Va ritenuta la continuazione fra i residui reati e quelli delle quattro sentenze irrevocabili di seguito indicate.

L'ammissione delle attività svolte, quale storica descrizione dei fatti, ricorre nella specie, per quanto precisato al punto 4 (lo stesso P.G. ha peraltro richiesto l'applicazione della L.34/87) e pertanto la pena complessivamente risultante per il reato conti-

nuato in anni venti di reclusione (14 anni con attenuanti generiche prevalenti e massima riduzione per il più grave reato al capo 169 più sei anni di continuazione) va ridotta di un quarto a quindici anni di reclusione per effetto della dissociazione.

Le sanzioni per la continuazione risultano frazionate come segue, già ridotte come sopra;

per i reati alla sent. 25/6/82 Ass.App.Torino: due anni di recl;

per quelli alla sent. 10/12/86 App.Firenze: un mese

per quelli alla sent. 17/12/87 Ass.App.Torino: un mese

per quelli alla sent. 26/1/87 Assise Roma: dieci mesi

per il reato al capo 6 di questo procedimento: cinque giorni

per il capo 7, due reati: un mese di reclusione per ognuno

per il capo 34, residuo: cinque giorni

per il capo 151: anni due di reclusione

per il capo 153: cinque giorni

per il capo 170, tre reati: dieci giorni ciascuno

per il capo 180: un mese

per il capo 181, due reati: dieci giorni ciascuno

per il capo 184: dieci giorni

per il capo 186: due mesi - per il capo 187, tre reati: 10 giorni ciascuno

per il capo 189, due reati: tre giorni ciascuno

per il capo 190: due mesi

per il capo 191, tre reati: dieci giorni ciascuno

per il capo 194: tre giorni

per il capo 288: cinque giorni.

Restano operanti le già inflitte pene accessorie.

CORNAGLIA Paolo:

Dichiarati prescritti i reati di detenzione di munizioni ai capi 9, 33, 198, è stato condannato a sei anni di reclusione per il più grave reato al capo 5, inaspriti di due anni per gli altri in continuazione, con interdizione perpetua e legale.

Non sono più valutabili i motivi di impugnazione dell'imputato (il P.G. non ha insistito in ordine alla qualificazione giuridica del capo 201), avendo questi ammesso tutti i fatti e reso rituale dichiarazione di dissociazione.

Sono prescritti i reati ai capi 5, 10, 199, 201, 341, 343, 369, nonché 11 e 202 (limitatamente al porto d'armi e all'istigazione), e tutti gli altri residui rientrano in continuazione con quelli di cui alle sentenze che seguono.

Pena base: 11 anni e nove mesi di reclusione per il reato più grave di cui alla sentenza irrevocabile 19/11/86 della Corte d'Assise d'Appello di Venezia, inasprita a ventiquattro anni di reclusione mediante i seguenti aumenti:

per i reati alla sentenza 25/6/82 Ass.App.Torino: anni 2 di recl.

per quelli alla sent. 20/3/84 App.Roma: anni uno di reclusione
per quelli alla sent. 19/6/86 Ass.App.Torino: mesi uno
per quelli alla sent. 4/7/86 Appello Firenze: anni uno
per quelli alla sent. 8/10/86 Ass.App.Napoli: anni uno
per quelli alla sent. 19/12/86 Assise Bari: mesi uno
per quelli alla sent. 8/11/85 Tribunale Brindisi: mesi uno
per quelli alla sent. 10/3/88 Ass.App.Bologna: anni uno
per quelli alla sent. 25/7/85 Tribunale Pesaro: mesi otto
per quelli alla sent. 10/11/86 Ass.App.Milano: mesi sei
per i reati di questo processo al capo 1: un mese di reclusione
al capo 2 (due): quindici giorni ciascuno
al capo 3: quindici giorni
al capo 4: quindici giorni
al capo 9 (due): quindici giorni ciascuno
al capo 11, residuo: quindici giorni
al capo 33 (due): quindici giorni ciascuno
al capo 195: un mese di reclusione
al capo 196: quindici giorni
al capo 197 (due): quindici giorni ciascuno
al capo 200 residuo: quindici giorni
al capo 202: quindici giorni
al capo 203: quindici giorni
al capo 204: quindici giorni
al capo 342 (tre): dieci giorni ciascuno
al capo 368 (due): quindici giorni ciascuno.

Ridotta di un quarto per la L. 34/87, la pena in concreto risulta nella misura di diciotto anni di reclusione.

COSTA Maurizio:

Condannato per tutti i reati ascrittigli (esclusa la detenzione di munizioni al capo 109 perchè prescritto), si duole l'imputato, chiedendo di essere assolto.

Previa declaratoria di improcedibilità per prescrizione dei reati ascritti ai capi 107, 110 (solo per il furto), 112, 114 e 115, va accolto il gravame.

L'affermazione di responsabilità è stata fondata sulle seguenti ragioni:

Al fine di avere a disposizione - per la progettata azione di rappresaglia - un'arma in grado di garantire un volume di fuoco più ampio di quello praticabile con le armi in dotazione alla sede torinese Prima Linea chiede ad un'organizzazione eversiva alleata (i Comitati Comunisti Rivoluzionari: CO.CO.RI') un mitra Kalasnikov (nota e diffusa arma da guerra capace di una celerità teorica di tiro di ben 600 colpi al minuto). Costa Maurizio (esponente del CO.CO.RI') cede appunto a P.L. l'arma (si tratta di un AKM costruito nel 1975 a Tula (U.R.S.S.) con calcio in legno).

Il problema si riduceva pertanto a quello di verificare se Costa era consapevole di quale sarebbe stata la destinazione del fucile.

~~"Ed allora - si legge in sentenza (v. pag. 1633) - se si tiene conto che il Costa consegna le armi non in un momento qualsiasi, ma proprio in coincidenza con la prospettata esigenza di avere maggiore fuoco di copertura e a pochi giorni di distanza dalla morte di Caggegi ed Azzaroni, quando non solo la sede di Torino ma anche quella di Milano avevano elaborato l'idea di compiere una rappresaglia di annientamento, allora è gioco forza ritenere che anche il Costa fosse ben consapevole, proprio per la particolare micidialità dell'arma per le cui caratteristiche di volume di fuoco veniva per l'appunto richiesta e consegnata, che il Kalasnikov sarebbe stato usato in un'azione a contenuto omicidiario".~~

Perciò adesione all'altrui progetto criminoso e contributo causale con la fornitura di un mezzo occorrente alla realizzazione del piano.

Il prevenuto - con due memoriali, uno del 9/10/1985 e l'altro del 29/1/1986 - ha voluto chiarire la sua posizione in merito ai fatti di cui è processo.

In sintesi egli dice:

- Sul finire del 1978 la banda armata CO.CO.RI' si era frantumata in più spezzoni, uno dei quali - molto ridotto per numero di partecipanti - faceva capo ad esso Costa e a Palmero. Questo gruppetto aveva però una ricca dotazione di armi (due fucili d'assalto AKM, un FAL, un bazooka, otto o nove granate a mano di tipo difensivo, un MAB, una Colt, una Walter, una Beretta ed una Rugher).

- Vi era una tendenza del gruppo a confluire in P.L.; questo avvicinamento si concluse soltanto alla fine del 1979 con l'ingresso in quest'ultima organizzazione terroristica; nel frattempo però si erano conclusi degli accordi di vicendevoli aiuti.

- In particolare, a poco a poco, la dotazione di armi venne ceduta a P.L.. La cessione si sviluppò in quattro fasi (inizio di febbraio 1979: consegna da parte di Costa e Palmero a Segio e Mazzola di due o tre granate in cambio in una pistola Colt; primi di marzo 1979: consegna da parte di Costa a Mazzola, previa richiesta di Laronga, di un AKM e del FAL in cambio di una pistola cal. 7,65; aprile 1979: consegna da parte di Costa e Palmero a Viscardi di altre armi; estate 1979: ultima consegna delle residue armi).

- Per quanto concerne la consegna dei primi di marzo (che è quella che interessa) Mazzola combinò un incontro tra Costa e Laronga, nel corso del quale il secondo chiese al primo le due armi lunghe. "Questo tipo di armi - scrive l'imputato nel memoriale 29/1/1986 - che noi chiamavamo "le lunghe", erano armi che

nella concezione diffusa e comune del terrorismo servivano ad esercitare la cosiddetta "copertura" rispetto alle azioni di lotta armata, anche alle più banali.

"Quindi è evidente che la sua richiesta potesse sembrarmi assolutamente non strana e in linea con quella (ricordo le granate date a Mazzola) che mi era stata fatta un mese prima.

"Ero certamente a conoscenza della morte dei due militanti di P.L. avvenuta due o tre giorni prima a Torino ma nemmeno chiesi se P.L. avesse intenzione di reagire in qualche modo.

"Chiesi comunque anche una pistola in cambio ... feci ciò più per ribadire un concetto di reciprocità che per necessità".

- Assume Costa di essere venuto a conoscenza della utilizzazione che era stata fatta del Kalaschnikov soltanto a cose fatte. In incontri con Donat Cattin "almeno un paio di volte - prosegue il prevenuto nel citato memoriale - avevamo parlato dei fatti di via Millio, penso fosse stato proprio lui ad informarmi del fatto che Andrea era stato ferito, o forse era stato il Mazzola a dirmi ciò. Comunque io espressi a Donat Cattin la mia contrarietà per il fatto che un'arma di quel tipo ... fosse stata usata ed abbandonata in un simile contesto; proprio lui mi giustificò le ragioni di P.L., cioè l'esercizio della "rappresaglia", cosa che, considerata la mia mentalità dell'epoca, non poteva che costringermi ad accettare il fatto".

In conclusione: "Non posso non ribadire il fatto - scrive l'imputato - che non venni preventivamente informato, neppure genericamente che le armi richiestemi da P.L. fossero destinate ad un uso particolare".

Va osservato che vi è perfetta coincidenza sulle modalità della consegna dell'AKM tra le dichiarazioni di Costa e quelle di Mazzola e Viscardi (non è chiaro cioè se la richiesta della arma fu fatta da Segio oppure da Laronga; se la consegna fu fatta a Mazzola oppure a Viscardi): è ben possibile che da parte di qualcuno ci sia una sovrapposizione di ricordi tenuto conto della pluralità di cessioni.

Nessuno però dei collaborazionisti ha riferito di avere sentito esplicitamente spiegare da parte del richiedente piellino a Costa le ragioni del prestito.

Vale allora la considerazione logica addotta dai giudici di primo grado come argomento a carico del prevenuto. D'altra parte, tenuto conto che Costa non faceva parte di Prima Linea e che la azione veniva compiuta a Torino e non a Milano, è ben possibile che non vi siano state precisazioni sulle ragioni della richiesta del fucile e che Costa non fosse al corrente, per sentito dire, di quanto si stava organizzando. Ed ancora ben poteva pensare l'imputato che la richiesta non avesse finalità specifiche così come pare che non ne avesse avuta la richiesta delle bombe a mano del mese prima. In altre parole, è ben possibile che a

Costa sia stata rappresentata la necessità di avere l'AKM e che costui - in esecuzione di quelle generiche decisioni di qualche mese prima di fornire le armi a P.L. e senza chiedere spiegazioni che, per esigenze di segretezza, non gli sarebbero state probabilmente neppure date - abbia consegnato l'arma.

Ma se così si svolsero i fatti non si potrebbe parlare di una responsabilità penale di Costa per le imputazioni specifiche che gli sono mosse (il fatto specifico della consegna è già stato oggetto di altro procedimento penale).

Manca infatti la consapevolezza sulla destinazione dell'arma.

In questa situazione, e in riforma dell'impugnata sentenza, va assolto il prevenuto da tutte le imputazioni per insufficienza di prove.

CRESCENTE Pietro:

Due delitti ai capi 245 e 246 sono stati unificati sotto il vincolo della continuazione ed alla pena complessiva di anni 3 e mesi 6 di reclusione e 2. 300.000 di multa si è aggiunta la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici (v. pag. 2634);

- ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 433/1978 è stato condannato un mese di reclusione;

- la residua pena è stata dichiarata interamente espiata.

L'affermazione di responsabilità si fonda sulle dichiarazioni di Sandalo che ha partecipato direttamente ai fatti.

Il gravame nel merito non è più valutabile, avendo il prevenuto reso ammissione dei fatti con la dissociazione.

Possono concedersi con giudizio di prevalenza le attenuanti generiche e va dichiarato prescritto il reato al capo 245, riducendosi la pena ad anni tre e mesi cinque di reclusione e lire 300.000 di multa, ridotta, per effetto della L. 34/87, di un terzo ad anni due mesi tre e giorni dieci di reclusione e lire 200.000 di multa.

CROSETTO Pier Giorgio:

E' stato assolto per insufficienza di prove dai reati al capo 275, mentre per i reati ai capi 201, 202, 203, 204, 276 è stato condannato alla pena di tre anni e nove mesi di reclusione e lire 350.000 di multa (pena base per il capo 203 anni 5 e lire 450.000, ridotta ad anni 3 e mesi 4 e lire 300.000 per le attenuanti generiche prevalenti, inasprita di cinque mesi e 50.000 lire per la continuazione).

Decaduta la doglianza del P.M. in ordine al capo 201 e risolta la questione in termini che rendono ininfluyente l'impugnazione (il reato derubricato è prescritto), resta da valutare la par-

tecipazione del Crosetto ai reati connessi (capi 202, 203, 204).

La responsabilità di Crosetto è stata affermata perchè i giudici di primo grado hanno ritenuto provato che lo stesso fu la fonte consapevole delle notizie necessarie per l'esecuzione del tentato (v. pag. 2213 della sentenza). Nella vicenda Orecchia si è ritenuto cioè: I) che ci sia stato un basista a dare le informazioni opportune (piantina dell'officina; dati somatici del titolare; il possesso da parte di costui di una pistola); II) che questo basista sia stato Crosetto.

Il primo punto non può essere messo in discussione: come è stato messo in evidenza dalla Corte d'Assise il sospetto prospettato sin dall'inizio dai carabinieri ha avuto conferma nelle dichiarazioni di Sacco Lanzoni, Glai e Matta Carlo. In particolare la circostanza che Orecchia fosse munito di un'arma da fuoco non poteva essere acquisita attraverso i preventivi sopralluoghi che pur vennero fatti dal nucleo operativo ma doveva essere necessariamente fornita da qualcuno che, lavorando oppure avendo lavorato all'interno della fabbrica, conosceva le abitudini della vittima.

Sorgono invece perplessità in ordine alla individuazione in Crosetto del basista.

In istruttoria Sacco Lanzoni ha detto testualmente: "Giagio portò alle riunioni del comando di ronda una piantina dettagliatissima dell'officina, indicante non solo l'ubicazione dei vari locali ma anche la collocazione dei macchinari. Inoltre Giagio fornì la descrizione somatica di Orecchia e del suo vice. Disse che tali informazioni venivano da un compagno della ronda che aveva lavorato in quella officina. 8

"Immediatamente compresi che si trattava di 'Pannocchia' cioè di Crosetto perchè sapevo che aveva lavorato lì.

"Al termine di una di queste riunioni chiesi conferma sul punto a Matrino ed egli mi disse che effettivamente era stato Crosetto ad avere fornito tali particolari".

E' evidente che non si potrebbe affermare che non può essere Crosetto il basista solo perchè una sentenza passata in giudicato (sent. 25/6/1982 Corte d'Assise d'Appello di Torino in conferma della sent. 28/7/1981 della Corte d'Assise di Torino) lo ha assolto dall'imputazione di appartenenza alla banda; allo stesso modo, individuando in Crosetto il basista, non si può sostenere che si viola un giudicato in quanto, al di là di giudizi irrevocabili, ben può essere accertata in questo processo il fatto storico che Crosetto gravitava attorno alla ronda della Falchera indipendentemente da ogni valutazione di appartenenza alla banda.

Occorre tuttavia mettere in luce i particolari che emergono

dalle dichiarazioni di Sacco Lanzoni:

I) durante una riunione di ronda il predetto sente dire che le informazioni su Orecchia provengono "da un compagno di ronda che ha lavorato in quella officina" (Matrino mostra cioè riservatezza nell'indicare il nome dell'informatore);

II) a queste parole Sacco Lanzoni pensa a Crosetto (gli risulta che in tale persona si sommino le due caratteristiche: appartenenza alla ronda ed esperienza di lavoro in quell'officina);

III) alla fine della riunione Sacco Lanzoni - spingendo la sua curiosità oltre i limiti imposti dall'indispensabile "compartimentazione" - chiede a Matrino se è Crosetto l'informatore;

IV) Matrino annuisce. Ma annuisce perchè vuole effettivamente chiarire il dubbio di Sacco Lanzoni oppure perchè non intende fare il nome di un altro, il vero informatore?

Al di là cioè di quella che sembra una chiara individuazione di responsabilità sorge il dubbio che Matrino abbia voluto in realtà nascondere il nome vero di fronte ad inopportune domande del compagno di riunione. A ciò va aggiunto che le indagini istruttorie non si sono indirizzate a stabilire se altri dipendenti di Orecchia (oppure ex dipendenti) avessero contatti con gli appartenenti all'organizzazione terroristica.

In questa situazione, in riforma dell'impugnata sentenza, si deve pervenire all'assoluzione del prevenuto per insufficienza di prove.

Circa la ricettazione di biglietti tranviari (capo 276) va osservato che, se è stato ritenuto credibile in primo grado l'assunto di non aver letto il contenuto dei volantini che gli erano stati consegnati per la distribuzione, altrettanto non può dirsi sulla consapevolezza che i biglietti tranviari, da lui visti prima di distribuirli, avessero illecita provenienza.

Posto che va riconosciuta l'attenuante del valore lieve e che la pena irroganda non supererebbe i due anni di reclusione, va concesso al Crosetto, minore all'epoca del fatto, il perdono giudiziale, essendovi la prova (anche per il tempo impunemente trascorso) che trattasi di persona che si è ravveduta e che presumibilmente non ricadrà in illecito, avendo già manifestato completa resipiscenza.

D'ELIA Sergio:

Condannato a quattro anni di reclusione (pena base tre anni e nove mesi) per i reati in continuazione al capo 142, ha manifestato rituale dissociazione nelle more dei giudizi.

La confessione rende non più operante il primo motivo d'appello invocante l'assoluzione.

Possono concedersi le attenuanti generiche, con giudizio di prevalenza, tenuto conto della completa resipiscenza e del reinserimento dell'imputato nella vita sociale.

Ricorrono le condizioni per riconoscere la continuazione con i reati già giudicati con le sentenze di seguito elencate e per applicare la norma premiale della dissociazione.

Pertanto, assunta a pena base quella di 24 anni e cinque mesi di reclusione irrogati per reato più grave con sentenza 1/2/85 Assise Appello Torino, va inasprita come segue:

per i reati di cui alla sentenza 17/2/77 Tribunale Firenze: due mesi di reclusione

per quelli alla sent. 16/6/78 Corte Appello Firenze: otto mesi di reclusione

per quelli alla sent. 21/1/80 Appello Firenze: un mese di recl.

per quelli alla sent. 3/12/86 Assise App. Firenze: un mese di reclusione

per quelli alla sent. 22/2/85 Assise Appello Brescia: quattro mesi di reclusione

per quelli alla sentenza 16/12/85 Appello Firenze: un mese di reclusione

per quelli alla sentenza 7/3/86 Appello Roma: sei mesi di recl.

per i due reati al capo 142 del presente processo: 15 giorni di reclusione per ciascuno.

Applicando la riduzione di un quarto per la L. 34/87, la pena in concreto risulta di diciannove anni e sei mesi di reclusione, con interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante la pena.

DE STEFANO Carmelina:

E' stata condannata per i reati ai capi 300, 301, 302, in continuazione, a tre anni quattro mesi e 25 giorni di reclusione, fissata la pena base per il reato al capo 301 in cinque anni di reclusione, ridotta ad anni tre e mesi quattro per le attenuanti generiche ed inasprita di venticinque giorni.

Il P.G. non ha insistito sul gravame relativo alla concessione di attenuanti generiche.

La dissociazione ritualmente manifestata esclude l'esame della doglianza dell'imputata in ordine alla condanna, mentre va accolta la richiesta di continuazione con i reati di cui alle sentenze irrevocabili 27/11/84 e 17/12/87 della Corte d'Assise d'Appello di Torino.

Sono prescritti i reati ai capi 300 e 302.

Pena base è quella di 4 anni e tre mesi di reclusione irrogata con la prima delle suddette sentenze, che va inasprita di un anno per i reati di cui alla seconda sentenza e di un mese di reclusione per ciascuno dei reati al capo 301 di questo processo.

Con la riduzione di un terzo sulla pena complessiva, va irrogata quella in concreto di quattro anni di reclusione.

DI GIACOMO Donatella:

Dichiarata responsabile di tutti i reati ascrittibile (capi 277, 278, 279, 280) è stata condannata alla pena di un anno e nove mesi di reclusione, sospesa, con le attenuanti generiche e dell'art. 3 co. 1 L. 304/82 (base cinque anni per il capo 280, diminuita ad un anno e otto mesi come sopra ed inasprita di un mese per la continuazione).

Sono prescritti i reati ai capi 277, 278, 279 (limitatamente all'istigazione) e 280 (escluso l'art. 21 L. 110/75).

L'unico motivo di appello, invocante la continuazione, è fondato.

Sussiste il vincolo con i reati sanzionati come più gravi in un anno sei mesi e venti giorni di reclusione con la sentenza 25/6/82 Corte Assise Appello Torino e tale sanzione va inasprita di cinque mesi di reclusione (due mesi e mezzo per ciascuno dei residui reati ai capi 279 e 280 di questo processo), fermo restando il già concesso beneficio della sospensione condizionale.

DI VANNO Anselmo:

Prescritto il reato di detenzione di munizioni al capo 9, è stato ritenuto responsabile di quelli residui al capo 9 e di quelli ai capi 10, 11, 303, 305, 306, fissata la pena base per la distrazione di armi (capo 9) in tre anni e quattro mesi di reclusione (anni cinque meno un terzo per le attenuanti generiche), inasprita di tre mesi per la continuazione.

La richiesta di assoluzione contenuta nei motivi di gravame non è più attuale, avendo l'imputato ammesso gli addebiti nella dichiarazione di dissociazione trasmessa con motivo aggiunto durante la permanenza degli atti in Cassazione.

In presenza di tutti gli altri elementi previsti dalla legge, il Di Vanno versa nelle condizioni di usufruire dei benefici e pertanto, previa declaratoria di prescrizione dei reati ai capi 10, 11 (solo istigazione), 304, 305, 306, la pena determinata in tre anni quattro mesi e 15 giorni di reclusione (base anni tre e mesi quattro per il capo 9 art. 21 L. 110/75; due giorni per i due residui al capo 9; undici giorni per il residuo reato al capo 12), va ridotta a due anni e tre mesi per la L. 34/87, con eliminazione delle pene accessorie.

D'URSI Francesco:

Prescritti i reati di detenzione di munizioni ai capi 9, 33, 79, 88, 89, 126, 130, 152, 187, 192, 198, 206, 210, 222, 273, 340 e 390, ammiatiato il reato al capo 274, ed assolto da quelli ai capi 89, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 205, 349, 350, 351, 352, 353, 357, 358, 359, 360, 361, 379, 380, 381 e 382, è stato condannato all'ergastolo per il reato al capo 151, in tale pena assorbite le altre per i reati in continuazione.

Anche tale imputato ha reso rituale dichiarazione di disassociazione e pertanto versa nelle condizioni per poter usufruire dei benefici della L. 34/87.

Il comportamento successivo al delitto e il reinserimento nella vita sociale inducono alla concessione di attenuanti generiche equivalenti.

Risultano così prescritti i reati ai capi 5, 10, 12, 14, 16 (solo 697), 91, 92, 134, 136, 137, 183, 185, 188, 193, 199, 201, 207, 208, 219, 300, 330, 331 (solo 697), 341, 343, 345, 347, 348, 352, 353 (solo dannegg.), 363, 364, 369, 372, 377, 378, 381, e 389.

L'inasprimento per la continuazione fra i residui reati e quello di cui alle ventidue sentenze irrevocabili che seguono va operato sulla pena base di ventidue anni di reclusione, irroganda per il più grave reato al capo 151 di questo procedimento.

Le pene in aumento, frazionate come segue superano ampiamente i limiti di cui all'art. 78 c.p. e pertanto il cumulo resta delimitato in trent'anni di reclusione, ridotta per l'art. 7 della L. 34/87 a ventidue anni e sei mesi, eliminate le pene accessorie relative all'ergastolo:

per il reato di cui al capo 1: giorni quindici di reclusione
per il capo 2 (due reati): giorni dieci ciascuno
per il capo 3: giorni venti
per il capo 4: giorni dieci
per i due reati al capo 9: giorni dieci ciascuno
per i due al capo 11: giorni dieci
per il capo 13: giorni venti
per il capo 15: tre mesi
per i due al capo 16: giorni dieci
per il capo 17: giorni dieci
per i due al capo 32: giorni dieci ciascuno
per i due residui al capo 33: giorni dieci ciascuno
per il capo 43: giorni quindici
per i due al capo 45: giorni dieci ciascuno
per il capo 44: giorni venti
per il capo 78: giorni quindici
per i tre residui al capo 79: giorni dieci ciascuno

per il capo 80: un mese
per il capo 87: un mese
per i due residui al capo 88: giorni dieci ciascuno
per il capo 125: venti giorni
per i due residui al capo 126: giorni dieci ciascuno
per il capo 127: giorni dieci
per i due al capo 128: giorni dieci ciascuno
per il capo 129: tre mesi
per i due residui al capo 130: giorni dieci ciascuno
per il capo 131: giorni dieci
per i tre residui al capo 152: giorni dieci ciascuno
per il capo 184: giorni dieci
per il capo 186: giorni venti
per i tre residui al capo 187: giorni dieci ciascuno
per i tre residui al capo 189: giorni dieci ciascuno
per il capo 190: giorni venti
per i tre al capo 191: giorni dieci ciascuno
per il capo 194: giorni dieci
per il capo 195: giorni venti
per i due al capo 200: giorni dieci ciascuno
per i due al capo 202: giorni dieci ciascuno
per il capo 203: giorni dieci
per il capo 204: giorni quindici
per i tre residui al capo 206: giorni dieci ciascuno
per il capo 209: giorni dieci
per il capo 211: giorni venti
per il capo 212: giorni quindici
per i tre residui al capo 213: giorni dieci ciascuno
per il capo 220: giorni venti
per il capo 221: giorni dieci
per i due residui al capo 222: giorni dieci ciascuno
per il capo 272: giorni venti
per i due residui al capo 273: giorni dieci ciascuno
per i due al capo 275: giorni dieci ciascuno
per il capo 291: giorni dieci
per i tre al capo 293: giorni dieci ciascuno
per il capo 327: giorni venti
per il capo 328: giorni dieci
per il capo 329: giorni dieci
per i due residui al capo 331: giorni dieci ciascuno
per il capo 339: giorni venti
per i tre residui al capo 340: giorni dieci ciascuno
per i tre al capo 342: giorni dieci ciascuno
per il capo 344: giorni venti
per i quattro al capo 362: giorni dieci ciascuno

dy

per i tre al capo 368: giorni dieci ciascuno
per il capo 373: giorni venti
per il capo 374: giorni cinque
per i tre al capo 375: giorni dieci ciascuno
per i tre al capo 376: giorni cinque ciascuno
per i tre al capo 383: giorni cinque ciascuno
per i due al capo 390: giorni dieci ciascuno
per il capo 392: giorni cinque.

Per i reati di cui alle seguenti sentenze irrevocabili:

Tribunale Torino 11/11/81: mesi sei
Ass.App. Torino 25/6/82: anni tre
Pret.Urbino 27/10/82: mesi uno
Assise Torino 4/12/82: anni uno
Ass.App.Torino 2/3/83: anni sei
Ass.App.Torino 11/5/83: anni due
Appello Lecce 14/12/83: anni uno
Ass.Taranto 25/1/84: mesi sei
Appello Torino 26/3/84: mesi tre
Ass.App.Brescia 12/1/85: anni uno
Ass.App.Firenze 1/2/85: anni uno
Tribunale Militare Torino 17/4/85: mesi tre
Assise Torino 16/7/85: mesi sei
Tribunale Pesaro 25/7/85: mesi due
Ass.App.Napoli 8/10/86: anni uno
Ass.Bari 19/12/86: anni otto
Assise Roma 26/1/87: anni uno
Assise Torino 1/3/88: anni uno
Assise Bologna 10/3/88: anni uno
Appello Napoli 14/7/88: anni uno
Ass.App.Torino 8/6/88: anni due
Ass.App.Milano 10/11/86: anni tre

D'URSI Rosetta:

Assolta dai reati ai capi 151, 152, 153 e dichiarati prescritti quelli di detenzione di munizioni ai capi 9 e 187, è stata condannata per tutti gli altri reati, in continuazione fra loro, alla pena di sette anni e sei mesi di reclusione e lire 800.000 di multa, assumendosi a base quella di sei anni e sei mesi e lire 600.000 per il reato al capo 186, che si indica inasprita di un anno e sei mesi e lire 200.000, con evidente errore di calcolo per quanto riguarda la misura detentiva.

L'imputata, pur manifestando la propria dissociazione, e ponendosi così in condizione di ottenere attenuanti generiche prevalenti, non può però usufruire dei benefici premiali, posto che

non ha mai reso formale ammissione delle attività svolte.

Infatti, nel precedente giudizio di appello, quando sarebbe stata ancora in termini, ebbe a dichiarare (21/3/86): "Non ho nulla da aggiungere e ribadisco la mia estraneità ai fatti che mi vengono contestati".

Ne' la dichiarazione di dissociazione in data 6/3/87 innanzi al P.M. contiene di più: "sottoscrissi documenti congiunti nei quali, prescindendo dal merito delle singole responsabilità, ci si dissociava chiaramente dalla pratica eversiva".

Non vi è quindi ammissione alcuna delle responsabilità, che peraltro appaiono provate dalle risultanze del giudizio di primo grado, e sulle quali la stessa appellante non ha insistito.

Le concesse attenuanti comportano la prescrizione dei reati ai capi 10, 183, 185, 188, 189 (solo istigazione) e 201, mentre va accolta l'invocata continuazione anche con i reati di cui alle sentenze che seguono.

Assunta a pena base quella di anni tre di reclusione e lire 300.000 di multa per il più grave reato al capo 186 (così ridotta per le prevalenti attenuanti), essa va inasprita come segue:
per i tre reati al capo 9: 10 giorni di reclusione ciascuno
per i due al capo 11: 15 giorni ciascuno
per quello al capo 184: un mese
per i tre al capo 187: 10 giorni ciascuno
per i tre al capo 189: 10 giorni
per i due al capo 202: quindici giorni ciascuno
per quello al capo 203: quindici giorni e lire 100.000
per quello al capo 204: quindici giorni
per i due al capo 275: quindici giorni ciascuno
per quello al capo 276: quindici giorni e lire 100.000
per quelli di cui alla sent. 25/6/82 Ass.App.Torino: un anno di reclusione
per la sent. 2/3/83 Ass.App.Torino: tre mesi e quindici giorni di reclusione.

La pena complessiva è così determinata in cinque anni di reclusione e 500.000 lire di multa, tramutata in temporanea l'interdizione perpetua inflitta in primo grado.

ESPOSITO Graziano:

Assolto dai reati ai capi 125 e 127, è stato condannato in primo grado per quelli ai capi 10, 195, 196, 214 e 215, e condannato alla pena di cinque anni e due mesi di reclusione e lire 450.000 di multa (base il reato al capo 195, anni cinque mesi due e lire 450.000).

Si duole l'imputato e chiede:

I) l'assoluzione da tutte le imputazioni e, in particolare,

dall'episodio di via Finalmarina;

II) la derubricazione del delitto di rapina in quello di furto aggravato;

III) l'applicazione dell'amnistia per il delitto di danneggiamento;

IV) la concessione delle attenuanti generiche con dichiarazione di prevalenza sulle aggravanti;

V) il collegamento con il vincolo della continuazione con precedente condanna.

Va fatto richiamo integrale alle motivazioni addotte dalla Corte d'Assise per quanto riguarda le affermazioni di responsabilità.

Ad essa i giudici di primo grado sono pervenuti attraverso le dichiarazioni di Sandalo, Gai, Salvi e Sartoris.

La difesa assume che le dichiarazioni di Sandalo sono tardive, quelle di Gai accompagnate dal dubbio, quelle di Salvi e Sartoris da ridimensionare ("racconti, non sappiamo se veritieri o meno, di smargiassate verbali che erano a quell'epoca nel carattere di Esposito").

Il motivo di gravame va disatteso.

Sandalo, al dibattimento (v. pag. 1006), è stato esplicito sulla partecipazione di Esposito individuandone anche le modalità di partecipazione ("Prima entrarono due persone, Matta ed Esposito, con la scusa di chiedere come si doveva fare per pagare una multa").

In istruttoria, nell'interrogatorio del 3/5/1980 (v. vol. M), dopo aver fatto i nomi dei partecipanti, aveva aggiunto: "C'era anche un'altra persona della quale non intendo per ora fare il nome per i motivi esposti all'inizio del presente interrogatorio" (e cioè, incominciando a fare il sicofante, aveva premesso: "... per quanto riguarda la struttura di P.L. e della sua rete di appoggio, non intendo (attualmente) fornire indicazioni su alcune persone che hanno avuto posizioni del tutto marginali e che si sono staccate dall'organizzazione" ed Esposito - come ha precisato Gai (v. pag. 1684 della sentenza) - era uscito dalla ronda nel settempre-ottobre 1979 con il gruppo di Roby il pazzo e poi aveva definitivamente abbandonato le organizzazioni eversive). Sandalo, in altre parole, aveva ben presente fin dall'inizio il nome del concorrente.

Gai ha indicato l'Esposito fra i partecipanti negli interrogatori del 9 e del 21/5/1980 (v. Vol. L) precisando tuttavia nel secondo: "per Graziano non sono sicurissimo anche se mi sembra proprio che vi fosse".

Sartoris ha riferito di avere appreso da Esposito dell'azione che era in programma, prima ancora che la stessa avesse luogo; Salvi ha riferito di avere ricevuto a Parigi dall'imputato le

confidenze in ordine all'episodio.

Come si vede un complesso di elementi a carico (e la sentenza appellata non manca di precisare per quale motivo Sandalo è del tutto credibile: v. pag. 1692) sui quali può essere fondato un giudizio di responsabilità penale.

Il comportamento del prevenuto consente il bilanciamento di equivalenza delle già concesse attenuanti generiche e pertanto risulta prescritto il reato al capo 1° e va resa declaratoria di amnistia per quello al capo 215 limitatamente al falso.

Pena base risulta equa in tre anni di reclusione e 300.000 lire di multa, ridotta ad anni due e mesi sei e lire 200.000 per le generiche, inasprita ad anni tre e lire 500.000 (tre mesi e lire 100.000 per il capo 196, due mesi e 100.000 per il capo 214, un mese e 100.000 per il residuo reato al capo 215).

Va eliminata la pena accessoria temporanea.

FAGIANO Marco:

Assolto dai reati al capo 236 e dichiarato prescritto quello di detenzione di munizioni al capo 319, è stato ritenuto responsabile dei reati ai capi 235 (ricettazione), 237, 238, 239, 240, 241, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 317, 318, 319, 320, 335 e 336.

Assunta a pena base quella di sei anni e sei mesi di reclusione e lire 540.000 di multa per il capo 317, aumentata di un mese e lire 10.000 per l'aggravante dell'art. 61 n. 7, è stata inasprita a sette anni e sette mesi di reclusione e L. 700.000 di multa per la continuazione.

Anche il Fagiano ha reso rituale dichiarazione di dissociazione e pertanto, usufruendo dei benefici di cui alla L. 34/87, ha reso inattuali le doglianze avverso le condanne di primo grado.

Risulta reinserito nella vita sociale e per ciò e per il comportamento post delictum gli si possono concedere le attenuanti generiche valutate con prevalenza.

Va dichiarata la prescrizione dei reati ai capi 237, limitatamente alla resistenza, 249, 254 e 320, nonché la continuazione anche con le sentenze di seguito elencate.

A pena base deve assumersi quella di dieci anni e sei mesi di reclusione e lire 1.000.000 di multa, di cui alla sentenza 27/11/84 della Corte d'Assise d'Appello di Torino.

L'inasprimento si fissa in anni tredici e mesi sei e lire 2.450.000, così frazionato:

per le seguenti sentenze:

Ass.App.Torino 19/4/80: anni 3 mesi uno lire 450.000

Prot.Firenze 28/12/83: (30.000 m.) mesi sei

Ass.App.L'Aquila 27/10/84: anni due e lire 500.000

Ass.App.Torino 10/12/84: anni tre e lire 500.000

Ass.App.Brescia 22/2/85: tre mesi

Ass.Milano 19/3/86: tre mesi

Ass.App.Napoli 8/10/86: tre mesi

Ass.Bari 19/12/86: tre mesi

Ass.Roma 26/1/87: tre mesi

Ass.App.Torino 17/12/87: tre mesi

Ass.App.Bologna 25/5/88: tre mesi

Tribunale Pesaro 25/7/85: tre mesi

Ass.App.Milano 8/3/86: tre mesi

per il reato al capo 235 di questo processo: giorni venti di reclusione lire 200.000

per quello residuo al capo 237: giorni dieci

per i due al capo 238: giorni quindici ciascuno

per il capo 239: giorni quindici

per il capo 240: giorni quindici

per i due al capo 241: giorni quindici ciascuno

per il capo 250: giorni quindici

per il capo 251: giorni quindici e lire 200.000 di multa

per il capo 252: giorni quindici

per i tre al capo 253: giorni dieci ciascuno

per il capo 255: giorni quindici

per il capo 317: giorni venti e lire 200.000

per il capo 318: giorni dieci

per i due residui al capo 319: giorni quindici e £. 100.000 ciascuno

per i due al capo 335: giorni quindici e £. 100.000 ciascuno

per il capo 336: un mese di reclusione.

La pena complessiva di 24 anni di reclusione e lire 3.450.000 di multa va ridotta di un terzo, per effetto della dissociazione, ad anni sedici di reclusione e lire 2.300.000 di multa.

FAVERO Carlo:

Con le attenuanti generiche, è stato condannato a due anni di reclusione e 300.000 lire di multa per i reati ai capi 259, 260 (fabbricazione, porto e distrazione di esplosivo), 261, 262, 263, 335 (solo porto d'armi) e 336.

Assolto dalle altre imputazioni ed amnistiato il reato al capo 264.

Con riferimento al capo 259 l'appellante chiede l'assoluzione da tutti gli addebiti oppure, in subordine l'assoluzione dalle imputazioni di cui all'art. 9 della L. n. 497/1974 e 628 c.p..

Con riferimento al capo 336 chiede l'assoluzione da tutti gli addebiti.

In subordine chiede il minimo della pena e che i reati per i quali è pronunciata condanna siano collegati con il vincolo della continuazione ad altri per i quali è stata pronunciata precedente condanna.

I giudici di primo grado hanno affermato la responsabilità del prevenuto sulla base di quanto ha dichiarato Sandalo in istruttoria ed al dibattimento.

Assume il Favero l'insufficienza di tale prova tenendo presente, da un lato, che nel suo primo interrogatorio in istruttoria Sandalo non fa il suo nome e, dall'altro lato, che i coimputati Rambaudi e Corrarati neppure lo fanno.

Ritiene questa Corte che debba essere confermato il giudizio di primo grado.

Nell'interrogatorio dell'11/12/1981 (v.vol.M, fasc."Sandalò") Sandalo, che ha partecipato direttamente all'azione, è stato assai preciso nei ricordi sul ruolo svolto da Favero (è entrato nello stabilimento armato di pistola; nel corso della fuga ha attraversato i binari ferroviari). Il fatto che Rambaudi al dibattimento di I° grado (v.pag.454 retro) abbia detto che "Favero non era presente" non è particolarmente significativo se si pone mente al fatto che il predetto ha dichiarato "di non ricordare chi aveva partecipato all'azione" salvo i due (Corrarati e Fagiano) giudicati con lui in un separato processo. Il giudizio di attendibilità da dare alle dichiarazioni di Sandalo nel loro complesso porta a credergli anche nel caso specifico da lui vissuto in prima persona.

Piuttosto è esatta la doglianza in ordine alla condanna per fabbricazione di bottiglie incendiarie. La Corte d'Assise ha assolto Favero dall'imputazione di detenzione (e distrazione) di armi sulla base del fatto che era stato chiamato all'ultimo momento a partecipare all'irruzione (per cui "l'unica detenzione è quella contestuale al porto e, quindi, secondo la costante giurisprudenza, quella resta assorbita in questo", v. pag. 506). Se così stanno le cose è evidente che la condanna per fabbricazione delle bottiglie incendiarie (che è un prius rispetto alla detenzione) deve pure essere eliminata con la formula più ampia.

Per quanto concerne la rapina la richiesta assolutoria è infondata, e si richiama in proposito quanto scritto ~~ostensivamente~~.

in sentenza di primo grado

Anche la condanna per l'assalto al Provveditorato agli Studi è fondata sulle dichiarazioni di Sandalo e la difesa afferma che la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di primo grado "appare comunque priva degli elementi di certezza ed univocità che soli consentono l'affermazione di responsabilità e priva in ogni caso di riscontri oggettivi".

Ritiene questa Corte che debbà essere confermata la pronunzia sul punto. Sandalo al dibattimento, dopo avere dato una versione dei fatti corrispondente alle risultanze del rapporto in atti (dimostrando quindi una sua attiva presenza), ha ribadito: "Dei partecipanti ricordo Donat Cattin, Manina, Milanese, mi pare anche Lucifora, poi c'erano anche Bottiglieri, Favero, Corrorati, Rambaudi e tutta la squadra completa di Barriera di Milano".

Nelle more del giudizio si è estinto, per sopravvenuta prescrizione (artt. 157 n. 4 e 160 u.co. C.P.), il delitto di cui al capo 259 (violazione di domicilio) per il quale era stata irrogata la pena di sei giorni di reclusione e £. 10.000 di multa.

Eliminato il reato sul quale era stata determinata la pena, per il reato continuato, occorre procedere ad una nuova fissazione di pena.

Il reato più grave è il porto illegale di bottiglie incendiarie di cui al capo 260 d'imputazione. La pena viene fissata in anni 2 di reclusione e £. 200.000 di multa. Per le attenuanti generiche si ha una riduzione a 1 anno e 4 mesi di reclusione e £. 150.000 di multa; per la continuazione si ha un aumento di 2 mesi e £. 100.000 raggiungendosi così la pena complessiva di 1 anno e 6 mesi di reclusione e £. 250.000 di multa.

E' fondato il motivo subordinato del riconoscimento del vincolo della continuazione con due sentenze, che hanno sanzionato reati di minore gravità, per cui la rideterminazione della pena va operata come segue.

Pena base la predetta per il reato al capo 260, inasprita per ciascuno dei tre residui reati al capo 260:

per quello al capo 261: dieci giorni di reclusione e 10.000 lire

per quello al capo 262: dieci giorni e 10.000 lire

per il capo 263: dieci giorni e 10.000 lire

per il capo 264: dieci giorni e 10.000 lire

per i due al capo 335: cinque giorni ciascuno

per il capo 336: dieci giorni e 10.000 lire

per quelli di cui alla sentenza 19/4/1980 Assise Appello Torino: mesi quattro giorni dieci e 100.000 lire

per quelli alla sentenza 25/11/1983: Corte Assise Torino: un mese.

FIORONI Vincenza:

Dichiarata responsabile dei reati ai capi 267, 269, 270, 271 e 268 ad eccezione di quello di detenzione di munizioni perchè prescritto, è stata condannata alla pena di 22 anni di reclusione per il più grave al capo 267 (ergastolo, così ridotto per le attenuanti generiche), inasprita di un mese per la continuazione.

L'affermazione di responsabilità della prevenuta è sintetizza-

ta in questa proposizione: "la Fioroni, inserita nella struttura milanese della controguerriglia, ha posto a disposizione il suo alloggio di via Uruguay come punto d'appoggio alternativo per ricevere gli esecutori dell'assassinio e lì ha provveduto insieme al Laronga ad effettuare l'ascolto radio" (v. pag. 2507 sent.).

L'appellante chiede, in via principale, l'assoluzione almeno per insufficienza di prove sostenendo che l'unico accusatore della donna è Viscardi ma le dichiarazioni di costui sono tardive, contraddittorie e smentite da altri. Si contesta in particolare che il nucleo operativo sia approdato - dopo l'assassinio - nella casa di via Uruguay; che Fioroni facesse parte della commissione antiguerriglia; che la Fioroni abbia fatto l'ascolto radio.

Vengono poi fatte richieste subordinate:

- ritenere che il comportamento dell'imputata integri soltanto la fattispecie del favoreggiamento personale;
- ritenere la sussistenza del delitto di cui all'art. 575 c.p. anziché del delitto di cui all'art. 280 c.p.;
- riconoscere la diminuzione della minima partecipazione al fatto;
- dichiarare la continuazione tra i reati oggetto del presente procedimento e quelli di cui a precedenti sentenze passate in giudicato con conseguenti riduzioni di pena.

Un dato di fatto pare assolutamente incontrovertibile e cioè che il nucleo operativo, composto da Bignami, Laronga, Segio e Viscardi, riparò in via Uruguay nell'alloggio di Fioroni.

Ciò si rileva dalle stesse ammissioni della prevenuta e dalle dichiarazioni di Bignami e Segio.

Questa circostanza, da un lato, come è ovvio, dà ulteriore maggiore credibilità a quanto ebbe a dire Viscardi, e, dall'altro lato, toglie peso ad una argomentazione difensiva basata su pretese contraddizioni tra Viscardi ed Albesano in ordine al luogo di rifugio.

Un secondo punto che emerge è che il nucleo operativo non capitò in via Uruguay per caso ma perchè era previsto che, dopo l'omicidio, esso riparasse alternativamente o nel più vicino appartamento di via Accademia oppure a casa Fioroni, e questo in relazione a decisioni da prendere sul momento sulla base di opportunità o necessità contingenti (poco importa stabilire se il nucleo finì in via Uruguay perchè la presenza di un posto di blocco delle forze dell'ordine suggerì la scelta oppure perchè passò per primo alla fermata il mezzo di trasporto pubblico colà diretto). Come si rileva per l'omicidio Alessandrini e come si rileva per il tentativo sotto l'abitazione di Galli del giorno prima, la banda prevedeva sempre due diverse soluzioni di fuga.

Ciò per un verso rende credibile la ricostruzione del piano criminale (con la previsione di due percorsi di fuga) e per altro verso conferma che non ci si trovava di fronte ad individui imprudenti e disorganizzati ma a persone che preparavano i loro delitti con indubbia serietà e precisione.

Ma, se questo è vero, non si può neppure pensare che il rifugio alternativo di via Uruguay sia stato previsto alla cieca, e cioè senza la sicurezza della disponibilità dell'alloggio: è evidentemente assurdo pensare che un progetto studiato nei minimi particolari fosse sottoposto all'alea di trovare l'alloggio chiuso oppure la padrona di casa che sbattesse via i rifugiati.

Il peso di questa considerazione logica è avvertito dall'imputata che si difende in modo da togliere ad esso valore. Assume infatti ripetutamente: "Io qui ribadisco che non sapevo nulla della preparazione dell'omicidio, che nessuno degli allora militanti di P.L. mi aveva avvisata di tenere la casa disponibile e predisposta" (v. pag. 1 del memoriale) ma abilmente aggiunge: "Ci tengo molto a ribadire come dissi a Torino che se allora a me fosse stata chiesta la casa per l'operazione, io allora l'avrei data, che se fosse stata chiesta una mia compartecipazione materiale deliberata e diretta io allora avrei dato la mia cooperazione, perchè allora vivevo la responsabilità della solidarietà come appartenente a P.L." (v. memoriale 13/9/1985 pag.8).

Dunque, sostiene l'imputata che non vi era alcun bisogno di chiederle il permesso per andare a casa sua perchè di fatto "tutti la usavano come casa di rete a volte procurando problemi non indifferenti a chi vi abita" (ibidem).

Resta il fatto che P.L. doveva avere la sicurezza di avere la piena disponibilità della casa (aperta a ricevere il nucleo in fuga ma chiusa per qualunque altra persona; e quest'ultimo particolare non va dimenticato ricordando che l'alloggio di via Uruguay era considerato un porto di mare, v. pag. 2514 della sentenza appellata).

Che la Fioroni fosse nella casa di via Uruguay al momento dell'arrivo del nucleo operativo.

Lo dice Viscardi (v. pag. 2444). Fioroni assume che era fuori e che aprì la porta di casa Esposito Raffaella, una appartenente alla banda che dalla base di via Accademia si era spostata da qualche giorno in via Uruguay per fare spazio agli uomini del nucleo operativo che doveva uccidere Galli ("Arrivando a casa seppi che i tre compagni del nucleo che avevano operato avevano trovato, al momento del loro arrivo a casa, soltanto la Esposito ..." (v. interr. 7/10/1985 in fasc. "Fioroni", vol. "memoriali").

Ma le dichiarazioni di Segio al dibattimento sono eloquenti: "Nego che ad attenderci in via Accademia ci fosse Raffaella Esposito... Non voglio dire chi c'era ad attenderci nell'alloggio di via Accademia".

A parte la confusione da parte dell'imputato tra via Accademia e via Uruguay resta il fatto che Segio scagiona Esposito e non fa il nome della persona che era in casa (pur ammettendo implicitamente che lo ricordava benissimo). E tra Esposito e Fioroni non ci sono molte alternative.

L'analisi di tante vicende della banda Prima Linea permette di acquisire certe costanti di comportamento, quali l'allestimento di radio in grado di collegarsi con quelle delle forze dell'ordine per carpirne i movimenti, e quindi prendere le opportune precauzioni, subito dopo la consumazione di qualche delitto.

E' chiaro che questa costante non poteva mancare nell'omicidio Galli. Lo ammette la stessa Fioroni nel citato interrogatorio del 7/10/1985: "A quanto mi risulta ... venne effettuato ascolto radio, ma non ricordo ora dove venne fatto nè da chi". Lasciando da parte i dati di fatto acquisiti e fermandosi agli argomenti logici viene da dire che, essendo due i possibili rifugi, in entrambi doveva essere allestito un ascolto radio (tenendo fra l'altro presente che l'alloggio di via Uruguay era privo di telefono). Se l'ascolto radio doveva avere una qualche utilità doveva essere compiuto in modo da mettere in condizione gli assassini di essere immediatamente informati su quanto stavano organizzando le forze dell'ordine. Logica quindi vuole che in via Uruguay ci fosse una radio allestita all'uopo e qualcuno che facesse l'ascolto prima dell'arrivo del nucleo.

Dice la prevenuta (int. 7/10/1985, pag. 2): "non era possibile fare ascolto radio da casa mia, anche perchè non esisteva radio a casa mia". Ma ecco puntuale ancora una volta la smentita di un coimputato. Questa volta è Bignami che, all'udienza del 20/3/1986, ha detto: "La decisione di andare in via Uruguay fu presa sul momento e lì mi ricordo che c'era qualcuno che io non conoscevo e che disse di avere sentito la notizia dell'omicidio Galli alla radio".

Dunque c'era una radio in via Uruguay, ed allora ancora una volta acquista credibilità quanto ha dichiarato Viscardi (che Fioroni non solo era presente in casa al loro arrivo ma stava facendo l'ascolto radio).

L'esame delle carte processuali mette in evidenza la progressiva inarrestabile frana delle tesi difensive della prevenuta: all'inizio ha negato tutto, dall'appartenenza alla banda alle cose più lapalissiane, (e si richiama per una sintesi quanto si legge dalla pagina 35 alla pagina 43 della sentenza 12/2/1982 della 3^a Corte d'Assise di Milano, in vol. 28/3, fasc. "Atti vari"); oggi la prevenuta ammette l'appartenenza alla banda, l'appartenenza ad una ben precisa commissione, quella dei 'lavori di massa', il fatto che nella sua casa si svolgessero riunioni del

comando nazionale, il fatto che in via Uruguay riparò il nucleo che aveva eliminato Galli, il fatto di essersi trovata in via Uruguay la sera dell'omicidio (in proposito, ancora al dibattimento di I° grado, aveva sostenuto di avere dormito con la madre a Pero e di essere tornata in via Uruguay solo la mattina del 20 marzo: v. pag. 2472 della sentenza).

In particolare la sentenza appellata ha messo in luce come l'alibi fornito da Fioroni sia fallito (v. pag. 2515).

Ed ecco allora che dalle dichiarazioni di Viscardi (con i riscontri che si sono verificati), dalle argomentazioni logiche, dal comportamento complessivamente reticente e menzognero della prevenuta si possono trarre precise prove di responsabilità che portano alla conferma della sentenza impugnata.

Sulla derubricazione dall'art. 280 c.p. all'art. 575 c.p. le difese non hanno più insistito.

Sulla richiesta della diminuzione della 'minima partecipazione' sussiste la preclusione disposta dal 2° comma dell'art. 114 C.P..

Va invece accolto il motivo attinente alla continuazione, mentre va riconosciuta la sussistenza delle condizioni di applicabilità della L. 34/87.

Seguendo i criteri enunciati al punto 4, già applicati in favore della Conti, va osservato infatti che la Fioroni non ha negato l'attività realmente svolta nell'aver reso disponibile per rifugio la propria abitazione.

Ricorrono tutte le altre condizioni richieste dalla legge, peraltro già riconosciute su altre pronunzie in giudicato.

Assunta a pena base quella di 20 anni di reclusione per il reato al capo 267, così inasprisce:

- di quindici giorni per i residui reati di questo processo (essendo prescritto quello al capo 268 per il reato di cui all'art. 697 C.P., tre giorni per la distrazione di armi e due giorni per ciascuno degli altri due reati al capo 268, per quello al capo 269, per quello al capo 271 e per ciascuno dei due al capo 270);
- di un anno, undici mesi e quindici giorni per le sentenze che seguono in continuazione:

Assise Appello Milano 22/6/83: un anno e sei mesi

Corte Appello Bari 27/2/84: tre mesi e quindici giorni

Corte Assise Milano 20/3/86: due mesi.

Il totale di ventidue anni va ridotto di un quarto per la L. 34/87 alla pena in concreto di sedici anni e sei mesi di reclusione.

FORASTIERI Molinari Diego:

Assolto dal reato al capo 147 e dichiarato prescritto quello di detenzione di munizioni al capo 140, è stato condannato per i reati ai capi 138, 139, 140 residui, 141, 146, 148.

La pena dell'ergastolo per il reato più grave al capo 138 ha assorbito le altre per i reati in continuazione.

Va accolto il principale motivo d'appello invocante l'assoluzione dall'imputazione di cui al capo 139 e connessi.

E' opportuno ricordare che, secondo la ricostruzione operata dai giudici di primo grado, esisteva all'epoca:

- un comando nazionale, composto da Donat Cattin, Laronga, Ronconi, Segio e Scimano;
- un comando milanese (chiamato da Donat Cattin "ristretto" per contrapposizione all'altro) composto da Donat Cattin Forastieri e Segio;
- un comando milanese allargato composto da Donat Cattin, Forastieri, Segio, Baglioni, Bonicelli, Bruni e Rosso;
- un gruppo di fuoco composto da Donat Cattin, Mazzola, Russo Palombi, Segio e Viscardi.

E' evidente che la responsabilità di Forastieri può essere individuata o in quanto appartenente all'organo collegiale "comando milanese ristretto" oppure all'altro organo collegiale "comando milanese allargato".

Con riferimento a questo secondo organo, la presenza di Forastieri alle riunioni risulta implicitamente dalla seguente frase di Donat Cattin: "Sono quasi sicuro che Bonicelli, anche se non aveva partecipato alle riunioni, era a conoscenza del contenuto del dibattito in quanto aveva uno stretto rapporto con il Forastieri" (v. verb. dib. I° grado, pag. 804).

Tuttavia in relazione a ciò non può negarsi che la posizione del prevenuto sia assolutamente identica a quella di Baglioni e di Bruni: "se si potessero precisare temporalmente - già s'è scritto retro a pag. 485 - queste discussioni e rapportarle con lo stato di avanzamento del piano criminoso ... si potrebbe verificare l'influenza che può avere avuto il parere del comando milanese allargato nell'ambito di una decisione da altri presa; si potrebbe cioè stabilire l'eventuale contributo causale di quello organo nella produzione dell'evento. Non potendosi raggiungere conclusioni definitive sul punto, si deve pervenire ad una assoluzione per insufficienza di prove".

Però Forastieri Molinari era pure membro del comando milanese in senso tecnico.

Nella sentenza appellata, nelle pagine 1309 e seguenti, viene dimostrata la responsabilità del comando nazionale che aveva introdotto ed ammesso l'omicidio politico come strumento di lotta

e, pur senza giungere a delibere formali, aveva provocato l'impegno di tutti i componenti sull'opportunità di colpire la magistratura ("ciascuno di essi era in pratica impegnato o doveva ritenersi impegnato ad organizzare nella propria sede, se e quando fosse possibile, i singoli attentati contro i giudici del posto, secondo un criterio di scelta della vittima che privilegiasse l'efficienza di essa" (v. pag. 1312 della sentenza).

Dunque si può plasticamente dire che Donat Cattin e Segio tornano a Milano dalle riunioni del comando nazionale con l'impegno di andare ad ammazzare un qualche giudice del posto.

Sulla base della lettura dei verbali d'interrogatorio di Donat Cattin si ricava il principio che "la decisione di compiere il delitto era stata assunta dal comando milanese ristretto" (v. pag. 1343 della sentenza). Per altro verso si dà però atto che è Segio ad individuare il giudice (v. pag. 1300 della sentenza) ed a proporlo al gruppo di fuoco ed è pacificamente il gruppo di fuoco che organizza il piano per l'eliminazione del giudice.

Ma allora, a ben vedere, resta oltremodo sfumata la posizione di Forastieri (terzo di un collegio di cui gli altri due membri fanno anche parte del comando nazionale e del gruppo di fuoco) in una decisione che è stata presa nelle linee generali da un organo superiore ed in un piano operativo che è messo a punto da un altro gruppo.

Cioè: la responsabilità di Forastieri non può essere stabilita in quanto appartenente ad un organo che prese la decisione di uccidere un magistrato, perchè non consta una tale delibera mentre dalle carte processuali si rileva che questa decisione (o generica o specifica) venne presa da altri. La responsabilità di Forastieri potrebbe essere individuata in delibere di contorno ed in una assistenza su determinati problemi specifici al gruppo di fuoco. Ma è chiaro che ciò può farsi determinando con precisione in che cosa è consistito il contributo causale del comando milanese ristretto nella determinazione dell'evento.

Poichè non si può pervenire a giudizi conclusivi s'impone una riforma della sentenza appellata in punto responsabilità.

I residui fatti oggetto del presente procedimento e quelli di cui alle sentenze che seguono vanno unificati, come richiesto dall'appellante sotto il vincolo della continuazione e così sanzionati:

- venti giorni di reclusione per il capo 146
- quindici giorni per ciascuno dei tre reati al capo 148

Per le sentenze irrevocabili:

App.Bologna 14/4/82: un anno di reclusione

Ass.App.Venezia 19/11/86: ventidue anni di reclusione, per le concesses attenuanti generiche

Pret.Bergamo 15/7/74: un mese

Pret.Milano 22/11/84: un mese
Ass.App.Brescia 12/1/85: tre anni
App.Brescia 29/1/87: un anno
~~Ass.App.Forino 8/6/88: due anni~~
Ass.App.Milano 8/3/86: cinque anni
App.Milano 10/11/86: cinque anni
Ass.App.Milano 26/5/87: un anno
Ass.App.Milano 4/12/86: due anni

Superati ampiamente i limiti del cumulo, la pena di trent'anni di reclusione va ridotta, per la L. 34/87, ad anni venticinque e mesi sei, eliminate le pene accessorie riferibili all'ergastolo.

FRASSINETI Luca:

Dichiarato prescritto il reato di detenzione di munizioni al capo 345, è stato condannato per gli altri a dodici anni di reclusione, con pene accessorie, con le attenuanti generiche.

L'ammissione dei fatti esime dal valutare i motivi di merito, mentre vanno accolti quelli relativi alla continuazione.

Pena base è quella di 28 anni di reclusione, inflitta con sentenza 27/1/87 della Corte d'Assise d'Appello di Torino, che va così inasprita:

per il reato al capo 37 di questo processo: un mese e 15 giorni di reclusione

per quello al capo 38: 15 giorni

per quello al capo 39: un anno

per quello al capo 344: venti giorni

per i tre residui al capo 345: dieci giorni ciascuno

per quello al capo 346: cinque giorni

Per quelli di cui alle sentenze:

Ass.Taranto 25/2/84: sei mesi

App.Roma 20/3/84: tre mesi

App.Bologna 18/12/85: tre mesi

App.Firenze 4/7/86: tre mesi

Ass.Napoli 8/10/86: un anno

Ass.App.Venezia 19/11/86: cinque anni

Pret.Urbino 11/5/87: tre giorni

Ass.App.Bari 13/4/88: sei mesi

Trib.Brindisi 8/11/85: tre mesi

Ass.App.Milano 10/11/86: sei mesi

Ass.App.Roma 8/4/86: sei mesi

Sono prescritti i reati ai capi 38 (limitatamente alla detenzione di munizioni), 347 e 348.

Superati i limiti di cui all'art. 78 c.p., la pena di anni trenta di reclusione va ridotta, per la L. 34/87, ad anni venticinque e mesi sei.

FREEMAN Peter:

E' stato condannato alla pena di cinque anni e sei mesi di reclusione e 600.000 ^{lire} di multa per tutti i reati ascrittigli ai capi 50; 51, 154, 180, 182 (pena base di quattro anni e dieci mesi e 500.000 lire per il più grave reato al capo 180).

Non è fondata la doglianza per le condanne inflitte.

a) La ricettazione dell'auto.

Si tratta della Renault R 30 rubata in Francia il 27/3/1979 e poi utilizzata per compiere l'omicidio Civitate il 18/7/1979 (quindi il delitto in questione si pone in epoca indeterminata compresa tra queste due date;

una precisazione sulla modalità cronologica viene da Zedda che ha collocato la cessione della vettura ai primi di luglio).

La Corte d'Assise ha affermato la responsabilità di Freeman sulla base delle accuse di Sandalo, che hanno trovato riscontro nelle dichiarazioni di Zedda, Giai, Viscardi e Donat Cattin.

Assume la difesa che, al più, dalle parole di Sandalo emerge che fu Freeman a combinare un incontro a Torino tra Bignami e Rosso da una parte ed esponenti di un'organizzazione illegale francese (i Napap); ma "neppure l'accusatore afferma che l'auto sia stata consegnata a Freeman, che sia mai stata in suo possesso, che abbia concordato coi francesi tale consegna".

In realtà al dibattimento di I° grado (ud. 21/7/1983, P.1027 retro) Sandalo era stato esplicito: "La macchina fu regalata dalla organizzazione. Quando l'auto ci fu consegnata andammo io e Freeman ad un appuntamento in via Roma davanti all'Upim ... Fui io a ricevere materialmente l'auto; mi pare che Rosso e Bignami ci aspettavano al capolinea del 67 a Cavoretto ... E' stato Freeman a darci il contatto con i francesi per avere un confronto con quella organizzazione. Era comunque presente quando ho ricevuto la macchina perchè non so parlare francese. Anche Freeman sapeva che quella era un'auto rubata; ce lo spiegarono i francesi che erano passati alla frontiera con l'auto rubata. Freeman aveva il numero di telefono di uno dei due francesi, era lui che si sentiva con loro".

Si rimanda a quanto scritto nella sentenza appellata, alle pagine 2010 e segg., per i riscontri alle dichiarazioni di Sandalo (funzioni di contatto di Freeman; contesto nel quale la vettura Renault era stata consegnata a P.L.).

Il motivo d'impugnazione va perciò respinto.

b) Rapina all'Alleanza Assicurazioni.

La responsabilità dell'imputato è stata fondata dai giudici di primo grado sulla base delle dichiarazioni di Sandalo, Vacca, Giai e Salvi e sulla base di argomenti logici.

La difesa ammette, nei motivi di gravame, che Freeman apportò un contributo causale nella vicenda ma contesta che vi sia stata consapevolezza: "Dall'insieme di queste dichiarazioni si deduce la non partecipazione consapevole dell'imputato al delitto; al più si può sostenere che egli ebbe una connivenza".

La sentenza appellata merita piena conferma sul punto; è sufficiente richiamarsi all'ampia minuziosa motivazione della pronunzia per ritenere dimostrato il contributo causale.

Per accettare il motivo d'appello dovrebbe essere lo stesso Freeman ad ammettere di avere dato le informazioni sull'agenzia assicurativa dando elementi per credere che le stesse gli siano state carpite dall'amico Sandalo. Invece il prevenuto all'udienza del 6/6/1983 è stato categorico nell'escludere di avere fatto una qualche confidenza: "Se in seguito Sandalo fosse venuto da me a chiedere informazioni riguardo alla possibilità di fare un buon colpo gli avrei detto di no perchè sapevo che era una sede periferica ... Avrei sconsigliato dal punto di vista del lucro, ma glielo avrei sconsigliato anche perchè ero stato latitante per un anno ed alla prima indagine di polizia per sapere se c'era un basista mi sarebbe andata male" (v. pag. 281). D'altra parte era quello - maggio 1979 - un periodo in cui Freeman si stava avvicinando alla banda P.L. e ben si comprende come abbia potuto dare consapevolmente un aiuto a chi apparteneva già alla suddetta banda.

c) La rapina di Mango.

Trattasi della prima rapina "d'autofinanziamento" compiuta dal gruppo di terroristi che avevano abbandonato, con Donat Cattin, Prima Linea ed avevano costituito la banda "Per il comunismo".

La Corte d'Assise ha fondato la responsabilità del prevenuto sulla base delle dichiarazioni di Sandalo, che hanno acquistato credibilità da quelle di Donat Cattin. Il fatto poi che quest'ultimo, in ordine alla partecipazione di Freeman, sia stato evasivo (la rapina "fu eseguita da me, Sandalo, Biancorosso e da una quarta persona che nei verbali ho sempre preferito non indicare e continuo a mantenere la riserva ... La riserva nei confronti del quarto partecipante non è dovuta tanto a rapporti di amicizia, che non esistono più, ma perchè è persona che, a quanto mi risulta, non ha più continuato con la lotta armata", v. pag. 882 retro, verb. dib. I° grado) è stato considerato sintomatico: "Anzi le modalità con le quali viene espressa la riserva inducono a considerare questa come un'implicita, ma non per questo meno significativa, conferma della partecipazione all'azione del Freeman" (v. pag. 2177 della sentenza).

La difesa insiste nel dire che vi è incertezza sulla persona del quarto complice, non menzionato da Donat Cattin, non indivi-

duato nelle sue fattezze dai "fotofit" eseguiti dalle forze dell'ordine, ritenuto da Sandalo alla prima esperienza ("il battesimo del fuoco") in contraddizione con la asserita partecipazione alla rapina all'Alleanza Assicurazioni ed alla ricettazione della Renault.

Anche questo punto della pronunzia della Corte d'Assise va confermato: già s'è detto sul silenzio di Sandalo; nessun rilievo può darsi ai già poco attendibili "fotofit" tenendo conto che Freeman si tenne un po' in disparte durante l'azione ("Freeman rimase sulla soglia - ha detto Sandalo - già dentro il locale della banca"); la rapina di Mango rappresentava un salto di qualità per il prevenuto rispetto agli altri episodi di cui è imputato nei quali aveva fatto l'intermediario oppure il basista: in quella rapina faceva direttamente parte del nucleo operativo.

Può invece accogliersi la richiesta valutazione di prevalenza delle già concesse attenuanti generiche, considerata la respicienza dell'imputato e la condotta tenuta successivamente al delitto.

Sono così prescritti i reati ai capi 51 e 182, e la pena va ridotta, quella base per il reato al capo 180, da anni tre di reclusione e lire 300.000 di multa, ad anni due lire 200.000, inasprita di mesi sei e lire 50.000 (mesi quattro e lire 40.000 per il capo 50; mesi due e lire 10.000 per il capo 154).

Non è più applicabile la pena accessoria temporanea.

GALMOZZI Enrico:

Assolto dai reati ai capi 59, 236, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 316, 385 (detenzione e distrazione armi); amnistiati il reato di danneggiamento al capo 387 e quello al capo 264 e dichiarato prescritto quello di detenzione di munizioni al capo 58, fissata la pena base per il reato al capo 57 in ventiquattro anni di reclusione (così ridotta quella dell'ergastolo per concessione di attenuanti generiche equivalenti), la continuazione è stata sanzionata con inasprimento di sei anni di reclusione e conseguente pena in concreto di 30 anni di reclusione.

L'ammissione delle attività svolte e la ricorrenza delle altre condizioni rendono applicabile la normativa sulla dissociazione e rendono inoperanti le doglianze avverso la pronunzia di condanna, non potendosi peraltro ritenere credibile che l'imputato ignorasse lo scopo per cui era stato designato a custodire le biciclette da usarsi per conseguire la fuga dopo l'uccisione del giudice Galli.

Va dichiarata la prescrizione dei reati ai capi 223, 224, 228, 229, 232 e 259, mentre i residui fatti di questo procedimento e quelli di cui alle quattro sentenze irrevocabili che seguono van-

duato nelle sue fattezze dai "fotofit" eseguiti dalle forze dell'ordine, ritenuto da Sandalo alla prima esperienza ("il battesimo del fuoco") in contraddizione con la asserita partecipazione alla rapina all'Alleanza Assicurazioni ed alla ricettazione della Renault.

Anche questo punto della pronunzia della Corte d'Assise va confermato: già s'è detto sul silenzio di Sandalo; nessun rilievo può darsi ai già poco attendibili "fotofit" tenendo conto che Freeman si tenne un po' in disparte durante l'azione ("Freeman rimase sulla soglia - ha detto Sandalo - già dentro il locale della banca"); la rapina di Mango rappresentava un salto di qualità per il prevenuto rispetto agli altri episodi di cui è imputato nei quali aveva fatto l'intermediario oppure il basista: in quella rapina faceva direttamente parte del nucleo operativo.

Può invece accogliersi la richiesta valutazione di prevalenza delle già concesse attenuanti generiche, considerata la resipiscenza dell'imputato e la condotta tenuta successivamente al delitto.

Sono così prescritti i reati ai capi 51 e 182, e la pena va ridotta, quella base per il reato al capo 180, da anni tre di reclusione e lire 300.000 di multa, ad anni due lire 200.000, inasprita di mesi sei e lire 50.000 (mesi quattro e lire 40.000 per il capo 50; mesi due e lire 10.000 per il capo 154).

Non è più applicabile la pena accessoria temporanea.

GALMOZZI Enrico:

Assolto dai reati ai capi 59, 236, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 316, 385 (detenzione e distrazione armi); amnistiati il reato di danneggiamento al capo 387 e quello al capo 264 e dichiarato prescritto quello di detenzione di munizioni al capo 58, fissata la pena base per il reato al capo 57 in ventiquattro anni di reclusione (così ridotta quella dell'ergastolo per concessione di attenuanti generiche equivalenti), la continuazione è stata sanzionata con inasprimento di sei anni di reclusione e conseguente pena in concreto di 30 anni di reclusione.

L'ammissione delle attività svolte e la ricorrenza delle altre condizioni rendono applicabile la normativa sulla dissociazione e rendono inoperanti le doglianze avverso la pronunzia di condanna, non potendosi peraltro ritenere credibile che l'imputato ignorasse lo scopo per cui era stato designato a custodire le biciclette da usarsi per conseguire la fuga dopo l'uccisione del giudice Galli.

Va dichiarata la prescrizione dei reati ai capi 223, 224, 228, 229, 232 e 259, mentre i residui fatti di questo procedimento e quelli di cui alle quattro sentenze irrevocabili che seguono van-

no uniti sotto il vincolo della continuazione.

Reato più grave è quello al capo 57, sanzionato in ventidue anni di reclusione.

~~Gli inasprimenti vanno così determinati:~~

per i due reati residui al capo 58: cinque giorni di reclusione ciascuno
per i due al capo 225: cinque giorni ciascuno
per i due al capo 227: cinque giorni ciascuno
per quello al capo 230: cinque giorni
per i due al capo 231: dieci giorni
per quello al capo 233: venti giorni
per quello al capo 234: dieci giorni
per quello al capo 235: venti giorni
per quello al capo 237: cinque giorni
per i due al capo 238: cinque giorni
per quello al capo 239: dieci giorni
per quello al capo 240: cinque giorni
per quello al capo 249: cinque giorni
per quello al capo 250: dieci giorni
per quello al capo 251: venti giorni
per quello al capo 252: dieci giorni
per i tre al capo 253: dieci giorni ciascuno
per il capo 254: cinque giorni
per il capo 256: venti giorni
per il capo 257: venti giorni
per il capo 258 (due): dieci giorni ciascuno
per il capo 313: venti giorni
per il capo 314 (due): dieci giorni ciascuno
per il capo 315: dieci giorni
per i tre al capo 337: dieci giorni ciascuno
per i tre al capo 354: dieci giorni ciascuno
per i due al capo 355: venti giorni
per i quattro al capo 356: cinque giorni ciascuno
per il residuo al capo 385: dieci giorni
per quello al capo 386: cinque giorni
per il residuo al capo 387: cinque giorni
per la sent. Assise Appello Torino 19/4/1980: tre anni
per la sent. Assise Appello Firenze 1/2/1985: un anno
per la sent. Assise Milano 21/4/1986: tre anni
per la sent. Assise Appello Milano 8/3/1986: dieci anni di reclusione.

La misura massima di anni 30 di reclusione va ridotta ad anni ventidue e mesi sei per l'art. 7 L. 34/87.

GAMBINI Aurelio:

Prescritto il reato di detenzione di munizioni al capo 268 e dichiarata la responsabilità per i reati ai capi 267, 268 residui, 269, 270, 271, è stata irrogata la pena base di 22 anni di reclusione, così sostituita quella edittale dell'ergastolo per il reato di cui all'art. 280 c.p. al capo 267 in forza delle concessioni attenuanti generiche, inasprita di un mese per la continuazione.

L'ammissione delle attività svolte supera le doglianze in ordine alla condanna e rende applicabile, ricorrendo le altre condizioni, la diminuzione della L. 34/87.

Fissata in venti anni di reclusione la pena base per il reato al capo 267, va inasprita di quaranta giorni per la continuazione (dieci giorni per il reato all'art. 21 L. 110/75 al capo 268 e cinque giorni per ciascuno dei due residui reati allo stesso capo, dei due al capo 270 e di quelli ai capi 269 e 271).

La pena complessiva, ridotta di un quarto, va determinata in quindici anni e un mese di reclusione.

GIAI Fabrizio:

Dichiarati prescritti i reati di detenzione di munizioni ai capi 9, 16, 85, 95, 109, 126, 130, 133, 152, 176, 181, 187, 192, 198, 210, 218, 222, 273, 322, 345, 391, amnistiato il reato al capo 274 ed assolto dai reati ai capi 357, 358, 359, 360, 361, 370, 371, in ordine a tutti gli altri reati, riconosciuta l'attenuante dell'art. 4 L. 15/80, la pena base dell'ergastolo per il reato al capo 108 è stata sostituita con quella di 14 anni e 6 mesi di reclusione, inasprita di 6 anni e 8 mesi per i reati in continuazione, e così per complessivi anni 21 e mesi 2.

Va accolto il motivo d'appello del P.M., affermandosi la responsabilità anche per i reati ai capi 357, 358, 359, 360, 361. Invero per gli episodi di via Campana e di via Buniva, ^(capi da 357 a 361) la responsabilità di Gai dovrebbe essere fondata sulla circostanza che il predetto, con D'Ursi Francesco, Vigna e Caggegi faceva parte del comando di Ronda, come da impugnazione del P.M. richiamata dal P.G..

I giudici di primo grado hanno ritenuto provata la riferibilità della campagna sul controllo sociale a quell'organismo collegiale (v. pag. 1489 della sentenza) ma ciò nondimeno sono pervenuti ad una assoluzione per insufficienza di prove poiché non era certo che il prevenuto avesse preso parte alla riunione nella quale era stata presa la decisione di promuovere la campagna ("Invero la provata riferibilità della responsabilità delle azioni al detto organismo decisionale non significa autonoma responsabilità dei componenti dello stesso, occorre la specifica prova storica che alla riunione (o riunioni o incontri, formali o non formali che siano) gli imputati abbiano effettivamente preso parte, prestando il loro consenso consapevole alla decisione", v. pag. 1491).

Il P.M. appellante scrive che "non può richiedersi all'organo dell'accusa che fornisca la prova storica specifica della presenza fisica di questo o quell'altro componente tale organismo ristretto alla o alle riunioni nella quale tale iniziativa venne assunta. Da un punto di vista logico, escludere tale circostanza significa ipotizzare una campagna lanciata e gestita autonomamente dai singoli militanti di ronda, il che sarebbe palesemente inverosimile. Richiedere all'organo dell'accusa di provare anche che così non avvenne, significa invertire l'onere della prova che, in tal caso, grava unicamente sull'imputato".

L'appello è fondato.

I fatti (verificatisi l'uno il 21/3/1979 e l'altro il 13/6/1979) sono espressione di una campagna ampiamente discussa: è evidente che non ci fu un'unica riunione del comando di ronda ma vi furono più riunioni nelle quali prima si discusse e poi si deliberarono i principi generali della campagna e nelle quali vennero decise le singole azioni.

Il memoriale D'Ursi 22/10/1985 conferma i risultati di un ragionamento logico: "Nei primi mesi del 1979 ... si iniziò a discutere all'interno delle varie strutture di quello che all'epoca si definiva "controllo territoriale": non solo le forze dell'ordine avevano un ruolo di controllo e repressione delle attività extra-legali, esistevano anche molti centri (tipo quelli per il recupero dei tossicodipendenti) che noi pensavamo potessero essere centri di schedatura collegati alle forze dell'ordine ... Si decise di avviare una serie di "perquisizioni" in questi centri per appropriarci degli schedari ed esaminarli".

Vi furono poi le deliberazioni e le organizzazioni delle singole azioni. Non si tratta allora di avere dei dubbi sulla presenza o meno di Giari ad una certa riunione; c'è l'appartenenza di Giari ad un organo collegiale che costantemente nel tempo (per vari mesi) ha deciso e diretto nelle linee generali e nello specifico. A questo punto non può mettersi in discussione la responsabilità del prevenuto che avrebbe dovuto fornire elementi per provare che, pur appartenendo al comando di ronda, non partecipò per vario tempo alle sue decisioni oppure che fu sistematicamente contrario alle varie decisioni.

Accogliendosi la doglianza va perciò affermata la responsabilità di Giari anche per questi due episodi.

Il primo motivo d'appello, tendente ad ottenere il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 3 L. 304/82, non è accoglibile per le stesse ragioni enunciate riguardo al coimputato Albanese, alle quali si rinvia.

Il comportamento del prevenuto consente invece la concessione delle attenuanti generiche.

Risultano così prescritti i reati ai capi:

1, 2 (escl. art. 21 e det. e p. a. da g.), 5, 9 (escl. art. 21 e det. e p.a. da g.), 10, 11 (solo art. 414), 12, 14, 16 (escl. e det. e p.a. da g.), 18, 38 (escl. art. 21 e det. p.a. da g.), 40 (solo furto), 85 (art. 21), 86, 99, 100 (escl. art. 21), 102 (solo art. 414), 104 (escl. art. 21), 105, 107, 109 (escl. art. 21 e det. e p.a. da g.), 110 (solo furto), 112, 114, 115, 126 (escl. art. 21 e det. e p.a. da g.), 128, 130 (escl. art. 21), 133 (escl. art. 21 e det. e p.a. da g.), 134, 136, 137, 152 (escl. art. 21 e det. e p.a. da g.), 153, 170 (escl. art. 21 e det. e p.a. da g.), 171, 173 (solo art. 414), 175 (escl. art. 21 e det. e p.a. da g.), 176, 177, 178 (solo art. 414), 179, 181 (escl. art. 21), 182, 183, 185, 187 (escl. art. 21), 188, 189 (solo art. 414), 191, 193, 197 (escl. art. 21 e det. e p.a. da g.), 198, 199, 200 (solo 414), 201, 202 (escl. art. 21 e det. e p.a. da g.), 208, 209 (escl. art. 21 e det. e p.a. da g.), 218, 219, 222, 273 (escl. art. 21), 287 (escl. art. 21 e det. e p.a. da g.), 289 (escl. art. 21 e det. e p.a. da g.), 322 (escl. art. 21 e det. e p.a. da g.), 323, 341, 343, 345 (escl. art. 21 e det. e p.a. da g.), 346, 347, 348, 350 (escl. art. 21), 351, 352, 353, 357 (escl. art. 21), 359 (solo 414), 360 (escl. art. 21), 362 (escl. art. 21), 363, 364, 366, 367, 370 (escl. art. 21 e det. e p.a. da g.), 371, 376 (escl. art. 21 e det; e p.a. da g.), 379 (escl. art. 21 e det. e p.a. da g.), 380, 381, 382 (solo 414), 389, 390 (escl. art. 21 e det. e p.a. da g.).

La rideterminazione delle pene è pertanto la seguente.

Per il reato più grave al capo 108: 14 anni di reclusione con art. 4 L. 15/80, diminuiti ad anni 10 per l'art. 62 bis, così inaspriti per la continuazione:

- due anni e quattro mesi per i reati di cui alla sentenza irrevocabile 25/6/82 Assise Appello Torino
- otto mesi per quelli alla sentenza 27/11/84 Assise Appello Torino

per il reato residuo al capo 2 di questo processo: otto giorni di reclusione

per il capo 3: 8 giorni

per il capo 4: 8 giorni

per il residuo al capo 9: 8 giorni

per il residuo al capo 11: 8 giorni

per il capo 13: 8 giorni

per il capo 15: 16 giorni

per i due al capo 16: 5 giorni

per il capo 17: 5 giorni

per il capo 19: 8 giorni

per il capo 20: 8 giorni

per i due al capo 21: 12 giorni ciascuno

per il capo 37: 4 giorni

per il residuo al capo 38: 4 giorni

per il capo 39: 8 giorni

per la ricettazione al capo 40: 8 giorni

per il capo 82: dodici giorni

per il capo 83: 10 giorni
per il capo 84: 7 giorni
per il capo 85 residuo: 8 giorni
per il capo 94: 8 giorni
per i tre al capo 95: 8 giorni ciascuno
per il capo 96: 8 giorni
per il capo 97: 8 giorni
per il capo 98: 8 giorni
per il residuo al capo 100: 8 giorni
per il capo 101: 10 giorni
per i tre residui al capo 102: 6 giorni
per il capo 103: 16 giorni
per il residuo al capo 104: 4 giorni
per il capo 106: 4 giorni
per il residuo al capo 109: 4 giorni
per la ricettazione al capo 110: 8 giorni
per il capo 111: 8 giorni
per il capo 113: 8 giorni
per il capo 125: 8 giorni
per il capo 126 residuo: 8 giorni
per il capo 127: 8 giorni
per il capo 129: 12 giorni
per il residuo al capo 130: 6 giorni
per il capo 131: 6 giorni
per il capo 132: 16 giorni
per il residuo al capo 133: 4 giorni
per il capo 135: 5 giorni
per il capo 151: 16 giorni
per i due residui al capo 152: 5 giorni
per il capo 169: 16 giorni
per i due residui al capo 170: 4 giorni
per i due residui al capo 173: 4 giorni
per il capo 174: 4 giorni
per i tre al capo 175: 8 giorni ciascuno
per il residuo al capo 178: 8 giorni
per il capo 180: 8 giorni
per i due al capo 181: 8 giorni ciascuno
per il capo 184: 8 giorni
per il capo 186: 8 giorni
per il residuo al capo 187: 8 giorni
per i tre residui al capo 189: 7 giorni ciascuno
per il capo 190: 8 giorni
per il capo 192: 8 giorni
per il capo 194: 8 giorni
per il capo 195: 8 giorni
per il capo 196: 8 giorni

per il residuo al capo 197: 8 giorni
per il residuo al capo 200: 8 giorni
per il residuo al capo 202: 8 giorni
per il capo 203: 8 giorni
per il capo 204: 8 giorni
per il capo 209 residuo: 8 giorni
per il capo 210: 8 giorni
per il capo 211: 8 giorni
per il capo 212: 8 giorni
per i quattro al capo 213: 7 giorni ciascuno
per il capo 216: 8 giorni
per il capo 217: 8 giorni
per il capo 220: 8 giorni
per il capo 221: 8 giorni
per i due residui al capo 222: 8 giorni
per il capo 272: 8 giorni
per il capo 273: 8 giorni
per i due al capo 275: 8 giorni ciascuno
per i due residui al capo 287: 8 giorni ciascuno
per i due residui al capo 289: 8 giorni ciascuno
per i tre al capo 291: 8 giorni ciascuno
per il capo 321: 10 giorni
per il residuo al capo 322: 6 giorni
per i tre al capo 342: 8 giorni ciascuno
per il capo 344: 8 giorni
per i tre residui al capo 345: 8 giorni ciascuno
per il capo 349: 8 giorni
per il residuo al capo 350: 8 giorni
per il residuo al capo 353: 8 giorni
per il capo 357: 8 giorni
per il capo 358: 8 giorni
per il capo 359: 8 giorni
per il capo 360: 8 giorni
per il capo 361: 8 giorni
per i due residui al capo 362: 8 giorni ciascuno
per i tre al capo 365: 8 giorni
per i due residui al capo 376: 8 giorni ciascuno
per il capo 377: 8 giorni
per il capo 378: 8 giorni
per i due residui al capo 379: 8 giorni ciascuno
per i due residui al capo 382: 8 giorni ciascuno
per il residuo al capo 390: 8 giorni
per il reato al capo 392: 8 giorni.

La pena complessiva è pertanto determinata in sedici anni di reclusione.

Il corretto comportamento tenuto dal Ciai e le non più attuali

esigenze consentono che sia revocato il divieto di dimora nella Provincia di Torino impostogli all'atto della scarcerazione.

GIUFFRIDA Francesco:

Dichiarato prescritto il reato di detenzione di munizioni al capo 16, il Giuffrida è stato condannato per gli altri reati alla pena di quindici anni di reclusione.

Per il reato più grave al capo 15 è stata fissata la pena base di 14 anni e 11 mesi, così ridotta per le attenuanti generiche e la diminuzione dell'art. 116 C.P., inasprita di un mese per la continuazione.

Non più coltivata l'impugnazione del P.M. per la concessa diminuzione, non hanno neppure attualità le doglianze nel merito dell'imputato, il quale, dissociandosi, ha ammesso gli addebiti per cui aveva riportato condanna.

Dichiarati prescritti i reati ai capi 12, 14, 16 e 17, la pena per i residui reati ai capi 13 e 15 rimane fissata in anni sei e mesi nove di reclusione (anni dieci per il capo 15, ridotta ad anni sei e mesi otto, per le attenuanti ed inasprita di un mese per il capo 13). Su di essa va applicata la riduzione di un terzo per la L. 34/87, avendosi in concreto quella di quattro anni e sei mesi, sostituendosi l'interdizione temporanea a quella perpetua ed eliminata la misura di sicurezza.

IEMULO Raffaele:

Assolto dai reati ai capi 57, 58, 59, 75, 76, 77, 259, 260, 261, 262, 263, 296, 354, 355, 356 e amnistiati i reati ai capi 254, 387, per gli altri reati è stato condannato alla pena di sei anni di reclusione e lire 600.000 di multa, con attenuanti generiche equivalenti (pena base per il reato al capo 313 anni cinque e lire 450.000, inasprita di un anno e lire 150.000 per la continuazione).

Anche l'appellante Iemulo è nelle condizioni di usufruire delle norme premiali, non dovendosi più valutare le precedenti doglianze.

Sono prescritti i reati ai capi 223, 224, 228, 229 e 265 limitatamente al furto e sussiste il vincolo della continuazione con le nove sentenze irrevocabili che seguono.

Va assunta a pena base quella di 24 anni di reclusione irrogata con sentenza 31/7/78 della Corte d'Assise d'Appello di Firenze, inasprita, secondo i frazionamenti che seguono, fino a limite superiore ai trent'anni.

Per i reati al capo 225 residui di questo processo: 8 giorni ciascuno

esigenze consentono che sia revocato il divieto di dimora nella Provincia di Torino impostogli all'atto della scarcerazione.

GIUFFRIDA Francesco:

Dichiarato prescritto il reato di detenzione di munizioni al capo 16, il Giuffrida è stato condannato per gli altri reati alla pena di quindici anni di reclusione.

Per il reato più grave al capo 15 è stata fissata la pena base di 14 anni e 11 mesi, così ridotta per le attenuanti generiche e la diminuzione dell'art. 116 C.P., inasprita di un mese per la continuazione.

Non più coltivata l'impugnazione del P.M. per la concessa diminuzione, non hanno neppure attualità le doglianze nel merito dell'imputato, il quale, dissociandosi, ha ammesso gli addebiti per cui aveva riportato condanna.

Dichiarati prescritti i reati ai capi 12, 14, 16 e 17, la pena per i residui reati ai capi 13 e 15 rimane fissata in anni sei e mesi nove di reclusione (anni dieci per il capo 15, ridotta ad anni sei e mesi otto, per le attenuanti ed inasprita di un mese per il capo 13). Su di essa va applicata la riduzione di un terzo per la L. 34/87, avendosi in concreto quella di quattro anni e sei mesi, sostituendosi l'interdizione temporanea a quella perpetua ed eliminata la misura di sicurezza.

IEMULO Raffaele:

Assolto dai reati ai capi 57, 58, 59, 75, 76, 77, 259, 260, 261, 262, 263, 296, 354, 355, 356 e annistati i reati ai capi 254, 387, per gli altri reati è stato condannato alla pena di sei anni di reclusione e lire 600.000 di multa, con attenuanti generiche equivalenti (pena base per il reato al capo 313 anni cinque e lire 450.000, inasprita di un anno e lire 150.000 per la continuazione).

Anche l'appellante Iemulo è nelle condizioni di usufruire delle norme premiali, non dovendosi più valutare le precedenti doglianze.

Sono prescritti i reati ai capi 223, 224, 228, 229 e 265 limitatamente al furto e sussiste il vincolo della continuazione con le nove sentenze irrevocabili che seguono.

Va assunta a pena base quella di 24 anni di reclusione irrogata con sentenza 31/7/78 della Corte d'Assise d'Appello di Firenze, inasprita, secondo i frazionamenti che seguono, fino a limite superiore ai trent'anni.

Per i reati al capo 225 residui di questo processo: 8 giorni ciascuno

ai capi 5, 8, 12, 14, 63, 64, 67, 72, 73, 76, 94, 97, 99, 101, 105,
107, 110 (solo furto), 112, 114, 115, 134, 136, 137, 138, 171, 208,
~~265, 309, 311, 352, 353~~ (solo dannegg.), 366
per il reato al capo 1 di questo procedimento: dieci giorni
per i due al capo 2: dieci giorni ciascuno
per il capo 3: venti giorni
per il capo 4: dieci giorni
per il capo 6: venti giorni
per i due al capo 7: dieci giorni ciascuno
per il capo 43: sei giorni
per il capo 44: venti giorni
per i due al capo 45: dieci giorni ciascuno
per i tre al capo 60: dieci giorni ciascuno
per il capo 61: venti giorni
per i tre al capo 62: dieci giorni
per i tre al capo 66: dieci giorni ciascuno
per i tre al capo 69: dieci giorni ciascuno
per il capo 70: dieci giorni
per il capo 71: venti giorni
per i tre al capo 74: sei giorni ciascuno
per il capo 78: venti giorni
per i tre residui al capo 79: dieci giorni ciascuno
per il capo 80: un mese
per il capo 82: un mese
per il capo 83: venti giorni
per il capo 84: dieci giorni
per i due residui al capo 85: dieci giorni ciascuno
per il capo 86: cinque giorni
per il capo 95 (due residui): cinque giorni ciascuno
per il capo 96: 5 giorni ciascuno
per i tre al capo 100: dieci giorni ciascuno
per i quattro al capo 102: dieci giorni ciascuno
per il capo 103: un anno
per i tre al capo 104: dieci giorni ciascuno
per il capo 106: dieci giorni
per il capo 108: un anno
per i quattro residui al capo 109: 8 giorni ciascuno
per la ricettazione al capo 110: 5 giorni
per il capo 113: venti giorni
per il capo 129: venti giorni
per i due residui al capo 130: dieci giorni ciascuno
per il capo 131: cinque giorni
per il capo 132: un mese
per i cinque residui al capo 133: dieci giorni ciascuno
per il capo 135: dieci giorni
per il capo 139: un anno

per i due residui al capo 140: dieci giorni ciascuno
per i due al capo 141: cinque giorni ciascuno
per il capo 169: un anno
per i tre al capo 170: dieci giorni
per i quattro al capo 173: dieci giorni ciascuno
per i due al capo 209: cinque giorni ciascuno
per il capo 211: venti giorni
per il capo 212: cinque giorni
per i quattro al capo 213: dieci giorni ciascuno
per il capo 216: venti giorni
per il capo 217: cinque giorni
per i due residui al capo 218: dieci giorni ciascuno
per i tre residui al capo 268: dieci giorni ciascuno
per il capo 269: due giorni
per i due al capo 270: cinque giorni ciascuno
per il capo 271: cinque giorni
per il capo 272: venti giorni
per i due residui al capo 274: cinque giorni ciascuno
per i due al capo 275: cinque giorni
per il capo 307: venti giorni
per il capo 308: cinque giorni
per i due al capo 310: dieci giorni ciascuno
per il capo 312: cinque giorni
per i tre al capo 365: dieci giorni ciascuno
per il capo 367: dieci giorni
per i residui al capo 117: dieci giorni ciascuno
per i due al capo 285: dieci giorni ciascuno
per i tre al capo 286: dieci giorni ciascuno
per i tre al capo 287: dieci giorni ciascuno

Per quelli di cui alle sentenze:

Assise Appello Torino 25/6/82: un mese
Assise Appello Firenze 1/2/85 (omic. ed altro): sei anni
Appello Cagliari 4/12/85: un mese
Assise Milano 21/4/86: un anno
Appello Catanzaro 5/5/86: tre mesi
Assise Appello Firenze 3/12/86: tre mesi
Assise Appello Napoli 8/10/86: sei anni
Appello Milano 24/4/81: tre mesi
Assise Appello brescia 12/1/85: sei mesi
Assise Torino 1/3/88: due mesi
Appello Roma 7/3/86: un mese.

La pena massima consentita di trent'anni di reclusione va ridotta, per la L. 34/87, ad anni ventidue e mesi sei di reclusione, eliminate le pene accessorie conseguenti all'ergastolo.

LA SPINA Salvatore:

E' stato condannato in primo grado, con le attenuanti generiche, alla pena di quattro anni di reclusione (base anni tre e mesi sei per il reato al capo 282 per art. 21 L. 110/75).

Ha manifestato rituale dissociazione e pertanto, previa declaratoria di prescrizione dei reati ai capi 265 (solo furto), 281 e 284, va applicata continuazione con altre condanne definitive.

Assunta a pena base quella di nove anni di reclusione riportata con sentenza 25/6/82 della Corte d'Assise d'Appello di Torino, va inasprita: di quindici giorni per la condanna di cui alla sentenza 9/12/83 Corte Appello Torino, e di altri cinque mesi e quindici giorni per i reati ai capi 265 (sei), 266 (due), 282 (due) e 283 (due) ^{o più: in tempo di cui non si parla} con pena complessiva di nove anni e sei mesi di reclusione, ridotta a sei anni e quattro mesi, e cioè di un terzo per la L. 34/87.

LUCIFORA Umberto:

E' stato condannato per i reati ai capi 335 (porto d'armi) e 336 (incendio) all'inasprimento di otto mesi per continuazione sulla condanna riportata con sentenza 15/1/79 della Corte d'Appello di Torino.

Va accolta l'impugnazione dell'imputato in quanto appare fondato il dubbio sulla responsabilità.

Per la rapina Massarani (capo 272).

Poichè la "squadra di Orbassano", di cui Lucifora all'epoca era uno dei capi, aveva sicuramente partecipato alla rapina il prevenuto era stato rinviato a giudizio per rispondere degli addebiti di cui ai capi 272-275.

La Corte di Assise lo ha assolto per non aver commesso il fatto sulla base di due considerazioni: a) "il personaggio di maggiore spicco della squadra di Orbassano era Matteo Caggegi, il quale da solo poteva convincere gli altri compagni a partecipare all'azione armata"; b) "la partecipazione della squadra di Orbassano non è stata completa" (v. pag. 502 della sentenza).

Il P.M. ha osservato che Lucifora non è imputato di avere partecipato materialmente all'azione (e, quindi, l'argomento che non tutti i componenti della squadra erano presenti è privo di rilevanza) ma è imputato ad altro titolo: "l'intervento (della squadra di Orbassano) non potè avvenire che previa decisione di coloro che rivestivano, al suo interno, responsabilità politico-militari, e cioè Caggegi e Lucifora".

Va osservato che il P.G. nella sua requisitoria ha chiesto non la condanna ma l'assoluzione per insufficienza di prove dell'imputato.

Ritiene questa Corte che quest'ultima sia la decisione da prendere, che tiene conto, da un lato, della posizione di comando di Lucifora e, dall'altro lato, del fatto che la decisione poteva essere presa benissimo dal solo Caggegi.

Per l'incendio al Provveditorato (al capo 336).

La responsabilità di Lucifora è stata affermata sulla base delle dichiarazioni istruttorie di Sandalo (int. 19/3/1981, in Vol. M fasc. "Sandalò"): "... ricordo anche Lucifora Umberto ...".

Dice la difesa che occorre anche tener conto di quanto il "pentito" ha detto al dibattimento.

In effetti al dibattimento (v. pag. 967 verbali) Sandalo si è così espresso: "Dei partecipanti ricordo Donat Cattin, Manina, Milanesi, mi pare anche Lucifora, poi c'erano anche Bottiglieri, Favero, Corrorati, Rambaudi e tutta la squadra completa di Barriera di Milano".

Ed allora, in relazione a questo dubbio, pare giusto assolvere Lucifora per insufficienza di prove.

MAGGI Gianni:

Condannato per i reati ai capi 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74 (in esso assorbiti i capi 65 e 68), 286, 290 (porto d'armi) alla pena di sei anni di reclusione e 650.000 lire di multa con attenuanti generiche equivalenti (pena base cinque anni e lire 500.000 per il capo 71 più la continuazione), l'imputato si è dissociato.

Sono prescritti i reati ai capi 63, 64, 67, 72, 73, mentre va assolto con formula dubitativa, come richiesto dallo stesso P.G., dalle imputazioni ai capi 66 e 68, non apparendo sufficientemente provata la sua partecipazione ai fatti di cui trattasi.

Fra i reati da ritenere in continuazione, più grave è quello sanzionato in 23 anni e 8 mesi di reclusione e lire 1.500.000 di multa con sentenza 1/2/85 della Corte d'Assise d'Appello di Firenze.

Tale pena va così inasprita:

per i tre reati al capo 62: un mese di reclusione ciascuno

per i tre al capo 69: un mese di reclusione ciascuno

per il capo 70: due mesi di reclusione

per il capo 71: tre mesi

per i tre al capo 74: un mese ciascuno

per i cinque al capo 286: un mese ciascuno

per i due al capo 290: due mesi ciascuno

per quello alla sentenza 21/4/81 Corte Appello Torino: anni tre di reclusione e lire 400.000 di multa

per la sent. 16/6/83 Corte Assise Appello Torino: un mese di reclusione e lire 100.000 di multa

per la sentenza 4/12/87 Tribunale Firenze: giorni 4 di reclusione.

La pena risultante di 28 anni, 8 mesi e quattro giorni di reclusione e lire 2.000.000 di multa va ridotta di un quarto per la L. 34/87 ad anni ventuno e mesi sei di reclusione e £. 1.500.000 di multa.

MANINA Guido:

Prescritte le contravvenzioni di detenzione abusiva di munizioni ai capi 130 e 273; assolto dai reati ai capi 60, 61, e 235 per la distrazione d'armi; amnistiato il reato al capo 274, è stato condannato a 26 anni e 10 mesi di reclusione per tutti gli altri reati in continuazione, assorbiti nel capo 74 quelli ai capi 65 e 68 (pena base 24 anni per il reato al capo 103).

Anche tale imputato versa nelle condizioni di usufruire del più recente beneficio premiale.

Sono prescritti i reati ai capi 63, 64, 65 (solo 414), 67, 72, 73, 74 (solo 414), 99, 101, 102 (solo 414), 105, 275 (solo 414) e va assolto per insufficienza di prove in ordine ai capi: 60, 61, 100, 102 (solo 303), 103, 104, 129, 130, 131, 242.

Invero, non avendo più il P.G. insistito sull'impugnazione per altri capi, va osservato che per l'omicidio Alessandrini i tre fatti di sangue: Lorusso, Grazio e Napolitano (tutti rientranti nella cosiddetta 'campagna carceri') la posizione di Manina è trattata nelle pagine 917 - 927 della sentenza appellata.

La sua responsabilità è fondata sul fatto che "ha consegnato all'organizzazione Prima Linea, appena scarcerato nel novembre 1978, una documentazione frutto del lavoro dei detenuti politici e comuni, nella quale documentazione venivano indicati i nomi di alcune persone, tutte con vari compiti nell'ambito dell'organizzazione carceraria, nonché 'le singole colpe' da ciascuna di esse commesse nei confronti dei compagni proletari ristretti in carcere".

In altre parole, Manina, uscendo dal carcere, avrebbe consapevolmente indicato i nomi delle persone sui cui P.L. avrebbe dovuto esplicare le sue 'vendette'.

Ad accusare Manina sono Zedda, Donat Cattin e Gai nei termini che occorre qui di seguito precisare.

Zedda nell'interrogatorio dell'11/4/1980 (v. Vol. M, fasc. "Zedda") ha dichiarato: "Omicidio in danno di Lo Russo Giuseppe. Ma ne parlò Ivan in una riunione delle ronde tenutasi a casa mia all'incirca nel novembre-dicembre 1979. Ivan mi disse che il nome del Lo Russo era stato segnalato dall'interno del carcere da tutti i compagni detenuti come la guardia 'più bastarda' che ci fosse. In particolare ricordo che Ivan menzionò esplicitamente mio cugino Manina come uno di quelli che avevano fornito il nome del Lo Russo.

Credo che Manina abbia fornito tale indicazione direttamente all'Ivan una volta uscito dal carcere perchè so che Guido, appena scarcerato, si mise in contatto con l'Ivan".

Al dibattimento, (udienza del 5/7/1983 a pag. 564), Zedda ha detto: "Giai mi parlò dell'omicidio Lo Russo. Non mi ricordo se mi disse che aveva indicato questo nominativo mio cugino Manina" (E' bene precisare che l'ingresso di Zedda in P.L. è successivo a questi fatti).

Donat Cattin - nell'interrogatorio 30/3/1981, v. Vol. L, fasc. "Donat Cattin" - ha dichiarato: "Circa la fonte delle notizie sul Lo Russo non so dire nulla.

"Ora che l'ufficio mi fa presente che il Guido Manina fu scarcerato in un periodo anteriore all'omicidio Lo Russo, ricordo che lo stesso Manina, per avermelo detto lui, una volta uscito dal carcere, aveva consegnato ai compagni di Torino una serie di dati sul carcere "Le Nuove" ed altri carceri su cui Manina aveva raccolto notizie attraverso compagni di detenzione. Manina aveva dato questo materiale non soltanto a P.L. ma anche a compagni non inseriti in P.L...".

Giai - nell'interrogatorio 30/4/1980, v. Vol. L fasc. "Giai" - dopo aver precisato che Bignami gli aveva detto che era stato colpito quell'agente di custodia perchè faceva parte di una squadretta di picchiatori ha aggiunto: "tale ruolo mi era noto anche prima del colloquio con il Davide, nel senso che già in precedenza avevo sentito menzionare il suo nome come facente parte della squadra dei picchiatori.

Ma ne parlò ad esempio Guido Manina che incontrai poco dopo la sua scarcerazione avvenuta nel novembre 1978. Mi riferì che una quindicina di giorni prima della scarcerazione lui ed altri compagni di detenzione erano stati percossi da agenti di custodia tra cui Lo Russo. Può darsi che Guido Manina mi abbia fatto nella circostanza anche il nome di altre guardie ma non lo ricordo.

Tengo a precisare che il riferimento a tale episodio venne fatto a me da Guido nel contesto di un discorso generale sulla struttura carceraria; cioè non è che il Guido mi venne a parlare apposta per dirmi dell'episodio del pestaggio".

La sentenza appellata dà conto di alcune voci contrarie: Sandalo ha accennato che le notizie sull'apparato carcerario, secondo le confidenze ricevute da Bignami, erano state fornite da un brigatista (Farioli Umberto) e dalla di lui moglie, ai quali faceva capo un gruppetto di una decina di elementi collegati all'ambiente della malavita comune; lo stesso Giai, in un interrogatorio successivo, quello del 9/5/1980, aveva affermato che "l'indicazione vera e propria dell'obbiettivo era stata fatta pervenire dai detenuti comuni usciti di galera". Ha tuttavia dato la prevalenza

agli interrogatori soprariportati (Sandalo con le sue parole non esclude che Manina abbia consegnato la documentazione raccolta da altri; per quanto riguarda Gial "il colloquio di cui sopra non è stato così occasionale come lo stesso vorrebbe far intendere, ma probabilmente accompagnava il preciso incarico che Manina aveva ricevuto dai suoi compagni di pena di trasmettere all'esterno i dati raccolti sulle varie persone dell'apparato carcerario", (v. pag. 923 della sentenza).

Ritiene questa Corte che la pronunzia di condanna debba essere riformata.

Il prevenuto al dibattimento di II° grado ha negato gli addebiti osservando: "La mia condanna in relazione all'omicidio Lo Russo in realtà coglie una situazione ottimale dal punto di vista dell'apparenza: io sono quello appena uscito dal carcere, la figura ideale per essere il mandante per tutto quello che si verifica in relazione al carcere, ma ciò non è assolutamente vero...".

Nel memoriale 25/7/1985 (v. vol. Memoriali) aveva pur osservato: "Il carcere sarà un'esperienza traumatica, scatenante meccanismi difficili da descrivere; scoprire l'umanità delle persone al di là delle sbarre produce coinvolgimento".

Va ancora detto che Manina, uscito dal carcere non solo non riprende le posizioni di comando che aveva in precedenza, ma resta per qualche tempo "parcheggiato" in attesa di un chiarimento politico con l'organizzazione.

Rosso ha parlato (ud. 24/3/1986) in questi termini: "All'inizio del 1979, probabilmente dopo l'operazione Alessandrini, mi fu chiesto di fare una specie di esame ad un compagno che era il Manina. Ebbi modo di vederlo una sola volta, egli si distingueva per la sua capacità di pensare con la propria testa e ciò dava fastidio a qualcuno". Quindi non è che P.L. sul finire del 1978 si presentasse agli occhi del prevenuto come l'organizzazione ideale cui rivolgersi per effettuare eventuali vendette.

Comunque Rosso ha collocato la richiesta a Manina "di una relazione sulla situazione carceraria" in un periodo successivo all'esame e cioè in epoca successiva al fatto Lo Russo e contestuale ai fatti Grazio e Napolitano.

A questo punto tornano le perplessità che i giudici di primo grado hanno indubbiamente sottovalutato.

Fu Manina oppure altri terroristi oppure detenuti comuni a fornire gli obiettivi della campagna carceri?

Il riferimento fatto da Manina a persone del carcere era un semplice sfogo oppure la consapevole informazione per azioni contro la vita e l'incolumità delle persone?

Pare che dagli interrogatori soprariportati non si possano superare questi e che pertanto l'imputato - su conformi conclusioni del P.G. - debba essere assolto per insufficienza di prove.

Ritenuta pertanto la continuazione fra i residui reati e quelli di cui alle sentenze che seguono, reato più grave è quello di cui alla sentenza 30/1/79 Assise Appello Torino con pena base di anni 14 e mesi otto di reclusione e lire 2.000.000 di multa.

L'inasprimento per gli altri reati contenuti in detta sentenza, per gli altri di cui alle sentenze:

Assise Appello Torino 27/11/84: tre anni

Assise Appello Bologna 30/11/84: due anni

Assise Appello Firenze 1/2/85: tre anni

Assise Milano 20/3/86: sei mesi

Assise Appello Torino 19/6/86: mesi sei

Assise Appello Torino 17/12/87: anni quattro e mesi sei

Assise Appello Bologna 10/3/88: un mese

Assise Appello Milano 8/3/86: tre mesi

e di cui ai capi di questo processo:

62 (tre reati): 10 giorni ciascuno

66 (tre reati): 10 giorni ciascuno

69 (tre reati): 10 giorni ciascuno

70: cinque giorni

71: venti giorni

74 (due reati): dieci giorni ciascuno

100 (tre reati): 10 giorni ciascuno

102 (tre reati): 10 giorni ciascuno

103: un anno

104 (tre reati): un mese ciascuno

129: un mese

130 (due reati): 10 giorni ciascuno

131: 5 giorni

141 (due reati): 5 giorni ciascuno

242 (due reati): 10 giorni ciascuno

272: venti giorni

273 (due reati): 10 giorni ciascuno

275 residuo: 5 giorni

335 residuo: 10 giorni

336: 10 giorni

supera i limiti di cui all'art. 78 c.p., e pertanto la pena fissata in anni trenta di reclusione va ridotta, per l'art. 7 L. 34/87, ad anni 22 mesi 6 di reclusione e lire 1.500.000 di multa.

MARESCA Felice:

Prescritta la contravvenzione al capo 291, è stato condannato a sette anni di reclusione e lire 700.000 di multa (pena base 5 anni e lire 500.000 per il reato al capo 251), inasprita come sopra per la continuazione.

Trattasi di altro imputato, citato ai sensi dell'art. 203 c.p.p., che ha manifestato ritualmente la propria dissociazione.

Non occorre pertanto più valutare le proteste di innocenza.

Sono prescritti i reati ai capi 244, 245, 249, 252, 281 e 284 e va ritenuta la continuazione con i residui e quelli di cui alle sette sentenze che seguono.

Pena base è quella di 18 anni, 7 mesi e 10 giorni di reclusione inflitta con sentenza 8/10/86 della Corte d'Assise d'Appello di Napoli, così inasprita:

per il reato al capo 246: 15 giorni

per i due al capo 247: 15 giorni ciascuno

per il 248: 15 giorni

per il 250: 15 giorni

per il 251: 15 giorni

per i tre reati al capo 253: 15 giorni ciascuno

per il capo 254: 15 giorni

per il capo 255: 10 giorni

per i due al capo 282: 15 giorni ciascuno

per i due al capo 283: un mese ciascuno

per i due residui al capo 291: un mese ciascuno

Per le sentenze:

Assise Appello Torino 19/4/80: due anni

Appello Napoli 5/4/83: un mese

Assise Appello Firenze 1/2/85: due anni

Appello Cagliari 4/12/85: un anno

Assise Bari 19/12/86: 4 mesi

Appello Napoli 14/7/88: 6 mesi.

La pena complessiva di 25 anni 4 mesi e 20 giorni va ridotta di un quarto per la L. 34/87, in concreto a diciannove anni e quindici giorni di reclusione.

MASTROPASQUA Filippo:

Condannato per tutti i reati ascrittigli ai capi 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 (più grave), 30, 31, 35, 36, 298 (ivi assorbito il capo 172) alla pena complessiva, con attenuanti generiche, di quattro anni e sei mesi di reclusione.

E' prescritto il reato al capo 298.

Non avendo il P.G. insistito sulle doglianze del P.M., va valutato il motivo d'appello con cui l'imputato chiede di essere assolto da tutte le imputazioni.

Le argomentazioni dei primi giudici, che qui si richiamano, sono convincenti.

1) Rapina V.A.R.T.: ci sono le concordi dichiarazioni di Cevre, Rita, Mega e Zedda;

2) furto della Renault: ci sono le dichiarazioni di Mega e le risultanze dell'intercettazione telefonica sulla convivente di Mastropasqua, Cagnoni Nicoletta;

3) furto Volkswagen: ci sono le dichiarazioni di Mega ed il fatto obiettivo del ritrovamento della patente di guida del proprietario della vettura rubata (Ottino Gian Paolo) e di altri documenti dello stesso nella casa di Mastropasqua in via Borgo Dora a Torino;

4) furto dell'Opel: ci sono le dichiarazioni di Peirolo, il fatto obiettivo del ritrovamento delle chiavi dell'auto rubata nell'alloggio di Mastropasqua, il fatto che l'auto venne vista nel possesso dell'imputato da parte delle forze dell'ordine;

5) furto della Peugeot: ci sono le dichiarazioni di Zedda ed il fatto obiettivo del ritrovamento indosso a Mastropasqua di un'agenda che si trovava sull'auto al momento del furto;

6) furto della Fiat 131: ci sono le dichiarazioni di Mega e Zedda ed il fatto obiettivo del ritrovamento delle chiavi dell'auto nell'alloggio dell'amante Cagnoni Nicoletta;

7) falsificazione della carta d'identità: c'è il fatto obiettivo che il documento era in possesso di Mastropasqua al momento del suo arresto;

8) rapina Cannone: ci sono le dichiarazioni di Mega;

9) rapina dell'Alfetta: ci sono le dichiarazioni di Mega e Zedda ed il fatto che in casa di Mastropasqua venne trovato il giubbotto marrone identico a quello che indossava il rapinatore;

10) furto della Fiat 127 e dell'A 112: ci sono le dichiarazioni di Salvi.

Il P.G. non ha insistito per la revoca della concessione delle attenuanti generiche, per cui ci si richiama integralmente ai motivi che hanno indotto i giudici di primo grado a concederle.

La richiesta di dichiarazione di prevalenza delle generiche si pone in aperto contrasto con quanto dispone l'art. 1 comma 3 della L. n. 15/1980.

Va invece accolto il gravame in ordine alle ritenute continuazioni.

Come pena base va assunta quella di 10 anni di reclusione inflitta con sentenza 25/6/82 della Corte d'Assise d'Appello di Torino, così inasprita:

capo 18 di questo procedimento: un mese di reclusione

capo 19: tre mesi di reclusione

capo 20: un mese

capo 21 (due reati): un mese ciascuno

capo 22: un mese

capo 23: un mese
capo 24: tre mesi
capo 25 (due reati): un mese ciascuno
capo 26: un mese
capo 27: un mese
capo 28: un mese
capo 29: tre mesi
capo 30: due mesi
capo 31 (due reati): un mese ciascuno
capo 35: 29 giorni
capo 36 (due reati): un mese ciascuno
Pretore Moncalieri 25/2/76: un giorno di reclusione
Appello Torino 21/10/76: anni 2 e mesi 9
Appello Torino 26/11/80: un anno e 4 mesi
Appello Torino 9/12/83: 8 mesi
Appello Torino 3/12/80: un mese.

La pena complessiva risulta determinata in 14 anni e 10 mesi di reclusione.

MATRINO Gerardo:

Prescritta la contravvenzione al capo 9, tutti i delitti sono stati unificati sotto il vincolo della continuazione.

Reato più grave (dopo la derubricazione del tentato omicidio) è stata considerata la rapina di cui al capo 203 e, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, la pena base è stata fissata in anni 5 di reclusione e £. 300.000 di multa.

Per la continuazione la pena è stata aumentata di anni 1 e lire 200.000 e così definitivamente fissata in anni 6 di reclusione e £. 500.000 di multa.

Avverso la sentenza hanno proposto appello tanto il P.M. quanto la difesa.

Il P.M. si duole per la derubricazione del tentato omicidio e per la concessione delle attenuanti generiche.

La difesa chiede in principalità l'assoluzione da tutti gli addebiti almeno per insufficienza di prove; in subordine chiede l'affermazione di prevalenza delle generiche ed una riduzione di pena; infine chiede il collegamento di questi reati con quello di partecipazione alla banda armata P.L. per la quale vi è già stata una pronunzia definitiva.

Non è fondato il gravame dell'imputato riferito al merito.

La responsabilità di Matrino è trattata in sentenza alle pagine 1766 - 1768 ed è individuata come partecipazione alla fase organizzativa. Essa è fondata sulle dichiarazioni rese da Sacco Lanzoni il quale nell'interrogatorio del 10/11/1982 aveva detto: "...

L'azione era stata preceduta da riunioni del comando di Ronda alle quali parteciparono: io, Cornaglia, Francesco e Rosetta D'Ursi, Matrino, Albesano e Giai" (v.vol. G, fasc. "Sacco Lanzoni").

A ciò si aggiungeva un argomento logico: "la complessità delle azioni richiedeva certamente l'intervento dell'intera struttura del combattimento proletario e quindi anche della Ronda Falchera e per essa di un suo rappresentante...". Infine, come argomento di contorno, c'era un riferimento alle dichiarazioni di un terrorista, Soro Gianfranco, che aveva parlato del Matrino come della persona che aveva introdotto all'interno del gruppo operante alla Falchera il dibattito sul significato della notte dei fuochi. All'epoca della redazione della sentenza non era ancora diventata definitiva la sentenza che indicava in Matrino un appartenente alla banda ma i giudici di primo grado non mancano di citare le dichiarazioni di Marangon (in questo processo si trovano a Vol. III, fasc. "Marangon", interrog. del 20/10/1981) secondo cui Matrino non solo apparteneva alla Ronda della Falchera ma era anche inserito nel comando di Ronda.

La difesa critica minuziosamente il ragionamento della Corte d'Assise:

- Le dichiarazioni rese da Sacco Lanzoni in istruttoria sono state modificate al dibattimento; quivi costui non si è dimostrato tanto sicuro sulla presenza di Matrino alle riunioni ("Oltre a me alla riunione parteciparono Salvi, il D'Ursi, Albesano, mi sembra Matrino per la Falchera; la riunione si fece in casa Cornaglia", v. verb.dib. I° grado, pag. 534);

- Non ha senso che Matrino, il quale - secondo una pronuncia definitiva - era un semplice appartenente alla ronda senza posizione di comando, partecipasse a riunioni se poi non ha partecipato materialmente all'azione;

- Altro coimputato indica in Piossasco e non in casa Cornaglia il luogo della riunione preparatoria (e ciò induce ad avere dei dubbi sulla credibilità di Sacco Lanzoni);

- Matta Carlo ha escluso che Matrino possa essere entrato nelle Ronde perchè era un "fifone";

- "E' ben possibile - infine - che un gruppo spontaneo come quello di cui parla Soro, ed in esso anche il Matrino, si sia occupato di questo tema, senza che ciò possa costituire elemento di prova per Matrino in relazione, in particolare, ad una sua responsabilità decisionale".

Ritiene questa Corte che debba essere confermata la responsabilità dell'imputato.

La "notte dei fuochi" è stata un'operazione che ha impegnato tutti gli appartenenti a P.L. dell'area torinese: sicuramente gli imputati del presente processo per quel fatto non esauriscono il numero delle persone che ne furono interessate. D'ursi Francesco,

nel memoriale presentato il 22/10/1985, ha fatto un cenno ai problemi che un'azione del genere suscitava: "sostanzialmente questi problemi venivano dall'organizzazione che riteneva pericoloso far operare contemporaneamente un elevato numero di compagni, molti dei quali con un'esperienza militare inadeguata"; ed egli stesso ha fatto un cenno al coinvolgimento di "un elevatissimo numero di persone".

Anche la ronda della Falchera ha preso parte alla notte dei fuochi: al dibattimento di I° grado D'Ursi aveva affermato: "La ronda della Falchera non è mai esistita; nel senso che esistevano diversi gruppi di dibattito alla Falchera, non esisteva invece una struttura formalizzata" (v. pag. 1191) "Ho detto che alla Falchera esistevano parecchi gruppi. Se vuole un mio giudizio su questi gruppi, posso dire che quello meno interessante era quello di Matrino nel senso che era il meno disponibile... (v. pag. 1191 retro). Invece nel memoriale 22/10/1985 ha scritto, correggendosi: "Io partecipai personalmente ad uno degli attentati e, precisamente a quello di corso Vercelli, lo feci per operare una forzatura nei confronti di alcuni gruppi di compagni della Falchera che continuavano a parlare di lotta armata senza decidersi a compiere passi in quella direzione". Cioè D'Ursi ha preso parte, con Matta Carlo esponente di quella ronda, ed altre due persone rimaste sconosciute, all'assalto della sezione dei vigili urbani di Barriera Milano-Stura.

Matrino - lo dice ormai una sentenza irrevocabile - faceva parte della Ronda della Falchera. In ordine al suo ruolo in seno ad essa va rilevato che la Corte d'Assise d'Appello, pur non riconoscendo a Matrino - per un principio di favor rei - la qualifica di organizzatore ha dato atto (v. pag. 133 della sentenza 25/6/1982) che il predetto "teneva i collegamenti con il D'Ursi".

E' quindi perfettamente logico che Matrino partecipasse alle riunioni in cui si discuteva dell'azione (lo stesso D'Ursi al dibattimento di I° grado ha precisato che le riunioni furono molte per cui è ben possibile che alcune si siano svolte a Piossasco e altre in casa di Cornaglia) per poi riferirne in ambito di ronda.

In questo quadro si pongono le dichiarazioni istruttorie di Sacco Lanzoni che parla di "riunione in cui ebbe a partecipare" ed è evidente che, con il passare del tempo, il ricordo può diventare più sfumato (ed in questo senso si spiegano le riserve dibattimentali). E sulla credibilità in linea generale di Sacco Lanzoni si richiama quanto scritto dai giudici di primo grado.

Circa il ferimento Orecchia, la responsabilità di Matrino è trattata in sentenza alle pagine 2222-2224 ed è individuata nel fatto di avere partecipato alle riunioni del comando di ronda in cui venne decisa e preparata l'azione. Essa è fondata sulle dichiarazioni di Sacco Lanzoni, di Moschetti e di Marangon (quest'ultimo

non imputato nel presente processo). I tre hanno parlato della presenza in quell'organo collegiale di Matrino all'epoca del ferimento. Il primo si è dilungato nel parlare delle riunioni in cui si discuteva dell'azione. Nessun elemento poi può trarsi a favore del prevenuto dalla circostanza che Gjai abbia dichiarato di ignorare chi abbia fornito le informazioni sull'azione: "contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, non se ne può dedurre - si legge in sentenza - che, se fosse stato il Matrino, il Gjai lo avrebbe rivelato". Ci si trova di fronte ad una reticenza di Gjai allo stesso modo che reticenza c'era stato da parte dello stesso Gjai sulla figura di Sacco Lanzoni (non ha ricordato al riguardo la sua partecipazione all'azione Orecchia ed ha negato che fosse il responsabile della ronda di Mirafiori Nord).

La difesa si richiama all'illogicità che Matrino - che non era responsabile della Ronda Falchera - partecipasse alle riunioni del comando di ronda; sulla possibilità che Sacco Lanzoni, al fine di ottenere i benefici della legge sui penditi, abbia detto cose non vere; nell'inesattezza di alludere ad una complicità di Gjai nei confronti di Matrino (Gjai lo aveva riconosciuto "seppur parzialmente in una fotografia come membro della ronda Falchera in un momento in cui Matrino non era ancora stato individuato dalla P.G.").

Ritiene questa Corte che debba essere confermata la responsabilità dell'imputato.

Già s'è espresso il convincimento che ci fu qualcuno che fornì le notizie necessarie per l'esecuzione dell'attentato e che perciò le dichiarazioni di Sacco Lanzoni sul punto sono attendibili (le stesse incertezze dimostrate dai terroristi nell'individuazione del titolare dell'officina dimostrano che essi procedevano sulla base di descrizioni fornite da altri e non di precostituiti incontri ricognitivi con Orecchia). Matrino (che partecipava alle riunioni del comando di ronda) era la persona idonea a fornire (o a fare da intermediaria nel fornire) le informazioni, provenendo dal rione dove le mutilazioni subite da Pollidoro avevano creato particolare sensazione.

Il racconto di Sacco Lanzoni si inserisce in un complesso di dati di fatto (presenza di Matrino nel comando di ronda) e di considerazioni logiche (informazioni provenienti dalla Falchera) per cui non può essere messo in discussione.

Per quanto concerne la qualificazione del ferimento si rinvia a quanto già ritenuto.

Il P.G. non ha insistito nella richiesta di revoca delle attenuanti generiche che questa Corte ritiene peraltro di valutare con giudizio di prevalenza sulle aggravanti, risultandone il Matrino meritevole.

Sono pertanto prescritti i reati ai capi 10 e 201.

Quelli residui vanno ritenuti in continuazione con il più grave di cui alla sentenza 25/6/82 Corte Assise Appello Torino, inasprendo la pena ivi irrogata di sei mesi di reclusione, e così ulteriormente accogliendo i residui motivi di gravame (un mese per ciascuno dei due reati al capo 9; 15 giorni per ciascuno dei due al capo 11; un mese per ciascuno dei due al capo 202; 15 giorni per quello al capo 203; quindici giorni per quello al capo 204).

MATTA Carlo:

Dichiarato prescritto il reato di detenzione di munizioni al capo 9, è stato condannato per quelli ai capi 1, 2, 3, 4, 5, 9 (residui), 10, 11, 201, 202, 203, 204.

La pena di cinque anni per il reato più grave al capo 9, ridotta a due anni e sei mesi per l'art. 3 co. 2 L. 304/82 e quindi ad un anno e otto mesi per le attenuanti generiche, è stata inasprita di quattro mesi per la continuazione e condizionalmente sospesa.

L'unico motivo di gravame, invocante una riduzione di pena, va accolto per effetto della dichiarazione di prescrizione dei reati ai capi 1, 2 (escluso l'art. 21 L. 110/75), 3, 4, 5, 9 (escluso come innanzi), 10, 11 (escluso l'art. 303), 201, 202 (escluso l'art. 21), 203 e 204.

Sulla pena base di un anno e otto mesi di reclusione già irrogata per il capo 9, si irroga inasprimento di due mesi, avendosi la pena in concreto di un anno e dieci mesi di reclusione, fermo restando il beneficio della sospensione condizionale (aumento di 15 giorni per ciascuno dei residui reati ai capi 11 e 202 e di un mese per il reato al capo 2).

MATTA Giorgio:

Prescritti i reati di detenzione di munizioni ai capi 130, 176, 198, è stato condannato per tutti gli altri, in continuazione, alla pena di cinque anni e due mesi di reclusione (pena base sette anni di reclusione per il capo 129, diminuita a 4 anni e 8 mesi per le attenuanti generiche ed inasprita di sei mesi).

Sono prescritti i reati ai capi 5, 176, 177, 178 (solo per l'istigazione), 179, 199, 201, 275 e 200 solo per l'istigazione.

L'imputato, dissociandosi, ha ammesso gli addebiti e pertanto non sono più attuali le doglianze nel merito.

Va così rideterminata la pena per i reati in continuazione.

Base quattro anni e otto mesi di reclusione per il più grave al capo 129, inasprita di un anno e due mesi per i reati di cui alla sentenza irrevocabile 25/6/82 Corte Assise Appello Torino, e di un anno e due mesi per gli altri reati di questo processo, così frazionati:

capo 1: 10 giorni di reclusione

capo 2 (due reati): dieci giorni ciascuno
capo 3: 15 giorni
capo 4: 10 giorni
capo 130 (due residui): 15 giorni ciascuno
capo 174: 10 giorni
capo 175 (tre reati): 20 giorni ciascuno
capo 178 residuo: 15 giorni
capo 195: 10 giorni
capo 196: 10 giorni
capo 197 (due): 10 giorni ciascuno
capo 199: 10 giorni
capo 200 residuo: 10 giorni
capo 202 (due): un mese ciascuno
capo 203: 10 giorni
capo 204: 10 giorni
capo 275 residuo: un mese
capo 276: un mese.

La pena complessiva di otto anni di reclusione va ridotta di un quarto a sei anni di reclusione per la L. 34/87.

MAZZOLA Umberto:

E' stato condannato in primo grado in ordine a tutti i reati ascrittigli, esclusi quelli al capo 140 per la detenzione di munizioni perchè prescritto, e ai capi 144 e 147 perchè assorbiti rispettivamente nei capi 143 e 146.

Con l'unico motivo d'appello il Mazzola lamenta un errore di calcolo della pena, ovviamente in eccesso.

Essendo prescritti i reati ai capi: 43, 44, 45, 69 (escl. art. 21), 70, 71, 72, 73, 74 (escl. 303), 138, 140, 141 (escl. 303), 143, 145 (escl. art. 21), 146, 148 (escl. art. 21), la pena va rideterminata come segue.

Per il reato più grave al capo 139, anni cinque di reclusione, inaspriti di anni due e mesi quattro (con pena complessiva in anni sette e mesi quattro), così determinati:

per il capo 45: 15 giorni di reclusione

residuo al capo 69: un mese

residuo al capo 74: 15 giorni

residuo al capo 141: 15 giorni

residuo al capo 145: 15 giorni

residuo al capo 148: un mese

per i reati alla sentenza 1/2/85 Assise Appello Firenze: un anno

per quelli alla sent. 20/3/86 Assise Milano: due mesi

per quelli alla sent. 8/3/86 Assise Appello Milano: dieci mesi.

MEREGALLI Franco:

Ritenuto responsabile dei reati ai capi 43, 44 e 45, è stato condannato a sei anni di reclusione e 450.000 di multa (pena base cinque anni e sei mesi e lire 400.000 per il capo 44), così inasprita per la continuazione.

Possono concedersi le invocate attenuanti generiche, per il ravvedimento operato.

Il prevenuto si è dissociato e va ritenuta la continuazione con altri reati rideterminando le pene come segue.

Anni 4 di reclusione e lire 400.000 di multa per il reato più grave al capo 44, aumentata di:
due mesi e lire 50.000 per il reato al capo 43
un mese di reclusione per ciascuno dei quattro reati al capo 44
sei mesi e lire 50.000 per quelli di cui alla sent. 9/1/78 Corte Appello Torino
due anni e lire 250.000 per quelli alla sent. 8/3/86 Assise Appello Milano.

La pena complessiva di 7 anni di reclusione e 750.000 lire di multa va ridotta di un terzo per la L. 34/87 a quattro anni e otto mesi di reclusione e 500.000 lire di multa, sostituendo all'interdizione perpetua dai pubblici uffici quella temporanea.

MILANESI Stefano:

Assolto dai reati al capo 236 e 335 (per la distrazione armi) è stato condannato per i reati ai capi 235 (ritenuto ricettazione), 237, 238, 239, 240, 242, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 265, 266, 335 (porto armi) e 336.

Pena base per il più grave reato di distrazioni di armi al capo 253 è stata assunta quella di tre anni e quattro mesi di reclusione (cinque anni così ridotti per le attenuanti generiche), inasprita in concreto di otto mesi a quattro anni di reclusione.

Anche tale imputato ha reso rituale dichiarazione di dissociazione.

Sono prescritti i reati ai capi 249, 254 e 265, mentre i residui sono uniti dal vincolo della continuazione anche con altri, sui quali è stata già concessa la dissociazione.

Reato più grave è quello al capo 253 sanzionato con tre anni e quattro mesi di reclusione, così aumentata:

per il capo 235: 6 giorni
per i due al capo 237: 7 giorni ciascuno
per i due al capo 238: 7 giorni
per 239: 6 giorni
per il 240: 6 giorni
per il 242: 6 giorni
per il 250: 6 giorni

per il 251: 6 giorni
per il 252: 6 giorni
per i due residui al 253: 6 giorni ciascuno
per i sei residui al 265: 7 giorni ciascuno
per i due al 266: 7 giorni ciascuno
per il residuo al 335: 7 giorni
per il 336: sei giorni
per quelli di cui alla sent. 26/10/78 Appello Napoli: mesi sei
per quelli alla sent. 10/6/82 Assise Appello Napoli: un anno.
La pena complessiva di cinque anni e tre mesi ridotta di un terzo per la L. 34/87 risulta di tre anni e sei mesi di reclusione.

MOSCHETTI Stefano:

E' stato condannato per tutti i reati ascrittigli (capi 10, 53, 54, 55, 56, 201, 203, 204, 219, 220, 221) alla pena complessiva di sette anni di reclusione e lire 700.000 di multa, così aumentata per la continuazione quella base per il più grave reato al capo 55.

Possono concedersi le attenuanti generiche prevalenti, per il buon comportamento post delictum.

Sono prescritti i reati ai capi 10, 54, 56, 201, 219.

La doglianza per la subita condanna, anche per la sua estrema genericità, non è fondata, facendosi richiamo alla convincente motivazione di primo grado.

Va invece accolta la richiesta riduzione di pena, conseguente alle prescrizioni e alle concesse attenuanti, per cui la pena base di quattro anni di reclusione 800.000 lire di multa va aumentata di 11 mesi e 50.000 lire per la continuazione, così determinata:
per il capo 53: tre mesi e 50.000 lire
per il capo 204: tre mesi
per il capo 220: tre mesi
per il capo 221: due mesi
con pena complessiva di quattro anni e undici mesi di reclusione e lire 850.000 di multa, sostituita l'interdizione temporanea a quella perpetua.

MISSERI Federico:

Estinto per prescrizione il reato di apologia al capo 142, rimane quello di istigazione allo stesso capo, che risulta peraltro in continuazione con i reati di cui alla sentenza 1/2/85 Assise Appello Firenze.

Rideterminandosi la pena, e così accogliendo il gravame, quella irrogata con la sentenza irrevocabile e contemplante più grave imputazione va aumentata di un mese per il reato qui giudicato.

MODA Loreno:

Condannato per i reati ai capi 37, 38, 39, 40 e 41, chiede di essere assolto dai primi quattro. Il gravame è accoglibile.

La posizione di Moda è trattata alle pagine 2347 e 2348 della sentenza impugnata; la sua responsabilità è trattata congiuntamente a quella della moglie Zan: "il loro consapevole contributo (è) consistito nel concordare previamente e nel consentire che i complici trovassero ospitalità nella casa di Quagliuzzo di una zia della Zan" ("un punto di appoggio nella zona della rapina che garantiva agli esecutori della rapina di sottrarsi ai posti di blocco ed alle ricerche delle forze dell'ordine"); per quanto riguarda la posizione di Moda si osserva: "Che si tratti di un apporto ascrivibile ad entrambi gli imputati - e non della sola Zan della cui zia era la casa - risulta dalla circostanza che entrambi "i pupi" si trovavano in loco, in occasione del primo tentativo di rapina, poi non portato a termine per l'incidente che aveva colpito l'Albesano. Il fatto che il Moda non fosse presente il giorno della rapina non modifica la situazione e sul punto valgono le considerazioni già svolte a proposito dell'analogia posizione dell'Albesano".

La difesa ha chiesto l'assoluzione almeno per insufficienza di prove osservando: "E' possibile dunque che, quale marito, fosse informato di qualcosa, ma non vi fu alcun suo apporto volontario e consapevole; al più il Moda può essere considerato un connivente, ma non un partecipe".

Ritiene questa Corte che la doglianza sia fondata.

Ben può essere che Moda, appartenente alla banda, abbia partecipato all'accordo con la moglie ed il nucleo operativo per stabilire in Quagliuzzo il punto d'appoggio per la fuga dopo la rapina: lo stesso soprannome congiunto ("i pupi") con il quale moda e Zan erano conosciuti nell'area terrorista induce a credere che i due avessero di regola unicità di decisione e di condotta con un reciproco rafforzamento delle proprie volontà di delinquere. Non può per altro verso dimenticarsi che la base di Quagliuzzo era di proprietà di Zan (e non della zia, come ha voluto precisare la prevenuta al dibattimento di secondo grado: la zia è proprietaria di un alloggio attiguo) e che al momento in cui arrivarono i componenti del nucleo in fuga solo Zan era presente; per altro verso non è decisiva la circostanza che Moda fosse presente quando Albesano aveva trovato ospitalità nella casa dopo l'incidente con la Fiat 124 (v. retro pag. 428): la sua funzione potrebbe essersi limitata a quella di accompagnatore, in quanto coniuge, della moglie.

L'imputato va perciò assolto per insufficienza di prove dagli addebiti di cui ai capi 37, 38, 39 e 40.

MODA Lorenzo:

Condannato per i reati ai capi 37, 38, 39, 40 e 41, chiede di essere assolto dai primi quattro. Il gravame è accoglibile.

La posizione di Moda è trattata alle pagine 2347 e 2348 della sentenza impugnata; la sua responsabilità è trattata congiuntamente a quella della moglie Zan: "il loro consapevole contributo (è) consistito nel concordare previamente e nel consentire che i complici trovassero ospitalità nella casa di Quagliuzzo di una zia della Zan" ("un punto di appoggio nella zona della rapina che garantiva agli esecutori della rapina di sottrarsi ai posti di blocco ed alle ricerche delle forze dell'ordine"); per quanto riguarda la posizione di Moda si osserva: "Che si tratti di un apporto ascrivibile ad entrambi gli imputati - e non della sola Zan della cui zia era la casa - risulta dalla circostanza che entrambi "i pupi" si trovavano in loco, in occasione del primo tentativo di rapina, poi non portato a termine per l'incidente che aveva colpito l'Albesano. Il fatto che il Moda non fosse presente il giorno della rapina non modifica la situazione e sul punto valgono le considerazioni già svolte a proposito dell'analogia posizione dell'Albesano".

La difesa ha chiesto l'assoluzione almeno per insufficienza di prove osservando: "E' possibile dunque che, quale marito, fosse informato di qualcosa, ma non vi fu alcun suo apporto volontario e consapevole; al più il Moda può essere considerato un connivente, ma non un partecipe".

Ritiene questa Corte che la doglianza sia fondata.

Ben può essere che Moda, appartenente alla banda, abbia partecipato all'accordo con la moglie ed il nucleo operativo per stabilire in Quagliuzzo il punto d'appoggio per la fuga dopo la rapina: lo stesso soprannome congiunto ("i pupi") con il quale moda e Zan erano conosciuti nell'area terrorista induce a credere che i due avessero di regola unicità di decisione e di condotta con un reciproco rafforzamento delle proprie volontà di delinquere. Non può per altro verso dimenticarsi che la base di Quagliuzzo era di proprietà di Zan (e non della zia, come ha voluto precisare la prevenuta al dibattimento di secondo grado: la zia è proprietaria di un alloggio attiguo) e che al momento in cui arrivarono i componenti del nucleo in fuga solo Zan era presente; per altro verso non è decisiva la circostanza che Moda fosse presente quando Albesano aveva trovato ospitalità nella casa dopo l'incidente con la Fiat 124 (v. retro pag. 428): la sua funzione potrebbe essersi limitata a quella di accompagnatore, in quanto coniuge, della moglie.

L'imputato va perciò assolto per insufficienza di prove dagli addebiti di cui ai capi 37, 38, 39 e 40.

Questa norma non è applicabile nel caso di specie per due ordini di considerazioni:

a) Palazzi ha compiuto l'attentato contro la sede della DC di corso Siracusa n. 196 a Torino e nulla rileva che con riferimento al suddetto reato sia stata applicata l'ammnistia (la legge si riferisce al fatto materiale della commissione dell'attentato indipendentemente da successivi interventi legislativi sulla procedibilità dell'azione);

b) Il reato di cui all'art. 13 della L. n. 497/1974 (e cioè il fatto di avere sparato colpi di arma da fuoco e aver fatto scoppiare bottiglie incendiarie al fine di incutere pubblico timore e di attentare alla sicurezza pubblica) è un'ipotesi delittuosa che occasionalmente si trova inserita tra le disposizioni per il controllo delle armi ma non è un reato concernente le armi (quali il porto e la detenzione): è invece un reato che è connesso proprio a quelli che sono gli obbiettivi della banda armata Prima Linea. E' insomma un reato che non solo non fa parte di quelli a cui si applica la causa di non punibilità della legge sui "pentiti" ma addirittura è ostativo alla applicazione della suddetta causa per le ipotesi delittuose astrattamente comprese nella previsione dell'art. 1 della L. n. 304/1982.

L'appello va dunque respinto e la sentenza di primo grado va confermata, senza alcuna ulteriore modificazione.

PALMIERI Salvatore:

Con attenuanti generiche è stata fissata la pena base in due anni quattro mesi e quindici giorni di reclusione per il reato di cui all'art. 303 C.P.; inasprita di quindici giorni per la continuazione.

I generici e succinti motivi d'impugnazione non contengono elementi validi a contrastare la decisione dei primi giudici a pag. 1368.

Va invece accolto il gravame concernente la continuazione, che sussiste con i reati di cui alle tre sentenze che seguono.

Il reato più grave è quello di cui alla sentenza 1/2/85 Assise Appello Firenze, sanzionato in 15 anni e 8 mesi di reclusione e lire 1.000.000 di multa.

Tale pena va inasprita come segue.

Un anno e due mesi e 40.000 lire per i reati alla sentenza 9/1/84 corte d'Appello Catanzaro;

40.000 lire per la sentenza 18/12/84 Pretore Urbino

un mese per ciascuno dei due reati al capo 142 di questo procedimento.

La pena complessiva di diciassette anni e 1.080.000 lire va ridotta di un quarto, per la L. 34/87, a 12 anni e 9 mesi di reclusione e lire 810.000 di multa.

PAUTASSO Dario:

Assolto dal reato di distrazione di armi, è stato condannato per il reato di porto illegale di due pistole alla pena, con sospensione condizionale e non menzione, di undici mesi di reclusione e centomila lire di multa, così diminuita quella di un anno e quattro mesi e lire 150.000 per le attenuanti generiche.

Avverso la sentenza ha proposto appello l'imputato.

In primo luogo si duole per la mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 1 della L. n. 304/1982; in secondo luogo chiede che venga riconosciuto che il presente delitto è collegato con il vincolo della continuazione con quello per il quale è già intervenuta condanna definitiva con conseguente applicazione delle norme dell'art. 81 C.P.

La impossibilità di applicare la causa di non punibilità deriva - giudizio dei giudici di primo grado - dal fatto che Pautasso non ha confessato il porto delle due pistole per il quale è invece condannato.

La difesa insiste nel dire che dei tre occupanti l'auto (Biancorosso, Maggi e Pautasso) solo due (Biancorosso e Maggi) erano armati e che il proprio assistito, "arruolato all'ultimo momento", "un gregario senza incarichi particolari all'interno dell'organizzazione", ignorava che gli altri due erano armati: "se poi, con una interpretazione estensiva del concetto di possesso e quindi di porto, si vuol estendere l'attribuibilità giuridica del porto d'armi anche al Pautasso, questo è susseguente logico che nulla può togliere alla sostanziale ed esaustiva confessione del Pautasso medesimo".

Va ricordato che la sera del 27/1/1978 Pautasso, Maggi e Biancorosso furono arrestati dopo un lungo inseguimento: essi si trovavano a bordo dell'autovettura A112 tg. TO/R22398 che avevano rubato ed alla guida si trovava appunto Pautasso; "all'arresto dei tre giovani si è giunti a conclusione di un lungo inseguimento per le vie di Torino nel quale sono state impegnate un'autoradio dei carabinieri ed una volante della polizia e sono stati esplosi dai militi alcuni colpi di mitra a scopo intimidatorio in quanto, dopo aver sfasciato la macchina contro il muro di uno stabile, gli imputati avevano tentato di fuggire a piedi" (v.sent. 1/2/1978 del Trib. di Torino, in Vol. 34, F. 75).

Non dissero naturalmente gli imputati che erano armati con due pistole e che erano diretti a compiere una rapina (un'azione di disarmo di un poliziotto) e vennero giudicati e condannati per furto dell'auto (in particolare Pautasso venne condannato alla pena di mesi 6 di reclusione e f. 60.000 di multa e la pronunzia fu poi confermata dalla Corte d'Appello con sentenza 21/4/1981).

Vennero poi le dichiarazioni di Sandalo che portarono all'odierna imputazione ma Pautasso (che pur guidava la vettura e quindi aveva

un ruolo ben preciso ed importante nella progettata rapina) dichiarò di avere saputo solo all'ultimo momento delle intenzioni dei compagni e di non avere visto che gli stessi erano armati (v. interr. 28/11/1980 in Vol. 34, F. 8 e segg.).

E' evidente che va confermato quanto scritto nella sentenza impugnata.

E' invece accoglibile il secondo motivo d'impugnazione in quanto il reato oggi giudicato ed il furto di cui alla sentenza 1/2/1978 del Tribunale di Torino, passata in giudicato, concernono lo stesso episodio.

Più grave è il reato di cui porto illegale di armi in questo procedimento, per cui la pena va rideterminata come segue:

per il reato base: 11 mesi e 110.000 lire

per quelli di cui alla sentenza 1/2/78 Tribunale di Torino, confermata dalla Corte d'Appello il 21/4/81: un mese e 20.000 lire, con pena complessiva di un anno di reclusione e 120.000 lire, confermati i doppi benefici di legge.

PEIROLO Bruno:

Assolto dai reati ai capi 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 115; amnistiato il reato al capo 274 e dichiarati prescritti quelli di detenzione di munizioni ai capi 210, 218 e 273, è stato condannato per i delitti, fra loro in continuazione, ai capi 24, 25, 34, 37, 38, 39, 40, 110, 116, 208, 209, 211, 212, 213, 216, 217, 218 residui, 272, 273 residui e 275.

La pena base di sette anni di reclusione per il reato più grave al capo 9, con attenuanti generiche equivalenti, è stata inasprita di otto mesi per la continuazione.

Sono prescritti i reati ai capi 34 (solo il reato art. 697), 38 (come innanzi), 107, 110, 112, 114, 115, 116, 208.

Vanno confermate le affermazioni di responsabilità e va ritenuta la continuazione con i residui reati e quelli di cui a tre sentenze irrevocabili.

Pena base per il più grave reato al capo 39 è quella di 7 anni di reclusione, inasprita:

per il capo 37: 10 giorni

per il capo 38: 10 giorni

per il capo 40: 10 giorni

per i due al capo 209: 10 giorni ciascuno

per il capo 211: 10 giorni

per il capo 212: 10 giorni

per i quattro al capo 213: 10 giorni ciascuno

per il capo 216: 10 giorni

per il capo 217: 10 giorni

per i due residui al capo 218: 10 giorni ciascuno

per il capo 272: 10 giorni

per i due residui al capo 273: 10 giorni ciascuno
per i due al capo 275: 15 giorni ciascuno
per quelli di cui alla sent. 25/6/82 Ass.App.Torino: un anno
per quelli alla sent. 12/11/82 Trib.Saluzzo: 4 mesi
per quelli alla sent. 19/6/86 Ass.App.Torino: un mese.

La pena complessiva di nove anni di reclusione va ridotta di un quarto, per la L. 34/87, a sei anni e nove mesi di reclusione.

PETRELLA Florinda:

Condannata alla pena base di sette anni di reclusione per il reato di distrazione armi (art. 21 L. 110/75) al capo 100, è stato irrogato con inasprimento di sei mesi di reclusione per i reati in continuazione ai capi 99, 100, 101 e 102.

Anche la Petrella si è ritualmente dissociata ed il comportamento post delictum consente la concessione delle invocate attenuanti generiche.

Sono prescritti i reati ai capi 99 e 101 e sussiste la continuazione fra i residui e quelli di cui alle sei sentenze che seguono.

La pena va pertanto così rideterminata.

Base: 19 anni di reclusione e lire 2.000.000 di multa per i reati alla sent. 10/2/87 Ass.App.Firenze, inasprita:

per i tre reati al capo 100: mesi uno ciascuno
per i quattro reati al capo 102: mesi uno ciascuno
per quelli di cui alle sentenze:

Appello Firenze 22/1/80: un anno e 200.000 lire

App. Messina 14/4/82: sei mesi

Appello Messina 1/3/85: sette mesi

Appello Firenze 29/5/85: un anno e 200.000 lire

Appello Messina 20/1/84: un anno.

La pena complessiva di 23 anni e 8 mesi di reclusione e £.2.400.000 di multa, per la L. 34/87, va ridotta di un quarto ad anni 17, mesi 9 e £. 1.800.000.

PEYROI Ettore:

E' stato condannato per tutti i reati ascrittigli, concesse l'attenuante dell'art. 3 co. 1 L. 304/82 e le attenuanti generiche, alla pena di un anno e undici mesi di reclusione, con doppi benefici (pena base per il reato sub 368 per art. 21 L. 110/75: cinque anni di reclusione come sopra diminuita per le due attenuanti, inasprita di tre mesi per la continuazione).

L'unico motivo d'appello dell'imputato riguarda l'applicazione della continuazione.

Sono prescritti i reati ai capi 275 (limitatamente all'apologia), 276, 369, 372, 373, 374, 377 e 378, nonché ai capi 368, 375 e 376 (escluso l'art. 21 L. 110/75).

Va accolto il motivo, così rideterminandosi la pena.

Base per l'art. 21 L. 110/75 al capo 368: un anno e otto mesi di reclusione (così ridotta per le due attenuanti), inasprita in complessivi dieci mesi;

per il capo 275 residuo: due mesi

per il capo 375 residuo: due mesi

per il capo 376 residuo: due mesi

per i reati alla sentenza 5/2/85 Corte d'Appello Minori di Torino: quattro mesi di reclusione.

Fermi restando i già concessi doppi benefici di legge, trattandosi di imputato infraventunenne.

PRANDI Massimo:

Dichiarato prescritto il reato di detenzione di munizioni al capo 319, è stata fissata la pena base di cinque anni e sei mesi di reclusione per quello di cui all'art. 21 L. 110/75 al capo 319, aumentata di un mese per le aggravanti ed inasprita ad anni 6 per i residui reati in continuazione ai capi 317, 318, 319, 320.

Avverso la condanna ha proposto appello l'imputato.

La difesa chiede in primo luogo l'assoluzione da tutti gli addebiti almeno per insufficienza di prove; in subordine chiede le attenuanti generiche e la diminuzione della minima partecipazione, il minimo di pena e, in particolare, il minimo aumento per la continuazione.

I giudici di primo grado hanno fondato l'affermazione di responsabilità di Prandi sulla base delle dichiarazioni di Sandalo, le quali hanno trovato un riscontro nelle risultanze del rapporto dei carabinieri e nelle ammissioni di Viscardi.

Secondo la difesa la semplice chiamata di correo di un pentito non dovrebbe essere sufficiente a condannare:

"almeno dovrebbe esserci una confluenza di accuse per rendere in qualche modo fondato il discorso del pentito che arriva ad individuare una precisa responsabilità. Qui però, né il Viscardi né il Donat Cattin indicano il Prandi ...".

Ritiene questa Corte che la pronunzia di primo grado debba essere confermata.

Sandalo ha fatto un racconto assai dettagliato indicando con estrema precisione i ruoli dei complici. Egli ha partecipato alla rapina e quello che dice collima perfettamente con quanto scritto nel rapporto dei carabinieri (va notato, in proposito, che si tratta di delitti commessi a centinaia di chilometri di distanza dalla dimora abituale di Sandalo e che, pertanto, non possono essere conosciuti se non da persone direttamente interessate).

Inoltre Viscardi (l'uomo che doveva portare le armi lunghe ai complici) ha, anche lui, fatto il nome di Prandi: "Sapevo che oltre a Sandalo e a Fagiano alla rapina dovevano partecipare Russo Palombi e Prandi".

Infine Fagiano, Viscardi, Russo Palombi e Zambianchi (gli ultimi due al dibattimento di II grado) hanno ammesso la loro responsabilità dando piena credibilità a quanto affermato da Sandalo.

Non è poi esatto scrivere che "la deposizione di Donat Cattin può considerarsi scagionante"; costui al dibattimento di primo grado è stato solo reticente: "Escludo che io abbia contattato Sandalo e l'abbia fatto partecipare a questa rapina. Escludo che alla riunione di Saint Vincent io abbia detto a Sandalo della rapina. Non ricordo i passaggi di come è avvenuta la rapina e non mi pare di aver contattato telefonicamente il Sandalo" (v. pag. 860 verb. dib. I° grado).

Vengono chieste le attenuanti generiche senza particolari motivazioni; vale allora richiamarsi integralmente a quanto si legge nella sentenza impugnata (v. pag. 2748) per confermare il diniego.

La diminuzione della "minima partecipazione" non è ipotizzabile per il disposto dell'art. 114 comma 2 C.P..

Va invece accolto il gravame relativo alla continuazione, oltre che interna, con altre sentenze irrevocabili.

Reato più grave è quello di cui alla sent. 25/6/82 Ass.App.Torino, sanzionato in sette anni di reclusione.

Tale pena va così inasprita:

per il reato al capo 244: tre mesi

per il capo 245: tre mesi

per il capo 246: tre mesi

per i due al capo 247: un mese ciascuno

per il capo 248: tre mesi

per il residuo al capo 335: un mese

per il capo 336: un mese

per i reati alla sent. 14/12/84 Ass.App.Brescia: anni due e mesi sei

per la sent. 8/3/86 Ass.App.Milano: anni uno e mesi due

La pena complessiva va determinata in dodici anni e quattro mesi di reclusione.

RAMBAUDI Cesare:

Assolto dal reato di distrazione di armi al capo 335, è stato condannato alla pena di tre anni e sei mesi di reclusione con attenuanti generiche per i residui reati ai capi 244, 245, 246, 247, 248, 335, 336 (pena base per il reato all'art. 21 L. 110/75 del capo 247 tre anni e quattro mesi di reclusione, così diminuita quella di cinque anni, aumentata di due mesi per la continuazione).

Si sono nelle more prescritti i reati ai capi 244, 245 e 248.

Avverso la condanna ha proposto appello l'imputato.

La difesa chiede in primo luogo l'assoluzione, almeno per insufficienza di prove, dagli addebiti; in subordine chiede, previa concessione anche della diminuzione della minore età, il minimo della pena; infine chiede il collegamento di questi reati con altri per i quali è già intervenuta condanna con conseguente applicazione dell'art. 81 C.P..

In ordine all'irruzione nello studio dell'avv. Galasso, la condanna è fondata, dai giudici di primo grado, sulle dichiarazioni di Sandalo accompagnate alla constatata menzogna dell'imputato ("Rambaudi mente quando afferma (ud. 17/6/1983) di avere visto Sandalo "in tutta la sua vita solo un paio di volte, quando stavo in lotta continua e metto in dubbio che Sandalo potesse ricordare il mio nome"; in realtà lo ha visto e frequentato almeno in occasione all'irruzione alla Maros, atteso che entrambi si sono dichiarati coautori del fatto").

La difesa si duole che la condanna sia frutto delle sole dichiarazioni del pentito ("Non può affermarsi senz'altro che Sandalo non sia potuto incorrere in involontari errori") mentre sussisterebbe un argomento logico a favore dell'imputato: in altre occasioni il predetto ha avuto un atteggiamento di piena collaborazione e "non si vede perchè non gli si debba credere quando, come in questo caso, egli contesti la sua responsabilità".

La pronunzia di condanna va confermata richiamando gli argomenti addotti dai primi giudici ed aggiungendo che dà ulteriore credibilità al predetto la circostanza che in questo grado il giudizio Azzalin, Maresca e Ronconi hanno ammesso la loro responsabilità.

Anche per l'episodio al capo 336 l'affermazione di responsabilità è fondata sulle precise dichiarazioni di Sandalo.

La difesa muove identiche doglianze.

Questa Corte ritiene che debba essere confermata la condanna osservando che le ammissioni di responsabilità fatte da Borelli, Milanese e Manina al dibattimento di secondo grado danno ulteriore credibilità alla chiamata in correità.

E' invece accoglibile l'ulteriore motivo d'appello e pertanto la pena va rideterminata come segue.

Base per il capo 247 art. 21 L. 110/75: anni due, mesi due e giorni dieci, così diminuita per le attenuanti generiche e della minore età, inasprita:

per il reato al capo 246: 10 giorni e lire 50.000

per il residuo al capo 247: 10 giorni e lire 50.000

per il capo 335: cinque giorni e lire 25.000

per il capo 336: cinque giorni e lire 25.000

per la sent. 19/4/80 Ass.App.Torino: mesi cinque

per la sent. 25/11/83 Assise Torino: giorni venti.

La pena complessiva di 2 anni e 9 mesi e lire 150.000 comporta l'eliminazione dell'inflitta pena accessoria.

RAMPAZZO Natalino:

Dichiarati prescritti i reati di detenzione di munizioni ai capi 9 e 33, fissata la pena base di cinque anni di reclusione per la distrazione di ordigno al capo 295, si è apportato inasprimento di tre mesi per la continuazione coi reati ai capi 9, 10, 11, 33, 294, 295.

Dei suddetti, nelle more si sono prescritti quelli ai capi 10 e 294./

Appare pertanto fondato il solo punto di gravame invocante la riduzione di pena nonché la continuazione con sentenza irrevocabile.

Invero, non vi sono elementi per valutare la concedibilità delle attenuanti generiche, posto che nulla si sa del comportamento del Rampazzo, rimasto latitante.

Una lettera spedita da Parigi il 26/3/87 con dichiarazione di dissociazione non è sufficiente ad integrare tutti gli estremi voluti dalla L. 34/87, sia perchè è fuori termine, sia perchè non contiene le manifestazioni di volontà richieste dalla legge, sia perchè, infine, non è dato stabilire se il prevenuto abbia effettuato concreto distacco dalla banda armata.

La pena deve pertanto rideterminare come appresso.

Cinque anni di reclusione per il più grave reato al capo 295 (art. 21 L. 110/75), inaspriti

per il capo 9 (tre reati): 10 giorni ciascuno

per il capo 11 (due reati): 5 giorni " "

per il capo 33 (tre reati): 10 giorni ciascuno

per il residuo reato al capo 295: 4 giorni

per i reati di cui alla sentenza 25/6/82 Assise Appello Torino: un anno di reclusione, risultando la pena complessiva di sei anni, due mesi e nove giorni di reclusione.

RE Marco:

Dichiarata la prescrizione del reato di detenzione di munizioni al capo 9, per i reati ai capi 9 residui, 10, 11, 32, 349, 350, 351, 352, 353 è stata inflitta la pena di tre anni e sette mesi di reclusione, così calcolata: cinque anni per il reato di cui all'art. 21 L. 110/75 al capo 350, diminuita ad anni tre e mesi quattro per le attenuanti generiche prevalenti, inasprita di tre mesi per la continuazione.


E' accoglibile il gravame, limitato alla riduzione di pena e connesso alla continuazione con altra sentenza irrevocabile e all'eliminazione di pene per l'estinzione dei reati ai capi 10, 352 e 353

(limitatamente al danneggiamento) per intervenuta prescrizione.

La pena va determinata sulla condanna per reato più grave di cui alla sentenza 25/6/82 Assise Appello Torino (4 anni di reclusione), inasprendola di un anno e cinque mesi per i reati di cui al presente procedimento, così frazionati

per il capo 9 (due reati): due mesi ciascuno
per il capo 11 (due reati): due mesi ciascuno
per il capo 32 (due reati): un mese ciascuno
per il capo 349: due mesi
per il capo 350 (tre reati): un mese ciascuno
per il capo 351: un mese
per il residuo reato al capo 353: un mese

ROCCAZZELLA Adriano:

Amnistiato il reato al capo 274, prescritti quelli di detenzione di munizioni ai capi 79 e 273, è stata irrogata la pena base di 12 anni di reclusione per il tentato omicidio al capo 80, con attenuanti generiche equivalenti, inasprita di un anno e otto mesi per la continuazione. 

Si sono ulteriormente prescritti, nelle more, i reati ai capi 63, 64, 67, 72, 73, 309, 311.

Non è più valutabile la doglianza in ordine alle condanne, avendo l'imputato ammesso i fatti in sede di dissociazione.

Il P.G. non ha insistito sui motivi attinenti alle generiche e alla misura della pena.

Va accolto il motivo invocante la continuazione e la pena come appresso risultante va ridotta di un quarto per la dissociazione.

Reato più grave al capo 80: 12 anni di reclusione

per il capo 62 (tre reati): 12 giorni ciascuno
per il capo 66 (tre reati): 12 giorni ciascuno
per il capo 69 (tre reati): 12 giorni ciascuno
per il capo 71: 12 giorni
per il capo 74 (tre reati): 12 giorni ciascuno
per il capo 78: 15 giorni
per il capo 79 (tre reati): 12 giorni ciascuno
per il capo 81 (due reati): 12 giorni ciascuno
per il capo 120 (due reati): 12 giorni ciascuno
per il capo 273 (due reati): 12 giorni ciascuno
per il capo 275 (due reati): 12 giorni ciascuno
per il capo 307: 13 giorni
per il capo 308: 13 giorni
per il capo 310 (due reati): 12 giorni ciascuno
per il capo 312: 12 giorni
per il capo 272: 13 giorni
per le seguenti sentenze irrevocabili:

Appello L'Aquila 14/3/80: anni uno

Pret. Palmi 25/11/82: mesi uno

Assise Appello Firenze 1/2/85: undici mesi.

Assise Appello L'Aquila 27/10/84: anni uno.

La pena complessiva di sedici anni di reclusione va ridotta a dodici anni.

ROMBOLA' Cosmo:

Assolto dei reati ai capi 87, 88, 89, 90, 91, 92, 338 per la banda armata e dichiarato prescritto il reato di detenzione di munizioni al capo 340, è stata inflitta, per gli altri reati, la pena di tre anni sei mesi e quindici giorni di reclusione (pena base cinque anni per l'art. 21 L. 110/75 al capo 340, diminuita ad anni tre e mesi quattro per le attenuanti generiche prevalenti, inasprita di due mesi per la continuazione).

Sono prescritti i reati ai capi 91, 92, 275 (limitatamente all'art. 414) e 338 (limitatamente all'art. 270).

In ordine al reato di cui al capo 276 va riconosciuta l'attenuante dell'art. 62 n. 4 c.p. per la tenuità del valore patrimoniale dei biglietti tranviari ricettati di cui l'imputato ha ammesso di conoscere l'illecita provenienza.

Sul capo 339 e 340 i giudici di primo grado hanno affermato la responsabilità del prevenuto sulla base delle dichiarazioni di Vacca accompagnate da una considerazione logica ("Non vi possono essere dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni del Vacca sul punto perché, tra l'altro, non avrebbe senso autoaccusarsi di un delitto per calunniare dei compagni innocenti") e da alcuni elementi di riscontro: a) gli aggressori dello Zannotti, secondo la sua deposizione, erano almeno quattro quanti la vittima ne ha visti; b) gli imputati Barbato, Bonvicini, Rombolà facevano parte della squadra del Barabba" (v. pag. 662 della sentenza).

La difesa non manca di rilevare che Bonvicini (che si trovava nell'identica posizione del proprio assistito) è stato assolto. A proposito di Bonvicini Vacca aveva detto: "Ribadisco che il D'Ursi mi fece il nome del Bonvicini con riferimento sia all'attentato Ferrero che al disarmo guardia Fimit. Però ovviamente non posso garantire sulla sincerità delle dichiarazioni a me rese da D'ursi" e la difesa non manca di osservare che il dubbio sulla sincerità delle affermazioni di D'Ursi, sul quale è fondata la sua assoluzione per insufficienza di prove, dovrebbe valere anche per Rombolà.

Stesso dubbio, d'altra parte, su cui è fondata l'assoluzione di Rombolà dall'episodio Ferrero ("La possibile menzogna sul Bonvicini come partecipante al ferimento fa nascere qualche dubbio anche sulla partecipazione del Rombolà").

Ritiene in effetti questo Collegio che non sussistono motivi per

giungere a decisioni differenti per il ferimento Ferrero e per il disarmo Zannotti, posto che in entrambi i casi Vacca non ha partecipato all'azione ma ha riferito confidenze fattegli da D'Ursi.

Rombolà va perciò assolto dalle imputazioni di cui ai capi 339 e 340 per insufficienza di prove.

Va operata conseguente ~~conseguente~~ riduzione di pena, così ride-terminata.

Due anni di reclusione (valutate le attenuanti generiche (per il più grave reato al capo 275 (da cui non può essere assolto apparen- do incredibile l'assunto che egli non abbia conosciuto il contenuto istigatorio dei volantini che andava distribuendo), inaspriti di quindici giorni per il reato al capo 276.

L'età minore di anni ventuno del prevenuto consente la conces- sione della sospensione condizionale della pena, avendo il Rombolà, per oltre dieci anni, dato dimostrazione di non essere incorso in ulteriori reati.

Va eliminata la pena accessoria inflitta in primo grado.

RONCONI Susanna:

- assolta dai reati ai capi 12, 13, 14, 15, 16, 17, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 151, 152, 153, 223, 224, 225, 260 (per la distrazio- ne armi e detenzione ordigni), 316, 385, 386 e 387

- dichiarati prescritti i reati di detenzione di munizioni ai capi 140, 268

- amnistiato il reato al capo 264,

è stata condannata per tutti gli altri reati ascrittile, col vincolo della continuazione.

Entrambi i reati più gravi (omicidii Alessandrini e Galli) hanno comportato la pena dell'ergastolo, in essa pertanto assorbito l'ina- sprimento in continuazione.

L'imputata ha reso rituale dichiarazione di dissociazione per ef- fetto della quale può godere dei benefici premiali e può usufruire delle attenuanti generiche, avendo tenuto comportamento processuale e condotta carceraria di segno positivo al ravvedimento.

Sono prescritti i reati ai capi 8, 12, 14, 94, 97, 99, 105, 107, 110 (solo furto), 112, 114, 115, 138, 223, 224, 228, 229, 244, 245, 259, 269.

Le pene per i residui reati, in ordine a tutti i quali va confer- mata l'affermazione di responsabilità, va determinata come segue, assumendo a reato base quello al capo 267 in 22 anni di reclusione, così abbattuta la pena massima per le attenuanti generiche.

Per il capo 6: venti giorni

per i due reati al capo 7: dieci giorni ciascuno
per il capo 100 (tre reati): 10 giorni ciascuno
capo 101: 10 giorni
capo 102 (quattro reati): 5 giorni ciascuno
capo 139: due anni
capo 140 (due reati): dieci giorni ciascuno
capo 141 (due reati): 10 giorni ciascuno
capo 227 (due reati): 10 giorni ciascuno
capo 230: 5 giorni
capo 246: venti giorni
capo 247 (due reati): 10 giorni ciascuno
capo 248: 5 giorni
capo 250: 10 giorni
capo 251: venti giorni
capo 252: 10 giorni
capo 253 (tre reati): 10 giorni ciascuno
capo 254: 5 giorni
capo 256: 20 giorni
capo 257: venti giorni
capo 258 (due reati): 10 giorni ciascuno
capo 260 (due residui): 10 giorni ciascuno
capo 261: 10 giorni
capo 262: 20 giorni
capo 263: 10 giorni
capo 268 (tre reati): 10 giorni ciascuno
capo 269: tre giorni
capo 270 (due): 5 giorni ciascuno
capo 271: 3 giorni
capo 313: 20 giorni
capo 314 (due): 10 giorni ciascuno
capo 315 (ricettazione): 5 giorni
capo 337 (3 reati): 10 giorni ciascuno
capo 354 (tre reati): 10 giorni ciascuno
capo 355 (due reati): 20 giorni ciascuno
capo 356 (quattro reati): 10 giorni ciascuno

Sussiste vincolo di continuazione anche con i reati di cui alle seguenti sentenze irrevocabili, come a fianco determinati gli inasprimenti

Assise Appello Milano 17/1/80: un anno
Assise Appello Torino 10/11/81: un anno
Assise Appello Torino 25/6/82: tre anni
Assise Appello Torino 27/11/84: due anni
Appello Firenze 7/5/86: sei mesi
Assise Appello Torino 19/6/86: tre mesi
Assise Appello Venezia 19/11/86: 5 anni

Assise Appello Napoli 8/10/86: 7 anni
Assise Appello Torino 17/12/87: un anno
Assise Appello Milano 27/6/88: un anno
Assise Appello Firenze 27/5/87: 5 anni
Assise Appello Venezia 16/7/86: tre anni
Assise Appello Roma 9/12/88: tre anni
Assise Appello Milano 10/11/86: tre anni
Appello Milano 26/5/87: un anno.

La pena complessiva supera i limiti di cui all'art. 78 c.p. e pertanto quella di 30 anni di reclusione va ridotta, per l'art. 7 L. 34/87, a 22 anni e sei mesi di reclusione, eliminate le pene accessorie conseguenti all'ergastolo.

ROSSO Roberto:

- dichiarati prescritti i reati di detenzione di munizioni ai capi 16, 109, 140, 152, 176 e 268

- assolto dai reati ai capi 94, 97, 98 è stata inflitta la pena dell'ergastolo per uno dei più gravi reati di omicidio aggravato (non indicato in sentenza), così assorbito l'inasprimento per la continuazione con gli altri reati.

L'imputato versa nelle stesse condizioni di quella innanzi trattata e pertanto identico è il trattamento processuale, con la sola aggiunta che va assolto altresì dai reati ai capi 95, 96 in quanto trattasi di fatti connessi a quelli di cui ai capi 94, 97 e 98, per i quali già ebbe stessa formula dubitativa in primo gradq.

Le pene vanno così rideterminate, previa declaratoria di estinzione per prescrizione dei reati ai capi: 8, 12, 14, 94, 97, 107, 110, 112, 114, 115, 138, 171, 176, 177, 179, 201, 331, anche per effetto delle concesse attenuanti generiche.

Anche la pena base (capo 267) è eguale a quella inflitta alla Ronconi, con i seguenti inasprimenti:

capo 6: 20 giorni
capo 7 (due reati): 5 giorni ciascuno
capo 13: 10 giorni
capo 15: un anno
capo 16 (due reati): 10 giorni ciascuno
capo 17: cinque giorni
capo 37: 20 giorni
capo 38 (due reati): 10 giorni ciascuno
capo 39 (due reati): tre mesi ciascuno
capo 40: 5 giorni
capo 106: 5 giorni
capo 108: un anno
capo 109 (quattro reati): 10 giorni ciascuno

capo 111: 20 giorni
capo 113: 20 giorni
capo 139: due anni
capo 140 (due reati): 10 giorni ciascuno
capo 141 (due reati): 5 giorni ciascuno
capo 151: due anni
capo 152 (tre reati): 10 giorni ciascuno
capo 153: tre giorni
capo 169: due anni
capo 170 (tre reati): 10 giorni ciascuno
capo 173 (quattro reati): 5 giorni ciascuno
capo 174: 20 giorni
capo 175 (due reati): 10 giorni ciascuno
capo 178 (due reati): 5 giorni ciascuno
capo 202 (due reati): 10 giorni ciascuno
capo 203: 20 giorni
capo 204: 5 giorni
capo 268 (tre reati): 10 giorni ciascuno
capo 269: tre giorni
capo 270 (due reati): 5 giorni ciascuno
capo 271: tre giorni
capo 285 (due reati): 10 giorni ciascuno
capo 379 (tre reati): 10 giorni ciascuno
capo 380: 5 giorni
capo 382 (tre reati): cinque giorni ciascuno.

Sono altresì in continuazione i reati di cui alle seguenti sentenze irrevocabile, con inasprimenti relativi.

Appello Torino 26/10/81: anni due
Assise Appello Torino 27/11/84: anni uno
Assise Milano 20/3/86: anni uno
Assise Appello Firenze 1/2/85: anni due
Assise Appello Milano 7/10/85: anni due
Assise Appello Torino 17/12/87: anni uno
Assise Appello Milano 27/6/88: anni 5
Assise Appello Brescia 12/1/85: anni uno
Assise Appello Roma 9/12/88: anni uno

La pena massima consentita di 30 anni di reclusione va ridotta a 22 anni e 6 mesi per il tetto minimo di cui all'art. 7 L. 34/87, con eliminazione delle pene accessorie conseguenti all'ergastolo inflitte in primo grado.

RUSSO Alfredo:

Latitante, è stato ritenuto colpevole dei reati ai capi 180, 181 (più grave), e 182, e condannato alla pena di cinque anni e quattro mesi di reclusione (pena base cinque anni).

La responsabilità del prevenuto è fondata sulle concordi dichiarazioni di Vacca e di Sandalo che hanno riferito che alla rapina aveva partecipato anche un certo Dario (nome di battaglia), poi riconosciuto in fotografia (solo in fotografia perchè Russo è latitante) da Sandalo.

Avverso la sentenza ha proposto appello l'imputato.

La difesa chiede l'assoluzione dagli addebiti almeno con formula dubitativa ("le prove agli atti a carico del Russo consistono solo in un riconoscimento fotografico tale da non eliminare qualsiasi dubbio sulla sua partecipazione"); in subordine chiede l'assoluzione dagli addebiti relativi alle armi ("come espressamente afferma Sandalo nell'interrogatorio del 21/5/1980, mai le armi furono messe a disposizione del prevenuto"), in particolare dalla violazione dell'art. 21 della L. n. 110/1975 ("trattandosi di azione di attacco al patrimonio e non eversiva dell'ordine costituito"); in ulteriore subordine lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche e l'eccessività della pena.

Sulla partecipazione di Russo alla rapina.

Non si tratta di un riconoscimento fotografico qualsiasi fatto da persona che ha visto una volta sola l'individuo che deve identificare. E' opportuno trascrivere integralmente quanto si legge nell'interrogatorio di Sandalo del 30/7/1980 (v. vol. M, fasc. "Sandalò" F. 167):

"...La seconda fotografia è quella del 'Dario' che prese parte con me alla rapina in corso Belgio.

"Sono certo del riconoscimento.

"Lo conoscevo come persona del movimento molto amica del Vigna e dell'Orso Giaccone Luigi.

"So che il 'Dario' si chiama Alfredino.

"La riunione operativa per la rapina di corso Belgio fu fatta al 'bar dei francesi' di via Caraglio angolo via Monginevro. Erano presenti io, il Vacca, il Dario e la Maria Teresa Conti nonchè il 'Davide'. Freeman non era presente.

"Quando vidi il 'Dario' lo riconobbi appunto per l'Alfredino, ma gli dissi che non lo avrei certo portato a fare la rapina, se non si fosse tagliato i capelli ed aggiustato la barba. Infatti sembrava un fricchettone.

"In effetti il giorno della rapina il 'Dario' si presentò con foggia più civile. Anche il 'Dario' entrò nell'ufficio dell'assicurazione ..."

Perciò Sandalo ebbe modo di vedere ripetutamente il 'Dario' e addirittura di ~~improverarlo~~ per il suo modo di trascurare l'aspetto fisico (si noti che anche Gai, che fa confusione sul nome di battaglia indicandolo in 'Alfredo' rispetto ad un nome vero 'Dario', concorda sull'aspetto da 'fricchettone', v. pag. 1714 della sent. appellata).

Va perciò confermata la partecipazione di Russo alla rapina.

Circa la responsabilità per i reati concernenti le armi, va osservato che il nucleo operativo era composto da 4 persone (Conti, Sandalo, Russo e Vacca) ed avevano a disposizione appunto quattro pistole (v. interr. Sandalo 21/5/1980, pag. 1713 della sentenza).

Sussiste anche la violazione dell'art. 21 della L. 110/1975 perché si trattava di detenzione al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato (e ciò in relazione ai fini eversivi della banda P.L. cui Russo apparteneva e di cui le suddette armi costituivano parte dell'arsenale) indipendentemente dalle motivazioni specifiche che avevano causato il 'porto' illegale.

La latitanza dell'imputato, con l'impossibilità di verificare se sono cessate veramente le sue esperienze terroristiche (abbandono di P.L. non è un sintomo inequivoco), non consente la concessione delle attenuanti generiche.

Egual difetto di valutazione sussiste in ordine alla dissociazione, non essendo sufficiente la dichiarata estraneità di cui alla lettera in data 8/4/87 spedita dalla Francia. Non vi è possibilità, infatti, di stabilire se sussistano le condizioni richieste dalla L. 34/87.

Può invece ritenersi il vincolo della continuazione con i reati di cui alla sentenza irrevocabile 17/12/87 Assise Appello Torino, così rideterminandosi la pena:
cinque anni di reclusione per il più grave reato al capo 181 di questo procedimento, inasprita:
per il capo 180, di due mesi;
per i due reati residui al capo 181: di 15 giorni ciascuno;
per il capo 182: di un mese;
per la sentenza in continuazione: di un anno e due mesi, avendosi pena risultante in sei anni e sei mesi di reclusione.

RUSSO Silveria:

Assolta dai reati ai capi 205, 206, 207, 349, 350, 351, 352, 353, 357, 358, 359, 360, 361 e dichiarati estinti per prescrizione i reati ai capi 79 (per la detenzione di munizioni), 85 (idem), 95 (idem), 109 (idem), 117 (idem), 130 (idem), 133 (idem), 210, 268 (idem), è stata condannata in primo grado per i reati ai capi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 43, 44, 45, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73,

74 (in esso assorbiti i capi 65 e 68), 78, 79 (residui), 80, 82, 83, 84, 85 (residui), 86, 94, 95 (residui), 96, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 117 (residui), 129, 130 (residui), 131, 132, 133 (residui), 134, 135, 136, 137, 208, 209, 211, 212, 213, 267, 268 (residui), 269, 270, 271, 285, 286, 307, 308, 309, 310, 311, 312.

E' stata inflitta la pena dell'ergastolo per il più grave reato di strage, così qualificato il fatto al capo 108, ritenuti gli altri reati nel vincolo della continuazione e con le conseguenti pene accessorie.

Anche tale imputata, per il comportamento successivo al reato e carcerario (gode di regime permissivo) è in condizioni di beneficiare di circostanze generiche equivalenti, che consentono l'attenuazione di pena a 22 anni di reclusione per il più grave reato al capo 267.

Ha ritualmente manifestato, anche già in altri procedimenti, rituale dissociazione ed è provato il suo ravvedimento.

La confessione piena esime dal valutare il gravame nel merito e deve procedersi alla rideterminazione delle pene in continuazione anche con reati di cui a sentenze irrevocabili.

Sono prescritti, in questo procedimento, quelli ai capi 5, 8, 63, 64, 67, 72, 73, 94, 97, 99, 101, 105, 107, 110 (solo furto), 112, 114, 134, 136, 137, 208, 309, 311, 352, 353 (solo 635).

Devono apportarsi inasprimenti come appresso:

capo 1: 10 giorni
capo 2 (due reati): 10 giorni ciascuno
capo 3: 20 giorni
capo 4: 5 giorni
capo 6: 20 giorni
capo 7 (due reati): 10 giorni ciascuno
capo 43: 5 giorni
capo 44: 20 giorni
capo 45 (due reati): 5 giorni ciascuno
capo 60 (tre reati): 10 giorni ciascuno
capo 61: 20 giorni
capo 62 (tre reati): 10 giorni ciascuno
capo 64: 5 giorni
capo 66 (tre reati): 10 giorni ciascuno
capo 69 (tre reati): 10 giorni ciascuno
capo 70: 5 giorni
capo 71: 20 giorni
capo 74 (tre reati): 5 giorni ciascuno
capo 78: 20 giorni
capo 79 (tre reati): 10 giorni ciascuno
capo 80: un mese
capo 82: un mese

capo 83: venti giorni
capo 84: cinque giorni
capo 85 (due reati): 10 giorni ciascuno
capo 86: cinque giorni
capo 95 (tre reati): 10 giorni ciascuno
capo 96: 5 giorni
capo 100 (tre reati): 10 giorni ciascuno
capo 102 (quattro reati): cinque giorni ciascuno
capo 103: un anno
capo 104 (tre reati): 5 giorni ciascuno
capo 106: 5 giorni
capo 108: un anno
capo 109 (quattro reati): 10 giorni ciascuno
capo 111: 20 giorni
capo 113: 20 giorni
capo 115: 5 giorni
capo 117 (tre reati): 10 giorni ciascuno
capo 129: un mese
capo 130 (due reati): 10 giorni ciascuno
capo 131: 5 giorni
capo 132: un mese
capo 133 (cinque reati residui): 5 giorni ciascuno
capo 135: 5 giorni
capo 136: 5 giorni
capo 209 (due reati): 10 giorni ciascuno
capo 211: venti giorni
capo 212: 5 giorni
capo-213 (quattro reati): tre giorni ciascuno
capo 268 (tre reati): 10 giorni ciascuno
capo 269: 1 giorno
capo 270 (due reati): 2 giorni ciascuno
capo 271: un giorno
capo 285 (due reati): 10 giorni ciascuno
capo 286 (dieci reati): 5 giorni ciascuno
capo 307: 20 giorni
capo 308: 5 giorni
capo 310 (due reati): dieci giorni ciascuno
capo 312: 5 giorni

Sono in continuazione anche i reati di cui alle seguenti sentenze irrevocabili, coi relativi inasprimenti:

Assise Appello Torino 25/6/82: anni tre
Tribunale Firenze 18/11/83: mesi otto
Assise Appello Firenze 1/2/85: anni due e mesi sei
Appello Milano 24/4/81: anni due e mesi dieci
Appello Roma 7/3/86: un anno
Assise Appello Torino 30/1/89: un anno.

Resta in continuazione anche il reato di cui alla sentenza 1/7/86 Pretore Firenze, che però riguarda fatto commesso il 18/1/85, quindi in data che esula da quella contemplata con la L. 34/87.

L'inasprimento di un mese di reclusione andrà pertanto a superare il limite massimo dei 22 anni e sei mesi importo dall'art. 7 Legge citata.

Vanno eliminate le pene accessorie inflitte in primo grado quali conseguenti alla condanna all'ergastolo.

RUSSO PALOMBI Bruno:

- dichiarati prescritti i reati di detenzione di munizioni ai capi 140 e 319, ritenuto colpevole di quelli ai capi 138, 139, 140 (residui), 141, 317, 318, 319 (residui) e 320, assunta la pena base di 24 anni di reclusione per il capo 139 con attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, essa è stata inasprita di un anno per la continuazione.

La richiesta di assoluzione proposta nel gravame è superata dalla ammissione dei fatti che il prevenuto ha reso, ponendosi nelle condizioni di usufruire dei benefici di cui alla L. 34/87.

Sono prescritti i reati ai capi 138 e 320 e sussiste continuazione fra i residui e quelli di cui alle sentenze che seguono.

Per la rideterminazione delle pene va assunta a base quella di 22 anni di reclusione per il reato al capo 139, così inasprita:

per i due residui al capo 140: 10 giorni ciascuno

per i due al capo 141: 5 giorno ciascuno

per il capo 317: venti giorni

per il capo 318: 5 giorni

per i due al capo 319: 10 giorni ciascuno

per quelli di cui alle sentenze irrevocabili:

Appello Napoli 7/12/82: un anno

Assise Appello Torino 10/12/84: tre anni

Assise Appello Brescia 12/1/85: tre anni

Assise Appello Firenze 1/2/85: otto anni

Assise Appello Napoli 8/10/86: tre anni.

Superando la pena complessiva i limiti di cui all'art. 78 c.p., quella di 30 anni di reclusione va ridotta, per l'art. 7 L. 34/87, a ventidue anni e sei mesi di reclusione.

SALVI Paolo:

- prescritti i reati di detenzione di munizioni ai capi 9, 33, 222, 291 e ritenuti gli altri in continuazione fra loro, assorbito il capo 172 nel 298, è stata fissata la pena base di cinque anni di reclusione per il più grave reato al capo 9, ridotta della metà ad anni due e mesi sei per l'art. 3 co. 1 L. 304/82 e ad un anno e otto mesi per l'art. 62 bis inasprita di 40 giorni per la continuazione, con sospensione condizionale.

Sono prescritti i reati ai capi: 9 (escl. art. 21), 10, 11 (escl. 414), 33, 219, 220, 221, 222, 291 (escl. art. 21), 292 (escl. art. 21) 294, 295 (escl. art. 21), 298, 299.

Avverso la sentenza ha proposto appello l'imputato.

La difesa si duole per la mancata concessione dell'attenuante dell'art. 3 comma 2° della L. n. 304/1982 e chiede che sia applicato l'istituto della continuazione tra i reati oggetto del presente procedimento ed il delitto di appartenenza alla banda armata, giudicato con la sentenza 25/6/1982 della Corte d'Assise d'Appello di Torino.

La sentenza di primo grado dà atto che Salvi ha fornito "un contributo di rilievo" (v. pag. 2771) alle indagini. Non si può parlare di "eccezionale" rilievo in quanto il suo "pentimento" è successivo a quello ben più importante di altri e non è stato così decisivo nello smantellamento dell'organizzazione criminosa. La stessa difesa non è che dia una puntuale dimostrazione del suo assunto.

Il Salvi è stato condannato alla pena di anni 1 e mesi 8, con la citata sentenza ormai irrevocabile, per il reato di appartenenza alla banda. Quest'ultimo delitto, più grave, è pacificamente ricollegabile con il vincolo della continuazione a quelli oggetto del presente procedimento ed è anche il più grave. Si deve pertanto determinare un aumento su quella pena.

Tenuto conto del disposto dell'art. 4 della L. 304/82, quest'aumento non può essere superiore ad 1/5 della pena inflitta dai giudici di primo grado perchè altrimenti, l'imputato otterrebbe benefici inferiori a quelli ottenibili in sede d'esecuzione per il concorso di più sentenze di condanna.

Tenuto conto delle prescrizioni pare equo fissare l'aumento in due mesi di reclusione.

SANDALO Roberto:

Dichiarata la prescrizione dei reati di detenzione di munizioni ai capi 9, 16, 49, 152, 176, 181, 187, 192, 198, 222, 319, 322, 326, 330, 384; amnistiato il reato al capo 264 ed assolto dai reati ai capi 117 (detenzione e distrazione armi), 316 (distrazione armi), 333 (idem), 332 (idem), gli è stata riconosciuta l'attenuante dell'art. 3 L. 304/82 e gli sono state concesse le attenuanti generiche prevalenti.

Pertanto la pena base per l'omicidio Ghiglieno, reato più grave, è stata abbattuta dall'ergastolo a dieci anni di reclusione, ridotta a sei anni e otto mesi e ancora a quattro anni e sette mesi, quindi inasprita di tre anni per la continuazione.

L'imputato invoca una riduzione di pena e la continuazione con altre sentenze irrevocabili.

Entrambi i motivi di gravame sono fondati, rideterminandosi le pene in maniera più contenuta per effetto dell'estinzione per pre-

scrizione dei reati ai capi:

6, 7 (escl. art. 21), 8, 9 (escl. art. 21), 10, 11 (escl. 303), 12, 13, 14, 16 (escl. art. 21), 17, n. 46 (escl. art. 21), 47, 48, 49 (escl. art. 21), 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 117 (escl. art. 21), 118, 119, 152 (escl. art. 21), 153, 170 (escl. art. 21), 171, 173 (escl. art. 21), 174, 175 (escl. art. 21), 177, 178 (escl. art. 303), 179, 180, 181 (escl. art. 21), 182, 183, 184, 185, 186, 187 (escl. art. 21), 188, 189 (escl. 303), 190, 191, 193, 195, 196, n. 197 (escl. art. 21), 199, 200 (escl. art. 303), 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225 (escl. art. 21), 227 (escl. art. 21), 228, 229, 230, 241 (escl. art. 21), 244, 245, 246, 247 (escl. art. 21), 248, 249, 250, 251, 252, 253 (escl. art. 9 L. 497/74 e 21 L. 110/75), 254, 259, 260 (escl. artt. 9 e 21), 261, 262, 263, 264, 265 (escl. art. 21), 266, 286 (escl. art. 21), 307, 308, 309, 310 (escl. art. 21), 311, 312, 313, 314 (escl. art. 21), 315, 316, 317, 318, 319 (escl. art. 21), 320, 321, 322 (escl. art. 21), 323, 324, 325, 326 (escl. art. 21), 327, 328, 329, 331 (escl. art. 21), 332, 333 (escl. art. 21), 334, 335 (escl. art. 21), 336, 337 (escl. artt. 9 e 21), 341, 342 (escl. artt. 9 e 21), 343, 354 (escl. art. 21), 355, 356 (escl. 303), 362 (escl. art. 21), 363, 364, 384.

Pena base è quella di 4 anni e 7 mesi di reclusione per il più grave reato al capo 169, così inasprita:

per il capo 7 residuo: 9 giorni

capo 9 residuo: 9 giorni

capo 10: 9 giorni

capo 11 (due): 10 giorni ciascuno

capo 12: 9 giorni

capo 13: 9 giorni

capo 14: 9 giorni

capo 15: 9 giorni

capo 16 (due): 10 giorni ciascuno

capo 46 residuo: 10 giorni

capo 49 (due residui): 10 giorni ciascuno

capo 151: 9 giorni

capo 152 residuo: 9 giorni

capo 170 residuo: 10 giorni

capo 173 residuo: 10 giorni

capo 175 residuo: 9 giorni

capo 178 residuo: 9 giorni

capo 181 residuo: 10 giorni

capo 187 residuo: 9 giorni

capo 189 residuo: 10 giorni

capo 194: 10 giorni

capo 197 residuo: nove giorni

capo 200 residuo: nove giorni

capo 225 residuo: nove giorni

capo 227 (due): dieci giorni ciascuno
capo 228: 10 giorni
capo 229: 10 giorni
capo 230: 10 giorni
capo 241 residuo: 10 giorni
capo 247 residuo: 10 giorni
capo 253 (due residui): 10 giorni ciascuno
capo 260 residuo: 9 giorni
capo 265 (due residui): 10 giorni ciascuno.

Reati di cui alle sentenze:

25/6/82 Assise Appello Torino: mesi quattro
8/10/86 Assise Appello Napoli: mesi quattro.

La pena complessiva risulta determinata in sei anni e tre mesi di reclusione.

SARTORIS Celestino:

Prescritto il reato di detenzione di munizioni al capo 9, il reato di cui all'art. 21 L. 110/75 allo stesso capo è stato sanzionato con un anno e otto mesi di reclusione (così ridotta la pena iniziale di cinque anni per le attenuanti generiche e dell'art. 3 co. 1 L. 304/82), aumentata di un mese per i reati in continuazione ai capi 9, 10, 11, con i doppi benefici di legge.

Avverso la sentenza ha proposto appello l'imputato.

La difesa si duole per la mancata applicazione dell'amnistia in ordine al delitto di danneggiamento e per la conseguente mancata applicazione dell'art. 1 della L. 304/82 per gli altri addebiti; in subordine chiede il riconoscimento della diminuzione della minima partecipazione e conseguentemente una riduzione ulteriore di pena.

L'art. 2 lettera d del D.P.R. n. 744/1981 dice che l'amnistia non si applica "ai reati commessi per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordinamento democratico".

Per i reati commessi prima dell'entrata in vigore del D.L. 15/12/1979 n. 625 che ha previsto espressamente l'aggravante della finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (e dove quindi l'applicazione o meno dell'amnistia dipende dalla contestazione o meno dell'aggravante: se l'aggravante è contestata non è applicabile l'amnistia; se l'aggravante non è contestata è applicabile l'amnistia), prima dunque dell'entrata in vigore del suddetto decreto legge è il giudice che deve valutare caso per caso se il reato - rispetto a cui è chiesta l'applicazione del provvedimento di clemenza - è stato o meno commesso per finalità di terrorismo.

Nel caso di specie questa finalità di terrorismo non può essere messa in discussione: trattasi infatti di un'azione complessa e spettacolare che rientrava nella "campagna contro la militarizzazione del territorio" decisa dal comando della sede Torinese di Prima Linea.

Basta il fatto della condanna per il delitto di cui al capo 10 d'imputazione per escludere la possibilità di applicazione dell'art. 1 della L. 304/82.

La diminuzione della minima partecipazione non è applicabile per il disposto dell'art. 114 comma 2° C.P..

E' accoglibile invece il terzo motivo per effetto della dichiarata prescrizione dei reati ai capi 9 (escluso art. 21 L. 110/75), 10 e 11 (escluso art. 303).

L'aumento per la continuazione va contenuto in otto giorni per il residuo reato al capo 11, raggiungendosi così la pena di un anno, 8 mesi e 8 giorni di reclusione, fermi restando i doppi benefici.

SCAVINO Marco:

Assolto dai reati ai capi 223, 224, 225, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 259, 260, 261, 262, 263, 332 (per la distrazione armi), 333 (per la distrazione armi), 354, 355, 356, 385, 386, 387 e dichiarato estinto per amnistia il residuo reato di danneggiamento al capo 387, è stato condannato in primo grado per i reati ai capi 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 281, 282, 283, 284, 332 (per il porto d'armi), 333 (per il porto d'armi) e 334.

Tutti i delitti predetti sono stati unificati sotto il vincolo della continuazione rispetto a quello (più grave) di appartenenza con funzioni di comando, all'associazione sovversiva Senza Tregua per il quale l'imputato ha subito una condanna ad anni 5 e mesi 1 di reclusione con sentenza, definitiva, 19/4/1980 della Corte d'Assise d'Appello di Torino.

Su quella pena è stato praticato un aumento di anni 4 e mesi 10 di reclusione, previa concessione delle attenuanti generiche, non riportate in dispositivo, che vanno qui peraltro concesse.

Avverso la sentenza hanno proposto appello il P.M. e l'imputato.

Il P.M. si duole per l'assoluzione dagli addebiti relativi agli episodi del primo attentato alla stazione dei CC di To-Monviso, dell'irruzione negli uffici della I.C.L., dell'irruzione negli uffici dell'associazione dirigenti Fiat e dell'irruzione negli uffici dello I.A.C.P..

La difesa si duole per l'entità dell'aumento operato per l'art. 81 C.P. e chiede riduzione della pena per dissociazione.

a) Attentato alla stazione dei CC di To-Monviso del 9/9/1976 e irruzione negli uffici I.C.L..

Da entrambe le imputazioni Scavino è stato assolto per insufficienza di prove in base alla considerazione che l'iniziativa delle due azioni poteva essere stata presa al di fuori di una delibera formale del comando di sede di cui al prevenuto faceva parte.

Il P.M. ha impugnato adducendo tre argomenti:

I) tra persone investite di identici compiti di direzione vi è sempre un preventivo concerto allorchè si tratta di prendere decisioni;

II) sono i primi due attentati politici compiuti dall'organizzazione a Torino: "sarebbe ben strano allora che, in pratica prima ancora che la banda cominciasse ad operare, si fossero già cristallizzate all'interno della sua struttura organizzativa posizioni di leadership tali da svuotare la collegialità di certi organismi";

III) con riferimento al primo attentato (motivato come reazione al comportamento delle forze dell'ordine per sedare i tafferugli scoppiati nei giorni precedenti davanti alla casa circondariale di Torino) Scavino era presente fuori delle carceri ed aveva proprio manifestato il proposito di "dare una risposta" ad esso: "tenuto conto del suo personale orientamento favorevole all'intervento di risposta; considerato che egli era componente la direzione di sede; sulla base di quanto osservato in via generale e specificamente in questa sede, è fondato e logico ritenere che, in virtù della sua qualità, fu investito di tale decisione e diede il suo consenso all'attentato".

E' opportuno ricordare che Scavino, pur avendo negato una sua partecipazione alla decisione di queste due operazioni, al dibattimento di primo grado ha pur detto: "Il problema non è che esisteva un organismo che deliberava quale tipo di azioni fare; esistevano momenti, squadre, fatti organizzativi precisi che anche in maniera indipendente andavano ad organizzare queste cose" (v. pag. 1056) ed ha ammesso implicitamente di avere fatto parte all'epoca di quel gruppo di "compagni più rappresentativi che costituivano quel collettivo che portava avanti una serie di cose" (v. pag. 1056 retro).

Ritiene questa Corte che la sentenza di primo grado vada riformata e che si debba affermare la responsabilità dell'imputato per i due episodi.

Gli argomenti addotti dal P.M. hanno infatti un valore decisivo per far risalire anche allo Scavino la responsabilità di avere deciso queste prime azioni della banda in Torino.

b) Irruzione nella sede delle Vallette dell'Istituto Autonomo delle Case Popolari del 14/1/1977.

Dalle relative imputazioni Scavino è stato assolto per insufficienza di prove. La sua posizione è stata ritenuta identica a quella di Solimano: "La loro provata appartenenza con Galmozzi al comando di sede dell'epoca non è un elemento sufficiente, da sè solo, per sorreggere un giudizio di colpevolezza. Manca infatti una qualsiasi prova che l'azione in oggetto sia stata deliberata o decisa dal comando di sede con la partecipazione di tutti i suoi componenti, nè è possibile escludere che l'attentato, tra l'altro rivendicato dalle "Squadre combattenti proletarie", non sia dovuto all'iniziativa personale del Galmozzi per conseguire un preciso fine promozionale nell'ambito

della base" (v. pag. 389 della sentenza).

Il P.M. osserva che l'argomento logico secondo cui Scavino faceva parte di un organismo che non poteva non aver deliberato l'azione, svolgendo funzioni di comando in Torino, doveva essere sufficiente per condannare tenendo conto:

I) che non spettava all'accusa provare che Scavino non era stato assente alla riunione in cui era avvenuta la delibera;

II) che la rivendicazione da parte delle "Squadre" non valeva di per sé ad escludere l'intervento della direzione di sede nella decisione dell'attentato ("non consta che all'epoca fosse già formalizzata in P.L. una struttura-carriera tra l'ambito di P.L. e una rete delle squadre, quale il comando-squadre, cui eventualmente ricongiungere la responsabilità della decisione dell'attentato");

III) che l'argomento logico era stato sufficiente, in altre vicende (come l'attentato al Centro Studi Donati), pur rivendicate dalle "squadre", per pervenire ad una condanna.

Ritiene questa Corte che la sentenza di primo grado vada riformata anche su questo punto e che si debba affermare la responsabilità di Scavino.

L'argomentazione logica del P.M. ha trovato definitiva conferma nel fatto che il coimputato Solimano - la cui posizione processuale era identica a quella del prevenuto - ha ammesso, nel corso del dibattimento di secondo grado, la sua responsabilità (dimostrando con ciò che era esatto far risalire a P.L. la decisione dell'operazione).

c) irruzione nella sede dell'Associazione Dirigenti Fiat del 29/11/1976.

Il P.G. non ha insistito nella richiesta del P.M. di riforma dell'assoluzione per insufficienza di prove; per cui è sufficiente fare integrale rinvio alle ragioni addotte dalla Corte d'Assise per giustificare la decisione presa.

Sono prescritti i reati ai capi 223, 224, 228, 229, 232, 244, 245, 249, 281, 284, 387 e va ritenuta la continuazione col reato più grave sanzionato in anni tre mesi 6 e giorni venti di reclusione (così ridotta ex L. 34/87) con sentenza 19/4/80 Corte Assise Appello Torino.

Va perciò accolto il gravame in ordine al minor rigore sanzionatorio, mentre non può riconoscersi dissociazione per i reati di questo procedimento poichè nella dichiarazione inoltrata nelle more del ricorso alla Corte di Cassazione non è contenuta l'ammissione dei fatti sotto forma o dizione alcuna.

L'aumento sulla pena più grave va dunque determinato in un anno e cinque mesi di reclusione, così specificato:

per il capo 227 (due): 15 giorni ciascuno

per il capo 231 (due): 15 giorni

capo 233: 15 giorni

capo 234: venti giorni

capo 246: 15 giorni

capo 247 (due): venti giorni ciascuno

e 15 giorni per ciascuno degli altri reati ai capi 248, 250, 251, 252, 253 (tre), 254, 282 (due), 283 (due), 332 residuo, 333 residuo, 334, 225, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 385 e 386.

SCHIOPETTO Gian Michele:

Il prevenuto era imputato (capo 303) della ricettazione di vari documenti rintracciati nella base di corso Palermo il 3/10/1980.

I giudici di primo grado hanno fissato la pena base in anni due di reclusione e L. 500.000 di multa; per l'aggravante di cui all'art. 1 della L. 15/1980 la pena è stata aumentata di $\frac{1}{2}$; poi per la concessione delle attenuanti generiche la pena è stata ridotta di $\frac{1}{3}$ restando in definitiva ferma ai valori iniziali.

Avverso la sentenza ha proposto appello l'imputato.

La difesa chiede che venga riconosciuto il vincolo della continuazione tra questo reato e quello di appartenenza alla banda armata per cui è già intervenuta condanna definitiva e conseguente applicazione della norma dell'art. 81 C.P..

* Il gravame merita accoglimento. Nelle more è passata in giudicato altra condanna e pertanto la pena va rideterminata come appreso.

Pena base cinque anni e sei mesi di reclusione per il reato di cui alla sentenza 25/6/82 Assise Appello Torino, inasprita di nove mesi per quelli di cui alla sentenza 17/12/87 Assise Appello Torino e di tre mesi per il reato di questo procedimento.

La pena di sei anni e tre mesi risultante va ridotta di un terzo ad anni quattro e mesi due, versando lo Schiopetto nelle condizioni di poter usufruire dei benefici della L. 34/87.

SCIARRILLO Giuseppina:

Ritenuta responsabile di tutti i reati ascrittile ai capi 34, 41, 42 e 286, è stata condannata alla pena di cinque anni e tre mesi di reclusione, così inasprita per la continuazione quella base di cinque anni per il reato di cui all'art. 21 L. 110/75 al capo 34.

Anche la Sciarrillo si è ritualmente dissociata e, per il ravvedimento e la condotta successiva, le si possono concedere le attenuanti generiche.

E' prescritto il reato al capo 42 e sussiste nesso di continuazione con altre condanne passate in giudicato, così rideterminandosi la pena.

Per le seguenti sentenze:

Appello Torino 15/12/80: un anno

Tribunale Firenze 2/12/81: sei mesi

Assise Appello 25/6/82: pena base sei anni di reclusione

Assise Appello Torino 29/3/83: tre mesi

Assise Appello L'Aquila 27/10/84: due anni

Appello Firenze 21/4/86: tre mesi

per i reati ai capi:

34 (due): 15 giorni ciascuno

41: un mese

286 (due): 15 giorni ciascuno

La pena di dieci anni e tre mesi va ridotta di un terzo a sei anni e dieci mesi di reclusione.

SCOTONI Giancarlo:

Prescritti i reati di detenzione di munizioni ai capi 85, 95, 109, 130, 133, 210, 218, 274 ed assolto dai reati ai capi 349, 350, 351, 352, 353, 357, 358, 359, 360 e 361, su tutti gli altri reati è stata considerata pena base quella di 24 anni di reclusione (ergastolo meno attenuanti generiche) per il reato al capo 108, aumentata a 30 anni di reclusione per la continuazione.

Va dichiarata l'estinzione per intervenuta prescrizione dei reati ai capi: 2 (solo 697), 5, 94, 97, 99, 101, 105, 107, 110 (escl. 648), 112, 114, 115, 134, 136, 137, 274, 366, 369, nonché la continuazione con quelli che seguono.

Capo 1: 10 giorni

capo 2: 10 giorni

capo 3: 20 giorni

capo 4: 5 giorni

capo 43: 5 giorni

capo 44: 20 giorni

capo 45 (due): 10 giorni ciascuno

capo 82: un mese

capo 83: 20 giorni

capo 84: 5 giorni

capo 85 (due residui): 10 giorni ciascuno

capo 86: 5 giorni

capo 95 (tre): 10 giorni ciascuno

capo 96: 5 giorni

capo 98: 20 giorni

capo 100 (tre): 10 giorni ciascuno

capo 102 (quattro): 5 giorni ciascuno

capo 103: due anni

capo 104 (tre): 10 giorni ciascuno

capo 106: 5 giorni

capo 108: pena base di anni 22 di reclusione

capo 109 (quattro residui): 5 giorni ciascuno

capo 110 residuo: 5 giorni

capo 111: 10 giorni

capo 113: 10 giorni

capo 129: un mese

capo 130 (due residui): 10 giorni ciascuno

capo 131: 5 giorni
capo 132: un mese
~~capo 133 (cinque residui): 5 giorni ciascuno~~
capo 135: 5 giorni
capo 208: venti giorni
capo 209 (due): 10 giorni ciascuno
capo 211: venti giorni
capo 212: 5 giorni
capo 213 (quattro): 5 giorni ciascuno
capo 216: venti giorni
capo 217: 5 giorni
capo 218 (due): 5 giorni ciascuno
capo 272: venti giorni
capo 273 (due): 10 giorni ciascuno
capo 275 (due): 5 giorni ciascuno
capo 288 (tre): 10 giorni ciascuno
capo 289 (tre): 10 giorni ciascuno
capo 365 (tre): 10 giorni ciascuno
capo 368 (tre): 10 giorni ciascuno
Reati di cui alle sentenze:
Assise Appello Firenze 1/2/85: anni cinque
Appello Bologna 1/10/80: mesi quattro
Appello Torino 9/12/83: mesi tre.

La pena complessiva supera il limite dell'art. 78 c.p. e pertanto la pena di 30 anni di reclusione va ridotta, per l'art. 7 L. 34/87, a 22 anni e sei mesi di reclusione.

SEGIO Sergio:

Assolto dai reati ai capi 94, 95, 96, 97, 144, 147, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 103, 104, 105 e dichiarati prescritti i reati di detenzione di munizioni ai capi 109, 117, 140, 152, 166 e 268, la pena dell'ergastolo irrogata per il reato al capo 267 ha assorbito quelle irrogabili per tutti gli altri reati in continuazione.

Vanno accolti i motivi di appello del P.M. in ordine alla responsabilità del Segio per i reati ai capi 143, 144, 145, 146, 147, 148 (rapina alla Polfer Rogoredo del 18/10/77).

Sui motivi attinenti all'assoluzione dai reati ai capi 94 e 103 il P.G. non ha insistito, e può quindi confermarsi la pronuncia impugnata.

In ordine ai motivi che precedono, va osservato che il Segio ha reso ammissione dei fatti in sede di dichiarazione dissociativa, di talchè detti reati vanno inseriti fra tutti gli altri in continuazione.

Il comportamento tenuto dal Segio successivamente ai delitti consente la concessione delle attenuanti generiche equivalenti, e per-

tanto sono prescritti i reati ai capi: 72, 73, 94, 97, 105, 107, 110 (solo furto), 112, 114, 115, 138, 152 (solo 697), 157, 166 (solo 697), 168 (solo furto), 171, 268.

Non risulta sufficientemente raggiunta la prova in ordine ai reati ai capi 106, 108, 111, 113, 151, 153, 110, 109 e 152, per cui da essi, per le parti non prescritte, va assolto con formula dubitativa, richiesta dallo stesso P.G..

Invero, per i fatti di via Millio, l'affermazione di responsabilità è fondata dalla Corte d'Assise su due argomenti che riguardano un incontro avvenuto a Milano con i compagni Torinese Laronga e Signani:

I) con l'approvare la decisione di rappresaglia della sede di Torino ha contribuito al rafforzamento del proposito criminoso;

II) con l'impegnarsi ad eseguire un'analoga azione di rappresaglia a Milano ha contribuito alla buona riuscita dell'altrui operazione ("impedendo che le Forze di Polizia potessero concentrare le loro energie solo nella ricerca dei criminali che avessero operato a Torino", v. pag. 1638 della sentenza).

Segio, nel memoriale 24/3/1986, in ordine al primo punto ha negato di essere stato a conoscenza del progetto di via Millio ed ha affermato che nell'incontro furono manifestate solo "idee disparate ed motivate buttate lì nel corso in un incontro non programmato"; in ordine al secondo punto ha osservato che l'azione Milanese era prevista in un giorno precedente a quello in cui si verificarono i fatti di via Millio e non poteva avere perciò alcuna influenza su quest'ultima.

Questa Corte ritiene in effetti che, da un lato, il secondo argomento appare assai discutibile (le forze dell'ordine hanno sufficienti uomini a disposizione per far fronte alle necessità investigative emergenti da un fatto avvenuto a Torino e da un fatto avvenuto a Milano) e, dall'altro lato, non vi è la prova che generiche approvazioni all'idea di rappresaglia abbiano causato un effettivo rafforzamento degli altrui propositi criminali (tenendo presente la diversa influenza che all'epoca aveva Segio rispetto a Rosso e a Donat Cattin nella formazione delle massime deliberazioni di P.I.).

Per l'omicidio Civitate, la responsabilità di Segio fu ritenuta fondata "sulle dichiarazioni attendibili del Viscardi che ha ricevuto proprio dal Segio la notizia che doveva recarsi a Torino per prendere parte all'omicidio; e tale intervento, con la consapevolezza del progetto omicidario, si traduce in un contributo concreto all'azione e, in definitiva, in un sostegno al proposito delittuoso dei correi agevolandone la realizzazione mediante un aiuto nella selezione e nel reperimento di uno dei componenti il nucleo operativo" (v. pag. 2084).

Segio ha negato la circostanza assumendo di essersi trovato in quel periodo a Napoli.

Ritiene la Corte che in base a quelle uniche dichiarazioni non possa essere pronunciata la condanna del prevenuto tenendo conto che, in quel periodo i contatti con la zona di Torino erano tenuti da Donat Cattin e tenendo altresì conto che Bignami era venuto personalmente a Milano ed aveva parlato con Viscardi (v. verb. dib. pag. 672 retro). E' più corretta un'assoluzione per insufficienza di prove.

Tutti gli altri reati sono in continuazione con quelli irrevocabilmente giudicati con le sentenze:

- 1) Appello Milano 17/11/76
- 2) Assise Appello Milano 11/2/82
- 3) Tribunale Militare Torino 12/5/83
- 4) Assise Appello Venezia 19/11/86
- 5) Assise Appello Roma 30/10/84 (ergastolo per omicidio ed altro)
- 6) Assise Appello Brescia 22/2/85
- 7) Tribunale Bergamo 3/5/85
- 8) Assise Appello Torino 19/6/86
- 9) Assise Appello Napoli 9/10/86
- 10) Assise Milano 4/12/86
- 11) Assise Appello Firenze 27/5/87
- 12) Assise Appello Milano 10/11/86
- 13) Assise Appello Milano 26/5/87
- 14) Tribunale Milano 7/11/86
- 15) Assise Appello Torino 17/12/87
- 16) Assise Roma 26/1/87
- 17) Assise Appello Milano 27/6/88.

Circa l'abbattimento della pena complessiva da cumulare a quella base dell'ergastolo, già irrevocabile della L. 34/87, valgono le considerazioni già enunciate trattando la posizione del coimputato Bignami.

Va pertanto irrogata la pena di 30 anni di reclusione, con eliminazione delle pene accessorie attinte all'ergastolo.

Il rilevante superamento dei limiti di cui all'art. 78 c.p. rende superfluo il frazionamento delle pene in continuazione.

SERRA Maria Luisa:

Dichiarato prescritto il reato al capo 391, è stata condannata per gli altri ascrittibile, con le attenuanti generiche e dell'art. 3 co. 1 L. 304/82, alla pena base di un anno e otto mesi di reclusione per la distrazione di armi al capo 301, inasprita di due mesi per la continuazione, con i doppi benefici di legge.

Sono estinti per prescrizione i reati ai capi 300, 301 (escluso l'art. 21 L. 110/75), 302, 389, 390 (escluso come sopra) e 392.

Assume l'appellante di non aver partecipato alla fase deliberativa delle azioni essendosi limitata a dare un modesto contributo alla fase esecutiva.

Ritiene questo collegio che si possa effettivamente pervenire ad un'assoluzione della prevenuta in quanto non è del tutto da escludere che la stessa sia venuta a conoscenza dell'azione, a cui era chiamata per collaborare, soltanto nell'immediatezza dell'esecuzione: il che escluderebbe una detenzione autonoma.

Nei termini predetti va riformata l'appellata sentenza.

SOLIMANO Nicola:

Dichiarati prescritti i reati di detenzione di munizioni ai capi 16, 79, 95, 109, 140, 152 e 384; amnistiati quelli ai capi 264 e 387 di danneggiamento e pronunciata assoluzione dai reati ai capi 57, 58, 59, 94, 95 (residui), 96, 97, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 (residui), 110, 111, 112, 113, 114, 115, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, è stato condannato per tutti gli altri in continuazione.

Concesse le attenuanti generiche prevalenti è stata fissata la pena base di 24 anni di reclusione per il più grave reato al capo 48, inasprita di sei anni per la continuazione.

Anche il Solimano si è ritualmente dissociato.

Prescritti i reati ai capi: 12, 14, 94, 97, 105, 107, 110, 112, 114, 115, 138, 223, 224, 228, 229, 232, 244, 245, 249, 259.

Va assolto con formule dubitativa da quelli ai capi 151, 152 e 153, mentre va ritenuto responsabile anche di quelli ai capi 235, 236, 237, 238, 239 e 240.

L'ammissione dei fatti resa in sede di dissociazione conforta il giudizio di responsabilità, mentre quello assolutorio si fonda sui seguenti rilievi.

L'omicidio Civitate avvenne quando Solimano era già in carcere (dal 9 luglio precedente).

L'imputato ha ammesso di essersi recato nel bar dove erano stati uccisi Azzaroni e Caggegi. Questa circostanza può essere interpretata come un'azione ricognitiva per studiare i luoghi dove avrebbe dovuto essere consumata la vendetta (ed in tal caso andrebbe affermata la responsabilità del prevenuto) oppure come un pellegrinaggio ai luoghi dove due terroristi - diventati, nell'ambito dell'eversione, due "martiri" - avevano lasciato la vita (ed in tal caso l'imputato andrebbe assolto non avendo quest'accesso alcun nesso causale con l'evento successivamente verificatosi).

Va pertanto così rideterminata la pena, tenuto conto delle continuazioni.

Pena base per l'omicidio al capo 139: 22 anni di reclusione, inasprita come segue:

capo 13: venti giorni di reclusione

capo 15: un anno

capo 16 (due reati): 10 giorni ciascuno

capo 17: un giorno
capo 78: venti giorni
capo 79 (quattro reati): 10 giorni ciascuno
capo 80: un mese
capo 140 (due reati): 10 giorni ciascuno
capo 141 (due reati): 5 giorni ciascuno
capo 225 (due reati): 10 giorni ciascuno
capo 227 (due): 10 giorni ciascuno
capo 230: 5 giorni
capo 231 (due): 10 giorni ciascuno
capo 233: 5 giorni
capo 234: 10 giorni
capo 235: venti giorni
capo 236 (due): 10 giorni ciascuno
capo 237 (due): 5 giorni
capo 238 (due): 10 giorni ciascuno
capo 239: 5 giorni
capo 240: 5 giorni
capo 246: venti giorni
capo 247 (due): 10 giorni ciascuno
capo 248: 5 giorni
capo 250: 5 giorni
capo 251: venti giorni
capo 252: 10 giorni
capo 253 (tre): 10 giorni ciascuno
capo 254: 5 giorni
capo 354 (tre): 10 giorni ciascuno
capo 355: venti giorni
capo 356 (quattro): 5 giorni ciascuno
capo 384 (tre): 10 giorni ciascuno
capo 385 (tre): 10 giorni ciascuno
capo 386: 5 giorni
capo 387: 5 giorni.

Per i reati di cui alle seguenti sentenze irrevocabili:
Assise Firenze 16/12/81: un anno
Appello Cagliari 4/12/85: un anno
Assise Milano 21/4/86: un anno
Assise Appello Firenze 1/2/85: anni 10
Assise Appello Napoli 8/10/86: anni 8
Assise Appello Milano 8/3/86: un anno
Appello Roma 7/3/86: sei mesi.

La pena complessiva di 30 anni di reclusione (per il limite di cui all'art. 78 C.P.) va ridotto, per l'art. 7 L. 34/87, ad anni 22 e mesi 6 di reclusione.

TOSI Liviana:

Previa declaratoria di prescrizione dei reati ai capi 38 (per la detenzione di munizioni), 152 (idem), 176 (idem), 330 (per la contravvenzione stradale), 331 e 345 (entrambi limitatamente alla detenzione di munizioni) è stata inflitta la pena dell'ergastolo per il più grave reato al capo 169, in essa assorbite quelle per gli altri reati ritenuti in continuazione (capi 6, 7, 8, 32, 37, 38 residui, 39, 40, 41, 151, 152 residui, 170, 171, 173, 174, 175, 177, 178, 179, 201, 202, 203, 204, 285, 327, 328, 329, 331 residui, 344, 345 residui, 346, 347, 348, 379, 380, 381, 382.

Versa anche tale imputata nelle condizioni di usufruire dei benefici premiali, avendo manifestato rituale dissociazione.

Il ravvedimento, il reinserimento sociale ed il comportamento tenuto la rendono meritevole di attenuanti generiche equivalenti.

Il gravame dell'imputata sul merito è superato dalla successiva ammissione dei fatti e sono prescritti i reati ai capi 8, 171, 177, 179, 201, 347, 348 e 381.

La pena va rideterminata sul reato più grave al capo 169 in ventidue anni di reclusione, così inasprita:

- per il capo 6: venti giorni di reclusione
- per il capo 7 (due): 10 giorni ciascuno
- per il capo 32 (due): 5 giorni ciascuno
- per il capo 37: venti giorni
- per il capo 38 (due): 10 giorni ciascuno
- per il capo 39: un mese
- per il capo 40: 5 giorni
- per il capo 41: 5 giorni
- per il capo 151: due anni
- per il capo 152 (tre): 10 giorni ciascuno
- per il capo 153: un giorno
- per il capo 170 (tre): 10 giorni ciascuno
- per il capo 173 (quattro): 5 giorni ciascuno
- per il capo 174: venti giorni
- per il capo 175 (due): 5 giorni ciascuno
- per il capo 178 (due): 5 giorni ciascuno
- per il capo 202 (due): 10 giorni ciascuno
- per il capo 203: venti giorni
- per il capo 204: 5 giorni
- per il capo 285 (sei): 5 giorni ciascuno
- per il capo 327: venti giorni
- per il capo 328: 5 giorni
- per il capo 329: 5 giorni
- per il capo 331 (due): 10 giorni ciascuno
- per il capo 344: venti giorni
- per il capo 345 (tre): 10 giorni ciascuno

per il capo 346: un giorno
per il capo 379 (tre): 10 giorni ciascuno
per il capo 380: due giorni

per i reati di cui alle seguenti sentenze irrevocabili:

Appello Torino 26/10/81: tre mesi
Assise Torino 3/3/82: sei mesi
Assise Appello Torino 25/6/82: otto mesi
Assise Appello Torino 27/11/84: un anno
Assise Appello Firenze 1/2/85: un anno
Assise Torino 16/7/85: sei mesi
Appello Firenze 11/12/85: tre mesi
Appello Bologna 26/2/87: tre mesi
Assise Torino 1/3/88: sei mesi
Tribunale Pesaro 25/7/85: un mese
Assise Appello Milano 27/6/88: un anno.

Anche per la Tosi vi sono i tetti massimi dell'art. 78 c.p. e dell'art. 7 L. 34/87, di talchè la pena di trent'anni di reclusione va ridotta ad anni ventidue e mesi sei con eliminazione delle pene accessorie riferite alla condanna all'ergastolo già inflitte in primo grado.

TRIDENTE Sebastiano:

Condannato per tutti i reati ascrittigli a cinque anni e quattro mesi di reclusione (pena base anni cinque per la distrazione di armi al capo 282), di cui due condonati ex art. 6 D.P.R.413/78, si è doluto il P.M. per l'esiguità della pena, mentre l'imputato ha chiesto l'assoluzione dal reato più grave e le attenuanti generiche prevalenti, con minimo della pena, per gli altri.

Per quanto riguarda il delitto di distrazione di armi i giudici di primo grado hanno scritto: "Vi è stato un previo accordo, con studio dei luoghi e riunione operativa con divisione di compiti; il che dimostra che ciascuno dei partecipanti era a conoscenza fin dall'inizio e, comunque, prima del ferimento, che le modalità dell'azione richiedevano l'uso di armi e che queste erano detenute o sarebbero state procurate dallo Scavino, per cui, secondo i principi del concorso di più persone nel reato, ognuno degli autori era codetentore delle armi detenute dal suo complice e concorrente" (v.pag. 429 della sentenza).

Osserva l'appellante che, in linea di fatto, manca la prova della conoscenza della detenzione delle armi da parte di Scavino e, in linea di diritto, non basta "la conoscenza" per configurare "un concorso nel reato".

Ritiene la Corte pervenire ad una assoluzione per insufficienza di prove. Da un lato, infatti, l'appartenenza alla stessa banda indu-

ce a ritenere una condetenzione da parte di tutti i concorrenti (e perciò si dovrebbe affermare la responsabilità del prevenuto); dall'altro lato può anche essere che le armi siano state fornite da Scavino all'ultimo momento e perciò senza alcuna interferenza da parte di Tridente sulla sua detenzione (e ciò comporterebbe l'assoluzione con formula ampia del prevenuto).

Va operata la rideterminazione della pena per i residui reati ai capi 281, 282 (porto), 283 e 284, in complessivi due anni di reclusione e 600.000 lire di multa (pena base un anno e sei mesi per il capo 282, inasprito di due mesi per ciascuno degli altri reati), non potendosi concedere le invocate attenuanti generiche, posto che le condizioni di latitanza del Tridente non consentono di valutare la sua personalità e il suo comportamento successivo al reato.

La condonabilità della pena comporta l'opportunità di revoca del provvedimento di cattura.

VACCA Roberto:

Assolto dal resto di detenzione di armi al capo 117 e prescritti quelli di detenzione di munizioni ai capi 16, 109, 117, 181, 218, 222, 291 e 340, è stato condannato per gli altri reati alla pena di sette anni di reclusione (base per il reato al capo 103, ergastolo, sostituito con 11 anni di reclusione per l'art. 3 co. 1 L. 304/82, diminuita ad anni 7 e mesi 4 per il co. 2°, ridotta a cinque anni e sei mesi per le generiche e a cinque anni per la minore età, inasprita di due anni per la continuazione).

L'appellante chiede l'assoluzione del proprio assistito dai reati di omicidio e rapina e reati accessori commessi in Druento il 13/7/1979 per non aver commesso il fatto oppure per insufficienza di prove; chiede che i delitti di cui ai capi 293, 289, 365, 109 e 117, siano unificati; chiede l'assoluzione dall'addebito di furto di auto connesso al crollo della caserma dei CC di Orbassano; assume erroneo il computo della pena per il reato più grave; si duole per la mancata concessione dell'indulto di cui al D.P.R. n. 744/1981 e per l'eccezionalità della pena.

In ordine all'impugnazione del P.M. si rileva che il P.G. non vi ha insistito.

Per l'omicidio Mana e la rapina di Druento, la Corte d'Assise ha affermato la responsabilità del Vacca per avere concorso nella fase preparatoria della rapina portando in Druento, con Biancorosso e Sandalo, le vetture che dovevano servire per la fuga.

La difesa assume che Vacca "non partecipò ad alcun titolo alla ideazione o alla preparazione dell'azione criminosa, rimandandone all'oscuro fino ad azione svolta" e pertanto non può rispondere di concorso né nella rapina né nell'omicidio.

Ritiene il collegio che vada confermata l'affermazione di respon-

sabilità.

Vacca al dibattimento di I° grado ha dichiarato (v. pag. 583 retro):

"... Quel pomeriggio mi telefonò il Sandalo e mi diede un appuntamento a Santa Rita.

Lì incontrai Albesano e Biancorosso ed il Sandalo mi disse che dovevamo portare delle auto, esattamente tre, in una certa zona, senza dire il perchè, ma si capì che era per una rapina, ma non sapevo neppure come, dove e quando.

Per mia intuizione capii della rapina solo quando spostammo le auto.

La Golf Diesel non ricordo dove la spostammo.

Ricordo di essere uscito fuori Torino e solo dopo la rapina ho saputo che era Druento.

Non ricordo quasi niente perchè pioveva fortissimo, infatti il Sandalo mi aiutò a parcheggiare la Golf.

"Poi ripartimmo, passammo davanti ad una banca e Sandalo e Biancorosso si soffermarono velocemente a guardarla, rallentando. Vidi la Giulietta posteggiata nella piazza e da lì tornammo a Torino.

Ebbi perciò indirettamente una conferma che quella doveva essere una rapina.

"Dopo la rapina mi fu detto di non recuperare le auto, ma non ricordo chi me lo disse".

Occorre ricordare (v. retro pag. 383) che giovedì 12 luglio partì da Torino alla volta di Druento un convoglio di quattro autovetture: la Fiat 850 di Albesano che doveva riportare a casa gli autisti delle altre tre autovetture lasciate nella zona di Druento, la Golf (collocata nei pressi della banca con funzione di auto di riserva), la Giulietta (collocata nella piazza e destinata ad essere utilizzata per prima) e la Fiat 128 (parcheggiata sulla strada Druento - San Gillio).

È evidente che anche se Sandalo non parlò, qualunque persona avrebbe capito che non si trattava di un normale spostamento di auto rubate ma di un preciso collocamento di veicoli in previsione di una rapina.

Difatti Vacca ha confessato di avere capito ciò e, si noti, non ad operazione ultimata, ma nel corso dell'operazione, ricevendo poi una conferma delle sue intuizioni quando la Fiat 850, sulla via del ritorno, passò davanti alla banca.

Perciò vi fu silenziosa adesione ad un progetto di rapina percepito nei suoi termini generali ed un contributo causale. Tale adesione perdurò anche dopo la consumazione della rapina con l'implici-

ta disponibilità a recuperare le auto.

Già si è osservato che l'attività di Sandalo (che portò alla morte di Mana) non fu estemporanea ma rientrava nella previsione della rapina alla banca (per la quale anche Vacca non poteva non pensare che sarebbero state usate armi secondo le regole universali delle rapine in banca) e perciò il prevenuto risponde anche dell'omicidio preterintenzionale.

Circa il crollo della caserma di Orbassano in corso di costruzione (fatto del 13/2/1979), la difesa si duole che Vacca sia stato condannato anche per il furto dell'auto utilizzata per andare e compiere l'attentato ad Orbassano: "sulla base delle sue cognizioni era solo prevedibile l'uso dell'esplosivo".

Al riguardo ha già risposto la Corte d'Assise (v. pag. 1410): "l'utilizzo di una vettura rubata rappresentava un dato di comune e pressochè costante conoscenza da parte di tutti i militanti dell'organizzazione eversiva (ed in particolare proprio del Vacca per la sua specifica competenza nel settore tecnico-logistico), ponendosi in un rapporto di necessità logica e di fatto con le azioni che si perpetravano, specie quando, come nella specie, si doveva trasportare e piazzare un ordigno del genere e del peso di quello descritto dal medesimo imputato". E si ribadiscono queste esatte considerazioni in riferimento alle quali non sono state avanzate specifiche critiche.

Mentre la pronuncia di primo grado va confermata (per l'indulto si procederà in fase esecutiva) vanno ridimensionate le pene per effetto delle prescrizioni ai capi: 12, 13, 14, 16, 17, 34 (escl. art. 21), 106, 107, 109 (escl. art. 21), 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 120 (escl. art. 21), 180, 181 (escl. art. 21), 182, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 275 (escl. art. 303), 276, 289 (escl. art. 21), 291 (escl. art. 21), 293 (escl. art. 21), 339, 340 (escl. art. 21), 365 (escl. art. 21), 367, 378, 366; rideterminandole come segue in forza della ritenuta continuazione interna nonchè coi reati di cui alle sentenze irrevocabili 20/3/86 Assise Milano e 27/3/87 Tribunale Militare Torino.

Pena base per il capo 108, valutate le quattro attenuanti: tre anni e sei mesi di reclusione, inasprita di due mesi di reclusione e 100.000 lire di multa per i reati di cui alla prima sentenza e di un mese e 100.000 lire per la seconda, nonchè:

per il capo 15: 6 giorni di reclusione

capo 34 residuo: 7 giorni

capo 109 residuo: 7 giorni di reclusione

capo 120 residuo: 7 giorni

capo 181 residuo: 7 giorni

capo 122 (due reati residui): 7 giorni ciascuno

capo 275 residuo: 7 giorni

Contro le dichiarazioni di Peirolò stanno - ad avviso della difesa - quelle di Donat Cattin ("Non mi ricordo Vegliacasa, nel senso che non escludo del tutto la sua presenza, ma non lo ricordo all'interno"), di Sandalo (secondo cui i partecipanti sarebbero stati Donat Cattin, Laronga, Russo Silveria e Caggegi), di Gai (secondo cui i partecipanti sarebbero stati, oltre a lui stesso, Laronga, Scotti, Donat Cattin, Russo Silveria, D'Ursi Francesco e Caggegi) e di Albesano (che non fa il nome di Vegliacasa).

Ritiene il collegio che debba essere confermata la responsabilità. Va detto che nessuno di coloro che hanno confessato ha elencato i nomi di tutti i partecipanti, mentre è sintomatico osservare che al dibattimento d'appello anche Russo Silveria, D'Ursi Francesco e Scotti (che avevano impugnato in punto responsabilità hanno finito con il confessare; per cui Vegliacasa (latitante) è l'unico che rimane a contestare, attraverso il suo difensore, la condanna (ma nella lettera a sua firma prodotta all'udienza del 26/3/1986 non scrive di specifiche accuse sbagliate). Va perciò dato pieno credito a quanto detto da Peirolò, tenendo presente che tutte le persone da lui indicate, salvo il prevenuto, hanno riconosciuto la loro colpa.

Sull'assalto al posto di polizia di Porta Palazzo del 23/3/1979, la Corte d'Assise ha affermato la responsabilità di Vegliacasa sulla base delle dichiarazioni di Peyrot "che riferisce del suo contributo alla fase decisionale dell'azione in termini di assoluta certezza" (v. pag. 1658 della sentenza).

La difesa osserva che "nessuno dei coimputati che hanno parlato dell'attentato al posto di polizia di Porta Palazzo indica tra i partecipanti il Vegliacasa" e aggiunge: "L'essere stato il Vegliacasa un componente della Ronda Centro (nell'ambito della quale ... l'attentato fu deciso) non consente per ciò solo di ritenerlo corresponsabile.

Ritiene il Collegio che debba essere confermata la responsabilità del prevenuto.

Peyrot al dibattimento di primo grado ha detto: "La nostra ronda non aveva un nome particolare, era detta "del centro", ed era composta da me, D'Ursi, Cornaglia e Vegliacasa... Di riunioni preparatorie all'attentato credo ce ne furono più d'una. Effettivamente c'erano tutti i componenti della ronda. Non credo com'è che si arrivò a scegliere quel nucleo operativo ristretto. Se fu così comunque credo che fu perchè eravamo tutti d'accordo".

Quindi, non semplice appartenenza alla ronda ma propria partecipazione alle riunioni deliberative ed organizzative dell'attentato. Queste dichiarazioni si accompagnano al fatto che tutti gli imputati (i 4 della ronda + il preparatore dell'ordigno) hanno ammesso la loro responsabilità, salvo appunto Vegliacasa; il quale d'altra parte, nella lettera prodotta all'udienza del 26/3/1986 non parlava di errori giudiziari.

Per l'attentato alla stazione dei CC di To-Monviso dell'11/5/1979, la responsabilità di Vegliacasa è stata affermata dalla Corte d'Assise sulla base della chiamata in correo di Gial (chiamata "del tutto attendibile attesi i riscontri che le dichiarazioni del prevenuto hanno trovato nelle affermazioni degli altri imputati"). D'altra parte i giudici di primo grado hanno osservato che "la presenza di Vegliacasa ben s'accorda con la contemporanea partecipazione del D'ursi alla cui ronda il primo apparteneva e con la presenza nella base di via Cesana della Rosetta D'ursi (come riferisce, per avercela trovata subito dopo il compimento dell'azione, il Vacca), che al Vegliacasa era sentimentalmente legata" (v. sent. pag. 1795)

Alla difesa "sembra veramente troppo poco" basarsi sulle sole dichiarazioni di Gial.

Ritiene il Collegio che debba essere confermata la responsabilità del prevenuto.

Come s'è trascritto, le dichiarazioni di Gial sono accompagnate da altre considerazioni di contorno. In più v'è da osservare che tutti gli imputati, ad eccezione di Vegliacasa, hanno ammesso la loro colpa e, per altro verso, nella già citata lettera del prevenuto non c'è cenno a presunti errori giudiziari.

In ordine alle rapine di Mathi Canavese del 27.12.1979 la responsabilità del Vegliacasa è fondata sulle dichiarazioni di Gial che ha partecipato all'azione.

Secondo la difesa vi sarebbe una contraddizione tra quanto ha detto Gial e quanto ha detto Albesano.

Gial parla di un appoggio logistico da parte di Vegliacasa che avrebbe atteso con la sua auto a Robassomero il nucleo operativo per la prosecuzione della fuga. Secondo Albesano "i reduci della rapina di Mathi, dopo aver abbandonato l'Alfa Sud e la Fiat 128 rubate, si sarebbero serviti di un pullman di linea per raggiungere Torino".

Ritiene il Collegio che debba essere confermata la responsabilità del prevenuto.

Non sussiste infatti alcuna contraddizione. Secondo la ricostruzione dei fatti Vegliacasa e Frassinetti attendevano a Robassomero l'arrivo dell'Alfa Sud in fuga per trahendarli sulle due auto (una Fiat 124 ed una Fiat 128 che avevano a disposizione).

Orbene Albesano ha dichiarato proprio: "per la doppia rapina sono state usate l'Alfa Sud e la Fiat 128 già usate per via Ventimiglia; una da Mathi ad un paese vicino (l'Alfa Sud); col 128 da questo paese ad un altro dove abbiamo preso il pulmen per Torino...".

D'altra parte anche qui va osservato che tutti gli imputati (salvo Vegliacasa; anche Frassinetti che svolgeva lo stesso ruolo) hanno ammesso la loro colpa; ed il prevenuto nella citata lettera non parla di presunti errori giudiziari a suo danno.

Il fatto non può neppure derubricarsi in semplice favoreggiamento in quanto l'attendere in un certo luogo gli autori materiali di una

rapine per portarli in salvo implica un preventivo accordo (Vegliacasa non si trovava certo a Robassomero per caso!) e cioè una partecipazione alla decisione ed all'organizzazione del delitto.

Circa il tentato omicidio di Strambino dell'1/2/1980, secondo la difesa Vegliacasa sarebbe responsabile di semplice favoreggiamento: non sarebbe stata raggiunta la prova della consapevolezza di concorrere con la sua condotta all'esecuzione della rapina ("Non v'è prova che abbia partecipato alla preparazione dell'azione terroristica. Anche a voler credere al Peirolò, si potrà tutt'al più sostenere che egli sapesse che le autovetture rubate (da lui spostate, secondo Peirolò, in un punto convenuto con i componenti del comando) erano destinate ad un'azione, ma non che egli sapesse di che tipo di azione si trattasse").

Anche in questo caso ritiene il Collegio che debba essere confermata la responsabilità del prevenuto.

Il Vegliacasa - hanno osservato i giudici di primo grado - "è raggiunto dalla duplice chiamata in correità del Gai e del Peirolò: entrambi, per scienza diretta, concordemente riferiscono che il Vegliacasa attendeva con la sua vettura pulita (una Renault R4 bianca) i reduci della rapina, avendo provveduto in precedenza secondo l'affermazione del Peirolò - a spostare le macchine rubate in un punto convenuto con i componenti del comando" (v. pag. 2346).

Si deve ripetere che l'attendere in un luogo convenuto i correi in fuga implica un preventivo accordo al compimento dell'azione delittuosa ed un contributo all'organizzazione.

Non può parlarsi di ignoranza sul tipo di azione: una fuga con quelle modalità o si inseriva in un'azione di rapina oppure si inseriva in un attentato alla vita ed all'incolumità delle persone.

Ciò porta anche ad escludere la diminuzione dell'art. 116 C.P. in quanto nelle due eventualità del dolo alternativo sopracitato è necessariamente previsto un reato contro la persona (anche se si tratta di rapine,; Prima linea curava meticolosamente l'organizzazione e prevedeva l'uso di armi non solo per minacciare ma anche per aprirsi con ogni mezzo vie di fuga).

Le attenuanti generiche sono state escluse per lo stato di latitanza (v. pag. 2809 della sentenza).

La difesa ritiene non sanzionabile sic et simpliciter lo stato di latitanza e pone, per altro verso l'accento sulla giovane età, lo stato d'incensuratezza, "sui motivi che l'hanno indotto a delinquere" e sulla sopravvenuta dissociazione.

Questa Corte non ritiene affatto che su ciò possa basarsi la ragione del diniego, bensì sulla negativa valutazione del comportamento processuale e sulla impossibilità di valutare le condizioni in cui versa l'imputato con riferimento alle circostanze di cui all'art. 133 c.p..

Prescritto il reato al capo 369, va così operata la rideterminazione delle pene.

Reato più grave è quello al capo 39, sanzionato in 10 anni e sei mesi di reclusione, inaspriti di 15 giorni di reclusione per ciascuno dei reati ai capi 37, 38 (due), 40, 206 (tre), 207, 209 (due), 211, 212, 213 (quattro), 275 (due), 276, 344, 345 (tre), 346, 347, 348, 362 (quattro), 364 (quattro), 368 (tre); per i reati alla sentenza irrevocabile Assise Appello Torino 25/6/82: anni cinque di reclusione per quelli alla sentenza 2/3/83 Assise Appello Torino: anni due.

La pena risultante è di 18 anni, 11 mesi e 15 giorni di reclusione.

VETRONE Rosalba:

Assolta dai reati al capo 296, per quelli ai capi 265 e 266 è stata condannata a tre anni e cinque mesi di reclusione, con pena base di cinque anni per l'art. 21 L. 110/75 al capo 265, diminuita a tre anni e quattro mesi per le attenuanti generiche e così aumentate per la continuazione.

E' prescritto il reato di furto al capo 265.

Il P.M. non ha insistito per riforma in peius e l'imputata, invocate assoluzioni nei motivi di appello, ha ammesso tutti i fatti con dichiarazione 20/3/87, di talchè non è più attuale la doglianza.

È raccolta la richiesta di continuazione con i reati di cui alla sentenza irrevocabile 25/6/82 della Corte d'Assise d'Appello di Torino e le pene vanno pertanto così rideterminate.

Più grave è il reato di cui all'art. 21 L. 110/75 al capo 265, sanzionato in tre anni e quattro mesi di reclusione, inaspriti: per i cinque residui reati al capo 265: cinque giorni ciascuno per i due reati al capo 266: 3 giorni per il primo, 3 giorni per il secondo

per la sentenza citata: 7 mesi.

Malgrado la tesi contraria sostenuta dal P.G. ritiene la Corte che l'imputata possa usufruire dei benefici di cui alla L. 34/87.

Invero, nella missiva spedita al P.M. il 20/3/87 (e quindi in termine anteriore al 7 aprile) sono contenute tutte le condizioni richieste dalla legge, mentre il ripudio della lotta armata, non vincolato a termini, è stato espresso in udienza.

Poichè la dichiarazione è stata poi raccolta, e conferma, dal P.M. solo in data 21/4/87 (e cioè dopo il 7 aprile), sostiene il P.G. che vi sia inosservanza di termini.

Va però osservato che, oltre ad essere facoltativa la successiva dichiarazione entro il 7/4/87, non può attribuirsi ad inerzia della Vetrone il superamento del termine, posto che il ritardo è per lei incolpevole, avendola il P.M. convocata per l'interrogatorio solo il 21/4/87, e cioè in data successiva a quella prevista dalla legge.

Tale ritardo non può produrre effetti negativi in danno della prevenuta, posto che la sua iniziativa risulta essere stata rituale e tempestiva.

La pena di quattro anni di reclusione va pertanto ridotta di un terzo a due anni e otto mesi.

La sospensione condizionale già concessa con sentenza passata in giudicato non è revocabile.

VIGNA Enrico:

E' stato assolto dai reati ai capi 349, 350, 351, 352, 353, 357, 358, 359, 360, 361, mentre per i reati ai capi 1, 2, 3, 4, 5, 223, 224, 225, 300, 301, 302 ha riportato condanna a tre anni e otto mesi di reclusione (pena base per il reato al capo 2 a cinque anni di reclusione, ridotti a tre anni e quattro mesi per le generiche, aumentati di quattro mesi per la continuazione).

Sono prescritti i reati ai capi 5, 223, 224, 300, 302, 352, 353, 359 (solo l'art. 414).

Il P.M. si duole per l'assoluzione dagli episodi delle irruzioni nel centro tossicodipendenze, nel consultorio comunale di via Buniva e nella condotta medica di via Campana; per la concessione delle attenuanti generiche e per la tenuità della pena.

La difesa lamenta l'eccessivo aumento per la continuazione.

Irruzioni nel centro tossicodipendenze del 21/2/1979, nella condotta medica di via Campana del 21/3/1979 e nel consultorio comunale di via Buniva del 13/6/1979.

La posizione di Vigna è assolutamente identica a quella di Gai e di D'Ursi Francesco, una volta disatteso (v. pag. 1490 della sentenza impugnata) il suo assunto di non aver fatto parte del comando di ronda.

L'argomentazione logica che costituisce il fondamento dell'impugnazione del P.M. (la decisione della 'campagna sul controllo sociale' faceva capo al comando di ronda) ha trovato definitiva conferma nel memoriale 22/10/1985 e si deve pervenire ad una riforma della sentenza con la condanna del prevenuto.

Per effetto delle intervenute prescrizioni va altresì accolto il gravame proposto dall'imputato, inasprendo come segue, la pena base di tre anni e quattro mesi di reclusione per il reato al capo 2:

capo 1: 8 giorni
capo 3 (due reati): 7 giorni ciascuno
capo 4: 7 giorni
capo 225 (due reati): 7 giorni ciascuno
capo 301 (tre reati): 7 giorni ciascuno
capo 349: 7 giorni
capo 350: 7 giorni
capo 351: 7 giorni
capo 357: 7 giorni

capo 358: 7 giorni

capo 359: 7 giorni

capo 360: 7 giorni

capo 361: 7 giorni

restando la pena in concreto fissata in tre anni e otto mesi di reclusione.

VIRIGLIO Giuseppina:

E' stata condannata per i reati ascrittivi ai capi 46 e 47 ed assolta da quello al capo 48.

La pena base di tre anni di reclusione lire 550.000 di multa fissata per il più grave reato al capo 47 (anni 4 e mesi 6 e £. 800.000, aumentata ad anni 6 e mesi 9 e £. 1.200.000 per l'art. 1 L. 15/80 e così diminuita per le prevalenti attenuanti degli artt. 62 n. 6 e 62 bis C.P.) è stata inasprita di dieci giorni per la continuazione.

La Viriglio si è dissociata, ammettendo i fatti, per cui non sono più attuali i motivi di gravame.

La pena va ridotta di un terzo per la L. 34/87 ad anni due e mesi sei di reclusione e £. 366.667 di multa, eliminandosi per l'effetto la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici inflitta in primo grado.

VISCARDI Michele:

Assolto per il capo 147 e prescritti i reati di detenzione di munizioni ai capi 140, 152, 268, 319, è stato condannato alla pena di 4 anni e 7 mesi di reclusione per il reato al capo 139 (anni 10 per l'art. 3 co. 1 L. 304/82; ridotta ad anni 6 e mesi 8 per il co. 2 e come sopra per le attenuanti generiche), inasprita a cinque anni per i reati in continuazione.

E' accoglibile l'unico motivo d'appello relativo a continuazione con altri reati.

Il Viscardi ha riportato condanne con altre sette sentenze irrevocabili e pertanto va rideterminata la pena.

Prescritti i reati ai capi: 138, 140, 141 (escl. 303), 146, 148 (escl. art. 21), 152 (escl. art. 21), 153, 268 (escl. art. 21), 269, 271, 317, 318, 319 (escl. art. 21), 320, va assunta a pena base quella di 11 anni di reclusione e £. 2.500.000 di multa di cui alla sentenza 27/6/88 della Corte d'Assise d'Appello di Milano, va inasprita come segue:

appello Brescia 22/2/79 : tre mesi

Assise Appello Firenze 1/2/85 : un anno

Assise Appello Roma 30/10/84 : due anni e 100.000 lire

Appello Napoli 8/10/86 : tre mesi

Assise Roma 26/1/87 : due anni e 150.000 lire

Appello Lecce 16/4/87 : un anno e 100.000 lire

per i reati ai capi:

139 : due anni

140 residuo : 5 giorni

141 residuo : 5 giorni

148 residuo : 10 giorni

151 : due anni

152 residuo : 10 giorni

267 : due anni

268 (due residui) : 10 giorni ciascuno

270 (due) : 5 giorni ciascuno

319 residuo : 10 giorni.

La pena complessiva per tutti i reati, esclusi quelli di cui alle sentenze delle Corti d'Appello di Brescia e Napoli (per cui l'aumento autonomo e di sei mesi di reclusione), non può superare i sedici anni di reclusione, essendo stata concessa la diminuzione dell'art.3 L. 304/82, e pertanto la pena complessiva è di 16 anni e sei mesi di reclusione e lire 2.850.000 di multa.

MACCHER Claudio:

Prescritto il reato al capo 320 e fissata in cinque anni e sei mesi di reclusione la pena per la distrazione di armi al capo 319, con attenuanti generiche equivalenti, è stata irrogata pena in concreto di cinque anni e dieci mesi di reclusione per la continuazione con gli altri reati ai capi 317, 318 e 319.

Versa l'imputato nelle condizioni di usufruire del beneficio della dissociazione e della continuazione.

E' prescritto il reato al capo 320.

Reato più grave è quello di 4 anni e sei mesi di reclusione di cui alla sentenza 10/12/84 Assise Appello Torino, inasprita di due anni per i reati di questo procedimento (sei mesi per ciascuno dei reati ai capi 317, 318 e due al 319).

Tale pena va ridotta di un terzo ad anni 4 e mesi 4 di reclusione, con sostituzione dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici a quella perpetua inflitta in primo grado.

ZAMBIANCHI Paolo:

Prescritti i reati di detenzione di munizioni ai capi 9, 152, 176, 181, 187, 222, 319, 330, 331, 345, è stata ritenuta la responsabilità per tutti gli altri reati ascrittigli ed è stata fissata la pena base di 24 anni di reclusione per il più grave reato di omicidio (Ghiglieno) con attenuanti generiche equivalenti, inasprita di sei anni per la continuazione.

Va dichiarata l'estinzione per prescrizione dei reati ai capi: 10, 152 (solo 697), 171, 176, 177, 179, 182, 183, 185, 188, 201,

219, 320, 330, 331 (solo 697), 323, 347, 348, 363, 364, 381 e va applicata la L. 34/87, versando l'imputato nelle condizioni di usufruirne.

Per la ritenuta continuazione le pene vanno così rideterminate.

Reato più grave è quello al capo 169, sanzionato in 22 anni di reclusione.

L'inasprimento per i reati ai capi:

9 (tre reati): 10 giorni ciascuno
11 (due reati): 5 giorni
32 (due reati): 5 giorni ciascuno
120 (due reati): 10 giorni ciascuno
152 (tre reati): 5 giorni ciascuno
153: 1 giorno
151: due anni
170 (tre reati): 10 giorni ciascuno
173 (tre reati): 5 giorni ciascuno
174: venti giorni
175 (tre reati): 10 giorni ciascuno
178 (due reati): 5 giorni ciascuno
180: venti giorni
181 (due residui): 10 giorni ciascuno
184: 5 giorni
186: venti giorni
187 (due): 10 giorni ciascuno
189 (quattro): 5 giorni ciascuno
202 (due): 10 giorni ciascuno
203: venti giorni
204: 5 giorni
220: venti giorni
221: 5 giorni
222 (due): 5 giorni ciascuno
285 (due): 10 giorni ciascuno
287 (tre): 10 giorni ciascuno
317: venti giorni
318: 5 giorni
319 (due): 10 giorni ciascuno
327: venti giorni
328: 5 giorni
329: 5 giorni
331 (due): 10 giorni ciascuno
321: venti giorni
322 (tre): 10 giorni ciascuno
324: 5 giorni
344: venti giorni
345 (due): 10 giorni ciascuno

346: 1 giorno
362 (quattro): 10 giorni ciascuno
379 (tre): 10 giorni ciascuno
380: 5 giorni
382 (tre): 5 giorni ciascuno
e per quelli di cui alle sentenze irrevocabili:
Assise Appello Milano 11/2/82: anni nove di reclusione
Assise Appello Torino 25/6/82: anni tre
Assise Appello Torino 27/11/84: anni due
Assise Appello Bologna 30/11/84: anni due
Assise Appello Brescia 12/1/85: anni tre
Assise Appello Firenze 1/2/85: anni tre
Assise Torino 16/7/85: anni due
Appello Torino 8/1/86: anni due
Assise Appello Napoli 8/10/86: anni due
Appello Firenze 23/3/87 (fatto commesso il 31/3/1985): giorni dieci
fuori tetto della L. 34/87
Assise Appello Lecce 16/4/87: anni uno
Assise Appello Bologna 10/3/88: anni due
Assise Appello Milano 27/6/88: anni uno

Superando la pena complessiva il tetto massimo dell'art. 78 c.p.,
la pena di trent'anni di reclusione va ridotta, per l'art. 7 L. 34/87,
a 22 anni e sei mesi di reclusione, oltre i dieci giorni per i reati
commessi oltre il termine previsto dalla Legge citata.

ZAN Claudia:

Prescritto il reato di detenzione di munizioni al capo 38, è stata inflitta la pena di 10 anni di reclusione (9 anni per il reato al capo 39, inasprita di un anno per quelli ai capi 37, 38 residui, 40 e 41).

Anche la Zan ha reso rituale dichiarazione di dissociazione, con consequenziale comportamento, e pertanto è superato il gravame nel merito.

Il ravvedimento e la personalità dell'imputata consentono la concessione di attenuanti generiche prevalenti e va accolto il motivo invocante la continuazione.

Reato più grave è quello al capo 39, da sanzionare in quattro anni e otto mesi di reclusione (così ridotta la pena base di sette anni), inaspriti:

per il capo 37: tre mesi di reclusione
per il capo 38: tre mesi
per il capo 40: tre mesi
per il capo 41: tre mesi
per i reati alle sentenze irrevocabili:
Appello Torino 15/12/80: due anni

Assise Appello Torino 25/6/82: un anno e sei mesi

Pretore Modena 6/7/82: venti giorni

Assise Appello Torino 29/3/83: sei mesi

La pena di 9 anni, 8 mesi e 20 giorni va ridotta di un quarto per la L. 34/87 ad anni sette mesi tre e giorni quindici di reclusione.

ZEDDA Sergio:

Dichiarati prescritti i reati di detenzione di munizioni ai capi 9 e 38, è stato condannato ad 1 anno 6 mesi e 20 giorni per il duplice tentato omicidio al capo 39, attenuato dall'art. 3 co. 1° e 2° L. 304/82 e dalle generiche, ed in concreto ad un anno e otto mesi di reclusione per la continuazione, con entrambi i benefici di legge.

Sono prescritti gli ulteriori reati ai capi 9 (escl. art. 21), 10, 11 (escl. 303), 18, 19, 20 (escl. art. 21), 21 (escl. art. 21), 22, 37, 38 (escl. art. 21), 40, 349, 350 (escl. art. 21), 351, 352, 353.

Per effetto di quanto sopra va accolto il gravame relativo all'entità della pena, mentre va ritenuta anche la continuazione.

Reato più grave è quello al capo 39, con pena equa di un anno sei mesi e venti giorni (per le tre attenuanti), inasprita di venti giorni per i reati ai capi 9 residuo, 11, 21, 38, 39, 350 (tre giorni per i primi cinque e 5 giorni per il sesto), e di cinque mesi per i reati alla sentenza 28/7/81 Assise Appello Torino e 20 giorni per la sentenza 11/1/84 Tribunale di Alessandria, con pena in concreto di un anno, 11 mesi e venti giorni, fermi restano i doppi benefici di legge concessi in primo grado.

In relazione ad avvenute rituali costituzioni di parte civile, in primo grado ci sono state le seguenti condanne al risarcimento dei danni:

- A favore del Ministro degli Interni e del Ministro di Grazia e Giustizia;

di Rosso, Solimano, Bignami, D'Ursi Francesco, Gisi, Sandalo, Biancorosso, Albesano, Vacca e Giuffrida per l'omicidio Mana;

di Gisi, Bignami, Russo Silveria, Laronga, Albesano, Scotoni e Marina per l'omicidio Lo Russo;

di Galmozzi per l'omicidio Ciotta;

di Bignami, Albesano, Beretta, Bertani, Borelli, Fioroni, Gambini, Laronga, Ronconi, Russo Silveria, Rosso, Segio e Viscardi per l'omicidio Galli;

di Baglioni, Bruni, Donat Cattin, Forestieri, Laronga, Mazzola, Ronconi, Rosso, Russo Palombi, Segio, Solimano e Viscardi per l'omicidio Alessandrini;

- A favore di Navone Marco

di Gisi, Matta Carlo, Matta Giorgio, Vigna, D'Ursi Francesco, Mega, Cornaglia, Azzalin, Laronga, Bignami, Russo Silveria, Scotoni ed Al-

besano;

- A favore di Mana Maria, Angela e Giacomo di Albesano, Biancorosso, Bignami, D'Ursi Francesco, Gai, Giuf-rida, Sandalo, Solimano, Vacca e Rosso;
- A favore della Cassa di Risparmio di Torino di Laronga, Russo Silveria, Scotoni, D'Ursi Francesco, Mazzola, Coda e Meregalli per la rapina all'agenzia dell'ospedale Martini di Torino;
- di Gai, Albesano Tosi, Moda, Zan, Rosso, Bignami, Frassinetti, Vegliacasa, Peirolo e Zedda per la rapina all'agenzia di Strambino;
- di Albesano, Biancorosso, Bignami, D'Ursi Francesco, Gai, Giuf-rida, Sandalo, Solimano, Vacca e Rosso per la rapina all'agenzia di Druento;
- A favore di Bianca Berizzi vedova Galli, Quarto di Palo Riccardo, Galli Giuseppe, Paolo, Carla ed Alessandra di Albesano, Segio, Laronga, Russo Silveria, Bignami, Fioroni, Beretta, Bertani, Rosso, Borelli, Ronconi, Gambini e Viscardi;
- A favore di Iurilli Alfredo e Aimasso Iurilli Elvira di Gai, Laronga, Russo Silveria, Bignami, Scotoni, Vacca, Segio, Rosso e Coste;
- A favore di D'Angiullo Gaetano di Gai, Laronga, Russo Silveria, Scotoni, Bignami, Segio, Rosso, Vacca, Costa;
- A favore di Bellone Paola vedova Alessandrini, Alessandrini Marco, Bruno, Alessandro, Rosalba, Mirella, Ennio e Belardo di Beglioni, Bruni, Forastieri, Laronga, Mazzola, Ronconi, Rosso, Russo Palombi, Segio, Solimano e Viscardi;
- A favore di Ghiglieno Giorgio ed Alberto di Albesano, Bignami, Conti, Gai, Laronga, Rosso, Sandalo, Segio, Zambianchi e Tosi;
- A favore di Galasso Ennio di Azzalin Biancorosso, Crescents, Maresca, Mazzucato, Rambaudi, Ronconi, Sandalo, Scavino, Solimano;
- A favore dell'Associazione Provinciale Dirigenti di Aziende Industriali di Larogna e Russo Silveria;
- A favore dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Fagiano, Galmozzi e Milanesi;
- A favore del comune di Rivoli di Azzalin, Albesano e Di Giacomo;
- A favore del comune di Piossasco di Albesano.

Le conferme della condanna penale comportano la conferma della condanna al risarcimento dei danni e l'obbligo della rifusione delle spese di questo grado di giudizio, così come specificato nella parte di-

AVVERSO LA SUJESTESA SENTENZA HANNO PROPOSTO RICORSO PER CASSAZIONE:

IN DATA 20/4/89:

gli imputati: MOSCHETTI Stefano - VETRONE Rosalba - GIAI Fabrizio -
FORASTIERI MOLINARI Diego - FRASSINETI Luca - BIGNAMI Maurice - ZAMBIANCHI Paolo - CONTI Maria Teresa.

i difensori: avv. CHICCO per D'Elia Sergio - avv. TORTONESE per Conti Maria Teresa - avv. ZANCAN per Biancorosso Vito - avv. CATALANO per Gambini Aurelio e Rampazzo Natalino - avv. FOTI per Vegliacasa Giovanni.

IN DATA 21/4/89:

gli imputati: MILANESI Stefano - BIANCOROSSO Vito - CASTIGLIONE Angelo -
D'ELIA Sergio - GAMBINI Aurelio.

I difensori: avv. CIANI per Di Giacomo Donatella - avv. LAMACCHIA per Segio Sergio, Di Vanno Anselmo, Conti Maria Teresa, Borelli Giulia - avv. TRUCCO per Fioroni Vincenza, Rosso Roberto, Russo Silveria, Bignami Maurice, Scotoni Giancarlo, Laronga Bruno, Frassinetti Luca, Palmieri Salvatore - avv. ANNONI per Giai Fabrizio, Russo Alfredo.

il P.G. Bernardi: per DI VANNO Anselmo - FIORONI Vincenza - MILANESI Stefano - SCAVINO Marco - VETRONE Rosalba.

la Parte Civile MANA Angela: per ALBESANO Franco - BIANCOROSSO Vito - D'URSI Francesco - GIAI Fabrizio - GIUFFRIDA Francesco - SANDALO Roberto - SOLIMANO Nicola - VACCA Roberto - ROSSO Roberto.

IN DATA 22/4/89:

gli imputati: MATTIA Carlo - MATTIA Giorgio - BERTELOTTI Marco - FIORONI Vincenza - SEGIO Sergio - RAMBAUDI Cesare.

il difensore: avv. GIRIBONE per Prandi Massimo.

IN DATA 26/4/89:

l'imputato: SANDALO Roberto.

IN DATA 29/4/89:

l'imputato: ROMBOLA' Cosmo.

IN DATA 29/5/89:

gli imputati: BOTTIGLIERI Pasqualino - VEGLIACASA Giovanni.

IL CANCELLIERE
D. Racioppo

SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO IN DATA 23/4/89 per: AZZALIN Mauro - BAGLIONI

Enrico - BARBATO Claudio - BERETTA Giorgio - BEVIONE Renato - BOSCO Rosalba
BRUNI Alessandro - CORNAGLIA Paolo - COSTA Maurizio - CRESCENTE Pietro -
CROSETTO Pier Giorgio - DE STEFANO Carmelina - D'URSI Rosetta - FAGIANO Mar-
co - FREEMAN Peter - GALMOZZI Enrico - IEMULO Raffaele - LUCIFORA Umberto -
MAGGI Gianni Piero - MANINA Guido - MARESCA Felice - MASTROPASQUA Filippo -
MATRINO Gerardo - MEREGALLI Francesco - MISSERI Federico - MODA Lorenzo -
NEVI Rinaldo - PEIROLO Bruno - PETRELLA Florinda - RE Marco -
ROCCAZZELLA Adriana - RONCONI Susanna - SALVI Paolo - SCIARRILLO Giuseppina -
TOSI Liviana - VISCARDI Michele - ZAN Claudia.

IL CANCELLIERE
D. Racioppo

In data 1/6/89 la Corte ha emesso ordinanza con la quale ha dichiarato i-
nammissibile il ricorso per rinuncia da parte dell'imputato Laronga Bruno
(ordin. notificata all'imp. il 7/6/89, all'avv. Trucco il 5/6/89 e all'avv.
Enrichens il 2/6/89).

IL CANCELLIERE
D. Racioppo

SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO L'11/6/89 PER LARONGA BRUNO.

IL CANCELLIERE
D. Racioppo

In data 1/6/89 la Corte ha emesso ordinanza con la quale ha dichiarato i-
nammissibile il ricorso per rinuncia da parte dell'imputato Forastieri Mo-
linari Diego (ordin. notificata all'imp. il 7/6/89 e al suo dif., avv. A.
Fierro il 2/6/89).

IL CANCELLIERE
D. Racioppo

SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO L'11/6/89 PER FORASTIERI MOLINARI DIEGO.

IL CANCELLIERE
D. Racioppi

In data 1/6/89 la Corte ha emesso ordinanza con la quale ha dichiarato inammissibile il ricorso per rinuncia da parte dell'imputata Borelli Giulia (ordin. notificata all'imp. Borelli il 7/6/89 e al suo difensore, avv. Lamacchia il 5/6/89).

IL CANCELLIERE
D. Racioppi

SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO L'11/6/89 PER BORELLI GIULIA.

IL CANCELLIERE
D. Racioppi

In data 1/6/89 la Corte ha emesso ordinanza con la quale ha dichiarato inammissibile il ricorso per rinuncia da parte dell'imputato Frassinetti Luca (ordin. notificata all'imp. il 9/6/89, all'avv. Filastò il 9/6/89, all'avv. Perla il 2/6/89 e all'avv. Trucco il 5/6/89).

IL CANCELLIERE
D. Racioppi

SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO IL 13/6/89 PER FRASSINETI LUCA.

IL CANCELLIERE
D. Racioppi

In data 29.6.1989 notificato estratto contumaciale all'imputato LA SPINA Salvatore/

IL CANCELLIERE
D. Racioppi

In data 3.7.1989 notificato estratto della sentenza all'imputato contumace PEYROT ETTORE.

IL CANCELLIERE
D. Racioppi

In data 29.6.1989 notificato estratto delle Sentenza all'imputato contumace SARTORIS CELESTINO.

IL CANCELLIERE
D. Racioppi

In data 29.6.1989 notificato estratto della sentenza all'imputato contumace
MEDDA SERGIO.

IL CANCELLIERE
D. Racioppi

SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO IL 4.7.1989 PER LA SPINA SALVATORE.

IL CANCELLIERE
D. Racioppi

In data 5/7/1989 questa Corte ha emesso ordinanza con la quale, visto il
D.P.R. 16/12/86 n. 865, dichiara condonata la pena di un anno di reclus.
sulla condanna riportata dal MARESCA con sent. 19.4.1989 di questa Corte
di Assise di Appello, inserita nel provvedimento di cumulo in data 30/6/89,
nonchè le pene accessorie temporanee (interd. legale durante la pena).

IL SEGRETARIO
Giovanni

*Inviata foglio complementare al
Cancelliere di Torino per MARESCA felice il 8-7-89*

IL CANCELLIERE
D. Racioppi

In data 4.7.1989 notificato estratto della sentenza all'imputata contumace
BERTANI FIAMMETTA.

IL CANCELLIERE
RACIOPPI

In data 4.7.1989 notificato estratto della sentenza all'imputato contumace
SCHIOPETTIGIAN MICHELE.

IL CANCELLIERE
RACIOPPI

In data 5.7.1989 notificato estratto della sentenza all'imputato
CAMAGNI GIAN OLIVIERO.

IL CANCELLIERE
RACIOPPI

In data 5.7.1989 notificato estratto della sentenza all'imputato
PAEMIERI SALVATORE.

IL CANCELLIERE
D. Racioppi

Notificato estratto contumaciale all'imputato RUSSO ALFREDO ai sensi dell'art.173 C.P.P. in data 10.7.1989 - Avviso al difensore Avv. Annoni in data 10.7.1989.

IL CANCELLIERE
RACIOPPI

Notificato estratto contumaciale all'imputato RAMPAZZO NATALINO ai sensi dell'art.173 C.P.P. in data 10.7.1989 - Avviso al difensore Avv. Sotter CATALANO in data 10.7.1989.

IL CANCELLIERE
RACIOPPI

In data 3.7.1989 notificato estratto della sentenza all'imputato contumace VACCA ROBERTO

IL CANCELLIERE
RACIOPPI

In data 11.7.1989 notificato estratto della sentenza all'imputato VIGNA ENRICO .

IL CANCELLIERE
RACIOPPI

In data 10.7.1989 notificato estratto della sentenza all'imputata VIRIGLIO GIUSEPPINA.

IL CANCELLIERE
RACIOPPI

In data 21.6.1989 la Corte ha emesso Ordinanza con la quale ha dichiarato inammissibile il ricorso per rinuncia da parte dell'imputato D'Elia Sergio (Ord. notificata all'imp. il 5.7.1989 all'Avv. P. Chicco il 23.6.1989).

IL CANCELLIERE
RACIOPPI

SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO IL 9.7.1989 PER D'ELIA SERGIO

IL CANCELLIERE
RACIOPPI

In data 7.7.1989 notificato estratto della sentenza all'imputato PALAZZI GIANNI

IL CANCELLIERE
RACIOPPI

In data 7.7.1989 notificato estratto della sentenza all'imputato
contumace SCOTONI GIANCARLO.

IL CANCELLIERE
RACIOPPI

In data 5.7.1989 notificato estratto della sentenza all'imputato
contumace TRIDENTE SEBASTIANO.

IL CANCELLIERE
RACIOPPI

In data 6.7.1989 notificato estratto della sentenza all'imputata contumace
DI GIACOMO DONATELLA

IL CANCELLIERE
RACIOPPI

In data 4.7.1989 notificato estratto della sentenza all'imputato contumace FAVERO
CARLO

IL CANCELLIERE
RACIOPPI

In data 11.7.1989 notificato estratto della sentenza all'imputato contumace
MAZZOLA UMBERTO

IL CANCELLIERE
RACIOPPI

In data 12.7.1989 notificato estratto della sentenza all'imputato contumace
ESPOSITO GRAZIANO.

IL CANCELLIERE
RACIOPPI

SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO IN DATA 4.7.1989 per SARTORIS CELESTINO.

E ZEDDA SERGIO.

IL CANCELLIERE
RACIOPPI

SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO IN DATA 7.7.1989 per PEYROT ETTORE.

IL CANCELLIERE
RACIOPPI

SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO IN DATA 8.7.1989 per BERTANI FIAMMETTA - FAVERO CARLO
E SCHIOPETTO GIAN MICHELE

IL CANCELLIERE
RACIOPPI

SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO IN DATA 9.7.1989 per CAMAGNI GIAN OLIVIERO e
FRIDENTE SEBASTIANO.

IL CANCELLIERE
RACIOPPI

SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO IN DATA 11.7.1989 PER PALAZZI GIANNI.

IL CANCELLIERE
RACIOPPI

SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO IN DATA 14.7.1989 PER VIRIGLIO GIUSEPPINA.

IL CANCELLIERE
RACIOPPI

SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO IN DATA 15.7.1989 PER MAZZOLA UMBERTO.

IL CANCELLIERE
RACIOPPI

SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO IN DATA 16.7.1989 PER ESPOSITO GRAZIANO.

IL CANCELLIERE
RACIOPPI

CON ORDINANZA DEL 17.7.1989 LA CORTE DI APPELLO DI TORINO - SECONDA SEZIONE PENALE -
HA DICHIARATO INAMMISSIBILE IL RICORSO DEL P.G. BERNARDI PER RINUNCIA ALLA
PRESENTAZIONE DEI MOTIVI PER; -DI VANNO ANSELMO - FIGIONI VINCENZA - MILANESI
MIEFANO - SCAVINO MARCO - VETRONE ROSALBA - E DICHIARA CHE LA SENSITIVA
SENTENZA DIVENGA ESECUTIVA NEI CONFRONTI DI SCAVINO MARCO.

IL CANCELLIERE
RACIOPPI

ORDINANZA NOTIFICATA IN DATA 18.7.1989.

SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO IN DATA 22.7.1989 PER SCAVINO MARCO.

IL CANCELLIERE
RACIOPPI

In data 21/4/89 ha proposto ricorso per Cassazione l'imputata Russa all'imp.

IL CANCELLIERE
D. RACCHI
[Signature]

In data 18.7.1989 notificato estratto della sentenza alla contumace RACCHIUSEA

CARABELLA.

IL CANCELLIERE
D. RACCHI
[Signature]

In data 21.7.1989 notificato estratto della sentenza all'imputato contumace

PAURASSO DANIO

IL CANCELLIERE
D. RACCHI
[Signature]

In data 10.7.1989 notificato estratto della sentenza all'imputato contumace MAN-
PASSIMO ai sensi dell'art.173 C.P.P. + Avviso al difensore Avv.G.GIORDANO in
10.7.1989 - Avviso al difensore Avv.G.FIORILA di Brancia in data 2.8.1989.

IL CANCELLIERE
D. RACCHI
[Signature]

In data 17.7.1989 notificato estratto della sentenza all'imputato contumace MAS-
PALOMBI BRUNO.

IL CANCELLIERE
D. RACCHI
[Signature]

In data 22.7.1989 notificato estratto della sentenza all'imputato contumace MAS-
MARIA LUISA.

IL CANCELLIERE
D. RACCHI
[Signature]

In data 27.7.1989 notificato estratto della sentenza all'imputato contumace MAS-
CLAUDIO.

IL CANCELLIERE
D. RACCHI
[Signature]

SENTENZA PASSATA IN GIUDIZIO IN DATA 27.7.1989 PER ARGENTIERO GABRIELLA

IL CANCELLIERE
D. RACCHI
[Signature]

SENTENZA PASSATA IN GIUDIZIO IN DATA 25.7.1989 PER DANIELE DANIO

IL CANCELLIERE
D. RACCHI
[Signature]

SENTENZA PASSATA IN GIUDIZIO IN DATA 21.7.1989 PER MISSO FALOMBI BRUNO

IL CANCELLIERE
D. RACCHI
[Signature]

SENTENZA PASSATA IN GIUDIZIO IN DATA 25.7.1989 PER SENSA MARIA LUISA

IL CANCELLIERE
D. RACCHI
[Signature]

SENTENZA PASSATA IN GIUDIZIO IN DATA 15.7.1989 PER VIGORA ENRICO

IL CANCELLIERE
D. RACCHI
[Signature]

IN DATA 5.9.1989 LA PROCURA GENERALE SEDE HA ESERCITO LA STESSA SENTENZA PER:

- MAZZINI MAURO - BONARDO CLAUDIO - BERTONE PIAMETRA - BERTONE NERIO - BERTINI GIULIA -
- BOCCO ROSALBA - CANONI GIAN CLAUDIO - CORRADI PAOLO - CRESCENTI PIETRO -
- DELLA SERIO - DE STEFANO CARMELINA - D'URSI ROBERTA - ESPOSITO CRISTIANO - FACIANO NERCO -
- FERRARI CARLO - FOSCHINI MARIANO DIEGO - FRASSINETI LUCA - FREEMAN PETER -
- GIANCINI ENRICO - IERULO RITA - LA SPINA SAUTATORE - LA ROSA BRUNO - ZAN CLAUDIA -
- MARCI GIAN ENRICO - MONTANA GUIDO - MASTROGIACOMI FILIPPO - MARINO GERARDO - MARZOLA
- MARINO - MORGANTI FRANCO - MUSSELI ENRICO - NOLA LORENZO - NERI RINALDO - PERICO
- PIRELLA FLORIDA - RE MARCO - RICCASANELLA FORTINO - RICCIONI SUSANNA -
- SANTINO MARCO - SERRIETTO GIAN MICHELE - SCHIARELLA GIUSEPPINA - TOSI LIVIADANA -
- TRIDENTE SEBASTIANO - VERGILIO GIUSEPPINA - VISCONTI MICHELE - DAL N.853/89

L. N.856/89 R.E.S.

IL CANCELLIERE
CLAUDIO
[Signature]

LA PROCURA GENERALE HA ESERCITO LA STESSA SENTENZA NEI COMPONENTI DI MARFESA

DELICE COL N.813/89 R.E.S.

IL CANCELLIERE
CLAUDIO
[Signature]

IN DATA 7.9.1989 LA PROCURA GENERALE NELLA ESERQUE PER:

- BALETTI ENRICO (IMP) - BERTINI GIORGIO (ASS.) - BRUNI ALESSANDRO (IMP) -
- LOTTA PAOLINO (ASS.) - ORLANDO RITA GABRILO (PERICO GIUD.) -
- PIRELLI ETTORE (PENA SOSPESA) - PRATI PAOLO (PENA SOSPESA) - ZEDDA SERIO (PENA SOSPESA)
- BARTOLIS CELESTINO (PENA SOSPESA) - PALAZZI GIANNI (PENA SOSPESA) - LACQUORA UMBERTO

(PENA SOSPESA)

IL CANCELLIERE
CLAUDIO
[Signature]

SENTENZA PASSATA IN GIUDIZIO IN DATA 15.7.1989 PER VERINA ENRICO

IL CANCELLIERE
D. RACIOLINI

IN DATA 5.9.1989 LA PROCURA GENERALE SEDE HA ESEGUITO LA SUSSUNSA SENTENZA PER:
ASALDI ENRICO - BISSATO CLAUDIO - BIGNARDI PIAMARTA - BENTON RENATO - BORELLI GIULIA -
BOZZO ROSALBA - CAVAGNI GIOVANNI - CERRICOLA PAOLO - CRESCENTE PIETRO -
D'ELIA SERGIO - DE SIZIANO CARMELO - D'IBRI ROBERTA + ESPOSITO GIOVANNI - FASCINO MARCO -
FAVIERO CARLO - FUSCINI ANTONIO - GAZDARIC DINO - FRASSINELLI LUCA - FERRARI FELICE -
GALICCIATI ENRICO - IDALGO RIVOLANTE - LA SPIGA SALVATORE - LA SOSTA BRUNO - SAN CLAUDIA -
PACCI GIOVANNI PASQUALE - PALMISTO GIULIO - PASTORALIA FILIPPO - MARINO GERARDO - MESSOLA
PIRELLA - MESSOLA ENRICO - MESSINA PIETRO - MIDA LORENZO - NERI RUDOLFO - PRINCIO
BRUNO - PIRELLA FIORINA - RE MARCO - SCORDELLA MARIANO - NIKKORI SILVANA -
SCAVINO MARCO - SERRICCHIO GIOVANNI - SCARFELLO GIUSEPPINA - TESTI LUCIANA -
VICINCE SPASIANO - VERGILIO GIUSEPPINA - VISCONTI MICHELE - DAL N. 853/89
AL N. 896/89 R.E.S.

IL SEGRETARIO
GIUGLIANO

LA PROCURA GENERALE HA ESEGUITO LA SUSSUNSA SENTENZA NEL COMPRESO DI MANDECA
NELICE COL N. 813/89 R.E.S.

IL SEGRETARIO
GIUGLIANO

IN DATA 7.9.1989 LA PROCURA GENERALE NELLA ESIBILE PER:

DEGLIONI ENRICO (NDP) - BERETTA GIORGIO (ASS.) - BRUNI ROSSANO (NDP) -
COSTA MAURIZIO (ASS.) - CROSETTO FIDELI GIORGIO (PENICO GUID.) -
DEBORTI EMILIO (PENA SOGERSA) - DEVI PAOLO (PENA SOGERSA) - FERRA SERGIO (PENA SOGERSA)
SARTORIUS CRISTIANO (PENA SOGERSA) - PULZANI GIANNI (PENA SOGERSA) - LUCIFERA UMBERTO
(PENA SOGERSA)

IL SEGRETARIO
GIUGLIANO

In data 21/4/89 ha proposto ricorso per Cassazione l'imputata Russa Silvana

IL CANCELLIERE
D. RACIOLINI

In data 16.7.1989 notificato estratto della sentenza alla contumace ROBERTO

IL CANCELLIERE
D. RACIOLINI

In data 21.7.1989 notificato estratto della sentenza all'imputato contumace

IL CANCELLIERE
D. RACIOLINI

In data 10.7.1989 notificato estratto della sentenza all'imputato contumace PERONI

MASSIMO ai sensi dell'art.173 C.P.P. + avviso al difensore Avv.G.GIRONE in data
10.7.1989 - Avviso al difensore Avv.G.FIORILLA di Brescia in data 2.8.1989.

IL CANCELLIERE
D. RACIOLINI

In data 17.7.1989 notificato estratto della sentenza all'imputato contumace MISSO

IL CANCELLIERE
D. RACIOLINI

In data 22.7.1989 notificato estratto della sentenza all'imputato contumace SERRA

IL CANCELLIERE
D. RACIOLINI

In data 27.7.1989 notificato estratto della sentenza all'imputato contumace POCCHI

IL CANCELLIERE
D. RACIOLINI

CLAUDIO.

SENTENZA PASSATA IN GIUDIZIO IN DATA 21.7.1989 PER ARGENTIERO GABRIELLA

IL CANCELLIERE
D. RACIOLINI

SENTENZA PASSATA IN GIUDIZIO IN DATA 25.7.1989 PER FALCONE DARIO

IL CANCELLIERE
D. RACIOLINI

SENTENZA PASSATA IN GIUDIZIO IN DATA 21.7.1989 PER RUSSO PALOMBE BRUNO

IL CANCELLIERE
D. RACIOLINI

SENTENZA PASSATA IN GIUDIZIO IN DATA 26.7.1989 PER SERRA ANFISA LUISA

IL CANCELLIERE
D. RACIOLINI

LA PROCURA GENERALE SEDE HA ESEBITO LA SUSSIDIA SERVIZIO NEI COMPARTI DI:
ARCHIBENIO GAMBELLA COL N.1098/89 R.E.S - RUSSO PALOMBI BRUNO COL N.1099/89 R.E.S -
VIGNA ENRICO COL N.1100/89 R.E.S - NELLA REGIONE NEI COMPARTI DI: SERENA MARIA IRENA
e PIETRUSO DANIO.

IL SEGRETARIO
CASSANO

SENTENZA PASSATA IN GIUDIZIO IN DATA 16.9.1989 PER RACCHER CLAUDIO.

IL CANCELLIERE
RACCHER

IN DATA 20.9.1989 REDATTA SCHEMA PER: BOSCO ROSALEA - CROSETTO FIER GEORGIO -
DE SIBIANO CARABELLA E D'URSI ROBERTA - COMPILATA STATISTICA ISTAT.

INVITA COMUNICAZIONE ELETTORALE PER: DE SIBIANO CARABELLA e D'URSI ROBERTA.

IL SEGRETARIO
CASSANO

SENTENZA PASSATA IN GIUDIZIO IN DATA 22.4.1989 PER: ALESSANDRO FRINNO -
D'URSI FRANCESCO - GIUFFRIDA FRANCESCO - SOLIMANO NICOLA - VACCA ROBERTO.

IL CANCELLIERE
RACCHER

IN DATA 26.9.1989 REDATTA SCHEMA PER BORELLI GIULIA - ORSILLATA STATISTICA ISTAT.
INVITA COMUNICAZIONE ELETTORALE AL COMUNE DI MILANO.

IL SEGRETARIO
CASSANO

IN DATA 28.9.1989 REDATTA SCHEMA PER: COSTA MAURIZIO - GIANNOTTI ENRICO E
LARGA BRUNO - COMPILATA STATISTICA ISTAT.

IL SEGRETARIO
CASSANO

LA PROCURA GENERALE SEDE HA ESEBITO LA SUSSIDIA SERVIZIO NEI COMPARTI:
DI: ALESSANDRO FRINNO COL N.1171/89 RES - D'URSI FRANCESCO COL N.1172/89 -
GIUFFRIDA FRANCESCO COL N.1173/89 RES - SOLIMANO NICOLA COL N.1174/89 -
E VACCA ROBERTO COL N.1175/89 RES.

IL SEGRETARIO
CASSANO

IN DATA 30.9.1989 REDATTA SCHEMA PER: D'ELIA SERGIO E MARINA GIUDICATA
COMPILATA STATISTICA ISTAT.

IL SEGRETARIO
CASSANO

IN DATA 1.10.1989 REDATTA SCHEMA PER: AZEGLIN MAURO - COMPILATA
STATISTICA ISTAT.

IL SEGRETARIO
CASSANO

IN DATA 4.10.1989 REDATTA SCHEMA PER: MACCI GIANNI PIERO E NERI RINALDO
COMPILATA STATISTICA ISTAT.

IL SEGRETARIO
CASSANO

IN DATA 5.10.1989 REDATTA SCHEMA PER: MARINO GERARDO - MARINELLO DANIO
E PERROT ENRICO - COMPILATA STATISTICA ISTAT.

IL SEGRETARIO
CASSANO

Con ordinanza in data 5/10/89 questa Corte ha condannato a Barbato Claudio
la pena residua di mesi due e giorni 23 di reclusione, nonché le pene ac-
cessorie temporanee, sulla condanna riportata dal Barbato con questa sen-
denza.

IL SEGRETARIO
CASSANO

In data 13.10.89 il collegio di sezione per
Sevino Mauro, Compilata Statistica ISTAT

IL CANCELLIERE IN CASALINA
(CASSANO)

IN DATA 11.10.1989 redatta scheda per : BERETTA GIORGIO E RONCONI SUSANNA
Compilata statistica ISTAT.

IL SEGRETARIO

CASULLO

Con ordinanza in data 18/10/89, questa Corte ha disposto la rettifica dell'epigrafe della sentenza nel senso che la data di nascita riferibile all'imputato n. 54 Missari Federico deve intendersi "22/1/46" e non "21/1/46" come ivi indicato.

IL SEGRETARIO
MASSIMO GOURDE

Con ordinanza in data 18/10/89 la Corte ha condonato, ex D.P.R. 865/86, a Frassinetti Luca la pena di anni due di reclusione sulla condanna riportata con questa sentenza.

IL SEGRETARIO
MASSIMO GOURDE

Con ordinanza in data 18/10/89 la Corte ha condonato a La Spina Salvatore, ex D.P.R. 865/86, la pena di mesi quattro di reclusione sulla condanna riportata con questa sentenza.

IL SEGRETARIO
MASSIMO GOURDE

Con ordinanza in data 18/10/89 la Corte ha condonato a Roccazzella Adriano, ex D.P.R. 865/86, la pena residua di mesi cinque e giorni venti di reclusione sulla condanna riportata con questa sentenza, nonché l'interdizione legale durante la pena.

IL SEGRETARIO
MASSIMO GOURDE

In data 9.10.1989 la Corte ha emesso ordinanza con la quale ha dichiarato inammissibile il ricorso di RUSSO ALFREDO per mancata presentazione dei motivi.

IL CANCELLIERE

Racioppi

La suddetta Ordinanza è stata notificata all'imputato RUSSO ALFREDO in data 11.10.1989 ai sensi dell'art.173 C.P.P. - al difensore Avv. ANTONI TOSCO in data 16.10.1989.

IL CANCELLIERE

Racioppi

SENTENZA PASSATA IN GIUDIZIO IN DATA 20.10.1989
PER RUSSO ALFREDO

IL CANCELLIERE

Racioppi

IN DATA 24.10.1989 REDATTA SCHEDA PER : BEVIONE RENATO - CORNAGLIA PAOLO -
LUCIFORA UMBERTO - PETRELLA FLORINDA - COMPILATA STATISTICA ISTAT.

IL SEGRETARIO

CASULLO

IN DATA 26.10.1989 REDATTA SCHEDA PER: BERTANI FIAMMETTA - IEMILIO RAFFAELE -
MARESCA FELICE - FRASSINETI GIAN LUCA - COMPILATA STATISTICA ISTAT.

IL SEGRETARIO

CASULLO

IN DATA 9.10.1989 LA CORTE HA EMESSE ORDINANZA CON LA QUALE HA DICHIARATO
INAMMISSIBILE IL RICORSO DELL'IMPUTATO CASTIGLIONE ANGELO PER MANCATA
~~PRESENTAZIONE DEI MOTIVI.~~

IL CANCELLIERE

RACIOPPI

LA SUDESTESA ORDINANZA E' STATA NOTIFICATA ALL'IMPUTATO IN DATA 23.10.1989 -
AL DIFENSORE AVV. LONGHETTO IN DATA 5.10.1989.

IL CANCELLIERE

RACIOPPI

SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO IN DATA 27.10.1989 PER CASTIGLIONE ANGELO

IL CANCELLIERE

RACIOPPI

IN DATA 9.10.1989 LA CORTE HA EMESSE ORDINANZA CON LA QUALE HA DICHIARATO
INAMMISSIBILE IL RICORSO DELL'IMPUTATO DI VANNO ANSELMO PER MANCATA
~~PRESENTAZIONE DEI MOTIVI.~~

IL CANCELLIERE

RACIOPPI

LA SUDESTESA ORDINANZA E' STATA NOTIFICATA ALL'IMPUTATO IN DATA 23.10.1989 -
AL DIFENSORE AVV. LAMACCHIA IN DATA 12.10.1989.

IL CANCELLIERE

RACIOPPI

SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO IN DATA 27.10.1989 PER DI VANNO ANSELMO

IL CANCELLIERE - RACIOPPI

IN DATA 3.10.1989 LA CORTE HA EMESSO ORDINANZA CON LA QUALE HA DICHIARATO INAMMISSIBILE IL RICORSO DELL'IMPUTATO MATTA CARLO PER MANCATA PRESENTAZIONE DEI MOTIVI.

IL CANCELLIERE

RACIOPPI

LA SUPOSTA ORDINANZA E' STATA NOTIFICATA ALL'IMPUTATO MATTA CARLO IN DATA 27.10.1989 - AL DIFENSORE AVV. GABRIELI IN DATA 9.10.1989.

IL CANCELLIERE

RACIOPPI

SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO IN DATA IL 31.10.1989 PER MATTA CARLO

IL CANCELLIERE

RACIOPPI

In data 6-11-89 inviato foglio c. al Carcellario di Torino per
Fassinat. Luca (ordin. 18-10-88).

IL SEGRETARIO
MASSIMO FOCORDE

Con ordin. 7-11-89 questa Corte ha condannato a Nisseri Federico,
ex D.O. 865/86, la pena di un mese di reclusione sulla condanna
ma riportata con la soprastante sentenza.

IL SEGRETARIO
MASSIMO FOCORDE

In data 9-10-1989 la Corte ha emesso Ordinanza
con la quale ha dichiarato inammissibile il ricorso del
l'imputato MILANESI STEFANO, per mancata presentazione
dei motivi.

IL CANCELLIERE
R. FOCORDE

La suesposta Ordinanza e' stata notificata all'imputato
MILANESI in data 27-10-1989 - Al difensore AVV. B. G. SERPA
in data 11-10-1989.

IL CANCELLIERE
R. FOCORDE

Sentenza passata in giudicato
31.10.1989 - per MILANESI STEFANO

IL CANCELLIERE
D. Rosignoli

Qui data 20.10.1989 la Corte ha emesso ordinanza
con la quale ha dichiarato inammissibile il ricorso
dell'imputato ROSSO ROBERTO, per mancanza presentazione
dei motivi.

IL CANCELLIERE
D. Rosignoli

La stessa Ordinanza è stata notificata all'imputato
ROSSO Roberto in data 11.11.1989 - avv. L. TRUCCO in
data 30.10.89 - avv. Serichius in data 3.11.89.

Sentenza passata in giudicato
8.11.1989 per ROSSO ROBERTO

IL CANCELLIERE
D. Rosignoli

Con ordin. 11-11-89 questa Corte ha condannato ad Esposito
Gradiano, ex con. 865/86, la pena di L. 200.000 di multa sulla cui
danna ripatata con la sopracitata sentenza.

IL SEGRETARIO
MASSIMO BOURDE

Con ordin. 20.11.89 questa Corte ha condannato a Frassinetti Luca
ex DPA. 865/86, la pena accessoria dell'interdizione legale d.p. relativa
alla sent. 19.4.89.

IL SEGRETARIO
MASSIMO JOURDE

In data 21.11.89 inviato foglio a al Casellaria di Torino per
Frassinetti.

IL SEGRETARIO
MASSIMO JOURDE

Con ordin. 20.11.89 questa Corte ha condannato a Re Marco
ex DPA. 865/86, la pena residua di mesi tre e giorni dodici di re-
clusione nella condanna riportata con questa sentenza.

IL SEGRETARIO
MASSIMO JOURDE

X La Procura Generale SEDE ha eseguito la misura
sostitutiva nei confronti di: RUSSO ALFREDO con n° 1347/89 R.E.S.
CASTIGLIONE ANGELO con n° 1348/89 R.E.S. - DI VANNO ARMANDO con
n° 1349/89 R.E.S. - MILANESI STEFANO con n° 1350/89 R.E.S.
ROSSO ROBERTO con n° 1351/89 R.E.S.

IL SEGRETARIO
Giosetta Giovanni

In data 11.11.89 la Corte ha emesso Ordinanza con la
quale ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato
SEOTONI Gian Carlo per mancata presentazione dei motivi.

IL CANCELLIERE
D. Racioppa

La medesima ordinanza è stata notificata all'imputato
SEOTONI in data 16.11.89. Ha difeso avv. TICCOLI
il 16.11.89.

IL CANCELLIERE
D. Racioppa

Ha dato 9.11.89 custodia selettiva per
PEIROLO BRUNO.

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
(Giosetta GASULLO)

- 448 -

Sentenza passata in giudicato
21-11-1989 per SCOTONI

Il Cancelliere
IL CANCELLIERE
D. Racioppi

Con ordinanza 7/11/89 questa Corte ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta da Matta Giorgio per omessa presentazione dei motivi (ordin. notificata a Matta G. l'1/12/89 e al suo difensore, avv. Ermete Gabrieli di Avellino il 17/11/89).

IL SEGRETARIO
MASSIMO JOURDE

Sentenza passata in giudicato
5-12-89 per MATTA GIORGIO

Il Cancelliere
D. Racioppi

IN DATA 7.11.1989 la Corte ha emesso ORDINANZA con la quale ha dichiarato Inammissibile il ricorso dell'imputata DI GIACOMO DONATELLA per omessa presentazione dei motivi.

IL SEGRETARIO
CIASULLO

La suesata Ordinanza è stata notificata all'imputata Di Giacomo in data 1.12.1989 - Al difensore Avv.Ciani di Torino in data 16.11.1989.

IL SEGRETARIO
CIASULLO

SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO IN DATA 5.12.1989
SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO PER DI GIACOMO DONATELLA IN DATA 5.12.1989

IL CANCELLIERE
RACIOPPI

IN DATA 7.11.1989 la Corte ha emesso ORDINANZA con la quale ha dichiarato Inammissibile il ricorso dell'imputato PALMIERI SALVATORE per omessa presentazione di motivi.

IL SEGRETARIO
CIASULLO

La suesata ORDINANZA è stat notificata all'imputato PALMIERI in data 30.11.1989 - Al difensore Avv.Filastò di Firenze in data 23.11.1989 - Al difensore Avv.Trucchi di Torino in data 16.11.1989.

IL SEGRETARIO
CIASULLO

SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO IN DATA 5.12.1989 PER PALMIERI SALVATORE

IL CANCELLIERE
RACIOPPI

IN DATA 7.11.1989 la Corte ha emesso ORDINANZA con la quale ha dichiarato Inammissibile il ricorso dell'imputato PRANDI MASSIMO per omessa presentazione dei motivi.

IL SEGRETARIO
CIASCALLO

La suesata Ordinanza è stata notificata all'imputato PRANDI ai sensi dell'art.173 C.P.P. in data 13.11.1989 - Avviso al difensore Avv.GIRIBONE in data 13.11.1989 - Avviso al difensore Avv.Fiorilla di Brascia in data 21.11.1989 .

IL SEGRETARIO
CIASCALLO

SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO IN DATA 25.11.1989 PER PRANDI MASSIMO

IL CANCELLIERE
RACIOPPI

La Procura Generale - Sede ha eseguito la sopraesata sentenza nei confronti di: Matta Giorgio (n. 1/90 RES), Palmieri Salvatore (n. 2/90 RES), Prandi Massimo (n. 3/90 RES) e Scotoni Giancarlo (n. 4/90 RES).

IL SEGRETARIO
MASSIMO TORREDE

X Con ordin. 2-2-90 questa Corte ha condannato, ex art. 865/86, Roso Roberto la pena di anni due di reclusione e l'interdizione legale d.p., sulla condanna riportata con questa sentenza.

IL SEGRETARIO
MASSIMO TORREDE

Nei data 12.2.1990. restata in sede per: HATTA Giorgio - HATTA Carlo - RUSSO Alfredo - VIGNA Enrico CASTIGLIONE Angelo e TAN Bianca. Nuova comunicazione elettorale al Comune per RUSSO Alfredo e VIGNA Enrico. Campagna elettorale ISTAT.

IL SEGRETARIO

Con ordinanza 15.2.90 questa Corte ha condannato a Coraggio Paolo, ex art. 865/86, la pena di n.2 di reclusione sulla condanna riportata con questa sentenza, nonché l'interdizione legale d.p.

IL SEGRETARIO
MASSIMO TORREDE

In data 17-2-90 inviato foglio c. al Casellario di Torino
per Consiglio Paolo.

IL SEGRETARIO
MARIO TORRES

In data 17-1-90 inviato foglio c. al Casellario di Torino
e comunic. dittoale al Comune di Torino per Vigna
Cenico (inf. ordinanz. 18-1-90).

IL SEGRETARIO
MARIO TORRES

Con ordin. in data 1-3-90 questa Corte ha condannato, ex d. p. n.
865/86 a D'Elia Sergio, la pena di anni due di reclusione sul
la condanna riportata con questa sentenza, nonché la pena ac-
cessorie temporanee (art. 14. l. g. d. p.).

IL SEGRETARIO
MARIO TORRES

In data 3-3-90 inviato foglio c. al Casellario di Cassino
per D'Elia

IL SEGRETARIO
MARIO TORRES

Con ordin. in data 1-3-90 la Corte ha condannato a Remulo
Raffaello, ex d. p. n. 865/86, la pena di anni due di reclusione,
se sulla condanna riportata con questa sentenza, nonché
l'interdis. leg. d. p., così significando la precedente applicazio-
ne di condanna di cui all'ordin. 21-1-89 della Corte d'Ap.
pelle di Firenze.

IL SEGRETARIO
MARIO TORRES

In data 3-3-90 inviato foglio c. al Casellario di Torino
per Remulo.

IL SEGRETARIO
MARIO TORRES

In data 21-3-90 inviato foglio c. al Castellano di Venezia
per Rancani.

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
(Massimo Jorjic)

Con adin. 11-4-90 la Corte ha disposto la concessione di questa
sintesi relativamente alla sanzione inflitta al condannato
Matto Giorgio, determinando la pena in anni cinque e mesi
tre di reclusione, in luogo della pena di anni sei di reclu-
sione.

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
(Massimo Jorjic)

In data 17-4-1990 recata la scheda per: FAVERO CARLO
e SOLIMANO NICOLA. Inviaia comunicare e listate
per Solimano. Compilata statistica ISTAT

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
(GIOVANNI CASULLO)

In data 20-4-1990 recata la scheda per:
MOBA LORENZO e LA SPINA SALVATORE.

Inviaia comunicare e listate per La Spina.
Compilata statistica ISTAT.

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
(GIOVANNI CASULLO)

Con adin. 6-4-90, questa Corte ha condannato, ex art. 665/86,
a Maggi Gianni la pena di anni due di reclusione sulla
condanna inflittagli con questa sentenza.

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
(Massimo Jorjic)

In data 23-4-90 inviato foglio c. al Castellano di Torino
per Maggi.

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
(Massimo Jorjic)

Con ordin. 6.4.90 la Corte ha condannato a Fagiolo Marco
ex DDA 865/86, la pena di anni due di reclusione nella car-
ceri inflittagli con questa sentenza.

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
(Giovanni CASULLO)

Con ordin. 6.4.90 la Corte ha condannato a Laranga Bruno
ex DDA 865/86, anni due di reclusione nella carceri
inflitte con questa sentenza.

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
(Giovanni CASULLO)

In data 23.4.90 inviato foglio c. al Carlinario di Cagliari
per Matta Giorgio (ordin. 11.4.90).

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
(Giovanni CASULLO)

In data 13.4.90 la Procura Generale S.S. P.
ha eseguito la suesposta sentenza nei confronti
di Wacchez Claudio col n° 434/90 R.E.S.

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
(Giovanni CASULLO)

In data 18.4.90 - notario scelto per FORASTIERI
MOLINARI DI EGO - Compilata statistica ISTAT. Munita
comunicazione elettorale -

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
(Giovanni CASULLO)

In data 2.5.1990 notario scelto per
TOSI LIVIANA. Munita comunicazione
elettorale - Compilata statistica ISTAT.

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
(Giovanni CASULLO)

In data 11-5-1990 redatta scheda per
BARBATO Claudio. Inviaia comunicazione
elettorale. Compilata STATISTICA ISTAT.

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
(Giovanni CASULLO)

In data 8-5-90 redatta scheda per:
FARIANO MAREO - RE MAREO E ZEDDA SERGIO.
Inviaia comunicazione elettorale per FARIANO
e RE. Compilata Statistica ISTAT.

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
(Giovanni CASULLO)

In data 16-5-90 redatta scheda per: ALBESANO
FRANCO E VISCARDI MICHELE. Inviaia comunicazione
elettorale per entrambi. Compilata Statistica ISTAT.

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
(Giovanni CASULLO)

Con ordin 9-5-90 (ad integrazione della 6-4-90) questa Cati ha
condannato a Maggi Gianni (ex opp. 865/86) l'introduzione di
gale d.p. inflittagli con questo numero

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
(Massimo DE)

In data 17-5-90 inviato foglio c. al Casellario di Torino
per Maggi.

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
(Massimo DE)

In data 18.5.90 inviato foglio c. al Cancellario di Torino
comunic. elitta. al Comune di Itriano t. 50. pm Barbato
Claudio (adin. 5.10.89)

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
(Massimo JOURDE)

Con ord. in data 23/4/90, la Corte d'Appello di
Firenze, in riferimento al provvedimento di esecuzione
di pene concorrenti (art. 663 c.p.p.) della Procura Generale
di Firenze n. 4/86 G.O. datato 16/2/90, revoca nei confronti
di Camagni Gianni Oliviero n. Milano il 29/3/55, il
beneficio della sospensione condizionale concessogli
con sent. della Corte d'Appello di Brescia
in data 1/3/85; dichiara condonata al Camagni
la pena di mesi tre e giorni ventidue d'arresto
e lire 20.000 di multa, risultante come residua pena
in base al provvedimento di esecuzione di pene
concorrenti emesso dalla Procura Generale di Firenze
il 16/2/1990, ex D.P.R. 16/2/86 n. 865.

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
(Massimo JOURDE)

Con adin. 9.5.90 (ad integrazione della 6.4.90) questa Corte
ha condannato a Laranga Bruno, ex dor. 865/86, la pena
accessoria dell'interd. legale d.p. inflittagli con questa sentenza.

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
(Massimo JOURDE)

In data 21.5.90 inviato foglio c. al Cancellario di Foggia
pm Laranga (ad. 6-4 e 865-90)

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
(Massimo JOURDE)

Con ordin. 9.5.90 questa Corte ha condannato a Schimano Nicola, ex DOA. 865/86, la pena di anni due di reclusione e l'interdiz. legale d.p. sulla condanna inflittagli con questa sentenza.

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
(Massimo JOURDE)

In data 21.5.90 inviato foglio c. al Cancellario di Nelfi per Schimano.

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
(Massimo JOURDE)

Con ordin. 9.5.90 questa Corte ha condannato a Forastieri Feliciano Diego, ex DOA. 865/86 la pena di anni due di reclusione e l'interdiz. legale d.p. inflittagli sulla condanna inflittagli con questa sentenza.

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
(Massimo JOURDE)

In data 21.5.90 inviato foglio c. al Cancellario di Roma per Forastieri Feliciano.

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
(Massimo JOURDE)

In data 21.5.90 inviato foglio c. al Cancellario di Soriano per Re Marco. (ordin. 21.11.89).

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
(Massimo JOURDE)

In data 21.5.90 inviato foglio c. al Cancellario di Catania per de Spina (ordin. 18.10.89)

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
(Massimo JOURDE)

- 157 -

Con ordinanza 5-12-89 questa Corte ha condannato Toni
Siviani, ex DPA. 865/86, la pena di anni due di re-
clusione e l'interdizione leg. d.p. sulla condanna in-
flessibile con questa sentenza.

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
(Massimo JOURDE)

In data 21-5-90 inviato foglio c. al Carliario di
Bologna per la tesi.

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
(Massimo JOURDE)

Con ordm 5-12-89 questa Corte ha condannato a
Borilli Giulio, ex DPA. 865/86 la pena di anni
due di reclusione e l'interdiz. legale d.p. sulla
condanna inflessibile con questa sentenza.

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
(Massimo JOURDE)

In data 21-5-90 inviato foglio c. al Carliario di
Novara per Borilli.

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
(Massimo JOURDE)

In data 22-5-90 redatta scheda per sezioni
Giuseppe. Inviaia comunicata e fotocata -
compilata statistica ISTAT

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
(Giovanni SULLO)

X In data 22-5-90 redatta scheda per ROSSO
ROBERTO. Inviaia comunicata e fotocata
per compilata statistica ISTAT.

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
(Giovanni SULLO)

X In data 25.5.90 inviato foglio c. al Castellano di Sarroca per
Rosso Roberto (adin. 26.2.90)

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
(Messimo) (OURDE)

In data 25.5.90 redatta scheda per ARGENTIERO
GABRIELLA - Inviaia comunicazione statistica.
Compilata Statistico ISTAT

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
(Giovanna) (CASULLO)

Con adin. 21.5.90 questa Corte ha condannato Matta
Giorgio, ex spa. 865/86. P' interdizione dai PP.VV. per
dini cinque inflitta con questa sentenza.



IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
(Messimo) (OURDE)

In data 25.5.90 inviato foglio c. al Castellano di
Cagliari e comm. ditto. al Comune di Torino
per Matta Giorgio

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
(Messimo) (OURDE)

In data 25.5.90 redatta scheda per
MISSERI FEDERICO. Compilata Statistico
ISTAT

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
(Giovanna) (CASULLO)

In data 26.5.90 redatta scheda per
SCIARRILLO GIUSEPPINA - Compilata Statistico
ISTAT

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
(Giovanna) (CASULLO)

In data 28-5-90 inviato foglio c. al Castellano di Perugia per
Mizzi (ordin. 7-11-89).

Grande

In data 29-5-90 inviato foglio c. al Castellano di Torino per
Fagnano (ordin. 6-4-90)

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
(Massimo UNDE)

In data 30-5-90 redazione scheda per S'URSI
Francesco. Campagna statistica ISTAT.
Inviaia comunicazione elettorale

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
(Giovanni CIASULLO)

In data 31-5-90 redazione scheda per
ESPOSITO GRAFIANO. Campagna statistica
ISTAT.

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
(Giovanni CIASULLO)

In data 31-5-90 redazione scheda per
MAFFOLA UMBERTO. Inviaia comunicazione
elettorale. Campagna statistica ISTAT

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
(Giovanni CIASULLO)

In data 31-5-90 redazione scheda per Russo
PALOMBI Bruno. Inviaia comunicazione elettorale.
Campagna statistica ISTAT

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
(Giovanni CIASULLO)

In data 1-6-90 inviato foglio c. al Castellano di Reggio Calabria
per Esposito (ordin. 14-11-89)

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
(Massimo UNDE)

Su data 4.6.1990 redatta per HERBACCI
FRANCO - Inviaio comunicazione elettorale
Compilata statistica ISTAT.

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
(GIORGIO CASULLO)

Su data 18.6.90 redatta scheda per
VACCA ROBERTO. compilata statistica ISTAT.
Inviaio comunicazione elettorale

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
(GIORGIO CASULLO)

Su data 29.6.1990 redatta scheda per
DI GIACOMO DONATELLA - Compilata
statistica ISTAT.

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
(GIORGIO CASULLO)

Su data 6.7.1990 redatta scheda per:
FREEHAN PETER - PALAZZI GIANNI -
TRIBENTE SEBASTIANO, Inviaio ~~Compilata~~
~~comunicata~~ statistica ISTAT.

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
(GIORGIO CASULLO)

Su data 10.7.1990 redatta scheda per PRANDI
MASSIMO - Inviaio comunicazione elettorale -
Compilata statistica ISTAT

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
(GIORGIO CASULLO)

Nel data 10.7.1990 la Procura Generale SEDE,
ha espresso la sua sentenza nei confronti:

PALMIERI SALVATORE AL N° 1/90 R.E.S.;

PRANDI MASSIMO AL N° 3/90 R.F.S.;

SCOTONI GIANCARLO AL N° 4/90 R.E.S.

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
(GIOVANNI CASULLO)

Con Ordinanza del 11.7.90 questa Corte
ha condannato P. MASOCCO di nome e FARIANO
MAREO, nella condanna riportata con sentenza
19.4.89 di questa Corte d'Appello.

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
(GIOVANNI CASULLO)

Con Ordinanza del 11.7.90 questa Corte
ha deciso condanna di MARINA Guido, la
pena accessoria dell'interdizione legale
durante la pena, nella condanna riportata
con lui. 19.4.89, di questa Corte d'Appello.

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
(GIOVANNI CASULLO)

Con Ordinanza del 11.7.90 questa Corte ha
condannato a PRANDI Massimo, la pena di
un anno di reclusione, nonché la pena
accessoria interd. legale della pena - nella condanna
riportata con lui. 19.4.89. di questa Corte.

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
(GIOVANNI CASULLO)

Con ordinanza del 11-7-90 questa Corte ha condannato in merito anno di reclusione
~~alla pena~~ ~~incapace~~ a HARESCA Felice, in Sui.
19-4-89. di questa Corte.

[Signature]

Con ordinanza del 11-7-90 questa Corte
ha di diritto estinto per Amnistia (DPR. 751/90)
nei confronti di S'ELIA Sergio, i seguenti:
reati, diminuendo le relative pene incorporate:
1) Resistenza e ostacolo a pubblico ufficiale di cui
è sentenza 17-2-77 del Tribunale di Firenze,
per mesi 4 e gg. 5 reclusione;
2) Tentata recettazione di cui alla Sui. 10-6-78
della Corte d'Appello di Firenze per mesi 8 e reclus.
3) Ostacolo a pubblico ufficiale di cui alla Sui.
16-12-85 della Corte d'App. Firenze. per mesi 4 reclus.,
4) Violenta privata di cui a sentenza 11-1-80 della
Corte d'Appello di Firenze, per anni uno e mesi 6 reclus.

[Signature]

Con ordinanza del 11.7.90, questa Corte ha
di chiarito estinto per amnistia il reato di
resistenza a pubblico ufficiale di cui alla
sentenza 9.2.79 del Trib. di Rimini ed eliminata
la relativa pena di 6 mesi di reclusione pe-
rno imputato a MARESCA FELICE

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
(Giovanni CASULLO)

In data 25.7.90 inviato foglio c. al Castellano di Reggio
Emilia per Prandi (ord. 11.7.90)

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
(Massimo JOURDE)

In data 14.8.90 inviato foglio c. al Castellano di Torino
per Manca (ord. 11.7.90)

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
(Massimo JOURDE)

In data 14.8.90 inviato foglio c. al Castellano di Torino
per Fagnano (ord. 11.7.90)

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

In data 14.8.90 inviato foglio c. al Castellano di Cassino
per D. Elia (ord. 11.7.90)

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
(Massimo JOURDE)

Con ord. 13.12.89 questa Corte ha condannato a Massimo
Guido la pena di anni due di reclusione sulla cui
esecuzione è stata concesso condono.

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
(Massimo JOURDE)

In data 14.8.90 inviato foglio c. al Castellano di Torino
per Massimo (ord. 13.12.89 e 11.7.90)

COLLABORATORE DI CANCELLERIA
(Massimo JOURDE)

Per ordine 14.6.90 giusta Corte di Cassazione, ex art. 265/86, a Giuffrida Francesco la pena accessoria temporanea inflitta con la pronuncia sentenza.

IL COLLABORATORE IN CANCELLERIA
(Massimo, in UNDE)

In data 20.6.90 inviati foglio c. al Cancellario di Catania e cammin. detta. al Cancellario di Torino per Giuffrida

IL COLLABORATORE IN CANCELLERIA
(Massimo, in UNDE)

Per sentenza del 28-5-1990 la Corte di Cassazione
Dionata Guarnimibile i ricorsi di: GAMBINI
AURELIO, MOSCHETTI STEFANO - RUSSO SILVERIA e
ZAMBIANCHI PAOLO. Ammessa senza rinvio
l'impugnata sentenza nei confronti di:
FIORONI VINCENZA in ordine ai capi di cui
ai capi 209 e 211 ^{relative} perche estinti per PRESCRIZIONE -
ed eliminata la parte di supplere prosciolti di
reclusione - nei confronti di VECCHIACASA
GIOVANNI in ordine ai capi di cui ai capi 207 (207)
e 211, perche estinti per Amnistia ed eliminata
la relativa parte di prosciolti 30 di reclusione -
nei confronti di ALAI FABRIZIO in ordine agli
ammendi per la sanzionare relativi ai fatti
già giudicati con le sentenze 25-6-1982 e
27-11-1984 della Corte d'Appello di
Torino ed eliminata dalla pena in favore di

o

di anni 16 di reclusione quella di anni 3 di reclusione relativa ai precedenti commessi. Riguarda nel caso i ricorsi dei Tre precedenti imputati, sostituisce alla formula assolutoria dubitativa quella " per non aver commesso e fatto " nei confronti di BOTTIGLIERI PASQUANO in ordine ai delitti di deposito di persona e rapina di cui ai capi 13-14 e nei confronti di ROMBOLA' DOSIO in ordine ai delitti di rapina e detenzione qualificata e porto illegale di armi di cui ai capi 339 e 340; Riguarda nel caso i ricorsi dei due precedenti imputati - Riguarda i ricorsi della parte civile ELVIE HANA ANGELA e degli imputati BERTOLOTTI MARCO - BIANCOROSSO VITO - BIGNANI MAURICE - CONTI MARIA TERESA - RANBRU DI CESARE - RAMPARO NATALINO - SANDALO ROBERTO - SERGIO SERGIO - VETROVE ROSALBA, che unitamente a GAMBINI ANTONIO, MOSCHETTI STEFANO, RUSSO SILVERIA e TAMBIANCHI PAOLO, condannano in solido al pagamento delle spese processuali e di danno al versamento della somma di L. 500.000 alla Cassa delle Ammendate - Condanna BIANCOROSSO VITO e SANDALO ROBERTO al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, ripudiate in confessione L. 1.000.000.


IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
(Giovanni CASULLO)

Sentenza passata in giudicato

18-5-1990

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
(Giovanni CASULLO)





PRIMA LINEA

**Estratto della sentenza della Corte di Cassazione
Roma, 28 maggio 1990
(Processo Albesano+133)**



12330

1 x 20/100

REPUBBLICA ITALIANA	Udienza pubblica
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO	del 28-5-1990
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE	—
SEZIONE V PENALE	SENTENZA
Composta dagli Ill.mi Sigg.:	N. 740
Dott. Raffaele Dolce	Presidente
1. Dott. Pietro Sabeone	Consigliere
2. " Giuseppe Ciuffo	Consigliere
3. " G. Vincenzo Pandolfo	Consigliere
4. " Bruno Foscarini	Consigliere
ha pronunciato la seguente	
SENTENZA	
sul ricorso proposto da MOSCHETTI STEFANO nato a Torino	
1'11-9-1953; CONTI MARIA TERESA nata a Torino il 3-	
4-1957; SEGIO SERGIO nato a Pola il 24-11-1955;	
RUSSO SILVERIA nata a Bologna il 29-5-1950; RAMPAZZO	
NATALINO nato a Torino il 2-10-1954; GAMBINI AURELIO	
nato a Milano il 5-6-1950; VEGLIACASA GIOVANNI nato	
a Torino il 22-6-1954; RAMBAUDI CESARE nato a Monca	
lieri il 5-2-1959; BERTOLOTTI MARCO nato a Taranto	
XXXXXX XXXXXX 1'8-4-1954; ZAMBIANCHI PAOLO nato a	
Comacchio il 20-2-1951; ROMBOLA' COSIMO nato a Dre	
pia il 7-3-1960; BOTTIGLIERI PASQUALINO nato a Citta	
nova il 26-12-1956; BIANCOROSSO VITO nato a Jaù (Bra	
sile) il 26-8-1958; BIGNAMI MAURICE nato a Neully	
S.Seine (Francia) il 9-3-1951; GIAI FABRIZIO nato a	
Torino 1'11-9-1958; SANDALO ROBERTO nato a Torino il	
7-6-1957; FIORONI VINCENZA nata a Montefalco il 9-1-	
1950,	
Mod. 82 VETRONE ROSALBA nata a Cautano il 4-4-1956	

REGISTRO GENERALE
 N. 32589/
 189
 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 UFFICIO COPIE
 Rilasciata copia studio
 al sig. INPS (P. 12)
 per diritti L. 16.000
 il 14 NOV. 1990
 IL CANCELLIERE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 UFFICIO COPIE
 Rilasciata copia studio
 al sig. GENTILE
 per diritti L. 16000
 il 4 DIC. 1990
 IL CANCELLIERE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 UFFICIO COPIE
 Rilasciata copia studio
 al sig. Serpino
 per diritti L. 16000
 il 17 GEN. 1991
 IL CANCELLIERE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Rilasciata copia studio
al SIG. COZZA

per diritti L. 24000

il 28 NOV 1988
IL CANCELLIERE

nero rinviata a giudizio 134 imputati per rispo
re di fatti suddivisi in 392 capi di imputazione
(tra l'altro, attentati per finalità terroristiche
o di eversione, omicidi, tentati omicidi, lesioni
personali, porto-detenzione di armi, rapine, furti,
danneggiamenti).

In primo grado il procedimento (Albesano Franco
+ 133) si concludeva con sentenza della Corte di
Assise di Torino in data 10 Dicembre 1983.

Proponevano appello gran parte degli imputati,
nonché il P.M., e il giudizio di impugnazione si
concludeva con sentenza della Corte di Assise di
Appello di Torino in data 10 Maggio 1986.

Tale sentenza, peraltro, veniva annullata dalla
Corte di Cassazione che, con pronuncia in data 8
Maggio 1987, accoglieva eccezione di nullità assolu
ta ed insanabile per vizio riguardante la capacità
e la costituzione del Giudice, formulata con nota
del 22 Aprile 1987 dal difensore di Conti Maria Te
resa, dichiarava la nullità del giudizio di appello
e della sentenza impugnata e ordinava trasmettersi
gli atti alla stessa Corte di Assise di Appello di
Torino per nuovo giudizio.

Il nuovo giudizio di appello si svolgeva nei con
fronti di 96 imputati e veniva definito con sentenza




in data 19 Aprile 1989 nei termini di cui al lungo
dispositivo che si ha qui per integralmente tra-
scritto.

Detta sentenza è divenuta irrevocabile per la
maggior parte degli imputati i quali, o non hanno
presentato ricorso o hanno rinunciato allo stesso
(così come ha fatto il Procuratore Generale quanto
al ricorso presentato nei confronti di cinque degli
imputati).

Conseguentemente la fase attuale del procedimento
riguarda i ricorsi dei diciotto imputati indicati
in epigrafe, nonché quello proposto dalla parte civili
le Mana nei confronti dei dieci imputati ritenuti
responsabili dell'omicidio del Vigili Urbano Mana
(derubricato da volontario a pretemintenzionale)
tra i quali i due ricorrenti Biancorosso e Sandalo.

Nella trattazione che segue verranno esaminati
prima i ricorsi relativi all'omicidio Mana, quindi
quelli degli altri imputati, in ordine alfabetico
fatta eccezione del ricorso Segio la cui posizione,
identica a quella del Bignami, verrà unita al ricorso
di quest'ultimo.

OMICIDIO MANA: verso le 9 del 13 luglio 1979 un
gruppo di giovani si portava alla spicciolata nei



pressi dell'agenzia di Druento della Cassa di Risparmio di Torino e restava in attesa che si concludesse lo scarico di danaro portato da un furgone dell'Istituto Mondialpol di Torino, Al termine dell'operazione, mentre due vigili urbani, tra i quali Mana Bartolomeo, si trovavano davanti all'ingresso, intenti a redigere verbali di contravvenzione, e le due guardie giurate dell'agenzia erano all'esterno, i rapinatori, in numero di quattro, si piazzavano due all'interno della banca e due all'esterno, vicino ai vigili. Partito il furgone, i quattro entravano in azione, mentre un complice portava un'Alfa Romeo Giulietta davanti all'ingresso. Fatti sdraiare a terra i presenti e i due vigili, costretti insieme alle guardie giurate ad entrare in banca con la minaccia delle armi, i rapinatori si impossessavano di oltre cento milioni di lire e sottraevano le armi alle guardie giurate. Nello svolgimento del fatto dalla pistola di uno dei rapinatori, il Sandalo, veniva esplosivo un colpo che raggiungeva il vigile urbano alla testa e ne determinava l'immediata morte.

Le sentenze di merito ricostruivano il fatto nella identica maniera (anche se quella di I grado lo inquadrava nella contestata fattispecie dell'omicidio).

dio volontario, ritenendo sussistente il dolo eventuale, mentre quelle di appello - la annullata e l'attualmente impugnata - derubricavano l'imputazione ad omicidio preterintenzionale), e cioè quella prospettata dal Sandalo: avendo creduto ad un gesto di reazione da parte della guardia giurata Vincenti, che stava abbassandosi per sdraiarsi a terra, il Sandalo colpiva la guardia alla schiena, sotto la base del collo, e per la forte pressione esercitata anche sul grilletto dell'arma per più fortemente impugnarla, determinava l'esplosione di un colpo che attingeva mortalmente la regione occipitale sinistra del capo del vigile Mana che si trovava sdraiato a terra nella traiettoria del proiettile. Le sentenze escludevano le altre due ipotesi prospettate e cioè quella Serpillo (che, mentre stava sdraiato a terra, aveva visto la mano di un rapinatore abbassarsi sino a pochi centimetri di distanza dalla testa del vigile Mana ed esplodere un colpo contro di lui), non attendibile per la mancanza di alone attorno alla ferita e per la contemporaneità tra il colpo inferto al Vincenti e l'esplosione del colpo mortale, e quella Carena (che aveva visto il Sandalo, in continuo andirivieni nel locale, il quale ad un certo momento aveva esploso un colpo contro il vigile Ma

na), non attendibile in quanto non trovava alcuna ri
spondenza nelle risultanze processuali, ed incomple
ta laddove ometteva una circostanza pacifica, quella
ammessa dal teste Vincenti, del colpo con il calcio
della pistola da lui subito, immediatamente seguito
dallo sparo.

I Giudici di appello escludevano, poi, l'ipotesi
del dolo eventuale sul rilievo che, se pure il piano
criminoso prevedeva l'uso delle armi, la previsione
dell'evento morte conseguente ad un'azione volonta
ria poteva essere collegata all'ipotesi che l'arma
fosse stata usata nella maniera convenzionale, e cioè
per sparare, non quale mezzo per colpire e non rien
trava nella previsione di normale e consueta conse
guenza l'esplosione di un colpo da parte di un'arma
usata a fini semplicemente traumatici.

Infine, i Giudici di appello escludevano l'ipote
si dell'aberratio delicti, sostenuta dal difensore
del Sandalo secondo il quale il fatto andava inqua
drato nell'ipotesi di omicidio colposo ai sensi de
gli artt. 83 e 586 C.P., affermando che invece dove
va parlarsi di omicidio preterintenzionale per aber
ratio ictus ai sensi dell'art. 82 C.P.

La decisione di cui sopra è investita dal ricorso
della parte civile Mana - diretto all'affermazione

della responsabilità per omicidio volontario e non preterintenzionale - e da quelli degli imputati Biancorosso - per l'esclusione della propria responsabilità - e Sandalo, che insiste nella tesi dell'omicidio colposo per aberratio delicti.

PARTE CIVILE. Con il primo motivo denuncia violazione di Legge, artt. 544 IV comma, 546 I comma e 185 I e III comma C.P.P. in sintesi deducendo che, a seguito dell'annullamento, da parte della Suprema Corte, della sentenza della Corte di Assise di Appello di Torino 10 Maggio 1986, nel nuovo giudizio avrebbero dovuto sin dall'inizio essere citati tutti gli imputati, compresi quelli non ricorrenti; ciò stanti la giuridica inesistenza o comunque nullità radicale della sentenza annullata, l'impossibilità di rinuncia all'effetto estensivo da parte degli imputati non ricorrenti, la possibilità per la nuova Corte di Assise di Appello di dare al fatto la qualificazione "più grave" e cioè quella di omicidio volontario, tanto più che la sentenza era stata impugnata anche dalla parte civile. Viceversa la citazione di detti imputati era stata disposta solo in un secondo momento ma soprattutto (solo) per mettere gli stessi in condizioni di "giovarsi" di una pronuncia più favorevole emessa nei confronti di altri.

Il motivo è infondato. E a tale proposito, considerato che lo stesso è stato sostanzialmente abbandonato dalla parte civile che neppure un accenno vi ha fatto nel corso del lungo intervento dibattimentale, è sufficiente rilevare che un eventuale difetto di citazione avrebbe potuto essere invocato soltanto dagli imputati e soltanto se la nuova sentenza ¹⁾ avesse confermato la condanna per omicidio volontario ²⁾ ritenuto inapplicabile al nuovo giudizio il principio della reformatio in pejus (che questa Corte ritiene di portata generale, applicabile anche al giudizio di rinvio; per tutte Cass. 22-11-1983 n° 10003, Cedroni) con conseguente aumento della pena inflitta con la sentenza annullata.

Nessun interesse, invece, ha la parte civile di dolersi della forma di citazione adottata, essendo pacifico che, agli effetti civili, la sentenza avrebbe in ogni caso potuto accogliere ogni richiesta della parte civile - che aveva proposto ricorso contro la sentenza annullata - e confermare quindi, agli effetti civili, la condanna per omicidio volontario.

Con il secondo motivo si denuncia violazione di Legge in relazione agli artt. 585 (restius 575) 584 e 43 41 C.P. e vizio di motivazione nella ricostru

zione del fatto e, premess che il Sandalo aveva avuto la spudoratezza di affermare di non essersi accorto dell'esplosione del colpo e che la frase "bastardo fascista ecc." pronunciata all'indirizzo della guardia Sempillo (subito dopo l'esplosione del colpo) sarebbe stato logico venisse rivolta alla guardia Vincenti, sostiene - si riferisce con estrema sintesi - che le emergenze medico legali smentivano la compatibilità con esse della versione Sandalo, che sarebbe stata necessaria una maggiore prudenza nel disattendere la versione della teste Carena, che le dichiarazioni della guardia Vincenti non portavano suffragio alle dichiarazioni di Sandalo, che la circostanza del cane della pistola alzato, accertata dalla perizia, assumeva determinante rilievo ai fini della qualificazione giuridica dell'evento e dell'accertamento del rapporto di causalità ex art. 41 C.P., non potendosi assegnare al solo colpo alla nuca del Vincenti l'idoneità di rompere il nesso di causalità.

Rilevato che, se pure formalmente denuncia vizi di motivazione, nella sostanza il motivo ripropone una diversa valutazione dei fatti, preclusa in questa sede di legittimità, la Corte comunque osserva che l'impugnata sentenza - così come aveva con e =

strema dettagliatezza fatto quella di I grado - ha ricostruito il fatto, nei termini all'inizio riferiti prendendo in considerazione e logicamente valutando tutte indistintamente le risultanze probatorie, e quindi anche quanto desumibile dai riscontri medico legali sulla traiettoria del colpo (da sinistra a destra e dall'alto in basso, circostanza asseritamente non considerata nella sentenza) che, contrariamente a quanto sostenuto nel motivo, sono del tutto compatibili con la versione Sandalo, come espressamente affermato nella perizia balistica e come appare evidente proprio considerata la posizione nella quale si trovava il Mana. Dovendosi poi rilevare che, in relazione a due degli elementi fondamentali che hanno portato le Corti di merito al loro convincimento, il motivo di ricorso opera una specie di travisamento di fatti posto che ¹⁾ la frase "bastardo fascista, per colpa tua ho ucciso il vigile" venne pronunciata proprio all'indirizzo della guardia giurata Vincenti e non nei confronti del Serpillo (Sent. I grado pagg. 1951, 1969; II grado pag. 270) ²⁾ non è vero che la guardia Vincenti non abbia potuto indicare il tempo trascorso tra il colpo infertogli dal Sandalo con il calcio della pistola e l'esplosione del colpo mortale; essendo


invece vero che il Vincenti precisò tale tempo in "più o meno un millesimo di secondo" (Sent. I grado pag. 1968); correttamente, quindi, i Giudici di merito hanno ritenuto che la versione del Sandalo trovava conferma nelle dichiarazioni del Vincenti. E, solo per completezza, stante il riferimento fatto nel motivo di ricorso, si rileva che considerato il punto nel quale subì il colpo infertogli dal Sandalo con il calcio della pistola (nella parte alta della schiena, quattro cinque cm. sotto la base del collo), è del tutto logico che il Vincenti non abbia mai riferito di essere rimasto "assordato" dal colpo.

Quanto alle deduzioni con le quali, ammessa pure la ricostruzione effettuata dalle Corti di merito, si tende ad inquadrare comunque il fatto nella fattispecie dell'omicidio volontario sotto il profilo del dolo eventuale (ritenuto dalla Sentenza di I grado) sul rilievo che i partecipanti alla rapina erano predisposti al peggio "e cioè anche allo scontro armato e all'omicidio, ampiamente previsto ed accettato in sede di predisposizione alla rapina, come è dimostrato dalla presenza, oltre che dei mitra e fucili a pompa, altresì di bombe a mano", per cui "nella logica di questo momento si inserisce... l'alzo del cane della pistola (e cioè il tenere la pistola con

il cane alzato durante tutta l'azione) quale atto di predisposizione allo sparo" che integrava un atto volontario rappresentante la "condicio sine qua non" dell'esplosione del colpo "... non potendosi assegnare al solo colpo alla nuca del Vincenti la idoneità a rompere il nesso di causalità fra il comportamento volontario del Sandalo, caratterizzato dall'accettazione di un colpo di arma da fuoco e quindi dalla accettazione della morte di uno dei presenti, lo sparo e la morte di uno di essi", la Corte osserva che del tutto correttamente l'impugnata sentenza ha escluso anche il dolo eventuale dando decisiva rilevanza al fatto che la previsione dell'evento morte determinata dall'esplosione di un colpo non poteva essere collegata all'uso dell'arma usata come mezzo contundente. Può precisarsi che la sussistenza del dolo, diretto od eventuale, va valutata con riferimento allo stato soggettivo dell'agente al momento dell'inizio dell'azione e appare arduo, sotto tale profilo, ritenere che nel momento in cui colpiva con il calcio della pistola la guardia Vincenti, il Sandalo valutasse ed accettasse la possibilità che quella sua condotta potesse determinare l'esplosione di un colpo dell'arma, con conseguente morte di uno dei presenti. Non rileva,

quindi, che la rapina fosse stata programmata con grande dispiego di persone e di armi e neppure che in quella fase potesse essere prevista l'eventualità di un colpo esplosò da una pistola usata come corpo contundente; a parte che la semplice previsione dell'ipotesi non integrerebbe ancora gli estremi del dolo eventuale, essendo altresì necessaria l'accettazione del rischio.

Sempre in relazione all'omicidio Mana vi è il ricorso dell'imputato Biancorosso il quale denuncia violazione degli artt. 110-584 C.P. e carenza totale di motivazione in relazione al ritenuto concorso nell'omicidio preterintenzionale commesso dal Sandalo sul rilievo che, come già sostenuto nei motivi di appello, trascurati dai Giudici di II grado, il Sandalo aveva colpito il Vincenti per mera ferocia, senza alcun intento di utilità strumentale rispetto alla consumazione della rapina, senza che tale condotta fosse posta in essere per disarmare o comunque immobilizzare la guardia. Sul punto i Giudici di merito avevano omesso l'esame delle inequivoche non sospette deposizioni dei testi Vincenti e Serpillo. Conseguentemente doveva ritenersi che la percossa del Sandalo avvenne in occasione e non a causa della rapina.



Il ricorso è infondato.

Come già rilevato in precedenza, le (sul punto) conformi sentenze di merito hanno preso in considerazione ed esaminato tutte le risultanze probatorie ed in particolare le deposizioni Vincenti e Serpillo (sent. I grado pagg. 1970 sgg.) giungendo alla motivata conclusione secondo la quale Sandalo colpì il Vincenti avendo visto in quest'ultimo un gesto di reazione ed agendo secondo le modalità che il modello operativo comportava. Quindi nessun comportamento di pura malvagità o di sfogo delle tensioni interne del Sandalo, eventualmente idoneo ad integrare un fatto eccezionale non estensibile ai compartecipi, e corretta l'attribuzione al Biancorosso, come agli altri partecipi, del fatto di percosse e della conseguita morte del vigile Mana.

SANDALO in relazione all'omicidio Mana, con il primo motivo denuncia violazione degli artt. 474, 475 C.P.P. sul rilievo che nel dispositivo della sentenza non vi è stata la derubricazione da omicidio volontario a omicidio preterintenzionale.

Tale motivo è manifestamente infondato considerato che, interessando molti imputati, la derubricazione è stata fatta nella parte "generale" del dispositivo (f. 409).

Con il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 474, 475, 479 C.P.P. anche in relazione agli artt. 584-589 C.P. insistendo nella tesi secondo la quale nella fattispecie doveva trovare applicazione l'art. 83 C.P. - che, appunto, prevede il caso in cui per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato o per altra causa si sia cagionato un evento diverso da quello voluto - e quindi il fatto doveva essere considerato come omicidio colposo (artt. 586-589 C.P.); e non viceversa l'art. 82 C.P., che può correttamente applicarsi solo se per errore nell'uso etc.etc. si sia offesa persona diversa da quella che si voleva offendere ovvero siano state offese sia l'una che l'altra.

Anche tale motivo è infondato.

In sostanza si afferma che l'evento morte del Mana è diverso da quello voluto dal Sandalo (percosse o lesioni del Vincenti) e che l'art. 82 C.P., che ha consentito alla Corte di merito di condannare per omicidio preterintenzionale, si applica solo quando si tratta dello stesso evento peraltro cagionato ad altra persona.

Tale tesi contrasta con la costante Giurisprudenza di questa Corte (per tutte Cass. Sez. I 13-1-88 n° 39, ric. Romano; Cass. Sez. I 19 Giugno 1975, ric.

P.M. e Papararo; relative a casi sostanzialmente identici a quello in questione) secondo la quale la norma dell'art. 83 C.P. si applica solo allorché l'evento non voluto sia di natura completamente diversa da quello voluto e non quando si leda lo stesso bene-interesse di altra persona, nel qual caso deve trovare applicazione l'art. 82 C.P.; precisandosi che non sussiste "aberratio delicti" ai sensi dell'art. 83 C.P. bensì "aberratio ictus" ai sensi dell'art. 82 C.P. non solo quando si tratti di gradi diversi di offesa dello stesso bene giuridico ma anche quando si tratti di lesioni di beni giuridici distintamente tutelati ma omogenei (percosse, lesioni, omicidio preterintenzionale, omicidio volontario); e che nel caso venga uccisa una persona diversa da quella che si intendeva soltanto ferire non trova applicazione la disciplina dell'aberratio delicti di cui all'art. 83 difettando l'estremo della diversità (eterogeneità) del bene giuridico leso rispetto a quello cui mirava l'offesa.

Ma il discorso non cambierebbe anche interpretando in maniera restrittiva il concetto di "evento diverso" di cui all'art. 83 C.P., concordando cioè con il motivo di ricorso là dove afferma che l'evento cagionato - morte del Mana- è diverso da quello volu

to dal Sandalo percosse o lesioni del Vincenti.

Deve infatti rilevarsi che la regola di cui all' art. 83 C.P. trova eccezione nel caso dei delitti aggravati dall'evento in genere e dell'omicidio preterintenzionale in specie nel quale l'evento diverso non voluto (morte) è attribuito al di fuori, appunto, della regolamentazione dell'art. 83 C.P. In particolare, nel caso in cui l'evento, diverso e non voluto, "morte", sia la conseguenza di fatti ex artt. 581-582 C.P., è prevista la figura dell'omicidio preterintenzionale e non quella - coerente con l'art. 83 C.P. - prevista in genere dall'art. 586 C.P. Quindi può affermarsi, in linea generale, che nel caso di morte quale conseguenza di fatti ex artt. 581-582 C. P. non si segue la disciplina dell' aberratio delicti, essendo specificamente previsto l'omicidio preterintenzionale.

Nel caso poi che la persona uccisa sia diversa da quella che si intendeva soltanto percuotere, o ferire, l'addebito di omicidio preterintenzionale trova ragione nel fatto che ai sensi dell'art. 82 C.P. l'agente risponde a titolo di dolo come se avesse commesso l'atto di percosse-lesioni in danno della persona diversa e quindi ai sensi dell'art. 584 C.P. della morte derivata da tale atto di vio-

lenza. Essendo evidentemente irrilevante che la morte si verifichi direttamente e immediatamente, come è avvenuto nel caso in questione, senza che sia possibile distinguere tra l'atto di percosse-lesioni e la conseguente morte, ovvero in maniera che consenta tale distinzione (caso in cui Tizio dà un pugno a Gaio e colpisce Sempronio il quale, per il colpo, cade a terra batte la testa e muore).

Con il terzo motivo si denuncia la violazione degli artt. 474-475 C.P.P. in relazione agli artt. 133-62 bis C.P.- art. 3 L. 304/82 deducendo che nei motivi di appello, considerato l'eccezionale apporto dato dal Sandalo, che aveva consentito di scardinare in profondità il movimento eversivo di Prima Linea, era stata chiesta la massima diminuzione della sanzione, e su tale punto (determinazione concreta della pena) la sentenza non aveva motivato.

Anche tale motivo è infondato considerato che la sentenza ha accolto il motivo di appello ed ha ridotto la pena (sia quella base che l'aumento ex art. 81 C.P.) praticamente alla misura minima.

BERTOLOTTI propone ricorso per cassazione in ordine alla condanna per i capi 225 (detenzione qualificata e porto illegale di armi, relativi all'irruzione negli Uffici della I.C.L.) e 385 (porto illegale di

x

armi relative al primo attentato alla Stazione C.C. di Torino Monviso). Per entrambi gli episodi la responsabilità è stata ritenuta sulla base delle dichiarazioni di Sandalo (nel primo caso, chiamate in correità) riscontrate dalle confessioni degli altri partecipanti ai due episodi.

Nei motivi di ricorso si denuncia vizio di motivazione anzi motivazione apparente, deducendo la mancanza di riscontri esterni alle dichiarazioni di Sandalo, specie alla luce della non coincidenza con le dichiarazioni di altro imputato collaborante, il Donat Cattin; che da un lato non aveva ricordato la presenza del Bertolotti per l'episodio dell'ottobre (capo 225) dall'altro aveva attribuito la paternità per l'episodio di settembre (capo 385) al "Gruppo di fuoco" del quale pacificamente il Bertolotti non faceva parte.

Il ricorso è infondato.

Poiché effettivamente la responsabilità del Bertolotti è stata affermata sulla base delle dichiarazioni del coimputato Sandalo, è necessario stabilire se e in quale misura, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, possa essere attribuito valore di prova a tali dichiarazioni.

La Corte osserva che, in base all'art. 192 III

comma del nuovo C.P.P. (disposizione applicabile ai sensi dell'art. 245 D.L. 28 Luglio 1989 n° 271 anche ai procedimenti che, come il presente, proseguono secondo le norme anteriormente vigenti, ed anche in sede di legittimità; S.U. 3-2-1990 n° 2447, Belli) non è più consentito sostenere quanto sulla base dell'abrogato C.C.P. veniva affermato da buona parte della Giurisprudenza di questa Corte Suprema (tra cui S.U. 18-2-1988 n° 2592, Rabito e altri, e successivamente Sez. VI 25-2-89 Asero e altri - in Foro It. 1989, II, 525 sgg., citata in quanto, tra l'altro, contiene ampi e specifici riferimenti allo svolgimento della Giurisprudenza sul tema), e cioè che il Giudice di merito può attribuire piena efficacia probatoria alla chiamata di correo, e solo eventualmente può ritenere di dover integrare il giudizio di attendibilità attraverso la ricerca di elementi esterni.

Il menzionato art. 192 III comma C.P.P., infatti, pur attribuendo sicuramente valore di prova alle dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato (come si desume dal riferimento agli altri elementi di prova contenuto nell'ultima parte del comma) esige che tali dichiarazioni vengano valutate, appunto, "unitamente agli altri elementi di prova che ne con

comma del nuovo C.P.P. (disposizione applicabile ai sensi dell'art. 245 D.L. 28 Luglio 1989 n° 271 anche ai procedimenti che, come il presente, proseguono secondo le norme anteriormente vigenti, ed anche in sede di legittimità; S.U. 3-2-1990 n° 2447, Belli) non è più consentito sostenere quanto sulla base dell'abrogato C.C.P. veniva affermato da buona parte della Giurisprudenza di questa Corte Suprema (tra cui S.U. 18-2-1988 n° 2592, Rabito e altri, e successivamente Sez. VI 25-2-89 Asero e altri - in Foro It. 1989, II, 525 sgg., citata in quanto, tra l'altro, contiene ampi e specifici riferimenti allo svolgimento della Giurisprudenza sul tema), e cioè che il Giudice di merito può attribuire piena efficacia probatoria alla chiamata di correo, e solo eventualmente può ritenere di dover integrare il giudizio di attendibilità attraverso la ricerca di elementi esterni.

Il menzionato art. 192 III comma C.P.P., infatti, pur attribuendo sicuramente valore di prova alle dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato (come si desume dal riferimento agli altri elementi di prova contenuto nell'ultima parte del comma) esige che tali dichiarazioni vengano valutate, appunto, "unitamente agli altri elementi di prova che ne con

Stante quanto sopra correttamente la sentenza ha attribuito valore di piena prova alle dichiarazioni del Sandalo - delle quali è stata evidenziata la totale attendibilità sotto ogni profilo - stante l'adeguato riscontro costituito dalle confessioni degli altri partecipanti ai due episodi. E la stessa sentenza, poi, ha congruamente e logicamente valutato le dichiarazioni rese dal Donat Cattin dimostrando l'inesistenza del contrasto al quale si accenna anche nei motivi di ricorso; dovendosi in particolare rilevare in relazione all'episodio di cui al capo 385, che Donat Cattin si limitò ad accennare genericamente a un possibile collegamento tra l'episodio in questione e il gruppo di fuoco e ad affermare "di non sapere chi avesse partecipato all'azione" e che "secondo logica il gruppo (di fuoco) poteva essere composto da Galmozzi, Solimano, Iemulo e Ronconi" (sent. I grado ff. 338-339).

BIGNAMI - SEGIO per i numerosi delitti loro ascritti, alcuni dei quali sanzionati con l'ergastolo, con la sentenza di I grado venivano condannati, appunto, all'ergastolo.

I Giudici di appello concedevano attenuanti generiche equivalenti, ritenevano la continuazione con i fatti di cui a numerose sentenze irrevocabili (10

per Bignami, 17 per Segio) e "determinavano la pena per l'unico reato continuato, assorbente quelle già inflitte, in quella dell'ergastolo"; riconosciuta poi la diminuzione di cui alla L. 34/87, commutavano l'ergastolo in anni trenta di reclusione.

Nei motivi di ricorso si denuncia ¹⁾ erronea applicazione della legge Penale. Contraddizione tra dispositivo e motivazione sul rilievo che, con la concessione delle attenuanti generiche, la pena non poteva essere più l'ergastolo ma quella per omicidio non aggravato; ed inasprendo tale pena ai sensi dell'art. 81 C.P. non potevano essere superati i trenta anni di reclusione che, con i benefici di cui alla L. 34/87, venivano ad essere ridotti ad anni ventidue mesi sei di reclusione. In motivazione la sentenza aveva preso come base per il calcolo della continuazione i fatti di cui alla sentenza 30-10-84 della Corte di Assise di Appello di Roma che aveva condannato all'ergastolo ~~ma~~ tale motivazione contrastava con il dispositivo dal quale risultava che "violazione più grave" ex art. 81 C.P. era stata considerata quella di cui al presente processo e ciò sia per i termini letterali usati sia perché, qualora la Corte avesse ritenuto più grave il reato di cui a C.A.A. Roma 30-10-84, non avrebbe potuto in alcun modo effettuare



lo scioglimento quoad poenam delle altre sentenze passate in giudicato, procedimento consentito solo al Giudice competente per il reato più grave 2) erronea applicazione della Legge Penale in relazione all'art. 7 L. 18-2-1987 n°34 sul rilievo che, essendo stati gli imputati condannati con più sentenze per reati di terrorismo ed essendo stata per ognuno di esse applicata una delle diminuzioni di pena previste dalla Legge 34/87 sulla dissociazione, il tetto massimo previsto per il cumulo di queste sentenze di condanna era quello previsto dal citato art. 7 e cioè anni ventidue mesi sei di reclusione.

Entrambi i motivi sono infondati.

Quanto al primo, va rilevata l'erroneità del presupposto di tutto il ragionamento con il quale si denuncia contraddizione tra dispositivo e motivazione. Non è affatto vero, infatti, che nel dispositivo della impugnata sentenza siano stati considerati come "violazione più grave" ai sensi dell'art. 81 C.P. i fatti di cui al presente procedimento.

Sotto il profilo letterale, essendo stata presa come base per il computo della continuazione la pena dell'ergastolo inflitta con la sentenza irrevocabile, non si vede quale altra espressione avrebbe dovuto essere usata se non "determina la pena per l'unico

reato continuato in quella dell'ergastolo" (diverso sarebbe stato il caso in cui la pena inflitta con la sentenza irrevocabile fosse stata diversa dall'ergastolo ed inferiore a trenta anni di reclusione nel qual caso, sì, che si sarebbe detto "aumenta detta pena nella misura di ..."; e che, usando invece soltanto l'espressione "determina la pena in ..." ciò avrebbe potuto significare che "violazione più grave" era stata considerata quella di cui al procedimento sub iudice).

L'altro profilo come sopra prospettato non è certamente idoneo a fare interpretare il dispositivo in senso difforme a quanto spiegato nella motivazione; al limite la circostanza avrebbe potuto essere dedotta al fine di evidenziare una eventuale erronea applicazione di legge, della quale peraltro gli imputati non potevano certamente dolersi posto che la Corte di merito senz'altro poteva decidere sulla continuazione tra i fatti del presente procedimento e quelli di cui alla sentenza C.A.A. 30-10-84 e la pena sarebbe necessariamente stata quella dell'ergastolo, e con l'operazione effettuata la Corte di merito ha ricompreso nella medesima sanzione anche tutti gli altri fatti di cui alle altre sentenze irrevocabili.

Quanto al secondo motivo, deve condividersi l'interpretazione data dalla Corte di merito all'art. 7 L. 34/87. Detto articolo prevede il "tetto" di anni ventidue mesi sei di reclusione soltanto nel caso in cui in ciascuna delle sentenze di condanna (in relazione alle quali si effettuò il cumulo), sia stata applicata "una delle diminuzioni di pena di cui agli artt. 2 e 3 della presente Legge". Ora, la Legge nei menzionati articoli 2 e 3, ed anche nell'art. 5, sempre distingue tra "commutazione" (della pena dell'ergastolo in quella di anni trenta di reclusione) o "diminuzione" di pena, quest'ultima prevista in varie misure (un mezzo, la metà, un terzo); non è quindi consentito ritenere che viceversa l'art. 7, usando l'espressione "diminuzioni di pena" abbia inteso ricomprendervi la "commutazione" della pena dell'ergastolo in quella di trenta anni di reclusione.

E, come giustamente evidenziato dalla Corte di merito, la riprova di tale interpretazione è data dal rilievo secondo il quale, aderendo alla diversa tesi sostenuta nel ricorso, si perverrebbe all'inaccettabile risultato che colui il quale, oltre la pena irrevocabile dell'ergastolo, abbia riportato altra condanna anche all'ergastolo, si gioverebbe di

condizioni più favorevoli rispetto a chi abbia riportato una sola condanna, passata in giudicato, all'ergastolo, senza aver commesso altri reati.

BOTTIGLIERI assolto per insufficienza di prove dai reati di cui ai capi 43-44, è stato condannato con attenuanti generiche per vari altri reati alla pena di anni tre mesi sei di reclusione Lire 400.000 di multa.

Con unico motivo di ricorso denuncia violazione di Legge in relazione alla mancata applicazione dei benefici della dissociazione, negati dalla Corte di merito "per difetto di forma e dei termini".

Il motivo è infondato.

La dichiarazione di dissociazione è stata fatta con lettera spedita da Parigi il 7 Aprile 1987 e quindi oltre i termini previsti dall'art. 3 L. 34/87; del tutto generico, poi, quanto dedotto nel motivo a proposito di intervenuta dissociazione datante "da momento ben anteriore e non sospetto e così dal giugno 1979, come ricordato, fra gli altri, dal coimputato Sandalo nell'interrogatorio 21-5-86".

Va poi rilevato che la prima delle "condotte di dissociazione" richiesta dall'art. 1 L. 34/87 è costituita dall'"ammissione delle attività effettivamente svolte", vale a dire la piena confessione dei



reati commessi (che non abbiano carattere del tutto marginale) e nella fattispecie, come del resto ammesso nel conciso motivo di ricorso che non disconosce una condotta "non esaurientemente ammissiva", il Bottiglieri non ha ammesso quanto contestatogli al capo 121 in connessione con i gravi fatti di Via Millio.

Ai sensi degli artt. 254 D.Lg.271/89 e 530 nuovo C.P.P. deve procedersi alla rettifica della formula assolutoria dubitativa sostituendo alla stessa quella "per non aver commesso il fatto" in ordine ai delitti di sequestro di persona e rapina di cui ai capi 43 e 44.

CONTI è stata condannata per una serie di reati in continuazione fra loro alla pena di anni venti di reclusione (base per l'omicidio di cui al capo 169, anni 14 di reclusione aumentati di sei anni per la continuazione comprendente anche i fatti di cui a quattro sentenze irrevocabili), ridotta ad anni quindici per effetto del beneficio della dissociazione.

Il ricorso per cassazione riguarda quanto ai motivi principali l'affermazione di responsabilità in ordine agli omicidi di cui ai capi 151 (Civita[2]) e 169 (Ghiglieno), quanto ai motivi aggiunti questio

ni sulle pene inflitte per continuazione.

Omicidio Civitaia: verso le ore 18 del 18 luglio 1979, in Torino, due giovani entravano nel bar dell' Angelo e, visto il titolare Carmine Civitaia che stava rientrando dalla vicina scuola dove aveva consumato una consumazione, uno dei due gli si avvicinava e gli sparava contro numerosi colpi di pistola, uccidendolo all'istante; quindi i due si allontanavano. L'omicidio venne attuato per rappresaglia in relazione a conflitto a fuoco nel quale erano stati uccisi i terroristi Cappesi e Azzeroni avvenuto il 28 febbraio nello stesso locale, essendosi (erroneamente) ritenuto che il Civitaia avesse determinato l'intervento della Polizia.

Omicidio Ghiglieno; alle ore 8,20 del 21 settembre 1979, in Torino, l'ingegnere Carlò Ghiglieno, responsabile del settore "Pianificazioni FIAT", mentre, uscito di casa, si accingeva a salire sulla macchina, veniva assassinato da due persone che gli esplodevano contro numerosi colpi di arma da fuoco e quindi si allontanavano a bordo di una FIAT 132 risultata rubata.

Il concorso della Conti è stato ritenuto nel primo caso per avere contribuito alla preparazione dell'operazione, materialmente attuata da Sandalo, Viscar

Pls

di, Giai e Donat Cattin, recandosi con funzioni ri-
cognitive presso il Bar CivitaIè, prima con Sandalo
poi con Viscardi mandato a Torino due-tre giorni pri-
ma dell'omicidio proprio per partecipare all'esecu-
zione dello stesso, nel secondo caso per avere prov-
veduto alla ricognizione dei luoghi ad ai pedinamen-
ti e quindi alla preparazione dell'operazione, mate-
rialmente compiuta da Bignami, Giai Sandalo etc. Il
tutto con la consapevolezza delle finalità, poi at-
tuate, dei compiti che le venivano affidati, consa-
pevolezza desumibile in particolare dal fatto che
la Conti era persona inserita nell'organizzazione
terroristica, sicuramente non manovrabile a sua in-
saputa per fini a lei sconosciuti, e da tutte le cir-
costanze di tempo e di luogo e di "momento politico"
dei due episodi. Poteva quindi prescindere dalle
precise dichiarazioni accusatorie del Sandalo che
aveva riferito circa la sicura consapevolezza, da
parte della Conti, che nei confronti del CivitaIè e
del Ghiglieno ci sarebbero stati attentati "omici-
diari".

Con i motivi principali si denuncia, in relazione
ad entrambi gli episodi, inosservanza ed erronea ap-
plicazione della Legge penale, art. 524 n° 1 C.P.P.
in relazione agli artt. 575, 110, 42 C.P. e a tale

fine si deduce quanto all'omicidio Ghiglieno, che la sentenza impugnata, ritenendo che "la Conti essendo inserita nell'organizzazione, non poteva ignorare che una delle tante persone da lei inquisite sarebbe stata poi designata come vittima di un assassinio..." "si è posta in radicale contrasto con l'insegnamento ormai univoco e costante della Corte di Cassazione in punto alla prova della penale responsabilità dell'appartenente a organizzazione terroristica per concorso nei reati comuni eventualmente commessi da altri consociati..."; e che "... le accuse - cui la sentenza sembra voler prescindere del pentito Sandalo... non possono mai assurgere al rango e alla validità di prova... per mancanza di riscontri esterni e in quanto tali oggettivi...".

Analoghe considerazioni in ordine all'omicidio Civitaia.

Le denunciate violazioni di Legge non sussistono.

E' senz'altro vero che, come affermato dalla ormai costante Giurisprudenza, l'appartenenza all'associazione criminosa è di per sé inidonea a far ritenere responsabile, come compartecipe, il singolo associato rimasto estraneo alla ideazione o alla esecuzione del reato; e che per la sussistenza del dolo di concorso non è sufficiente essere meramente consapevoli

dell'attività criminosa del gruppo cui si appartiene ma è necessario un apporto personale e volontario alla realizzazione del fatto. Ma la sentenza impugnata ha affermato il concorso della Conti, non per il semplice fatto che la stessa era inserita nell'organizzazione sovversiva bensì per il cospicuo contributo dato in sede di preparazione delle due operazioni, che è stato valutato sotto il profilo soggettivo giustamente tenendosi conto anche del fatto che la Conti non era una ragazzina alla quale di passaggio si chiede un'informazione su dove si trovi un bar o su dove abiti un determinato funzionario della FIAT, bensì una persona da tempo inserita nell'organizzazione criminosa in maniera non certo marginale e con compiti di rilievo "non sprovveduta e ignara né manovrabile a sua insaputa per fini a lei sconosciuti".

Quanto alle dichiarazioni del Sandalo, richiamati i principi in tema di valutazione della chiamata di correo sopra affermati nella trattazione della posizione Bertolotti, deve affermarsi che adeguato riscontro della complessiva attendibilità delle stesse è costituito proprio dalle (successive) ammissioni, ancorché parziali, fatte dalla Conti sull'attività svolta in relazione ai due omicidi.

dell'attività criminosa del gruppo cui si appartiene ma è necessario un apporto personale e volontario alla realizzazione del fatto. Ma la sentenza impugnata ha affermato il concorso della Conti, non per il semplice fatto che la stessa era inserita nell'organizzazione sovversiva bensì per il cospicuo contributo dato in sede di preparazione delle due operazioni, che è stato valutato sotto il profilo soggettivo giustamente tenendosi conto anche del fatto che la Conti non era una ragazzina alla quale di passaggio si chiede un'informazione su dove si trovi un bar o su dove abiti un determinato funzionario della FIAT, bensì una persona da tempo inserita nell'organizzazione criminosa in maniera non certo marginale e con compiti di rilievo "non sprovveduta e ignara né manovrabile a sua insaputa per fini a lei sconosciuti".

Quanto alle dichiarazioni del Sandalo, richiamati i principi in tema di valutazione della chiamata di correo sopra affermati nella trattazione della posizione Bertolotti, deve affermarsi che adeguato riscontro della complessiva attendibilità delle stesse è costituito proprio dalle (successive) ammissioni, ancorché parziali, fatte dalla Conti sull'attività svolta in relazione ai due omicidi.

tanto una generica richiesta di riduzione, la Corte osserva che gli aumenti per continuazione sono stati sempre determinati in misura estremamente modesta avuto riguardo alla gravità dei fatti, sia quelli sub iudice, sia quelli oggetto delle quattro sentenze irrevocabili; non era quindi richiesta una specifica motivazione in proposito.

Quanto all'altro aspetto come sopra prospettato, è sufficiente rilevare che considerati i reati in continuazione e l'entità degli aumenti operati per i singoli reati, può tranquillamente escludersi che gli aumenti per continuazione siano stati applicati in violazione del disposto dell'ultimo comma dell'art. 81 C.P.

Ulteriore doglianza riguarda l'inasprimento di pena (un mese) per continuazione in riferimento alla sentenza 10-12-86 C.A.Firenze (condanna a quattro mesi di reclusione per oltraggio), sul rilievo che la pena di cui alla menzionata sentenza C.A.Firenze 10-12-86 era stata dichiarata interamente condonata.

Anche tale doglianza è infondata posto che da una parte correttamente la Corte di merito ha ritenuto di dover valutare la sussistenza del vincolo della continuazione con il fatto giudicato in II grado dalla Corte di Appello di Firenze e conseguentemente ha


ridotto da quattro mesi ad un mese la pena per tale fatto con evidente beneficio per l'imputata, dall' altra detta pena resta ovviamente estinta e dell'avvenuta estinzione si terrà conto nella fase esecutiva.

Le finali "osservazioni" dei motivi aggiunti non consentono di individuare quale vizio della sentenza venga ulteriormente denunciato e quindi non vengono presi in considerazione.

Nei motivi aggiunti, infine, si chiede altresì l'annullamento con rinvio per l'applicazione della con tinuazione ffa i fatti di cui alla presente sentenza e quelli sui quali è intervenuta sentenza di questa Corte in data 2-3-90.

Neppure tale motivo può essere accolto.

Ed infatti con il nuovo codice di procedura penale la normativa sulla concreta applicazione dell'isti tuto della continuazione è stata radicalmente modificata, o comunque integrata, posto che in base all'art. 671 del nuovo C.P.P. "nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, il con dannato o il pubblico ministero possono chiedere al Giudice dell'esecuzione l'applicazione della di sciplina del concorso formale o del reato continua



to, sempre che la stessa non sia stata esclusa dal Giudice della cognizione".

Tale essendo attualmente la normativa, deve ormai escludersi che, divenuta una sentenza irrevocabile successivamente alla pronuncia di quella contro la quale pende il ricorso per cassazione e relativa a fatti in possibile continuazione con l'altra, debba procedersi all'annullamento della sentenza ancora sub iudice con rinvio al Giudice di appello per l'esame del punto concernente la continuazione. Tanto doveva essere fatto, senza che vi fosse una espressa disposizione di Legge, per non vanificare il diritto dell'imputato a fruire della più favorevole disciplina prevista dall'art. 81 C.P. (ed era poi possibile che nel successivo giudizio di cassazione si riparlasse di continuazione con altra sentenza che fosse divenuta irrevocabile dopo la pronuncia di quella di rinvio).

Attualmente, peraltro, ciò non è più necessario in quanto, come sopra detto, la disciplina della continuazione può essere richiesta ed applicata in sede di esecuzione.

FIORONI condannata alla pena di anni ventidue di reclusione, ridotta di un quarto e quindi ad anni sedici mesi sei di reclusione ai sensi della L. 34/87

sulla dissociazione , per una serie di reati in con
tinuazione, tra i quali l'attentato Galli ("violazio
ne più grave" ex art. 81 C.P.) di cui al capo 267,
ha proposto ricorso per cassazione per denunciare
vizio di motivazione in relazione all'affermazione
di responsabilità per tale episodio.

La Corte di merito ha ritenuto il concorso della
Fioroni nell'omicidio del Giudice Galli - material
mente attuato da altri componenti dell'organizzazio
ne Prima Linea che verso le 16,50 del 19-3-80 in Mi
lano uccidevano a colpi di pistola il Giudice Galli
mentre si trovava all'Università di Milano in qualità
di docente - avendo la stessa partecipato alla fase
di preparazione dell'attentato, preventivamente assi
curando l'appoggio nella sua abitazione di Via Uruguay
per il nucleo operativo, che effettivamente, poi,
subito dopo aver commesso l'omicidio, riparò in detta
abitazione dove si trovava la Fioroni che stava fa
cendo "l'ascolto radio".

Nei motivi di ricorso si denuncia vera e propria
mancanza di motivazione sui seguenti rilievi 1) è
gratuita la deduzione circa la preventiva conoscenza
da parte della Fioroni del piano omicidiario posto
in essere dal nucleo che riparò nella sua casa di
Via Uruguay, che non fu mai una base ma tutt'al più

un "punto di appoggio alternativo" 2) illogico lo sforzo per trovare nelle dichiarazioni di Segio una conferma di quelle di Viscardi circa la presenza della Fioroni a casa al momento dell'arrivo del nucleo 3) illogiche le affermazioni circa "l'ascolto radio" 4) del tutto omessa la considerazione su alcuni punti fondamentali (Viscardi pronunciò le sue accuse contro la Fioroni solo nel 1982 mentre nel 1980 aveva escluso categoricamente che la Fioroni fosse a conoscenza del fatto e quindi la presenza della stessa a casa al momento dell'arrivo del nucleo; mai il Viscardi aveva affermato che la Fioroni fosse certamente a conoscenza del piano omidiario; erroneo l'inserimento della Fioroni nella commissione controguerriglia, appartenendo la stessa alla commissione "lavori di massa").

Il motivo è infondato.

Va rilevato che il motivo di ricorso, se pure denuncia vizio di legittimità (sia nell'intitolazione, sia per il continuo riferimento a "illogicità" "omesso esame di elementi fondamentali"), in effetti prospetta una diversa valutazione delle risultanze processuali, precluso in questa sede, appunto, di legittimità.

Si osserva, comunque, che del tutto logicamente e

con stretta aderenza alle risultanze processuali la sentenza ha ritenuto il concorso della Fioroni, nei termini sopra riferiti, provata sulla base delle dichiarazioni accusatorie del Viscardi ("riscontrate" per quanto attiene alla presenza della Fioroni in casa all'arrivo del "nucleo operativo" da quelle di Segio e, per quanto attiene all'ascolto radio, da quelle di Bignami, entrambe correttamente valutate), da argomentazioni logiche (il rifugio alternativo di Via Uruguay, non poteva essere stato previsto "alla cieca" e cioè senza la sicurezza della disponibilità dell'alloggio, essendo assurdo pensare che un progetto del genere fosse sottoposto all'alea di trovare l'alloggio chiuso o la padrona di casa che sbattesse via i rifugiati) ed infine dal comportamento reticente e menzognero della Fioroni della quale la carte processuali mettevano in evidenza la progressiva inarrestabile frana delle tesi difensive.

Mere affermazioni, quindi, quelle circa la gratuità illogicità o forzatura delle argomentazioni della sentenza. Così come infondate sono le deduzioni circa omessa considerazione di punti asseritamente fondamentali e circa il contenuto delle dichiarazioni del Viscardi.

Considerato che il ricorso per cassazione ha inve



stito genericamente l'intera pronuncia, ai sensi dell'art. 152 C.P.P. deve dichiararsi l'estinzione per prescrizione dei reati di cui ai capi 269 (contravvenzione all'art. 703 C.P.) e 271 (propaganda sovversiva di cui all'art. 272 C.P.), con eliminazione degli aumenti per continuazione determinati dalla impugnata sentenza nella complessiva misura di giorni quattro di reclusione.

GAMBINI condannato per una serie di reati, in continuazione fra loro, alla pena di anni venti gg. quaranta di reclusione ridotta di un quarto e quindi ad anni quindici mesi uno di reclusione ai sensi della L. 34/87 sulla dissociazione, ha proposto ricorso per cassazione per denunciare vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per l'omicidio Galli e annessi.

Il ricorso è inammissibile.

Ed infatti i motivi riguardano chiaramente non la sentenza impugnata - che, stante l'ammissione delle attività svolte operata dall'amputato con la dichiarazione di dissociazione e le successive dichiarazioni rese al P.M. in data 18 maggio, ha ritenuto superate le doglianze dei motivi di appello - bensì la prima sentenza di appello, quella annullata da questa Suprema Corte.

Conseguentemente deve ritenersi che avverso la sentenza impugnata non siano stati presentati motivi.

GIAI è stato condannato alla pena di anni sedici di reclusione, con l'attenuante di cui all'art. 4 L. 15/80 e le attenuanti generiche, per una lunga serie di delitti tra i quali quello di cui al capo 108 (derubricata da strage a omicidio aggravato), in continuazione fra loro. E' stata ritenuta la conti-
nuazione anche con C.A.A. Torino 27-11-84 e C.A.A. Torino 25-6-82.

Con i motivi di ricorso denuncia ¹⁾ vizio di moti-
vazione del punto con il quale in violazione dell' art. 81 C.P. si respingeva l'istanza di sospensione del procedimento in attesa della definizione di al-
tro procedimento (sentenza C.A.A. Milano 27-6-88) pendente davanti alla Corte di Cassazione, proposto ai fini della continuazione. ²⁾ violazione del prin-
cipio della reformatio in pejus nonché contraditto-
rietà tra motivazione e dispositivo. Omessa motiva-
zione in ordine alla limitata applicazione dell'art. 4 L. 15/80 e dell'art. 62 bis C.P.

Quanto al primo motivo è sufficiente rilevare, richiamando le considerazioni fatte in proposito nella trattazione della posizione Conti, che la con-
tinuazione con i fatti di cui alla sentenza 27-6-88

irrevocabile per Cass. 2-3-90 potrà essere richiesta ed applicata in sede di esecuzione.

Quanto al secondo complesso motivo la Corte osserva che ¹⁾ non sussiste violazione del principio della reformatio in pejus -denunciata per avere la sentenza impugnata preso come pena base per la "violazione più grave" (capo 108) quella di anni quattordici di reclusione mentre la sentenza annullata aveva fissato detta pena in anni undici mesi sei - considerato che con la concessione delle attenuanti generiche detta pena è stata ridotta ad anni dieci di reclusione, ed è Giurisprudenza costante quella per cui il divieto della reformatio in pejus concerne la pena complessiva inflitta ma non i singoli elementi che la compongono o i calcoli effettuati per giungere alla definitiva determinazione. ²⁾ non risponde a verità che "la somma matematica della continuazione ... non porta a sei anni ma a pena inferiore...", essendo invece vero che la somma degli aumenti, precisati in sentenza con riferimento ai singoli reati in continuazione, corrisponde esattamente a sei anni; ³⁾ la pena per la "violazione più grave" ex art. 81 C.P. è stata determinata in misura vicinissima al minimo; non era quindi necessaria una particolare motivazione.

irrevocabile per Cass. 2-3-90 potrà essere richiesta ed applicata in sede di esecuzione.

Quanto al secondo complesso motivo la Corte osserva che ¹⁾ non sussiste violazione del principio della reformatio in pejus -denunciata per avere la sentenza impugnata preso come pena base per la "violazione più grave" (capo 108) quella di anni quattordici di reclusione mentre la sentenza annullata aveva fissato detta pena in anni undici mesi sei - considerato che con la concessione delle attenuanti generiche detta pena è stata ridotta ad anni dieci di reclusione, ed è Giurisprudenza costante quella per cui il divieto della reformatio in pejus concerne la pena complessiva inflitta ma non i singoli elementi che la compongono o i calcoli effettuati per giungere alla definitiva determinazione. ²⁾ non risponde a verità che "la somma matematica della continuazione ... non porta a sei anni ma a pena inferiore...", essendo invece vero che la somma degli aumenti, precisati in sentenza con riferimento ai singoli reati in continuazione, corrisponde esattamente a sei anni; ³⁾ la pena per la "violazione più grave" ex art. 81 C.P. è stata determinata in misura vicinissima al minimo; non era quindi necessaria una particolare motivazione.

si undici di reclusione Lire 850.000 di multa per una serie di reati in continuazione fra loro, denuncia vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle risultanze processuali, deducendo che "la Corte di Assise di Appello ha sostanzialmente omesso di valutare le doglianze difensive avanzate".

Il ricorso è inammissibile.

Ed infatti il motivo sopra integralmente trascritto è del tutto generico, e comunque manifestamente infondato considerata l'estrema genericità delle doglianze avverso le sentenze di primo grado che si limitavano a denunciare "la più completa carenza di elementi probatori e l'inattendibilità di certe delazioni".

RAMBAUDI è stato condannato in ordine ai fatti relativi 1) all'irruzione nello studio dell'avvocato Galasso (capi 246-247; rapina, porto illegale armi) 2) all'incendio del Provveditorato Studi Torino (capi 335-336; incendio, porto illegale armi e bottiglie incendiarie), entrambi gli episodi posti in essere da vari giovani armati.

La responsabilità è stata ritenuta sulla base delle precise dichiarazioni (chiamate in correità) di Sandalo, confortate dalle confessioni di altri chiamati in correità e dalle menzogne del Rambaudi sulla

sua frequentazione del Sandalo.

Con il primo motivo di ricorso si denuncia carezza assoluta di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, deducendosi che la sentenza non aveva tenuto in minimo conto quanto rilevato nei motivi di appello sulla possibilità che Sandalo avesse commesso un errore di memoria (essendo quindi irrilevante che altri chiamati in correità avessero confessato); mancavano elementi di riscontro che soli avrebbero potuto conferire piena credibilità alle dichiarazioni accusatorie nei confronti di persona quale il Rambaudi che nel precedente processo aveva dimostrato la sua sicura attendibilità attraverso una confessione ampia e articolata.

La Corte, richiamati i principi in tema di valutazione della chiamata di correo affermati nella trattazione della posizione Bertilotti, rileva che l'impugnata sentenza ha adeguatamente motivato, nei termini sopra riferiti, in corretta applicazione di tali principi, non omettendo di prendere in considerazione la circostanza del possibile errore di memoria, dedotta con i motivi di appello, ma escludendola nell'ambito della complessiva logica valutazione delle risultanze processuali.

Con un secondo motivo si chiede l'applicazione

dell'indulto di cui ai D.P.R. 413/78 e 748/81.

Tale motivo è inammissibile in quanto la sede ordinaria di applicazione dell'indulto è quella esecutiva e in tale materia il ricorso per cassazione è ammesso solo se il Giudice di merito abbia erroneamente applicato il condono o erroneamente negato il beneficio (peraltro, nella fattispecie, neppure richiesto).

RAMPAZZO denuncia vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, sul rilievo che l'impugnata sentenza non ha preso in considerazione l'assoluta incensuratezza dell'imputato e il fatto che lo stesso si è egregiamente inserito in una attiva vita di lavoro, si è sposato ed è titolare di un'avviata azienda.

Il ricorso è infondato.

Ed infatti correttamente la Corte di merito nel motivare l'esclusione delle attenuanti generiche ha dato decisiva rilevanza allo stato di latitanza (all'estero) del Rampazzo, implicitamente attribuendo a tale stato un disvalore morale e sociale prevalente rispetto all'incensuratezza e a quant'altro dedotto dall'imputato (Cass. 17-3-86 n° 2120, Ruffini).

ROMBOLA assolto per insufficienza di prove dai capi

339-340 (rapina, armi), è stato anche in grado di appello condannato per i delitti di istigazione alla costituzione di banda armata (capo 275; art. 303 C. P.) e ricettazione di un numero imprecisato di biglietti tranviari provento di rapina in danno della tipografia che tali biglietti stampava (capo 276; art. 648 C.P.).

In estrema sintesi il Rombolà (come altri ragazzi) ricevette i biglietti in questione, dei quali conosceva la delittuosa provenienza, e li distribuì in mazzette insieme a volantini firmati "Squadre armate" contenenti appunto l'esaltazione dell'effettuata espropriazione e l'esplicito invito "a costruire squadre proletarie combattenti".

Con il ricorso si denuncia vizio di motivazione sulla sussistenza dell'elemento oggettivo e di quello soggettivo del reato di istigazione ("analogo discorso per il capo 276 della rubrica relativa alla ricettazione dei biglietti"); sulla doglianza dell'essere stati i volantini distribuiti in epoca imprecisata che poteva essere quella in cui il giovane era ancora minorenni; sul mancato accoglimento del motivo di gravame relativo alla concessione del beneficio della non menzione.

Il ricorso è infondato.



Ed infatti 1) in relazione alla materialità del reato di istigazione ex art. 303 C.P. non era necessaria specifica motivazione considerato a) che la sentenza di primo grado aveva diffusamente motivato sul punto, mettendo in evidenza l'idoneità del contenuto dei volantini a svolgere una forza di suggestione o persuasione tale da poter stimolare la commissione del reato, e b) la sostanziale genericità del motivo di appello sul punto.

Quanto all'elemento soggettivo del reato, logica e sufficiente (anche considerata la genericità del motivo di appello sul punto) l'affermazione della sentenza secondo la quale "appare incredibile l'assunto che il Rombolà non abbia conosciuto il contenuto istigatorio dei volantini che andava distribuendo; 2) quanto alla ricettazione, è sufficiente rilevare che negli stessi motivi di appello si ammetteva che l'imputato aveva confessato il fatto; 3) in relazione alla data di commissione dei due reati, la sentenza di I grado aveva messo in evidenza il fatto, incontestabile, che la distribuzione dei biglietti con i volantini fu immediatamente successiva alla ricezione degli stessi da parte degli autori della distribuzione ed avvenne il giorno del sequestro Moro (16-3-78), quando quindi il Rombolà aveva com-

piuto i 18 anni. Il motivo di appello, quindi, a parte la genericità, era manifestamente infondato e pertanto tale da esimere i Giudici di II grado dall'~~obbligo~~ obbligo di specifica motivazione. 4) così come manifestamente infondato era il motivo relativo alla mancata concessione del beneficio della non menzione, precluso per Legge dall'entità della pena inflitta (superiore ai due anni di reclusione, "fatto" previsto dall'art. 175 C.P.).

Ai sensi degli artt. 254 D.Lg. 271/89 e 530 nuovo C.P.P. va rettificata la formula dubitativa di assoluzione relativa ai capi 339 e 340 sostituendola alla stessa quella "per non aver commesso il fatto".

RUSSO condannata per numerosissimi reati in continuazione (comprendente anche i fatti di cui a una serie di sentenze irrevocabili) alla pena di anni trenta di reclusione (base per l'omicidio Galli anni ventidue + 81) ridotta ad anni ventidue mesi sei ai sensi dell'art. 7 L. 34/87 (oltre un mese per fatto successivo), con unico motivo di ricorso denuncia vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena deducendo che la stessa "base poteva essere mantenuta in limiti inferiori" e che "nel motivare la propria decisione i Giudici del gravame non avevano motivato in modo convincente sul

punto".

Il ricorso è inammissibile essendo evidente la genericità del motivo, sopra integralmente trascritto, dovendosi ad abundantiam rilevare la manifesta infondatezza dello stesso, considerato che stante l'equivalenza delle attenuanti generiche la pena, sia base che per continuazione, è stata determinata in misura estremamente modesta, molto vicina al minimo, e che anche riducendo ulteriormente pena base ed aumenti per continuazione, verrebbe ad essere abbondantemente superato il limite di anni ventidue mesi sei di reclusione di cui al citato art. 7 L. 34/87.

VEGLIACASA è stato condannato, per una serie di reati in continuazione fra loro, alla pena di anni 18 mesi 11 gg. 15 di reclusione.

La partecipazione del Vegliacasa agli episodi nei quali vennero commessi i vari reati è stata ritenuta sulla base di dichiarazioni di coimputati (chiamate in correità) riscontrate dalle confessioni di tutti gli altri partecipi indicati dal dichiarante e da altre considerazioni "di contorno".


In relazione al tentato omicidio di cui al capo 39 è stata esclusa la dimiunente di cui all'art. 116 C.P. in quanto sulla base dell'accordo, era previsto e voluto (con dolo alternativo) un reato contro la

persona.

E' stata esclusa la concessione delle attenuanti generiche "per la negativa valutazione del comportamento processuale e per l'impossibilità di valutare le condizioni in cui l'imputato, latitante, verso con riferimento alle circostanze ex art. 133".

E' stata esclusa l'applicabilità dei benefici di cui alla Legge 34/87 per la irritualità e tardività della dichiarazione di dissociazione e per lo stato di latitanza del Vegliacasa.

Nei motivi di ricorso si denuncia 1) inosservanza della L. 18-2-87 n°34, sul rilievo che la dichiarazione di dissociazione non può ritenersi né irrituale né tardiva e che lo stato di latitanza "non è in compatibile con il comportamento dissociativo" 2) vizio di motivazione in punto responsabilità, avendo i Giudici di I grado trascurato elementi rilevanti ai fini del decidere quali analiticamente evidenziati nei motivi di appello 3) vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione della diminuzione di cui all'art. 116 cpv. C.P. in relazione al tentato omicidio aggravato in danno dei C.C. Arrigo e Pipitone di cui al capo 39, non essendosi tenuto conto che detto reato era pacificamente più grave di quello (rapina) voluto dal Vegliacasa 4) vizio di motiva-



zione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, "essendo agevole osservare che gli elementi addotti dalla difesa nei motivi di appello (giovane età, stato di incensuratezza, motivi a delinquere) ben potevano essere valutati indipendentemente dallo stato di latitanza".

Il ricorso è infondato.

Premesso che, in ordine logico, il motivo relativo alla sussistenza degli estremi previsti dalla L. 34/87 va trattata per ultimo, la Corte osserva che ¹⁾ non sussiste il vizio di motivazione in punto responsabilità, denunciato nei termini sopra riferiti, posto che tutto quanto dedotto nei motivi di appello è stato analiticamente esaminato e logicamente vagliato dai Giudici di II grado ²⁾ del tutto corretta l'esclusione della diminuzione di cui all'art. 116 C.P. Presupposto per l'applicazione della normativa sul concorso anomalo ex art. 116 C.P. (con applicabilità, quindi, dell'attenuante di cui al cpv. del citato articolo) è che il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti. E reato "voluto" è non solo quello cui era direttamente indirizzata la volontà del partecipe ma anche quello concretamente previsto ed accettato in sede di programmazione dell'attività criminosa, reato, quest'

ultimo, che deve quindi ritenersi "voluto" con dolo eventuale; in tal caso non si versa in tema di condono anomalo previsto dall'art. 116 C.P. nel quale vi è soltanto una mera astratta prevedibilità dell'evento maggiore, ma di concorso pieno ex art. 110 C.P. (per tutte Cass. 4. Marzo 1988, Esposito, in Cass. Pen. 1990 pagg. 35 sgg.; Cass. 28 Luglio 1982 n°7482, Casula). E nel caso in esame - nel quale vi fu un conflitto a fuoco con i carabinieri Arrigo e Pipitone che stavano sopraggiungendo per impedire la consumazione della rapina - la sentenza ha evidenziato ^{che} l'uso delle armi era stato previsto non solo per minacciare ma anche per aprirsi con ogni mezzo vie di fuga e che quindi l'evento più grave era stato previsto e voluto nei termini di cui sopra. ³⁾ non sussiste il denunciato vizio di motivazione relativamente alla mancata concessione delle attenuanti generiche. La sentenza ha preso in esame tutto quanto in proposito addotto nei motivi di appello (e riproposto nel ricorso; giovane età etc.etc.), ma correttamente ha ritenuto di dare prevalente rilevanza al negativo comportamento processuale dell'imputato e all'impossibilità di effettuare - per lo stato di latitanza - una valutazione "delle condizioni in cui versa l'imputato con riferimento alle circostanze di cui all'

art. 133 C.P." (ovviamente diverse da quelle, prese in considerazione: giovane età, incensuratezza, motivi a delinquere).⁴⁾ del tutto correttamente è stata esclusa l'applicabilità al Vegliacasa - latitante - dei benefici di cui alla L. 34/87.

Come già affermato da questa Suprema Corte nella sentenza 2-3-90 n° 416 (Achilli e altri) la menzionata Legge prevede, come requisito essenziale per integrare la condotta di dissociazione, che vengano tenuti "comportamenti oggettivamente ed univocamente incompatibili con il permanere del vincolo associativo", quest'ultimo da intendersi anche e soprattutto con riferimento a possibili tentativi di riallacciare il vincolo con gli associati di allora oppure di costituire nuovi vincoli che ripropongano la violenza come metodo di lotta politica. Ora, "se il comportamento complessivo del soggetto deve essere tale da dimostrare, di per sé, la rottura definitiva e non ricucibile con la passata esperienza di illegalità e clandestinità, non si vede come la volontaria sottrazione all'esecuzione di una misura restrittiva non possa non intaccare, in maniera non rimediabile, quella trasparenza di situazioni ed atti" che, nei rigorosi termini di cui sopra, è presupposto per l'applicabilità dei benefici. Il latitante è una persona per

definizione pericolosa (questo è il ~~il~~ fondamento delle aggravanti previste dall'art. 576 n°3 e, più in generale, dall'art. 61 n°6 C.P.) che mantiene un "permanente stato di ribellione all'ordine costituito (Cass. 25-1-86 n° 1037; Bertini) e il mantenere questo stato, appunto, di "permanente ribellione all'ordine costituito" rende equivoco, ai fini della prognosi positiva di cui sopra, qualsiasi comportamento positivo risulti essere stato posto in essere dal latitante.

Ma va anche affermato che il primo dei requisiti previsti dall'art. 1 Legge 34/87, e cioè "l'ammissione delle attività effettivamente svolte" non assume rilievo se non compiuta in relazione al giudizio e all'espiazione della pena. Ed a conforto di tale tesi va rilevato che "l'ammissione delle attività svolte" deve essere fatta (art. 3) anche da chi sia stato condannato con sentenza irrevocabile e tanto dimostra che detto comportamento viene richiesto non (o non solo) quale collaborazione all'accertamento dei fatti ma quale atto di resipiscenza e di accettazione della giurisdizione dello Stato nella sua completezza.

Infine un'altra considerazione porta a ritenere la superfluità di una espressa esclusione per i la

titanti ed è quella correlata alla prova del comportamento oggettivamente ed univocamente incompatibile etc.etc. La Legge (art. 4 III comma) prevede la diretta verifica da parte del Giudice della sussistenza della condotta di dissociazione di cui all'art. 1 e tale diretta verifica (è stato efficacemente detto che lo Stato vuole "guardare negli occhi" chi richiede i benefici in questione) non appare compatibile con la latitanza; non con quella "classica", in cui si ignori il luogo di rifugio del latitante e non sia possibile quindi alcun accertamento vero, ma neppure quella nella quale sia esattamente conosciuto il luogo dove vive all'estero il latitante; ed infatti non può ritenersi che in una situazione come quella del latitante, per il quale la Legge (art. 173 C.P.P.) prevede la notifica di atti essenziali come il decreto di citazione a giudizio e l'estratto contumaciale con il deposito in cancelleria ai sensi del I capoverso dell'art. 170 C.P.P., e questo anche se sia conosciuto l'esatto recapito all'estero, vi sia obbligo od onere di disporre accertamenti a mezzo dell'Interpol e dei canali di cooperazione internazionali allo scopo di acquisire "tutti gli elementi necessari per la decisione".

Va poi evidenziato che ¹⁾ il primo dei requisiti

richiesti dall'art. 1 della Legge è "l'ammissione delle attività effettivamente svolte" e quindi la confessione dei reati commessi secondo gli addebiti ascrittigli e ritenuti nella sentenza di condanna e ²⁾ il Vegliacasa non ha fatto alcuna ammissione in ordine ai reati ascrittigli, che ancora contesta con il ricorso per cassazione.

I reati di cui ai capi 207 e 347 (entrambi danneggiamento aggravato; art. 635 C.P.) sono estinti per amnistia a seguito del recente D.P.R. 11 Aprile 1990 n° 75 e conseguentemente viene eliminata la relativa pena, determinata nell'impugnata sentenza, di complessivi giorni trenta di reclusione.

VETRONE condannata alla pena di anni quattro di reclusione (ridotta ad anni due mesi otto di reclusione ai sensi della L. 34/87) per vari reati in continuazione tra i quali quello di detenzione qualificata di armi (art. 21 L. 110/75 capo 265), nei motivi di ricorso denuncia erronea applicazione degli artt. 110 C.P. 21 L. 110/75 e vizio di motivazione in relazione all'affermata responsabilità, appunto, per la detenzione qualificata di armi.

L'addebito riguarda i fatti avvenuti nella notte tra il 1 e il 2 giugno 1977, nella fase operativa di attentati con esplosivi che avrebbero dovuto de

terminare l'interruzione totale o parziale della rete tranviaria torinese.

Il Concorso della Vetrone veniva in I grado ritenuto per la sua partecipazione alla complessa operazione con ruolo di collegamento e dalla sua sicura consapevolezza della necessità dell'uso di armi ed esplosivi.

I Giudici di appello, dato atto che l'imputata con dichiarazione 20-3-87 aveva ammesso tutti i fatti, ritenevano "non più attuale la doglianza proposta con i motivi di appello".

Nei motivi di ricorso si deduce che l'ammissione di cui alla dichiarazione 20-3-87 riguardava genericamente l'aver accettato "di svolgere un qualche contributo di appoggio" alle azioni di danneggiamento e non anche il concorso nella detenzione delle armi e che i Giudici avevano erroneamente interpretato la normativa sul concorso di persone nel reato, stabilendo una presunzione di responsabilità per tutti i partecipi alla banda nei singoli reati di detenzione di armi, che, comunque, di concorso nella detenzione si sarebbe potuto parlare solo se la Vetrone avesse partecipato alla fase ideatoria-organizzativa degli attentati e che doveva essere provato l'apporto causale della Vetrone alla altrui condotta di deten

zione.

Il ricorso dovrebbe essere dichiarato inammissibile in quanto, come sopra detto, la sentenza impugnata non ha preso in considerazione le doglianze proposte con i motivi di appello sul rilievo che l'imputata con dichiarazione 20-3-87 aveva ammesso tutti i fatti, e il ricorso sopra riassunto non denuncia un travisamento di tale dichiarazione, ma la interpreta alla luce del successivo interrogatorio in data 21-4-87; ed inoltre considerato che i motivi di appello si limitavano alla contestazione di circostanze di fatto che nella parte che rileva devono considerarsi ammesse anche limitando la dichiarazione ammissiva ai termini indicati nei motivi di ricorso.

Comunque si osserva che il ricorso è infondato. Ed infatti, rilevato che l'affermazione di responsabilità è stata ricollegata ^{non} alla sola posizione di partecipe alla banda ma al fatto di avere la Vetrone concorso alla complessa specifica operazione in questione e sin dalla fase della preparazione assicurando quel contributo di "appoggio" cui fanno riferimento gli stessi motivi, ~~Correttamente~~ è stato ritenuto il concorso della detenzione qualificata delle armi della presenza dei quali la Vetrone non poteva

non avere consapevolezza considerato il tipo e l'entità della complessa operazione programmata; dovendosi poi confermare la Giurisprudenza (per tutte Cass. 16-3-87; Fede, Cass. 20-3-87; Rao) secondo la quale accertato che un soggetto ha partecipato agli atti preparatori di un reato che comporta la presenza e l'uso delle armi, egli deve rispondere anche del reato di detenzione d'armi in possesso di altri partecipi, strumentale al primo.

ZAMBIANCHI con dichiarazione in data 5th Febbraio 1990 ha rinunciato all'impugnazione. Il ricorso è quindi inammissibile.

Ai sensi dell'art. 549 C.P.P. la parte civile Mana e gli imputati i cui ricorsi sono stati integralmente rigettati o dichiarati inammissibili vengono condannati al pagamento in solido delle spese processuali e ciascuno al versamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta congrua, di Lire cinquecentomila, alla Cassa delle ammende.

Gli imputati Biancorosso e Sandalo, soccombenti nei confronti della parte civile Mana, dovranno pagare alla stesse le spese di questo grado liquidate in complessive Lire un milione.

P. Q. M.

Dichiara inammissibili i ricorsi di Gambini Aurelio, Moschetti Stefano, Russo Silveria e Zambianchi Paolo;

Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza nei confronti di Fioroni Vincenza in ordine ai reati di cui ai capi 269 e 271 perché estinti per prescrizione ed elimina le relative pene di complessivi giorni 4 di reclusione; nei confronti di Vegliacasa Giovanni in ordine ai reati di cui ai capi 207 e 347, perché estinti per amnistia ed elimina la relativa pena di giorni 30 di reclusione; nei confronti di Gai Fabrizio in ordine agli aumenti per continuazione relativi ai fatti già giudicati con le sentenze 25-6-1982 e 27-11-1984 della Corte di Assise di Appello di Torino ed elimina dalla pena inflitta di anni 16 di reclusione quella di anni 3 di reclusione relativa ai predetti aumenti.

Rigetta nel resto i ricorsi dei tre predetti imputati.

Sostituisce alla formula assolutoria dubitativa quella "per non aver commesso il fatto" nei confronti di Bottiglieri Pasqualino in ordine ai delitti di sequestro di persona e rapina di cui ai capi 43-44 e nei confronti di Rombolà Cosimo in ordine ai delitti di rapina e detenzione qualificata e porto

illegale di armi di cui ai capi 339-340; rigetta nel resto i ricorsi dei due predetti imputati.

Rigetta i ricorsi della parte civile Mana Angela e degli imputati Bertolotti Marco, Biancorosso Vito, Bignami Maurizio, Conti Maria Teresa, Rambaudi Cesare, Rampazzo Natalino, Sandalo Roberto, Segio Sergio, Vetrone Rosalba, che, unitamente a Gambini Aurelio, Moschetti Stefano, Russo Silveria, Zambianchi Paolo, condanna in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di Lire 500.000= alla Cassa delle ammende.

Condanna Biancorosso Vito e Sandalo Roberto al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile liquidate in complessive Lire un milione.

Roma 28 Maggio 1990.

il CONSIGLIERE EST.


dr. Bruno Foscarini

Bruno Foscarini

il PRESIDENTE

dr. Raffaele Dolce

Raffaele Dolce





**Pontificia Academia
Mariana Internationalis**
Città del Vaticano



Liberare Maria dalle mafie

**Dipartimento di analisi studio e
monitoraggio dei fenomeni
criminali e mafiosi**

**Dipartimento di analisi, studi e
monitoraggio dei delitti ambientali,
dell'ecomafia, della tratta degli esseri
umani, del caporalato e di ogni altra forma
di schiavitù**